




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi e Affari europei

Raccolta dei dossier elaborati nell'anno 2010

XV legislatura – settembre 2012

a cura del Servizio Studi e Affari europei

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:

Capoufficio dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Ufficio per l'attività legislativa per l'area delle attività produttive e di governo del territorio: Capo Ufficio dott.ssa Elisa Giudice

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretari parlamentari documentaristi: Maria Rosa Del Bosco Rizzone e Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente volume raccoglie i documenti di studio e di approfondimento elaborati nel corso dell'anno 2010 dal Servizio Studi e affari europei dell'Assemblea regionale siciliana.

Nella presente raccolta sono ricomprese due tipologie di documenti: dossier di sui disegni di legge e note di lettura. Occorre, quindi, tenere presente tale suddivisione nel considerare la numerazione progressiva dei documenti che altrimenti potrebbe erroneamente sembrare ripetitiva.

Le due tipologie prese in considerazione presentano una diversità in relazione alla loro struttura interna ed alle loro finalità, mentre comunque entrambi si riferiscono alla stessa categoria di provvedimenti e cioè ai disegni di legge. In particolare i primi, i dossier sui disegni di legge, consistono in approfondimenti specifici sui ddl presi in esame, con note dettagliate e precise su alcuni aspetti indicizzati, con uno scopo quindi di studio e con una visione del contesto normativo di riferimento. Le note di lettura, invece, costituiscono uno strumento più snello ed agile in quanto si limitano a sottolineare aspetti di criticità eventuale, oltre a contenere una sintetica descrizione dei contenuti del disegno di legge in questione.

In ordine ai dossier sui disegni di legge si ricorda in questa sede che tali documenti sono prioritariamente destinati all'analisi dei testi di disegni di legge affrontati nell'iter dei lavori delle commissioni parlamentari, disegni di legge individuati dalla Conferenza dei capigruppo per essere inseriti nel programma e nel calendario dei lavori e che, pertanto, sono stati successivamente sottoposti all'esame degli organi parlamentari competenti.

I dossier relativi ai disegni di legge sono composti da una scheda di sintesi, contenente i dati identificativi del provvedimento, la struttura e l'oggetto dello stesso e gli elementi per l'istruttoria legislativa e da una appendice concernente la documentazione normativa di riferimento. Talvolta è stato possibile inserire anche

la scheda di lettura che esamina dettagliatamente ciascun articolo del disegno di legge, commentandolo oltre che descrivendolo sinteticamente.

Le schede tengono conto di una serie di elementi, soltanto in parte descrittivi o legati agli aspetti della documentazione. Nelle sezioni in cui i dossier sono suddivisi si trovano anche brevi commenti alle norme prese in considerazione e spunti e profili di criticità del disegno di legge esaminato in relazione ad una serie di voci che vengono sistematicamente affrontate. I dossier hanno, infatti, una struttura simile a quella degli analoghi documenti del Parlamento nazionale e mirano innanzitutto a valutare la sussistenza della competenza legislativa regionale in materia e la mancanza o la presenza di elementi di incostituzionalità o di incompatibilità comunitaria. Sono spesso presenti rilievi anche in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al rispetto delle regole e delle buone pratiche di drafting e di regolazione normativa. L'inquadramento del disegno di legge nell'ambito del contesto normativo regionale e statale di riferimento viene curato, sia attraverso un apposito paragrafo ad esso relativo all'interno della scheda di sintesi del dossier che attraverso l'allegata appendice normativa, nella quale, oltre ai riferimenti al testo espressamente richiamati nel disegno di legge, è contenuta anche altra documentazione di interesse, soprattutto di carattere normativo, ma talvolta anche in relazione agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale presente in materia.

Le pubblicazioni prodotte nel corso dell'anno 2010 ed inserite nella presente raccolta hanno riguardato materie disparate che vanno tema del diritto allo studio a quello della costituzione dell'Istituto per lo sviluppo delle attività produttiva (in connessione con la problematica dell'abolizione delle Aree di sviluppo industriale) o ancora alla tematica degli appalti o a quella dei sistemi elettorali per gli organi di vertice di comuni o province. Un apposito documento, qui riportato col numero 11, è stato dedicato alla predisposizione di un testo a fronte relativo a ciascun articolo del disegno di legge finanziaria per l'anno 2011, con specifiche note sul contenuto delle norme e sui profili di eventuale illegittimità. Il documento, predisposto in

collaborazione con il Servizio del Bilancio per le parti di competenza, contiene considerazioni di merito nonché osservazioni sulle questioni relative alla copertura finanziaria delle norme.

Le note di lettura che, come in precedenza affermato, costituiscono un documento di sintesi rispetto alle tematiche poste dai disegni di legge presi in considerazione, sottolineandone specificamente gli aspetti problematici, hanno riguardato nel corso del 2010 alcune tematiche interessanti sotto il profilo giuridico e del riparto di competenze tra Stato e Regione.

Fra le altre si segnala la nota di lettura n. 5 relativa al disegno di legge n. 620 “Norme in materia di sospensione di amministratori di enti locali” nella quale si affronta il delicato tema del rapporto fra la potestà legislativa regionale in materia elettorale e la potestà legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, oltre al tema del diritto di accesso dei cittadini alle cariche ed agli incarichi pubblici e ai pubblici uffici, diritto garantito dall’articolo 51 della Costituzione.

INDICE

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

Dossier n. 1	1
<i>Modifiche ed integrazioni al sistema elettorale degli enti locali (ddl n. 502, 106, 441)</i>	
Dossier n. 2	87
<i>Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale (ddl n. 520)</i>	
Dossier n. 3	151
<i>Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti (ddl n. 525)</i>	
Dossier n. 4	369
<i>Norme e interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la libera scelta educativa (ddl n. 455)</i>	
Dossier n. 5	387
<i>Norme per l'istituzione e il coordinamento dei centri di composizione familiare (ddl n. 500)</i>	
Dossier n. 6	430
<i>Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità. Istituzione del sistema regionale delle aree naturali protette. (DDL nn. 313-274-178-275)</i>	
Dossier n. 7	543
<i>Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti (ddl n. 568)</i>	
Dossier n. 8	628
<i>Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (ddl n. 605)</i>	
Dossier n. 9	721
<i>Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia (ddl n. 553)</i>	

Dossier n. 10 **746**
Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione (DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Dossier n. 11 **923**
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010 (DDL nn. 471-471 bis/A)

NOTE DI LETTURA SUI DISEGNI DI LEGGE

Nota di lettura n. 1 **957**
Piano straordinario di interventi per la riqualificazione del centro storico di Favara (DDL n. 533)

Nota di lettura n. 2 **973**
Norme a sostegno dell'editoria (DDL n. 369, n. 428 e n. 535)

Nota di lettura n. 3 **982**
Istituzione dell'elenco delle guide enogastronomiche e delle risorse agroalimentari e dell'elenco dei ristoranti di qualità Circuiti gastronomici (DDL N. 537)

Nota di lettura n. 4 **987**
Proroga di termini di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, in materia di edilizia agevolata e convenzionata (DDL N. 98)

Nota di lettura n. 5 **993**
Norme in materia di sospensione di amministratori di enti locali (DDL N. 620)



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Modifiche ed integrazioni al sistema elettorale degli Enti locali
(DDL n. 502)

Disposizioni in materia di rieleggibilità dei sindaci dei comuni
con popolazione sino a 10.000 abitanti
(DDL N. 106)

Norme su composizione delle giunte negli enti locali
(DDL N. 441)

Dossier sui disegni di legge
n. 1/2010
XV Legislatura
Gennaio 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Modifiche ed integrazioni al sistema elettorale degli Enti locali
(DDL n. 502)

Disposizioni in materia di rieleggibilità dei sindaci dei comuni
con popolazione sino a 10.000 abitanti
(DDL N. 106)

Norme su composizione delle giunte negli enti locali
(DDL N. 441)

Dossier sui disegni di legge
n. 1/2010
XV legislatura
Gennaio 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Arianna Gerardi*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino e dott.ssa Maria
Cristina Pensavecchio*

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	9
DATI IDENTIFICATIVI.....	11
STRUTTURA E OGGETTO	14
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA.....	16
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	23
LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 7 – art. 12	25
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1986 N. 9 – art. 32	26
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 22 – art. 1	27
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 – art. 6	28
LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244, ART. 2 COMMI 23-35	29
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) - TITOLO III	36

Il presente dossier intende costituire un approfondimento sulle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 502 “Modifiche ed integrazioni al sistema elettorale degli enti locali” (al quale possono essere collegati il d.d.l. n. 106 ed il d.d.l. n. 441 relativi alla stessa materia). Esso consta di una scheda di sintesi che illustra l’oggetto del provvedimento e le motivazioni dell’iniziativa e contiene elementi per l’istruttoria legislativa; il lavoro è corredato da un’appendice normativa con i testi di legge richiamati.

SCHEDA DI SINTESI

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	502
<i>Titolo</i>	<i>Modifiche ed integrazioni al sistema elettorale degli Enti locali</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Enti locali
<i>Numero di articoli</i>	4
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	106
<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni in materia di rieleggibilità dei sindaci dei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	441
<i>Titolo</i>	<i>Norme su composizione delle giunte negli enti locali</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Struttura ed oggetto:

Il disegno di legge n. 502 “**Modifiche ed integrazioni al sistema elettorale degli enti locali**”, di iniziativa dei deputati Gianni, Forzese, Maira, Dina, Ragusa, è composto da quattro articoli, che incidono su taluni aspetti dell’attuale normativa regionale in materia enti locali, e precisamente su talune disposizioni concernenti i limiti alla rinnovabilità del mandato dei sindaci l’incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore a livello locale, e la composizione numerica degli organi esecutivi di comuni e province.

Con l’articolo 1 si intende limitare l’ambito di applicazione della disposizione secondo cui “il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta”, contenuta nella legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, prevedendo che il divieto del terzo mandato consecutivo, vigente in forza della predetta disposizione, non operi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti.

Con l’articolo 2 si intende disporre l’abrogazione dell’art. 32, comma 3 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, relativo all’incompatibilità tra la carica di componente della giunta provinciale e di consigliere provinciale (art. 166, co. 3 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali), e dell’art. 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (art. 156, co. 4 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali), relativo all’ incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e componente della giunta comunale.

Con l’art. 3 si intende proporre una modifica al limite numerico alla composizione della giunta comunale e provinciale posto dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale attualmente stabilisce che il numero degli assessori comunali e provinciali non possa

superare la percentuale del venti per cento dei componenti dell'organo elettivo e che nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti gli assessori non possano essere più di quattro (precisando che i comuni e le province adeguino i propri statuti alle predette disposizioni entro il rinnovo delle cariche elettive). In luogo di tale previsione si tornerebbe ad applicare la precedente normativa contenuta nell'art. 6, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, secondo cui "la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità".

Onde evitare che per effetto di quest'ultima modifica possa determinarsi una violazione degli indirizzi contenuti nella normativa statale, e precisamente nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nella legge 6 agosto 2008, n. 133, volti al contenimento della spesa pubblica relativa alle amministrazioni locali, si prevede che le indennità di carica non possano superare il tetto di spesa massimo previsto dalle dette leggi.

Il disegno di legge n. 106 'Disposizioni in materia di rieleggibilità dei sindaci dei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti', modificando la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui al comma 3 dell'art. 3, pone indistintamente per tutti i comuni il limite della rieleggibilità del sindaco una sola volta, prevede che il suddetto limite non trovi applicazione per i comuni con popolazione sino ai diecimila abitanti.

Il disegno di legge n. 441 'Norme su composizione delle giunte negli enti locali', propone l'innalzamento del limite massimo della composizione numerica della giunta, portandolo dal venti per cento, secondo l'attuale previsione, al trenta per cento dei componenti dell'organo elettivo, e in ogni caso prevedendo che non possa essere superiore a dodici unità.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente stabilite

I disegni di legge in esame incidono su una materia deferita alla competenza esclusiva della Regione dall'articolo 14, lett. o) e dall'articolo 15, comma 3 dello Statuto, ossia "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" e "circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali". La sussistenza di una competenza esclusiva regionale sull'ordinamento degli enti locali rende legittimo anche uno scostamento dalla normativa statale in tale materia.

Sotto questo ultimo profilo è comunque utile tenere presente come l'abrogazione delle norme sulla incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore degli enti locali risulti difforme rispetto a quanto stabilito nella normativa nazionale sugli enti locali, che considera invece non compatibili le due cariche nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Differenze rispetto alla legislazione statale verrebbero pure a delinearsi con riferimento all'eliminazione del divieto di un terzo mandato consecutivo del Sindaco, in ogni caso escluso dalla legge nazionale, e al limite numerico stabilito per la composizione delle giunte. In relazione a quest'ultimo, infatti, l'art. 47 del d.lgs. 267/2000 sancisce che "la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte, oltre che dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, da un numero di assessori stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità".

Sebbene le scelte del legislatore nazionale non siano vincolanti per la nostra Regione, sembra tuttavia opportuno suggerire una attenta riflessione, soprattutto in merito alla proposta abrogazione della normativa regionale che prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore a livello locale, anche alla luce di talune indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Come chiarito dalla Corte costituzionale, infatti, "le cause di incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali trovano la propria ragion d'essere "nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del comune, o i quali comunque si trovino in

condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità" (sent.10-20 febbraio 1997, n. 44) e "nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978, n. 201 del 2003).

Va inoltre tenuto presente che la previsione dell'incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere, comunale o provinciale, è parsa al legislatore nazionale la più coerente con il sistema di elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia e di nomina degli assessori da parte di questi ultimi, in quanto più rispondente al principio della netta separazione tra giunta e consiglio "che diviene una regola per i comuni di maggiori dimensioni e per le Province, ove il Sindaco e il Presidente possono nominare cittadini anche all'esterno del consiglio e ove si applica una rigorosa incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere"(Vandelli).

Le norme introdotte vanno in ogni caso valutate anche in relazione alla sussistenza di una competenza concorrente in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" stabilita dall'articolo 117, comma 2 della Costituzione, dalla quale deriva l'esigenza del rispetto dei principi posti dal legislatore statale ai fini del contenimento della spesa pubblica locale. Si richiede, in particolare, l'osservanza dei vincoli alla spesa delle amministrazioni locali previsti nell'art. 2, commi 23-29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria statale per il 2008) e nella legge n. 133 del 2008, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 112 del 2008. In tale ultimo decreto espressamente si sancisce che "la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea".

Alle ora citate leggi nazionali fa in effetti riferimento la clausola introdotta nell'articolo 3 della proposta in esame, ove si stabilisce, come sopra ricordato, che le indennità di carica non possano superare il tetto di spesa massimo previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tuttavia il richiamo alle citate disposizioni appare alquanto generico sia sotto il profilo dei riferimenti normativi, sia sotto il profilo dell'indicazione delle modalità applicative.

Compatibilità comunitaria:

I disegni di legge in esame non presentano profili suscettibili di interferire con la normativa comunitaria e dell'Unione europea.

Necessità dell'intervento per legge:

Le previsioni contenute nelle proposte in esame riguardano una materia coperta da riserva di legge quale l'organizzazione dei pubblici uffici. Esse, inoltre, comportano modifiche ed abrogazioni di disposizioni legislative vigenti e necessitano pertanto di essere stabilite per legge.

Formulazione del testo:

Per ragioni di maggiore chiarezza ed intelligibilità del testo, si suggerisce che l' art. 3 del d.d.l. n. 502 preveda di riscrivere l'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 in modo che esso, piuttosto che limitarsi ad un richiamo all'art. 6 della legge regionale 2000, n. 30, ne riproduca la parte di interesse, sia pur integrandola con la nuova previsione relativa al limite delle indennità di carica. Si suggerisce in ogni caso, qualora lo si voglia mantenere, di precisare meglio il riferimento alla legge n. 30 del 2000, richiamando, oltre che l'articolo ed il comma, anche la lettera interessata.

Si fa presente che il riferimento normativo alla legge n. 133 del 2008 va corretto, in quanto la data non è 6 settembre 2008, ma 6 agosto 2008.

Normativa nazionale e regionale di interesse:

Normativa nazionale:

Il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 51, comma 2 prevede il divieto del terzo mandato dell'organo di vertice degli enti locali, sancendo che "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche".

L'articolo 64 del predetto d.lgs. 267/2000 prevede altresì l'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere, rispettivamente comunale o provinciale, stabilendo che "qualora un

consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti". Tale previsione non si applica nei comuni fino a 15.000 abitanti.

Quanto al limite numerico relativo alla composizione delle giunte, lo stesso art. 47 del citato Testo unico stabilisce che la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte, oltre che dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, da un numero di assessori stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

E' importante notare come il numero massimo degli assessori fosse in precedenza fissato in sedici unità, e che tale numero sia stato ridotto a dodici dall'art. 1, comma 23 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria statale per il 2008).

Peraltro la legge n. 244 del 2007 da ultimo citata, all'art. 2, commi 23-29, prevede, come più volte ricordato, una serie di norme volte al contenimento delle spese relative alle amministrazioni locali, sancendo nell'art. 32 bis che le Regioni a statuto speciale provvedono ad adottare disposizioni idonee a perseguire le finalità indicate nei predetti commi da 23 a 29, e che in caso di mancata attuazione delle stesse, entro la data del 30 giugno 2008, si riducano i finanziamenti del Fondo ordinario nei confronti degli enti locali delle Regioni a statuto speciale.

La legge n. 133 del 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ribadisce e precisa i vincoli di spesa derivanti agli enti locali dal rispetto del Patto di stabilità interno. In particolare, l'art. 61 del d.l. 112/98, convertito in legge dalla l. n.133/2008 prevede, al comma 10 che "a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000". Esso prevede altresì, al comma 16 che " Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi

rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19”.

Normativa regionale:

La legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 “Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica” ha introdotto il divieto del terzo mandato per i sindaci prevedendo, all’art. 3, comma 3 che “il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta”.

La stessa legge, nell’art. 12, ha sancito l’incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere comunale.

La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 “Istituzione della provincia regionale” ha sancito, altresì, nell’art. 32 l’incompatibilità tra la carica di componente della giunta e quella di consigliere provinciale

La legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali” ha, tra l’altro, apportato modifiche all’art. 33 della legge n. 142/1990 recepito con modifiche dall’art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, disponendo che: “la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunale e provinciali, e comunque non superiore a sedici unità”.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie” ha introdotto diverse norme volte, in ossequio alle linee direttive contenute nella normativa statale e segnatamente nella citata legge n. 244 del 2007, al contenimento dei costi delle amministrazioni locali. L’art. 1, in particolare, in linea con il citato articolo 2, comma 23, della legge n. 244/2007, ha sostituito l’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto nella legislazione regionale dalla legge

regionale 11 dicembre 1991, n. 48, fissando il limite massimo al numero degli assessori comunali e provinciali nella misura del 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento, e di quattro assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Documentazione normativa
A cura del Servizio Biblioteca
Segretario parlamentare: sig.ra Paola Maria Canino

LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 7 – art. 12

EPIGRAFE

NORME PER L' ELEZIONE CON SUFFRAGIO POPOLARE DEL SINDACO. NUOVE NORME PER L' ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI, PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEI COMUNI, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI PROVINCIALI E COMUNALI E PER L' INTRODUZIONE DELLA PREFERENZA UNICA.

CAPO I

PROCEDIMENTO PER L' ELEZIONE A SUFFRAGIO POPOLARE DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA REGIONE
Art.12

Giunta comunale

1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni [16].
2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune [17].
4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta [17].
5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonchè nel caso di sospensione dell' esercizio della funzione adottata secondo l' articolo 155, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età [17].
8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
9. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni [18]. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all' Assessorato regionale degli enti locali.
11. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all' insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta [17].

NOTE

[16] Comma sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 35 del 15-09-1997.

[17] Comma modificato dall'articolo 40 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.

[18] Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 35 del 15-09-1997.

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1986 N. 9 – art. 32

EPIGRAFE

ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE.

TITOLO V

Organizzazione della provincia regionale

CAPO II

Organizzazione della provincia regionale

Art.32

Giunta della provincia regionale [12]

1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. la durata della giunta è fissata in quattro anni [13].

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia [14].

5. Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta.

6. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

8. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

9. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età.

10. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

11. Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

12. Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori[15].

13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

14. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

15. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.

NOTE

[12] Articolo sostituito dall'articolo 22 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.

[13] Comma sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 35 del 15-09-1997.

[14] Comma modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 32 del 20-08-1994.

[15] Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 35 del 15-09-1997.

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 22 – art. 1

EPIGRAFE

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

TITOLO I

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art.1

Composizione delle giunte comunali e provinciali

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali -

1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 – art. 6

Epigrafe

NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

TITOLO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPO II

Art.6

Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

prima del punto 1) è aggiunto il seguente:

"1. Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale"".

dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3 bis) e 3 ter):

3 bis) Alla fine del comma 1, dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente".

3 ter) All'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione";

alla fine del punto 4) è aggiunto il seguente capoverso: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative";

dopo il punto 4) è aggiunto il seguente:

"4 bis) Dopo il comma 7 dell'articolo 31, è inserito il seguente: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio"";

il punto 9) è così sostituito:

"9) All'articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.

2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti.";

dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:

13 bis) Al comma 7, dell'articolo 36, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".

2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.

LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244, ART. 2 COMMI 23-35

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Publicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

2. 23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

2. 24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

2. 25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto

dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

2. 26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (*Divieto di cumulo*) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento

dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

2. 27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (*Rimborso delle spese di viaggio*) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

2. 28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si

applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali ⁽¹¹⁹⁾.

(119) Comma così modificato prima dall'*art. 35-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, poi dall'*art. 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154* ed infine dal comma 1-ter dell'*art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti» ⁽¹²⁰⁾.

(120) Sui termini per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967*, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli *articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95*, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

2. 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'[articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

2. 32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31 ⁽¹²¹⁾.

[\(121\)](#) Con [Decr. 15 luglio 2008](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 2008, n. 170) è stato approvato il modello per la certificazione relativa al contenimento delle spese degli enti locali. Per la quantificazione dell'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, vedi il [Decr. 30 ottobre 2009](#).

2. 32-*bis*. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale ⁽¹²²⁾.

(122) Comma aggiunto dal comma 4-*bis* dell'*art. 40, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

2. 33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. 34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

2. 35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via

indiretta da enti locali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* ⁽¹²³⁾ ⁽¹²⁴⁾.

(123) Sull'applicabilità della riduzione prevista dal presente comma vedi l'*art. 27, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(124) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125* (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2, comma 36*, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, e all'*art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2, comma 35*, sollevata in riferimento ai medesimi parametri.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) - TITOLO III

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 152/L G.U.R.I. 25 giugno 2008, n. 147

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

STABILIZZAZIONE NELLA FINANZA PUBBLICA

CAPO I

BILANCIO DELLO STATO

Art. 60 Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 29, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e modificato dall'art. 23, comma 21-quater, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali *aventi natura obbligatoria*; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. *Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In*

apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle

metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.

8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonchè al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni."

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 *relativa* all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi".

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della

responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché *delle misure* occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.

Art. 61 Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

(sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificato dall'art. 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.
7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
- 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo
- [8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.] (comma abrogato) [\(37\)](#)
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni

di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del

rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. [\(38\)](#)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. [\(39\)](#)

[24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.] (comma abrogato) [\(40\)](#)

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.".

Art. 62 Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203)

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 63 Esigenze prioritarie

(integrato e modificato e dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.

3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.

4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del contributo.

5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di *900 milioni* di euro e *500 milioni a decorrere dall'anno 2010*, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".

9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, *di 2.340 milioni* milioni di euro *per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,*

è ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

[11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.".] (comma soppresso) [\(41\)](#)

12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.

Art. 63 bis Cinque per mille [\(42\)](#)

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; [\(43\)](#)

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; [\(44\)](#)

c) finanziamento della ricerca sanitaria; [\(45\)](#)

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; [\(46\)](#)

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. [\(47\)](#)

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

CAPO II

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 64 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

(integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 3, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189)

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei *tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili*.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. [\(48\)](#)
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. [\(49\)](#) [\(50\)](#)
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
 - b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
 - c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
 - d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria *ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica*;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; [\(51\)](#)

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. [\(52\)](#) [\(53\)](#)

[f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;] [\(54\)](#)

[f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. [\(55\)](#) [\(56\)](#)

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Art. 65 Forze armate

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. *In coerenza con il* processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante

l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere all'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.

Art. 66 Turn over

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e integrato dall'art. 2, commi 207 e 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno".

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. [\(57\)](#)

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. [\(58\)](#)

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente."

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, *asseverate* dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".

13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (59)

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (60) [In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.] (periodo abrogato) (61)

Art. 67 Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è così sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.".

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

[7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci

trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.".] (comma abrogato) [\(62\)](#)

[8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. [\(63\)](#)] (comma abrogato) [\(64\)](#)

[9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. [\(65\)](#)] (comma abrogato) [\(66\)](#)

[10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. [\(67\)](#)] (comma abrogato) [\(68\)](#)

[11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. [\(69\)](#)] (comma abrogato) [\(70\)](#)

[12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. [\(71\)](#)] (comma abrogato) [\(72\)](#)

Art. 68 Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato *articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006* gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza *rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi* e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo *la data di entrata in vigore* del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, *con modificazioni*, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. *[Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.]* (periodo soppresso) [\(73\)](#)

Art. 69 Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali

(sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. *Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.*

2. *Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.*

3. *Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.*

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 70 Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni*, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del *testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290* e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 17, comma 23, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,

oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

[2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.] (comma abrogato) [\(74\)](#)

[3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.] (comma abrogato) [\(75\)](#) [Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.] (periodo soppresso) [\(76\)](#)

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

[5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.] (comma abrogato) [\(77\)](#)

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di

cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. [\(78\)](#)

Art. 72 Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo [\(79\)](#)

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15 e dall'art. 17, comma 35-novies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. [\(80\)](#)

2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni *dalla data di entrata in vigore* del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito

l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore *del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. (81)

Art. 73 Part time

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";

b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite *dalla seguente*: "pregiudizio";

c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

d) *all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze".*

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b) *[dopo le parole predetti risparmi,] (parole soppresse) (82)* le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.";

c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.

Art. 74 Riduzione degli assetti organizzativi (83)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 1, comma 9, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, *ad esclusione di quelle degli enti di ricerca*, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono all'riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito *delle prefetture - uffici territoriali del Governo* nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. *Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006.* In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del *30 settembre 2008*. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano,

sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

(84)

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (85)

Art. 75 Autorità indipendenti

(soppresso dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

[1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno "ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.]

Art. 76 Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente".

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni *dalla data di entrata in vigore* del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 *del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (86)

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al *comma 6* è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, *industria, artigianato e agricoltura* non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, *industria, artigianato e agricoltura* di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

CAPO III

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Art. 77 *Patto di stabilità interno*

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso *al presente decreto* sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 77 bis Patto di stabilità interno per gli enti locali

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato e integrato dall'art. 2, comma 41, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e integrato dall'art. 9-bis, comma 4, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.] (comma abrogato) [\(87\)](#)

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono

aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

(88)

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione,

sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. [\(89\)](#)

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76. [\(90\)](#)

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. [\(91\)](#)

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. [\(92\)](#)

Art. 77 ter Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome

(introdotta dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario

finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

Art. 77 quater Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (93)

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo

18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano."

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi. (94)

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

Art. 78 Disposizioni urgenti per Roma capitale

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 18, comma 4-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma

Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, *senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal *testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. *Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro.*

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. [\(95\)](#)

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione

del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

CAPO IV

SPESA SANITARIA E PER INVALIDITA'

Art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 41, comma 6-ter, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 22, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011. [, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995] (parole soppresse) (96) Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 15 ottobre 2009, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente

contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.

1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata".

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";

b) all'articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza

che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie,";

2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalità di assistenza" è aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati.";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze,

del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuata delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, [lettera a),] (parole soppresse) (97) è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.

Art. 80 Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (98)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'Istituto nazionale *della previdenza* sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al *comma 3*.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, da emanarsi entro trenta giorni *dalla data di entrata* in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le

diverse banche dati presenti nell'ambito *delle amministrazioni* pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale (DDL n. 520)

Dossier sui disegni di legge
n. 2/2010
XV Legislatura



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale (DDL n. 520)

Dossier sui disegni di legge
n. 2/2010
XV legislatura

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott.ssa Arianna Gerardi

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino e dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	7
DATI IDENTIFICATIVI	8
STRUTTURA E OGGETTO	9
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA.....	23
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	28
Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10	29
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14-14 quinquies, 19, 20, 22-25.	41
Legge 18 giugno 2009, n. 69, artt. 14, 21, 23 e 32.	52
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, artt. 11 e 19.	54
Legge regionale 28 luglio 1990, n. 12	56
Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37	57
Decreto Legge 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-quinquies.	60
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17.....	61
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 8.....	63

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	520
<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Pubblica amministrazione
<i>Numero di articoli</i>	25
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 520, di iniziativa governativa (a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica) e assegnato per l'esame alla I Commissione legislativa Affari Istituzionali, ha lo scopo di innovare e modernizzare la pubblica amministrazione regionale sulla base del modello invalso a livello nazionale, introducendo elementi di snellimento dell'azione nonché delle procedure amministrative e disposizioni dirette al miglioramento delle prestazioni in termini di efficienza e trasparenza.

La proposta in esame reca in oggetto norme in materia di trasparenza, semplificazione, efficienza ed informazione della pubblica amministrazione, di agevolazione delle iniziative economiche, di contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata, nonché di riordino e semplificazione della legislazione regionale.

Essa, da una parte, propone la modifica della legge regionale n. 10 del 1991 in un'ottica adeguatrice rispetto alle riforme della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo attuate con la legge n. 15/2005 e con la legge n. 69/2009 e, dall'altra, individua specifiche misure per attenuare i rischi di infiltrazioni mafiose nell'attività della pubblica amministrazione e per favorire il più ampio rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa.

Come è noto, la legge regionale n. 10 del 1991 ha introdotto nuove disposizioni per i procedimenti amministrativi in sede di recepimento, in ambito regionale, dei contenuti e dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990. Non si è trattato di un recepimento *tout court*, dato che singoli istituti hanno avuto una diversa disciplina da quella nazionale.

Comunque, lo stesso legislatore nazionale, al fine di evitare il sorgere di incertezze interpretative, ha previsto che la nuova disciplina del procedimento amministrativo non trovi immediata applicazione negli ordinamenti regionali.

L'art. 29 della legge n. 241/1990 dispone, infatti, in seguito alle modifiche intervenute nel 2005 e nel 2009, che la legge si applichi alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società pubbliche, limitatamente alle funzioni amministrative, e, per quanto stabilito in tema di risarcimento del danno da ritardo del provvedimento, accordi pubblici, giustizia amministrativa e invalidità ed efficacia del provvedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche (comma 1). La medesima disposizione prevede, inoltre, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino le materie disciplinate dalla suddetta legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge (comma 2).

In ogni caso si applicano a tutte le amministrazioni, in quanto attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, le disposizioni in materia di partecipazione e durata del procedimento, di accesso, di dichiarazione di inizio attività e di silenzio assenso (commi 2 *bis* e 2 *ter*).

Per le Regioni a statuto speciale è, infine, stabilito l'adeguamento dei loro ordinamenti nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione (comma 2 *quinqüies*).

Nel quadro normativo sopra delineato, la proposta di legge in esame interviene principalmente sullo svolgimento dell'azione amministrativa, modificando e innovando il modello procedimentale nella logica della celerità e certezza dei tempi del procedimento, nonché sull'efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, anche mediante la semplificazione burocratica di determinati istituti.

Le principali innovazioni si possono raggruppare in quattro serie di disposizioni. Anzitutto, quelle che riguardano il procedimento amministrativo e le modalità della sua conclusione nonché la disciplina della conferenza di servizi, dell'attività consultiva, delle valutazioni tecniche, della dichiarazione di inizio attività e del silenzio assenso, del diritto di accesso (artt. 1-6). In secondo luogo, sono da menzionare disposizioni varie in tema di trasparenza dei flussi finanziari, innovazione tecnologica e modernizzazione dell'amministrazione, nonché utilizzo dello stemma della Regione (artt. 7-11). In terzo luogo, le norme relative al contrasto all'influsso della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione ed all'efficienza dell'azione amministrativa (artt. 12-22). In ultima analisi, le disposizioni sul riordino della legislazione regionale (artt. 23-24).

Come già osservato, il primo e secondo gruppo di norme, raggruppati sotto il Titolo I del disegno di legge, propone alcuni aggiornamenti alla legge regionale n. 10/1991, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle leggi n. 15/2005 e n. 69/2009 alla disciplina statale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).

L'**articolo 1** del disegno di legge propone alcune **modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale n. 10/1991**, che disciplina i termini del procedimento, lasciando comunque inalterato il contenuto del comma 1 di tale ultima disposizione, che sancisce l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

In particolare, il **comma 2 dell'articolo 2, nella formulazione proposta**, introduce una regola di carattere generale, secondo cui **il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di trenta giorni**, salvo che leggi o regolamenti non prevedano un termine diverso. La disposizione vigente prevede invece che le pubbliche amministrazioni abbiano il dovere di indicare il termine per la conclusione del procedimento, salvo che non sia diversamente previsto da leggi o regolamenti.

L'ultima parte del comma 2, come riformulato, precisa altresì che la decorrenza varia dal ricevimento della domanda, se il procedimento è attivato su iniziativa di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento, con ciò non proponendo alcuna modifica alla vigente disciplina.

Con la generale previsione del termine di trenta giorni si evita alle amministrazioni l'onere di indicare, per ogni singolo procedimento, quello che si ritiene il termine più idoneo a svolgerlo per intero e dunque appare opportuna in quanto non impone ad esse un obbligo generale di tipizzare il procedimento e conseguentemente le fattispecie astratte sulle quali sono tenute a provvedere.

Quanto alla **pubblicità dei termini per la conclusione del procedimento**, onere che si impone alla pubblica amministrazione a garanzia dell'interesse del cittadino alla certezza sull'immutabilità del termine, il **comma 3 dell'articolo 2, nel testo introdotto**, stabilisce non soltanto di far uso dei "mezzi idonei" a garantirla, con formula di carattere generico, ma, più nel dettaglio, "in ogni caso" di darne notizia **attraverso "i siti internet delle singole amministrazioni"**.

Anche in tale ultima circostanza ci si discosta dalla previsione vigente, dal contenuto più generico, che, in relazione alle forme di pubblicità, rinvia a quanto "previsto dai singoli ordinamenti".

Tale norma appare quanto mai opportuna, in quanto dare certezza sui tempi di conclusione del procedimento significa anche dare indicazione dei termini a partire dai quali far valere eventuali impugnative amministrative o giurisdizionali ovvero, più semplicemente, far valere l'inerzia della pubblica amministrazione.

L'articolo 1 del disegno di legge, dopo le predette disposizioni che modificano la disciplina vigente, introduce alcune disposizioni non precedentemente previste.

In particolare, il **comma 4 dell'articolo 2, come introdotto dal disegno di legge**, stabilisce che **in tutti i casi in cui l'amministrazione**, sempre che sia previsto da leggi o regolamenti regionali, **debba acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche, il termine per la conclusione del procedimento resti sospeso** in attesa della loro acquisizione. Tale previsione fa comunque salva la disciplina sui pareri e sulle valutazioni tecniche contenuta nella legge.

Il **comma 5 dell'articolo 2, come introdotto dal disegno di legge**, prevede la **sospensione del termine, per una sola volta**, da parte della stessa amministrazione procedente **se debba acquisire pareri facoltativi** ovvero se debba acquisire **informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità** che non siano già in possesso dell'amministrazione medesima.

Secondo quanto previsto dal **comma 6 dell'articolo 2, come introdotto dal disegno di legge**, il **mancato rispetto del termine fissato** per la conclusione del procedimento **deve essere motivato** e sulla giustificazione adottata in tali evenienze vengono **istituiti appositi nuclei ispettivi** interni.

L'**articolo 2** del disegno di legge **sostituisce l'articolo 15 della legge regionale n. 10/1991, relativo alla conferenza di servizi**, recependo, con alcuni adattamenti, la disciplina prevista a livello nazionale dalla legge generale sul procedimento.

Al **comma 1 dell'articolo 15, come riformulato**, dunque, si prevede, **l'applicazione nella Regione della normativa statale in materia di conferenza di servizi** (articoli 14, 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater* e 14 *quinquies*, legge n. 241/1990 e successive modifiche).

Nel **comma 2 dell'articolo 15, nel testo proposto**, sono inoltre disciplinati espressamente i casi di **dissenso espresso da amministrazioni regionali o locali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico o preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità**.

In proposito, riprendendo sul punto il modello previsto a livello statale nei commi 3 e 3 *ter* dell'articolo 14 *quater*, è stabilito che **se il motivato dissenso è espresso da amministrazioni preposte al perseguimento dei particolari interessi**, sopra individuati, **la decisione spetta alla Giunta regionale, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale o tra questa ed enti non territoriali, ovvero alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali, in caso di dissenso tra l'amministrazione regionale e un ente territoriale o tra differenti enti territoriali**. In tal modo si supera il dissenso, in un caso, attraverso l'intervento di un organo con competenza generale e, nell'altro, mediante l'intervento di un organo che nella sua composizione prevede il coinvolgimento dei vari soggetti interessati.

La disciplina si completa con la previsione, contenuta nei **commi 3 e 4 dell'articolo 15, nel testo proposto, di un termine di 30 giorni per l'adozione della decisione**, salva proroga di ulteriori 30 giorni per motivi istruttori. E' previsto, altresì, **l'intervento sostitutivo del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, in caso di mancata pronuncia della Giunta regionale, ovvero della stessa Giunta regionale, in caso di mancata pronuncia della Conferenza permanente**. In caso di ulteriore inerzia della Giunta, ad essa si sostituisce il Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. In tutti i casi è previsto che la decisione, assunta in via sostitutiva, sia adottata entro trenta giorni.

La scelta del rinvio all'intera disciplina statale in materia di conferenza di servizi sottende la volontà del legislatore regionale di introdurre disposizioni più dettagliate sull'istituto di cui trattasi.

Si rileva in proposito che, mentre secondo l'articolo 15 della legge regionale n. 10/1991, il ricorso allo strumento della conferenza di servizi è previsto in ipotesi ben circostanziate e non presenta il carattere dell'obbligatorietà, la disciplina statale è caratterizzata invece da maggiore complessità, prevedendosi ipotesi di conferenze istruttorie e decisorie, obbligatorie e facoltative.

E' prevista, inoltre, dall'articolo 14 *bis* una particolare fattispecie, denominata conferenza di servizi preliminare, riguardante progetti preliminari di particolare complessità ovvero la realizzazione di opere pubbliche. Nella prima delle ipotesi considerate l'indizione è facoltativa ed ha la finalità di verificare a quali condizioni l'intervento possa essere autorizzato in via definitiva, nella seconda ipotesi essa ha invece natura obbligatoria.

L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, sostituisce interamente l'articolo 17 della legge regionale n. 10/1991, contenente la disciplina sui pareri.

Il **comma 1 del testo novellato** ripete la stessa formula del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10/1991 attualmente in vigore, ma prevede in caso di parere obbligatorio **un termine di trenta**

giorni, in luogo dell'attuale previsione di novanta giorni, se non sono previsti termini diversi da apposite disposizioni normative. Il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta di parere.

Il **comma 2** del testo proposto, nel caso in cui l'organo che esprime il parere formuli **richieste istruttorie all'amministrazione**, prevede la **sospensione del termine** in attesa che la pubblica amministrazione fornisca i chiarimenti, le notizie, i documenti o gli elementi comunque richiesti. Si precisa altresì che le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

Tale disposizione differisce dall'attuale previsione dell'articolo 17, comma 2 della legge regionale n. 10/1991 in quanto, in luogo della nuova decorrenza del termine dal momento della ricezione degli elementi utili all'istruttoria, è prevista la più celere e lineare formula della sospensione. Inoltre, mentre nell'attuale impianto normativo, in caso di pareri obbligatori, si prevede che l'organo consultivo possa, oltre che avanzare richieste istruttorie, rappresentare altresì l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni, tale ultima ipotesi nella proposta in esame viene meno in quanto, come sopra detto, il termine per il rilascio del parere obbligatorio, se non diversamente previsto, è, in via generale di trenta giorni.

Si prevede inoltre che **l'amministrazione richiedente possa procedere, prescindendo dal parere se obbligatorio, in caso di decorso del termine senza pronuncia dell'organo consultivo** ovvero qualora non siano state rappresentate dallo stesso esigenze istruttorie (**comma 3 del testo novellato**). **Si deroga a tali ipotesi** quando il parere obbligatorio è richiesto ad **amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio, della salute (comma 4 del testo novellato)**.

Diversa è la disciplina in caso di **pareri facoltativi**, stabilendosi la regola di carattere generale secondo cui **se ne possa prescindere decorsi trenta giorni senza che l'organo consultivo si sia pronunciato** e precisandosi che essa vale **anche nel caso in cui i pareri siano richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela di particolari valori (comma 5 del testo novellato)**.

Si prevede inoltre che l'organo consultivo che non abbia espresso il parere nei termini prescritti debba darne motivazione in una sintetica relazione (**comma 6 del testo novellato**).

In considerazione della previsione di una organica disciplina dei pareri nell'articolo 17 della legge regionale n. 10/1991, nel testo riformulato, il **comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge** prevede **l'abrogazione dell'articolo 19 della medesima legge regionale**, relativo ai pareri facoltativi.

L'**articolo 4** del disegno di legge in esame, in materia di **valutazioni tecniche**, stabilisce che, **nei casi in cui l'articolo 20 della legge regionale n. 10/1991 prevede il termine di novanta giorni**, esso vada sostituito con la previsione del **più breve termine di trenta giorni**. Più specificamente, tale previsione riguarda le circostanze nelle quali gli organi chiamati a rendere le valutazioni tecniche non provvedano ovvero non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente. Essa riguarda altresì altre ipotesi di inerzia dei predetti organi.

L'articolo 5 della proposta in commento ridisegna in modo integrale la disciplina della **dichiarazione di inizio attività**, proponendo il **rinvio all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990** e successive modifiche ed integrazioni.

Tale ultima disposizione prevede che **ogni atto di "autorizzazione, licenza, permesso, concessione non costitutiva o nulla osta comunque denominato"**, "il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale", è **sostituito da una dichiarazione dell'interessato** corredata dalle certificazioni e attestazioni normativamente richieste o da autocertificazioni. Si riconosce altresì all'amministrazione competente la facoltà, ove essa stessa non ne sia in possesso o non siano acquisibili presso altre amministrazioni, di richiedere ulteriori informazioni o certificazioni.

La norma prevede **alcune eccezioni in merito ai casi in cui, per il rilascio dell'atto autorizzatorio, si richieda una valutazione discrezionale dell'amministrazione** (atti per i quali sia previsto un contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale) o comunque **si tratti di evitare pregiudizio a settori di grande rilievo** (tutela della salute, pubblica incolumità, pubblica sicurezza, amministrazione della giustizia, ed altri) o **si tratti di atti imposti dalla normativa comunitaria (comma 1)**.

L'interessato può iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ed è tenuto a darne contestuale comunicazione all'amministrazione competente. In **alcune circostanze individuate dalla recente legge 18 giugno 2009, n. 69**, che aggiunge un periodo alla precedente formula dell'articolo 19, comma 2, e riguardanti l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni, di servizi e di prestazioni di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE nonché gli atti che dispongono l'iscrizione in ruoli, albi, o registri ad efficacia abilitante, **l'interessato può, invece, iniziare l'attività dalla data di presentazione della dichiarazione (comma 2)**.

Laddove le condizioni legittimanti l'esercizio dell'attività risultino carenti, **l'amministrazione competente, nel termine di trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione o nei casi di nuova disciplina, appena menzionati, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, adotta **motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti**. Resta salva la facoltà per l'interessato di conformarsi alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione, comunque non inferiore a trenta giorni.

Va, altresì, precisato che **qualora sia prevista l'acquisizione di pareri di organi o enti, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto e di rimozione degli effetti viene sospeso in attesa dell'acquisizione dei pareri**, fino ad un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può procedere indipendentemente dal parere. L'amministrazione può procedere in via di autotutela, mediante revoca o annullamento d'ufficio **(comma 3)**.

Il **comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990**, con una clausola di chiusura, prevede che **restino fermi termini diversi** da quelli di cui ai commi 2 e 3 **previsti in leggi vigenti**, sia per l'inizio dell'attività sia per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti.

Le controversie sull'applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e il ricorso giurisdizionale può avere ad oggetto anche atti di assenso formati in virtù del successivo articolo 20 che disciplina la fattispecie del silenzio assenso (**comma 5**).

Va osservato che l'istituto della dichiarazione di inizio attività, come disciplinato dalla normativa statale cui la proposta in commento rinvia, nonché da ulteriori disposizioni da essa introdotte, contiene una serie di previsioni molto più dettagliate di quelle contenute nella normativa vigente a livello regionale (articolo 22, legge regionale n. 10/1991).

A tal proposito va segnalato che nella normativa statale i casi in deroga risultano indicati in modo più specifico, e ciò potrebbe essere utile ad agevolare l'attività di interpretazione per le amministrazioni. Inoltre si stabilisce come regola di carattere generale che l'interessato possa iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, laddove, invece, l'articolo 22 della legge regionale vigente prevede che l'interessato possa iniziare immediatamente l'attività, salva la possibilità da parte dell'amministrazione di inibirne la prosecuzione in carenza di presupposti.

Il **comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 10/1991, come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge** in commento, introduce una **deroga alle previsioni contenute nell'articolo 19 della legge n. 241/1990** e successive modifiche ed integrazioni.

Si prevede infatti che, al fine di avviare la realizzazione o la trasformazione dell'impianto produttivo, **“le imprese operanti nel territorio della Regione che ottimizzano l'utilizzo di strumenti innovativi, di fonti energetiche alternative**, che incrementano in modo significativo i livelli occupazionali, che tutelano e/o valorizzano l'ambiente, il paesaggio o il patrimonio culturale, che intendono realizzare o trasformare un impianto produttivo per il quale non siano previsti limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale”, debbano **attendere la decorrenza del termine di trenta giorni dalla dichiarazione di inizio attività**, corredata dei documenti che ne attestino la conformità alla normativa vigente e di **una cauzione pari al 3 per cento dell'importo complessivo dell'investimento**, a garanzia della sussistenza dei requisiti attestati in sede di dichiarazione.

L'impresa, contestualmente all'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'amministrazione competente. **L'amministrazione competente**, ove accerti la carenza delle condizioni legittimanti, **può inibire la prosecuzione dell'attività entro il termine di trenta giorni** dal ricevimento della dichiarazione, salvo che l'interessato provveda a conformarsi alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' prevista, inoltre, la **possibilità che l'amministrazione precedente richieda ulteriori informazioni o documenti** dei quali non sia in possesso o che non possa reperire presso altre amministrazioni. In tale circostanza, **l'attività può essere iniziata decorsi quindici giorni dalla ricezione delle richieste istruttorie** da parte dell'amministrazione competente senza che essa abbia adottato provvedimenti inibitori, facendo, in tal caso, equivalere il silenzio della pubblica amministrazione ad un atto di tacito assenso. Anche in tale circostanza, l'impresa, contestualmente all'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'amministrazione competente.

Il **comma 5 del testo novellato** introduce una particolare disposizione **per gli investimenti superiori ai cinque milioni di euro**, prevedendo **l'istituzione dell'Ufficio di coordinamento "Unità per l'attrazione degli investimenti"** presso la **Presidenza della Regione**.

In materia di **silenzio assenso**, **l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in esame rinvia all'articolo 20 della legge n. 241/1990**.

Tale ultima disposizione assume carattere residuale rispetto alle previsioni di cui all'articolo 19 della medesima legge, relative alla dichiarazione di inizio attività. L'articolo 20 prevede infatti che, "fatta salva l'applicazione dell'articolo 19", nei procedimenti ad iniziativa di parte, per il rilascio dei provvedimenti amministrativi, **il silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda**, salvo che l'amministrazione non comunichi all'interessato il diniego ovvero non ritenga di indire una conferenza di servizi, tenuto conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati, entro i termini di conclusione del procedimento (**commi 1 e 2**).

Se il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, **l'amministrazione può procedere in via di autotutela, mediante revoca o annullamento d'ufficio (comma 3)**.

I casi in deroga sono posti a tutela di determinati settori di rilevante interesse generale (patrimonio, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità) ovvero sono relativi a circostanze in cui la normativa comunitaria preveda un provvedimento formale o la legge qualifichi il silenzio come rigetto ovvero si tratti di ulteriori ipotesi previste in appositi decreti ministeriali.

In materia di accesso, **l'articolo 6, comma 2, del disegno di legge** propone la **sostituzione di alcune norme contenute nella legge regionale n. 10/1991** (articoli 25, 26, 27,28, 28 bis) **con gli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990** e successive modifiche ed integrazioni.

L'**articolo 22 della legge n. 241/1990** esplicita il **significato di alcune definizioni** contenute nel Capo V in materia di accesso, precisando cosa debba intendersi per "accesso", "interessati", "controinteressati", "documento amministrativo" e "pubblica amministrazione" (**comma 1**). Stabilisce che **l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa** e ne prevede l'ampia ammissibilità, fatte salve alcune ipotesi specificamente indicate (**commi 2 e 3**). Precisa altresì che, salvo alcune eccezioni, **solo le informazioni aventi forma di documento amministrativo risultano accessibili (comma 4)**.

L'acquisizione di documenti amministrativi tra soggetti pubblici si ispira al **principio di leale collaborazione istituzionale**, salvo casi di rilevante interesse pubblico, di cui all'articolo 43, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, in cui è ammesso l'accesso diretto (**comma 5**).

In ogni caso **l'accesso è esercitabile per il tempo in cui l'amministrazione è tenuta a detenere i relativi documenti (comma 6)**.

L'**articolo 23** disciplina **l'ambito di applicazione** del diritto di accesso, individuando quali destinatari **le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi**.

L'**articolo 24, al comma 1**, individua tutte le **ipotesi di esclusione** dal diritto di accesso, avuto riguardo alla particolarità delle materie o dei procedimenti (**documenti coperti da segreto di Stato, procedimenti tributari, atti normativi, di pianificazione e programmazione**, ed altri). Si statuisce il principio per cui l'accesso non può essere negato se è sufficiente fare ricorso al **potere di differimento (comma 4)**. La norma precisa altresì che **i documenti per cui l'accesso è escluso sono segreti nei limiti in cui le informazioni sono connesse agli interessi posti a fondamento degli stessi**, e pertanto le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, l'eventuale periodo di tempo per il quale non è ammissibile l'accesso (**comma 5**).

Ulteriori ipotesi di esclusione possono essere individuate **in apposito regolamento di delegificazione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge n. 400/1988, nei casi previsti dal **comma 6**.

Il **comma 7** stabilisce in via generale che **l'accesso vada garantito** ai richiedenti **se la conoscenza del documento risulti "necessaria per difendere o per curare i propri interessi giuridici"**, salvi limiti previsti nei casi in cui essi contengano dati sensibili o giudiziari.

L'**articolo 25** stabilisce le **modalità per l'esercizio** del diritto di accesso, per esame ed estrazione di copia, e prevede che la **richiesta vada motivata** ed inoltrata all'amministrazione **competente** la quale, nei casi in cui ne è prevista l'esclusione, può anche **rifiutare, differire o limitare l'accesso**, motivandone le ragioni (**commi 1, 2 e 3**).

Il **comma 4** stabilisce che **il decorso infruttuoso dei termini (trenta giorni) equivale al rigetto dell'istanza**. In tale circostanza come nel caso di diniego espresso o ancora nell'ipotesi del differimento, **l'interessato può adire la via giudiziaria** (ricorso al TAR) **ovvero rivolgersi al difensore civico** competente per territorio o se non istituito, a quello competente per ambito territoriale superiore. **Qualora il ricorso abbia ad oggetto un atto dell'amministrazione dello Stato, la richiesta va inoltrata alla Commissione per l'accesso** e all'amministrazione resistente.

La norma prevede poi che **il difensore civico o la Commissione possano pronunciarsi entro trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza. Tuttavia, **decorso infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto**. Qualora l'autorità amministrativa destinataria del ricorso ritenga illegittimo il diniego o il differimento ne dà **comunicazione all'autorità disponente**. **Quest'ultima può emanare il provvedimento confermativo entro trenta giorni; in caso contrario, si intende aver accolto l'istanza** e l'accesso si considera consentito. **Una procedura particolare coinvolge il Garante per la protezione dei dati personali,**

prevedendone il parere, qualora l'accesso sia negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi (**comma 4**).

I **commi 5 e 5 bis** disciplinano dettagliatamente **la procedura nonché le modalità di presentazione del ricorso nel caso in cui si scelga di adire il TAR**. La decisione è assunta in camera di consiglio ed è appellabile innanzi al Consiglio di Stato.

L'accoglimento dell'istanza legittima il giudice ad ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti, ove ne ricorrano i presupposti (**comma 6**).

Con l'articolo 25 si conclude il rinvio del disegno di legge alle norme sul diritto di accesso contenute nella legge n. 241/1990.

Secondo la proposta in esame, dunque, dal Capo V della legge n. 241/1990 in materia di accesso, risulterebbe **escluso il rinvio agli articoli 26 e 27** riguardanti, rispettivamente, l'obbligo di pubblicazione e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

D'altro canto, considerato che l'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in commento prevede la **sostituzione degli articoli 25, 26, 27, 28, 28 bis della legge regionale n. 10/1991**, inseriti nel Titolo V, sull'accesso ai documenti amministrativi, **i successivi articoli 29, 30 e 31, riguardanti la stessa materia, resterebbero in vigore**.

Più specificamente l'articolo 29 riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana di disposizioni attuative della legge sul procedimento nonché di quelle che rendono effettivo il diritto di accesso.

Gli articoli 30 e 31 individuano compiti e finalità della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita in sede regionale, che vigila sull'osservanza della legge sul procedimento. In particolare, l'articolo 30, comma 3, prevede che la Commissione per l'accesso della Regione tenga gli opportuni rapporti con la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241/1990.

Va rilevato che la proposta in commento, sul tema dell'accesso, attuando il rinvio a buona parte delle disposizioni contenute nella legge statale, rispetto alla normativa regionale vigente, esplicita in modo più preciso e dettagliato alcuni qualificanti aspetti relativi all'istituto.

In particolare, oltre a chiarire meglio le categorie dei soggetti coinvolti e delle situazioni giuridicamente rilevanti, si stabiliscono modi, termini e procedure per il ricorso in sede giurisdizionale e per quello amministrativo. Peraltro, mentre il ricorso in opposizione, previsto dall'articolo 28 legge regionale n. 10/1991 è ammissibile solo innanzi al capo dell'amministrazione, l'articolo 25, comma 4, legge n. 241/1990 prevede differenti destinatari a seconda che si tratti di atto delle amministrazioni locali o regionali (difensore civico) ovvero di atto dell'amministrazione centrale (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

Altra novità di rilievo riguarda la scelta di **non riproporre nel disegno di legge in commento la disposizione sull'accesso prevista per i deputati regionali** (articolo 28 bis, legge regionale n. 10/1991).

Negli articoli 7 e 8 del disegno di legge si rinvia ad alcune disposizioni della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

L’articolo 7, la cui rubrica si intitola ‘trasparenza dei flussi finanziari dei fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate’, ripropone la rubrica e rinvia al contenuto dell’articolo 14 della l. n. 69/2009. In tale ultima disposizione si stabilisce che **con apposito decreto ministeriale sono individuate le modalità e le procedure al fine di prevenire l’indebito utilizzo e a garanzia dell’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’uso delle risorse pubbliche** e private a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo delle aree sottoutilizzate.

L’articolo 8 stabilisce che **alle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 23 e 32 della legge n. 69/2009**. In particolare, l’articolo 21 contiene una norma sulla trasparenza, impegnando le pubbliche amministrazioni a **pubblicare sui propri siti internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae nonché altre informazioni sui dirigenti** e imponendo obblighi per garantire la trasparenza anche sui tassi di assenza o di maggiore presenza. L’articolo 23 indica i criteri per individuare le **“buone prassi” in seno agli uffici delle pubbliche amministrazioni**, prevede che esse siano utili ai fini della valutazione del personale e stabilisce che le p.a. debbano, annualmente, pubblicare sui propri siti internet alcuni parametri relativi alle cosiddette “buone prassi”. L’articolo 32 contiene alcune disposizioni finalizzate ad **evitare sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea**, prevedendo per essi la pubblicazione nei siti informatici delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 8 del disegno di legge prevede inoltre il **rinvio, in quanto compatibili, agli articoli 11 e 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, relativi, rispettivamente, alla trasparenza e ai criteri per la differenziazione delle valutazioni. In particolare, l’articolo 11 definisce la **trasparenza** come “accessibilità totale” e stabilisce che essa “costituisce **livello essenziale delle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), Costituzione**”. L’articolo 19 stabilisce le modalità per la formazione della **graduatoria delle valutazioni del personale**.

Il **comma 2 dell’articolo 8** stabilisce che la **pubblicazione degli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o bilanci delle amministrazioni** che abbiano l’obbligo di darne pubblicità, secondo la previsione dell’articolo 32, comma 2, della legge n. 69/2009, debbano essere effettuati nei siti informatici secondo modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Nel medesimo decreto si deve stabilire il termine a partire dal quale la pubblicazione in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

Nel **comma 3** viene precisato che spetta all’amministrazione regionale e agli enti locali **individuare nei propri siti internet delle aree nelle quali inserire il bilancio** nonché specifiche voci di spesa.

Il **comma 4** prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di **ulteriori forme di pubblicità** relative alle unità organizzative e di rendere disponibili sui siti internet agli utenti moduli o formulari necessari

alla presentazione di eventuali istanze e di dare pubblicità degli atti sui quali si forma il silenzio assenso nonché di quelli per i quali è prevista la dichiarazione di inizio attività.

Il **comma 5** prevede che **ai servizi relativi all'area info-telematica provvede il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.**

L'**articolo 9 del disegno di legge** in commento **modifica l'articolo 33 della legge regionale n. 10 del 1991**, che disciplina **l'obbligo di identificazione per gli addetti a servizi a contatto con gli utenti** prevedendo, per chi si sottragga all'identificazione, **la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50**, in luogo della precedente previsione di lire 10.000.

L'**articolo 10** prevede che **la Giunta regionale debba annualmente approvare il rapporto sul funzionamento dell'amministrazione**, su iniziativa dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed a cura del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Tale rapporto ha ad oggetto la qualità dei servizi resi.

L'**articolo 11** stabilisce che **la Regione siciliana salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del proprio stemma** ed a tal fine l'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica è tenuto a **predisporre un apposito manuale** recante norme e criteri fondamentali per assicurarne il corretto ed uniforme utilizzo.

Il **titolo II del disegno di legge**, come sottolineato nella relazione, contiene disposizioni ispirate al Codice antimafia a anticorruzione della pubblica amministrazione, elaborato da una commissione costituita da esperti e fatto proprio dalla Regione mediante l'approvazione con delibera della Giunta regionale nel dicembre del 2009. Tale codice contiene norme di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e norme sull'organizzazione dell'amministrazione, che sono state trasfuse nel disegno di legge in esame, aventi come obiettivo il rafforzamento della legalità all'interno dell'amministrazione e l'impermeabilità rispetto alle infiltrazioni criminali.

In questa prospettiva l'**articolo 12**, relativo agli obblighi di informazione, **prevede che le amministrazioni informino i dipendenti sui rischi di infiltrazione criminale nella P.A. attraverso corsi di formazione** e attività di diffusione di conoscenze, con l'eventuale supporto informativo dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica.

L'**articolo 13** prevede l'istituzione, a seguito di intese tra la Regione, le Province e i Comuni, di strutture per la **formazione obbligatoria e continuativa del personale dei settori appalti, urbanistica ed edilizia**. Si deve ritenere, in proposito, che la formazione abbia ad oggetto in particolare gli aspetti del rischio di infiltrazioni criminali nei suddetti settori, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 12 richiamato.

Nell'ambito delle disposizioni dirette al contrasto della criminalità interna all'amministrazione rientrano anche l'**articolo 16**, che prevede l'adozione di **protocolli d'intesa tra la Regione e le Prefetture aventi ad oggetto la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali nell'amministrazione regionale**, e l'**articolo 22**,

che prevede l'adozione, secondo disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale, di **sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono ai pubblici uffici** nonché l'istituzione di una banca dati degli accessi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

Gli articoli da 14, 15, 17 e 21 del disegno di legge prevedono disposizioni concernenti obblighi finalizzati a rendere trasparente l'attività dell'amministrazione ed a prevenire e contrastare i rischi di infiltrazione criminale.

In particolare, l'**articolo 14** ha ad oggetto alcuni obblighi di comportamento per i dipendenti pubblici, sanzionati disciplinarmente, e obblighi informativi per le amministrazioni.

Sono previsti il **divieto di richiedere e accettare doni o altre utilità**, salvo che si tratti di doni di modico valore. In ogni caso è previsto l'**obbligo di segnalazione al dirigente delle offerte ricevute**.

E', inoltre, previsto il **divieto di mantenere rapporti con soggetti dei quali è noto o conosciuto il collegamento ad associazioni criminali** ed, infine, l'**obbligo di segnalazione di ogni fatto anomalo riconducibile ad infiltrazioni criminali** nell'attività della pubblica amministrazione.

A carico delle amministrazioni è, invece, previsto l'**obbligo di informazione alle Prefetture e di denuncia alle autorità giudiziarie dei predetti fatti anomali** segnalati dai dipendenti.

L'**articolo 15** prevede l'**obbligo per i dipendenti pubblici di compilare, al momento dell'assunzione e comunque con cadenza biennale, un questionario** con l'indicazione dei rapporti di collaborazione retribuiti tenuti nell'ultimo quinquennio e dell'iscrizione ad associazioni, mentre l'**articolo 17** prevede l'**obbligo per i dipendenti pubblici, sanzionato disciplinarmente, di comunicare all'amministrazione di appartenenza la sottoposizione a procedimento di prevenzione nonché ad indagini** relative a reati di tipo mafioso o riconducibili ad organizzazioni criminali ovvero a determinati ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio.

In applicazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, l'**articolo 21** prevede l'obbligo per i dipendenti pubblici di **astensione dalle decisioni o dalla trattazione di affari che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o di parenti o affini** o di soggetti conviventi.

Analogamente, sono proposte nella logica di migliorare il rendimento dell'amministrazione le disposizioni contenute negli **articoli 18, 19 e 20** che prevedono rispettivamente l'emanazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni relative alla **rotazione dei dipendenti dei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale** (appalti, urbanistica, edilizia), l'applicazione di **criteri oggettivi nell'assegnazione dei carichi di lavoro** da parte dei dirigenti, ed infine l'**obbligo per i dipendenti pubblici di trattazione degli affari secondo un ordine cronologico**.

Il **titolo III del disegno di legge**, infine, contiene disposizioni che hanno l'obiettivo di **razionalizzare l'impianto normativo regionale**.

In particolare, l'**articolo 23** prevede che **ogni anno, su proposta del Governo regionale, venga emanata una legge di semplificazione** al fine di operare il riordino e la semplificazione della legislazione anche mediante il necessario coordinamento con la normativa statale.

L'obiettivo della semplificazione normativa è perseguito anche dall'**articolo 24** attraverso la **generalizzazione dell'istituto del rinvio dinamico in relazione alla normativa nazionale** richiamata dalla legislazione regionale. L'operatività della norma è prevista dopo un anno dall'entrata in vigore della legge, decorso il quale tutti i rinvii statici alla normativa statale, contenuti nella pregressa legislazione regionale, devono intendersi come dinamici (**comma 1**).

La scelta del rinvio dinamico, relativa alla normativa regionale pregressa, è posta a garanzia della coerenza giuridica e sistematica della normativa. La previsione è dunque fortemente innovativa e di grande impatto anche sotto il profilo dei complessi e delicati interventi che, in concreto, gli operatori saranno chiamati a svolgere per darvi esecuzione.

Il **comma 2 dell'articolo 24** prevede, inoltre, quale strumento di semplificazione normativa, l'**introduzione del meccanismo della delegificazione** nell'ordinamento regionale, attraverso il richiamo al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Il riferimento riguarda i particolari regolamenti governativi che intervengono, previa legge di autorizzazione che indica le norme regolatrici della materia, su materie non coperte da riserva assoluta di legge. L'**effetto di delegificazione risulta dall'abrogazione delle norme vigenti, anche di rango legislativo, contestuale all'entrata in vigore dei regolamenti**. Il procedimento di formazione dei suddetti regolamenti prevede l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Si segnala in proposito che legge regionale n. 8 del 2002, rimasta inattuata e tuttavia non formalmente abrogata, prevede che la Giunta regionale presenti ogni anno, all'Assemblea regionale, un disegno di legge per la delegificazione dei procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti da delegificare.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame, recante misure di semplificazione in termini di snellimento e accelerazione delle procedure amministrative, disciplina principalmente lo svolgimento dell'azione amministrativa.

In ordine al rispetto dei limiti costituzionali e delle competenze statutarie occorre premettere alcune considerazioni. La Regione, esercitando la competenza in materia di ordinamento degli uffici degli enti regionali e locali, in sede di adeguamento ai principi di cui alla legge n. 241/1990, ha introdotto con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 nuove disposizioni per i procedimenti amministrativi.

L'articolo 29 della legge n. 241/1990, nell'attuale formulazione risultante dalle modifiche introdotte da ultimo dalle leggi n. 15/2005 e n. 69/2009, alla luce del nuovo quadro costituzionale derivante dalla nota riforma del 2001 che ha interessato il Titolo V della Costituzione, dispone al secondo comma che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla suddetta legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge.

Per le regioni a statuto speciale il comma 2 *quinquies* dello stesso articolo prevede l'adeguamento della loro legislazione, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nulla osta, dunque, a che le Regioni disciplinino procedimenti amministrativi nelle materie di propria spettanza e solo in mancanza di un loro intervento scatterebbe l'applicazione della legge statale, come da ultimo modificata ed integrata.

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, **il procedimento amministrativo non costituisce una materia unitaria e specifica ma, in relazione ai diversi aspetti ed istituti disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale**, secondo i criteri di riparto individuati nella Costituzione (**Corte Costituzionale, sentenza n. 401/2007**).

La disciplina di principio, invece, attinente alla regolazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, può ritenersi di competenza statale con riferimento ai livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (**articolo 117, comma 2, lettera m) Costituzione**, salva restando la facoltà delle regioni di prevedere livelli ulteriori di prestazioni).

In proposito l'articolo 29 della legge n. 241/1990 individua, ai commi 2 *bis* e 2 *ter*, quali disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni quelle concernenti la partecipazione e la durata del procedimento, il diritto di accesso, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso.

Ciò premesso, con specifico riferimento al disegno di legge in esame, contenente principalmente **norme che disciplinano i procedimenti che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali** e degli enti sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione, può farsi riferimento alla **competenza esclusiva in materia di regime degli enti locali e di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (articolo 14, lettera o) e lettera p) dello Statuto), nonché di ordinamento e controllo degli enti locali (articolo 15, comma 3, dello Statuto).**

Inoltre, data la trasversalità, sotto il profilo della competenza, riconosciuta alla normativa in materia di procedimento, come sopra detto, può effettuarsi un collegamento con materie individuate nello Statuto regionale in relazione all'articolo 5, che modifica la disciplina della **dichiarazione di inizio attività**.

Si può infatti fare riferimento alla **competenza esclusiva in materia di industria e commercio (articolo 14, lettera d) dello Statuto)**, in considerazione del fatto che la normativa sulla dichiarazione di inizio attività è destinata anche a liberalizzare l'attività d'impresa.

In relazione alle disposizioni del titolo II che prevedono obblighi comportamentali per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la competenza legislativa della Regione ad intervenire sull'organizzazione dell'apparato amministrativo regionale, si rinvia alle considerazioni contenute nel paragrafo della presente scheda di sintesi dedicato alla necessità dell'intervento con legge.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non presenta profili di rilievo comunitario, collocandosi in armonia con l'ordinamento delle Istituzioni europee, i cui procedimenti sono regolati dai principi di trasparenza e semplificazione.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

Le disposizioni introdotte con il disegno di legge n. 520 hanno un contenuto molteplice, intervenendo sullo svolgimento dell'azione amministrativa, mediante la revisione di istituti già disciplinati con legge, sugli

obblighi delle amministrazioni e dei dipendenti a fini di trasparenza e, infine, sul riordino della legislazione regionale.

In relazione alle disposizioni che novellano la legge regionale n. 10 del 1991, si rende necessario l'utilizzo dello strumento legislativo.

Quanto alle disposizioni in materia di trasparenza dei flussi finanziari, innovazione tecnologica e modernizzazione della pubblica amministrazione, occorre considerare che la materia dell'organizzazione dei pubblici uffici è riservata alla legge, secondo quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Il contenuto delle **disposizioni relative a specifiche norme di comportamento dei dipendenti**, invece, appare conforme a fonti normative diverse dalla legge. In particolare tali disposizioni sono **tipiche dei codici di comportamento, la cui applicazione deriva dai contratti collettivi** ai quali i codici stessi sono allegati. Le disposizioni in esame, inoltre, possono essere espressione dell'autonomia dei singoli ordinamenti delle diverse amministrazioni.

In proposito si rileva che l'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) prevede la definizione di un codice di comportamento a cura del Dipartimento della funzione pubblica destinato ad essere recepito nei contratti collettivi ed integrato dalle singole amministrazioni. In attuazione della suddetta disposizione è stato adottato con decreto 28 novembre 2000 il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attualmente in vigore.

Si segnala, inoltre, che la Regione siciliana, con l'art. 23 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ha recepito la richiamata disposizione del testo unico e successivamente ha adottato propri codici di condotta per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ispirati al codice nazionale ed allegati ai contratti collettivi regionali. I codici disciplinano aspetti trattati in disposizioni del disegno di legge, quali il divieto di accettare o richiedere regali, l'informazione sui rapporti di collaborazione o sull'iscrizione ad associazioni, l'ordine cronologico di trattazione delle pratiche, l'obbligo di astensione.

Infine si osserva che altre Regioni hanno provveduto ad adottare strumenti, comunque di natura non legislativa, di indirizzo e di regolazione dell'attività dei dipendenti pubblici. Si può menzionare, a tal proposito, che, nella Regione Sardegna, la legge regionale sull'ordinamento del personale stabilisce che un codice di comportamento venga adottato con un decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta.

In ordine alle disposizioni in esame occorre, dunque, **valutare l'opportunità di prevedere con legge una disciplina così dettagliata degli obblighi di comportamento dei pubblici dipendenti**, anche in considerazione della disciplina posta dai contratti collettivi regionali, che richiamano i codici di condotta ad essi allegati. In proposito si rileva che **attualmente la disciplina del rapporto di lavoro, compresa la determinazione di diritti e doveri dei dipendenti**, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 10 del 2000, è **oggetto di contrattazione collettiva**, in conformità a quanto previsto nel testo unico nazionale.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Le disposizioni relative alla disciplina del procedimento amministrativo proposte dal disegno di legge necessitano di un coordinamento con la legge regionale n. 10 del 1991 sulla quale si interviene, novellando il testo attualmente vigente.

In materia di delegificazione, inoltre, pare opportuno segnalare che la legislazione regionale vigente già prevede un'ipotesi di regolamenti delegificanti. Infatti, la legge regionale n. 8 del 2002 stabilisce che la Giunta regionale presenti ogni anno, all'Assemblea regionale, un disegno di legge per la delegificazione dei procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti da delegificare. La suddetta legge regionale, sebbene non formalmente abrogata, è ancora oggi inattuata.

Si rende opportuno, dunque, valutare la possibilità di coordinare la previsione da ultimo citata con l'articolo 24, comma 2, del disegno di legge in esame relativo ai regolamenti di delegificazione.

Formulazione del testo

Si ritiene, innanzitutto, opportuno **specificare cosa si intenda per “pubbliche amministrazioni” ai fini indicati negli articoli 7 ed 8 ovvero a quale “amministrazione” si riferisca l'articolo 10**, nonché specificare cosa si intenda per **“pubbliche amministrazioni della Regione”**, formula riproposta **in diverse disposizioni del Titolo II** (articoli 12, 15, 17, 18 e 22), data la genericità dei predetti riferimenti.

Alcune considerazioni appaiono utili anche in relazione alla formulazione dell'**articolo 5** che sostituisce interamente il contenuto dell'articolo 22 della legge regionale n. 10/1991.

Infatti, **il comma 1 del testo novellato rinvia alla disciplina statale sulla dichiarazione di inizio attività** (articolo 19, legge n. 241/1990), **mentre i commi successivi prevedono una disciplina difforme** in alcuni aspetti rispetto alla predetta disciplina statale, nonché ulteriori profili da quella non disciplinati.

Occorre pertanto **chiarire se la disciplina contenuta nelle disposizioni da ultimo richiamate abbia valenza generale** e quindi restringa la portata del rinvio di cui al comma 1 **ovvero se riguardi soltanto i casi delle imprese regionali operanti nel settore delle energie alternative o negli altri casi previsti dal comma 2** del testo novellato.

In relazione all'**articolo 6** del disegno di legge, contenente un rinvio alla normativa statale in materia di silenzio assenso e diritto di accesso, **al fine di concentrare tutta la disciplina del procedimento amministrativo in un unico provvedimento**, si segnala l'opportunità di prevedere il rinvio alle **disposizioni della legge n. 241/1990 nel corpo della legge regionale n. 10 del 1991**, con una formulazione analoga a quella prevista negli articoli 2 e 5 del disegno di legge, che intervengono sulla legge regionale

sostituendo gli articoli interessati. Lasciando immutata l'attuale formulazione, **occorrerebbe, in ogni caso, prevedere l'esplicita abrogazione delle disposizioni regionali che sono sostituite** dalle corrispondenti disposizioni statali.

Anche la formulazione dell'**articolo 22 del disegno di legge** appare poco chiara, in relazione all'oggetto ed alla finalità della norma.

Occorrerebbe, infatti, **specificare a quale tipologia di dati destinati alla conservazione si intenda fare riferimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali** (decreto legislativo n. 196/2003), considerato che i dati identificativi di coloro che sono assunti nelle pubbliche amministrazioni sono necessariamente da esse acquisiti. Altrimenti, nel caso in cui nella disposizione si intenda fare riferimento a soggetti diversi, sarebbe opportuno **chiarire il significato di "accesso ai pubblici uffici"**.

In relazione all'**articolo 24, comma 1**, si osserva che la disposizione, nel prevedere la generalizzazione dell'istituto del rinvio dinamico quale tecnica di coordinamento tra la legislazione regionale e quella statale, fa **riferimento alla pregressa normativa regionale che contiene rinvii alla normativa statale. Tale formulazione risulta caratterizzata da estrema genericità** e potrebbe, dunque, comportare difficoltà sul piano applicativo.

Lo stesso articolo, al **comma 2**, al fine di estendere all'ordinamento regionale la **delegificazione delle materie non coperte da riserva assoluta di legge mediante l'emanazione di regolamenti da parte del Governo, previa autorizzazione legislativa**, richiama la disciplina dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988. Si osserva, in proposito, che **una formulazione più corretta, sotto il profilo della tecnica legislativa, richiederebbe la previsione per esteso della disciplina introdotta e, dunque, del procedimento per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione, attualmente non disciplinato a livello regionale.**

Normativa nazionale e regionale di interesse

In merito alla normativa nazionale e regionale di interesse si rinvia al contenuto della presente scheda di sintesi.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ⁽¹⁾.

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 maggio 1991, n. 22.

(2) Costituisce recepimento nella legislazione della Regione siciliana dei principi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

TITOLO I

Principi

Art. 1 ⁽⁴⁾

1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente ⁽⁵⁾.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria ⁽⁶⁾.

(4) Vedi anche quanto dispone, in ordine al diritto della Regione e degli enti di cui al presente articolo di costituirsi parte civile nei confronti di qualunque cittadino imputato di reati connessi all'associazione mafiosa, l'[art. 18, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#).

(5) Comma aggiunto dall'[art. 23, comma 1, lettera a\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'[art. 129, comma 2, della stessa legge](#)).

(6) Vedi quanto disposto dall'[art. 21, commi 9, 10 e 11, L.R. 15 maggio 2000, n. 10](#) e dall'[art. 127, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#).

Art. 2 ⁽⁷⁾

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte ⁽⁸⁾.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(7) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

(8) Si veda il *D.P.Reg. 8 luglio 1992*, recante: "Termini del procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche di interesse regionale, ai sensi dell'*art. 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 25 luglio 1992, n. 35).

Art. 3

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati ⁽⁹⁾.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 23 comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

TITOLO II

Responsabile del procedimento

Art. 4 ⁽¹⁰⁾

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

(10) Si vedano *Circ.Ass. 18 giugno 1992, n. 648, Dec.Ass. 14 luglio 1992* e *Dec.Ass. 14 luglio 1992*.

Art. 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.

Art. 6

1. Il responsabile del procedimento.

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.

2-bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 7

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 8

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione ⁽¹²⁾;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza ⁽¹³⁾.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

⁽¹²⁾ Lettera aggiunta dall'*art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

⁽¹³⁾ Lettera aggiunta dall'*art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

Art. 10

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 11

1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'*articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dall'articolo 34 della presente legge;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 11-bis

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 12

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo ⁽¹⁵⁾.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento ⁽¹⁶⁾.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'*articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

(15) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera f), n. 1, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(16) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lettera f), n. 2, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 13 ⁽¹⁷⁾

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(17) Vedi, anche, il *Dec.Ass. 12 novembre 1991*, il *Dec.Ass. 4 maggio 1992*, il *Dec.Ass. 4 maggio 1992*, il *Dec.Ass. 19 ottobre 1993*, il *Dec.Ass. 22 settembre 1993*, il *Dec.Ass. 10 maggio 1993*, il *Dec.Ass. 22 febbraio 1994*, il *Dec.Ass. 13 marzo 1995*, il *Dec.Ass. 10 maggio 1995*; la *Circ.Ass. 26 agosto 1999, n. 11*, il *D.P.Reg. 25 maggio 2001* e il *Dec.Ass. 6 luglio 2004*.

Art. 14

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 15

1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza, deve indicare l'oggetto della determinazione, deve essere recapitata al destinatario entro tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti ⁽¹⁸⁾.

(18) Si veda la *Circ.Ass. 22 ottobre 1993, 9/93* - D.U.R.

Art. 16

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

Art. 17

1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il

proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno ferialo successivo all'adozione del parere.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.

Art. 18

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica ⁽¹⁹⁾.

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

(19) Ai sensi dell'art. 36, ultimo comma della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 40 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, "Il registro delle opere pubbliche di cui all'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, deve contenere una distinta sezione relativa ai lavori pubblici affidati mediante trattativa privata o attraverso cottimo, anche se si tratti degli interventi di cui all'art. 39 della presente legge".

Art. 19

1. L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito.

Art. 20

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni

tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

Art. 21

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'[articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 22

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall'amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo, e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico - artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente ⁽²⁰⁾.

(20) Si veda [Circ.Ass. 18 agosto 1995, n. 12350](#).

Art. 23

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga

comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni ⁽²¹⁾.

(21) Si veda *Circ.Ass. 18 agosto 1995, n. 12350*.

Art. 24

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all'*articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

TITOLO V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 25 ⁽²²⁾

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

(22) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*. Per il regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale, si veda il *D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12*.

Art. 26

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell'*articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come sostituito dall'*articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265* ⁽²³⁾.

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30*. Il testo originario era così formulato: «Art. 26. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25, salve le disposizioni dell'*articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge.».

Art. 27 ⁽²⁴⁾

1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti, e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

3. L'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

(24) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

Art. 28 ⁽²⁵⁾

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti solo nei casi previsti all'articolo 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.

5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.

6. Salve le disposizioni dell'*articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.

(25) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

Art. 28-bis

1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto ⁽²⁶⁾.

(26) Articolo aggiunto dall'*art. 45, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

Art. 29 ⁽²⁷⁾

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente per l'Amministrazione regionale nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

(27) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

Art. 30 ⁽²⁸⁾

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla Commissione istituita con l'articolo 31.

3. La Commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'*articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

(28) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

Art. 31 ⁽²⁹⁾

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa Assemblea, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, [eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione] ⁽³⁰⁾.

3. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.

4. La Commissione vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.

5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti ⁽³¹⁾.

(29) Si veda *Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323*.

(30) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'*art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46*.

(31) Ai sensi dell'*art. 21, comma 1, L.R. 15 maggio 2000, n. 10*, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al presente articolo, assume le ulteriori competenze di cui alla suddetta *L.R. n. 10/2000* e la seguente denominazione: «Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali». Vedi, anche, quanto disposto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 21.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'amministrazione è tenuta a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.

Art. 33

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di lire 10.000 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.

Art. 34

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'*articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

2. Entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 individuano, con propri regolamenti, le categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui all'*articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

Art. 35

1. Le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell'articolo 2.

Art. 36

1. Sono abrogati l'*articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7*, e l'*articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 34, comma 1.

Art. 37

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 38

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14-14 quinquies, 19, 20, 22-25.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

14. Conferenza di servizi ⁽³⁹⁾.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale ⁽⁴⁰⁾.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁹⁾ Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁽⁴⁰⁾ Vedi, anche, l'*art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268*.

⁽⁴¹⁾ Articolo prima modificato dall'*art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537*, dall'*art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*, dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, nel testo integrato dall'*art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191*, poi sostituito dall'*art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340* ed infine così modificato dall'*art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

14-bis. Conferenza di servizi preliminare ⁽⁴²⁾.

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente ⁽⁴³⁾.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e

della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso ⁽⁴⁴⁾.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3 ⁽⁴⁵⁾.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni ⁽⁴⁶⁾.

(42) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(43) Comma così modificato dall'*art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(44) Comma così modificato dall'*art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(46) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi così sostituito dall'*art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

14-ter. *Lavori della conferenza di servizi* ⁽⁴⁷⁾.

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione ⁽⁴⁸⁾.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica ⁽⁴⁹⁾.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima ⁽⁵⁰⁾.

2-*bis*. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto ⁽⁵¹⁾.

2-*ter*. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione ⁽⁵²⁾.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo ⁽⁵³⁾.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori ⁽⁵⁴⁾.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità ⁽⁵⁵⁾.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede ⁽⁵⁶⁾.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata ⁽⁵⁷⁾.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza ⁽⁵⁸⁾.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ⁽⁵⁹⁾.

(47) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(48) Comma così premesso dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(49) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(51) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(52) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(53) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(54) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(55) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(56) Comma aggiunto dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(57) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(58) Comma così sostituito dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(59) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi così sostituito dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

14-quater. *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi* ⁽⁶⁰⁾.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] ⁽⁶¹⁾.

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni ⁽⁶²⁾.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni ⁽⁶³⁾.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate ⁽⁶⁴⁾.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso ⁽⁶⁵⁾.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione ⁽⁶⁶⁾.

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] ⁽⁶⁷⁾.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotta dall'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* ⁽⁶⁸⁾.

(60) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(61) Comma abrogato dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(62) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. Vedi, anche, le linee guida di cui al *Prov. 2 gennaio 2003*.

(63) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(64) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. Vedi, anche, le linee guida di cui al *Prov. 2 gennaio 2003*.

(65) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(66) Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(67) Comma abrogato dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(68) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi così sostituito dall'*art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

14-quinquies. *Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.*

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione

individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della *legge n. 109 del 1994*, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge ⁽⁶⁹⁾.

(69) Articolo aggiunto dall'*art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 19. Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ⁽⁸³⁾.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente ⁽⁸⁴⁾.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato ⁽⁸⁵⁾.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾.

(83) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(84) Periodo aggiunto dal comma 4 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(85) Comma così modificato dal comma 5 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(86) Periodo aggiunto dal comma 6 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(87) Articolo prima sostituito dall'*art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537*, poi modificato dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15* ed infine così sostituito dall'*art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300*, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407*, e il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411*.

20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti ⁽⁸⁸⁾.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis* ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

(88) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*. Vedi, anche, l'*art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(89) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'*art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(90) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-*sexies* e 6-*septies* dello stesso art. 3.

(91) Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300*, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407*, e il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411*.

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. Definizioni e principi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ⁽¹⁰⁵⁾.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(106) Articolo così sostituito dall'[art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'[art. 23](#) della stessa legge. Vedi, anche, il [D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184](#).

23. Ambito di applicazione del diritto di accesso ⁽¹⁰⁷⁾.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(108) Articolo così sostituito dall'[art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della [legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'*articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'*articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ⁽¹¹⁰⁾.

(110) Articolo prima modificato dall'*art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45* e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'*art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196* e poi così sostituito dall'*art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'*art. 23* della stessa legge.

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi ⁽¹¹¹⁾.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo [decreto legislativo n. 196 del 2003](#), relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione ⁽¹¹²⁾.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della [legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽¹¹³⁾.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente ⁽¹¹⁴⁾.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti ⁽¹¹⁵⁾.

(111) Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(112) Comma prima sostituito dall'[art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340](#) e dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'[art. 23](#) della stessa legge, e poi così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(113) Comma così modificato prima dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#) e poi dall'[art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(114) Comma aggiunto dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(115) Comma così sostituito dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Legge 18 giugno 2009, n. 69, artt. 14, 21, 23 e 32.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

Art. 14. *(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)*

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all' *articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 21. *(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)*

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al *comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del *comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23. *(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)*

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Art. 32. *(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)*

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° luglio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. ⁽⁵⁾

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' *articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, e successive modificazioni, con *decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. E' fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, artt. 11 e 19.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Art. 11. Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'*articolo 13*;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a) e b)*, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10*;
- c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

- e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'*articolo 14*;
- f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
- i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Art. 19. Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:

a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

Legge regionale 28 luglio 1990, n. 12

Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 agosto 1990, n. 37.

(2) Si vedano *D.P.Reg. 26 marzo 1991, n. 37* e il *D.P.Reg. 26 marzo 1991, n. 37*: "Regolamento di esecuzione della *legge regionale 28 luglio 1990, n. 12*, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 giugno 1991, n. 31).

Art. 1

1. I simboli ufficiali della Regione sono:

- a) la bandiera;
- b) lo stemma;
- c) il gonfalone ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 4 gennaio 2000, n. 1*. Il testo originario era così formulato:
«Art. 1. 1. I simboli ufficiali della Regione siciliana sono:

- a) lo stemma.
- b) il gonfalone.».

Art. 2

1. Lo stemma della Regione siciliana, di cui al bozzetto allegato A, che forma parte integrante della presente legge, è costituito da uno scudo alla francese raffigurante al centro la triscele color carnato, con il gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso aranciato e giallo.

Art. 3

1. Il gonfalone della Regione siciliana, delle dimensioni di metri due per uno, di cui al bozzetto allegato B, che forma parte integrante della presente legge, è costituito da uno scudo alla francese inquartato raffigurante: nel primo quarto sinistro, in alto, lo stemma normanno di Sicilia (campo azzurro con una banda a due tiri a scacchi color argento e rosso); nel secondo quarto destro, in alto, lo stemma svevo di Sicilia (campo argenteo con un'aquila nera coronata, al volo spiegata); nel terzo quarto sinistro, in basso, la triscele (in colore carnato su campo argenteo); nell'ultimo quarto destro, in basso, lo stemma aragonese di Sicilia (campo colore oro con quattro pali di rosso, fiancheggiati da due aquile sveve coronate, al volo spiegate, color nero, in campo argenteo).

2. Tale scudo è collocato su fondo azzurro, a sua volta campeggiante su uno scudo inquartato (in alto, a sinistra, giallo; a destra, rosso aranciato, con l'iscrizione colore bianco «REGIONE SICILIANA»; in basso, a sinistra, rosso aranciato; a destra, giallo), bordato da un filetto colore oro.

Art. 4

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37 ⁽¹⁾.

Regolamento di esecuzione della *legge regionale 28 luglio 1990, n. 12*, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 giugno 1991, n. 31.

Articolo unico

È approvato, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, il regolamento per l'esecuzione della *legge regionale 28 luglio 1990, n. 12*, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo E chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Regolamento di esecuzione della *legge regionale 28 luglio 1990 n. 12*, concernente la definizione e l'adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana

Capo I

Stemma della Regione.

Art. 1

1. Lo stemma della Regione siciliana, definito dall'*art. 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12*, sarà riprodotto:

- sugli atti e sulle pubblicazioni a carattere ufficiale della Regione;
- sul frontespizio della Gazzetta Ufficiale della Regione;
- sulle tabelle indicanti sedi degli uffici della Regione;
- sui sigilli;
- sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli uffici regionali;
- sulla carta d'ufficio;
- sul materiale di cancelleria, in quanto possibile;
- sugli atti e documenti concernenti manifestazioni promosse direttamente dalla Regione;
- su targhe, medaglie e altri oggetti, predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sugli inviti diramati dall'Amministrazione regionale.

Art. 2

1. I sigilli di cui all'articolo precedente hanno forma circolare e sono realizzati in metallo e riportano al centro la raffigurazione dello stemma della Regione e sulla bordatura la dicitura "Regione siciliana", con l'indicazione dell'Organo regionale cui sono assegnati.

2. I sigilli sono assegnati:

- al Presidente della Regione;
- alla Giunta regionale;
- agli Assessori regionali;
- agli organi di controllo sugli atti degli enti locali.

3. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi di cui al presente articolo.

Capo II

Gonfalone della Regione.

Art. 3

1. Il gonfalone della Regione siciliana, definito dall'*art. 3 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12*, avrà le dimensioni di metri due di lunghezza per un metro di altezza e penderà da un'asticella orizzontale metallica di supporto, appesa ad una asta metallica verticale.

2. Le parti di metallo saranno dorate. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori giallo e rosso, con bullette dorate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Regione e nel gambo sarà inciso il nome.

Art. 4

1. Il gonfalone della Regione è custodito nella sede ufficiale del Presidente della Regione.

Art. 5

1. L'esposizione all'esterno della sede ufficiale del Presidente della Regione e l'uso del gonfalone della Regione può aver luogo:

- nelle festività e solennità civili;

- il 15 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana;

- per manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere regionale, escluse tutte le manifestazioni a carattere puramente locale, previa disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione.

Art. 6

1. Nelle funzioni pubbliche di cui all'art. 5, il gonfalone della Regione sarà retto da un commesso del ruolo amministrativo della Presidenza della Regione in uniforme di gala, addetto allo Ufficio rappresentanza e cerimoniale, e sarà scortato da altri due commessi pure in uniforme.

Art. 7

1. Il gonfalone della Regione, nei casi previsti all'art. 5, può essere esposto all'esterno della sede ufficiale del Presidente della Regione dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari il Presidente della Regione può disporre o autorizzare che il gonfalone rimanga esposto anche dopo il tramonto. In questa circostanza il gonfalone deve essere adeguatamente illuminato.

Art. 8

1. Il gonfalone della Regione esposto in segno di lutto avrà due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Dette strisce sono obbligatorie quando il gonfalone della Regione viene portato nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 9

1. Il gonfalone della Regione, qualora venga esposto insieme con la bandiera nazionale, è collocato a sinistra e in basso rispetto alla bandiera.

2. Salva la precedenza per la bandiera nazionale, il gonfalone della Regione avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni e vessilli degli enti locali della Regione.

Art. 10

1. Riproduzioni anche in formato ridotto o ingrandito del gonfalone della Regione possono essere esposte all'esterno degli edifici pubblici regionali nelle festività e manifestazioni di cui all'art. 5, osservando le norme di cui agli articoli precedenti.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 11

1. Gli stemmi ed i sigilli in atto utilizzati verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti.

Art. 12

1. Con decreto del Presidente della Regione sarà stabilita la data dopo la quale le Amministrazioni regionali non potranno più servirsi dei segni in atto utilizzati.

Art. 13

1. Gli stampati ed i materiali già esistenti, non recanti lo stemma della Regione, potranno essere utilizzati fino al relativo esaurimento.

Decreto Legge 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-quinquies.

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).. Trasferimento fraudolento di valori (63).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni ⁽⁶⁴⁾.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati ^{(65) (66) (67) (68)}.

(63) Rubrica così modificata dall'*art. 1, D.L. 20 giugno 1994, n. 399*.

(64) I delitti previsti in questo comma, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell' articolo 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(65) Aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356*.

(66) Comma così modificato dall'*art. 1, D.L. 17 settembre 1993, n. 369* (Gazz. Uff. 20 settembre 1993, n. 221), convertito in legge, con modificazioni, con *L. 15 novembre 1993, n. 461* (Gazz. Uff. 19 novembre 1993, n. 272). La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 febbraio 1994, n. 48 (Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'*art. 12-quinquies*, nel testo da ultimo modificato dal *D.L. 17 settembre 1993, n. 369*.

(67) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 febbraio 1995, n. 41 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1995, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-quinquies*, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-28 dicembre 1995, n. 526 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) e con ordinanza 18-23 luglio 1996, n. 299 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-quinquies*, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.

(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 253 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-quinquies*, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione.

Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17.

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari ⁽³⁵⁾;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] ⁽³⁶⁾.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari ^{(37) (38)}.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ⁽³⁹⁾.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ⁽⁴⁰⁾.

(35) Lettera così modificata dall'*art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

(36) Lettera abrogata dall'*art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(37) Comma così modificato dalla lettera *a)* del *comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17, comma 2*, sollevata in riferimento agli *artt. 23, 70, 76 e 77* della Costituzione.

(39) Comma aggiunto dall'*art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(40) Comma aggiunto dalla lettera *b)* del *comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 8 ⁽¹⁾.

Norme per la semplificazione amministrativa.

(1) Pubblicata sulla Gazz.Uff. Reg. sic. 16 agosto 2002, n. 38.

Art. 1

Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla Giunta regionale che vi provvede con regolamenti, emanati, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali e le organizzazioni sindacali, previo parere della Commissione o delle Commissioni dell'Assemblea regionale competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti

richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo;

o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale;

p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedurali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
(DDL n. 525-528/A)

Dossier sui disegni di legge
n. 3/2010

XV Legislatura
Marzo 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
(DDL n. 525-528/A)

Dossier sui disegni di legge
n. 3/2010

XV Legislatura
Marzo 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier raccoglie la documentazione relativa alla tematica della gestione dei rifiuti in Sicilia. Il materiale di seguito riportato, mira a riassumere ed a dare contezza del quadro normativo e giurisprudenziale di interesse in materia.

Esso è suddiviso in tre parti:

- la prima relativa agli Ambiti Territoriali Ottimali (dall'affidamento agli A.T.O della gestione integrata dei rifiuti ai provvedimenti concernenti il loro riordino);

- la seconda parte riguarda il sistema tariffario in materia dei rifiuti e riporta in sequenza cronologica, il testo degli atti che illustrano le tappe salienti del passaggio, ancora in fieri, dalla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa di igiene ambientale (TIA);

- la terza parte riporta la documentazione attinente al piano di gestione dei rifiuti ed al procedimento per la sua adozione in ambito regionale e nazionale.

Ciascuna sezione è accompagnata da una breve nota di lettura.

INDICE

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	1
NOTA DI LETTURA	2
NORMATIVA.....	4
D.Lgs. 5-2-1997 n. 22, art. 23 Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.....	4
O.M. 31 maggio 1999, n. 2983. Nomina del Presidente della Regione siciliana a commissario per la predisposizione e adozione del piano dei rifiuti.....	5
Sentenza TAR Palermo n. 105 del 2003 - Annullamento degli atti consequenziali all'annullamento dell'ordinanza n. 2983 del 1999	24
ORDINANZA COMMISSARIALE 11 giugno 2002, n. 488 Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.....	31
ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1166 del 18 dicembre 2002 Adozione piano di gestione dei rifiuti e piano delle bonifiche in sicilia	33
D.L. 7-2-2003 n. 15, art. 1 ter Conferma della nomina del Presidente della Regione a Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti	35
CIRCOLARE COMMISSARIALE n 7990 del 20 aprile 2004 avvio operativo delle società d'ambito	36
L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 7 Istituzione dell'Agenda regionale per i rifiuti e le acque	37
L.R. 16-12-2008, n. 19, art. 9 Soppressione dell'Agenda regionale dei rifiuti e delle acque	43
D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, artt. 200-204 - Norme in materia ambientale: Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.....	44
L.R. 8-2-2007 n. 2, art. 45 - Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ..	49
DECRETO PRESIDENZIALE n. 127 del 20 maggio 2008 - Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito – Attuazione dell'articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2007	51
DECRETO PRESIDENZIALE , n. 298 del 13 agosto 2008 - Proroga dei termini previsti dal decreto presidenziale 20 maggio 2008, concernente nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società d'ambito.....	57
Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 29 ottobre 2008 Revoca dei decreti presidenziali nn. 127 e 298 del 2008. Nuova delimitazione degli A.T.O.....	59

SISTEMA TARIFFARIO	63
NOTA DI LETTURA	64
TABELLA RELATIVA AL REGIME TARIFFARIO DEGLI A.T.O. IN SICILIA	66
Normativa.....	67
D.Lgs 15-11-1993, n. 507, art. 58 – Istituzione della tassa sui rifiuti solidi urbani.....	67
D.Lgs. 5-2-1997 n. 22, art. 49 – Istituzione della tariffa di igiene ambientale.....	67
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 – Proroga del termine TARSU	69
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 – Regime transitorio della TARSU.....	69
O.M. 31 maggio 1999, n. 2983. Nomina del Presidente della Regione Sicilia a commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti	70
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 –Regime transitorio del prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Proroga del passaggio obbligatorio dalla TARSU alla TIA	90
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Proroga del passaggio obbligatorio dalla TARSU alla TIA	90
D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, art. 238 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Modalità di determinazione	91
D.L. 1-7-2009 n. 78, art. 23, comma 21 Proroga di termini.....	93
L.R. 14-05-2009, n. 6, art. 61, comma 1 Misure di contenimento dell'emergenza ambientale.....	93
GIURISPRUDENZA	94
Sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, n. 48 del 2009 - Titolarità in capo al comune del potere di effettuare il passaggio dalla TARSU alla TIA	94
Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2009: Natura di tributo della TARSU e della TIA con esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA	104
Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2009 – Sistema tariffario: natura giuridica della tariffa	125
Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la campania - parere n. 4 /2008	157
Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la campania – parere n. 18 /2008.....	161
Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la campania- parere n.40/2009	167
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	173
NOTA DI LETTURA	174
NORMATIVA STATALE.....	175
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195, 196 e 199. Competenze statali e regionali in materia di piani di gestione dei rifiuti	175

O.M. 31 maggio 1999, n. 2983 Nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato per l'emergenza rifiuti	184
DECRETO COMMISSARIALE 25 luglio 2000 - Documento delle priorit� degli interventi rifiuti in Sicilia (PIER)202	
Ordinanza N. 1260 del 30 settembre 2004 – Approvazione dell'Aggiornamento Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia.....	204
Ordinanza N. 1260 del 30 settembre 2004 – Approvazione dell'Aggiornamento Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia.....	204

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Nota di lettura

La gestione dei rifiuti urbani, sin dall'emanazione del decreto Ronchi, Dlgs 22 del 1997 è stata organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, nominati ATO, delimitati dal Piano di gestione dei rifiuti di cui ogni regione deve dotarsi. E', infatti, compito delle regioni, sentite le province ed i comuni interessati, provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali secondo i seguenti criteri:

- superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, che ha come obiettivo fondamentale e strategico l'implementazione e lo sviluppo della raccolta differenziata;
- conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti.

In Sicilia l'attribuzione della titolarità della gestione dei rifiuti è avvenuta in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per l'Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia che, in merito, ha pure previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) ex art. 233 del Dlgs n. 22/97, secondo le modalità ivi pure stabilite (Ordinanza n. 488 dell'11/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002). Il potere esercitato dal Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia si fondava sull'Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999 adottata dal Ministero dell'Interno, delegato alla Protezione Civile, che è stata inizialmente annullata nella sua interezza con sentenza del Tar del Lazio, sez. I° ter, n. 1148 del 14/02/2001, passata in giudicato.

“L'avvenuto annullamento di detta Ordinanza comporta l'automatica caducazione sia delle successive Ordinanze ministeriali di parziale modificazione ed integrazione dell'Ordinanza n. 2983/99 sia i successivi provvedimenti adottati dallo stesso Commissario Delegato” (Tar Palermo, sez. II, sent. n. 105, 27/01/2003).

Detta Ordinanza è stata tuttavia reiterata dall'art. 1-ter del D.L. 7 febbraio 2003, n. 15 (*“Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'O.M. 31 maggio 1999, n. 2983 del Ministro dell'interno*

delegato per il coordinamento della protezione civile, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive O.M. 31 marzo 2000, n. 3048, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136, e O.M. 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana”). Ne deriva – per il primato della legge finché non dichiarata contrastante con la Costituzione – la conferma dei poteri e dell’operato del Commissario delegato all’emergenza dei rifiuti.

Dette Ordinanze ministeriali, adottate dal Commissario delegato all’emergenza rifiuti in Sicilia, dettano norme derogatorie rispetto alla legislazione nazionale e regionale.

A tal proposito rilevano i decreti che il Presidente della Regione ha emanato nel maggio e nell’agosto del 2008, che non hanno dato attuazione alla disposizione contenuta nella legge regionale n. 2 del 2007. Tale norma aveva, infatti, previsto una riduzione ed una nuova delimitazione territoriale degli ambiti territoriali ottimali. Disposizione mai attuata fino all’emanazione della recente deliberazione della Giunta regionale, n. 260 del 2008, che ha operato una revoca dei due decreti derogatori rispetto alla legge regionale.

Pertanto, allo stato attuale la normativa vigente sembra essere l’articolo 45 della l.r. 2/2007.

Normativa

D.Lgs. 5-2-1997 n. 22, ART. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.

Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.

[1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come integrata dall'[articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498](#).

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'[articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'[articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142](#). Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'[articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142](#). Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti ⁽¹¹⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁾.

(114) Comma così modificato dall'[art. 3, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389](#) (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(115) Il presente decreto è stato abrogato dall'[art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#). Vedi, anche, le altre disposizioni di cui al comma 1, lett. i) e o) dello stesso art. 264.

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana. (Ordinanza n. 2983) ⁽²⁾.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1999, n. 132.

⁽²⁾ Vedi, anche l'[O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#), l'[O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), l'[O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#), l'[O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#), l'art. 1-ter, [D.L. 7 febbraio 2003, n. 15](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'[O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334](#) e l'[O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. 3537](#).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato al coordinamento

della protezione civile

Visto l'art. 5 della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998](#), che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), al Ministro dell'interno;

Vista la nota del 2 dicembre 1998, con la quale il presidente della regione siciliana rappresenta la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico;

Considerato che la gestione attuale dei rifiuti della regione siciliana si basa in larga misura su discariche attivate dai sindaci con procedure d'urgenza;

Considerato, inoltre, che lo stesso piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto presidenziale n. 35 del 6 marzo 1989, risulta basato sullo smaltimento in discarica e comunque soltanto poche delle discariche previste risultano realizzate, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio non sono adeguati ai più recenti requisiti tecnici che garantiscano un corretto esercizio;

Atteso che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente riportata sotto controllo, impedendo l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni ed operando riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie;

Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo ed individuate, chiuse e bonificate le discariche esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un numero ridotto di discariche pubbliche adeguatamente attrezzate, gestite e controllate;

Visto che con [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Considerato il superamento dell'emergenza può essere perseguito attraverso lo sviluppo delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, nel sistema industriale mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999](#), con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana fino al 30 giugno 2000;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del presidente della regione siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo stato di emergenza in atto in quella regione;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota prot. n. 4809 del 31 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota prot. n. 9843/D1/ARS/M/UDE del 26 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana con nota n. 2291 del 12 maggio 1999;

Dispone:

1. 1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22, di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione d'emergenza ⁽³⁾.

2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentite le province regionali, predispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi di un vice commissario per le attività di cui alla presente ordinanza e successive e per la gestione delle risorse finanziarie. Può avvalersi, inoltre, di soggetti attuatori ai quali affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato nominati di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del sindaco quale sub-commissario ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Comma prima soppresso e sostituito dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così modificato dall'art. 4, [comma 1, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁴⁾ Comma prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e dall'art. 4, [comma 2, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituito dall'art. 2, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#) come modificato dall'art. 7, [O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334](#).

2. 1. Il piano di emergenza è redatto in conformità ai principi, finalità e criteri stabiliti dall'art. 22 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme attuative del decreto medesimo. Il piano d'emergenza in particolare ⁽⁵⁾:

a) quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale;

b) identifica in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) ⁽⁶⁾;

c) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni di cui alla precedente lettera b) tenendo conto dell'offerta di recupero da parte dei sistemi attivati ai sensi degli [articoli 41 e 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che generano i rifiuti medesimi, nonché da parte del sistema industriale;

d) identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b) ⁽⁷⁾;

e) identifica, preferibilmente in ciascun ambito provinciale, la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente lettera d) e dai rifiuti assimilati ⁽⁸⁾;

f) identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dei rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali ⁽⁹⁾;

g) identifica, in ciascun ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all'[art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), il fabbisogno delle discariche tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle precedenti lettere c), e) ed f) nonché della prevista produzione di sovralli derivante dalle attività di selezione e recupero;

h) assicura che l'intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all'interno delle singole province tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera e) e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avvenga all'interno della regione ⁽¹⁰⁾;

i) prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria.

⁽⁵⁾ Alinea così modificato dall'[art. 4, comma 3, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁶⁾ Lettera prima modificata dall'[art. 4, comma 4, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituita dall'[art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'[art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁸⁾ Lettera così modificata prima dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#), poi dall'[art. 4, comma 5, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine dall'[art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁹⁾ Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 5, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituita dall'[art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽¹⁰⁾ Lettera così modificata dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi dall'[art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

2-bis. 1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'[art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani ⁽¹¹⁾.

2. Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all'ambito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell'ambito o

del sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli *articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533*, e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹²⁾.

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 6, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136* e poi così modificato dall'*art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190*.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190*.

3. 1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, per l'attuazione del presente articolo, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni ⁽¹³⁾;

1.2 [la realizzazione, in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli di uso domestico e dei rifiuti inerti, al fine di concorrere agli obiettivi di cui al precedente punto 1.1] ⁽¹⁴⁾;

1.3 la realizzazione in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti inerti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso subentrando, fino al termine dello stato di emergenza, nell'affidamento del servizio ai comuni ⁽¹⁵⁾;

1.4 [la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione siciliana, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione siciliana, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al semestre dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari] ⁽¹⁶⁾;

1.5 [obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'*art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza] ⁽¹⁷⁾;

1.6 la realizzazione, per il tramite dei sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; in caso di inadempienza dei medesimi i presidenti delle province regionali provvedono sostituendosi direttamente quali commissari *ad acta*;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia medesima, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale ⁽¹⁸⁾;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per il recupero di inerti;

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.11 la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.13 l'adozione di misure per prevenire la formazione dei rifiuti, in particolare favorendo il riutilizzo degli imballaggi e il riciclaggio dei beni a fine vita ⁽¹⁹⁾;

1.14 [la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti] ⁽²⁰⁾;

1.15 la realizzazione in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di termoutilizzazione che consentano la massima economicità e il minor inquinamento ⁽²¹⁾;

1.16 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.17 la realizzazione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione siciliana, così come previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura la gestione;

1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali ⁽²²⁾.

1.19 La realizzazione, a livello anche interprovinciale, di impianti di termovalorizzazione con produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale dei rifiuti ⁽²³⁾.

1.20 La realizzazione degli interventi di protezione ambientale che dovessero rendersi necessari per la costruzione degli impianti previsti dalla presente ordinanza ⁽²⁴⁾.

2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi ⁽²⁵⁾.

3. Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2002 l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della Regione siciliana, il CO.NA.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2002 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione ⁽²⁶⁾.

4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2002 il CO.NA.I. o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'[art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato - presidente della Regione siciliana. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del CO.NA.I. ai sensi dell'[art. 49, comma 10, e dell'art. 38, comma 9, lettere a\) e b\) e comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione ⁽²⁷⁾.

5. In caso di inadempimento del CO.NA.I. agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2002, può disporre altresì, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari ⁽²⁸⁾.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'[art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1 ⁽²⁹⁾.

7. Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati «T» e «F» ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ⁽³⁰⁾.

8. Il CO.NA.I. è obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 ⁽³¹⁾.

9. Il COREVE è obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48 del 1999, ed in particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto medesimo ⁽³²⁾.

[\(13\)](#) Punto prima modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi sostituito dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#) ed infine nuovamente modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(14\)](#) Punto soppresso dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(15\)](#) Punto così modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(16\)](#) Punto prima modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) poi così sostituito dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), ed infine soppresso dall'[art. 4, comma 7, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(17\)](#) Punto soppresso dall'[art. 4, comma 7, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(18\)](#) Punto così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(19\)](#) Punto così sostituito dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(20\)](#) Punto prima sostituito dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi soppresso dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(21\)](#) Punto così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(22\)](#) Punto aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(23\)](#) Punto aggiunto dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(24\)](#) Punto aggiunto dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(25\)](#) Comma prima modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così sostituito dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(26\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), poi sostituito dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(27\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), poi sostituito dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(28\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(29\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(30\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(31\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(32\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

4. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004 ⁽³³⁾, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell'ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana da essa identificati ⁽³⁴⁾.

2. L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.

4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi,

dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonché, sentite le province interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovvalli.

Il commissario delegato dispone altresì le migliori e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno, per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei comuni è da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il commissario delegato potrà altresì requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'[O.M. 31 maggio 1999, n. 2983](#) e seguenti ⁽³⁵⁾.

[\(33\)](#) Per la proroga del termine vedi l'art. 2, [O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354](#).

[\(34\)](#) Comma così modificato dall'art. 3, [O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334](#).

[\(35\)](#) Articolo prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e dall'art. 2, [O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e poi così sostituito dall'art. 4, [comma 9, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e dall'art. 5, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

5. 1. Le competenze di cui all'art. [13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dai prefetti delle province. L'emissione delle ordinanze, da parte dei prefetti, ai sensi del citato art. 13, è notificata al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità ed al commissario delegato ⁽³⁶⁾.

2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli [articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), concernenti le discariche, sono rilasciate dai prefetti delle province anche in deroga all'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 181 ⁽³⁷⁾. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica ⁽³⁸⁾.

3. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza, in collaborazione con le province regionali, sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

4. Per far fronte al fabbisogno di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), i prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente art. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti dalla presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato. I prefetti delle province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche di cui non prevedono la continuità in esercizio ⁽³⁹⁾.

5. I prefetti delle province possono affidare la gestione delle discariche all'ENEA. A tal fine è riconosciuto all'ENEA il rimborso dei costi sostenuti e documentati relativi alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

6. È vietato l'ingresso nel territorio della regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti ⁽⁴⁰⁾.

7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali

frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo ⁽⁴¹⁾.

8. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilità ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovvalli ⁽⁴²⁾.

⁽³⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

⁽³⁷⁾ Periodo così sostituito dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) come modificato dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#).

⁽³⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 4, comma 10, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽³⁹⁾ Comma soppresso e sostituito dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

⁽⁴⁰⁾ L'originario comma 6 è stato soppresso e così sostituito dagli attuali commi 6 e 7 per effetto di quanto disposto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

⁽⁴¹⁾ L'originario comma 6 è stato soppresso e così sostituito dagli attuali commi 6 e 7 per effetto di quanto disposto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

⁽⁴²⁾ Il presente comma, aggiunto come comma 7 dall'[art. 4, comma 11, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) è da ritenersi comma 8 poiché il comma 7 era già esistente ai sensi dell'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

6. 1. Il commissario delegato presidente della Regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'[art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) e dal [decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471](#):

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'[art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#);

d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari ⁽⁴³⁾.

1-bis. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in caso di inadempimenti degli uffici competenti, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. [17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#);

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. [15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471](#) in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato nè altro soggetto interessato ⁽⁴⁴⁾.

1-ter. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, predisporre e realizza un programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario ⁽⁴⁵⁾.

1-quater. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le attività di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione - sia per le aree di pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le diverse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica ⁽⁴⁶⁾.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, il vice commissario può avvalersi di quaranta unità a tempo pieno di personale della pubblica amministrazione cui verrà corrisposto un compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana nonché:

per le attività di verifica e controllo con tecniche analitiche e strumentali e per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'ARPA e, nelle more della sua istituzione, dei laboratori di igiene e profilassi territorialmente competenti, nonché delle strutture sanitarie locali;

per le attività di individuazione, rilevazione e consulenza, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione siciliana e degli enti territorialmente competenti;

per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A. o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico ⁽⁴⁷⁾.

3. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione siciliana, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato, relative alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico ⁽⁴⁸⁾.

4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 60 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0, da ripartire in funzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della regione siciliana ⁽⁴⁹⁾.

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti già stipulati ai sensi del precedente comma. In caso di rinuncia e/o di cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le graduatorie approvate per la stipula di contratti per il periodo rimanente ⁽⁵⁰⁾.

(43) Comma prima modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così sostituito, con i commi 1 e 1-bis, dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e, con i commi da 1 a 1-quater, dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#). Il comma 13 dello stesso art. 4 ha inoltre disposto la soppressione del comma 1-bis aggiunto dall'[art. 2 della suddetta O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#).

(44) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), poi sostituito dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine così modificato dall'[art. 6, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

(45) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(46) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(47) Comma così modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e dall'[art. 4, comma 14, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(48) Comma così modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

(49) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e poi così modificato dall'[art. 4, comma 23, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(50) Comma aggiunto dall'[art. 6, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

7. 1. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 12, agli investimenti di cui agli articoli 3 e 5 e può, altresì, concorrere agli investimenti di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità.

2. Il commissario delegato può concorrere con le risorse di cui al successivo art. 12 alla realizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti di cui all'art. 4 della presente ordinanza, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti, effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, questi fissa una apposita tariffa.

4. La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione ⁽⁵¹⁾.

5. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana. Nelle more della determinazione della tariffa, la aliquota di essa occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari per la gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche ⁽⁵²⁾.

[\(51\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(52\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#) e poi così modificato dall'[art. 7, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

8. 1. A partire dal 1° gennaio 2001 è applicato, al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica di rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'uno per cento per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente ⁽⁵³⁾.

2. [L'osservatorio regionale sui rifiuti previsto nel P.I.E.R., in base agli indirizzi adottati dalla commissione di cui all'art. 11 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2983 provvede, entro il 31 maggio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al commissario delegato presidente della Regione siciliana, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti] ⁽⁵⁴⁾.

3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 previo conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche, sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana e sono destinanti alle attività inerenti la gestione dei rifiuti ⁽⁵⁵⁾.

[\(53\)](#) Comma prima modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così sostituito dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), dall'[art. 4, comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e dall'[art. 8, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(54\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi soppresso dall'[art. 8, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(55\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così modificato dall'[art. 8, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

9. 1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli [articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ⁽⁵⁶⁾.

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'[art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. [La predisposizione degli atti di gara e la gestione delle gare di appalto relativi agli interventi rientranti nelle attività demandate al commissario delegato, è affidata, nei casi in cui il commissario delegato lo richieda, ad una apposita struttura tecnico amministrativa costituita con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri degli interni e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione siciliana, e composta da personale della pubblica amministrazione. Il decreto di costituzione della struttura ne definisce puntualmente funzioni, compiti e compenso] ⁽⁵⁷⁾.

[\(56\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(57\)](#) Comma prima modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi soppresso dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#).

10. 1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione siciliana, si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non più di 40 unità a tempo pieno di personale di cui almeno trenta della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al precedente comma, nonché di 30 unità presso le prefetture a disposizione dei prefetti [\(58\)](#).

3. Per le attività di cui all'art. 5 i prefetti delle province si avvalgono delle amministrazioni e degli enti di cui al precedente comma 1.

3-bis. Per l'istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i prefetti delle province possono avvalersi degli uffici regionali, provinciali e comunali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da quattro unità di personale della pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso mensile nei limiti di settanta ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza ovvero un'indennità pari all'80% dello stipendio nella globalità delle voci per professori e ricercatori universitari, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana [\(59\)](#).

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale, integrato da sei unità, in servizio presso il medesimo dicastero, di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

5. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Detta indennità è commisurata a 150 ore per i prefetti delle province. Al personale della struttura commissariale al quale è conferito l'incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore delle opere è corrisposto, un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4.1, della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#). Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44](#). Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste [\(60\)](#).

6. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati. In tal caso il compenso è corrisposto nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, punto 1, della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#). Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'[art. 4 della legge n. 143/1949](#), aggiornato con [decreto ministeriale n. 417/1997](#), con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della [legge n. 155/1989](#) e con il limite del 60 per cento per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

7. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'[art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

8. Per la fornitura dei beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale, si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana ⁽⁶¹⁾.

9. L'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto previsto per la Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto ufficio è preposto un dirigente che assume anche le funzioni di «Datore di lavoro» di cui al [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁶²⁾.

10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione commissariale le indennità accessorie e variabili, nella misura prevista dal C.C.R.L. per i dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana ⁽⁶³⁾.

11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del commissario delegato - presidente della Regione siciliana di rimborsare, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula del contratto individuale con il commissario stesso e comunicate al competente ramo di amministrazione ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁵⁸⁾ Comma così modificato prima dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#) e poi dall'[art. 4, comma 17, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁵⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 18, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#). Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso comma 18.

⁽⁶⁰⁾ Comma così modificato dall'[art. 2, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354](#).

⁽⁶¹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

⁽⁶²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁶³⁾ Comma aggiunto dall'[art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁶⁴⁾ Comma aggiunto dall'[art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

11. 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina una commissione tecnico-scientifica composta, oltre che dal presidente, da otto esperti, di cui tre designati dallo stesso Ministro, uno designato dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e quattro designati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana. Il presidente di detta commissione è nominato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio sentito il presidente della Regione siciliana. La commissione coadiuva il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e il vice commissario, nell'attuazione dei loro incombeni, su richiesta degli stessi ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶⁵⁾ Articolo prima modificato dall'[art. 4, comma 19, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituito dall'[art. 10, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#). Vedi, anche, le altre disposizioni del suddetto articolo 10.

12. 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone di:

a) lire 20 miliardi mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7705 UPB 4.2.1.1. dello stato di previsione per l'anno 1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

b) lire 38.359 milioni mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli *articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1987, n. 441*, assegnate alla regione siciliana ed ancora disponibili nonché le eventuali risorse non utilizzate su mutui già accesi per interventi finanziati a valere sulla medesima legge;

c) lire 80 miliardi mediante l'utilizzo di risorse provenienti da revoca di fondi inutilizzati di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39;

d) lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999, per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti previsti dalla *legge 30 giugno 1998, n. 208*, di cui alla tabella C della *legge 23 dicembre 1998, n. 449*;

e) delle ulteriori somme già destinate dalla Comunità europea, dallo Stato comprese quelle attribuite su fondi FIO e sui fondi per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, dalla regione nonché dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. A tal fine il commissario delegato identifica gli interventi finanziati, ne accerta la congruità rispetto alle previsioni del piano e ne dispone una diversa utilizzazione, previa riassegnazione da parte delle amministrazioni competenti, nel caso che gli interventi finanziati non siano confermati nel piano degli interventi di emergenza.

Sono, altresì, assegnate al commissario delegato:

f) lire 20 miliardi per la realizzazione nella regione siciliana dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, concernente interventi per la gestione dei rifiuti, approvato dalla conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998, a valere sullo stanziamento per l'anno 1999 del capitolo 7709 per l'U.P.B. 4.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti eventualmente anche disponendo l'esclusione dal programma degli enti che ritardino gli adempimenti di propria competenza, con contestuale affidamento del progetto ad altro ente ⁽⁶⁶⁾;

g) lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Messina, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998, mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli stessi. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti.

2. Il commissario delegato è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) e di cui al comma 5 dell'art. 7, della presente ordinanza così aggiunto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza 21 luglio 2000, n. 3072 ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e da sub-commissari ⁽⁶⁷⁾.

3. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

4. Per le attività affidate ai prefetti, il commissario delegato dispone, a valere sulle risorse ad esso assegnate, l'accreditamento delle risorse necessarie a favore delle contabilità speciali intestate ai singoli prefetti per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al fine di realizzare gli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza, può autorizzare gli enti finanziati ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a suo carico e può intervenire in via sostitutiva in caso di inadempimento dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme anticipate ⁽⁶⁸⁾.

[\(66\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(67\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 20, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(68\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

13. 1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per L. 4.258.000.000 dei progetti numeri 59 e 67, interessanti il territorio della regione siciliana, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del «Programma annuale 1988, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (Capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988);

b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per l'importo complessivo di L. 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102, interessanti il territorio della Regione siciliana ammessi al finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89/pers/III ⁽⁶⁹⁾.

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico-finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, oltre alle risorse di cui alla presente ordinanza:

a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;

b) attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria dei progetti numeri 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 novembre 1996, n. 062/PERS/III, nonché dei progetti n. 60 e 64, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150/ GAB, in attuazione dell'[art. 18 della legge n. 67 del 1988](#). Le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che potrà utilizzare le somme che dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della gestione commissariale ⁽⁷⁰⁾.

[\(69\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 21, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(70\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 22, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituito dall'[art. 11, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

14. 1. Le risorse di cui agli articoli 12 e 13 sono trasferite, in deroga al disposto dell'[art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente su apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.

2. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

3. Il commissario delegato è autorizzato, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a destinare, per la realizzazione di interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, in ragione di quanto previsto dall'[art. 13, comma 3, lettera b\), della presente ordinanza \(71\)](#).

[\(71\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334](#).

15. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

[legge 20 marzo 1865, n. 2248](#) - allegato F, titolo VI, art. 331;

[legge 25 giugno 1865, n. 2359](#), articoli [4](#), [7](#), [17](#), [18](#), [25](#), [31](#) e seguenti, [51](#), [64](#), [71](#);

[regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](#), articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

[regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), articoli [3](#), [commi 1, 5 e 6](#), [commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20](#);

[regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#), articoli [7](#), [8](#), [12](#), [17](#);

[regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;

[regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126](#), articoli [20](#) e [21](#);

[legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), articoli [20](#), [54](#), [55](#), [57](#), [59](#);

[legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), art. [11](#);

[legge 22 ottobre 1971, n. 865](#), articoli [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [19](#), [20](#);

[legge 18 dicembre 1973, n. 836](#), art. [8, comma 1](#), periodo II;

[decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), articoli [81](#), [82](#), [101](#);

[legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), art. [4](#);

[legge 3 gennaio 1978, n. 1](#), art. [3](#);

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982](#), punto 4.2.2;

[legge 8 agosto 1985, n. 431](#), articoli [1](#), [1-bis](#), [1-ter](#), [1-quater](#), [1-quinquies](#), [1-sexies](#);

[legge 8 luglio 1986, n. 349](#), art. [6](#), fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

[decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397](#), convertito dalla [legge 9 novembre 1988, n. 475](#), art. 7;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;

[legge 7 agosto 1990, n. 241](#), articoli [14](#), [16](#) e [17](#);

[decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55](#), articoli [3](#), [4](#), [6](#) e [8](#);

[decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406](#), articoli [22](#) e [23](#);

[decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), art. [58](#), commi [2](#), [3](#) e [5](#), art. [60](#);

[legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), modificata con [decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101](#), convertito dalla [legge 2 giugno 1995, n. 216](#), articoli [6](#), [8](#), [9](#), [10](#), [13](#), [16](#), [17](#), [19](#), [20](#), [21](#), [23](#), [24](#), [25](#), [26](#), [27](#), [28](#), [29](#), [32](#) e [34](#) e successive modificazioni ed integrazioni;

[decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#), articoli [3](#), [6](#), [8](#), [9](#), [10](#), [22](#), [23](#), [24](#);

legge della regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11;

legge della regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;

legge della regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, art. 8;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;

legge della regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2, 3, 4 e 8;

legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 3, 4, 5, [5-bis](#), 6, 7, 8, 9, [10-bis](#), 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, [36-bis](#), 37, 38, [38-bis](#), 39, 40, 41, 42, comma 7, [42-bis](#), commi 1 e 3, [42-ter](#), comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;

legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3, lettera *f*) e art. 21;

decreto del presidente della regione siciliana 6 marzo 1989;

legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;

legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, articoli 154, 159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;

legge della regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;

legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 14, 19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, articoli 16 e 17;

legge della regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;

legge della regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5;

legge della regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;

legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21;

legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 12 e 13;

legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 55;

[legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14^{\(72\)}](#).

⁽⁷²⁾ Articolo così modificato dall'[art. 12, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

**SENTENZA TAR PALERMO N. 105 DEL 2003 - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI
ALL'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 2983 DEL 1999**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunciato la seguente

N. 105 R.Sent.

N.2476 R.Gen.

ANNO2002

SENTENZA

sul ricorso n. **2476/2002** R.G., proposto da Re Vincenza, Cangialosi Pietro, Cascio Francesca, Cirrincione Giacomo, Valenti Pietro, Realmuto Filippo, Porrizzo Vincenzo, Valenti Angela, Varisco Fortunata, Lo Cascio Salvatore, Porrizzo Francesca, Vicari Natale, Li Calsi Pasquale, Oddo Giuseppe, Orlando Stefano, Viscuoli Stefano, Oddo Giuseppe, De Lucia Armando, Pravatà Nicolò, Lo Cascio Leonardo, Turturro Paolo, Di Salvo Leonardo, Varisco Fortunato, Di Falco Giovanni, Cirrincione Vincenzo, Cirrincione Antonina, Cirrincione Francesca, Cirrincione Filippo, Corrado Andrea, Corrado Salvatore, Liberto Leonardo, Savona Natalia e Savona Maria, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, presso il cui studio in Palermo, via N. Turrisi n. 59, sono elettivamente domiciliati,

contro

- il Presidente del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile-, in persona del Presidente *pro-tempore*,
- il Ministro dell'Interno *pro-tempore*, delegato per il coordinamento della protezione civile,
- il Presidente della Regione Siciliana *pro-tempore*, anche quale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege,

e nei confronti

- del Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- del Comune di Bolognetta, in persona del Sindaco *pro-tempore*, non costituitisi in giudizio,

per l'annullamento (previa sospensione):

1) dell'ordinanza del Presidente della Regione, Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque del 27.2.2002 n. 153, con cui è stata revocata l'ordinanza commissariale n. 469 del 20.6.2001 di localizzazione dell'impianto per la

produzione di compost per il sub ATO Pa4 in contrada Torretta del Comune di Bolognetta ed è stata disposta la localizzazione di detto impianto in contrada “Tumminia” dello stesso Comune;

2) dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile- n. 2983 del 31.5.1999, con cui è stata disposta la nomina del Presidente della Regione quale Commissario delegato per l’adozione di un piano di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza, come modificata ed integrata dalle successive ordinanze nn. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002;

3) delle ordinanze del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Protezione Civile, nn. 3048/2000, 3072/2000 e 3136/2001, con le quali sono state dettate ulteriori disposizioni volte ad estendere i poteri del Commissario per i rifiuti;

4) dell’ordinanza dello stesso Ministero n. 3190/2002, con cui sono stati confermati i poteri già conferiti al Commissario delegato e sono state dettate nuove disposizioni in materia;

5) del decreto del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 19.4.2001, con cui sono stati approvati gli ambiti territoriali provinciali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca e di quella umida;

6) del decreto del predetto Commissario del 19.4.2001 n. 118, con cui, per quanto interessa, sono stati individuati gli impianti di compostaggio ed i relativi sub ambiti territoriali, tra i quali il sub ambito territoriale provinciale PA4, comprendente n. 22 Comuni, con individuazione del Comune di Bolognetta come sede di impianto;

7) dell’ordinanza commissariale n. 472 del 22.6.2001, con la quale è stato affidato alla TE.AM S.p.A. l’incarico di progettazione e la direzione dei lavori dell’impianto di compostaggio di Bolognetta;

8) della nota della predetta società n. 7300 del 25.11.2000, con cui è stata rappresentata la non idoneità, per la sua morfologia, dell’area già oggetto di localizzazione;

9) della nota n. 40 del 12.2.2002, con cui il Consorzio Intercomunale di Rifiuti Energia Servizi ha proposto la localizzazione dell’impianto in contrada “Tumminia” del Comune di Bolognetta;

10) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.1.1999, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana fino al 30.6.2000;

11) dei decreti dello stesso organo del 16.6.2000 e dell’11.1.2002, con cui tale stato di emergenza è stato prorogato – rispettivamente- al 31.12.2001 ed al 31.12.2004;

e per la condanna

al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti sopra indicati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio, per gli organi statali e regionali intimati, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e la memoria dalla stessa prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;

Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso notificato il 13 giugno 2002 e depositato il 24 successivo la sig.ra Re Vincenza e consorti, in epigrafe elencati, hanno impugnato, oltre agli atti presupposti, l'ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque n. 153 del 2002, concernente sia la revoca dell'ordinanza commissariale n. 469 del 20.6.2001 di localizzazione dell'impianto per la produzione di compost per il sub ATO Pa4 in contrada Torretta del Comune di Bolognetta sia la nuova localizzazione di detto impianto in contrada "Tumminia" dello stesso Comune.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1) Eccesso di potere per errore nei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, nonché degli artt. 22, 23, 27 e 28 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22.

Tutti i provvedimenti impugnati sono stati adottati dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia sulla base dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2983 del 31 maggio 1999, che è stata oggetto di annullamento in sede giurisdizionale;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Il D.P.C.M. 22 gennaio 1999, con cui si dichiara lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani in Sicilia, è stato emesso probabilmente senza la previa delibera del Consiglio dei Ministri. Comunque, non sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza a tempo indeterminato, trattandosi nella sostanza di funzioni attive ed organizzative, fronteggiabili con i normali poteri;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e degli artt. 19-21 del D.L.vo 5

febbraio 1997 n. 22.

I poteri attribuiti al Commissario Delegato comportano sostanzialmente la pretermissione delle competenze che il calendario D.L.vo n. 22/1997, non oggetto di espressa deroga, assegna agli enti territoriali;

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, degli artt. 27 e 28 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 15 dello Statuto Siciliano.

Le scelte di carattere urbanistico competono al Comune ed alla Regione, per cui il primo, nel cui territorio viene localizzata la discarica, deve avere la possibilità di esprimere il proprio avviso anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi;

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Non risultano espresse le ragioni sottese alla deroga delle disposizioni che regolano la materia;

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, dell'art. 27 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

La nuova localizzazione dell'impianto per la produzione di compost è stata operata senza tenere conto delle esigenze ambientali e territoriali;

7) Eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico.

La vera ragione di spostare la localizzazione dell'impianto è quella di accontentare i cittadini del Comune di Bolognetta a scapito di quelli del Comune di Baucina;

8) Eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico, per contraddittorietà e difetto dei presupposti.

Non si comprende perché dalla localizzazione è stato escluso un pezzo di terreno (in catasto al fg. 18, part. 82) pianeggiante e vicino alla strada.

In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed il risarcimento dei danni, col favore delle spese.

Per resistere all'impugnativa si è costituita in giudizio, per gli organi statali e regionali intimati, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, la quale con memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza collegiale n. 963 del 16 luglio 2002 la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati è stata respinta sotto il profilo della mancanza dell'allegato pregiudizio grave ed irreparabile; epperò, in sede di appello, tale ordinanza è stata riformata dal C.G.A. con ordinanza n. 800 del 2002.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 il ricorso, previa sua discussione, è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo di censura di eccesso di potere per errore nei presupposti, dedotto con il primo mezzo di gravame.

Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che il potere esercitato dal Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia si fonda sull'ordinanza (parimenti impugnata in via subordinata) n. 2983 del 31.5.1999 adottata dal Ministro dell'Interno, Delegato alla Protezione Civile, che è stata annullata nella sua interezza con sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. I ter, n. 1148 del 14 febbraio 2001, passata in giudicato.

Assume, viceversa, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che tale sentenza si è limitata ad annullare la predetta ordinanza nella parte ritenuta lesiva dalla Federazione e dalle imprese allora ricorrenti, e cioè nella parte in cui limitava la libera attività di impresa. Peraltro, non si comprende perché l'asserito annullamento di detta ordinanza debba estendersi anche alle successive ordinanze.

L'assunto della difesa erariale non appare condivisibile.

Al riguardo, si osserva che se è vero che nella parte dispositiva della menzionata sentenza si statuisce l'annullamento dell'ordinanza n. 2983 del 31.5.1999 "nei limiti indicati in motivazione", è pure vero che dall'esame delle argomentazioni ed osservazioni contenute nella parte motiva della sentenza l'ordinanza deve ritenersi annullata nella sua interezza, stante l'effetto trascendente gli interessi fatti valere in tale giudizio dalle parti ricorrenti, alla stregua della connotazione espansiva dei vizi accertati, non circoscrivibili solo al caso concreto.

Ed invero, premesso che con il ricorso proposto al T.A.R. del Lazio la citata ordinanza ministeriale è stata impugnata senza alcuna limitazione, si rileva che con la relativa sentenza sono stati ritenuti fondati i motivi primo e secondo e per difetto di motivazione anche i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, con assorbimento dell'ultimo motivo (ottavo).

In particolare, ai capi terzo e quarto della sentenza si dà atto che l'ordinanza censurata omette di indicare le norme derogate e trascura del tutto la vigente normativa in materia di forme di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, si pone in dubbio la derogabilità della normativa derogata dalle prescrizioni dell'ordinanza, impingendo sui principi relativi all'ordinamento dei Comuni e delle Province.

Al successivo capo quinto della sentenza viene poi rilevato non solo il difetto di motivazione, in quanto non è dato comprendere perché le disfunzioni riscontrate nel servizio di smaltimento dei rifiuti non sarebbero fronteggiabili con i normali

poteri sanzionatori e di controllo dell'Amministrazione e risulterebbero invece superabili attraverso la gestione pubblica degli impianti, ma anche il vizio secondo cui le deroghe introdotte alla vigente legislazione sono sfornite di ogni nesso di proporzionalità e consequenzialità con le premesse e gli obiettivi dell'ordinanza impugnata nonché con lo stato di emergenza che la stessa intende fronteggiare.

A ben vedere, quindi, le ragioni che conducono alla illegittimità dell'ordinanza impugnata, indicate nella sentenza in argomento, investono l'ordinanza medesima nella sua interezza, per cui il conseguente annullamento non può non riguardare anche l'intera ordinanza.

La circostanza che, nel dispositivo della sentenza, l'annullamento dell'ordinanza è effettuato "nei limiti indicati in motivazione" sta soltanto a significare che l'annullamento medesimo viene posto in relazione alle rilevate ed argomentate cause di illegittimità, che, come appunto avanti evidenziato, refluiscono ex se e negativamente sulla interezza dell'ordinanza medesima.

Ora, l'avvenuto annullamento di detta ordinanza, che come ben rileva l'Avvocatura dello Stato, ha riguardo al potere conferito al Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana -, comporta l'automatica caducazione sia delle successive ordinanze ministeriali di parziale modificazione ed integrazione dell'ordinanza n. 2983/99 sia i successivi provvedimenti adottati dallo stesso Commissario Delegato.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati.

Circa la domanda di risarcimento dei danni, oltre alla sua inammissibilità per genericità, deve ritenersi l'inidoneità dei provvedimenti impugnati a produrre in concreto danni, tenuto conto della misura cautelare accordata e dell'annullamento dei provvedimenti stessi con la presente sentenza.

Quanto, infine, alle spese di lite, si ravvisano, tuttavia, sufficienti motivi per compensarle tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2002, con l'intervento dei sigg. magistrati:-----

- Calogero Adamo, Presidente,

- Filippo Giamportone, consigliere, estensore,

- Giovanni Tulumello, Referendario.

Depositata in Segreteria addì 27.1.03

Il Segretario A. Nalbone

ORDINANZA COMMISSARIALE 11 GIUGNO 2002, N. 488 LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 [G.U.R.S.](#) 28 giugno 2002, n. 29

Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER L'EMERGENZA RIFIUTI

E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Visto il documento denominato "Linee guida per la raccolta differenziata" esitato dalla Commissione scientifica nella seduta del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza n. 633 dell'11 luglio 2001, con la quale il Vice Commissario on.le Carmelo Lo Monte approva il suddetto documento;

Vista l'ordinanza n. 1000 del 23 novembre 2001, con la quale il Vice Commissario avv. Felice Crosta ordina alla struttura di supporto alla gestione commissariale di integrare le "Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani", approvate con ordinanza n. 633 dell'11 luglio 2001, con le osservazioni di cui alla nota del sub-commissario n. 12143 del 22 ottobre 2001 e con le valutazioni espresse dalla Commissione scientifica, comunicate con nota n. 183 del 26 ottobre 2001, richiamando, inoltre, tutti gli atti di programmazione già emanati, con particolare riferimento, tra gli altri, all'ordinanza n. 280/01, relativa alla delimitazione degli ambiti per gli impianti per la selezione e valorizzazione della frazione secca e dei sub-ambiti per la produzione di compost, alle circolari emanate in tema di aggregazione per ambiti, al relativo modello di statuto inviato ai comuni ed alle province, ed al regolamento tipo per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

Vista la nota prot. n. 8121 dell'11 giugno 2002, con la quale il Sub Commissario dott. Nicolò Scialabba propone le modifiche e le integrazioni necessarie per adempiere a quanto prescritto dall'ordinanza n. 1000 del 23 novembre 2001;

Ritenuto di dover condividere le proposte di cui alla suddetta nota;

Ritenuto che il testo del regolamento contenente i criteri tecnico-economici per l'organizzazione della raccolta differenziata in Sicilia, di cui al punto 5.13 del P.I.E.R, aggiornato con le modifiche ed integrazioni di cui alla già citata nota, corrisponde a quanto richiesto con l'ordinanza n. 1000 del 23 novembre 2001 e che, pertanto, occorre provvedere all'approvazione dello stesso;

Ordina:

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il regolamento contenente i criteri tecnico-economici per l'organizzazione della raccolta differenziata in Sicilia, di cui al punto 5.13 del P.I.E.R., "Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani", che si allega per costituire parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 giugno 2002.

Il Vice Commissario: CROSTA

Il Sub Commissario: SCIALABBA

Allegati

LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(Allegati omessi)

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1166 DEL 18 DICEMBRE 2002 ADOZIONE PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PIANO DELLE BONIFICHE IN SICILIA

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n.57 del 14 marzo 2003)

Adozione piano di gestione dei rifiuti e piano delle bonifiche in sicilia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
- VISTO l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n° 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n°3048 del 31 marzo 2000, n° 3072 del 21 luglio 2000, n° 3136 del 25 maggio 2001 e n° 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
- VISTO in particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n°225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- VISTO inoltre il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n°225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- VISTO l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n° 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv. Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti al commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
- VISTO l'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22 che dispone che le regioni predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti;
- VISTO l'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni che nomina il Presidente della Regione siciliana commissario delegato per la predisposizione ed adozione del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 della Legge 5 febbraio 1997, n. 22;
- VISTO il piano di gestione dei rifiuti inviato al Ministero dell'Ambiente con nota n. 14183 del 30 settembre 2002 ed integrato con nota n. 16856 P del 12 novembre 2002;
- VISTA la nota n. 15672 P del 22 ottobre 2002 con la quale, per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 22 del Dec.to Leg.vo 22/97, il piano di gestione dei rifiuti è stato trasmesso all'ANCISICILIA, all'ASACEL, all'ASAEL ed all'Unione Regionale delle Province Siciliane
- VISTO il verbale della riunione del 19 novembre 2002 con i rappresentanti dell'ANCI, dell'ASAEL e dell'UPS;
- CONSIDERATI gli esiti dell'incontro con i rappresentanti delle associazioni sindacali, di categorie ed ambientali del 25 novembre 2002;
- CONSIDERATI gli esiti della presentazione pubblica. del 30 novembre 2002 dello schema di Piano presso i Cantieri Culturali della Zisa di Palermo;
- CONSIDERATI gli apporti fatti pervenire alla gestione commissariale dalle rappresentanze degli enti locali e dalle associazioni sindacali, di categorie ed ambientali;

ORDINA

ART.1

E' adottato il [Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia ed il Piano delle bonifiche dei siti inquinati](#) che si allegano per costituire parte integrante della presente Ordinanza.

ART.2

Publicare la presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 dicembre 2002

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(On.le Dr. Salvatore Cuffaro)

D.L. 7-2-2003 n. 15, ART. 1 TER CONFERMA DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE A COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DEI RIFIUTI

Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2003, n. 32.

1-ter. - 1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il *D.P.C.M. 22 gennaio 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i *D.P.C.M. 16 dicembre 1999*, *D.P.C.M. 16 giugno 2000* e *D.P.C.M. 14 gennaio 2002*, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.

2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'*O.M. 31 maggio 1999, n. 2983* del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive *O.M. 31 marzo 2000, n. 3048*, *O.M. 21 luglio 2000, n. 3072*, *O.M. 25 maggio 2001, n. 3136*, e *O.M. 22 marzo 2002, n. 3190*; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana.

3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione⁽¹¹⁾.

(11) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 8 aprile 2003, n. 62*.

CIRCOLARE COMMISSARIALE N 7990 DEL 20 APRILE 2004 AVVIO OPERATIVO DELLE SOCIETÀ D'AMBITO

Gestione dei rifiuti – avvio operativo delle società d'ambito.

- o o Ai sigg. Sindaci dei comuni siciliani
 - o o Ai sigg. Presidenti delle province regionali
 - o o A tutte le Società di ambito della Regione siciliana
 - o o All' Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali
- e p.c.
- o o Ai sigg. Prefetti della Regione siciliana

Codeste amministrazioni comunali e provinciali entro il 30 giugno 2004, in esecuzione alle proprie deliberazioni adottate secondo gli schemi tipo allegati alle "Linee Guida per la raccolta differenziata", emanate da questo Ufficio Commissariale e facenti parte del Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con ordinanza n. 1166 del 18.12.2002, dovranno porre in essere gli atti necessari per dar luogo al trasferimento, previa ricognizione da approvarsi con apposito atto deliberativo entro il 31 maggio 2004, delle disponibilità finanziarie, delle attrezzature, dei mezzi, del personale e di quant'altro connesso alla gestione dei rifiuti alla società d'ambito della quale ciascun Ente locale è socio, dandone contestuale comunicazione a questo Ufficio Commissariale e all'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali.

Detto Assessorato regionale alle autonomie locali, al quale la presente viene inviata per le incombenze derivanti dall'art. 24 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, curerà, mediante attività ispettiva, gli opportuni accertamenti dell'effettivo adempimento dei trasferimenti citati, disponendo gli interventi sostitutivi ove gli Enti locali non abbiano provveduto al rispetto delle proprie incombenze nei termini suindicati.

Ai fini del trasferimento del personale interessato si dovrà applicare [l'accordo regionale quadro](#) siglato in data 20.4.2004 e che si allega in copia.

Le società d'ambito in indirizzo avranno cura di notificare la presente ai rispettivi enti locali soci.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L.R. 22-12-2005 N. 19, ART. 7 ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, suppl. ord. n. 30.

Art. 7 *Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.*

1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio ⁽¹²⁾.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ⁽¹³⁾. Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività ⁽¹⁴⁾.

3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:

a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;

c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;

d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;

e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito ⁽¹⁵⁾;

f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;

g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeorologici;

h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;

i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;

l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;

m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;

n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;

o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);

p) [alla gestione delle emergenze infrastrutturali] ⁽¹⁶⁾;

q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;

r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;

s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;

t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere ⁽¹⁷⁾.

4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'*art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* nonché:

a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.

6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti ⁽¹⁸⁾:

- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3;

- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) ad n) del comma 3;

- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;

- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da ad) a f) del comma 4, i) ed l) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n-bis) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali ⁽¹⁹⁾.

6-bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma ⁽²⁰⁾.

7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.

8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale ⁽²¹⁾.

9. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti ⁽²²⁾;

a-bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie ⁽²³⁾;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'*articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, tra gli iscritti al registro previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88* ⁽²⁴⁾. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'*articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22*, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio ⁽²⁵⁾. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del *comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia ⁽²⁶⁾.

10. [Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza] ⁽²⁷⁾. [Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, dal *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con *legge 14 novembre 1995, n. 481*, e successive] ⁽²⁸⁾. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal *comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*; nomina in conformità a quanto previsto dall'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al *comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* ⁽²⁹⁾. Qualora i direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della *legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2*, e successive modifiche e integrazioni ⁽³⁰⁾.

11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia ed alle competenze dei suoi organi collegiali sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale ⁽³¹⁾. A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione ⁽³²⁾.

11-bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'*articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212* e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli *articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212* ⁽³³⁾.

12. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.

13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'*O.M. 28 giugno 2002, n. 3224*, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale⁽³⁴⁾. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.

13-bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*⁽³⁵⁾.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'*articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, per le finalità previste dall'*articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21* (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'*art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli *articoli 1 e 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24*, e successive modifiche ed integrazioni⁽³⁶⁾.

16. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia⁽³⁷⁾.

(12) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(13) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*, mediante sostituzione, con il periodo che segue, delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il presente periodo.

(14) Periodo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*, in luogo delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il periodo precedente.

(15) Lettera così modificata dall'art. 48, comma 1, primo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(16) Lettera soppressa dall'art. 48, comma 1, secondo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(17) Lettera così modificata dall'art. 48, comma 1, terzo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(18) Alinea così modificato dall'art. 48, comma 1, quarto alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

- (19) Alinea aggiunto dall'art. 48, comma 1, quarto alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (20) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, quinto alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (21) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, sesto alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (22) Lettera così modificata dall'art. 48, comma 1, settimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (23) Lettera aggiunta dall'art. 48, comma 1, settimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (24) Periodo così sostituito dall'art. 48, comma 1, ottavo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*».
- (25) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, nono alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario periodo di durata del collegio (sette anni) con quello attuale di cinque anni.
- (26) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera c)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.
- (27) Periodo soppresso dall'*art. 48, comma 2*, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.
- (28) Periodo soppresso dall'*art. 48, comma 2*, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.
- (29) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, decimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (30) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, undicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge), come corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2007, n. 22.
- (31) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera d)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.
- (32) Periodo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera e)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.
- (33) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, dodicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (34) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, tredicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (35) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, quattordicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (36) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, quindicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (37) L'*art. 9, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 19* ha disposto la soppressione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (come prevede l'art. 10, comma 1, della stessa legge). Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati

dall'Agenzia istituita dal presente articolo e per il personale in servizio presso la stessa vedi il comma 2 del medesimo articolo.
Per la liquidazione dell'Agenzia conseguente alla sua soppressione vedi il successivo comma 3.

Art. 9 Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, [n. 19](#) e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
2. Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale [n. 19](#) del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.
3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1.

D.LGS. 3-4-2006 N. 152, ARTT. 200-204 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE: DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

200. Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m)*, *n)* ed *o)*, e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *m)*. Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195 [\(320\)](#).

[\(320\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 200, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione.

(giurisprudenza di legittimità)

201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità [\(321\)](#).

[\(321\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 201, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 6, proposte in riferimento agli art. 11, 76 e 117 della Costituzione.

202. Affidamento del servizio.

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'[articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia [\(322\)](#).

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-*ter*, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 - *bis* e seguenti della predetta [legge n. 109 del 1994](#).

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile [\(323\)](#).

[\(322\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 28, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 2 maggio 2006](#). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#)

il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

[\(323\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 202, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 6, proposte in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.

203. *Schema tipo di contratto di servizio.*

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m*), *n*) ed *o*).

2. Lo schema tipo prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902](#);

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente ⁽³²⁴⁾.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato ⁽³²⁵⁾.

⁽³²⁴⁾ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 28-*bis*, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

⁽³²⁵⁾ La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203 proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 2, lettera *c*), proposte in riferimento agli art. 11, 76 e 117 della Costituzione.

204. *Gestioni esistenti.*

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-*bis* dell'[articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento ^{(326) (327)}.

4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento ⁽³²⁸⁾.

[\(326\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti.

[\(327\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(328\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204 proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 3, secondo periodo, proposte in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

L.R. 8-2-2007 N. 2, ART. 45 - INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 febbraio 2007, n. 7, suppl. ord. n. 3.

Art. 45 *Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.*

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#). Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'[art. 201, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006](#) e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le Società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli

amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel rispetto dell'intesa di cui all'*articolo 205, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006*.

DECRETO PRESIDENZIALE N. 127 DEL 20 MAGGIO 2008 - NUOVA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, COSTITUZIONE DI NUOVI SOGGETTI IN FORMA DI CONSORZIO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLE ATTUALI SOCIETÀ DI AMBITO – ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2007

[G.U.R.S.](#) 6 giugno 2008, n. 25

N.d.R. Sulle modalità applicative e sulla tempistica di attuazione del presente decreto, si rimanda alla Circ. Agenzia regionale per i rifiuti e le acque [18 giugno 2008](#).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 febbraio 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 9 dello Statuto della Regione Siciliana, inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. F), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2002, n. 2, in base ai quali il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e che il Presidente eletto nomina e revoca gli Assessori;

Visto il capitolo 7 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, il quale stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne stabilisce le competenze;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ai commi 1 e 2 dell'art. 200 prevede che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti territoriali ottimali e all'art. 201 ne disciplina la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;

Vista la legge regionale n. 2/2007 ed in particolare l'art. 45, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è definita la suddivisione in ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e lo schema di convenzione tra i soci, tenendo conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi;

Vista la nota presidenziale prot. n. 1042/Pres del 16 gennaio 2008, con la quale, in attuazione della superiore disposizione di legge, lo studio predisposto dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, comprensivo di tutta la documentazione allegata consistente in "Relazione illustrativa, nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione integrata dei rifiuti, schema di convenzione tra i soci dell'Autorità d'ambito, schema di struttura interna dell'Autorità d'ambito", all'interno del quale sono descritte le modalità di individuazione degli ambiti, nel rispetto, tra l'altro, del comma 2 dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato trasmesso all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa, sulla scorta del quale sono stati individuati 10 ambiti territoriali ottimali;

Vista la nota prot. n. 676 del 23 gennaio 2008, con la quale il servizio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana comunica che la suddetta richiesta di parere è stata assegnata alla IV Commissione legislativa permanente in data 23 febbraio 2008;

Considerato che, pertanto, alla data di adozione del presente provvedimento i termini per l'espressione del parere in questione, consistenti in giorni 45, così come previsto dall'art. 70 bis del regolamento dell'Assemblea regionale, sono abbondantemente decorsi senza che risulti che lo stesso sia stato reso e che, pertanto, il prescritto parere deve intendersi positivamente rilasciato;

Considerato che la Corte di appello di Palermo, nella seduta del 24 aprile 2008, ha proclamato eletto a Presidente della Regione, sulla base dei risultati elettorali del 13 e 14 aprile 2008, l'on.le Raffaele Lombardo;

Considerato che per effetto dell'intervenuta proclamazione da parte della Corte di appello di Palermo gli organi esecutivi dell'Amministrazione regionale della 14^a legislatura sono venuti a cessare e che, nelle more della ricostituzione dei nuovi organi regionali, l'esercizio delle funzioni del vertice politico (Presidente, Giunta regionale, Assessori) è riconducibile alla assorbente potestà del Presidente della Regione direttamente eletto, come da direttiva presidenziale sulla funzionalità degli organi di governo dell'11 aprile 2008;

Considerato che è necessaria l'immediata adozione del decreto presidenziale per la riduzione degli Ambiti territoriali ottimali, di costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e di messa in liquidazione delle attuali società d'ambito, al fine di ottimizzare la gestione di rifiuti in Sicilia, anche in considerazione della notevole entità dei debiti accumulati dalle attuali società di ambito;

Considerato, pertanto, necessario, in adempimento dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, procedere alla emanazione del previsto decreto del Presidente della Regione, nel cui ambito è da ritenere estrinsecato anche l'esercizio della propedeutica valutazione della Giunta regionale in aderenza al procedimento amministrativo previsto dalla medesima disposizione di legge;

Decreta:

Articolo Unico

- 1) La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti territoriali ottimali - A.T.O.- nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo [n. 152/2006](#).
- 2) Nel territorio della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 45 della legge regionale [n. 2/2007](#), la nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), effettuata ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo [n. 152/2006](#), è quella di cui all'allegato 2.
- 3) Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca e costituisce la conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel nuovo A.T.O., che, entro il 31 ottobre 2007, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo [n. 267/2000](#), così come previsto dall'art. 45 della legge regionale [n. 2/2007](#).
- 4) Il consorzio così come sopra costituito esercita la funzione di Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 201, comma 2, decreto legislativo [n. 152/2006](#), ed è dotato di personalità giuridica come soggetto pubblico.
- 5) Ad eccezione dei comuni appartenenti alle isole minori, il territorio dell'ambito ottimale (A.T.O.) coincide con i confini della relativa Provincia regionale e l'Autorità d'ambito è costituita dai comuni appartenenti alla Provincia stessa.
- 6) Gli organi dell'Autorità d'ambito, le attribuzioni e il funzionamento sono definiti dallo statuto del consorzio e, per quanto non disposto dal presente decreto, si applica l'art. 31 del decreto legislativo [n. 267/2000](#).
- 7) L'assemblea degli enti consorziati è composta dai sindaci. Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune, per ogni forma di votazione, anche per l'elezione del consiglio di amministrazione, ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 40% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'A.T.O. al dicembre 2007, così come desunta dalle relative tabelle ISTAT. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.
- 8) I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i sindaci dei comuni soci. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene mediante presentazione di liste composte da 3 candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno un sindaco dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti nei primi 2 posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge 2 componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il terzo componente del consiglio di amministrazione è il candidato collocato al primo posto di una eventuale seconda lista che ottiene la seconda cifra elettorale. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica 3 anni o comunque sino a che ricoprono la carica di sindaco.
- 9) Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio tra i suoi membri e resta in carica 3 anni o comunque sino a che ricopre la carica di sindaco.

10) L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione dei servizi.

11) Le Autorità d'ambito sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

12) Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (A.R.R.A.), effettua, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, uno studio sui risultati della gestione integrata dei rifiuti.

Gli enti locali interessati ad una eventuale modifica della delimitazione del proprio A.T.O. effettuano una specifica richiesta, ai sensi dell'art. 200, comma 6, del decreto legislativo [n. 152/2006](#), all'A.R.R.A., che la analizza anche sulla base dello studio di cui al comma 1 e, in caso di valutazione positiva, propone al Presidente della Regione la modifica della delimitazione degli A.T.O. interessati, modifica che deve essere approvata con decreto del Presidente della Regione.

All'interno di ogni A.T.O. non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

13) Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui all'art. 12 si pronunciano, obbligatoriamente, le assemblee dei sindaci delle autorità d'ambito interessate, con decisioni assunte a maggioranza dei sindaci che rappresentano la metà più uno della popolazione residente, previa acquisizione dell'assenso della conferenza dei sindaci dell'ambito cui vogliono essere acquisite espresso con la stessa maggioranza.

14) I comuni, entro un termine perentorio di 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Regione che approva lo schema di convenzione, dovranno approvare in consiglio comunale lo statuto dell'Autorità d'ambito, che dovrà comprendere al proprio interno tutti i principi e le attribuzioni di competenze fissati nello schema di convenzione.

In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005 [n. 19](#).

Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca, nei successivi 30 giorni, tutti i sindaci dei comuni appartenenti all'A.T.O. per la costituzione del consorzio.

In caso di inadempienza, la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, [n. 19](#).

15) Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti, dopo l'approvazione di tutti i consigli comunali e comunque entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto, sottopone all'assemblea dei sindaci lo statuto definitivo, il quale viene approvato, entro 30 giorni, dall'assemblea dei sindaci con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la metà più uno della popolazione dei comuni ricadenti nell'A.T.O.

In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, [n. 19](#).

16) L'esercizio dei poteri ispettivi e sostitutivi della Regione viene effettuato dall'A.R.R.A. ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, [n. 19](#), previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere e successiva nomina di un commissario ad acta.

Allo stesso modo la Regione provvederà in caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 45 della legge regionale [n. 2/2007](#) e dell'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, [n. 296](#).

17) Alle società d'ambito ed ai consorzi di ambito che gestiscono il servizio al momento della pubblicazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 204, commi 1 e 2, del decreto legislativo [n. 152/2006](#), per cui continuano a gestire il servizio fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (comma 1) per il quale i nuovi affidamenti dovranno essere disposti entro 9 mesi (comma 2) dall'1 gennaio 2009. Tutte le altre società saranno messe in liquidazione entro il 31 dicembre 2008 ed il controllo degli appalti dovrà passare alle strutture burocratiche del nuovo soggetto (Autorità d'ambito), mantenendo i contratti in essere fino alla loro scadenza, superata la quale si dovrà affidare ai sensi del decreto legislativo [n. 152/2006](#).

Le società d'ambito, con maggiore dimensione demografica, dovranno assicurare con la propria struttura organizzativa il funzionamento dei nuovi soggetti in un periodo che non potrà superare 3 mesi dal 30 novembre 2008.

In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, [n. 19](#).

18) Gli oneri conseguenti all'attività relativa agli interventi ispettivi e sostitutivi di cui ai precedenti articoli sono posti a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito.

19) Sono organi dell'Autorità d'ambito: l'assemblea, il presidente dell'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.

20) L'Autorità d'ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle Autorità d'ambito nei modi di legge.

21) Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto o nella convenzione. Le quote di finanziamento dell'autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione.

22) La costituzione del fondo dovrà essere fatta anche ai sensi del comma 17, art. 21, della legge regionale [n. 19/2005](#), facendo sì che ogni comune, in sede di formazione del bilancio annuale, istituisca obbligatoriamente, dandone anche formale comunicazione all'Autorità d'ambito, due specifici capitoli con dotazione finanziaria adeguata, uno a partita di giro ed uno non a partita di giro. L'entità del capitolo non a partita di giro non potrà essere inferiore alla differenza tra il fabbisogno finanziario preventivato dall'A.T.O. per la quota spettante al singolo comune, e quanto riscosso con la T.A.R.S.U. e/o la T.L.A. nell'anno precedente (sia che le somme siano rimosse dall'ente locale e poi trasferite all'Autorità d'ambito, sia che siano rimosse direttamente da quest'ultima), salvo che dall'attività ricognitiva dell'Agenzia non sia scaturito un maggiore debito a carico della società d'ambito, per cui l'entità del suddetto capitolo deve essere sufficiente a poter ripianare il suddetto debito. Qualora l'ente locale non provveda in tal senso nei tempi previsti dalla vigente normativa o non provvederà affatto, la Regione provvederà con i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. Gli enti locali, ai fini della riduzione dell'evasione fiscale sia della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) che della tariffa igiene ambientale (T.I.A.), ove applicata, restano obbligati ad una fattiva collaborazione con l'Autorità d'ambito al fine sia della riscossione che dell'accertamento e dell'aggiornamento dei ruoli.

23) Il bilancio di previsione e il conto consuntivo oltre che agli enti consorziati, entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea, sono inviati all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per l'esercizio dell'azione di vigilanza di rispettiva competenza. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda in tal senso, la Regione attiverà i necessari interventi ispettivi e sostitutivi attraverso l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

24) La Regione, la Provincia, i comuni e le attuali 27 società d'ambito trasferiscono alle Autorità d'ambito di competenza la titolarità dei contratti con terzi ove stipulati, dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti.

25) Le Autorità d'ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari al fine di realizzare gli interventi programmati per la gestione integrata; quanto realizzato con tali finanziamenti dovrà costituire elemento del capitolato d'appalto.

26) L'Autorità d'ambito esercita tutte le funzioni di cui all'art. 201 del decreto legislativo [n. 152/2006](#), oltretutto, nello specifico:

- adotta, entro 6 mesi dalla propria costituzione, di concerto con i comuni dell'A.T.O., un apposito regolamento che definisce, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale [n. 17/2004](#), le tariffe di igiene ambientale, comprese:

1) le misure di perequazione per le fasce sociali più deboli;

2) le misure di incentivazione e premialità, nonché la compensazione economica per l'attuazione di forme di raccolta virtuose, in particolare per la R.D., che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.

27) Con l'obiettivo di assicurare la continuità del servizio e di conseguire nel minor tempo possibile l'unitarietà e l'omogeneità economica della gestione nei nuovi A.T.O. così come ora delimitati, il completamento degli adempimenti preliminari e la costituzione del Consorzio deve avvenire entro il 31 ottobre 2008, la nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire entro il 30 novembre 2008, l'insediamento dello stesso con comunicazione ai soci ed alle società d'ambito per gli adempimenti conseguenti entro il 31 dicembre 2008; per il periodo transitorio si deve prevedere quanto segue:

a) Per il personale

Il Consorzio, secondo le previsioni della dotazione organica, utilizzerà, nella prima fase, il personale che, a vario titolo, è in servizio presso le società d'ambito precedenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale [n. 2/2007](#) e può avvalersi dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati e del personale dell'A.R.R.A., previo consenso delle amministrazioni interessate.

In mancanza di specifiche professionalità, il consorzio può assumere personale proprio, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 49 della legge regionale [n. 15/2004](#).

Nel periodo transitorio si fa obbligo alle società d'ambito ed ai consorzi d'ambito, pena la nullità degli atti prodotti, l'osservanza della circolare n. 5330 O.R. del 20 marzo 2007.

b) Per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle 27 società d'ambito

Il presidente della società d'ambito disporrà la quantificazione della situazione debitoria o creditizia di ciascuna società d'ambito alla data del 31 dicembre 2008 e le quote che ogni comune ha versato direttamente o le quote che i cittadini hanno versato direttamente alla società come T.I.A. o T.A.R.S.U. il commissario liquidatore accerterà le relative somme.

Successivamente verrà ripartito il totale del debito sulla base della previsione contenuta nel piano annuale, o nel bilancio, approvato dall'assemblea dei soci della società d'ambito, o, in difetto sulla base, per il 30%, dei rifiuti prodotti nel 2007 e, per il 70%, sulla base della popolazione residente secondo i dati ISTAT 2007. Si compenserà la quota di ogni comune con il relativo incasso della T.I.A. o della T.A.R.S.U. ed il debito residuo verrà imputato come debito accertato al singolo comune.

Dalla data dell'1 gennaio 2009 i nuovi consorzi diventano titolari dei rapporti attivi e passivi:

a) l'adozione dei regolamenti e la definizione dei rapporti con il gestore dei servizi sia esso pubblico o privato anche per quanto attiene l'instaurazione degli stessi, la modifica e la cessazione;

b) l'analisi delle esigenze locali del servizio di gestione integrata;

c) la determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenze;

d) la predisposizione e l'approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo: "il Piano d'ambito";

e) la scelta, per ogni specifico servizio, delle modalità di gestione che assicurino in ogni caso l'unitarietà del servizio;

f) la redazione, entro 3 mesi dalla sua costituzione, di un proprio C.S.A e di un contratto a risultato che, sulla base del capitolato generale di appalto e del contratto e risultato formulati dall'A.R.R.A., tengano conto delle specificità e delle esigenze locali;

g) l'indicazione delle modalità con le quali il gestore, applicando il contratto a risultato, può affidare la raccolta differenziata, o parti di essa, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge [n. 381/91](#);

h) l'integrazione, entro 30 giorni, del contratto di servizio e del C.S.A. con le eventuali osservazioni formulate dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;

i) l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi;

j) il controllo sul servizio reso dal gestore, nel rispetto delle specifiche norme contenute sia nell'atto di affidamento che nel C.S.A. e nel contratto a risultato;

k) l'amministrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei beni, delle attrezzature nonché degli impianti presenti e realizzati nel territorio con fondi regionali, provinciali e comunitari, la cui titolarità dovrà essere trasferita all'Autorità d'ambito;

l) la predisposizione della pianificazione d'ambito e del programma degli interventi (Piano d'ambito);

m) l'esecuzione della programmazione nel territorio di competenza della gestione integrata, sia raccolta differenziata (R.D.) che raccolta rifiuti solidi urbani (R.S.U.), entro 6 mesi dalla sua costituzione;

n) assicura, nella predisposizione dei programmi, la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio tramite un comitato consultivo degli utenti. A tale scopo l'A.R.R.A. emanerà una direttiva circa i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del comitato;

28) Il presente provvedimento costituisce variazione al Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del [18 dicembre 2002](#), adeguato con successive ordinanze commissariali n. 1260 del 30 settembre 2002 (*N.d.R. Recte: [30 settembre 2004](#)*) e n. 1133 del [28 dicembre 2006](#).

29) Dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti gli atti consequenziali.

Palermo, 20 maggio 2008.

LOMBARDO

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque www.regione.sicilia.it/ARRA.

DECRETO PRESIDENZIALE, N. 298 DEL 13 AGOSTO 2008 - PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO PRESIDENZIALE 20 MAGGIO 2008, CONCERNENTE NUOVA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, COSTITUZIONE DI NUOVI SOGGETTI IN FORMA DI CONSORZIO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLE ATTUALI SOCIETÀ D'AMBITO

[G.U.R.S.](#) 19 settembre 2008, n. 43

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 febbraio 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 9 dello Statuto della Regione Siciliana, inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. F), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in base ai quali il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e che il Presidente eletto nomina e revoca gli Assessori;

Visto il capitolo 7 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, il quale stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne stabilisce le competenze;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ai commi 1 e 2 dell'art. 200 prevede che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali e all'art. 201 ne disciplina la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;

Visto il decreto presidenziale n. 127 del 20 maggio 2008 che, in attuazione dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, definisce la suddivisione in dieci ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e approva lo schema di convenzione e lo schema di struttura interna;

Considerato che con il decreto presidenziale n. 127/2008 e la successiva direttiva n. 22326/2008 sono stati fissati modalità e tempi per l'attuazione dello stesso decreto presidenziale;

Atteso che, in adempimento al citato decreto, i consigli comunali hanno l'obbligo di approvare lo schema di convenzione per la costituzione del consorzio entro il 5 agosto 2008;

Preso atto che l'ANCI ha richiesto di differire il termine per l'approvazione dello schema di convenzione da parte dei consigli comunali;

Preso atto che, nella seduta dell'Assemblea regionale n. 15 del 30 luglio 2008, il Governo della Regione si è impegnato ad annullare la scadenza del 5 agosto 2008 per l'approvazione dello schema di convenzione da parte dei consigli comunali, al fine di consentire l'attuazione del percorso virtuoso previsto nel decreto del Presidente della Regione n. 127/2008 e nella direttiva n. 22326/2008 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;

Decreta:

Articolo Unico

- I consigli comunali dovranno procedere all'approvazione dello schema di statuto del consorzio di cui al decreto presidenziale [n. 127/2008](#) entro il 31 ottobre 2008;
- il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti dovrà convocare tutti i sindaci dei comuni appartenenti all'A.T.O. per l'approvazione dello statuto consortile che dovrà avvenire entro il 15 novembre 2008;
- i consigli comunali dovranno procedere all'approvazione dello statuto consortile entro il 30 novembre 2008;
- la costituzione del consorzio e l'elezione del consiglio di amministrazione del consorzio dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2008.

Restano ferme e valide le parti del decreto presidenziale [n. 127/2008](#) non modificate e non in contrasto con il presente decreto.

Dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti gli atti conseguenziali.

Palermo, 13 agosto 2008.

LOMBARDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 260 DEL 29 OTTOBRE 2008 REVOCA DEI DECRETI PRESIDENZIALI NN. 127 E 298 DEL 2008. NUOVA DELIMITAZIONE DEGLI A.T.O.

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.260 del 29 ottobre 2008.

“Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti –
Determinazioni”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA l'ordinanza 18 dicembre 2002 del Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, pubblicata nella G.U.R.S.
14.03.2003, n.12, concernente: “Piano di gestione dei rifiuti e piano delle
bonifiche dei siti inquinati in Sicilia”;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale
per i rifiuti e le acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed, in particolare, gli
articoli 200 e 201;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.2;

VISTO il D.P.Reg. 20 maggio 2008, n. 127 concernente: “Nuova
delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei
rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in
liquidazione delle attuali società di ambito”;

VISTO il successivo D.P.Reg. 13 agosto 2008, n.298 relativo a: “Proroga dei
termini previsti dal decreto presidenziale 20 maggio 2008, concernente la
nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata
dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in



liquidazione delle attuali società d'ambito”;

CONSIDERATO che con il citato D.P.Reg. n.127/2008, in attuazione dell'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, è stata definita la suddivisione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti nella Regione ed approvati lo schema di convenzione e lo schema di struttura interna ed, altresì, che con il successivo D.P.Reg. n.298/2008 sono stati modificati i termini di attuazione del predetto D.P.Reg. n.127/2008;

VISTO il disegno di legge: “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque”, approvato dalla Giunta regionale nella seduta odierna con deliberazione n.259;

CONSIDERATO che il predetto disegno di legge, nel riprendere taluni elementi contenuti nei provvedimenti presidenziali richiamati, individua alcune misure che consentono di affrontare, con strumenti adeguati, le criticità rilevate nella gestione dei rifiuti al fine di rendere la gestione stessa più efficiente;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei decreti presidenziali n.127 del 20 maggio 2008 e n.298 del 13 agosto 2008, nonché di dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti gli atti consequenziali,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo:

- di revocare il decreto presidenziale n.127 del 20 maggio 2008: “Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito” ed il decreto presidenziale n.298

pag. 2 di 3



del 13 agosto 2008: "Proroga dei termini previsti dal decreto presidenziale 20 maggio 2008, concernente la nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società d'ambito";
- di dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti gli atti consequenziali.

IL SEGRETARIO

(G. Principato)

G. Principato



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)

R. Lombardo

AM



A. C. C. balbe K...

pag. 3 di 3

SISTEMA TARIFFARIO

Nota di lettura

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (**TARSU**) è stata introdotta dal decreto legislativo n. 507 del 1993, che ha subito successive modifiche.

I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività nelle quali possono avere origine rifiuti di varia natura.

Il comma 1 dell'art. 49, d. lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) ha disposto la soppressione della Tarsu e la contestuale e conseguente sostituzione di quest'ultima con una tariffa (**TIA, tariffa di igiene ambientale**), con la quale coprire “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”.

Tale passaggio ha, da subito, originato alcuni problemi operativi.

Un primo problema è quello relativo alla operatività della tariffa: di fatto, l'effettiva entrata in vigore, inizialmente prevista dall' 1 gennaio 1999, ha subito successivi rinvii ad opera di disposizioni legislative emanate a cadenza quasi sempre annuale.

Il primo rinvio, ex art. 1, comma 28, L. 09/12/1998, n. 426, ha fissato il termine per l'applicazione obbligatoria della nuova tipologia di prelievo all' 1 gennaio 2000.

Successivamente, la legge finanziaria per il 2000, invece di prevedere un rinvio dell'entrata in vigore della tariffa, ha introdotto un singolare sistema normativo, che fissa date diverse in dipendenza dal diverso tasso di copertura dei costi raggiunto dai comuni nell'anno 1999.

Così, l'art. 33, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 488, modificando il comma 1, dell'art. 49 del citato decreto Ronchi, ha prescritto che la Tarsu “è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.

Il regolamento menzionato è quello relativo all'elaborazione del metodo per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dunque, per individuare i limiti temporali di operatività della tariffa, occorre fare riferimento all'art. 11, comma 1, di tale provvedimento.

Alla proroga operata dalla Finanziaria 2000 ne sono seguite altre (per effetto delle finanziarie 2003, 2004 e 2005): l'art. 1, comma 134, legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che modificando le lettere a) e b) dell'art. 11, comma 1, D.P.R. n. 158/99, sostituendo le parole “sei anni” con le parole “sette anni”, ha rinviato di un ulteriore anno il passaggio obbligatorio dalla Tarsu alla Tariffa.

Una nuova modifica si è realizzata per effetto del disposto di cui all'**art. 1, comma 184, legge 23 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)**, ai sensi del quale “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, **il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007**”, determinando, così, il blocco del passaggio dalla Tarsu alla Tariffa.

Da ultimo il decreto legge n. 78 del 2009 è intervenuto sul decreto legge n. 208 del 2008, prorogando al 31 dicembre 2009 la data di adozione del regolamento in materia di TIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TABELLA RELATIVA AL REGIME TARIFFARIO DEGLI A.T.O. IN SICILIA

A.T.O. Agrigento 1 SO.GE.I.R. S.pa	TARSU
A.T.O. GE.S.A. Agrigento 2 S.pa	TARSU
A.T.O. DEDALO AMBIENTE S.pa AG3	TARSU
A.T.O. CALTANISSETTA 1 AMBIENTE S.pa	TARSU
A.T.O. Ambiente CALTANISSETTA 2 S.pa	TARSU
A.T.O. CATANIA 1 JONIA AMBIENTE S.p.A.	TARSU
A.T.O. CATANIA 2 ACI AMBIENTE S.p.A.	TARSU
A.T.O. CATANIA 3 SIMETO AMBIENTE S.p.A.	TIA
A.T.O. CATANIA 4 AMBIENTE S.p.A.	TARSU
A.T.O. CATANIA 5 KALAT AMBIENTE S.p.A.	TARSU
A.T.O. ENNA EUNO. S.pa	TIA
A.T.O. MESSINA 1 S.pa	TIA
A.T.O. MESSINA 2 S.pa	TIA
A.T.O. MESSINA 3 S.pa	TARSU
A.T.O. MESSINA 4 S.pa	TARSU
A.T.O. MESSINA 5 Eolie per l'ambiente S.pa	TARSU
A.T.O. SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A. PA 1	TARSU
A.T.O. ALTO BELICE AMBIENTE S.pa PA 2	TARSU
A.T.O. PALERMO AMBIENTE S.pa PA 3	TARSU
A.T.O. PALERMO 4 Co.IN.R.E.S.	TARSU
A.T.O. ECOLOGIA E AMBIENTE S.pa PA 5	TARSU
A.T.O. ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. PA 6	TARSU
A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.pa	TARSU
A.T.O. SIRACUSA 1 S.pa	TARSU
A.T.O. SIRACUSA 2 S.pa	TARSU
A.T.O. TERRA DEI FENICI TP 1	TARSU
A.T.O. BELICE AMBIENTE S.p.A. TP 2	TIA

NORMATIVA

D.LGS 15-11-1993, N. 507, ART. 58 – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, [n. 421](#), concernente il riordino della finanza territoriale.

Publicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288

Art. 58 Istituzione della tassa

(modificato dall'art. 39, comma 3, lett. a), della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni [*ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60*] (parole soppresse), svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento [\(34\)](#) ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

D.LGS. 5-2-1997 N. 22, ART. 49 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Publicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

TITOLO IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

(giurisprudenza di legittimità)

49. Istituzione della tariffa.

[1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con *Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175*, come sostituito dall'*articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*, ed al capo III del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ⁽²³²⁾.

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ⁽²³³⁾.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158* ⁽²³⁴⁾.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni ⁽²³⁵⁾.

6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del *decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*.

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*] ⁽²³⁶⁾.

(232) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e dall'*art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488*. Per chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa si veda la *Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E*, emanata dal Ministero delle finanze.

(233) Comma aggiunto dall'*art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(234) Comma aggiunto dall'*art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(235) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(236) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*. Vedi, anche, le altre disposizioni di cui al comma 1, lett. *i* e *o*) dello stesso art. 264 nonché l'art. 238 del medesimo decreto.

LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 426 – PROROGA DEL TERMINE TARSU

G.U.R.I. 14 dicembre 1998, n. 291

Nuovi interventi in campo ambientale.

Art. 1 Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2000".

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 – REGIME TRANSITORIO DELLA TARSU

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 227/L G.U.R.I. 27 dicembre 1999, n. 302

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

Art. 33 Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana. (Ordinanza n. 2983) ⁽²⁾.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1999, n. 132.

⁽²⁾ Vedi, anche l'[O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#), l'[O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), l'[O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#), l'[O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#), l'art. 1-ter, [D.L. 7 febbraio 2003, n. 15](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'[O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334](#) e l'[O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. 3537](#).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato al coordinamento

della protezione civile

Visto l'art. 5 della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998](#), che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), al Ministro dell'interno;

Vista la nota del 2 dicembre 1998, con la quale il presidente della regione siciliana rappresenta la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico;

Considerato che la gestione attuale dei rifiuti della regione siciliana si basa in larga misura su discariche attivate dai sindaci con procedure d'urgenza;

Considerato, inoltre, che lo stesso piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto presidenziale n. 35 del 6 marzo 1989, risulta basato sullo smaltimento in discarica e comunque soltanto poche delle discariche previste risultano realizzate, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio non sono adeguati ai più recenti requisiti tecnici che garantiscano un corretto esercizio;

Atteso che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente riportata sotto controllo, impedendo l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni ed operando riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie;

Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo ed individuate, chiuse e bonificate le discariche esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un numero ridotto di discariche pubbliche adeguatamente attrezzate, gestite e controllate;

Visto che con [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Considerato il superamento dell'emergenza può essere perseguito attraverso lo sviluppo delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, nel sistema industriale mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999](#), con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana fino al 30 giugno 2000;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del presidente della regione siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo stato di emergenza in atto in quella regione;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota prot. n. 4809 del 31 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota prot. n. 9843/D1/ARS/M/UDE del 26 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana con nota n. 2291 del 12 maggio 1999;

Dispone:

1. 1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22, di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione d'emergenza ⁽³⁾.

2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentite le province regionali, predispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi di un vice commissario per le attività di cui alla presente ordinanza e successive e per la gestione delle risorse finanziarie. Può avvalersi, inoltre, di soggetti attuatori ai quali affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato nominati di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del sindaco quale sub-commissario ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Comma prima soppresso e sostituito dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così modificato dall'art. 4, [comma 1, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁴⁾ Comma prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e dall'art. 4, [comma 2](#)

2. 1. Il piano di emergenza è redatto in conformità ai principi, finalità e criteri stabiliti dall'art. 22 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme attuative del decreto medesimo. Il piano d'emergenza in particolare ⁽⁵⁾:

a) quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale;

b) identifica in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) ⁽⁶⁾;

c) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni di cui alla precedente lettera b) tenendo conto dell'offerta di recupero da parte dei sistemi attivati ai sensi degli [articoli 41 e 44](#) del

[decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che generano i rifiuti medesimi, nonché da parte del sistema industriale;

d) identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b) ⁽⁷⁾;

e) identifica, preferibilmente in ciascun ambito provinciale, la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente lettera d) e dai rifiuti assimilati ⁽⁸⁾;

f) identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dei rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali ⁽⁹⁾;

g) identifica, in ciascun ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), il fabbisogno delle discariche tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle precedenti lettere c), e) ed f) nonché della prevista produzione di sovralli derivante dalle attività di selezione e recupero;

h) assicura che l'intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all'interno delle singole province tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera e) e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avvenga all'interno della regione ⁽¹⁰⁾;

i) prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria.

⁽⁵⁾ Alinea così modificato dall'art. 4, comma 3, [O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁶⁾ Lettera prima modificata dall'art. 4, comma 4, [O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituita dall'art. 3, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 3, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁸⁾ Lettera così modificata prima dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#), poi dall'art. 4, comma 5, [O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine dall'art. 3, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁹⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, [O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituita dall'art. 3, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽¹⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi dall'art. 3, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

2-bis. 1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani ⁽¹¹⁾.

2. Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all'ambito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell'ambito o del sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e al [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533](#), e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹²⁾.

[\(11\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 4, comma 6, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così modificato dall'[art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(12\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

3. 1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, per l'attuazione del presente articolo, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni [\(13\)](#);

1.2 [la realizzazione, in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli di uso domestico e dei rifiuti inerti, al fine di concorrere agli obiettivi di cui al precedente punto 1.1] [\(14\)](#);

1.3 la realizzazione in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti inerti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso subentrando, fino al termine dello stato di emergenza, nell'affidamento del servizio ai comuni [\(15\)](#);

1.4 [la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione siciliana, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione siciliana, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al semestre dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari] [\(16\)](#);

1.5 [obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'[art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza] [\(17\)](#);

1.6 la realizzazione, per il tramite dei sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; in caso di inadempienza dei medesimi i presidenti delle province regionali provvedono sostituendosi direttamente quali commissari *ad acta*;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia medesima, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale ⁽¹⁸⁾;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per il recupero di inerti;

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.11 la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.13 l'adozione di misure per prevenire la formazione dei rifiuti, in particolare favorendo il riutilizzo degli imballaggi e il riciclaggio dei beni a fine vita ⁽¹⁹⁾;

1.14 [la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti] ⁽²⁰⁾;

1.15 la realizzazione in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di termoutilizzazione che consentano la massima economicità e il minor inquinamento ⁽²¹⁾;

1.16 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.17 la realizzazione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione siciliana, così come previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura la gestione;

1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali ⁽²²⁾;

1.19 La realizzazione, a livello anche interprovinciale, di impianti di termovalorizzazione con produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale dei rifiuti ⁽²³⁾.

1.20 La realizzazione degli interventi di protezione ambientale che dovessero rendersi necessari per la costruzione degli impianti previsti dalla presente ordinanza ⁽²⁴⁾.

2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi ⁽²⁵⁾.

3. Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2002 l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della Regione siciliana, il CO.NA.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2002 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione ⁽²⁶⁾.

4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2002 il CO.NA.I. o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato - presidente della Regione siciliana. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto

affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del CO.NA.I. ai sensi dell'art. 49, comma 10, e dell'art. 38, comma 9, lettere a) e b) e comma 10 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione ⁽²⁷⁾.

5. In caso di inadempimento del CO.NA.I. agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2002, può disporre altresì, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari ⁽²⁸⁾.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1 ⁽²⁹⁾.

7. Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati «T» e «F» ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ⁽³⁰⁾.

8. Il CO.NA.I. è obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 ⁽³¹⁾.

9. Il COREVE è obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48 del 1999, ed in particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto medesimo ⁽³²⁾.

[\(13\)](#) Punto prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi sostituito dall'art. 2, [O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#) ed infine nuovamente modificato dall'art. 4, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(14\)](#) Punto soppresso dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(15\)](#) Punto così modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(16\)](#) Punto prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) poi così sostituito dall'art. 2, [O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), ed infine soppresso dall'art. 4, [comma 7, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(17\)](#) Punto soppresso dall'art. 4, [comma 7, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(18\)](#) Punto così modificato dall'art. 4, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(19\)](#) Punto così sostituito dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(20\)](#) Punto prima sostituito dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi soppresso dall'art. 4, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(21\)](#) Punto così modificato dall'art. 4, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(22\)](#) Punto aggiunto dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(23\)](#) Punto aggiunto dall'art. 4, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(24\)](#) Punto aggiunto dall'art. 4, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(25\)](#) Comma prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così sostituito dall'art. 4, [comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(26) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), poi sostituito dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

(27) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), poi sostituito dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

(28) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così modificato dall'[art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

(29) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(30) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(31) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(32) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

4. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004 ⁽³³⁾, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell'ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana da essa identificati ⁽³⁴⁾.

2. L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.

4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonché, sentite le province interessate, i comuni che in

essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovvalli.

Il commissario delegato dispone altresì le migliori e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno, per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei comuni è da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il commissario delegato potrà altresì requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'[O.M. 31 maggio 1999, n. 2983](#) e seguenti ⁽³⁵⁾.

⁽³³⁾ Per la proroga del termine vedi l'art. 2, [O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354](#).

⁽³⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 3, [O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334](#).

⁽³⁵⁾ Articolo prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e dall'art. 2, [O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e poi così sostituito dall'art. 4, [comma 9, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e dall'art. 5, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

5. 1. Le competenze di cui all'art. 13 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dai prefetti delle province. L'emissione delle ordinanze, da parte dei prefetti, ai sensi del citato art. 13, è notificata al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità ed al commissario delegato ⁽³⁶⁾.

2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli [articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), concernenti le discariche, sono rilasciate dai prefetti delle province anche in deroga all'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 181 ⁽³⁷⁾. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica ⁽³⁸⁾.

3. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza, in collaborazione con le province regionali, sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

4. Per far fronte al fabbisogno di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), i prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente art. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti dalla presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato. I prefetti delle province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche di cui non prevedono la continuità in esercizio ⁽³⁹⁾.

5. I prefetti delle province possono affidare la gestione delle discariche all'ENEA. A tal fine è riconosciuto all'ENEA il rimborso dei costi sostenuti e documentati relativi alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

6. È vietato l'ingresso nel territorio della regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti ⁽⁴⁰⁾.

7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo ⁽⁴¹⁾.

8. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilità ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovvalli ⁽⁴²⁾.

(36) Comma così modificato dall'art. [2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

(37) Periodo così sostituito dall'art. [2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) come modificato dall'art. [2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#).

(38) Comma così modificato dall'art. [4, comma 10, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(39) Comma soppresso e sostituito dall'art. [2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

(40) L'originario comma 6 è stato soppresso e così sostituito dagli attuali commi 6 e 7 per effetto di quanto disposto dall'art. [2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

(41) L'originario comma 6 è stato soppresso e così sostituito dagli attuali commi 6 e 7 per effetto di quanto disposto dall'art. [2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

(42) Il presente comma, aggiunto come comma 7 dall'art. [4, comma 11, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) è da ritenersi comma 8 poiché il comma 7 era già esistente ai sensi dell'art. [2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

6. 1. Il commissario delegato presidente della Regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. [17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) e dal [decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471](#):

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. [17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#);

d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari ⁽⁴³⁾.

1-bis. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in caso di inadempimenti degli uffici competenti, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. [17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#);

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. [15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471](#) in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato nè altro soggetto interessato ⁽⁴⁴⁾.

1-ter. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, predisporre e realizza un programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario ⁽⁴⁵⁾.

1-quater. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le attività di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione - sia per le aree di pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le diverse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica ⁽⁴⁶⁾.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, il vice commissario può avvalersi di quaranta unità a tempo pieno di personale della pubblica amministrazione cui verrà corrisposto un compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana nonché:

per le attività di verifica e controllo con tecniche analitiche e strumentali e per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'ARPA e, nelle more della sua istituzione, dei laboratori di igiene e profilassi territorialmente competenti, nonché delle strutture sanitarie locali;

per le attività di individuazione, rilevazione e consulenza, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione siciliana e degli enti territorialmente competenti;

per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A. o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico ⁽⁴⁷⁾.

3. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione siciliana, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato, relative alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico ⁽⁴⁸⁾.

4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 60 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0, da ripartire in funzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della regione siciliana ⁽⁴⁹⁾.

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti già stipulati ai sensi del precedente comma. In caso di rinuncia e/o di cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le graduatorie approvate per la stipula di contratti per il periodo rimanente ⁽⁵⁰⁾.

(43) Comma prima modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così sostituito, con i commi 1 e 1-bis, dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e, con i commi da 1 a 1-quater, dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#). Il comma 13 dello stesso art. 4 ha inoltre disposto la soppressione del comma 1-bis aggiunto dall'[art. 2 della suddetta O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#).

(44) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), poi sostituito dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) ed infine così modificato dall'[art. 6, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

(45) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(46) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(47) Comma così modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e dall'[art. 4, comma 14, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(48) Comma così modificato dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

(49) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), e poi così modificato dall'[art. 4, comma 23, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

(50) Comma aggiunto dall'[art. 6, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

7. 1. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 12, agli investimenti di cui agli articoli 3 e 5 e può, altresì, concorrere agli investimenti di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità.

2. Il commissario delegato può concorrere con le risorse di cui al successivo art. 12 alla realizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti di cui all'art. 4 della presente ordinanza, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti, effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, questi fissa una apposita tariffa.

4. La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione⁽⁵¹⁾.

5. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana. Nelle more della determinazione della tariffa, la aliquota di essa occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari per la gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche⁽⁵²⁾.

(51) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

(52) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#) e poi così modificato dall'[art. 7, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

8. 1. A partire dal 1° gennaio 2001 è applicato, al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica di rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'uno per cento per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente ⁽⁵³⁾.

2. [L'osservatorio regionale sui rifiuti previsto nel P.I.E.R., in base agli indirizzi adottati dalla commissione di cui all'art. 11 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2983 provvede, entro il 31 maggio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al commissario delegato presidente della Regione siciliana, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti] ⁽⁵⁴⁾.

3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 previo conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche, sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana e sono destinanti alle attività inerenti la gestione dei rifiuti ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵³⁾ Comma prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così sostituito dall'art. 2, [O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#), dall'art. 4, [comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e dall'art. 8, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁵⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, [comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi soppresso dall'art. 8, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

⁽⁵⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, [comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così modificato dall'art. 8, [O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

9. 1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli [articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ⁽⁵⁶⁾.

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. [16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. [La predisposizione degli atti di gara e la gestione delle gare di appalto relativi agli interventi rientranti nelle attività demandate al commissario delegato, è affidata, nei casi in cui il commissario delegato lo richieda, ad una apposita struttura tecnico amministrativa costituita con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri degli interni e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione siciliana, e composta da personale della pubblica amministrazione. Il decreto di costituzione della struttura ne definisce puntualmente funzioni, compiti e compenso] ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 4, [comma 16, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁵⁷⁾ Comma prima modificato dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi soppresso dall'art. 2, [O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#).

10. 1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione siciliana, si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non più di 40 unità a tempo pieno di personale di cui almeno trenta della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al precedente comma, nonché di 30 unità presso le prefetture a disposizione dei prefetti ⁽⁵⁸⁾.

3. Per le attività di cui all'art. 5 i prefetti delle province si avvalgono delle amministrazioni e degli enti di cui al precedente comma 1.

3-bis. Per l'istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i prefetti delle province possono avvalersi degli uffici regionali, provinciali e comunali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da quattro unità di personale della pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso mensile nei limiti di settanta ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza ovvero un'indennità pari all'80% dello stipendio nella globalità delle voci per professori e ricercatori universitari, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana ⁽⁵⁹⁾.

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale, integrato da sei unità, in servizio presso il medesimo dicastero, di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

5. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Detta indennità è commisurata a 150 ore per i prefetti delle province. Al personale della struttura commissariale al quale è conferito l'incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore delle opere è corrisposto, un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4.1, della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#). Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del [decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44](#). Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste ⁽⁶⁰⁾.

6. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati. In tal caso il compenso è corrisposto nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, punto 1, della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#). Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della [legge n. 143/1949](#), aggiornato con [decreto ministeriale n. 417/1997](#), con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della [legge n. 155/1989](#) e con il limite del 60 per cento per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

7. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

8. Per la fornitura dei beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale, si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana ⁽⁶¹⁾.

9. L'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto previsto per la Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto ufficio è preposto un dirigente che assume anche le funzioni di «Datore di lavoro» di cui al [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁶²⁾.

10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione commissariale le indennità accessorie e variabili, nella misura prevista dal C.C.R.L. per i dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana ⁽⁶³⁾.

11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del commissario delegato - presidente della Regione siciliana di rimborsare, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula del contratto individuale con il commissario stesso e comunicate al competente ramo di amministrazione ⁽⁶⁴⁾.

[\(58\)](#) Comma così modificato prima dall'[art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072](#) e poi dall'[art. 4, comma 17, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

[\(59\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 18, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#). Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso comma 18.

[\(60\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354](#).

[\(61\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

[\(62\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(63\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

[\(64\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

11. 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina una commissione tecnico-scientifica composta, oltre che dal presidente, da otto esperti, di cui tre designati dallo stesso Ministro, uno designato dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e quattro designati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana. Il presidente di detta commissione è nominato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio sentito il presidente della Regione siciliana. La commissione coadiuva il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e il vice commissario, nell'attuazione dei loro incombeni, su richiesta degli stessi ⁽⁶⁵⁾.

[\(65\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 4, comma 19, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituito dall'[art. 10, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#). Vedi, anche, le altre disposizioni del suddetto articolo 10.

12. 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone di:

a) lire 20 miliardi mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7705 UPB 4.2.1.1. dello stato di previsione per l'anno 1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

b) lire 38.359 milioni mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli [articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1987, n. 441](#), assegnate alla regione siciliana ed ancora disponibili nonché le eventuali risorse non utilizzate su mutui già accesi per interventi finanziati a valere sulla medesima legge;

c) lire 80 miliardi mediante l'utilizzo di risorse provenienti da revoca di fondi inutilizzati di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39;

d) lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999, per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti previsti dalla [legge 30 giugno 1998, n. 208](#), di cui alla tabella C della [legge 23 dicembre 1998, n. 449](#);

e) delle ulteriori somme già destinate dalla Comunità europea, dallo Stato comprese quelle attribuite su fondi FIO e sui fondi per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, dalla regione nonché dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. A tal fine il commissario delegato identifica gli interventi finanziati, ne accerta la congruità rispetto alle previsioni del piano e ne dispone una diversa utilizzazione, previa riassegnazione da parte delle amministrazioni competenti, nel caso che gli interventi finanziati non siano confermati nel piano degli interventi di emergenza.

Sono, altresì, assegnate al commissario delegato:

f) lire 20 miliardi per la realizzazione nella regione siciliana dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, concernente interventi per la gestione dei rifiuti, approvato dalla conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998, a valere sullo stanziamento per l'anno 1999 del capitolo 7709 per l'U.P.B. 4.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti eventualmente anche disponendo l'esclusione dal programma degli enti che ritardino gli adempimenti di propria competenza, con contestuale affidamento del progetto ad altro ente ⁽⁶⁶⁾;

g) lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Messina, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998, mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli stessi. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti.

2. Il commissario delegato è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) e di cui al comma 5 dell'art. 7, della presente ordinanza così aggiunto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza 21 luglio 2000, n. 3072 ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e da sub-commissari ⁽⁶⁷⁾.

3. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

4. Per le attività affidate ai prefetti, il commissario delegato dispone, a valere sulle risorse ad esso assegnate, l'accreditamento delle risorse necessarie a favore delle contabilità speciali intestate ai singoli prefetti per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al fine di realizzare gli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza, può autorizzare gli enti finanziati ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a suo carico e può intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme anticipate ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

⁽⁶⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 4, [comma 20, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁶⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, [O.M. 31 marzo 2000, n. 3048](#).

13. 1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per L. 4.258.000.000 dei progetti numeri 59 e 67, interessanti il territorio della regione siciliana, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del «Programma annuale 1988, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (Capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988);

b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per l'importo complessivo di L. 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102, interessanti il territorio della Regione siciliana ammessi al finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89/pers/III ⁽⁶⁹⁾.

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico-finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, oltre alle risorse di cui alla presente ordinanza:

a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;

b) attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria dei progetti numeri 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 novembre 1996, n. 062/PERS/III, nonché dei progetti n. 60 e 64, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150/ GAB, in attuazione dell'[art. 18 della legge n. 67 del 1988](#). Le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che potrà utilizzare le somme che dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della gestione commissariale ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁹⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 21, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#).

⁽⁷⁰⁾ Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 22, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136](#) e poi così sostituito dall'[art. 11, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

14. 1. Le risorse di cui agli articoli 12 e 13 sono trasferite, in deroga al disposto dell'[art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente su apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.

2. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

3. Il commissario delegato è autorizzato, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a destinare, per la realizzazione di interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, in ragione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera b), della presente ordinanza [\(71\)](#).

[\(71\)](#) Comma aggiunto dall'art. 4, [O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334](#).

15. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

[legge 20 marzo 1865, n. 2248](#) - allegato F, titolo VI, art. 331;

[legge 25 giugno 1865, n. 2359](#), articoli [4](#), [7](#), [17](#), [18](#), [25](#), [31](#) e seguenti, [51](#), [64](#), [71](#);

[regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](#), articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

[regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), articoli [3](#), commi [1](#), [5](#) e [6](#), commi [2](#), [7](#), [8](#), [9](#), [11](#), [13](#), [14](#), [15](#), [19](#) e [20](#);

[regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#), articoli [7](#), [8](#), [12](#), [17](#);

[regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;

[regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126](#), articoli [20](#) e [21](#);

[legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), articoli [20](#), [54](#), [55](#), [57](#), [59](#);

[legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), art. [11](#);

[legge 22 ottobre 1971, n. 865](#), articoli [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [19](#), [20](#);

[legge 18 dicembre 1973, n. 836](#), art. [8](#), comma [1](#), periodo II;

[decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), articoli [81](#), [82](#), [101](#);

[legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), art. [4](#);

[legge 3 gennaio 1978, n. 1](#), art. [3](#);

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. [5](#) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982](#), punto 4.2.2;

[legge 8 agosto 1985, n. 431](#), articoli [1](#), [1-bis](#), [1-ter](#), [1-quater](#), [1-quinquies](#), [1-sexies](#);

[legge 8 luglio 1986, n. 349](#), art. [6](#), fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

[decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397](#), convertito dalla [legge 9 novembre 1988, n. 475](#), art. [7](#);

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;

[legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;](#)

[decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;](#)

[decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;](#)

[decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;](#)

[legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 34 e successive modificazioni ed integrazioni;](#)

[decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24;](#)

legge della regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11;

legge della regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;

legge della regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, art. 8;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;

legge della regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2, 3, 4 e 8;

legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36-bis, 37, 38, 38-bis, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-bis, commi 1 e 3, 42-ter, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;

legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3, lettera f) e art. 21;

decreto del presidente della regione siciliana 6 marzo 1989;

legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;

legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, articoli 154, 159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;

legge della regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;

legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 14, 19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, articoli 16 e 17;

legge della regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;

legge della regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5;

legge della regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;

legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21;

legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 12 e 13;

legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 55;

[legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14^{\(72\)}](#).

⁽⁷²⁾ Articolo così modificato dall'[art. 12, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190](#).

**ORDINANZA N. 885 dell'8.8.2003 ADOZIONE REGOLAMENTO TIPO PER LA
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA D'AMBITO PROVVISORIA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**Repubblica Italiana
Regione Siciliana
PRESIDENZA
Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
(O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999)**

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n° 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n°3048 del 31 marzo 2000, n° 3072 del 21 luglio 2000, n° 3136 del 25 maggio 2001 e n° 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

VISTO l'art. 1 ter del D.L. n° 15 del 7/2/03, così come convertito dalla L. 8 aprile 2003 n. 62;

VISTO in particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n°225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

VISTO inoltre il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n°225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

VISTO l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana – n° 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv. Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001 con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 488 del'11 giugno 2002 con la quale sono state approvate le linee guida per la gestione integrata dei rifiuti con allegati gli atti per la costituzione delle Società d'Ambito;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 1069 del 28 novembre 2002 con la quale veniva modificata l'ordinanza 488/2002, stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta ordinanza;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Ordinanza n°1166 del 18/12/2002 che al cap. 7 prescrive che le società di ambito debbano dotarsi di un piano d'Ambito, di cui dovrà far parte anche la tariffa d'ambito;

RITENUTO necessario provvedere alla adozione di un regolamento tipo per la determinazione di una Tariffa d'Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; che possa consentire l'approvazione di analogo regolamento da parte della Società di Ambito entro il 10/09/2003 che lo stesso dovrà essere successivamente inviato dalle Società d'Ambito ai rispettivi Comuni facenti parte dell'ATO per l'approvazione da parte degli organi competenti;

ORDINA

1. E' approvato il regolamento tipo per la determinazione della Tariffa d'Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati :

2. Le Società di Ambito, dovranno adottare entro il 10/09/2003 un proprio Regolamento per la determinazione della tariffa d'ambito provvisoria che sia congruente con il presente Regolamento tipo e provvedere a determinare la relativa tariffa provvisoria secondo lo schema di calcolo di cui all'allegato 2
3. La presente ordinanza sarà trasmessa alle 27 Società di Ambito per gli adempimenti di competenza, la notifica ai Comuni del proprio Ato a tutte le Prefetture, alle Province;
4. L'ordinanza sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito regionale.
5. Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Palermo, li

IL SUB COMMISSARIO
(Dott. Nicolò Scialabba)

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)

LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 –REGIME TRANSITORIO DEL PRELIEVO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PROROGA DEL PASSAGGIO OBBLIGATORIO DALLA TARSU ALLA TIA

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 211/L G.U.R.I. 29 dicembre 2005, n. 302

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 PROROGA DEL PASSAGGIO OBBLIGATORIO DALLA TARSU ALLA TIA

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 244/L G.U.R.I. 27 dicembre 2006, n. 299

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno e per gli anni 2008 e 2009;
- b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto. (32)

D.LGS. 3-4-2006 N. 152, ART. 238 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

Norme in materia ambientale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Titolo IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

238. Tariffa per la gestione dei *rifiuti urbani*.

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#). La tariffa di cui all'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del

presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate ⁽⁴⁵⁸⁾.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ⁽⁴⁵⁹⁾.

(458) Vedi, anche, il comma 2-*quater* dell'*art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(459) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61*. Vedi, anche, l'*art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

D.L. 1-7-2009 N. 78, ART. 23, COMMA 21 PROROGA DI TERMINI

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Art. 23. Proroga di termini

21. All'[articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 13](#), le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

L.R. 14-05-2009, n. 6, ART. 61, COMMA 1 MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA AMBIENTALE

Art. 61 Misure di contenimento dell'emergenza ambientale

1. La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.

Giurisprudenza

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, N. 48 DEL 2009 - TITOLARITÀ IN CAPO AL COMUNE DEL POTERE DI EFFETTUARE IL PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello nn. 377/2008 e 431/2008, proposti da:

- Ric. n. 377/2008 - ASSOUTENTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Faraci e domicilio eletto in Palermo, via Dante 55, presso l'avv. Caterina Mannino;

- Ric. n. 431/2008 - IL TIGLIO Società cooperativa sociale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Faraci e domicilio eletto in Palermo, via Dante 55, presso l'avv. Caterina Mannino;

c o n t r o

ENNA EUNO S.p.A. – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Armao e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;

e nei confronti di

SICILIA AMBIENTE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caldarera e domicilio eletto in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando 33, presso lo studio dell'avv. Girolamo Calandra;

nonché del

COMUNE DI TROINA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e di (relativamente al ric. n. 377/08)

SERIT SICILIA S.p.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE, DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Astone e domicilio eletto presso il

suo studio in Palermo, via F. Scaduto 14;

SERIT SICILIA S.p.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE, SEDE PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania (sez. int. III), n. 52 del 4 gennaio 2008.

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avv. G. Armao per la Enna Euno s.p.a., dell'avv. M. Caldarera per la Sicilia Ambiente s.p.a. e dell'avv. F. Astone per la Serit Sicilia s.p.a.;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi, altresì, l'avv. S. Faraci per gli appellanti, l'avv. G. Armao per la Enna Euno s.p.a., l'avv. M. Caldarera per la Sicilia Ambiente s.p.a. e l'avv. F. Astone per la Serit Sicilia s.p.a.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto, previa riunione, i ricorsi degli odierni appellanti per l'annullamento (quanto al ricorso di Assoutenti): della deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Enna Euno s.p.a. del 11 dicembre 2006, recante l'approvazione della Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007; della deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Enna Euno s.p.a. del 2 ottobre 2006, recante la comunicazione dello stato di attuazione del piano di risanamento e conferimento dei servizi; della delibera del C.d.A. della Enna Euno s.p.a. del 27 dicembre 2006, recante esecutività della citata delibera assembleare del 2 ottobre 2006; della Convenzione stipulata dalla stessa Enna Euno s.p.a. con la Serit Sicilia s.p.a. per la riscossione della tariffa di igiene ambientale per l'anno 2006; nonché (quanto al ricorso della società Il Tiglio) della delibera del C.d.A. della Enna Euno s.p.a. del 27 dicembre 2006, recante affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.O. di Enna Euno a Sicilia Ambiente s.p.a., con

approvazione della convenzione, del progetto tecnico-economico e del disciplinare tecnico e conferma della delibera assembleare del 2 ottobre 2006; della convenzione stipulata il 19 gennaio 2007 tra Enna Euno e Sicilia Ambiente per l'affidamento diretto del servizio del ciclo integrato dei rifiuti dal 1 gennaio 2007; della delibera del C.d.A. della Enna Euno s.p.a. del 27 dicembre 2006, della cit. convenzione del 19 gennaio 2007 e di ogni altro atto che ha previsto o disposto la cessione a Sicilia Ambiente del contratto stipulato tra il Comune di Troina e la Cooperativa Il Tiglio il 28 novembre 2002, già ceduto il 10 agosto 2004 dal Comune di Troina alla società Enna Euno; di tutti gli ulteriori atti relativi all'affidamento diretto a Sicilia Ambiente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'A.T.O. Enna Euno, e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché delle deliberazioni assembleari del 28 dicembre 2005 e del 2 ottobre 2006 con cui l'A.T.O. Enna Euno ha individuato in Sicilia Ambiente il soggetto cui affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'A.T.O. denominato "EN 1".

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Preliminarmente – disattesa l'eccezione di inammissibilità del relativo appello per asserita tardività del suo deposito, effettuato il 9 aprile 2008 e dunque nei 15 giorni dall'ultima notifica perfezionatasi il 28 marzo 2008 – il Collegio verifica la tempestività del ricorso di primo grado della società Il Tiglio e ne rileva d'ufficio l'irricevibilità.

In primo grado, invero, tale ricorso è stato ritenuto tempestivo sull'assunto che, sebbene la ricorrente avesse avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati quantomeno dal 11 aprile 2007 (avendo partecipato alla seduta del C.d.A. di Enna Euno dedicata all'esame delle tematiche connesse con il subentro di Sicilia Ambiente nella gestione del servizio integrato dei rifiuti), nondimeno il termine per l'impugnazione non potesse considerarsi decorrente fino a quando l'interessato non avesse avuto conoscenza non solo dell'esistenza e della lesività degli atti successivamente impugnati, ma anche del relativo contenuto, onde poterne valutare l'eventuale illegittimità.

Viceversa, per costante orientamento di questo Consiglio, è condizione necessaria e sufficiente perché inizi a decorrere il termine per l'impugnazione giurisdizionale amministrativa che al soggetto interessato siano note l'esistenza e la lesività degli atti amministrativi che lo riguardano. Ricorrendo ambo, e sole, dette due condizioni, è onere del soggetto leso gravarsi con immediatezza avverso gli atti che reputi ingiustamente lesivi della propria sfera giuridica, deducendone

quantomeno l'ingiustizia manifesta; la conoscenza sopravvenuta (che può anche derivare dall'istruttoria disposta dal giudice) dei relativi e ulteriori vizi di legittimità consente, invece, la successiva proposizione di motivi aggiunti, purché il primo gravame – ancorché c.d. “al buio” – sia stato però tempestivamente proposto.

Nella specie, è incontrovertito che la conoscenza dell'esistenza e della lesività degli atti impugnati si sia verificata, in capo alla società Il Tiglio, al più tardi a far data dal 11 aprile 2007; e che il ricorso di primo grado è stato passato per le notifiche in data successiva al 11 giugno 2007 (per essere poi depositato presso il TAR, nel termine dimidiato ex art. 23-bis della legge n. 1034/1071, il 2 luglio 2007): ne segue, in applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado di “Il Tiglio”.

2. – Passando, quindi, a trattare dell'appello di Assoutenti, il Consiglio ne rileva la fondatezza.

Si premette, sulle preliminari eccezioni delle controparti: 1) che l'appello è stato tempestivamente depositato il 1 aprile 2008, dato che la sua ultima notifica, a mezzo posta, alla Serit Sicilia s.p.a., passata il 15 marzo 2008, si è perfezionata con la consegna il 17/19 marzo 2008; 2) che le censure proposte sono sufficientemente specifiche, tanto da non incorrere nell'eccezione di inammissibilità per asserita genericità; 3) che il contraddittorio risulta radicato, in primo grado, nei confronti di tutti i soggetti emananti gli atti impugnati e controinteressati al loro annullamento; 4) che non vanno considerati tali, né perciò litisconsorti necessari, tutti i singoli comuni appartenenti all'A.T.O. EN 1, il quale è invece passivamente legittimato a resistere da solo al ricorso; 5) che l'appellante ha interesse all'annullamento degli atti impugnati, e che tale interesse non è inciso dall'asserita omessa impugnazione di altri atti, invero privi di diretto rilievo nei confronti dell'appellante, sicché non va dichiarata neppure per tale profilo l'inammissibilità del ricorso.

3. – Quanto al merito del gravame in esame, il suo primo motivo reitera le censure avverso l'impugnata deliberazione dell'Assemblea ordinaria della società d'ambito Enna Euno S.p.A. del 11 dicembre 2006, con cui è stata approvata la Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007, per violazione dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il motivo è fondato.

La “*Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana*” – ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 – “è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui

al comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente – cui il cit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – *“disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”*; conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, *“sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”*.

È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge per l’emanazione di atti regolamentari.

Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.

Va pertanto annullata l’impugnata Tariffa, con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni ricompresi nell’A.T.O. Enna 1.

4. – Più articolato è il discorso relativo alla vigenza (contestata dall’appellante) dei provvedimenti del Presidente della Regione siciliana quale Commissario governativo per l’emergenza rifiuti.

Contrariamente a quanto assume l’appellante, va detto che l’ordinanza di protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, che ha disposto la nomina e disciplinato i poteri del Commissario per l’emergenza rifiuti, sebbene annullata – verosimilmente con effetto *erga omnes* – da T.A.R. Lazio 14 febbraio 2001, n. 1148, è stata tuttavia reiterata dall’art. 1-ter del D.L. 7 febbraio 2003, n. 15 (*“Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all’O.M. 31 maggio 1999, n. 2983 del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive O.M. 31 marzo 2000, n. 3048, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136, e O.M. 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall’attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall’Ufficio del*

Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana”). Ne deriva – per il primato della legge finché non dichiarata contrastante con la Costituzione – l’astratta sussistenza dei poteri del Commissario.

Va però verificato in dettaglio quale sia l’ambito di tali poteri.

Orbene, la cit. O.M. n. 2983/1999 prevede, al suo art. 7, comma 1, che “*gli impianti, una volta realizzati [dal Commissario delegato], vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità*”; che (comma 3) “*per il servizio di gestione dei rifiuti, effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, questi fissa una apposita tariffa*”, parametrata secondo i criteri di cui al successivo comma 4; e che, in base al comma 5, “*il commissario delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio*”.

Secondo un’esegesi costituzionalmente orientata di tali norme, stima il Collegio di dover escludere che la fissazione commissariale della tariffa di igiene ambientale possa essere direttamente traslata, al di fuori del procedimento disciplinato dal cit. art. 238, dalle società d’ambito ai cittadini. È, infatti, la stessa ordinanza di protezione civile a prevedere che “*le amministrazioni competenti ... provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità*”; le quali, dunque, non possono che essere quelle conseguenti all’applicazione delle ordinarie norme tariffarie, allorché il servizio sia gestito dalle società d’ambito.

Se, in altri termini, il Commissario può fissare *extra ordinem* le tariffe “*per il servizio di gestione dei rifiuti*” nei casi di cui all’art. 7, comma 3, O.M. cit., e altresì può adeguare, ai sensi del comma 5, “*la tariffa delle discariche comunque in esercizio*” (che, però, incide solo mediamente sul costo del servizio per i privati), l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni straordinarie testé ricordate non consente di affermare che la tariffa commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse società d’ambito.

Piuttosto, deve ritenersi che finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società d’ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale – per antica dottrina sede

propria, diversamente dalle società d'ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si dice oggi, di federalismo – che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria.

Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.

In questo senso depongono:

1) la disciplina primaria espressa dal cit. art. 238;

2) l'esigenza di un'esegesi costituzionalmente orientata, ossia restrittiva, delle ordinanze di protezione civile (viepiù nella specie, dopo l'annullamento giurisdizionale e la reviviscenza disposta *ex lege*) e delle conseguenti attività poste in essere (non più dal Commissario, bensì) dalle amministrazioni ordinariamente competenti alla gestione del servizio, che vogliano incidere, *ex uno latere*, nella sfera giuridica, personale e patrimoniale, dei cittadini;

3) ulteriormente, il rilievo che il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell'assemblea dei soci delle società d'ambito – non è stato promulgato in ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'impugnativa).

Va, infine, escluso in radice che le società d'ambito – per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l'ammontare delle tasse comunali in vigore – possano invocare un'eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell'A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.

Essendosi escluso in radice il potere della società d'ambito di determinare – al di fuori del contesto, ancora *in itinere*, tracciato dal cit. art. 238 – la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, resta assorbita l'ulteriore censura volta a contestarne l'applicazione retroattiva all'anno 2006, in base al principio di irretroattività dell'imposizione tributaria.

Merita comunque evidenziarsi – trattandosi di un corollario, utile quantomeno *ad colorandum*, rispetto al percorso argomentativo che si è sin qui tracciato – che il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice (pag. 36 sentenza

appellata), reputa di dover ricondurre la Tariffa in discorso al *genus* delle prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo di sottrarsi: si tratta dunque, almeno *lato sensu*, di un (con-)tributo.

5. – L'ulteriore motivo di appello che va esaminato, perché non assorbito dall'accoglimento di quelli già trattati, è quello che reitera le censure di illegittimità dell'affidamento diretto, ossia senza gara, del servizio in discorso dalla società d'ambito Enna Euno s.p.a. alla Sicilia Ambiente s.p.a., sul contestato assunto del suo essere "*in house*" rispetto alla prima.

Anche questo motivo di appello è fondato e va dunque accolto.

In ordine alla nozione – invero giurisprudenzialmente sempre meno controversa, ma sempre più restrittiva – di società che possa considerarsi "*in house*" (ossia interna) rispetto ad un'amministrazione aggiudicatrice, giova richiamare l'analitica esposizione contenuta nella decisione di questo Consiglio 4 settembre 2007, n. 719 – peraltro ampiamente riportata nel corpo motivazionale della sentenza gravata – ai cui principi può farsi recettizio richiamo e che vanno qui applicati.

In proposito, il Collegio non condivide la conclusione cui il giudice di primo grado è pervenuto – in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto che rendano legittimo il ricorso all'affidamento diretto del servizio in questione: ossia alla ricorrenza, nel caso di specie, della c.d. "eccezione Teckal" – a proposito della Sicilia Ambiente s.p.a. e del suo rapporto con la società d'ambito Enna Euno.

È la stessa sentenza gravata a ricordare che i due fondamentali requisiti in proposito elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale – ossia la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società "*in house*" affidataria; nonché il c.d. "*controllo analogo*" (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi interni) che il primo deve avere su quest'ultima – vanno "*interpretat[i] restrittivamente e l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intende avvalersene*".

Orbene, sembra chiaro al Collegio come, nel caso in esame, non ricorra, quantomeno, il primo presupposto (cioè quello della partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale della società che si assume essere "*in house*"); condizione comunque necessaria, e da sola neppure sufficiente, per la legittimità dell'affidamento diretto.

Invero il capitale sociale di Sicilia Ambiente s.p.a. è detenuto per il 51%, dalla stessa Enna Euno s.p.a., ma per la restante frazione è solo in parte di proprietà dei vari enti locali ricompresi nel relativo A.T.O. (anch'essi da considerare legittimamente amministrazioni aggiudicatrici).

Può prescindere dalla questione, trattata dalle parti, del rilievo da attribuirsi alla data (2 ottobre 2006) in cui la società Enna Euno ha deliberato di affidare il servizio, senza gara, alla Sicilia Ambiente (data in cui nel capitale sociale di quest'ultima era ancora presente, tra gli altri, un soggetto privato: la CO.SI.AM. società consortile a r.l.; nonché data alla quale non erano state ancora deliberate le modifiche statutarie che, dal 11 dicembre 2006, attribuiscono agli enti azionisti il c.d. controllo analogo); ovvero alla successiva data (19 gennaio 2007) di stipula della convenzione di affidamento diretto a Sicilia Ambiente; o, infine, a quella (27 dicembre 2007) in cui è stata rinnovata la deliberazione di Enna Euno di procedere al tale affidamento diretto.

È infatti rilievo dirimente quello che, sotto tutte tali date (ma anche dopo), nel capitale sociale di Sicilia Ambiente è presente – oltre a soggetti pubblici, anche non territoriali, estranei all'A.T.O. "Enna 1" ove andrà svolto il servizio affidato (ciò che potrebbe astrattamente incidere in senso restrittivo sull'effettività del "controllo analogo" esercitabile da Enna Euno sulla sua società asseritamente "in house") – almeno un ente privato: l'Unione Regionale delle Province Siciliane.

Che detta Unione sia un soggetto di diritto privato risulta in modo certo dal suo Statuto: che, al relativo art. 1, dà atto essere stata "costituita con atto pubblico di data 25/10/1963, a ministero del Notaio dott. Cesare Di Giovanni", che "è regolata dalle disposizioni del presente Statuto"; persegue gli scopi indicati nel relativo art. 4; è finanziata, ex art. 9, con un contributo degli Enti pubblici associati stabilito annualmente dal Comitato esecutivo; si autodefinisce, all'art. 4 comma 8, una "Associazione" e stabilisce la devoluzione del proprio patrimonio, "in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in un'ottica puramente non profit, ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge".

È pacifico, nell'attuale stato di evoluzione giurisprudenziale, che il requisito della totalità della proprietà pubblica del capitale della società "in house" debba sussistere in termini assoluti.

Per escludere radicalmente ogni possibilità di legittimo affidamento "in house" è infatti sufficiente che vi sia, sebbene in minima percentuale, una partecipazione privata al capitale sociale.

Nella specie, lo 0,5% del capitale sociale di Sicilia Ambiente è in atto detenuto dall'Unione Regionale delle Province Siciliane.

Ciò comporta l'accoglimento del motivo di appello in esame, con assorbimento di quelli ulteriori, perché ad esso subordinati.

6. – In conclusione, riuniti gli appelli, va dichiarata d'ufficio l'irricevibilità del ricorso di primo grado dell'appellante Il Tiglio s.c.s.p.a., mentre va integralmente accolto il gravame di Assoutenti.

Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunisce gli appelli in epigrafe, dichiara irricevibile il ricorso proposto in primo grado dalla società "Il Tiglio", accoglie l'appello di "Assoutenti" e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti da quest'ultima impugnati.

Spese del doppio grado compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo nelle camere di consiglio del 5 novembre e del 11 dicembre 2008, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Ermanno de Francisco, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 9 febbraio 2009

*CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 238 DEL 2009: NATURA DI TRIBUTO DELLA TARSU E DELLA TIA
CON ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA*

SENTENZA N. 238

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE	Presidente
- Ugo DE SIERVO	Giudice
- Paolo MADDALENA	“
- Alfonso QUARANTA	“
- Franco GALLO	“
- Luigi MAZZELLA	“
- Gaetano SILVESTRI	“
- Sabino CASSESE	“
- Maria Rita SAULLE	“
- Giuseppe TESAURO	“
- Paolo Maria NAPOLITANO	“
- Giuseppe FRIGO	“
- Alessandro CRISCUOLO	“
- Paolo GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossi con ordinanze del 17 luglio 2008 dal Giudice di pace di Catania e del 7 novembre 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, rispettivamente iscritte

al n. 445 del registro ordinanze 2008 e al n. 21 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, il Giudice di pace di Catania, con ordinanza depositata il 17 luglio 2008 (r.o. n. 445 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani».

1.1. – Il Giudice di pace rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente si è opposto, ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ., al diritto del Comune di Catania di procedere, a séguito della notificazione di una cartella di pagamento, alla riscossione coattiva «della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene ambientale (TIA), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000»; b) la convenuta s.p.a. SERIT Sicilia, agente della riscossione per la provincia di Catania, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.2. – Il medesimo giudice rimettente premette altresí, in punto di diritto, che: a) «con l'emanazione del cosiddetto decreto Ronchi» (art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio») la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dall'art. 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è stata sostituita con un prelievo di natura non piú tributaria, ma privatistica, cioè con la tariffa di igiene ambientale (TIA), determinata in base al costo complessivo del servizio, «al fine di far pagare agli utenti il costo del reale servizio usufruito»; b) la natura non tributaria della TIA è desumibile sia dalla denominazione di «tariffa» sia dalla sua determinazione quantitativa in ragione della copertura del costo del servizio, a nulla rilevando – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006 – né il fatto che la sua disciplina presenterebbe elementi di natura tributaria e non tributaria né il fatto che essa subentra alla TARSU, cioè ad una entrata avente indiscussa natura tributaria.

1.3. – Su tali premesse, il giudice *a quo* afferma che la norma censurata – nell’attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie, di natura non tributaria, in materia di TIA – «comporta lo snaturamento della giurisdizione tributaria e, quindi, la violazione» degli evocati parametri costituzionali, perché, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, «la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto» (sentenza [n. 64 del 2008](#); [ordinanze n. 395 del 2007](#); [n. 427](#), [n. 94](#), [n. 35](#) e [n. 34 del 2006](#)).

1.4. – Quanto alla rilevanza, il Giudice di pace osserva che la decisione sulla controversia «non potrà prescindere dall’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, eccezione la cui fondatezza dipende dall’applicabilità, nel giudizio principale, della disposizione censurata».

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Giudice di pace di Catania ed ha chiesto dichiararsi manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni sollevate in riferimento al primo comma dell’art. 25 ed alla VI disposizione transitoria Cost., nonché manifestamente infondata quella sollevata in riferimento al secondo comma dell’art. 102 Cost. In particolare, in relazione a quest’ultima questione, la difesa erariale afferma che: a) l’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 ha soppresso, in attuazione di direttive comunitarie, la «tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani» ed ha istituito una «tariffa» per la copertura dei costi del servizio di smaltimento; b) l’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel quale – sempre per la difesa erariale – «è stata trasfusa la disciplina della tariffa», «non presenta [...] caratteri di sostanziale diversità rispetto alla previgente “tassa per lo smaltimento dei rifiuti”, considerata la sostanziale identità del presupposto oggettivo e dei soggetti passivi, nonché la confermata obbligatorietà del prelievo»; c) l’obbligo del privato di pagare detta tariffa scaturisce, pertanto, da un fatto individuato direttamente dalla legge e non da un titolo contrattuale o da un fatto comunque fonte di un rapporto negoziale; d) inoltre, la tariffa prevede la copertura di costi (come ad esempio le spese di spazzamento delle strade) estranei alla logica della corrispondenza tra costi e benefici e riferibili, piuttosto, alla collettività; e) la tariffa, dunque, in considerazione della doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione, va qualificata come “tassa”, cioè come una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tale servizio riceve, nel suo insieme, un beneficio.

3. – Nel corso di due giudizi riuniti aventi ad oggetto l’impugnazione, da parte del medesimo contribuente, di avvisi di pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e relativa agli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza depositata il 7 novembre 2008 (r.o. n. 21 del 2009), ha sollevato, in riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost., questione di legittimità del citato art. 2, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. n.

546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA.

3.1. – La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di diritto, che: a) con le [sentenze n. 130 e n. 64 del 2008](#) e con [l'ordinanza n. 34 del 2006](#), la Corte costituzionale ha sottolineato che l'attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto; b) la tariffa prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 («già art. 49 d.Lgs. n. 22/1997») non ha natura tributaria, ma di «corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» (comma 1) ed è costituita da due quote, una commisurata alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti), l'altra «rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» (comma 4), così da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (stesso comma 4); c) il mero dato formale costituito dal fatto che il comma 15 del menzionato art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 richiama, per la riscossione coattiva della tariffa, le norme per la riscossione delle imposte sul reddito (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) non è sufficiente ad escludere che la suddetta tariffa abbia la natura di corrispettivo di un servizio, commisurato al costo di questo ed all'entità della sua fruizione da parte del privato; d) tuttavia, le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4895 del 2006, hanno affermato che, in forza della disposizione denunciata, le controversie relative alla debenza della TIA sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

3.2. – Su tali premesse, il giudice *a quo* afferma che tale ultima disposizione – nell'attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie, di natura non tributaria, in materia di TIA – si risolve nella creazione di un nuovo giudice speciale e, quindi, viola l'evocato parametro costituzionale.

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in questo giudizio ed ha chiesto dichiararsi la questione manifestamente inammissibile o, comunque, manifestamente infondata. Per la difesa erariale, l'inammissibilità deriva dal difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto nell'ordinanza di rimessione manca l'esposizione dei fatti di causa e dei termini della controversia; l'infondatezza deriva, invece – per le medesime considerazioni svolte nell'atto di intervento nel giudizio di costituzionalità promosso dal Giudice di pace di Catania – dalla natura tributaria della tariffa prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice di pace di Catania (r.o. n. 445 del 2008) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del

canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Il Giudice di pace rimettente afferma che la disposizione denunciata viola: a) l'art. 25, primo comma, della Costituzione; b) la VI disposizione transitoria della Costituzione; c) l'art. 102, secondo comma, Cost. In particolare, tale ultimo parametro sarebbe violato, perché la disposizione censurata, attribuendo alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti la TIA, la quale non è qualificabile come "tributo", comporterebbe «lo snaturamento della giurisdizione tributaria [...], imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto».

2. – La Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 21 del 2009) dubita della legittimità costituzionale della medesima disposizione denunciata dal Giudice di pace di Catania.

Per il rimettente, la suddetta disposizione viola l'art. 102, secondo comma, Cost., perché attribuisce alla cognizione delle commissioni tributarie controversie che non hanno ad oggetto tributi e, pertanto, «si risolve nella creazione di un nuovo giudice speciale», vietata da tale parametro.

3. – L'identità della disposizione denunciata dai due giudici rimettenti e la parziale coincidenza sia delle censure prospettate, sia dei parametri costituzionali evocati, sia delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi, al fine di esaminare e decidere congiuntamente le questioni.

4. – Le questioni sollevate dal Giudice di pace di Catania (r.o. n. 445 del 2008) sono manifestamente inammissibili.

4.1. – Con riferimento agli evocati art. 25, primo comma, Cost. e VI disposizione transitoria della Costituzione, il rimettente non indica le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale. Da ciò consegue la manifesta inammissibilità di tali questioni.

4.2. – Con riferimento al parimenti evocato secondo comma dell'art. 102 Cost., il rimettente afferma che: a) il giudizio principale è stato instaurato ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, come opposizione al diritto del Comune di Catania di procedere alla riscossione coattiva del credito risultante da una cartella di pagamento notificata al debitore; b) tale credito riguarda «la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene ambientale (TIA), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

4.2.1. – In relazione all'affermazione *sub a)* – secondo cui il giudizio principale è stato instaurato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. –, va rilevato che sia l'art. 72, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento alla TARSU, sia l'art. 49, comma 15, del d.lgs. n. 22 del 1997, con riferimento alla TIA, fanno espresso rinvio, per la disciplina della riscossione di tali prelievi, al d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte su reddito). In particolare, l'art. 57, comma 1, alinea e lettera *a*), di detto decreto presidenziale stabilisce che «Non sono ammesse: [...] *a*) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni». Il rimettente, tuttavia, qualifica espressamente l'azione proposta dal contribuente non come opposizione agli atti esecutivi, ma come opposizione regolata dall'art. 615 cod. proc. civ., ed inoltre non precisa se essa abbia ad oggetto la pignorabilità dei beni. L'ordinanza, pertanto, è priva di motivazione sulle ragioni per le quali il Giudice di pace – nonostante il citato chiaro disposto dell'art. 57, comma 1, alinea e lettera *a*), del d.P.R. n. 602 del 1973 – ha ritenuto ammissibile, nella specie, detta opposizione. In difetto di tale motivazione, non appare evidente che il giudice *a quo* debba fare applicazione della disposizione denunciata e pertanto, non essendo stata dimostrata la rilevanza della sollevata questione, questa deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

4.2.2. – Sempre in relazione all'affermazione *sub a*), va ulteriormente rilevato che l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Nell'ordinanza di rimessione viene riferito che il giudizio principale riguarda la fase della esecuzione forzata tributaria successiva alla notifica della cartella di pagamento, e cioè proprio la fase per la quale la citata disposizione prevede la giurisdizione del giudice ordinario. Dopo tale premessa, tuttavia, il rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali, nella specie, egli ritiene sussistere – in contrasto con il sopra citato art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 – la giurisdizione delle commissioni tributarie, in luogo di quella del giudice ordinario. Anche in questo caso, in difetto di siffatta motivazione, non appare evidente che il giudice debba fare applicazione della disposizione denunciata e pertanto, non essendo stata dimostrata – neppure sotto tale diverso profilo – la rilevanza della sollevata questione, questa deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

4.2.3. – Infine, con l'affermazione *sub b*), il rimettente dichiara, ad un tempo, che il credito per il quale si procede alla riscossione coattiva riguarda solo la TARSU e che quest'ultimo prelievo, della cui natura tributaria egli non dubita, è stato successivamente sostituito dalla TIA, della cui natura tributaria, invece, dubita. La circostanza che le cartelle di pagamento poste a base dell'esecuzione forzata attengono esclusivamente alla TARSU, e non alla TIA, rende non rilevante la sollevata questione, la quale ha ad oggetto la norma, non applicabile nel giudizio *a quo*, con cui sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA. Di qui la manifesta inammissibilità, anche sotto tale profilo, della questione.

5. – La difesa erariale ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 21 del 2009), affermando che l'ordinanza di rimessione, non avendo esposto i fatti di causa ed indicato i termini della controversia, è priva di motivazione sulla rilevanza.

L'eccezione non è fondata. Contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, infatti, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice *a quo* deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.

6. – Nel merito, la questione prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato non è fondata, perché il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la TIA ha natura di corrispettivo privatistico di prestazioni contrattuali e non di tributo. Dall'erroneità di tale presupposto consegue la non fondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.

6.1. – Al riguardo, per precisare il *thema decidendum*, appare opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo in cui si inserisce la disposizione denunciata.

L'evoluzione normativa in materia, per quanto qui interessa, è scandita da quattro diversi principali interventi legislativi.

6.1.1. – Il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), prevedeva, originariamente, la corresponsione al Comune di un «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche» ed attribuiva natura privatistica al rapporto tra utente e servizio comunale. Tale configurazione sinallagmatica del rapporto è stata, però, radicalmente mutata – con un primo significativo intervento del legislatore – dall'art. 10 della legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire una «tassa» per la raccolta ed il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni), ponendo tale prelievo a carico dei soggetti occupanti i fabbricati posti nelle zone in cui si svolge (in regime di privativa comunale) il servizio di raccolta. L'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE numero 75/442 relativa ai rifiuti, numero 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), ha poi sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 1984, come successivamente stabilito dall'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131) l'intera sezione II (artt. da 268 a 278) del capo XVIII (Proventi di servizi municipalizzati) del titolo III (Entrate comunali e provinciali) del suddetto r.d. n. 1175 del 1931. Con tale normativa e, in particolare, con la nuova formulazione dell'art.

268 del testo unico, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «interni», sia l'applicazione della «tassa» (che il comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 786, aveva già reso obbligatoria, con effetto dal 1° gennaio 1982, per i Comuni che avevano istituito il servizio) a carico di chiunque occupi o conduca locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui sono istituiti i servizi, ovvero aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sala da ballo all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato e non costituente accessorio o pertinenza dei suddetti locali tassabili. In particolare, il legislatore, nel ridisciplinare il suddetto prelievo comunale, ha individuato nel «costo di erogazione del servizio» il limite massimo di gettito, «al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia»; e ciò in coerenza con la denominazione di «tassa» (art. 268, citato). Nella medesima prospettiva della natura pubblicistica del prelievo, l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1989, che mediante la «tassa» venissero coperti (in tutto o in parte) anche i costi dei servizi di smaltimento (cioè di «conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo») non solo dei rifiuti «interni», ma anche di quelli «di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico» (cosiddetti «esterni») e che fossero tenuti al pagamento (sia pure in misura ridotta) anche gli occupanti di case coloniche e «case sparse» non ubicate nella zona di raccolta dei rifiuti. L'art. 8 dello stesso decreto-legge ha ribadito la qualificazione di «tassa» del prelievo, inserendo tale denominazione anche nella rubrica della citata sezione II del regio decreto.

6.1.2. – Un secondo essenziale intervento legislativo è costituito dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), efficace a decorrere dal 1° gennaio 1994, il quale – in attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 – ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa» nelle zone del territorio comunale, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata «TARSU»), da applicarsi «in base a tariffa», secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo. Diversamente dal precedente regime, il prelievo non

riguarda lo smaltimento dei rifiuti “esterni” ed il richiamo ai rifiuti solidi urbani «equiparati» (ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo) a quelli «interni» – richiamo originariamente contenuto nel comma 1 del citato art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993 – è stato soppresso dalla lettera *a*) del comma 3 dell’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (articolo che ha abrogato anche l’art. 60 del suddetto decreto legislativo). Solo con l’introduzione del comma *3-bis* dell’art. 61 del d.lgs. n. 507 del 1993, ad opera dall’art. 3, comma 68, lettera *b*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno acquistato rilevanza anche per la TARSU i rifiuti “esterni”, perché tale disposizione stabilisce che dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale va dedotta una quota «a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2, terzo comma, numero 3), del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915» (cioè «i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi»). L’art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ampliato, dal punto di vista quantitativo, l’incidenza del suddetto costo di spazzamento dei rifiuti “esterni”.

Quanto ai soggetti passivi, la tassa è dovuta (in solido tra i componenti del nucleo familiare o tra gli utilizzatori in comune degli immobili) da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti – ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde – esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, ivi comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63). I soggetti passivi hanno «l’obbligo di denuncia» dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (art. 70, specie commi 1 e 6). In connessione con l’obbligo di presentare tale dichiarazione di scienza, è attribuito al Comune il potere di «emettere» (nel senso di “notificare”, come chiarito dal comma 1 dell’art. 72) motivati avvisi di accertamento d’ufficio (in caso di omessa denuncia) o in rettifica (in caso di denuncia infedele o incompleta), entro specifici termini di decadenza (artt. 71, 73). È prevista l’esclusione o l’esonero dal tributo in determinati casi in cui gli immobili si trovino in condizione di non potere produrre rifiuti, mentre è, di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto, autonomamente provveduto allo smaltimento (art. 62, commi 2, 3 e 5). Il prelievo, dunque, è posto in relazione, da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e, dall’altro, alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi. In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, «può essere commisurata [...] in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, come sostituito

dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). Solo in via eccezionale ed alternativa è prevista la possibilità di commisurare la medesima tassa, «per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento» (*ibidem*). È coerente con tale impostazione pubblicistica l'obbligo, imposto agli occupanti o detentori «degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta», di utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti urbani, «interni ed equiparati», nei «contenitori vicini» (art. 59, comma 3). È compatibile con la medesima impostazione, anche la previsione di riduzioni della tassa per le zone in cui la raccolta non viene effettuata e per i casi di non svolgimento, svolgimento per periodi stagionali, nonché per i casi in cui l'utente dimostri di aver provveduto autonomamente allo smaltimento in periodi di protratto mancato svolgimento del servizio, ove l'autorità sanitaria competente abbia riconosciuto una situazione di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali (art. 59, commi 2, 4, 5, 6, secondo periodo). La natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è ulteriormente evidenziata sia dalla regola secondo cui «L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo» (art. 59, comma 6, primo periodo); sia dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 61 e successive modificazioni, che ha reso rilevante anche il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni. Il d.lgs. n. 507 del 1993 prevede anche una «tassa giornaliera di smaltimento» dei rifiuti producibili mediante l'uso (autorizzato o no), per periodi inferiori a 183 giorni per anno solare, di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio (art. 77). Per la riscossione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, e del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (art. 72). Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune ha facoltà di disciplinare con proprio regolamento l'affidamento a terzi delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa. Sanzioni specifiche sono previste dall'art. 76 (e successive modificazioni) per l'omessa o infedele denuncia e per la mancata presentazione o trasmissione di atti, documenti o dati richiesti dal Comune; sono comunque applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria stabilite dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

6.1.3. – Un terzo intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio 1999) dell'art. 49 del cosiddetto “decreto Ronchi”, cioè del d.lgs. n. 22 del 1997 (successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale – in dichiarata attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE – ha stabilito l'obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o

provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa – usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) – «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, viene elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento (comma 5). Il metodo normalizzato è stato approvato con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. È tenuto al pagamento della tariffa «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (comma 3). La tariffa è ridotta nei casi in cui il produttore di rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazione rilasciata da chi effettui il recupero) di aver avviato detti rifiuti al recupero (comma 14). La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto che gestisce il servizio (commi 9 e 13). Diversamente dalla normativa sulla TARSU, l'art. 49 del "decreto Ronchi", pertanto: a) evita di qualificare espressamente il prelievo come "tributo" o "tassa", pur mantenendo il riferimento testuale alla «tariffa»; b) stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti; c) dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti "esterni" (come già statuiva l'abrogato art. 268 del r.d. n. 1175 del 1931, quale sostituito dall'art. 21 del d.P.R. n. 915 del 1982, in relazione all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989); d) non reca, con riguardo alla TIA, specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni. Analogamente alla TARSU, anche per la TIA la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite ruolo, secondo le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.P.R. n. 43 del 1988 (comma 15 del medesimo art. 49). Lo stesso art. 49 ha soppresso la TARSU «a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio», da disciplinarsi con il suddetto regolamento ministeriale (comma 1) al fine di garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni (commi 1 e 5). Resta comunque ferma la possibilità, per i Comuni, di deliberare l'applicazione della tariffa, «in via sperimentale», in sostituzione della TARSU, anche prima di tali termini (commi 1-bis e 16). La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto, con numerose disposizioni contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni – da ultimo, fino a tutto il 2008 – per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenziario differenziato, in ragione sia del

grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia della popolazione dei Comuni stessi (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13).

6.1.4. – La quarta rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) denomina «tariffa integrata ambientale (TIA)». Tale tariffa integrata deve essere determinata ad opera dell'autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), prevista dall'art. 201 dello stesso decreto legislativo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale (da emanarsi, a sua volta, entro sei mesi dalla sopra indicata data di entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo e, quindi, dell'art. 238 in essa compreso) con il quale sono fissati i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa (commi 3 e 6). La tariffa integrata è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani (comma 1, primo periodo). Detta tariffa, in particolare, è «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), e costituisce «il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» (comma 1, secondo periodo) – cioè «i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto per lo smaltimento in discarica, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per il periodo fissato dalla legge – oltre ai «costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade» (comma 3, secondo periodo). La medesima tariffa «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). È espressamente previsto che la tariffa «è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata» (comma 3) e che la sua riscossione, volontaria o coattiva, «può» essere effettuata secondo le disposizioni del d.P.R. n. 602 del

1973, «mediante convenzione con l'Agenda delle entrate» (comma 12). La soppressione della precedente tariffa di igiene ambientale ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 238, ma, fino alla completa attuazione della nuova tariffa integrata (cioè con l'emanazione del sopra menzionato regolamento ministeriale ed il compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa), «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (comma 10). Nel caso in cui il regolamento ministeriale non sia stato adottato entro il 30 giugno 2009, i Comuni possono ugualmente «adottare la tariffa integrata ambientale TIA [...] ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti» (art. 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009).

6.2. – Da tale ricostruzione normativa emerge che, per il periodo dal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni è applicabile la TARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA). Fino al 2009, poi, non risulta, allo stato, ancora applicabile dai Comuni la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. La rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, TIA), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale, nonché la circostanza che i giudizi riuniti *a quibus*, pendenti presso la Commissione tributaria provinciale di Prato, hanno ad oggetto solo avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale per gli anni d'imposta 2007 e 2008 sono tutti elementi che impediscono di ritenere che la questione sollevata dalla suddetta Commissione tributaria riguardi, oltre alla tariffa di igiene ambientale, anche la tariffa integrata ambientale. Ne deriva che lo scrutinio di legittimità costituzionale va limitato alla norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e non anche di quelle relative alla debenza della tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.

7. – Così delimitato il *thema decidendum*, va rilevato che, nel porre la questione di legittimità costituzionale, il rimettente muove da due diversi assunti: a) che la giurisdizione tributaria, ai sensi dell'evocato parametro, deve avere ad oggetto solo controversie tributarie; b) che la TIA prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 ha natura non tributaria, ma di corrispettivo contrattuale.

7.1. – Il primo dei due assunti del rimettente è esatto. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» ([ordinanze n. 395 del 2007](#); [n. 427](#), [n. 94](#), [n. 35](#) e [n. 34 del 2006](#)), con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost. ([sentenze n. 141 del 2009](#); [n. 130](#) e [n. 64 del 2008](#)).

La decisione della sollevata questione esige, dunque, che si proceda alla qualificazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in quanto solo il riconoscimento della natura tributaria di tale prelievo può escludere la dedotta illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.

7.2. – Il secondo assunto del rimettente, circa la natura di corrispettivo privatistico, propria della suddetta tariffa di igiene ambientale, è erroneo, come sopra osservato, ove si proceda al raffronto tra la sua disciplina positiva e la nozione di tributo, quale elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.

7.2.1. – Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (*ex plurimis*: [sentenze n. 141 del 2009](#); [n. 335](#) e [n. 64 del 2008](#); [n. 334 del 2006](#) e [n. 73 del 2005](#)).

7.2.2. – Con specifico riferimento alla disciplina della tariffa di igiene ambientale, va preliminarmente preso atto che non è individuabile, allo stato, un'univoca giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale tariffa, anche se pare maggiormente attestato l'orientamento che le riconosce natura tributaria. Infatti, ad una pronuncia della Corte di cassazione civile che ha qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria (sezioni unite, ordinanza n. 3274 del 2006), hanno fatto séguito altre decisioni della stessa Corte che, con varie motivazioni e differenze linguistiche, hanno invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (sezioni unite: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526 del 2007). Al fine di determinare la natura (tributaria o extratributaria) della TIA, oggetto di contrastanti opinioni anche nella dottrina, è perciò necessario procedere ad un autonomo ed analitico esame delle caratteristiche di tale prelievo. Al riguardo, non rilevano né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo.

Quanto all'irrelevanza della denominazione, lo stesso art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce espressamente che i tributi vanno individuati indipendentemente dal *nomen iuris* («comunque denominati»). Inoltre, il termine «tariffa» – nella tradizione propria della legislazione tributaria – ha un valore semantico neutro, nel senso che non si contrappone necessariamente a termini quali «tassa» e «tributo», tanto che anche l'art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993 testualmente prevede che la TARSU (cioè una «tassa» e, quindi, un «tributo») si applica «in base a tariffa». Va comunque rilevato che, contrariamente a quanto sembrano ritenere il rimettente e la difesa erariale, il termine «corrispettivo» non compare, con riguardo alla TIA, nel cosiddetto “decreto Ronchi”, ma solo nell'art. 238, comma 1,

secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed è riferito esclusivamente alla tariffa integrata ambientale, estranea alla questione di legittimità in esame.

Quanto alla regola stabilita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui la TIA si applica in luogo della TARSU, va osservato che un tributo (come, nella specie, la TARSU) può ben essere surrogato da un altro tributo o sostituito da una entrata non tributaria, non incontrando il legislatore, al riguardo, alcun vincolo logico o giuridico (nel limite della non manifesta irragionevolezza).

Quanto, infine, alla possibilità per il Comune, prevista dal medesimo art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di procedere alla riscossione della TIA mediante ruolo, deve sottolinearsi che il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo, e, comunque, ancorché tipico delle entrate tributarie, è consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie.

Per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA), è invece opportuno muovere dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Conseguentemente, deve procedersi ad una approfondita comparazione tra il prelievo tributario sostituito e quello che lo sostituisce, sotto i profili della struttura, della funzione e della disciplina complessiva della fattispecie dei prelievi.

7.2.3. – Dalla comparazione tra la TARSU e la TIA emergono le forti analogie dei due prelievi. Entrambi mostrano un'identica impronta autoritativa e somiglianze di contenuto con riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della fonte del prelievo.

7.2.3.1. – In primo luogo, quanto al fatto generatore dell'obbligo del pagamento e ai soggetti obbligati – come si è già rilevato al punto 6.1.2. – la TARSU è dovuta, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, e comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63). Analogamente, la TIA – come sottolineato al punto 6.1.3. – è dovuta, per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, da «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997). Le differenze tra le due fattispecie sono, perciò, minime: la “occupazione o detenzione” di superfici ed il riferimento ai soli rifiuti “interni”, per la TARSU; la “occupazione o conduzione” di superfici ed il riferimento anche ai rifiuti “esterni”, per la TIA. Esse non sono, comunque, tali da far venir

meno la comune circostanza che il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.

7.2.3.2. – In secondo luogo, in relazione ad entrambi i pagamenti, sussiste una medesima struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare, con riguardo ai due suddetti prelievi: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio.

La rilevata comune struttura autoritativa dei prelievi non viene meno per il fatto che, riguardo alla TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 individua quale soggetto attivo del tributo il Comune e disciplina specificamente la fase di accertamento e di liquidazione della tassa, prevedendo sanzioni e interessi (artt. 71, 73 e 76); mentre, riguardo alla TIA, l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, da un lato identifica nel gestore del servizio il soggetto che la applica e riscuote (commi 9 e 13) e, dall'altro, non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento, di liquidazione della prestazione dovuta, di contenzioso e di sanzioni e interessi per omesso o ritardato pagamento. Non può negarsi, infatti, che, sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto attivo del prelievo è il Comune; e ciò anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a terzi l'accertamento e la riscossione dei due prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio. In particolare – come visto al punto 6.1.2. – già per la TARSU il Comune aveva la possibilità, con proprio regolamento, di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e di delegare ad essi il potere di essere «parti del processo tributario», ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso. La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento *ex lege* tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU.

Con riguardo, poi, alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della TIA, la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche

tributarie» dal citato art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica. Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all'omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie. Così come, con riguardo al contenzioso, è evidente che ad entrambi i prelievi si applica il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative, in generale, alla debenza dei tributi e, specificamente del «canone [...] per lo smaltimento dei rifiuti urbani».

Non contraddice tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della TIA, l'emissione di semplici «bollette che tengono luogo delle fatture [...] sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21» del d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 370 del 2000), e cioè l'emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle Commissioni tributarie. In tale caso, infatti, è possibile, in via interpretativa – come, del resto, ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA –, un'applicazione estensiva dell'elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso *nomen iuris*, abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con l'ovvio corollario che le suddette «bollette», avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi.

7.2.3.3. – In terzo luogo, sono analoghi i criteri di commisurazione dei due prelievi. La TARSU – quantomeno per i Comuni con popolazione non inferiore a 35.000 abitanti – è commisurata «in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993). La TIA, in forza dell'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, è suddivisa in una parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio – ivi compreso quello dello spazzamento delle strade –, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) ed una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione). I criteri di determinazione di tali due parti della TIA sono contenuti nel citato d.P.R. n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l'altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche. Risulta evidente, pertanto, che il suddetto «metodo normalizzato» per la determinazione della TIA è pienamente coerente con i criteri fissati dalla legge per la commisurazione della TARSU, la quale, certamente, non può definirsi “corrispettivo”, neppure in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le

tariffe dei servizi pubblici resi dagli enti locali. Per entrambi i prelievi, infatti, rileva la potenziale produzione dei rifiuti, valutata per tipo di uso delle superfici tassabili. In particolare, per quanto riguarda la TIA, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997, perfino l'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l'esclusione dal pagamento, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale tariffa. Questa disposizione è, per alcuni aspetti, analoga al comma 2 dell'art. 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui il regolamento comunale «può» prevedere riduzioni della TARSU nel caso in cui gli «utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio». I due prelievi, pertanto, sono dovuti, sia pure in misura ridotta, anche nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di aver adeguatamente provveduto allo smaltimento. Il che esclude per entrambi la sussistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti.

7.2.3.4. – In quarto luogo, come sopra accennato, la TIA – analogamente alla TARSU nella disciplina risultante dal disposto del comma 3-*bis* dell'art. 61 del d.lgs. n. 507 del 1993 (riportato al punto 6.1.2.) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni” (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche “esterni” (cioè «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», come ricordato al punto 6.1.3., in relazione agli artt. 7, comma 2, lettere *c*, *d*, e 49, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, per la componente fissa della TIA). Ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. L'unica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che, mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997). Tuttavia, tale differenza non è sufficiente a caratterizzare in senso privatistico la TIA, perché nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettività) possa essere integralmente finanziata da un tributo. Come si è già osservato al punto 6.1.2., anche la TARSU può coprire il cento per cento del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in tal caso essa non muta, per ciò solo, la sua natura da pubblicistica a privatistica. In altri termini, la mera circostanza che la legge assegni a un pagamento la funzione di coprire integralmente i costi di un servizio non è sufficiente ad attribuire al medesimo pagamento la natura di prezzo privatistico.

7.2.3.5. – In quinto luogo, con riferimento alla disciplina complessiva della TIA, va rilevato che l'art. 49, comma 17, del d.lgs. n. 22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma l'applicabilità del tributo provinciale «per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente» previsto dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA. Poiché il TEFU è stato configurato dal legislatore come un'addizionale della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa quest'ultima, esso deve necessariamente determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e deve, perciò, essere qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa. Ciò evidenzia un ulteriore elemento di omogeneità e continuità tra la TARSU e la TIA.

7.2.3.6. – In sesto luogo, infine, un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo – quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinnea e dalla lettera *b*) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della [Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07](#)) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume *a contrario* dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008](#)), sempre che il mancato assoggettamento all'imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che «Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro» la data del 31 dicembre 1998 «e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il

pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448». Questa disposizione non può interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale (cioè la TIA adottata prima della definitiva soppressione della TARSU) entrino nell'ambito di applicazione dell'IVA. Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa.

7.2.4. – È appena il caso di rilevare che la riscontrata omogeneità tra i due prelievi in esame è compatibile sia con le direttive comunitarie di cui il d.lgs. n. 22 del 1997 istitutivo della TIA costituisce attuazione (91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE), sia con il principio comunitario “chi inquina paga” (ribadito dall'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE), sia con le leggi di delegazione in forza delle quali il suddetto decreto legislativo è stato emanato (artt. 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; artt. 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Nessuna di tali disposizioni, infatti, impone al legislatore di configurare in termini privatistici il rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quanto al diritto comunitario, esso, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Ed ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indifferente per il diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore mediante l'istituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo privatistico. Quanto alle leggi di delegazione, esse si limitano ad autorizzare il legislatore delegato ad apportare «modifiche» al d.lgs. n. 507 del 1993, al fine di attuare le direttive comunitarie, e non impongono affatto di trasformare la natura del prelievo da tributaria ad extratributaria.

8. – Le sopra indicate caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. A tale conclusione, del resto, si giunge anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della censurata disposizione e dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, deve essere preferita quella che, negando la violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost.,

appare conforme a Costituzione (sulla necessità, in generale, di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata, *ex plurimis*: [sentenza n. 308 del 2008](#), [ordinanze n. 146](#) e [n. 117 del 2009](#)).

Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dal Giudice di pace di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2009 – SISTEMA TARIFFARIO: NATURA GIURIDICA DELLA TARIFFA

Sentenza **247/2009**

Presidente **AMIRANTE** - Redattore **NAPOLITANO**

Udienza Pubblica del **19/05/2009** Decisione del **16/07/2009**

Deposito del **24/07/2009** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Artt. da 217 a 226, da 233 a 236, da 238 a 253, 257 e 265, nonché dell'Allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.

Atti decisi: **ric. 68, 69, 70, 73, 74 e 79/2006**

SENTENZA N. 247

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco	AMIRANTE	Presidente
- Ugo	DE SIERVO	Giudice
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226, da 233 a 236, da 238 a 253, 257 e 265, nonché dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche con ricorsi notificati l'8, il 13, il 12-21 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 14, il 15, il 16 ed il 21 giugno 2006, iscritti ai nn. 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; nonché gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus e della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche, ciascuna con distinto ricorso, rispettivamente contrassegnato con i numeri 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi dell'anno 2006, hanno sollevato, in via

principale, questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato, tra gli altri, gli articoli da 217 a 226 e da 233 a 236, l'art. 238 e gli articoli da 239 a 253, l'art. 265 e l'allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006; la Regione Toscana, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242 e 252; la Regione Piemonte, a sua volta, tra gli altri, l'art. 238, gli articoli 240, 242, 246 e 252; la Regione Emilia-Romagna, tra gli altri, il solo art. 238; la Regione Liguria, tra gli altri, l'art. 240, gli articoli 242 a 244, e gli articoli 246, 252 e 257; la Regione Marche, infine, gli articoli 238, 240, 241, 242 e 252.

2. - La Regione Calabria deduce la complessiva illegittimità costituzionale dell'intero Titolo II della Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (articoli da 217 a 226), nella parte in cui, genericamente, prevede la disciplina della gestione degli imballaggi e, più specificamente, regola i consorzi per la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti in quanto la detta disciplina collocandosi «sul punto di intersezione tra varie competenze, di diversa natura (tutela dell'ambiente, tutela della salute, servizi pubblici regionali e locali)», doveva essere adottata mediante un procedimento di approvazione rispettoso del principio della leale cooperazione.

La Regione ricorrente precisa che, anche se si ritenesse prevalente l'ambito materiale della tutela dell'ambiente, tuttavia non sarebbe comunque stata rispettata la naturale trasversalità di tale materia, molte essendo le disposizioni contenute nel decreto legislativo non riconducibili a *standard* di tutela uniforme. In particolare la ricorrente censura l'art. 221, commi da 4 a 9, che predispone una disciplina degli obblighi di produttori e utilizzatori così puntuale da impedire alle Regioni di modularla, invece, in ragione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive; l'art. 222 che prevede gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata, in quanto la norma citata sarebbe applicabile a tutta la pubblica amministrazione senza distinguere fra enti ed organi statali e quelli sub-statali, così incidendo, in violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, sulla materia di competenza residuale regionale della organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali; l'art. 223 che reca, a sua volta, una normativa di dettaglio anch'essa volta non a predisporre *standard* di tutela, ma a individuare strumenti e procedure per raggiungere lo *standard* altrove indicato.

In via subordinata la Regione osserva anche che il comma 2 dell'art. 222 detta una disciplina talmente minuziosa da arrivare a delineare le procedure da seguire per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'art. 223 presenterebbe, per la ricorrente Regione, altri profili di incostituzionalità, riferibili alla lesione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la previsione che i consorzi fra produttori e recuperatori debbano essere strutturati su base nazionale e regolati da uno statuto tipo redatto dal Ministero dell'ambiente, di concerto con quello delle attività produttive, oltre a escludere le istanze regionali, violerebbe l'art. 76 della Costituzione, stante il mancato rispetto dell'art. 1, comma 8, della legge di delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), il quale impone al legislatore delegato di conformarsi alle previsioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Pertanto, a parere della ricorrente, in virtù del disposto dell'art. 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale a sua volta rimanda all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), sarebbe ingiustificata la previsione della dimensione necessariamente nazionale dei consorzi fra produttori e utilizzatori. La Regione lamenta anche la «compressione dei poteri regionali» cui sarebbe inibita ogni valutazione al momento della costituzione del consorzio e la predisposizione di strumenti normativi atti a salvaguardarne la «serietà» e «importanza».

La Regione deduce, altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, rispondendo ad una logica marcatamente centralistica in violazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, concentra sul solo Consorzio nazionale imballaggi la totalità delle funzioni dalla medesima norma previste, ovvero, in via subordinata, in quanto non consente alle Regioni di creare analoghi Consorzi a livello regionale che esercitino, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le funzioni che possono essere svolte al loro livello territoriale.

2.1. - Come si è detto la Regione Calabria solleva questione di legittimità costituzionale anche degli articoli 233, 234, 235 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali rispettivamente prevedono la istituzione del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, del Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Le citate disposizioni, a parere della ricorrente, si porrebbero in contrasto col principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, concentrando sui Consorzi nazionali la totalità delle funzioni amministrative da loro previste, e, in via subordinata, non consentendo alle Regioni di creare analoghi Consorzi a livello regionale.

2.2. - La Regione Calabria censura l'art. 238, comma 6 (e commi 3, 5, 7 e 8 per la parte in cui lo richiamano) del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché, pur in presenza dei molteplici titoli competenziali concernenti la gestione dei rifiuti, attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di predisporre con apposito regolamento «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» per la gestione dei rifiuti urbani. Tale disposizione violerebbe l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, assegnando allo Stato una potestà regolamentare in una materia non di sua esclusiva competenza.

Subordinatamente la disposizione violerebbe anche il principio di leale collaborazione prevedendo che il regolamento di cui al comma 6 sia emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quello delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, là dove, dato il rilievo assunto dal regolamento in questione, sarebbe necessario che la concertazione tra Stato e Regioni si realizzi tramite una «intesa in senso forte».

2.3. - La Regione Calabria solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo V della Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (articoli da 239 a 253) che disciplina la bonifica dei siti contaminati.

Ricorda la ricorrente che la delega legislativa, contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004, consentiva al Governo la emanazione di uno o più decreti per il «riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative» in vigore.

Secondo la Regione Calabria, la disciplina in esame avrebbe un carattere profondamente innovativo rispetto a quella preesistente e ciò costituirebbe una violazione della legge delega e dell'art. 76 Cost. con evidenti riflessi sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni «sia per il tipo di normativa redatta» sia perché l'aver esorbitato dai limiti della delega avrebbe consentito allo Stato di porre in essere norme che, qualora previste come innovative *ab initio*, avrebbero necessitato, in ossequio al principio di leale collaborazione, di una assai più rilevante partecipazione delle Regioni nella fase formativa della legge.

In via subordinata la Regione eccepisce il contrasto di «molte delle disposizioni contenute negli articoli da 239 a 253 del d.lgs. n. 152 del 2006» con l'art. 117 della Costituzione. Infatti la disciplina della bonifica dei siti contaminati coinvolge diversi titoli competenziali quali quello trasversale della tutela dell'ambiente, quelli concorrenti del governo del territorio e della tutela della salute nonché, almeno sotto determinati profili, quello di competenza residuale regionale dell'agricoltura. Tuttavia, prosegue la ricorrente, l'aspetto prevalente sembrerebbe essere quello del governo del territorio, configurandosi la attività di ripristino della salubrità dei luoghi come momento qualificante della azione di governo del suolo, del sottosuolo e delle acque.

Per tali motivi la Regione Calabria ritiene in contrasto con l'art. 117 della Cost., dato il loro carattere di norme di dettaglio, le seguenti disposizioni: l'art. 242, che, lungi dal porre principi fondamentali, disciplina in dettaglio le procedure operative ed amministrative di bonifica; l'art. 244, il quale individua i

comportamenti che le amministrazioni debbono tenere in caso di superamento dei valori di concentrazione soglia; l'art. 245, che si occupa di particolari modalità di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; l'art. 248, che specifica le forme dei controlli sulle opere eseguite; l'art. 249 e l'allegato 4 alla Parte quarta, che disciplinano le modalità semplificate di intervento nelle aree di ridotte dimensioni; l'art. 250, che disciplina le condizioni per l'intervento in via sostitutiva della pubblica amministrazione.

Le predette disposizioni di cui agli articoli 242, 244, 245, 248 e 249, peraltro, stante il loro carattere dettagliato, sarebbero, altresì, viziato anche qualora si ritenesse che l'oggetto delle medesime non sia ascrivibile all'ambito materiale prevalente del «governo del territorio» ma ad una concorrenza di competenze; è, infatti, da escludersi che esse siano riconducibili alla individuazione di uno *standard* di tutela uniforme.

2.4. - Con specifico riferimento all'art. 241, la ricorrente ritiene che la norma, nell'attribuire al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello delle attività produttive, quello della salute e quello delle politiche agricole, un potere regolamentare in una materia articolata che vede la presenza anche della competenza residuale regionale in tema di agricoltura, violerebbe il sesto comma dell'art. 117 della Costituzione e si porrebbe, altresì, in contrasto col principio di leale cooperazione attesa la mancata previsione, persino, della consultazione delle Regioni.

2.5. - La Regione Calabria deduce anche la illegittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 252; quanto al primo, poiché esso, nel prevedere che la perimetrazione dei siti di bonifica di interesse nazionale debba avvenire «sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali», lederebbe le attribuzioni costituzionali delle Regioni che, invece, sulla base della loro più approfondita conoscenza del territorio, dovrebbero poter decidere con lo Stato sulla perimetrazione; quanto al secondo, poiché esso, oltre a ledere il principio di leale cooperazione, violerebbe anche l'art. 76 della Costituzione. Infatti, a parere della ricorrente, l'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, rinviando all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998, imporrebbe il rispetto delle attribuzioni regionali fissate dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, il quale, al comma 14, prevedeva, per gli interventi di bonifica di interesse nazionale, l'intesa con la Regione territorialmente competente.

2.6. - Da ultimo la Regione Calabria censura l'art. 265, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Detta norma prevede che tramite un decreto ministeriale siano individuate «le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi». Secondo la rimettente la predetta disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione poiché attribuisce allo Stato una potestà regolamentare nella materia di competenza concorrente della ricerca scientifica. Esso violerebbe, altresì, l'art. 119 della Costituzione, prevedendo l'attribuzione di incentivi in un ambito non di esclusiva competenza dello Stato, nonché il principio di leale cooperazione, non contemplando alcun tipo di coinvolgimento della Regione.

2.7. - In prossimità della data fissata per la discussione del ricorso la Regione Calabria ha depositato una memoria illustrativa nella quale si sofferma sul perdurante interesse a coltivare il ricorso, pur in presenza delle modifiche normative intervenute sul d.lgs. n. 152 del 2006 a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

Con riferimento, in particolare, alla normativa in tema di gestione degli imballaggi la ricorrente, precisato che la normativa in discorso ha comunque spiegato effetti già nella sua versione originaria, ribadisce che, al di là delle modifiche ad essa apportate, spesso solo formali, permangono le censure a suo tempo formulate quanto alla violazione dell'art. 117 della Costituzione, dato il carattere estremamente dettagliato e puntuale della detta normativa, e quanto alla violazione dell'art. 118 della Costituzione, stante il permanere dell'impianto normativo basato sul carattere nazionale dei consorzi.

Anche con riferimento alla impugnazione degli articoli 233, 234 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006 le novelle apportate non incidono sul contenuto della medesima; diversamente la ricorrente prende atto della avvenuta abrogazione dell'art. 235.

Infine riguardo alla disciplina dei siti contaminati il carattere solo formale delle modificazioni intervenute ne esclude, ad avviso della Regione ricorrente, ricadute sul merito del ricorso.

3. - Con ricorso notificato il 12-21 giugno 2006 e depositato il 14 giugno 2006, la Regione Toscana ha impugnato, tra l'altro, l'art. 238, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10, l'art. 240, comma 1, lettera b), l'art. 242, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli articoli 11, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

3.1. - La ricorrente censura anzitutto l'art. 238, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost.

La disposizione citata, ricorda la ricorrente, regola la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani: il comma 3 stabilisce che «la tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6»; mentre i commi da 6 a 10 disciplinano le competenze attuative.

Secondo la Regione ricorrente, l'intera norma recherebbe *vulnus* alle competenze regionali: in particolare, essa si porrebbe in contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 Cost., (rinviando la difesa regionale a considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione all'art. 154, il quale istituisce la tariffa del servizio idrico e fissa i parametri per determinarla), in quanto i poteri «riconosciuti [dalla citata disposizione] al ministero violerebbero la competenza legislativa regionale in tema di servizi pubblici locali (cfr. le sentenze n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006 della Corte costituzionale)», oltre che l'autonomia finanziaria della Regione, in ragione della sua incidenza su di un'entrata regionale, di competenza regionale.

In subordine, rileva sempre la Regione, se anche si volesse ritenere la disciplina della presente tariffa rientrante nella competenza statale, la norma sarebbe, comunque, censurabile, non avendo previsto l'intesa con le Regioni; intesa necessaria tutte le volte che il legislatore nazionale interviene in una materia come quella del caso di specie (precisamente i rifiuti), «ove gli interessi ambientali si sovrappongono con quelli di tutela del territorio e della tutela della salute (sentenza n. 407/2002)».

3.2. - Per quanto concerne, poi, gli articoli 240, 242 e 252, la Regione ricorrente premette che gli stessi sono collocati nel Titolo V della Parte quarta dell'impugnato decreto legislativo, titolo che disciplina la bonifica dei siti contaminati.

L'art. 240, prosegue la Regione Toscana, detta, in generale, le definizioni utili per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006; in particolare, il comma 1, lettera b), riguarda «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)» e stabilisce in merito: «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati».

L'art. 242, invece, premette la ricorrente, riguarda le procedure operative ed amministrative per procedere alla bonifica dei siti inquinati e stabilisce: «al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2» [recte: comma 1]; mentre al successivo comma 2: «il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni».

Quindi, relativamente ai successivi commi 3 e 4, la ricorrente rileva che il primo trasferisce la competenza autorizzatoria delle bonifiche dalla Regione al Comune (in difformità da quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997); ed il secondo, dispone che «sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)». Il comma 4 prevede, inoltre, che i criteri da utilizzare per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono quelli riportati nell'allegato 1 alla Parte quarta dello stesso decreto; e stabilisce, altresì, che, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenti alla Regione i risultati dell'analisi di rischio che saranno approvati da apposita Conferenza di servizi convocata dalla Regione.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, prosegue la ricorrente, la Conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara - ai sensi del comma 5 - concluso positivamente il procedimento, potendo prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

Quanto stabilito, si porrebbe, a detta della ricorrente, in contrasto sia con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, sia con la legge delega (con violazione, quindi, degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.).

Infatti, secondo la Regione Toscana, «l'individuata procedura operativa ed amministrativa per la bonifica dei siti inquinati ha come naturale conseguenza un pregiudizio derivante da un minor rigore nella tutela ambientale e una compressione delle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute, nonché del governo del territorio».

Riguardo, in particolare, all'art. 242, relativamente alla parte in cui collega l'obbligo di bonifica per il soggetto che inquina agli esiti della procedura di analisi del rischio - svolta peraltro dallo stesso soggetto che ha inquinato (si veda l'allegato 2 alla Parte quarta del decreto) - la stessa è, per la ricorrente, ancorata a parametri del tutto incerti e non oggettivi, con conseguente possibilità, per l'inquinatore, di poter effettuare un'analisi del rischio più favorevole ai propri interessi, evitando la successiva fase di bonifica.

In altri termini, a detta della difesa regionale, la norma censurata demanda al responsabile dell'inquinamento - previo svolgimento, nelle zone interessate dalla contaminazione, di un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento - la valutazione del superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e, quindi, conseguentemente, la valutazione se provvedere al ripristino della zona contaminata (comunicandolo, con apposita autocertificazione, sia al Comune, sia alla Provincia competenti per territorio) ovvero, se darne immediata notizia agli stessi Enti, descrivendo, altresì, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza da esso adottate.

Una tale disposizione si porrebbe, pertanto, in aperto contrasto con la normativa comunitaria relativamente alla tutela dei suoli dall'inquinamento, poiché si demanderebbe alla discrezionalità dell'inquinatore - a fronte dell'inquinamento di un sito - la scelta della procedura ritenuta più adatta al caso di specie. All'Ente pubblico competente - nel caso lo stesso dissenta dall'analisi prodotta dal soggetto - non resterà (dopo aver espresso il proprio parere negativo) che procedere d'ufficio alla bonifica del sito, con gravi ripercussioni sull'erario per le ben poche probabilità di recuperare le spese sostenute, anche in via giudiziaria; ovvero, non procedere alla bonifica, con inevitabili e gravi ripercussioni sul territorio e sulla tutela della salute dei cittadini.

Da qui la dedotta violazione degli articoli 117 e 118 Cost., a cui si aggiungerebbe - sempre secondo la Regione ricorrente - anche la «compromissione» del principio comunitario «chi inquina paga», con conseguente violazione anche dei principi e dei criteri direttivi enunciati dall'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004 e, in particolare, di quelli di cui alle lettere e) ed f), nonché alle lettere b) e h).

Relativamente alle prime due, le stesse - prosegue la Regione ricorrente - enunciano i principi ai quali il nuovo testo unico avrebbe dovuto uniformarsi, da un lato, dando «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di

garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza»; e, dall'altro, affermando i «principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga"». Mentre, con riguardo ai principi stabiliti nelle lettere b) e h), gli obiettivi da perseguire sarebbero stati altresì quelli del «conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente» e la «previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti».

Per la Regione Toscana, tali obiettivi sarebbero stati palesemente pregiudicati, con conseguente violazione degli articoli 11 e 76 Cost., e con ripercussioni sulle competenze costituzionali della Regione in materia di governo del territorio e tutela della salute.

Analoghe considerazioni, secondo la ricorrente, valgono per l'art. 240, comma 1, lettera b), nella parte in cui lo stesso prevede che, nelle ipotesi in cui «un sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, per tale specifico sito tali "valori soglia" coincidono con il valore di fondo esistente nel sito, con riferimento a tutti i parametri superati». Difatti, stante il dettato di questa disposizione, verrebbero a determinarsi gravi incertezze sulle modalità di rilevamento dei valori di fondo e, conseguentemente, sui valori di riferimento, con evidenti gravi ripercussioni sullatutela della salute e sul governo del territorio.

3.3. - Quindi, la Regione ritiene che analoga violazione dei parametri sopra citati sarebbe operata anche dal comma 7 dello stesso art. 242; questa disposizione, norma di dettaglio secondo la ricorrente, prevedendo che «con il provvedimento [...] è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi», impone una limitazione del *quantum* della garanzia finanziaria. Pertanto, poiché consentirebbe a chi ha procurato un inquinamento di non offrire la garanzia finanziaria integrale per la bonifica del sito, essa sarebbe incompatibile con le competenze regionali in materia di tutela della salute, governo del territorio e servizi pubblici, nonché in contrasto sia con i principi comunitari di tutela ambientale (in particolare con il principio «chi inquina paga»), sia con i già richiamati principi e criteri di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004.

Tale previsione di un tetto massimo per le garanzie finanziarie, poi, si porrebbe in contrasto anche con i principi direttivi di cui alle lettere c), f) ed i) dell'art. 1, comma 8, secondo i quali il testo unico avrebbe dovuto conformarsi a: «c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; [...] f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga"; [...] i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge».

3.4. - La Regione Toscana impugna anche l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost.

La Regione, preliminarmente, ricorda che tale articolo disciplina la bonifica dei cosiddetti siti di interesse nazionale, prevedendo che, alla loro individuazione, «si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi [...]» La norma stabilisce, poi, rispettivamente, al comma 3, che ai fini della perimetrazione del sito è sufficiente sentire «i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili»; mentre, al successivo comma 4, che «la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive», senza alcuna

previsione di una intesa con le Regioni (come era stabilito all'art. 17, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1991).

La Regione ricorrente, al proposito, lamenta che la mancata previsione, nei commi censurati, dell'intesa con la Regione ai fini della perimetrazione e dell'approvazione dei progetti di bonifica di siti di interesse nazionale si porrebbe in contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost., ripercuotendosi sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela della salute e governo del territorio: la norma, infatti, così stabilendo, vincolerebbe la destinazione urbanistica del territorio dei siti d'interesse nazionale da bonificare, senza prevedere nessun intervento da parte delle Regioni interessate.

3.5. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e deducendo comunque l'infondatezza delle censure.

Riguardo alla dedotta violazione dell'art. 238, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost., la difesa erariale ritiene che questa disposizione - così come già rilevato per gli articoli 154 e 155 dello stesso Codice, relativi all'istituzione di tariffe per i servizi idrici e di depurazione - non verrebbe ad invadere la competenza regionale in materia di servizi pubblici locali, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione ricorrente. La censura della Regione sarebbe, difatti, infondata, stante la necessità che gli "elementi di base" delle tariffe «debbero essere accertati e fissati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale» e determinati, pertanto, dal legislatore nazionale. La norma, comunque, riserverebbe «alla gestione regionale delle tariffe [...] ampi spazi per le politiche locali di incentivazione e di aggravamento».

Ugualmente infondate sarebbero, per l'Avvocatura dello Stato, le censure relative agli articoli 240, comma 1, lettera b), e 242, commi 2, 3, 4, 5, in relazione agli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost., non solo perché si lamenterebbe, con «salti logici» ed in modo generico una presunta «illegittimità comunitaria», nonché la violazione da parte del legislatore statale delle competenze regionali in tema di tutela della salute e di governo del territorio, ma anche perché - come testualmente afferma la difesa pubblica - «l'adozione della cosiddetta analisi del rischio è criterio già ricorrente nella prassi amministrativa (soprattutto commissariale) sicché vengono meno, con il carattere innovativo della disposizione, le ragioni sostanziali di un'opposizione preconcetta al sistema che il legislatore nazionale ha inteso generalizzare».

Anche la censura mossa dalla Regione ricorrente al comma 7 del citato articolo 242 per violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost., sarebbe infondata.

Il legislatore delegato, infatti, con la disposizione impugnata, non è venuto a fissare un limite massimo alle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica, così violando principi comunitari (specificamente, il principio "chi inquina paga"), né a determinare un aggravio degli oneri a carico della finanza pubblica ed una riduzione della tutela in materia ambientale in via indiretta. Questi, utilizzando una misura percentuale, avrebbe solamente stabilito quali rapporti devono sussistere «tra amministrazione e privato in sede di richiesta di garanzie, ancorando il potere pubblico ad un parametro significativo e quindi ragionevole».

Infine, con riguardo all'art. 252, commi 3 e 4, impugnato dalla ricorrente, in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost., poiché non prevederebbe un'adeguata partecipazione regionale ai fini della perimetrazione e dell'approvazione della bonifica dei progetti dei siti di interesse nazionale, la difesa erariale ritiene che anche le censure riferite a dette norme sarebbero non fondate.

Infatti, ferma restando - a parere dell'Avvocatura - la considerazione che un'intesa forte sarebbe difficile da attuare concretamente e «foriera di soluzioni spesso non trasparenti», si dovrebbe anche tener presente che «se i siti da bonificare sono qualificati d'interesse nazionale, se le risorse sono esclusivamente statali, l'audizione attenta nell'ambito del procedimento amministrativo di tutti i soggetti interessati consente il raccordo con la realtà regionale e locale, lasciando tuttavia la responsabilità unitaria dell'intervento alla sola autorità chiamata a provvedere».

3.6. - Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, chiedendo, relativamente agli articoli 240, comma 1,

lettera b), e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accoglimento delle questioni, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla ricorrente e riservandosi di ulteriormente illustrare le ragioni e i contenuti dell'intervento.

3.7. - In prossimità dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato memoria nella quale - con riferimento agli articoli censurati - ribadisce l'interesse a coltivare il ricorso, dal momento che l'intervenuto d.lgs. n. 4 del 2008, correttivo del precedente d.lgs. n. 152 del 2006, non ha inciso l'ambito normativo riferibile alle disposizioni in esame e non ha, quindi, apportato significative modifiche in proposito.

La difesa regionale insiste, altresì, per l'accoglimento del ricorso proposto, richiamandosi ai motivi di censura svolti nel medesimo.

3.8. - In prossimità dell'udienza, ha depositato memoria l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, relativamente agli articoli 240, comma 1, lettera b), e 242, commi 2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, insistendo per l'accoglimento delle questioni.

4. - La Regione Piemonte ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242, 246 e 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione degli articoli 3, 76, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione.

Quanto all'art. 238 che, come si è detto, disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte lamenta il carattere innovativo della nuova disciplina in contrasto con quanto previsto dalla legge di delega. In particolare rileva che l'art. 1, comma 9, lettera a), della legge di delega n. 308 del 2004, individuava il criterio di «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani anche mediante una più razionale definizione dell'istituto» mentre il d.lgs. n. 152 del 2006 non si è limitato a modificare la preesistente disciplina della tariffa ma ha abrogato l'intero disposto dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, introducendo «rilevanti elementi innovativi circa i presupposti per l'applicazione».

Per la Regione Piemonte l'art. 238 violerebbe anche il principio comunitario «chi inquina paga» a causa dell'introduzione di indicatori per la determinazione della tariffa, come il richiamo ad indici reddituali, del tutto indipendenti dalla mera produzione dei rifiuti. Inoltre altri indici, quali l'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario, evidenzerebbero la natura tributaria della tariffa, con una sensibile divaricazione tra il *quantum* pagato e il grado di fruizione del servizio pubblico in violazione del citato principio «chi inquina paga» e con l'ulteriore conseguenza di accentuare la difficoltà degli Enti regionali e locali nella programmazione e gestione dei servizi in relazione al finanziamento degli stessi.

4.1. - Anche con riferimento alla disciplina della bonifica dei siti contaminati la Regione Piemonte rileva la presenza di numerose innovazioni, «sia nelle disposizioni di definizioni sia nella regolamentazione di procedure, che modificano notevolmente l'impianto giuridico già costituito dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 senza supporto nelle previsioni della legge di delega».

In particolare, a parere della ricorrente, l'art. 240 introduce una definizione della «messa in sicurezza operativa» che, anziché consentire un'appropriata organizzazione che contemperì l'attuazione degli interventi con la prosecuzione dell'attività produttiva secondo un piano operativo eventualmente concordato, finisce per procrastinare a tempo indeterminato gli interventi fino a quando l'attività verrà dismessa.

La Regione Piemonte ritiene, inoltre, che l'art. 242 modifichi «integralmente tutto il precedente impianto di competenze eliminando "l'incardinamento" degli interventi in primo luogo nei comuni territorialmente interessati in violazione del principio di sussidiarietà». Con la conseguenza che per operare secondo il sistema prefigurato si renderebbero necessari dei mutamenti organizzativi che paralizzerebbero l'attività. La nuova organizzazione, tra l'altro, sarebbe più lenta e meno efficace per l'impossibilità di una verifica immediata sugli eventi di contaminazione attuabile invece a livello comunale.

La definizione delle procedure si presenterebbe estremamente dettagliata con difetti di coordinamento e con una complessità procedimentale senza alcuna giustificazione finendo in definitiva per ostacolare un intervento dell'autorità pubblica tempestivo e specifico. Vi sarebbero inoltre non poche incongruenze in relazione alle disposizioni degli articoli 244 e 245 ed a quelle della Parte sesta riguardanti le azioni di prevenzione e di riparazione del danno ambientale.

L'art. 246 è censurato dalla Regione Piemonte in quanto «prevede incongruamente il ricorso obbligatorio ad accordi di programma che i soggetti tenuti ad eseguire gli interventi di bonifica hanno "diritto di stipulare" con l'amministrazione competente».

Infine la Regione lamenta che, in materia di interventi di interesse nazionale, l'art. 252 abbia eliminato l'intesa con la Regione territorialmente competente in ordine alla definizione ed approvazione del progetto di intervento.

L'esclusione della codeterminazione con la Regione sarebbe priva di giustificazione ed in contrasto con il principio di leale collaborazione, considerando la natura degli interventi di interesse nazionale che riguardano vaste porzioni territoriali ed hanno rilevante impatto socio-economico.

4.2. - Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, concludendo nel senso dell'accoglimento del ricorso.

4.3. - Sono, altresì, intervenuti nel giudizio la Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l.; la Biomasse Italia s.p.a.; l'Ital Green Energy s.r.l. e l'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a., tutte quante chiedendo il rigetto del ricorso.

5. - La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 238 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli articoli 76, 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione.

5.1. - La ricorrente premette che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004, l'art. 238 è venuto a ridisciplinare integralmente la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, trasformandola anche "concettualmente".

Infatti, prosegue la Regione ricorrente, l'articolo censurato, abrogando la precedente disciplina contenuta nel cosiddetto «decreto Ronchi», stabilisce che la «tassa sui rifiuti sia, ora, «commisurata su indici quali l'estensione dei locali detenuti e indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), anzichè sul parametro della effettiva produzione dei rifiuti, come sarebbe corrispondente al principio comunitario «chi inquina paga»; in tal modo resterebbe del tutto in ombra la natura di «tariffa» commisurata quale corrispettivo della prestazione di un servizio.

Inoltre, «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» sarebbero determinati, al comma 6, da un regolamento ministeriale da emanarsi «sentita» la Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, la normativa statale e, *in primis*, la espressa attribuzione di poteri normativi ministeriali, sovraordinati a quelli delle Regioni (già esercitati dalla Regione ricorrente in base a quanto disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani»), viola, altresì, la competenza legislativa spettante alle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., «in quanto strettamente correlata alla disciplina e alla politica dei servizi pubblici locali, nonché il riparto della potestà regolamentare fissato dall'art. 117, sesto comma».

Il metodo tariffario - prosegue la Regione ricorrente - si deve ritenere «componente connaturata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (qual è il servizio di gestione dei rifiuti)» e, come tale, sicuramente di spettanza regionale. Conseguentemente, non sembra essere competenza statale quella di determinare i componenti di costo della tariffa, dal momento che la politica di regolazione e di organizzazione del servizio pubblico locale, afferente alla gestione dei rifiuti, è demandata alla cura regionale che, anche attraverso il metodo tariffario, può perseguire precise scelte in materia.

A riprova del fatto che non si riscontrerebbe alcuna base costituzionale che consenta allo Stato di avocare a sè tali determinazioni, la ricorrente ricorda come la Corte costituzionale abbia rigettato l'impugnazione proposta dal Governo avverso la legge regionale dell'Emilia-Romagna, disciplinante il metodo tariffario regionale sul servizio idrico (legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali»), proprio in relazione alla rilevata insufficienza di argomentazioni addotte a sostegno di una competenza statale in materia (sentenza n. 335 del 2005).

Inoltre, sempre secondo la difesa regionale, la norma denunciata non terrebbe conto del riparto della potestà legislativa fra Stato e Regioni fissato dall'art.

117, comma quarto, Cost., in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, rientrando nella competenza legislativa regionale (con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, garantita dall'art. 119, commi primo e secondo, Cost.), nonché - si ribadisce - oltrepasserebbe anche l'oggetto e i limiti della delega. La disciplina tariffaria del servizio, così ridisciplinata, difatti, non trova fondamento nell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che si occupa della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», non già del regime tariffario di un servizio pubblico.

Infine, il comma 5 del citato articolo, non garantirebbe l'integrale copertura dei costi del servizio nei primi quattro anni successivi all'emanazione del regolamento ministeriale; ciò si rifletterebbe sull'equilibrio finanziario, sul buon andamento e sulla qualità di servizi essenziali per la collettività.

5.2. - Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente, ma non svolgendo alcuna deduzione sulla norma qui censurata.

5.3. - In prossimità dell'udienza, la Regione ha depositato memoria in cui, facendo presente la complessità della natura giuridica della tariffa per i rifiuti, tale da coinvolgere sia tematiche di carattere tributario, sia tematiche legate alla corrispettività della prestazione per un servizio reso, insiste nelle censure relative tanto alla violazione della delega che alla violazione del principio di leale collaborazione.

6. - La Regione Liguria, ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione degli articoli 3, 76, 117, e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Con successivo atto depositato in data 28 aprile 2009, la Regione Liguria «considerate anche le modifiche apportate e sulla base della delibera della Giunta regionale 16 aprile 2009, n. 860» ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso con riferimento, fra l'altro, a tutte le norme oggetto del presente giudizio (articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257).

7. - La Regione Marche ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 241, 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per violazione degli articoli 11, 76, 117, 118 e 119.

7.1. - Per quanto riguarda l'art. 238 la ricorrente censura l'attribuzione al Ministero dell'Ambiente di competenze attuative, anche mediante poteri regolamentari, in una materia quale «i servizi pubblici locali» di competenza propria delle regioni. A tale proposito la ricorrente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006.

Secondo la Regione la norma impugnata, oltre a comportare una violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale», si porrebbe in contrasto anche con l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., che garantisce l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni.

7.2. - La Regione Marche ritiene, altresì, che il rinvio all'approvazione di un regolamento operato dall'art. 241 per la bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento impedisce di bonificare tali aree e di procedere al riutilizzo delle stesse con conseguente violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. In proposito la ricorrente ricorda che, sebbene una tale disposizione fosse presente anche nel «decreto Ronchi», ad oggi non si è avuta l'emanazione di tale regolamento, con gravi pregiudizi per la tutela dell'ambiente, della salute e del governo del territorio.

7.3. - Le censure della Regione Marche si estendono anche agli articoli 240 e 242 che introdurrebbero disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati in contrasto con la normativa comunitaria in materia di rifiuti nonché con i criteri dettati dalla legge delega.

La nuova normativa, secondo la ricorrente, comporterebbe, oltre a un minor rigore nella tutela ambientale, anche una compressione delle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.

In particolare, la Regione contesta l'art. 242 nella parte in cui stabilisce che la procedura di analisi del rischio, cui è subordinato l'obbligo di bonifica per il soggetto inquinatore, sia svolta secondo le procedure descritte dall'Allegato 1 alla Parte quarta del decreto e rimessa allo stesso soggetto che ha inquinato. In base a tale Allegato 1, infatti, l'analisi del rischio sito specifica, finalizzata alla determinazione delle concentrazioni soglia di rischio, sarebbe ancorata a parametri

del tutto incerti e non oggettivi, derivandone per l'inquinatore la possibilità di effettuare un'analisi del rischio più favorevole ai propri interessi, evitando la successiva fase di bonifica.

In altri termini, l'art. 242 demanderebbe al responsabile dell'inquinamento, previo svolgimento, nelle zone interessate dalla contaminazione, di un'indagine preliminare «sui parametri oggetto dell'inquinamento», la valutazione del superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione e, conseguentemente, la valutazione se provvedere al ripristino della zona contaminata, oppure dare immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Secondo la Regione tale disciplina si porrebbe in aperto contrasto con la normativa comunitaria a tutela dei suoli dall'inquinamento, dal momento che, a fronte dell'inquinamento di un sito, demanderebbe alla discrezionalità dell'inquinatore la scelta della procedura più appropriata al caso di specie. Sarebbero così violati il principio comunitario «chi inquina paga» nonché i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

Infine risulterebbero violati anche gli articoli 117 e 118 della Costituzione, in quanto l'amministrazione competente, in caso di disaccordo con l'analisi prodotta dal soggetto, sarebbe posta di fronte alla scelta di procedere d'ufficio alla bonifica del sito, con ben poche probabilità di recuperare le spese sostenute, anche in via giudiziaria, ovvero di non procedere alla bonifica, con gravi ripercussioni sul territorio e sulla tutela della salute dei cittadini.

Considerazioni analoghe varrebbero, secondo la ricorrente, anche con riferimento all'art. 240, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che nelle ipotesi in cui un sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione «queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati». Questa specificazione determinerebbe gravi incertezze sulle modalità di rilevamento dei valori di fondo e, conseguentemente, sui valori di riferimento, con evidenti gravi ripercussioni sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul governo del territorio.

7.4. - Il comma 7 dell'art. 242 è oggetto di autonoma censura da parte della Regione Marche in quanto, nel disciplinare le procedure operative ed amministrative per la bonifica dei siti inquinati, prevede un limite massimo, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato per l'intervento, per l'entità della garanzia che le Regioni devono chiedere con il provvedimento di autorizzazione alla bonifica ambientale.

Secondo la ricorrente, la previsione di un tale limite costituirebbe una norma di dettaglio incompatibile con le competenze regionali in materia di tutela della salute, governo del territorio e servizi pubblici in violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost., oltre che del principio comunitario «chi inquina paga», dal momento che consentirebbe a chi ha procurato un inquinamento di non garantire in pieno per la bonifica del sito.

In particolare, risulterebbero violati i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, secondo i quali il nuovo testo unico doveva, da un lato dare «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza»; e, dall'altro, affermare i «principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali» e il principio «chi inquina paga».

Il comma 7 dell'art. 242 sarebbe in contrasto anche con i principi e criteri direttivi di cui alle lettere c) ed i) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004, secondo i quali la nuova disciplina non avrebbe dovuto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica ed inoltre avrebbe dovuto assicurare una più efficace tutela in materia ambientale «anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabilite dalla legge».

7.5. - La ricorrente ritiene, infine, che l'art. 252, che disciplina i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, nei commi 3 e 4, si ponga in contrasto

con gli articoli 117 e 118 Cost. in quanto non prevede l'intesa ai fini della perimetrazione e dell'approvazione delle procedure di bonifica, attività che comunque si ripercuotono sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela della salute e governo del territorio. In tal senso la Regione evidenzia che la perimetrazione e l'approvazione delle procedure di bonifica vincolano la destinazione urbanistica dei siti di interesse nazionale senza alcun intervento delle Regioni.

La norma citata per la sua interconnessione con profili e tematiche di competenza regionale contrasterebbe con il principio di leale collaborazione prevedendo un intervento del Ministero dell'ambiente, senza un contestuale coinvolgimento delle Regioni o della conferenza Stato-Regioni, in materie quali «tutela della salute» e «governo del territorio».

La Regione richiama in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005 con la quale si è affermato che «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgono, attraverso opportune forme di collaborazione, le regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303/2003)».

7.6. - In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso insistendo nella richiesta di declaratoria di incostituzionalità in ordine a tutte le norme censurate.

Considerato in diritto

1. - Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche, con distinti ricorsi, rispettivamente contrassegnati con i numeri 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi dell'anno 2006, hanno sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato, tra gli altri, gli articoli da 217 a 226, da 233 a 236, 238, da 239 a 253 e 265, nonché l'allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006; la Regione Toscana, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242 e 252; la Regione Piemonte, a sua volta, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242, 246 e 252; la Regione Emilia-Romagna, tra gli altri, l'art. 238; la Regione Liguria, tra gli altri, gli articoli 240, da 242 a 244, 246, 252 e 257; la Regione Marche, infine, gli articoli 238, 240, 241, 242 e 252.

Le questioni concernenti le norme impuginate possono essere suddivise in quattro gruppi: il primo, relativo agli articoli da 217 a 226 - impugnato dalla sola Regione Calabria - attiene alla normativa in materia di gestione degli imballaggi; il secondo gruppo - anch'esso impugnato solo dalla Regione Calabria - comprendente gli articoli da 233 a 236, ha ad oggetto la disciplina relativa ai Consorzi nazionali per la gestione di particolari tipi di rifiuti; il terzo gruppo riguarda il solo art. 238, che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è stato censurato da tutte le Regioni ricorrenti; il quarto gruppo - censurato da tutte le Regioni sopraindicate, ad esclusione dell'Emilia-Romagna - infine, concerne gli articoli da 239 a 253 che trattano la materia della bonifica dei siti contaminati. Da ultimo è impugnato dalla sola Regione Calabria l'art. 265, comma 3, in tema di promozione della ricerca in materia di bonifica ambientale.

Con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Toscana, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza delle censure.

Con riferimento al medesimo ricorso, nonché a quello proposto dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, è, altresì, intervenuta in giudizio la Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, sostenendo le richieste delle parti ricorrenti.

Infine, riguardo al solo ricorso della Regione Piemonte sono intervenute, chiedendone il rigetto, la Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l.; la

Biomasse Italia s.p.a.; l'Ital Green Energy s.r.l. e l'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.

2. - Stante la connessione esistente tra i predetti ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia, la quale avrà ad oggetto esclusivamente le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative sopra indicate, essendo riservata ad altre decisioni la valutazione delle restanti questioni sollevate coi medesimi ricorsi dalle sopraindicate Regioni.

2.1. - Deve, preliminarmente, darsi atto che questa Corte con la sentenza n. 225 del 2009 ha ritenuto in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricordate Regioni con i ricorsi ora in esame nei riguardi dell'intero testo del d.lgs n. 152 del 2006.

Deve, inoltre, in questa sede ribadirsi l'inammissibilità degli interventi spiegati, già dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 225 del 2009, poiché, come da sua costante giurisprudenza, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è ammissibile l'intervento di soggetti non titolari di potestà legislativa, «fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (da ultimo sentenza n. 405 del 2008).

2.2. - Sempre preliminarmente, deve, altresì, darsi atto che la Regione Liguria, con atto depositato in data 28 aprile 2009, ha dichiarato, giusta deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2009, n. 860, di rinunciare espressamente al ricorso relativamente alle disposizioni legislative oggetto del presente giudizio.

La mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rende non necessaria l'accettazione della rinuncia, sicché, limitatamente a quanto dedotto dalla Regione Liguria, può immediatamente dichiararsi la estinzione del processo.

2.3. - Infine, riguardo ai profili di carattere preliminare, deve darsi atto che, salvo quanto successivamente si preciserà relativamente alla impugnazione dell'art. 235 del d.lgs. n. 152 del 2006, le modifiche normative apportate, successivamente alla proposizione dei singoli ricorsi, al testo delle disposizioni impugnate a seguito della entrata in vigore dei relativi decreti legislativi correttivi, non hanno comportato alcun effetto sui presenti giudizi, stante la loro assoluta marginalità ed avendo le Regioni, ad esclusione della Liguria, dichiarato di insistere nelle rispettive conclusioni.

3. - Passando ad esaminare le censure formulate riguardo al primo gruppo di norme, avente ad oggetto la disciplina della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, questa Corte osserva che la Regione Calabria ha impugnato unitariamente le disposizioni normative contenute negli articoli che vanno dal 217 al 226, e, in via subordinata rispetto alla precedente doglianza, per motivi diversi e *singulatim*, talune delle disposizioni normative comprese fra quelle testé citate.

3.1. - In particolare, la Regione Calabria ha censurato nella loro totalità gli articoli da 217 a 226 del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché essi - in ispecie là dove disciplinano complessivamente il tema degli imballaggi, dettando le regole applicabili ai consorzi per la gestione di questi e dei loro rifiuti - collocandosi nel punto di intersezione fra varie competenze, parte attribuite alle Regioni e parte attribuite allo Stato, si porrebbero in contrasto col principio di leale collaborazione, essendo stati adottati tramite un procedimento non rispettoso di tale principio.

La censura non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, già ha più volte chiarito che le tematiche afferenti al rispetto delle procedure di leale collaborazione esulano dalla materia relativa al procedimento di produzione normativa di rango primario (fra le ultime, sentenze n. 371 e n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007).

3.2. - Quanto alle censure riferite a norme specifiche, la Regione Calabria ha impugnato l'art. 221, commi da 4 a 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, là dove si ritenesse che, nel disciplinare gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi, la disposizione ivi contenuta sia afferente alla materia della tutela dell'ambiente, essa, stante la naturale trasversalità di tale materia, violerebbe le competenze delle Regioni volte alla valorizzazione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive.

La censura, data la sua genericità, è inammissibile.

La Regione ricorrente, onde consentire uno scrutinio nel merito della sua censura, avrebbe dovuto, quantomeno, specificare quale era, a suo avviso, il

parametro costituzionale che assumeva essere stato violato e in che cosa tale violazione si fosse realizzata, non risultando evidentemente idoneo a tal fine l'indeterminato richiamo a competenze regionali aventi ad oggetto la valorizzazione delle singole peculiarità territoriali e produttive.

3.3. - Parimenti inammissibili sono le censure mosse dalla Regione all'art. 222 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede quali siano gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Secondo la Regione la norma, in quanto applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, senza differenziare fra quelle statali e quelle sub-statali, sarebbe in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché inciderebbe sulla materia, di competenza regionale residuale, della organizzazione amministrativa delle Regioni e dei relativi enti pubblici. In via subordinata, sempre secondo la Regione, la disposizione sarebbe viziata in quanto, al comma 2, detta una disciplina di carattere minuzioso, tale da non potersi ricondurre alla fissazione di un livello, così violando la competenza regionale.

Anche in questo caso la genericità delle due censure - dato che non è stata indicata la materia cui specificamente assegnare la disciplina impugnata né è stato chiarito in che modo sarebbe violata la competenza regionale - impedisce che possa avere ingresso lo scrutinio di merito dovendo essere esclusa la loro ammissibilità.

3.4. - Analoga conclusione vale per ciò che concerne il successivo art. 223 del d.lgs. n. 152; infatti, anche in questo caso, la censura formulata dalla Regione Calabria - secondo la quale la disposizione, che disciplina i consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi cui partecipano anche i produttori degli imballaggi stessi, sarebbe caratterizzata dall'essere eccessivamente minuziosa e tale da non essere riconducibile all'ipotesi della fissazione di un livello uniforme - è eccessivamente generica, non essendo né indicata la materia alla quale attribuire la normativa impugnata né chiarito in che cosa consisterebbe la dedotta violazione della competenza regionale.

3.5. - La Regione Calabria formula, peraltro, a carico dello stesso art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006, altre due censure di illegittimità costituzionale.

In base alla prima, esso, in quanto prevede che i consorzi per il recupero ed il riciclo degli imballaggi siano strutturati su base nazionale, sarebbe in contrasto col principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost., poiché, data la struttura nazionale dei detti consorzi e il fatto che il loro statuto debba essere approvato dal Ministro dell'ambiente sulla base di uno schema predisposto di concerto con quello delle attività produttive, rimarrebbero prive di considerazione e del tutto ignorate le «istanze regionali». In base alla seconda censura, la previsione della struttura nazionale dei ricordati consorzi violerebbe l'art. 76 Cost., dato il mancato rispetto di quanto previsto in sede di conferimento di delega legislativa, poiché l'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), impone al legislatore delegato di conformarsi al contenuto del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Quest'ultimo, a sua volta, prevede il rispetto di quanto contenuto nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che, nel disciplinare i consorzi in materia di imballaggi, non ne imporrebbe la dimensione nazionale.

Tali censure non sono fondate.

Quanto alla prima, deve osservarsi che è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in esame, quindi, la scelta di attribuire a consorzi nazionali «le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di

assicurare che l'esercizio dei compiti [...] risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale» (sentenza n. 235 del 2009).

Quanto alla seconda censura, a prescindere da quanto ritenuto da questa Corte con la citata sentenza n. 225 del 2009, in ordine alla stessa applicabilità dei contenuti di tale decreto legislativo come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004, si osserva che l'art. 40 del d.lgs. n. 22 del 1997 - disposizione il cui contenuto, secondo la Regione Calabria, sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente «compressione dei poteri regionali» - nel prevedere la costituzione di «un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio», evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione che, di conseguenza, non può, per tale motivo, essere ritenuta adottata in violazione della delega legislativa.

3.6. - Non fondate sono anche le due censure mosse dalla Regione Calabria all'art. 224 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale reca la disciplina del Consorzio nazionale imballaggi.

Secondo la ricorrente Regione, infatti, la concentrazione in tale Consorzio di tutte le funzioni elencate nelle lettere da a) ad m) del comma 3 del predetto art. 224 si porrebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà, dovendosi riconoscere che, essendo il livello di governo regionale quello «maggiormente rispondente» al proficuo esercizio della attività di gestione delle ricordate funzioni, il Consorzio nazionale dovrebbe essere affiancato da Consorzi regionali. In via subordinata, la disposizione sarebbe, comunque, illegittima nella parte in cui, nuovamente in violazione del principio di sussidiarietà, non consente alle Regioni di creare propri Consorzi, i quali esercitino le funzioni che possono essere svolte a livello regionale.

Anche in questo caso deve osservarsi che la disciplina ora in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», consente di rinvenire, per le ragioni già precedentemente esposte, quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.

4. - Per ciò che concerne il secondo gruppo di norme, deve evidenziarsi che le censure riguardanti gli articoli 233, 234 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006 - aventi ad oggetto la costituzione, già parzialmente disciplinata dallo stesso d.lgs. n. 22 del 1997 agli articoli 47 e 48, di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di alcune categorie particolari di rifiuti - stante la loro sostanziale omogeneità, possono essere congiuntamente trattate.

4.1. - La Regione Calabria si duole, non diversamente da quanto aveva fatto con riferimento all'art. 224, del fatto che il legislatore delegato, nel disciplinare le funzioni attribuite dalle sopraindicate norme, rispettivamente, ai Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, ai Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e ai Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, abbia concentrato in essi l'integralità delle funzioni amministrative. Anche in questo caso, infatti, la Regione lamenta il fatto che la struttura nazionale dei richiamati Consorzi (struttura nazionale, che, come vedremo, è, peraltro, stata accentuata dal legislatore con l'adozione del decreto legislativo "correttivo" 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»), è tale da compromettere il principio di sussidiarietà, essendo il livello di governo regionale quello più rispondente al miglior esercizio delle attività disciplinate dalle norme sopraindicate; violazione neppure emendata attraverso la previsione della possibilità della costituzione di Consorzi regionali che possano esercitare almeno talune delle funzioni di cui alle disposizioni impuginate a livello regionale.

Analogamente a quanto osservato in merito alla previsione normativa avente ad oggetto il Consorzio nazionale imballaggi, questa Corte rileva che la disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale, consente di rinvenire ancora una volta quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.

A tale proposito è il caso di osservare che, mentre il legislatore del d.lgs. n. 152 del 2006, pur affermando la necessaria dimensione nazionale dei Consorzi in discorso, aveva previsto che gli operatori della rispettiva filiera produttiva potessero costituire «uno o più consorzi» per ciascuna delle diverse tipologie di rifiuti indicati dalle predette disposizioni legislative, in sede di adozione del decreto legislativo "correttivo" n. 4 del 2008 - proprio al fine di meglio tutelare le esigenze di coordinamento che stanno alla base della scelta della dimensione nazionale dei detti Consorzi - ha espunto la facoltà di costituzione di una pluralità di Consorzi, prevedendo, invece, che, per ciascuna delle categorie di rifiuti, così come accorpate dagli articoli 233, 234 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia costituito un solo Consorzio nazionale.

4.2. - Discorso diverso, invece, va fatto per ciò che concerne la impugnazione dell'art. 235 del d.lgs. n. 152 del 2006: tale norma che, con contenuti sostanzialmente identici a quelli degli articoli 233, 234 e 236, dettava la disciplina dei Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, è stata espressamente abrogata dall'art. 29, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE). Di ciò dà formalmente atto la ricorrente Regione Calabria, la quale, ponendo in luce i diversi effetti di questa sopravvenienza normativa rispetto a quelli che, in maniera decisamente più marginale, hanno interessato gli articoli 233, 234 e 236, ha chiaramente manifestato, così come peraltro testualmente esplicitato in sede di discussione orale del ricorso, di non avere più interesse all'impugnazione delle norme.

Limitatamente, perciò, alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 235 del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché tale norma è stata espressamente abrogata successivamente alla proposizione del ricorso della Regione Calabria e poiché non risulta che la stessa abbia avuto applicazione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

5. - Il terzo gruppo di questioni è sollevato, come detto, da tutte le ricorrenti, le quali hanno impugnato l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

5.1. - La Regione Calabria lamenta, in particolare, che il comma 6 del citato art. 238, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di predisporre, con apposito regolamento, «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» per la gestione dei rifiuti urbani, violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost. e il principio di leale collaborazione in quanto, pur in presenza di molteplici titoli competenziali concernenti la gestione dei rifiuti, assegna allo Stato una potestà regolamentare in una materia non di sua esclusiva competenza e prevede che il citato regolamento del Ministro dell'ambiente sia emanato, di concerto con quello delle attività produttive, «sentita» la Conferenza Stato-Regioni e non «d'intesa» con quest'ultima.

5.2. - La Regione Toscana, a sua volta, impugna i commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, nello stabilire (comma 3) le modalità e i criteri della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, nel disciplinare le competenze attuative, e nel riconoscere poteri normativi al Ministro dell'ambiente e del territorio e al Ministro delle attività produttive (commi dal 6 al 10) violerebbero gli articoli 117, 118 e 119 Cost. In particolare, attraverso i vari poteri loro riconosciuti dalle citate disposizioni, i richiamati Ministri si andrebbero «illegittimamente a ingerire nella competenza legislativa propria delle Regioni in materia di servizi pubblici locali, [...] nonché nell'autonomia finanziaria regionale, perché incidenti su un'entrata la cui disciplina ricadrebbe nella competenza regionale» e, per altro verso, mancherebbe la previsione dell'intesa con la Regione, che sarebbe necessaria ogni qualvolta il legislatore nazionale interviene in una materia in cui gli interessi

della tutela ambientale si sovrappongono a quelli della tutela del territorio e della tutela della salute.

5.3. - L'art. 238 è impugnato anche dalla Regione Piemonte, che lamenta la violazione dell'art. 76 Cost. in quanto la norma sarebbe in contrasto con il principio e il criterio direttivo fissato dall'art. 1, comma 9, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004, secondo il quale si deve «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani anche mediante una più razionale definizione dell'istituto».

Secondo la Regione Piemonte il legislatore, in violazione della legge delega, non si sarebbe limitato a modificare la preesistente disciplina della tariffa, ma avrebbe abrogato l'intero disposto dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 che, precedentemente, la disciplinava, introducendo «rilevanti elementi innovativi circa i presupposti per l'applicazione».

Inoltre, risulterebbe violato anche il principio comunitario «chi inquina paga», contenuto nel trattato istitutivo della Comunità europea e nella direttiva 75/442/CEE, perché alcuni indici, quali l'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario (art. 3-bis della legge n. 248 del 2005), l'introduzione di indicatori sganciati dalla mera produzione dei rifiuti e l'inserimento di un richiamo ad indici reddituali, evidenzerebbero la natura tributaria della tariffa, con una sensibile divaricazione tra il *quantum* pagato e il grado di fruizione del servizio pubblico, con l'ulteriore conseguenza di accentuare la difficoltà degli enti regionali e locali nella programmazione e gestione dei servizi in relazione al finanziamento degli stessi.

5.4. - Analoghe censure vengono svolte dalla Regione Emilia Romagna secondo la quale l'art. 238 violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto - abrogando la precedente disciplina contenuta nel cosiddetto «decreto Ronchi» e stabilendo che la «tassa» sui rifiuti sia ora «commisurata su indici quali l'estensione dei locali detenuti e indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), anziché sul parametro della effettiva produzione dei rifiuti, secondo il principio comunitario «chi inquina paga» - eccederebbe i limiti della delega (ex art. 1, comma 9, lettera a, della legge delega n. 308 del 2004).

A parere della Regione Emilia-Romagna, la norma in esame violerebbe anche gli articoli 117, quarto e sesto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» (comma 5) siano determinati da un regolamento ministeriale da emanarsi «sentita» la Conferenza Stato-Regioni (comma 6).

5.5. - L'art. 238, infine, è censurato anche dalla Regione Marche perché, nel disciplinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le competenze attuative mediante poteri regolamentari attribuiti al Ministro dell'ambiente, violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., che riserva alle Regioni la disciplina dei servizi pubblici locali, e l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., che garantisce l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni incidendo «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale».

6. - La questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna relativamente ai commi 5 e 6 dell'art. 238 del d.lgs. 152 del 2006 è inammissibile.

Nella delibera della Giunta, infatti, viene censurato l'art. 238 limitatamente ai commi 1 e 2.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata corrispondenza tra le norme impuginate con il ricorso e quelle oggetto della delibera di autorizzazione all'impugnazione ne determina l'inammissibilità (sentenza n. 387 del 2008; sentenze nn. 64 e 275 del 2007).

7. - Le restanti censure - sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche - relative all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina, come si è detto, la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, in sostituzione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, non sono fondate.

7.1. - La prima delle censure innanzi riportate, relativa alla asserita violazione dell'art. 76 Cost., per avere il Governo adottato in sede di decretazione legislativa delegata una disciplina innovativa e non meramente ricognitiva, come avrebbe imposto la legge delega, non è fondata.

Con altra pronuncia di questa Corte (n. 225 del 2009) si è già precisato che il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004 attribuiva al legislatore delegato,

tramite gli emanandi decreti legislativi, non solo il compito di procedere al «coordinamento» delle previgenti disposizioni, ma anche quello di provvedere al «riordino» e all'«integrazione» della normativa relativa ai settori elencati nello stesso comma 1. L'uso dei termini «riordino» e «integrazione» è sufficiente a consentire l'attuazione di interventi innovativi e non di sola ricognizione (vedi sentenza n. 225 del 2009).

La volontà del legislatore delegante di innovare la disciplina preesistente è, peraltro, confermata anche dalla lettura dei principi e criteri direttivi indicati nei successivi commi 8 e 9 dello stesso art. 1 della legge n. 308 del 2004, molti dei quali, implicitamente o esplicitamente, presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale all'epoca vigente.

Con riferimento alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, deve aggiungersi che essa, oltretutto, costituisce attuazione diretta dell'art. 1, comma 9, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004 che prevede, tra i principi e criteri specifici della delega stessa, quello di «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto». Essa è anche in linea con gli altri principi e criteri specifici quali «assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; [...] razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica».

7.2. - La questione relativa alla rivendicazione della competenza legislativa delle Regioni a regolamentare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani non è fondata.

Deve, innanzitutto, tenersi presente che l'art. 238 del Codice dell'ambiente detta una disciplina che, pur mantenendo in parte il contenuto della normativa relativa alla tariffa di cui all'art. 49 del "decreto Ronchi", presenta caratteristiche parzialmente diverse.

A fronte dell'affermazione esplicita del legislatore delegato che, all'art. 238, ha testualmente previsto che la «tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio prestato», la natura della tariffa in esame non è ancora definita, riflettendosi necessariamente sulla stessa il dibattito che si è svolto sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997. La precedente giurisprudenza di legittimità riteneva, infatti, prevalente la natura impositiva della tariffa di igiene ambientale, negando che essa potesse costituire il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, e affermando, invece, che essa costituiva una forma di finanziamento del servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricavava, nel suo insieme, un beneficio (Cass. civ., sez. V, sent. n. 17526 del 2007; Cass. civ., sez. I, sent. n. 5297 del 2009).

È opportuno, al riguardo, evidenziare che solo con la recente sentenza n. 238 del 2009 si è posto fine alla incertezza interpretativa sulla natura della "tariffa" di cui all'art. 49 del "decreto Ronchi", chiarendone, alla luce delle risultanze cui la Corte di legittimità era pervenuta, il carattere tributario, ma non si è affrontata, in quanto estranea all'oggetto di tale giudizio, la questione della natura della diversa "tariffa" prevista dall'art. 238 del Codice dell'ambiente.

In questa sede, deve sottolinearsi che, a prescindere dalla qualificazione da riconoscersi alla nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la relativa disciplina è comunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato. Infatti, tanto se la si qualifichi come corrispettivo per il servizio reso, quanto se la si ritenga un'imposizione di tipo tributario, non è possibile ricondurla ad alcun titolo **competenziale regionale.**

Invero, qualora si volesse attribuire alla tariffa natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, l'art. 238 sarebbe inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

A tale proposito, questa Corte ha già affermato che la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici affidati in concessione, «allorchè si renda necessario intervenire sui meccanismi contrattuali tra concessionario, da un lato, e imprese e

utenti, dall'altro, ponendo limiti all'autonomia contrattuale», rientra nella materia dell'ordinamento civile (sentenza n. 51 del 2008). A ciò si aggiunga che la disciplina della tariffa presenta anche, come si è avuto modo di sottolineare nella citata sentenza, aspetti relativi alla tutela della concorrenza, perché alla sua determinazione provvede l'Autorità d'ambito, con la finalità di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità. Tale affermazione è ulteriormente confermata dall'art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 308 del 2004 che, come già dianzi osservato, pone tra i principi e criteri specifici della delega quelli di attuare «il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; [...nonché quelli di...] assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani».

Qualora, invece, si volesse qualificare la tariffa in esame come tributo, anche in questo caso si dovrebbe riconoscere la competenza esclusiva dello Stato, e, conseguentemente, l'impossibilità delle regioni di interferire con la legge statale che tale tariffa ha istituito.

Il sistema finanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell'art. 119 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Peraltro, questa Corte ha già affermato che, fino all'attuazione da parte del legislatore statale del nuovo disegno costituzionale, si deve ritenere preclusa alle Regioni «la potestà di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative anche nel dettaglio della disciplina dei tributi locali esistenti» (sentenza n. 37 del 2004).

È opportuno precisare che le sopraindicate conclusioni non vengono ad essere modificate dalla recente approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), posto che la citata normativa fissa principi e criteri direttivi che per mutare l'attuale impalcatura del sistema tributario hanno necessità di essere attuati attraverso un articolato percorso normativo che nella legge delega trova il suo fondamento.

Va osservato, infine, che la disciplina in esame rientra anche nella materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la determinazione della tariffa si inserisce in un complesso assetto normativo diretto, come si evince dalla stessa legge delega, ad «assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità», ed a «promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi», «promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale»; «assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani» (art. 1, comma 9, lettera a, della legge delega n. 308 del 2004).

7.3. - Le questioni relative alla violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., sollevate perché l'art. 238, pur in presenza dei molteplici titoli competenziali concernenti la gestione dei rifiuti, assegna allo Stato una potestà regolamentare, nonché per la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto per l'emanazione del regolamento non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non sono fondate.

Stante l'individuazione delle sopraindicate materie di competenza esclusiva statale tanto se si attribuisca alla tariffa la natura di corrispettivo quanto se le si riconosca la natura di tributo, spetta comunque allo Stato anche il potere regolamentare. Pertanto la forma di collaborazione individuata dal comma 6 dell'art. 238, che prevede che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni, deve ritenersi sufficiente. Tra l'altro, il regolamento fissa solo i criteri generali sulla base dei quali devono essere definite le componenti dei costi e deve essere determinata la tariffa, mentre la sua determinazione finale spetta alle autorità d'ambito di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dovranno tener conto anche, ai sensi del

comma 2, dei parametri relativi agli «indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».

7.4. - Infine, in riferimento alla violazione del principio comunitario «chi inquina paga», deve escludersi che da tale principio possa desumersi il divieto per gli Stati membri di istituire un tributo per la gestione dei rifiuti urbani o la preclusione di predisporre dei criteri di determinazione della tariffa che tengano conto anche dei parametri relativi all'estensione dei locali detenuti o agli indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

8. - Il quarto gruppo di norme censurate riguarda il titolo V della Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina la bonifica dei siti contaminati.

8.1. - In particolare, la Regione Calabria reitera la propria lamentela circa il carattere innovativo degli articoli da 239 a 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 in violazione dell'art. 76 Cost., in quanto la delega legislativa era finalizzata solo al «riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative» in vigore. Inoltre, a parere della Regione Calabria, il Governo avrebbe esorbitato dai limiti della delega, ponendo in essere norme che, «qualora previste *ab origine* come innovative, avrebbero richiesto un'assai più rilevante partecipazione delle Regioni nella loro fase formativa».

In via subordinata, la Regione Calabria lamenta che «molte disposizioni contenute negli articoli da 239 a 253» del d.lgs. n. 152 del 2006 contrasterebbero con l'art. 117 Cost. in quanto nella diversità dei titoli competenziali interessati sarebbe prevalente la materia del "governo del territorio".

La Regione Calabria ha, altresì, impugnato l'art. 241 del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale prevede che il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino e messa in sicurezza, nonché a quelli di emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento, sia adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. La ricorrente si duole del fatto che viene attribuito ad organi centrali un potere regolamentare in un ambito nel quale, oltre al concorso di diverse competenze trasversali e concorrenti, è riscontrabile la presenza della materia dell'«agricoltura» di competenza residuale regionale. Viene, quindi, lamentata sia la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., proprio a causa della allocazione in sede ministeriale del potere regolamentare, sia del principio di leale collaborazione, il quale sarebbe leso dal fatto che, in una materia in cui è coinvolta la loro competenza residuale, non è prevista neppure la partecipazione delle Regioni nel procedimento di formazione del citato regolamento.

La Regione impugna anche: l'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui regola con norme di dettaglio le procedure operative e amministrative per l'esecuzione delle opere di bonifica; l'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui specifica i comportamenti che le amministrazioni debbono assumere in caso di superamento dei valori di concentrazione soglia; l'art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui si occupa delle modalità degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; l'art. 248 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui specifica le forme di controllo sulle opere eseguite; l'art. 249 e l'allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui disciplinano le modalità semplificate di intervento nelle aree di ridotte dimensioni; l'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui si occupa delle condizioni per l'intervento sostitutivo della pubblica amministrazione.

Le citate disposizioni, a parere della Regione, violerebbero l'art. 117 Cost. in quanto, nella diversità dei titoli competenziali interessati, sarebbe prevalente la materia "governo del territorio" dal momento che il ripristino delle condizioni di salubrità dei siti si configura come attività qualificante del governo del suolo, del sottosuolo e delle acque.

In via ulteriormente subordinata, gli articoli 242, 244, 245, 248, e 249 del d.lgs. n. 152 del 2006, dato il loro carattere di norme di dettaglio, sarebbero in contrasto con l'art. 117 Cost., sussistendo una concorrenza di materie in senso stretto e non essendo possibile individuare una materia prevalente di competenza esclusiva dello Stato.

Infine, la Regione Calabria censura anche l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui prevede, al comma 3, che la perimetrazione dei siti di interesse nazionale soggetti a bonifica avvenga "sentiti" gli enti territoriali e, al comma 4, nella parte in cui non prevede l'intesa sebbene essa fosse prevista dal comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, al cui rispetto era vincolato il

legislatore delegato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, il quale rinvia all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998.

8.2. - La Regione Toscana impugna l'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Secondo quest'ultima ricorrente, le norme citate, che disciplinano le procedure amministrative ed operative per la bonifica dei siti inquinati, demanderebbero, in caso di contaminazione di un sito, alla discrezionalità dell'inquinatore l'obbligo di bonifica, rimettendo alla sua volontà la scelta della procedura più adatta al caso di specie, in violazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'art. 1, comma 8, lettere b), e), f), ed h), della legge delega n. 308 del 2004, nonché del principio comunitario «chi inquina paga».

La Regione Toscana, ritiene, anche, che l'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitando il *quantum* delle garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi «in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento», sarebbe incompatibile con le competenze regionali nelle seguenti materie: tutela della salute, governo del territorio, e servizi pubblici; sarebbe, altresì, in contrasto sia con i principi comunitari di tutela ambientale - in particolare con il principio «chi inquina paga» - sia con i già richiamati principi e criteri direttivi di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, oltre che con i principi e criteri direttivi di cui alle lettere c), f) ed i) del citato comma 8. Tutto ciò in violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Infine, è impugnato l'art. 252, commi 3 e 4, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina i cosiddetti «siti di interesse nazionale» ai fini della bonifica, in quanto esso non prevede un'adeguata partecipazione regionale nella fase della perimetrazione e dell'approvazione dei progetti per la bonifica di tali siti.

8.3. - La Regione Piemonte impugna, in relazione all'art. 76 Cost., gli articoli 240, 242, 246 e 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 perché, essendo innovativi, si porrebbero in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 308 del 2004.

La Regione sopraindicata ritiene che l'art. 240 del citato decreto, nella parte in cui introduce una definizione della «messa in sicurezza operativa che anziché consentire un'appropriata organizzazione [...delle operazioni da effettuare...] finisce per procrastinare a tempo indeterminato gli interventi fino a quando l'attività verrà dismessa», sia del tutto irragionevole e che l'art. 242, nel modificare «integralmente tutto il precedente impianto di competenze eliminando l'incardinamento degli interventi in primo luogo nei comuni territorialmente interessati», oltre ad essere anch'esso del tutto irragionevole, violi il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.

Inoltre, a parere della ricorrente e con riferimento all'art. 246, sarebbe del tutto incongruo prevedere il ricorso obbligatorio ad accordi di programma che i soggetti tenuti ad eseguire gli interventi di bonifica hanno «diritto di stipulare» con l'amministrazione competente.

La Regione Piemonte censura, infine, l'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, modificando le competenze in materia di interventi sui siti di interesse nazionale, non prevede un'adeguata partecipazione delle Regioni.

8.4. - La Regione Marche impugna, a sua volta, l'art. 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Secondo la Regione, aver previsto che, nelle ipotesi in cui un sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, «queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati», determina gravi incertezze sulle modalità di rilevamento dei valori di fondo e, conseguentemente, sui valori di riferimento, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria a tutela dei suoli dall'inquinamento e con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, con evidenti gravi ripercussioni sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul governo del territorio.

La Regione Marche censura anche l'art. 241, per violazione degli articoli 117 e 118 Cost., perché nel prevedere il cosiddetto «regolamento aree agricole» rimanderebbe a tempo indeterminato l'applicazione della disciplina della bonifica

delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, impedendo di bonificare tali aree e di procedere al riutilizzo delle stesse, con grave pregiudizio per la tutela dell'ambiente, della salute e del governo del territorio.

L'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, è, poi, impugnato dalla Regione Marche nella parte in cui subordina l'obbligo di bonifica, per il soggetto inquinatore, alla procedura di analisi del rischio che sarebbe ancorata a parametri del tutto incerti e non oggettivi, per violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Secondo la Regione, sarebbero violate «le attribuzioni regionali in materia di tutela della salute e del governo del territorio in quanto l'inquinatore potrà effettuare un'analisi del rischio più favorevole ai propri interessi, evitando la successiva fase di bonifica». Inoltre, demandare alla discrezionalità dell'inquinatore la scelta della procedura più appropriata sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria a tutela dei suoli e con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

La Regione Marche ritiene ancora che l'art. 242, comma 7, nella parte in cui prevede che le garanzie finanziarie, nel caso di provvedimento di autorizzazione alla bonifica ambientale, debbano essere prestate in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato per l'intervento, violerebbe gli articoli 76, 117 e 118 Cost.

In particolare, la disposizione impugnata costituirebbe una «norma di dettaglio incompatibile con le competenze regionali» in materia di tutela della salute, di governo del territorio e di disciplina dei servizi pubblici e si porrebbe in contrasto con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, dal momento che consentirebbe a chi ha procurato un inquinamento di non garantire in pieno la bonifica del sito, nonché contrasterebbe con i principi e criteri direttivi di cui alle lettere c) ed i) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004, secondo i quali la nuova disciplina non avrebbe dovuto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica ed, inoltre, avrebbe dovuto assicurare una più efficace tutela in materia ambientale.

La ricorrente impugna anche l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non prevede l'intesa ai fini della perimetrazione e dell'approvazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale, attività che, comunque, si ripercuotono sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela della salute e governo del territorio.

9. - Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili, per genericità, le censure svolte dalla Regione Calabria, in via subordinata, in riferimento all'art. 117 Cost., relativamente agli articoli da 239 a 253 e dalla Regione Piemonte relativamente agli articoli 240, 242, 246 e 252.

Le ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione quali delle disposizioni contenute negli articoli censurati ritenessero lesive delle proprie prerogative, stante anche il loro contenuto non omogeneo, e avrebbero dovuto esporre in modo più analitico le ragioni dell'impugnazione non limitandosi a invocare genericamente la lesione dei parametri evocati. La Regione Piemonte avrebbe dovuto dedurre la violazione di proprie competenze costituzionalmente garantite mentre, in alcuni casi (articoli 240 e 246) non indica neanche il parametro costituzionale violato.

9.1. - Le questioni sollevate dalla Regione Marche in relazione agli articoli 240, comma 1, lettera b), e all'art. 241 sono inammissibili.

La prima delle censure è del tutto generica, limitandosi la Regione a lamentare la violazione dei parametri evocati senza tuttavia specificare le ragioni della lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

La seconda censura relativa all'art. 241, che disciplina la bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, è inammissibile perché il *petitum* è oscuro e incerto. Dal tenore della censura sembrerebbe ricavarsi la volontà della Regione di ottenere l'immediata applicabilità della disciplina della bonifica anche ai siti contaminati a destinazione agricola senza attendere l'emanazione del regolamento. Tuttavia la ricorrente non chiarisce perché il rinvio, effettuato dalla disposizione, alla potestà regolamentare del Governo (in materia di competenza legislativa esclusiva statale) violerebbe le proprie competenze costituzionalmente garantite.

9.2. - Sempre in via preliminare, si deve evidenziare che le norme oggetto della presente impugnazione, ad eccezione dell'art. 242, comma 4, non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008. La modifica

dell'art. 242, comma 4, intervenuta ad opera dell'art. 2, comma 43-bis, del d.lgs. n. 4 del 2008, è del tutto ininfluenza ai fini del presente ricorso.

9.3. - La censura formulata dalla Regione Calabria, relativamente all'art. 241 del d.lgs. n. 152 del 2006 è fondata, limitatamente al profilo relativo alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione.

Osserva, infatti, questa Corte che, sebbene - come meglio si dirà in seguito - la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi, come si è anche di recente deciso, nella tematica relativa alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto".

Dato che, nel delineare il procedimento volto alla adozione del regolamento *de quo*, si è ritenuto opportuno valorizzare le implicazioni che la bonifica di tali siti ha con la materia dell'agricoltura, appare certamente in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia.

Ritiene questa Corte che adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni sia quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. È evidente che la acquisizione di tale parere dovrà precedere il concerto degli altri organi statali.

9.4. - Le restanti censure non sono fondate.

Quanto alla violazione dell'art. 76 Cost. da parte degli articoli da 239 a 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 dedotta dalla Regione Calabria, già si è osservato al precedente punto 7.1. che la legge delega consentiva, ed anzi in certi casi imponeva, la adozione di una nuova disciplina anche sostanzialmente innovativa rispetto alla precedente.

Questa Corte ha già inquadrato la disciplina della bonifica dei siti contaminati nell'ambito della materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 214 del 2008). Ne consegue che le norme in esame rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato al quale spetta, anche con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, disciplinare le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati.

Devono pertanto ritenersi infondate le rivendicazioni delle Regioni di propri ambiti di competenza in relazione al governo del territorio e alla tutela della salute, così come la rivendicazione del potere regolamentare in materia.

9.5. - Le censure relative all'art. 242, commi 2, 3, 4, e 5, svolte dalle Regioni Marche e Toscana non sono fondate.

Le ricorrenti compiono una errata ricostruzione della disciplina introdotta dalle norme in oggetto dalla quale fanno discendere un potere discrezionale del soggetto inquinatore. In realtà l'art. 242, che modifica il precedente art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, introduce un complesso *iter* diretto a porre in capo al soggetto inquinatore l'obbligo di procedere alla bonifica del sito contaminato.

Tale procedimento è scandito da una prima fase che ha inizio al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, allorchè il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera, entro ventiquattro ore, le

misure necessarie di prevenzione e deve darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, alle amministrazioni competenti.

Questo primo momento è necessariamente rimesso alla volontà del responsabile dell'inquinamento perché nell'immediatezza del verificarsi dell'evento potenzialmente lesivo egli è l'unico soggetto che certamente ne è a conoscenza. A questo proposito è bene ricordare che il legislatore ha sanzionato penalmente l'omessa comunicazione del verificarsi dell'evento potenzialmente lesivo da parte del soggetto responsabile (art. 257). In ogni caso, in mancanza della comunicazione, la contaminazione dovrà emergere mediante l'attività di vigilanza e controllo delle amministrazioni competenti.

Il pieno coinvolgimento delle amministrazioni competenti risulta in modo ancora più significativo nella fase successiva, in cui è previsto che esse controllino e verifichino l'attività del soggetto responsabile. Infatti, nella seconda fase, l'art. 242 prevede che il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolga, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provveda al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore. Tale attività di autocertificazione è sottoposta alla verifica e al controllo degli enti locali competenti entro il ristretto termine di quindici giorni.

Qualora il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione risulti invece superato, il responsabile dell'inquinamento deve immediatamente informare il Comune e la Provincia competente con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Tutte le successive fasi della procedura di bonifica devono essere approvate dalla Regione. Il piano di caratterizzazione deve essere presentato, nei successivi trenta giorni, alle amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente e, nei trenta giorni successivi, la Regione, convocata la conferenza di servizi, «autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative». Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi, convocata dalla Regione a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile - cui è dato un preavviso di almeno venti giorni - «approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso».

Se gli esiti dell'analisi di rischio sono positivi, in quanto dimostrano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso, la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla Provincia e alla Regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati i parametri da sottoporre a controllo, nonché la frequenza e la durata del monitoraggio.

Se invece sono superate le soglie di concentrazione di rischio, il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, «approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento».

La procedura ora descritta rende palese l'erroneità del presupposto interpretativo delle ricorrenti, secondo il quale il responsabile dell'inquinamento può influire sull'esito dell'analisi di rischio e impedire l'avvio della procedura di bonifica. È, anche in questo caso, opportuno sottolineare che l'art. 257 sanziona

penalmente il soggetto che cagiona l'inquinamento «se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti».

Inoltre, è altrettanto evidente che non vi è alcuna violazione dei principi e criteri direttivi contenuti alle lettere b) e h) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004 relativi al perseguimento «di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali», nonché alla «previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali».

9.6. - Parimenti infondate sono le censure dalle Regioni Toscana e Marche rivolte all'art. 242, comma 7, nella parte in cui prevede un limite massimo, pari al cinquanta per cento del costo dell'intervento, per ciò che riguarda le garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del relativo progetto.

Dovendosi inquadrare la disciplina in esame nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 214 del 2008), ben può il legislatore statale prevedere un limite massimo della garanzia finanziaria che le Regioni possono chiedere al responsabile dell'inquinamento, trattandosi di un livello uniforme di tutela che, nel limite massimo previsto, lascia, tra l'altro, alle amministrazioni competenti il potere di imporre la percentuale più opportuna.

Quanto alla presunta violazione della legge delega, la disposizione in esame è pienamente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 308 del 2004. In particolare, laddove testualmente fra tali principi è indicato quello relativo a: «incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente». Essa non è, poi, certamente contraria al principio comunitario «chi inquina paga» di cui è, anzi, specifica attuazione, ed è, infine, conforme anche ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, lettere c), e), f) ed i), della legge delega.

La garanzia finanziaria, infatti, si colloca in un momento procedimentale che si potrebbe definire «virtuoso», perché prevede un responsabile dell'inquinamento che si è già attivato e, svolte tutte le fasi preliminari di riduzione e contenimento del danno, ha presentato all'amministrazione un progetto esecutivo che quest'ultima deve approvare. Diversamente, nell'ipotesi del responsabile dell'inquinamento che si sottrae agli obblighi previsti dall'art. 242, trova applicazione la procedura di cui all'art. 250 che prevede l'obbligo per l'amministrazione di provvedere alle operazioni di bonifica. In tale ipotesi gli strumenti di garanzia predisposti dal legislatore in favore dell'ente locale sono quelli di cui all'art. 253, primo fra tutti il privilegio speciale ex art. 2748 del codice civile sul terreno da bonificare.

10. - Riguardo, poi, all'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che regola le procedure di bonifica di una particolare categoria di siti inquinati, i cosiddetti siti «d'interesse nazionale», ai quali il legislatore ha ritenuto opportuno dedicare una disciplina, diversa da quella ordinaria, proprio in considerazione della loro peculiare caratteristica di essere portatori di quello che è stato qualificato un «interesse nazionale», il quale, in quanto tale, travalica l'ambito locale e regionale - esso è stato impugnato dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, e Marche in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost., e anche in riferimento al principio di leale collaborazione.

10.1. - In particolare, la Regione Piemonte censura l'art. 252 d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, modificando le competenze in materia di interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, viola il principio di leale collaborazione perché elimina l'intesa con la Regione territorialmente competente in ordine alla definizione ed approvazione del progetto dell'intervento.

Della generica impugnazione della norma in relazione alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost. si è già trattato nel precedente punto 9.

L'esclusione della codeterminazione con la Regione, secondo la ricorrente, sarebbe priva di giustificazione ed in contrasto con il principio di leale collaborazione, considerando la natura degli interventi di interesse nazionale, che riguardano vaste porzioni territoriali ed hanno rilevante impatto socio-economico, anche in considerazione del fatto che le norme della legge n. 426 del 1998, tuttora vigente, stabiliscono che per detti interventi siano le Regioni ad attribuire il

finanziamento, che incongruamente esse dovrebbero disporre su progetti che non hanno esaminato ed approvato.

10.2. - Le Regioni Calabria, Toscana e Marche impugnano, invece, i commi 3 e 4 del citato articolo. L'uno, disciplina i criteri in base ai quali attuare la perimetrazione del sito di interesse nazionale (fase ulteriore rispetto a quella prevista dai precedenti commi 1 e 2 [non impugnati] consistente nell'individuazione del sito, la cui competenza spetta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede con decreto, d'intesa con le Regioni interessate), alla quale si provvede «sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri Enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili».

Il comma successivo, poi, introduce disposizioni in tema di bonifica di questi siti, prevedendo che la procedura sia la stessa che è prevista dall'art. 242 d.lgs. 152 del 2006, attribuendone, altresì, la competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - sentito il Ministero per le attività produttive - il quale può avvalersi, eventualmente, «dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A, nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati».

Le ricorrenti lamentano che le disposizioni in oggetto non coinvolgono adeguatamente le Regioni, in quanto, non prevedendo l'intesa con esse ai fini della perimetrazione del sito e/o dell'approvazione della bonifica dei siti di interesse nazionale, si porrebbero in contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost., anche in riferimento al principio di leale collaborazione.

Tale mancata previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, dunque, secondo le ricorrenti, lederebbe le competenze costituzionali riconosciute alle stesse in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché, per la Regione Toscana, «vincolerebbe la destinazione urbanistica del territorio dei siti d'interesse nazionale da bonificare, senza nessun intervento da parte delle Regioni interessate».

10.3. - La Regione Calabria ha, poi, censurato l'art. 252, limitatamente al comma 4, anche in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che tale disposizione - stabilendo che «la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive», senza alcuna previsione di una intesa con la Regione territorialmente competente - si porrebbe in contrasto, oltre che con il principio di leale collaborazione, anche con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004.

Esso, rinviando all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998, imporrebbe al legislatore delegato il rispetto della attribuzioni regionali fissate dal comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, e, conseguentemente, per gli interventi di bonifica di interesse nazionale, l'intesa con la Regione territorialmente competente. La violazione dell'art. 76 da parte del legislatore delegato, pertanto, a parere della Regione ricorrente, ridurrebbe le competenze delle Regioni rispetto a quelle loro attribuite dalla precedente legislazione.

Data la loro stretta connessione, le suindicate questioni di legittimità costituzionale, con riferimento ai citati parametri, possono essere esaminate in modo congiunto.

10.4. - Le questioni non sono fondate.

10.5. - In relazione alla dedotta violazione degli articoli 117 e 118 Cost., in quanto sarebbero state lese le prerogative regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché del principio di leale collaborazione, occorre sottolineare che la materia nella quale deve essere inquadrata la disciplina oggetto delle disposizioni censurate è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come del resto già affermato, riguardo allo specifico tema di cui trattasi, da questa Corte con la sentenza n. 214 del 2008.

In tale sentenza, infatti, questa Corte, affrontando il tema della bonifica dei siti contaminati, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 152 del 2006, ha precisato che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 62 del 2008; sentenza n. 378 del 2007). Spetta

infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti valori soglia (sentenza n. 246 del 2006; sentenza n. 307 del 2003)».

Pertanto, anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle Regioni, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale.

Inoltre, ad ulteriore conferma dell'infondatezza delle censure mosse dalle Regioni ricorrenti alle disposizioni in esame, occorre osservare che dalla lettura delle stesse emerge chiaramente il coinvolgimento delle Regioni nelle varie fasi della procedura.

Infatti, il comma 2 dell'art. 252 (non impugnato dalle ricorrenti) prevede l'intesa con le Regioni interessate da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'emanazione del decreto ai fini dell'individuazione dei siti di interesse nazionale che devono essere bonificati; il comma 3 stabilisce, a sua volta, ai fini della perimetrazione del sito, una partecipazione procedimentale estesa a più soggetti - anche se limitata all'espressione di un parere - rispetto a quella prevista per l'individuazione del sito (alla quale, come detto, partecipano solo il Ministro dell'ambiente e le Regioni interessate), con il coinvolgimento anche dei Comuni, delle Province, delle Regioni e la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

Al comma 4, poi, la nuova normativa ha introdotto la possibilità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa avvalersi dell'APAT, delle ARPA regionali, dell'Istituto superiore di sanità, nonché di altri soggetti pubblici (anche regionali) e privati, facendo sì che la Regione sia coinvolta nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, cui è interessata per territorio.

È ulteriormente da porre in evidenza che la più recente giurisprudenza costituzionale in tema (sentenze n. 12 e n. 61 del 2009) sottolinea come, qualora non vi sia dubbio che lo Stato stia utilizzando la sua competenza legislativa in materia di ambiente ed ecosistema, a quest'ultimo spetta la valutazione della idoneità del livello di coinvolgimento della Regione. Nel caso di specie la forma di collaborazione individuata dalle disposizioni censurate non appare inadeguata, così da non giustificare la pretesa della Regione del ricorso all'intesa in tutte le fasi della procedura.

10.6. - Parimenti infondata è la censura formulata dalla Regione Calabria sulla base dell'asserita violazione dell'art. 76 Cost., in quanto l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 non contempla il ricorso all'intesa con la Regione territorialmente competente da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sebbene essa fosse prevista al comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, al cui rispetto era vincolato il legislatore delegato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, il quale rinvia all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998.

A tale riguardo, deve osservarsi che questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2009, nell'affrontare in via generale e preliminare identica questione, ha già ritenuto che «la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 Cost. (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente») e del flessibile principio di sussidiarietà (che, ai sensi dell'art. 118 Cost., consente allo Stato - competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui sussista l'esigenza di un loro esercizio unitario) esclude che possa riconoscersi, come invece assunto dalla Regione [ricorrente], carattere di intangibilità alle predette norme ordinarie. Se così non fosse, la pretesa immutabilità della distribuzione delle funzioni amministrative in materia ambientale nel d.lgs. n. 112 del 1998 impedirebbe l'attuazione di gran parte dei principi indicati subito dopo nello stesso comma 8 e nel successivo comma 9. Pertanto i criteri indicati nell'*incipit* dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla legge di delega, nel senso che il legislatore delegato era abilitato a modificare le attribuzioni già conferite alle Regioni quando la modifica fosse coerente con uno dei principi direttivi indicati nelle lettere

progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'art. 1. Ad esempio, se l'attuazione di una direttiva comunitaria rendeva necessario, in coerenza con il principio di sussidiarietà, uno spostamento, nel settore interessato, delle funzioni amministrative, la riallocazione poteva legittimamente essere disposta dal legislatore delegato anche presso il livello statale».

Nel caso in esame, dalla lettura della attuale disciplina emerge, come già evidenziato, il coinvolgimento delle Regioni in significative fasi della procedura (coinvolgimento che prevede anche il ricorso alla procedura sfociante nell'intesa ai fini dell'individuazione dei siti di interesse nazionale che devono essere bonificati).

Pertanto, anche sulla base di tali argomenti, non deve ritenersi sussistente la violazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto - trattandosi, nel caso di specie, della bonifica di siti (materia di competenza esclusiva statale) di interesse nazionale (siti la cui caratteristica è, come già evidenziato, quella di essere portatori di un interesse che travalica quello solo regionale e locale) - la procedura prevista dalla norma censurata appare rispettosa del quadro di attribuzioni amministrative derivante dal principio di sussidiarietà (anch'esso richiamato nella delega) che costituisce un filtro necessario per il trasferimento nella nuova disciplina di quanto previsto nella precedente. Infatti, dato che requisito essenziale per la caratterizzazione di un sito come «di interesse nazionale» è che esso presenti un «particolare pregio ambientale» (lettera a), un «particolarmente elevato [...] rischio sanitario e ambientale» (lettera c), un «rilevante [...] impatto socio economico» (lettera d), un «rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale» (lettera e), che l'opera sia tutelata «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (lettera b), che gli interventi si estendano al «territorio di più regioni» (lettera f), appare evidente il motivo che legittima, proprio in base al principio di sussidiarietà richiamato dalla legge delega, il conferimento a livello statale delle attività amministrative di bonifica.

11. - Infine, la sola Regione Calabria ha impugnato, ritenendolo in contrasto sia con l'art. 117, sesto comma, Cost., sia con l'art. 119 Cost., sia, ancora, col principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Tale disposizione, ad avviso della Regione ricorrente, nel prevedere che il Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'istruzione, università e ricerca e delle attività produttive, individui con proprio decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università e presso le imprese e i loro consorzi, lederebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe ad organi dello Stato competenze regolamentari nella materia della ricerca scientifica, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e l'art. 119 Cost. in quanto, senza che ne sussistano le condizioni, prevederebbe forme di incentivazioni in un ambito materiale non di esclusiva competenza dello Stato.

Essa lederebbe, da ultimo, anche il principio di leale collaborazione, non essendo contemplato, nel procedimento di individuazione delle predette forme di promozione e incentivazione, alcun coinvolgimento delle Regioni.

Mentre le prime due censure non sono fondate, la terza, è, invece, fondata.

Già si è detto che le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Risulta, pertanto, evidente come sia fallace il ragionamento posto a base della impugnazione, dato che si fonda sull'erroneo presupposto che la materia implicata dalla disposizione legislativa ora in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni.

Alla erroneità del presupposto consegue l'infondatezza delle due questioni di legittimità costituzionale che su di esso si basano.

Riguardo, invece, alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione vale, in sostanza, quanto già osservato con riferimento all'art. 241, anch'esso impugnato con riferimento al medesimo parametro.

Anche in questo caso, infatti, è lo stesso legislatore nazionale che, attraverso il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha inteso valorizzare il profilo normativo connesso con la tematica della ricerca scientifica e tecnologica, materia questa effettivamente assegnata, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., alla competenza concorrente delle Regioni.

In tale ottica, peraltro conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 133 del 2006), onde ricondurre a legittimità costituzionale la norma, diversamente in contrasto col principio di leale collaborazione attesa la obiettiva e - dallo stesso legislatore statale - riconosciuta implicazione della materia di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali.

A tal fine, questa Corte ritiene che lo strumento idoneo sia, anche in questo caso, quello dell'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, dalla Società italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e dall'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 233, 234 e 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle

Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

nell' adunanza del 17 marzo 2008

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione	Mario G.C.Sancetta	Presidente
Consigliere	Francesco Amabile	
Consigliere	Raffaele Del Grosso	
Consigliere	Corradino Corrado	Relatore
I Referendario	Francesco Uccello	
I Referendario	Laura Cafasso	

Ha adottato la seguente deliberazione

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto l'atto approvato dalla Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, recante "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva";

Vista la nota del 1 ottobre 2007, n. 133/S, con la quale il Sindaco del Comune di Solofra (Av) ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.6/2008 con cui la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Corradino Corrado.

PREMESSO:

Con nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Solofra (Av) - unitamente al Segretario generale ed al Responsabile dell'area affari generali - ha sottoscritto la richiesta di parere, inoltrata a questa Sezione, ai sensi dell'art.7, comma 8, legge n.131/2003 in ordine alla gestione finanziaria della tassa rifiuti solidi urbani.

La richiesta rileva la necessità di poter rideterminare la tariffa della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di adeguarla all'aumento dei costi del servizio, con la finalità di riequilibrare il rapporto tra entrate ed uscite. Il Sindaco, infatti, ha evidenziato che il Comune si trova annualmente a dover fronteggiare i costi dell'emergenza rifiuti e poiché le tariffe della T.A.R.S.U. sono determinate in concomitanza del bilancio di previsione (per il 2007 ciò è avvenuto nel mese di gennaio), la lievitazione dei costi in corso d'anno - determinata dagli interventi - produce uno squilibrio di bilancio tra entrate ed uscite. Viene pertanto richiesto il parere della Sezione in ordine alla possibilità di ritenere applicabile l'art.33, comma 2, del d.lgs. n.504/1992 che autorizza gli Enti a rideterminare in aumento, anche in corso d'esercizio, la T.A.R.S.U., manifestando preoccupazione circa l'applicazione delle sanzioni di legge per mancata copertura dell'85% della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in caso di intervenuti costi aggiuntivi per le emergenze provocate nel settore.

CONSIDERATO

- In rito, il Collegio non può che ribadire l'orientamento sin qui seguito secondo il quale - benché il disposto di cui all'art. 7, comma 8, L. n.131/2003 preveda che le richieste di parere degli Enti locali vadano presentate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali - nelle more dell'istituzione di detto Ente per la Regione Campania, gli enti territoriali possono avanzare direttamente richieste di parere in materia di contabilità pubblica ad opera dell'organo munito di rappresentanza legale esterna.

La richiesta di parere - essendo stata inoltrata dal Sindaco del Comune di Solofra - è, pertanto, da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, il Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione del Comune, ne ha anche la rappresentanza legale.

Sotto il profilo oggettivo, il Collegio ritiene che la materia, su cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità pubblica in senso stretto, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

Nel merito il cd. decreto Ronchi, n.22/1997 ed il suo regolamento attuativo (d.p.r.n.158/99) hanno previsto l'istituzione della T.I.A (tariffa di igiene ambientale) al posto della T.A.R.S.U. (tassa sui rifiuti solidi urbani). L'adeguamento da parte di numerosi enti locali è stato previsto entro dicembre 2006 e, per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, entro dicembre 2008. Il legislatore ha, tra l'altro, specificato che i comuni devono avviare servizi di raccolta differenziata (tramite l'attuazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e mentre ha definito in modo puntuale i metodi di calcolo della tariffa, nulla ha specificato in ordine ai criteri della determinazione della stessa, lasciando ai comuni la discrezionalità nella scelta.

Di recente la materia è stata rimodulata dal "Testo unico ambientale" (TUA) d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" che, pur abrogando il decreto Ronchi – con riferimento alla materia in oggetto - ha praticamente confermato la disciplina generale introdotta, fissando nuovi criteri di calcolo della tariffa e delle agevolazioni. Va osservato che detto T.U. è rimasto, per la parte concernente la Tariffa di igiene ambientale, inapplicato, non essendo stato ancora emanato alcun regolamento di attuazione. Per la T.I.A., pertanto, rimangono validi, fino a nuova disciplina, le normative regolamentari precedenti emanate in attuazione del decreto Ronchi.

Osserva la Sezione che l'art.53, comma 16, L.16 dicembre 2000 n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448 ha prescritto che "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento...".

Come premesso, l'art.33, comma 2, del d.lgs.504/1992 ha previsto la facoltà per gli Enti locali di rideterminare in aumento, anche in corso di esercizio, la TARSU. Va rilevato, al riguardo, che il Capo III del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n.507, recante disposizioni in ordine alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, detta, all'art.79, comma 4, una disciplina transitoria circa la facoltà di riequilibrio delle tariffe, disponendo che "...le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso, fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art.33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504...".

La questione va rivisitata con riferimento agli interessi specifici del territorio campano.

In particolare, alla luce del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61 - convertito con la legge 5 luglio 2007, n.87 - che ha ora introdotto, all'art.7, una deroga specifica all' art.238 del d.lgs.152/2006 per i comuni della Regione Campania, gli stessi "...adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4...". "...Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'art.141, comma 1, del d.lgs.n.267/2000...".

Va rilevato che il termine del 1 gennaio 2008 sopra citato è stato prorogato al 31 dicembre 2008, per effetto dell'art.33 del d.l.n.248/2007 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

- Alla luce della speciale normativa per la Campania sopra richiamata, ritiene la Sezione che il comune di Solofra (Av) possa adottare le iniziative necessarie per rideterminare la T.A.R.S.U. – nonché la T.I.A. - anche in corso d'anno, in misura tale da coprire integralmente il costo del servizio.

PER QUESTI MOTIVI

nelle sueposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2008.

Il Consigliere relatore

f.to dott. Corradino Corrado

IL PRESIDENTE

f.to dott. Mario G.Cesare Sancetta

Depositato in Segreteria in data 17 marzo 2008

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Dott. Giuseppe Volpe

Nel formulare il quesito, il Sindaco ha chiarito che l'affidamento obbligatorio al Consorzio di bacino BN2 della gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, previsto con il metodo "porta a porta", comporterebbe oneri aggiuntivi, rispetto ai costi sostenuti per analogo servizio già affidato ad altra ditta privata, tali da richiedere un incremento delle tariffe di circa il 30%.

La situazione prospettata si rifletterebbe inevitabilmente, secondo l'Amministrazione referente, sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente, con conseguente ripercussione sui margini di osservanza dei principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio di bilancio.

CONSIDERATO

In rito, la Sezione non ravvisa motivi per doversi discostare dall'orientamento sin'ora seguito in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo di ammissibilità delle richieste di parere avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania.

Pertanto, l'istanza del Sindaco del Comune di Dugenta, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad esprimere, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la volontà dell'ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno, è da ritenere senz'altro ricevibile.

Sotto il profilo oggettivo, osserva il Collegio come il quesito in trattazione attiene alla materia della contabilità pubblica, atteso che esso, muovendo da problematiche riguardanti la gestione dei rifiuti urbani, concerne, essenzialmente, la specifica disciplina che, in ragione di esigenze di contenimento della spesa pubblica per l'attuazione degli obblighi comunitari, limita la potestà tributaria dell'ente (e, quindi, la misura dell'autofinanziamento) pregiudicando – nella prospettazione del Comune - il rispetto del principio del pareggio finanziario e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Deve tuttavia osservarsi che, in armonia con l'orientamento espresso in sede di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, la funzione consultiva non può che rimanere circoscritta nell'ambito di problematiche di carattere generale, ciò al fine di escludere qualsiasi ingerenza indebita della Corte nella concreta attività gestionale dell'ente ed, in ultima analisi, nella funzione di amministrazione attiva.

Per detti motivi, si ritiene possa darsi ingresso al quesito posto dal Sindaco del Comune di Dugenta limitatamente ai profili, di natura essenzialmente esegetica, concernenti gli effetti che dalla vigente normativa in materia di rifiuti urbani e di finanza locale possono discendere, in ragione delle effettive disponibilità finanziarie dell'ente, sull'osservanza dei principi di pareggio di bilancio e di equilibrio economico-finanziario della gestione, posti a garanzia del raggiungimento delle finalità istituzionali del medesimo.

Passando ad esaminare nel merito la questione prospettata, occorre preliminarmente evidenziare che il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani rientra nella diretta responsabilità amministrativa dei comuni, i quali devono assicurare l'igiene urbana sul territorio di propria competenza salvaguardando la salute dei cittadini.

Da un esame complessivo della legislazione di riferimento, già messa in luce dalla Sezione con parere n.4/2008, emerge, infatti, che le attività inerenti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (ed equiparati) competono obbligatoriamente ai comuni, che le esercitano con diritto di privativa sin dall'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Il servizio è finanziato da una specifica tassa (la Tarsu), disciplinata con apposito regolamento ed applicata in base a tariffa, il cui gettito complessivo non può, in nessun caso, risultare superiore al costo del servizio né inferiore alle percentuali individuate, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in rapporto ai parametri di deficitarietà strutturale dell'ente.

Al riguardo, l'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. "decreto Ronchi") ha disposto la soppressione della Tarsu "a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio" di cui al D.P.R. n. 158/1999, sancendo la contestuale istituzione di una Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) con la quale coprire "i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico". Questa si compone di due quote: la prima, correlata alle componenti essenziali del costo del servizio (da riferire, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), la seconda, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo tale da assicurare complessivamente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Dopo varie proroghe concesse per favorire l'adozione del sistema tariffario in luogo della Tarsu, la nuova entrata comunale è stata, infine, abrogata dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, approvato in attuazione della legge delega n. 308/2004 e poi modificato con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Il nuovo codice ambientale, introducendo la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ha soppresso la T.I.A. facendo salva, tuttavia, l'applicazione della disciplina regolamentare preesistente "fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa".

In tale contesto normativo, l'art. 7 della legge 5 luglio 2007, n. 87, di conversione del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ha previsto, in deroga al richiamato articolo 238, che i comuni della regione Campania adottino "immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ...". Gli stessi comuni sono, altresì, obbligati, ai sensi dell'art. 4, "ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10".

Il fondamento normativo dell'attribuzione ai predetti organismi consorziali, istituiti per la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini di utenza individuati ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale n. 10/1993, del compito di effettuare anche la raccolta differenziata degli imballaggi primari (ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi) si rinviene

nell'art. 5 della legge 27 gennaio 2006, n. 21 (ma, in tal senso, si erano già espresse le Ordinanze n. 2774/98 e n. 2948/99 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile). Di lì a poco, l'art 4 della legge 6 dicembre 2006, n. 290 introduceva, altresì, l'obbligo per i comuni campani di raggiungere un livello minimo di raccolta differenziata pari ad almeno il 50% (quota percentuale da incrementare al 60% entro il 2011 ai sensi del comma 1108, dell'articolo unico della legge n. 296/2006).

Dal quadro normativo sopra accennato emerge, dunque, l'obbligo, in capo ai Comuni della regione Campania, di provvedere alla gestione del servizio di raccolta differenziata a mezzo dei rispettivi Consorzi di Bacino (società miste costituite con la partecipazione di imprese singole o associate), assicurando, con adeguate misure tariffarie, la copertura integrale di tutti i costi gestionali oltre al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta pari ad almeno la metà dei rifiuti prodotti sul territorio.

In siffatto contesto, è sopravvenuta la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha disposto la sospensione del *"potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato"*. Tale misura interdittiva è stata successivamente confermata, per il triennio 2009-2011, dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale, tuttavia, sono stati espressamente esclusi dall'effetto sospensivo temporaneo *"...gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)"*.

A quest'ultimo riguardo, non sembra che l'esplicito riferimento alla sola Tarsu possa valere ad escludere dal menzionato regime derogatorio la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dal momento che la nuova entrata comunale, introdotta al fine di recepire le direttive comunitarie emanate in materia, conserva del tributo i principali tratti caratteristici (identità di presupposti e di soggetti passivi, coattività del prelievo, assenza di un autentico rapporto sinallagmatico fra ente locale e utente). Ove poi, considerata l'incerta natura giuridica della Tariffa, si volesse attribuire peso preponderante agli elementi di natura contrattuale o volontaristica (elementi che connotano le entrate extratributarie di natura patrimoniale), dovrebbe ugualmente concludersi per la sua esclusione dall'ambito del divieto in considerazione del fatto che lo stesso afferisce alle sole entrate di natura tributaria. Né può trascurarsi la circostanza che sia la Tarsu sia la Tariffa costituiscono tributi "propri" dell'ente locale, come tali non qualificabili alla stregua di tributi erariali, addizionali o compartecipazioni.

Ulteriore elemento di novità del quadro normativo entro il quale si colloca l'obbligo per i comuni di predisporre ed attuare le misure necessarie per la raccolta differenziata, è rappresentato dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, che all'art. 32 prevede il superamento del sistema fondato sui Bacini di utenza (e relativi consorzi) in vista dell'attuazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani introdotta dall'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006. Detto sistema organizzativo, infatti, demanda l'affidamento e il controllo del servizio di raccolta differenziata alle Autorità d'ambito, strutture

consorziali obbligatorie, dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, i cui organi sono composti dai rappresentanti degli enti locali inclusi nell'A.T.O. di appartenenza. All'Autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati, i quali, tuttavia, concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con appositi regolamenti, proseguendo nella gestione del servizio sino all'inizio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito (art. 198, D.Lgs. n. 152/2006).

La linea così tracciata dal legislatore è stata, in qualche misura, corretta dalla recente legge regionale 14 aprile 2008, n. 4 laddove questa, in riferimento alle forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo A.T.O., ha inteso attribuire alle province, in virtù dell'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006, le funzioni già assegnate alle Autorità d'ambito. Secondo il disposto dell'art. 20 è previsto, infatti, che ciascuna provincia affidi *"il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico"*. Apposito regolamento disciplina, inoltre, le modalità di applicazione delle tariffe a carico dei cittadini prevedendo misure di:

- perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli e dei territori a basso reddito pro-capite;
- incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini;
- riduzione delle tariffe per gli abitanti dei comuni che raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata.

A decorrere dal 29 aprile 2008, data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2008, le Autorità d'ambito *"cessano di svolgere le proprie funzioni"*, con conseguente trasferimento delle stesse alle province che vi subentrano *"in tutti i rapporti attivi e passivi"* (art. 32 bis, legge cit.).

Alla luce della normativa illustrata, si evince, dunque, che il Comune di Dugenta, nell'affidare al Consorzio di Bacino BN 2 il servizio di raccolta differenziata secondo il modello gestionale assegnato dal Piano regionale (cd. "Sistema P"), non si spoglia della relativa funzione, dovendo continuare a governarne i processi gestionali attraverso una costante attività di programmazione. In altri termini, ai Consorzi di Bacino è trasferita, sino all'inizio delle attività da parte del soggetto pubblico aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dalla Provincia, la sola responsabilità di natura operativa, relativamente agli aspetti tecnici dell'organizzazione del servizio, mentre ai Comuni compete regolamentare, con appositi piani economico-finanziari, le modalità del servizio e le misure tariffarie. Ad essi compete valutare comparativamente, ove rilevino uno squilibrio nel rapporto costi-ricavi, l'ipotesi di una riorganizzazione gestionale delle metodologie utilizzate o delle operazioni maggiormente dispendiose e incongrue, compatibilmente sia con il rispetto degli obblighi normativi di pareggio di bilancio, copertura integrale dei costi e realizzazione della quota minima di raccolta differenziata dei rifiuti, sia con l'esigenza di assicurare, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, il necessario coordinamento con la gestione di altri enti locali ed un livello qualitativo del servizio rispondente alle esigenze di igiene e di decoro ambientale.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2008

Il relatore

f.to P.Ref. Francesco Uccello

Il Presidente

f.to dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 16/10/2008

Il Dirigente del servizio di supporto

f.to dott. Maurizio ARLACCHI

nell'adunanza del 16 dicembre 2009

Composta dai seguenti magistrati:

Pres.	Mario G.C.Sancetta	Presidente
Cons.	Raffaele Del Grosso	
Cons.	Silvano Di Salvo	
Cons.	Tommaso Viciglione	
Cons.	Corradino Corrado	
Cons.	Francesco Uccello	relatore
I Ref.	Laura Cafasso	

Ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio

1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Viste le deliberazioni n.8/AUT/2008 e n.9/AUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie emanate, rispettivamente, in data 12 maggio–4 luglio 2008 e in data 4 giugno–3 luglio 2009;

Vista la nota di coordinamento del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n. 69376 in data 20 ottobre 2009 con la quale il Sindaco del Comune di Torre del Greco (NA) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.39/2009 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Cons. Francesco Uccello;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Torre del Greco ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla perdurante vigenza della facoltà, prevista dall'art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo variabile, tra il 5 per cento ed il 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, ciò ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Nel formulare il quesito, il Sindaco ha, infatti, avanzato l'ipotesi secondo la quale, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 2007, n. 87 (in virtù del quale i Comuni della Regione Campania hanno l'obbligo, ai fini della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale, di applicare misure tariffarie idonee a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti), sarebbe da intendersi caducata la richiamata facoltà prevista dall'art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93 di dedurre la quota forfetaria imputabile al servizio di spazzamento delle strade nella misura determinata dall'autonomia regolamentare locale tra i valori minimi e massimi fissati per legge.

CONSIDERATO

In rito, la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo di ammissibilità delle richieste di parere avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania.

Pertanto, l'istanza del Sindaco del Comune di Torre del Greco, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad esprimere, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la volontà dell'ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno, è da ritenere, sotto questo profilo, senz'altro ricevibile.

Del pari, il Collegio osserva come, sotto il profilo oggettivo, il quesito in trattazione attenga indubbiamente alla materia della contabilità pubblica, atteso che esso, muovendo da problematiche riguardanti la gestione dei rifiuti urbani, concerne profili prettamente interpretativi legati alla potestà tributaria dell'ente ed alla programmazione delle entrate correnti a fini di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Per detti motivi, si ritiene possa darsi ingresso al quesito posto dal Sindaco del Comune di Torre del Greco limitatamente ai profili di natura essenzialmente esegetica che attengono alla vigenza del disposto di cui al comma 3-bis, dell'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come inserito dall'articolo 3, comma 68, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che così recita: *"Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma,*

numero 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. *L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo*".

In proposito, occorre ricordare che la prevista deduzione dei costi dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani *"di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi"*, trova origine nel fatto che la tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. TARSU), introdotta con l'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, risulta dovuta per il solo servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "interni", anche detti "immondizie domestiche" (provenienti cioè dai fabbricati civili in genere), con esclusione, quindi, del servizio di "nettezza dell'abitato" (consistente nello spazzamento dei rifiuti da strade e rive), i cui costi di gestione continuano a gravare sulla fiscalità generale.

In disparte la breve parentesi temporale durante la quale la TARSU, per effetto del disposto di cui all'art. 8 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144, ha finanziato la gestione del servizio di smaltimento tanto dei rifiuti solidi urbani interni quanto dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è con l'entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che il tributo riceve una disciplina più aderente alla natura di tassa, il cui presupposto necessario consiste proprio nell'adempimento di un servizio pubblico in regime di privativa correlato ad una domanda di prestazione specifica. In questa ottica, vengono affermati due principi essenziali: da un lato, quello della commisurazione del tributo alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e al costo del suo smaltimento, dall'altro, quello della esclusione del costo dello spazzamento delle strade.

Il rigore di questa impostazione è stato, tuttavia, rimesso in discussione con l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), il quale, sopprimendo la TARSU, ha previsto l'istituzione di un apposito sistema di finanziamento a tariffa volto nuovamente ad offrire copertura integrale ai costi dei servizi relativi alla gestione sia dei rifiuti urbani interni sia dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

La prevista riorganizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti secondo modalità che assumono la tutela dell'ambiente quale obiettivo primario, ha determinato però l'esigenza di introdurre una fase di applicazione transitoria del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura totale dei costi di gestione del servizio attraverso un sistema di regolazione dinamica collegata allo scarto esistente tra il gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il costo totale dei servizi.

Dopo un primo rinvio del termine di abrogazione della TARSU (per effetto dell'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426), l'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha subordinato il definitivo passaggio al sistema della tariffa allo scadere dei termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dall'art. 11 del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158), entro i quali i Comuni avrebbero dovuto provvedere alla *"integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa"*.

Nel frattempo, è stata prorogata l'operatività della normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per effetto del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 7, prima parte, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato con l'art. 3, comma 68, della legge n. 549/1995, salva comunque la facoltà di optare sperimentalmente per il pagamento del servizio con la tariffa.

In merito alla copertura dei costi di esercizio, non vi è dubbio che i costi da coprire integralmente attraverso la tariffa comprendessero anche quelli relativi allo spazzamento delle strade e delle aree soggette ad uso pubblico, come stabilito dal secondo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e dall'allegato n. 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/1999. Quanto alla TARSU, si deve ritenere che i Comuni fossero comunque impegnati, durante la fase transitoria, a realizzare un graduale aumento del gettito inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni, di cui all'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, entro l'ultimo anno di applicazione della tassa.

Tale regime di prelievo non ha subito sostanziali modifiche neppure a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice ambientale), il quale, prevedendo all'art. 238, comma 1, la soppressione anche della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997, ha tuttavia consentito, al comma 11, l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino alla emanazione del regolamento di attuazione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti (analoga abrogazione dell'intero D.Lgs. n. 22 discende anche dall'art. 264, comma 1, lettera i).

La mancata adozione di detto regolamento esecutivo ha determinato, poi, la reiterata proroga (fino a tutto il 2009) del regime transitorio di prelievo adottato da ciascun Comune nell'anno 2006, senza consentire eventuali variazioni e salva la facoltà di adottare la nuova tariffa integrata ambientale nei termini previsti dall'art. 5, comma 2-quater, della legge 27 febbraio 2009, n. 13. (cfr., riguardo alla proroga, l'art. 1, comma 184, lett. a, della legge n. 296/2006, l'art. 1, comma 166, della legge n. 244/2007 e l'art. 5, comma 1, della legge n. 13/2009 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 208/2008),

Nel delineato quadro normativo si inserisce, dunque, l'art. 7 della legge 5 luglio 2007, n. 87, di conversione del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61 (recante *interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania*), il quale fa obbligo ai Comuni campani di adottare immediatamente, in deroga all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, *"...le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari..."*.

Il previsto conseguimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 (termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 per effetto dell'art. 33, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31) si pone in contrasto con il combinato disposto

normativo di cui all'art. 238, commi 5 e 11, del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale l'integrale copertura dei costi di gestione avrebbe dovuto essere assicurata con gradualità (entro un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione) applicando, nel periodo intermedio, le discipline regolamentari vigenti (relative alla TARSU ed alla TIA).

A ben vedere, la deroga all'art. 238 consiste nel sottrarre al descritto regime di prelievo una classe di ipotesi (corrispondente all'ambito regionale campano) alla quale applicare un regime speciale di maggior rigore diretto ad assicurare, nell'immediato ed a prescindere dalla fonte di prelievo adottata, un gettito sufficiente a coprire tutti i costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Naturalmente, la deroga si estende anche all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, in virtù del quale il gettito complessivo della TARSU non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani "interni".

Sotto questo profilo, poiché è di tutta evidenza che l'emergenza ambientale nella Regione Campania ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina speciale, in tema di politiche tariffarie nella gestione dei servizi di igiene ambientale, volta ad assicurare per i Comuni campani una più efficace e tempestiva azione di governo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'ordinata gestione del ciclo dei rifiuti, è ragionevole supporre che la nuova funzione tariffaria sia da individuare nell'esigenza di coprire le spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività, non più riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.

A tal fine, quindi, i costi del servizio cui commisurare il prelievo (da indicare in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute in analoghi piani predisposti dai Consorzi di bacino ai fini della gestione del servizio di raccolta differenziata) non possono non fare riferimento anche alle spese generali sostenute per l'organizzazione del servizio (comprese le spese di amministrazione e gli eventuali oneri per addizionali, interessi e penalità) nonché ai costi di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, di gestione della raccolta differenziata di rifiuti speciali e, in genere, ad ogni altra componente di costo (al netto di eventuali proventi, rimborsi o premialità) necessaria ad assicurare piena effettività agli interventi collegati al ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito comunale.

Sul piano sostanziale, è da considerare, altresì, che la *ratio* della urgente introduzione del principio della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti anche per i Comuni in regime di TARSU, fa leva sulla circostanza che, allo scadere del periodo transitorio introdotto dall'art. 11 del D.P.R. n. 158/1999, gli stessi Comuni avrebbero già dovuto raggiungere la piena copertura (almeno) dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani "interni", sicché la deroga al principio della gradualità impositiva sarebbe risultata pienamente giustificata dalla oggettiva situazione di emergenza ambientale in cui versava l'intero territorio regionale.

Va da sé che, nel descritto ambito di diritto speciale temporaneo, non può trovare applicazione neppure il principio di cui all'art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/1993, consistente nella deducibilità dei costi riferibili allo spazzamento dei rifiuti solidi urbani, in quanto lo scorporo di questa componente di costo risulta obiettivamente incompatibile con il principio

ispiratore della riforma, che trova il suo fondamento nell'unitaria visione del ciclo integrato dei rifiuti e nella copertura integrale dei relativi costi.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2009.

Il relatore

Il Presidente

f.to Francesco Uccello

f.to Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 16 dicembre 2009

Il Dirigente del servizio di supporto

f.to Nicola Francioni

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Nota di lettura

L'ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 ha adottato il Piano gestione dei rifiuti, superando in parte il PIER (Piano di priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti).

Il Piano si propone di superare la pianificazione d'emergenza operata dal PIER e di avviare una nuova fase di programmazione di più largo respiro.

Il Piano costituisce oggi un vero e proprio corpus in cui confluiscono i precedenti atti di pianificazione già adottati dal Commissario delegato, rimarcando il ruolo centrale della raccolta differenziata e dei relativi strumenti pianificatori ai fini della gestione integrata dei rifiuti.

Il Piano individua le 25 discariche autorizzate ex artt. 27 e 28 della D.lgs. 22/97 e quelle, già autorizzate ex art. 13 dello stesso decreto, suscettibili di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28.

Con l'ordinanza n. 1260 del 30 settembre 2004, è stato aggiornato il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia.

Si riporta di seguito la principale normativa di interesse regionale:

- **ordinanza ministeriale n. 2983 del 1999** nomina il Presidente della regione siciliana commissario delegato per la predisposizione ed adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- **decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000** approva il Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia PIER, che individua gli interventi prioritari propedeutici al superamento del periodo transitorio dell'emergenza;
- **ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002** adotta il Piano di gestione dei rifiuti, superando in parte il PIER. Il Piano si propone di superare la pianificazione d'emergenza operata dal PIER e di avviare una nuova fase di programmazione di più largo respiro;
- **ordinanza n. 1260 del 30 settembre 2004** aggiorna il Piano di gestione dei rifiuti

NORMATIVA STATALE

D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ARTT. 195, 196 E 199. COMPETENZE STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

(giurisprudenza di legittimità)

Norme in materia ambientale (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(3) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

Capo II Competenze

195. Competenze dello Stato.

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-

economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

- b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
- c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
- d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;
- e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani (284);
- f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;
- g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
- l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;
- m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso (285);
- o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
- p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
- q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai

sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto (286).

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti (287).

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

(284) Lettera prima sostituita dall'art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e poi così modificata dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.

(285) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(286) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 26, lett. b), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 22 ottobre 2008. Vedi, anche, l'art. 9-bis, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(287) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

- **196. Competenze delle regioni.**

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r):
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
- n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a

parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Capo III

Servizio di gestione integrata dei rifiuti

199. Piani regionali.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera *m*) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *m*);

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;

p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un

congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari ad acta" [\(318\)](#).

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti [\(319\)](#).

[\(318\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo».

[\(319\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 199, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 10, proposta in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 5, proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 8, proposte in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

O.M. 31 MAGGIO 1999, N. 2983 NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA A COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana. (Ordinanza n. 2983) (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1999, n. 132.

(2) Vedi, anche l'O.M. 31 marzo 2000, n. 3048, l'O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, l'O.M. 25 maggio 2001, n. 3136, l'O.M. 22 marzo 2002, n. 3190, l'art. 1-ter, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334 e l'O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. 3537.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato al coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista la nota del 2 dicembre 1998, con la quale il presidente della regione siciliana rappresenta la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico;

Considerato che la gestione attuale dei rifiuti della regione siciliana si basa in larga misura su discariche attivate dai sindaci con procedure d'urgenza;

Considerato, inoltre, che lo stesso piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto presidenziale n. 35 del 6 marzo 1989, risulta basato sullo smaltimento in discarica e comunque soltanto poche delle discariche previste risultano realizzate, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio non sono adeguati ai più recenti requisiti tecnici che garantiscano un corretto esercizio;

Atteso che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente riportata sotto controllo, impedendo l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni ed operando riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie;

Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo ed individuate, chiuse e bonificate le discariche esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un numero ridotto di discariche pubbliche adeguatamente attrezzate, gestite e controllate;

Visto che con decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Considerato il superamento dell'emergenza può essere perseguito attraverso lo sviluppo delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, nel sistema industriale mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana fino al 30 giugno 2000;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del presidente della regione siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo stato di emergenza in atto in quella regione;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota prot. n. 4809 del 31 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota prot. n. 9843/D1/ARS/M/UDE del 26 maggio 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana con nota n. 2291 del 12 maggio 1999;

Dispone:

1. 1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22, di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione d'emergenza (3).

2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentite le province regionali, predispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi di un vice commissario per le attività di cui alla presente ordinanza e successive e per la gestione delle risorse finanziarie. Può avvalersi, inoltre, di soggetti attuatori ai quali affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato nominati di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del sindaco quale sub-commissario (4).

(3) Comma prima soppresso e sostituito dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(4) Comma prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e dall'art. 4, comma 2, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così sostituito dall'art. 2, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190 come modificato dall'art. 7, O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334.

2. 1. Il piano di emergenza è redatto in conformità ai principi, finalità e criteri stabiliti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme attuative del decreto medesimo. Il piano d'emergenza in particolare (5):

a) quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale;

b) identifica in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (6);

c) identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni di cui alla precedente lettera b) tenendo conto dell'offerta di recupero da parte dei sistemi attivati ai sensi degli articoli 41 e 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che generano i rifiuti medesimi, nonché da parte del sistema industriale;

d) identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b) (7);

- e) identifica, preferibilmente in ciascun ambito provinciale, la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente lettera d) e dai rifiuti assimilati (8);
- f) identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dei rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali (9);
- g) identifica, in ciascun ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il fabbisogno delle discariche tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle precedenti lettere c), e) ed f) nonché della prevista produzione di sovralli derivante dalle attività di selezione e recupero;
- h) assicura che l'intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all'interno delle singole province tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera e) e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avvenga all'interno della regione (10);
- i) prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria.

(5) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 3, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(6) Lettera prima modificata dall'art. 4, comma 4, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così sostituita dall'art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(7) Lettera così modificata dall'art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(8) Lettera così modificata prima dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048, poi dall'art. 4, comma 5, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 ed infine dall'art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(9) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così sostituita dall'art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(10) Lettera così modificata dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi dall'art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

2-bis. 1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani (11).

2. Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all'ambito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell'ambito o del sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni (12).

(11) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 6, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così modificato dall'art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

3. 1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, per l'attuazione del presente articolo, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni (13);

1.2 [la realizzazione, in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli di uso domestico e dei rifiuti inerti, al fine di concorrere agli obiettivi di cui al precedente punto 1.1] (14);

1.3 la realizzazione in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti inerti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso subentrando, fino al termine dello stato di emergenza, nell'affidamento del servizio ai comuni (15);

1.4 [la realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione siciliana, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione siciliana, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al semestre dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari] (16);

1.5 [obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza] (17);

1.6 la realizzazione, per il tramite dei sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; in caso di inadempienza dei medesimi i presidenti delle province regionali provvedono sostituendosi direttamente quali commissari ad acta;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia medesima, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale (18);

- 1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per il recupero di inerti;
- 1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;
- 1.11 la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;
- 1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;
- 1.13 l'adozione di misure per prevenire la formazione dei rifiuti, in particolare favorendo il riutilizzo degli imballaggi e il riciclaggio dei beni a fine vita (19);
- 1.14 [la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti] (20);
- 1.15 la realizzazione in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di termoutilizzazione che consentano la massima economicità e il minor inquinamento (21);
- 1.16 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;
- 1.17 la realizzazione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione siciliana, così come previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura la gestione;
- 1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali (22).
- 1.19 La realizzazione, a livello anche interprovinciale, di impianti di termovalorizzazione con produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale dei rifiuti (23).
- 1.20 La realizzazione degli interventi di protezione ambientale che dovessero rendersi necessari per la costruzione degli impianti previsti dalla presente ordinanza (24).
2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi (25).
3. Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2002 l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della Regione siciliana, il CO.NA.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2002 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione (26).
4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2002 il CO.NA.I. o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato - presidente della Regione siciliana. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del CO.NA.I. ai sensi dell'art. 49, comma 10, e dell'art. 38, comma 9, lettere a) e b) e comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che provvede ad effettuare il relativo

pagamento a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione (27).

5. In caso di inadempimento del CO.NA.I. agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2002, può disporre altresì, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari (28).

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1 (29).

7. Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati «T» e «F» ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana (30).

8. Il CO.NA.I. è obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 (31).

9. Il COREVE è obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48 del 1999, ed in particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto medesimo (32).

(13) Punto prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi sostituito dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072 ed infine nuovamente modificato dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(14) Punto soppresso dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(15) Punto così modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(16) Punto prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 poi così sostituito dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, ed infine soppresso dall'art. 4, comma 7, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(17) Punto soppresso dall'art. 4, comma 7, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(18) Punto così modificato dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(19) Punto così sostituito dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(20) Punto prima sostituito dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi soppresso dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(21) Punto così modificato dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(22) Punto aggiunto dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(23) Punto aggiunto dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(24) Punto aggiunto dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(25) Comma prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(26) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, poi sostituito dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 ed infine così modificato dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(27) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, poi sostituito dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 ed infine così modificato dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(28) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così modificato dall'art. 4, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(29) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(30) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(31) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(32) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

4. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004 (33), a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell'ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana da essa identificati (34).

2. L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.

4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonché, sentite le province interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovvalli.

Il commissario delegato dispone altresì le migliorie e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno, per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni,

d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei comuni è da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il commissario delegato potrà altresì requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'O.M. 31 maggio 1999, n. 2983 e seguenti (35).

(33) Per la proroga del termine vedi l'art. 2, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354.

(34) Comma così modificato dall'art. 3, O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334.

(35) Articolo prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, e poi così sostituito dall'art. 4, comma 9, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e dall'art. 5, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

5. 1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dai prefetti delle province. L'emissione delle ordinanze, da parte dei prefetti, ai sensi del citato art. 13, è notificata al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità ed al commissario delegato (36).

2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche, sono rilasciate dai prefetti delle province anche in deroga all'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 181 (37). Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica (38).

3. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza, in collaborazione con le province regionali, sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

4. Per far fronte al fabbisogno di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), i prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente art. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti dalla presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato. I prefetti delle province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche di cui non prevedono la continuità in esercizio (39).

5. I prefetti delle province possono affidare la gestione delle discariche all'ENEA. A tal fine è riconosciuto all'ENEA il rimborso dei costi sostenuti e documentati relativi alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

6. È vietato l'ingresso nel territorio della regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti (40).

7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo (41).

8. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilità ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato -

presidente della Regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovralli (42).

(36) Comma così modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(37) Periodo così sostituito dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 come modificato dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072.

(38) Comma così modificato dall'art. 4, comma 10, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(39) Comma soppresso e sostituito dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(40) L'originario comma 6 è stato soppresso e così sostituito dagli attuali commi 6 e 7 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(41) L'originario comma 6 è stato soppresso e così sostituito dagli attuali commi 6 e 7 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(42) Il presente comma, aggiunto come comma 7 dall'art. 4, comma 11, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 è da ritenersi comma 8 poiché il comma 7 era già esistente ai sensi dell'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

6. 1. Il commissario delegato presidente della Regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari (43).

1-bis. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in caso di inadempimenti degli uffici competenti, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato nè altro soggetto interessato (44).

1-ter. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, predispone e realizza un programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, avvalendosi delle

risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario (45).

1-quater. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le attività di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione - sia per le aree di pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le diverse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica (46).

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, il vice commissario può avvalersi di quaranta unità a tempo pieno di personale della pubblica amministrazione cui verrà corrisposto un compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana nonché:

per le attività di verifica e controllo con tecniche analitiche e strumentali e per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'ARPA e, nelle more della sua istituzione, dei laboratori di igiene e profilassi territorialmente competenti, nonché delle strutture sanitarie locali;

per le attività di individuazione, rilevazione e consulenza, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione siciliana e degli enti territorialmente competenti;

per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A. o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico (47).

3. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione siciliana, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato, relative alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico (48).

4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 60 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0, da ripartire in funzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della regione siciliana (49).

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti già stipulati ai sensi del precedente comma. In caso di rinuncia e/o di cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le graduatorie approvate per la stipula di contratti per il periodo rimanente (50).

(43) Comma prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi così sostituito, con i commi 1 e 1-bis, dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, e, con i commi da 1 a 1-quater, dall'art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136. Il comma 13 dello stesso art. 4 ha inoltre disposto la soppressione del comma 1-bis aggiunto dall'art. 2 della suddetta O.M. 21 luglio 2000, n. 3072.

(44) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, poi sostituito dall'art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 ed infine così modificato dall'art. 6, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(45) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(46) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 12, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(47) Comma così modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, e dall'art. 4, comma 14, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(48) Comma così modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(49) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, e poi così modificato dall'art. 4, comma 23, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(50) Comma aggiunto dall'art. 6, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

7. 1. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 12, agli investimenti di cui agli articoli 3 e 5 e può, altresì, concorrere agli investimenti di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità.

2. Il commissario delegato può concorrere con le risorse di cui al successivo art. 12 alla realizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti di cui all'art. 4 della presente ordinanza, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti, effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, questi fissa una apposita tariffa.

4. La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione (51).

5. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana. Nelle more della determinazione della tariffa, la aliquota di essa occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari per la gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche (52).

(51) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(52) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072 e poi così modificato dall'art. 7, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

8. 1. A partire dal 1° gennaio 2001 è applicato, al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica di rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'uno per cento per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente (53).

2. [L'osservatorio regionale sui rifiuti previsto nel P.I.E.R., in base agli indirizzi adottati dalla commissione di cui all'art. 11 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2983 provvede, entro il 31 maggio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al commissario delegato presidente della Regione siciliana, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti] (54).

3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 previo conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche, sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana e sono destinanti alle attività inerenti la gestione dei rifiuti (55).

(53) Comma prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi così sostituito dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, dall'art. 4, comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e dall'art. 8, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(54) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi soppresso dall'art. 8, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(55) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 15, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così modificato dall'art. 8, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

9. 1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (56).

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. [La predisposizione degli atti di gara e la gestione delle gare di appalto relativi agli interventi rientranti nelle attività demandate al commissario delegato, è affidata, nei casi in cui il commissario delegato lo richieda, ad una apposita struttura tecnico amministrativa costituita con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri degli interni e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione siciliana, e composta da personale della pubblica amministrazione. Il decreto di costituzione della struttura ne definisce puntualmente funzioni, compiti e compenso] (57).

(56) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(57) Comma prima modificato dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi soppresso dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072.

10. 1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione siciliana, si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non più di 40 unità a tempo pieno di personale di cui almeno trenta della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al precedente comma, nonché di 30 unità presso le prefetture a disposizione dei prefetti (58).

3. Per le attività di cui all'art. 5 i prefetti delle province si avvalgono delle amministrazioni e degli enti di cui al precedente comma 1.

3-bis. Per l'istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i prefetti delle province possono avvalersi degli uffici regionali, provinciali e comunali. Per le approvazioni dei progetti, per le

autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da quattro unità di personale della pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso mensile nei limiti di settanta ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza ovvero un'indennità pari all'80% dello stipendio nella globalità delle voci per professori e ricercatori universitari, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana (59).

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale, integrato da sei unità, in servizio presso il medesimo dicastero, di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

5. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Detta indennità è commisurata a 150 ore per i prefetti delle province. Al personale della struttura commissariale al quale è conferito l'incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore delle opere è corrisposto, un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4.1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste (60).

6. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati. In tal caso il compenso è corrisposto nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacanza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60 per cento per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

7. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

8. Per la fornitura dei beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale, si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana (61).

9. L'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto previsto per la Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto ufficio è preposto un dirigente che assume anche le funzioni di «Datore di lavoro» di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (62).

10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione commissariale le indennità accessorie e variabili, nella misura prevista dal C.C.R.L. per i dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana (63).

11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del commissario delegato - presidente della Regione siciliana di rimborsare, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula

del contratto individuale con il commissario stesso e comunicate al competente ramo di amministrazione (64).

(58) Comma così modificato prima dall'art. 2, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072 e poi dall'art. 4, comma 17, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(59) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048 e poi così modificato dall'art. 4, comma 18, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso comma 18.

(60) Comma così modificato dall'art. 2, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354.

(61) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(62) Comma aggiunto dall'art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(63) Comma aggiunto dall'art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

(64) Comma aggiunto dall'art. 9, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

11. 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina una commissione tecnico-scientifica composta, oltre che dal presidente, da otto esperti, di cui tre designati dallo stesso Ministro, uno designato dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e quattro designati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana. Il presidente di detta commissione è nominato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio sentito il presidente della Regione siciliana. La commissione coadiuva il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e il vice commissario, nell'attuazione dei loro incombenzi, su richiesta degli stessi (65).

(65) Articolo prima modificato dall'art. 4, comma 19, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così sostituito dall'art. 10, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190. Vedi, anche, le altre disposizioni del suddetto articolo 10.

12. 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone di:

a) lire 20 miliardi mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7705 UPB 4.2.1.1. dello stato di previsione per l'anno 1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

b) lire 38.359 milioni mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assegnate alla regione siciliana ed ancora disponibili nonché le eventuali risorse non utilizzate su mutui già accesi per interventi finanziati a valere sulla medesima legge;

c) lire 80 miliardi mediante l'utilizzo di risorse provenienti da revoca di fondi inutilizzati di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39;

d) lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999, per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

e) delle ulteriori somme già destinate dalla Comunità europea, dallo Stato comprese quelle attribuite su fondi FIO e sui fondi per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, dalla regione nonché dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. A tal fine il commissario delegato identifica gli interventi finanziati, ne accerta la congruità rispetto alle previsioni del piano e ne dispone una diversa utilizzazione, previa riassegnazione da parte delle amministrazioni competenti, nel caso che gli interventi finanziati non siano confermati nel piano degli interventi di emergenza.

Sono, altresì, assegnate al commissario delegato:

f) lire 20 miliardi per la realizzazione nella regione siciliana dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, concernente interventi per la gestione dei rifiuti, approvato dalla conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30

luglio 1998, a valere sullo stanziamento per l'anno 1999 del capitolo 7709 per l'U.P.B. 4.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti eventualmente anche disponendo l'esclusione dal programma degli enti che ritardino gli adempimenti di propria competenza, con contestuale affidamento del progetto ad altro ente (66);

g) lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Messina, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998, mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli stessi. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti.

2. Il commissario delegato è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) e di cui al comma 5 dell'art. 7, della presente ordinanza così aggiunto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza 21 luglio 2000, n. 3072 ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e da sub-commissari (67).

3. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

4. Per le attività affidate ai prefetti, il commissario delegato dispone, a valere sulle risorse ad esso assegnate, l'accreditamento delle risorse necessarie a favore delle contabilità speciali intestate ai singoli prefetti per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al fine di realizzare gli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza, può autorizzare gli enti finanziati ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a suo carico e può intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme anticipate (68).

(66) Lettera così modificata dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

(67) Comma così modificato dall'art. 4, comma 20, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(68) Comma aggiunto dall'art. 2, O.M. 31 marzo 2000, n. 3048.

13. 1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per L. 4.258.000.000 dei progetti numeri 59 e 67, interessanti il territorio della regione siciliana, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del «Programma annuale 1988, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (Capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988);

b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per l'importo complessivo di L. 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102, interessanti il territorio della Regione siciliana ammessi al finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89/pers/III (69).

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico-finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, oltre alle risorse di cui alla presente ordinanza:

- a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;
- b) attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
- c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria dei progetti numeri 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 novembre 1996, n. 062/PERS/III, nonché dei progetti n. 60 e 64, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150/ GAB, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 67 del 1988. Le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che potrà utilizzare le somme che dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della gestione commissariale (70).

(69) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 21, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136.

(70) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 22, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136 e poi così sostituito dall'art. 11, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

14. 1. Le risorse di cui agli articoli 12 e 13 sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente su apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.

2. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

3. Il commissario delegato è autorizzato, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a destinare, per la realizzazione di interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, in ragione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera b), della presente ordinanza (71).

(71) Comma aggiunto dall'art. 4, O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3334.

15. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 20 marzo 1865, n. 2248 - allegato F, titolo VI, art. 331;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8, 12, 17;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;
deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, punto 4.2.2;
legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;
legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24;
legge della regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11;
legge della regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;
legge della regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, art. 8;
legge della regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;
legge della regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;
legge della regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2, 3, 4 e 8;
legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36-bis, 37, 38, 38-bis, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-bis, commi 1 e 3, 42-ter, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;
legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3, lettera f) e art. 21;
decreto del presidente della regione siciliana 6 marzo 1989;
legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;
legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, articoli 154, 159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;
legge della regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;
legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 14, 19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, articoli 16 e 17;
legge della regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;
legge della regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5;
legge della regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;
legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21;
legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 12 e 13;
legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 55;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14 (72).

(72) Articolo così modificato dall'art. 12, O.M. 22 marzo 2002, n. 3190.

- **REGIONE SICILIA**

DECRETO COMMISSARIALE 25 LUGLIO 2000 - DOCUMENTO DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI RIFIUTI IN SICILIA (PIER)

- **Approvazione del "Documento delle priorit  degli interventi rifiuti"**
 - **in Sicilia (PIER). (Decreto commissariale n. 150).**
 - **Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.196 del 23-8-2000**

IL COMMISSARIO DELEGATO
per l'emergenza rifiuti

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, con la quale il presidente della regione e' stato nominato commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto il proprio decreto commissariale n. 1 del 27 luglio 1999, con il quale l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente pro-tempore, e' stato nominato vice-commissario, per la predisposizione dello schema del piano di interventi di emergenza di cui agli articoli 1 e 2 della citata ordinanza n. 2983/1999;

Vista la nota n. 109 del 24 febbraio 2000, con la quale lo stesso vice commissario ha inoltrato il piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani;

Vista la propria nota n. 672 del 28 febbraio 2000, con la quale, nel comunicare alla commissione scientifica istituita ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983/1999 la consegna del suddetto piano, e' stato richiesto alla stessa di esprimersi con un documento di priorit , al fine di dar luogo agli interventi in materia di raccolta differenziata, riciclo, valorizzazione, recupero dei rifiuti urbani, produzione di compost di qualita' e di combustibile da rifiuti;

Vista la nota del presidente della suddetta commissione n. 44 dell'11 aprile 2000, con la quale e' stato trasmesso il "documento delle priorit  degli interventi per l'emergenza rifiuti" (PIER);

Vista la propria nota n. 1860 del 13 aprile 2000, con la quale sono stati trasmessi al Ministero dell'ambiente, per la prescritta intesa, il succitato piano redatto dal vice commissario e il documento di priorit  esitato dalla commissione, unitamente ai verbali delle audizioni effettuate da quest'ultima, tra le quali quelle delle province regionali, previste dalle disposizioni sopra citate;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. 8328 del 17 maggio 2000, con la quale la proposta di piano redatta dal vice commissario e' stata ritenuta non idonea a rappresentare il piano di interventi di emergenza, mentre e' stata espressa positiva intesa sul "documento delle priorit  e degli interventi per l'emergenza rifiuti" (PIER), richiedendo di procedere, tra l'altro, alla localizzazione ed al dimensionamento di massima delle realizzazioni impiantistiche;

Vista la propria nota n. 2745 del 22 maggio 2000 e successivi solleciti, con la quale e' stato richiesto alla commissione scientifica di fornire i suddetti elementi integrativi, riguardanti la localizzazione ed il dimensionamento degli impianti;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 10375 del 23 giugno 2000, con la quale sono state fornite ai prefetti della Sicilia direttive circa i fabbisogni di abbancamento in discarica per le rispettive province regionali, desunti dal documento di priorit  piu' volte citato;

Preso atto che, nel frattempo, e' intervenuta la succitata nuova ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, la quale all'art. 6, comma 1, stabilisce la localizzazione degli impianti a carattere prioritario, e, al comma 2, prevede che il commissario delegato individui gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui gli impianti medesimi sono a servizio;

Visto al riguardo l'art. 2, comma 1, lett. e) dell'ordinanza ministeriale n. 2983/1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) dell'ordinanza ministeriale n. 3048/2000, concernente il numero e la localizzazione degli impianti per la produzione di CDR;

Vista la nota n. 110 del 24 luglio 2000, con la quale il presidente della commissione scientifica ha trasmesso il documento contenente la proposta di suddivisione del territorio siciliano in ambiti e sub ambiti territoriali ottimali, relativamente agli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferimento;

Ritenuto necessario, al fine di avviare rapidamente gli interventi di emergenza anche nel settore impiantistico, approvare il suddetto documento delle priorità, integrato con le localizzazioni relative agli impianti, nonché con gli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali, limitatamente a quelli riguardanti gli impianti di produzione del CDR e le relative stazioni di trasferimento, di cui al citato art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 3072/2000.

Decreta:

Articolo unico

1. E' approvato l'allegato "documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti" in Sicilia (PIER), con le integrazioni, riguardo alle previsioni impiantistiche, contenute nell'art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 3072 del 21 luglio 2000, che di seguito si riportano:

a) impianti di produzione di CDR nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (PA); Termini Imerese (PA); Milazzo-Giammoro (ME); Assoro (EN); Catania; Aragona (AG); Gela (CL); Priolo Gargallo (SR).

b) Stazioni di trasferimento nei comuni di Castelvetro (TP); Bisacchino (PA); Villafrati (PA); Castellana Sicula (PA); S. Agata di Militello (ME); Patti (ME); Nizza di Sicilia (ME); Caltanissetta; Giarre (CT); Sciacca (AG); Cianciana (AG); Ravanusa (AG); Grammichele (CT); Ragusa; Noto (SR).

c) Impianti di selezione e valorizzazione R.D. nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (PA); Termini Imerese (PA); Milazzo-Giammoro (ME); Patti (ME); Assoro (EN); Caltanissetta; Catania (località Pantano D'Arce); Paternò (CT); Aragona (AG); Ravanusa (AG); Gela (CL); Grammichele (CT); Ragusa; Priolo Gargallo (SR); Noto (SR), nonché nei comuni di Castelvetro (TP); Bisacchino (PA); Villafrati (PA); Castellana Sicula (PA); S. Agata di Militello (ME); Nizza di Sicilia (ME); Giarre (CT); Menfi (AG); Cianciana (AG).

d) Impianti di compostaggio nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (PA); Termini Imerese (PA); Milazzo-Giammoro (ME); Assoro (EN); Caltanissetta; Catania (località Pantano D'Arce); Aragona (AG); Ravanusa (AG); Grammichele (CT); Ragusa; Priolo Gargallo (SR); Noto (SR), nonché dei comuni di Castelvetro (TP); Bisacchino (PA); Castellana Sicula (PA); Randazzo (CT); Sciacca (AG).

e) Aree attrezzate per il compostaggio nelle isole di Ustica (PA); Pantelleria (TP); Lipari (ME); Favignana (TP); Lampedusa (AG).

2. E' altresì approvata la suddivisione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3072 del 21 luglio 2000, del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferimento, di cui alle schede e cartografie allegate al presente decreto, che parimenti ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana e della regione siciliana.

Palermo, 25 luglio 2000

Il commissario delegato: Capodicasa

Avvertenza: gli allegati sono pubblicati nel S.O. n. 19 alla Gazzetta ufficiale della regione siciliana (parte I) n. 36 del 4 agosto 2000.

Aggiornamento Piano di Gestione dei rifiuti in sicilia.

VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato

Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

VISTE le successive ordinanze di protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;

VISTO l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n.15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;

VISTA la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;

VISTA l'ordinanza n. 1166 del 18 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003, con la quale, il Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha adottato il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, in attuazione dell'art. 19, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Ordinanza N. 1260 del 30 settembre 2004

VISTO il capitolo 11.4 del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia che prevede che il piano stesso dia le "indicazioni per la redazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti speciali", che l'ufficio del Commissario istituisca e coordini "un tavolo di confronto sui redigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti speciali" e che "adotti ed attui i piani provinciali dei rifiuti speciali" ed il capitolo 11.6, il quale indica le modalità secondo le quali deve essere effettuata la "revisione e/o integrazione" del piano stesso, in particolare, per i rifiuti speciali, che "al fine di pervenire alla predisposizione dei piani provinciali, la gestione commissariale promuove le necessarie intese con le Province regionali, alle quali la legge affida, in primo luogo, il compito di programmare e organizzare lo smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e, in secondo luogo, il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, e con i dipartimenti provinciali dell'ARPA, alla quale la legislazione affida il compito di gestire il catasto dei rifiuti" e che "nel caso di modifiche significative al piano regionale, il provvedimento di modifica fisserà il termine entro il quale dovranno essere adeguati i piani provinciali";

VISTO il capitolo 23 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, adottato con ordinanza 1166 del 18 dicembre 2002, che prevede il primo aggiornamento del piano entro il 30 settembre 2004;

VISTA l'ordinanza n. 1243 del 31 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 28 marzo 2003, con la quale, il Presidente della Regione siciliana- Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, in attuazione dell'art. 11 della direttiva 96/59/CE, ha adottato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia", integrando così il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 2057 del 11 novembre 2003 è stato approvata la “Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorofenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) non soggetti a inventario in Sicilia”.

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 323 del 25 marzo 2004 è stato approvato l’adeguamento del “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica”.

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 324 del 25 marzo 2004 è stato approvato il “Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti ad inventario e dei PCB/PCT in essi contenuti” come adeguamento del “Programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia”.

DATO ATTO che in data 10 agosto 2004 si sono concluse le conferenze di servizio per l’approvazione ex art. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 degli Ordinanza N. 1260 del 30 settembre 2004 impianti afferenti ai quattro sistemi per il trattamento della frazione residua a valle della raccolta differenziata.

RITENUTO che occorre procedere al primo aggiornamento del piano, in accordo alle previsioni del capitolo 23 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia.

ORDINA

Art. 1

E' approvato l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, contenente:

- i 9 Piani per i rifiuti speciali presentati dalle Province regionali,
- la previsione impiantistica dei 4 progetti dei sistemi per la termovalorizzazione a copertura dell’intero territorio regionale,
- l’adeguamento del punto n) degli allegati del Piano, nella parte relativa alle discariche, per renderlo aderente al D.Lgs 36/2003,
- Il “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica”
- la “Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorofenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) non soggetti a inventario in Sicilia”.
- Il “Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti ad inventario e dei PCB/PCT in essi contenuti” documenti che vengono allegati per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

La presente Ordinanza sarà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'inoltro all'Unione europea e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

Il Preposto alla struttura commissariale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Palermo,

IL VICE COMMISSARIO

(Avv. Felice Crosta)



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme e interventi per l'attuazione del diritto allo studio
e la libera scelta educativa
(DDL N. 455)

Dossier sui disegni di legge
n. 4/2010

XV Legislatura
Marzo 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme e interventi per l'attuazione del diritto allo studio
e la libera scelta educativa
(DDL N. 455)

Dossier sui disegni di legge
n. 4/2010

XV Legislatura
Marzo 2010

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:

dott.ssa Arianna Gerardi

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino e dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	5
Dati identificativi	6
Struttura e oggetto	7
Elementi per l'istruttoria legislativa	10

Il presente dossier, realizzato dal Servizio Studi e affari europei, intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa governativa, a firma dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, n. 455 "Norme e interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la libera scelta educativa".

Consta di una scheda di sintesi, che illustra il contenuto del provvedimento, le motivazioni dell'iniziativa e contiene elementi per l'istruttoria legislativa.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi e affari europei

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	455
<i>Titolo</i>	<i>Norme e interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la libera scelta educativa</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Pubblica istruzione
<i>Numero di articoli</i>	24
<i>Commissione competente</i>	V
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 455 “Norme e interventi per l’attuazione del diritto allo studio e la libera scelta educativa” è composto da 24 articoli, che definiscono nuovi ambiti e modalità di intervento regionale nel settore dell’istruzione e della formazione, in particolare ai fini della promozione del diritto allo studio e della riqualificazione del sistema educativo .

Il disegno di legge appare in linea, come evidenziato nella stessa relazione introduttiva, con le novità apportate, in materia di istruzione e formazione dall’art. 1, commi 622-653, della **legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007)**. Tale legge, prendendo atto della progressiva integrazione – già avviata dalla precedente normativa statale - tra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, ha adottato una più ampia e comprensiva definizione del diritto-dovere all’istruzione, tale da comprendere non solo i tradizionali percorsi di istruzione ma anche i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge statale.

Essa, inoltre, ha destinato risorse all’attuazione dei detti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, nonché all’attivazione dei piani di edilizia scolastica, al potenziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), alla riorganizzazione su base provinciale dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali attivi presso le istituzioni scolastiche, ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”.

Il disegno di legge in esame, nell’art. 1, enuncia le proprie finalità, ossia la realizzazione, da parte della Regione, di azioni dirette a garantire il più diffuso accesso ai diversi gradi dell’istruzione e il conseguimento del successo scolastico, la promozione della realizzazione del sistema integrato di istruzione e formazione professionale delineato dalla normativa statale, l’innalzamento della qualità del sistema educativo e formativo, l’attuazione di interventi volti a sostenere l’effettivo esercizio dei diritti dello studente. I destinatari di tali interventi, la cui titolarità viene attribuita al Dipartimento regionale della Pubblica istruzione e della ricerca scientifica (a seguito della riforma introdotta dalla legge regionale n. 19/2008, “Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale” dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione

professionale), sono indicati nell'art. 2, mentre nell'art. 3, comma 2, vengono individuati gli ambiti di operatività degli interventi. Tra questi figura anzitutto la "prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico" (lett. a), del quale si occupano l'articolo 4, l'articolo 5, riguardante l'"ampliamento dell'offerta formativa territoriale" e l'articolo 6, in tema di "assegno di studio". Il secondo ambito di intervento è individuato (lett. b) nel "raccordo fra i sistemi dell'istruzione, dell'istruzione e della formazione ed il mondo del lavoro", preso in considerazione dall'art. 7, il quale prevede la organizzazione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale istituiti dalla normativa statale, di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di livello post-secondario e di master universitari e corsi post-laurea. Ulteriore obiettivo degli interventi individuato dall'art. 3, lett. d) è la realizzazione di un sistema di educazione degli adulti, in relazione alla quale l'art. 9 provvede ad istituire nella Regione i "Centri provinciali per l'educazione degli adulti" previsti dall'art. 1, comma 632 della legge n. 296 del 2006, la cui organizzazione è deferita ad apposito decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, e la cui azione la Regione si impegna a sostenere. L'art. 10, in relazione all'ambito di interventi individuato nell'art. 3, lett. e) prevede forme di raccordo tra i detti centri, le istituzioni scolastiche e i centri territoriali di risorse per l'handicap. L'art. 11, in coerenza con l'obiettivo individuato nella lett. f) dell'art. 3 prevede l'attuazione di progetti e interventi "volti al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizione di svantaggio", da attuare anche con il coinvolgimento degli enti locali. L'art. 12 tende al fine della "realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini e stranieri e degli immigrati" di cui all'art. 3, lett. g), mentre nell'ambito della "formazione dei formatori", di cui all'art. 3 lett. h), l'art. 13 prevede la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione del personale docente e non docente.

Negli articoli 14 e 15 si prevede l'impegno della Regione in un ambito diverso da quelli individuati nell'art. 3, ossia in quello dell'edilizia scolastica. In particolare, l'art. 14 prevede che la Regione provveda al finanziamento di interventi di Comuni e Province volti al recupero e alla riqualificazione, all'incremento e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, mentre l'art. 15 istituisce l'Anagrafe regionale degli edifici scolastici.

I successivi articoli delineano ulteriori funzioni regionali in materia scolastica. L'art. 16 attribuisce all'Assessore regionale per i beni culturali compiti di programmazione generale del sistema dell'istruzione, da esercitare tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni, e in particolare l'adozione di un apposito Piano triennale di interventi. L'art. 17 prevede che la Regione e gli enti locali svolgano, secondo le rispettive competenze, funzioni di programmazione, di valutazione preventiva, di controllo, di monitoraggio e di valutazione

successiva sulle attività finanziate; prevede in particolare che la Regione provveda al monitoraggio e al controllo del livello di avanzamento e di efficacia di tutti gli interventi previsti nel disegno di legge. L'art. 18 prevede la promozione, da parte del Dipartimento regionale della Pubblica istruzione, di un sistema informativo relativo ai settori della istruzione e formazione.

Nell'art. 19 viene ribadita l'importanza della partecipazione sociale quale elemento portante del sistema formativo e si istituisce a tal fine la Consulta regionale degli studenti, quale organo rappresentativo dei discenti con funzioni propositive e consultive.

Nell'articolo 20 si istituisce la Conferenza permanente per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, con compiti di proposta, di valutazione e monitoraggio in relazione agli interventi previsti.

Negli articoli 21, 22 e 23 si stabiliscono, rispettivamente, norme di carattere finanziario, misure transitorie da applicarsi in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina, e modifiche e abrogazioni di norme vigenti.

<p>ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>

Rispetto delle competenze costituzionalmente e statutariamente definite

Il disegno di legge in esame verte su una materia, quella dell'istruzione, caratterizzata da un complesso intreccio di competenze statali e regionali.

Ricordiamo in proposito che, a livello nazionale, agli inizi degli anni '90 l'intervento pubblico nel settore dell'istruzione si presentava saldamente ancorato alla configurazione dell'istruzione come fine dello Stato. In effetti, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale “il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni”.

Tuttavia la riforma costituzionale del 2001 ha attribuito alle Regioni, anche in questa materia, un ruolo ben più ampio di quello loro spettante in base al vecchio testo costituzionale. Il novellato art. 117 della Costituzione invero, inserisce l'istruzione tra le materie di competenza concorrente Stato- Regioni, facendo salva l'“autonomia delle istituzioni scolastiche” e con esclusione della formazione professionale (materia ora rientrante nella competenza residuale, dunque esclusiva, delle Regioni). In realtà, per quanto specificamente riguarda la Sicilia, va sottolineato che sin dalle origini dell'autonomia **l'art. 17, lett. d) dello Statuto siciliano** ha attribuito alla Regione una competenza concorrente in materia di “istruzione media e universitaria”, mentre **l'art. 14, lett. r)** attribuisce addirittura alla nostra Regione una competenza esclusiva in tema di “istruzione elementare”.

Oltre che alla osservanza dei “**principi fondamentali della materia**” stabiliti con legge statale, limite derivante dalla sussistenza di una competenza concorrente, le Regioni sono pure legate al vincolo del rispetto delle “**norme generali sull'istruzione**”, la cui determinazione rimane riservata, ai sensi dell'art. 117 Cost., alla competenza statale. Quanto alla distinzione tra “norme generali” e “principi fondamentali”, **utili indicazioni sono state fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2009**. In tale pronuncia la Corte individua le “norme generali” in quelle “*disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio*”

nazionale assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla autonomia delle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione”.

Per ciò che concerne i “principi fondamentali”, essi sono stati definiti dalla Corte come “quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali d'istruzione, dall'altro, necessitano per la loro attuazione dell'intervento del legislatore regionale...in particolare quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio- economico. In questa prospettiva viene in rilievo il settore della programmazione scolastica regionale e quello inerente al dimensionamento sul territorio della rete scolastica”. In definitiva , mentre “le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale”, i principi fondamentali, “pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme più o meno numerose (sent. Corte Costituzionale n. 279 del 2005)¹.

¹ La legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ha incluso nel novero delle “norme generali sull'istruzione”, di spettanza statale: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota nazionale”; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i principi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i principi di formazione degli insegnanti.

La stessa legge ha peraltro delineato un ruolo più attivo delle Regioni, alle quali viene riservata una quota dei curricula, relativamente agli “aspetti di interesse specifico delle stesse”, e in collegamento con le realtà locali”.

Ulteriori titoli di legittimazione per l'intervento del legislatore statale in materia sono rinvenibili nella competenza legislativa esclusiva per la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 118, lett. m, Cost.)**, nonché nella **competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed in materia di ordinamento civile** relativamente, in particolare, alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, del personale della scuola (**art. 117, secondo comma, lett. g) ed l)**.

Per quanto specificamente riguarda la Sicilia, è necessario tenere presente che le norme di attuazione statutaria in materia di istruzione, adottate con il D.p.r. n. 246 del 1985, attribuiscono alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali in materia di istruzione, anche se riservano allo Stato alcune funzioni e determinazioni, tra cui l'ordinamento degli studi e degli esami, i programmi didattici, lo stato giuridico ed economico del personale della scuola.

In particolare, il **DPR 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione in materia di Pubblica istruzione)** ha deferito alla Regione Sicilia:

- attribuzioni già statali in materia di Pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria;
- attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale;
- attività promozionali all'estero, da svolgersi previa intesa con l'Amministrazione statale;
- istituzione, a proprio carico, di insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente;
- attività amministrative in merito alle funzioni di permanente spettanza statale, da svolgere secondo le direttive del Governo e con finanziamento da parte dello Stato.

Resta riservata allo Stato la competenza in materia di:

- Ordinamento degli studi, programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado;
- Ordinamento degli studi e degli esami;
- Tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria e superiore;
- Esami di Stato e nomina, in base a criteri concordati con l'Amministrazione regionale, dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale, per i quali provvede l'Amministrazione regionale;

- Determinazione del finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa con la Regione sulla entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuola;
- Stato giuridico e trattamento economico del personale.

Alla luce di quanto esposto, il disegno di legge in esame appare nel complesso inerente a profili compresi nell'ambito di competenza regionale, e coerente con i principi fondamentali e le norme generali stabiliti nella normativa statale.

Si suggerisce tuttavia una attenta riflessione, soprattutto sui seguenti aspetti:

a) Raccordo fra i sistemi dell'istruzione, della formazione e il mondo del lavoro (art. 7). Sorgono dubbi sulla possibilità, profilata dalla disposizione in esame, che la Regione proceda unilateralmente alla istituzione di corsi di istruzione e formazione post-secondaria e soprattutto di "master" universitari di primo e secondo livello. In proposito possiamo ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2006, ha ritenuto illegittima una norma contenuta in una legge della Regione Campania, nella quale si attribuiva alla programmazione regionale l'istituzione ed il finanziamento di scuole di eccellenza e di master universitari. Così in particolare argomentava la Corte: *“La disposizione regionale interviene pertanto in un settore (della materia) dell'istruzione – quello della disciplina degli studi universitari – nel quale alle università è affidata, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relative all'istituzione dei singoli corsi.*

Coerentemente con tale quadro costituzionale, l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei «in conformità a criteri generali definiti [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ai quali è tra l'altro demandata «la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari».

Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, da ultimo emanato in attuazione della suddetta norma di legge, individua all'art. 3 i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo (al comma 9) che «le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello».

La norma impugnata, in quanto lesiva della competenza attribuita all'autonomia universitaria, va dunque dichiarata illegittima, nella parte in cui prevede l'istituzione di scuole di eccellenza e master, non ravvisandosi invece vizi di costituzionalità – peraltro nemmeno enunciati dal ricorrente – riguardo alla distinta previsione di finanziamento di siffatti corsi successivi alla laurea.”

b) Formazione dei formatori (art. 13): nella regolamentazione di tale materia si suggerisce di tenere presente la necessità di non interferire nella competenza statale riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale della scuola e la determinazione dei principi sulla formazione degli insegnanti, nonchè di salvaguardare l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Necessità dell'intervento per legge

Le norme proposte, per il loro carattere generale ed astratto, meritano di essere stabilite tramite legge. Ciò vale a maggior ragione per quelle che delineano compiti e funzioni della Regione o degli enti locali, per quelle che istituiscono organi, e per quelle che comportano abrogazione di norme vigenti.

Formulazione del testo

Art. 6, co. 5: si consiglia di sostituire l'espressione “regolamenti attuativi” con l'espressione “decreti”. Infatti, data la specificità del loro oggetto, è preferibile rimarcare la differenza tra gli atti considerati nella disposizione in esame ed i veri e propri regolamenti di attuazione della legge, i quali per loro stessa natura non sono di competenza di un singolo Assessore, ma dell'intera Giunta regionale.

Art. 9, co. 3: appare anomala la previsione, da parte di una legge regionale, che un decreto dell'Assessore regionale venga adottato “sentito il Ministero...”. Il ruolo di un organo nazionale può infatti essere definito solo nella legge statale, ed è in effetti previsto nell'art. 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che alla riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione degli adulti si provveda, ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia, con decreto del Ministero della Pubblica istruzione.

Art. 9, co. 6: potrebbe essere opportuno esplicitare che il concorso della Regione all'attività dei Centri per l'educazione degli adulti debba aver luogo nel rispetto della "autonomia amministrativa, organizzativa e didattica" di questi ultimi, di cui all'art. 1, comma 632 della legge n. 296 del 2006.

In generale: si ritiene opportuno coordinare le disposizioni della presente proposta legislativa con quelle contenute nella legge regionale n. 19/2008, recante in oggetto "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione".

Normativa nazionale e regionale di interesse

Normativa nazionale

La **legge 28 marzo 2003, n. 53** "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ha segnato il passaggio dai due precedenti distinti obblighi, quello scolastico e quello formativo, ad un unico dovere di istruzione e formazione. Ciò ha sostanzialmente prodotto un'integrazione, per quanto concerne il ciclo di istruzione superiore, tra il sistema di istruzione e quello di formazione professionale, con la nascita di un unico *sistema educativo di istruzione e formazione*. La legge ha anche delineato un ruolo più attivo delle Regioni, alle quali viene riservata una quota del curriculum, relativamente agli "aspetti di interesse specifico delle stesse", e in collegamento con le realtà locali".

All'attuazione della legge n. 53 del 2003 si è proceduto mediante i seguenti decreti legislativi:

- **Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione"**
- **Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.**

- **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro”**
- **Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”**

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha fissato in 10 anni la durata dell’obbligo di istruzione, sancendo che l’istruzione è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Essa ha conseguentemente elevato a quindici anni l’età per l’accesso al lavoro. La stessa legge ha destinato risorse all’attuazione di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, all’attivazione dei piani di edilizia scolastica, al potenziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), alla riorganizzazione su base provinciale dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali attivi presso le istituzioni scolastiche, ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”

Normativa regionale

La Regione siciliana è intervenuta nel settore dell’istruzione e della formazione con numerose leggi, tra le quali segnaliamo le seguenti:

- **Legge regionale 15 luglio 1950, n. 63 “Ordinamento della scuola professionale”**
- **Legge 9 agosto 1975, n. 61 “Provvedimenti per la promozione culturale e l’educazione permanente”**
- **Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 “Addestramento professionale dei lavoratori”**
- **Legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 “Norme in materia di lavoro, cultura, ed istruzione. Disposizioni varie”**
- **Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 “Norme per l’erogazione del buono-scuola ed interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie”**



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare

(DDL N. 500)

Dossier sui disegni di legge
n. 5/2010

XV Legislatura
Maggio 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione
familiare

(DDL N. 500)

Dossier sui disegni di legge
n. 5/2010

XV Legislatura
Maggio 2010

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Arianna Gerardi*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino e dott.ssa Maria
Cristina Pensovecchio*

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	1
DATI IDENTIFICATIVI	3
STRUTTURA E OGGETTO	4
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	9
CODICE CIVILE	10
Art. 145. Intervento del giudice.	10
Art. 155. Provvedimenti riguardo ai figli.....	10
Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore.....	11
Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori.	11
CODICE PROCEDURA PENALE	13
Art. 200. Segreto professionale.....	13
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 10	14
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 30	27
LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54	31

Il presente dossier, realizzato dal Servizio Studi e affari europei, intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa parlamentare, che reca norme per l'istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare.

Consta di una scheda di sintesi, che illustra il contenuto del provvedimento con una descrizione ed un breve commento sulle norme in questione in ordine ad alcuni aspetti, quali l'incidenza sull'ordinamento giuridico, il contesto ordinamentale, i rapporti con la legislazione nazionale, nonché di un'appendice normativa con la documentazione di interesse.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi e affari europei

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	500
<i>Titolo</i>	<i>Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Assistenza sociale
<i>Numero di articoli</i>	11
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Struttura e oggetto:

Il disegno di legge n. 500 “Norme per l’istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare” va posto in relazione con talune disposizioni del codice civile in materia di diritto di famiglia e in particolare con l’ art. 145, riguardante il possibile intervento del giudice nei casi di disaccordo tra i coniugi, con l’art. 155, relativo alle determinazioni del giudice ai fini dell’affidamento dei figli a seguito di separazione giudiziale, e soprattutto con la recente introduzione nello stesso codice, ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, di un art. 155-*sexies* il cui secondo comma così dispone : “qualora ne ravvisi l’opportunità il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

La norma ora citata prevede dunque il possibile svolgimento, da parte di soggetti forniti di adeguata preparazione e professionalità, di un’attività volta a ricomporre il conflitto tra le parti ristabilendo una buona comunicazione tra loro e consentendo l’elaborazione di un’intesa che regoli in modo soddisfacente la riorganizzazione dei loro rapporti. Va segnalato che trattasi di un’ipotesi ben distinta da quella della conciliazione prevista dall’art. 708 c.p.c..

Il fine ultimo del richiamato intervento del legislatore nazionale è stato quello di favorire, nella più ampia prospettiva della tutela della famiglia, della coppia e di un esercizio responsabile della funzione genitoriale, il raggiungimento di un accordo tra i coniugi che conduca all’affidamento congiunto dei figli minori.

Tali finalità vengono enunciate anche nell’art. 1 della presente proposta di legge, con la quale si intende garantire, in particolare, che le attività di mediazione familiare siano svolte, in ambito regionale, da apposite strutture debitamente qualificate ed accreditate da parte della Regione, per l’appunto denominate “Centri di composizione familiare”. Ai sensi dell’art. 2 tali centri avrebbero la natura giuridica di istituzioni private che potrebbero ottenere il riconoscimento e l’inclusione in appositi elenchi provinciali ove in possesso dei requisiti fissati dal successivo art. 3, tra cui la disponibilità di una idonea struttura e di un’equipe di esperti della materia. Negli articoli 4 e 5 si precisano l’ambito di attività dei centri e le relative modalità operative. Nell’art. 6 si prevede l’istituzione a livello provinciale di un apposito organismo, denominato “Coordinamento per la composizione familiare”; tale organismo, costituito da uno staff di esperti, svolgerebbe funzioni di acquisizione di dati, di progettazione in tema di politiche della famiglia e della coppia, di attivazione di un dialogo con coloro che a vario titolo si occupano di situazioni di separazione nelle quali siano coinvolti minori. Esso sarebbe inoltre chiamato a fornire aiuto e assistenza alle famiglie e alle coppie interessate, raccordandosi con le scuole e gli enti locali. Con l’art. 8 si intende istituire presso l’Assessorato regionale della famiglia una Agenzia regionale, anch’essa composta da esperti e presieduta dallo stesso Assessore per la famiglia, preposta alla certificazione dei centri di composizione, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge. I successivi tre articoli stabiliscono, rispettivamente, norme transitorie, finanziarie, e disposizioni finali.

Rispetto delle competenze statutariamente e costituzionalmente stabilite:

Il disegno di legge in esame può essere ritenuto espressione della competenza regionale in materia di assistenza sociale, competenza da considerarsi “residuale”, dunque sostanzialmente esclusiva delle Regioni in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti i “centri di composizione familiare” vanno essenzialmente visti come strutture preposte a svolgere attività di sostegno alla coppia e alla famiglia, con finalità di tutela degli interessi dell’infanzia, attività senz’altro riconducibili all’ambito dei servizi sociali. L’affidamento di tali compiti a soggetti ed organismi privati appare conforme al principio della sussidiarietà orizzontale oggi espressamente richiamato dal testo costituzionale.

Occorre tuttavia prestare attenzione a che la normativa che si intende stabilire non determini un’ingerenza regionale in ambiti riservati alla legge statale.

In particolare, onde evitare che si determinino interferenze nell’ambito del diritto processuale, occorre eliminare eventuali disposizioni che possano imporre limiti o vincoli all’operato dell’autorità giudiziaria. Da questo punto di vista, è necessario che vi sia coerenza con quanto espresso nella relazione introduttiva, ove si precisa che l’attività di composizione familiare deve essere intrapresa “da un terzo neutrale”, il quale deve operare “nella garanzia del segreto professionale ed in rigorosa autonomia dal contesto giudiziario”.

Occorre inoltre rispettare la riserva di competenza statale in materia di “professioni”. Sotto questo profilo, si segnala una recente sentenza della Corte costituzionale, nella quale il giudice delle leggi ha dichiarato illegittime disposizioni contenute nella legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 recante “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”, sul presupposto che esse, istituendo la figura del mediatore familiare, delineassero un nuovo profilo professionale, in contrasto con la riserva allo Stato della competenza relativa all’“individuazione delle figura professionali, con i relativi titoli abilitanti” (sent. n. 131 del 2010). Tale pronuncia, invero, riguarda aspetti alquanto differenti da quelli considerati nella proposta ora in esame, nella quale non si istituisce un nuovo profilo professionale, ma si intende favorire la nascita di strutture qualificate nelle quali confluiscono profili professionali già esistenti e riconosciuti dalla normativa statale (psicologi, avvocati, psicoterapeuti, ecc.). Tuttavia non è da escludere il rischio che la Regione venga di fatto a delimitare il novero dei soggetti abilitati allo svolgimento della attività di composizione familiare, in deroga sia alla detta competenza statale in materia di professioni, sia al principio della libertà professionale e della libertà di concorrenza i quali, oltre ad essere sanciti dalla Costituzione e dal diritto comunitario, sono espressamente ribaditi dalla legge statale (v. d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, il quale sancisce che “la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato”).

In particolare, va evidenziato che i previsti elenchi provinciali non possono avere il valore di veri e propri albi professionali, la cui istituzione è riservata allo Stato, e cioè che i requisiti richiesti per esservi inclusi, in assenza di una specifica normativa nazionale, non possono avere natura vincolante e condizionante ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione familiare.

L'iscrizione nell'elenco potrebbe avere un mero valore di "certificazione", o meglio di accreditamento istituzionale da parte della Regione, piuttosto che di vera e propria autorizzazione all'esercizio di una professione¹. Va peraltro tenuto presente che l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è condizione necessaria, per i soggetti privati che svolgono attività di mediazione familiare, per l'accesso ai finanziamenti da parte della Regione, per cui la mancata inclusione nell'elenco provinciale, se pure non condizionasse l'accesso alla professione, potrebbe di fatto ostacolare l'esercizio dell'attività di mediazione da parte dei soggetti che, non essendovi inseriti, sarebbero impossibilitati a fruire dei contributi pubblici.

Si suggerisce di riconsiderare anche la previsione relativa alla fissazione di tariffari da parte della Regione, sotto il profilo della sussistenza di una competenza regionale in materia; è infatti da ritenere che le tariffe da applicare debbano essere quelle relative a ciascuna distinta figura professionale che entra a far parte dello staff dei centri di composizione.

Quanto alle disposizioni relative al Coordinamento per la composizione familiare, si osserva che l'istituzione di tale organismo appare rispondente al fine di potenziare il sistema regionale dell'assistenza sociale, creando una struttura pubblica preposta a svolgere un importante servizio nel campo della mediazione familiare, la quale sia in grado di fornire assistenza ai soggetti interessati che non intendano ricorrere a professionisti privati, e a costituire un importante punto di riferimento nel settore a livello provinciale.

In conclusione, va riconosciuto che la delicatezza della materia e la sua stretta connessione con il settore del diritto civile e del diritto di famiglia inducono a ravvisare un interesse dello Stato ad una qualche regolamentazione di carattere unitario. In effetti a livello nazionale è stata avvertita l'esigenza di disciplinare in maniera più dettagliata l'istituto della mediazione familiare, attualmente previsto solo nel generico riferimento contenuto nell'art. 155-sexies c.c.. In particolare, una recente proposta legislativa presentata alla Camera dei deputati (**p.d.l. n. 2503**) prevede l'istituzione della nuova figura professionale del mediatore familiare, pienamente autonoma e complementare rispetto a quella dell'avvocato e dello psicologo, stabilendo che all'esercizio della relativa professione possano accedere solo soggetti in possesso di idonei titoli di studio e specifiche esperienze formative. Si prevede altresì che le Regioni, nel rispetto dei requisiti stabiliti dallo Stato, istituiscano appositi elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti.

Si consiglia pertanto di attendere, ai fini di una regolamentazione compiuta della mediazione familiare, l'intervento del legislatore nazionale volto a definirne in modo più preciso i requisiti e le caratteristiche, nonché il ruolo delle Regioni nella relativa disciplina.

¹ Al riguardo, la Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2008 ha avuto modo di ritenere legittima una norma contenuta in una legge statale che prevede l'istituzione da parte delle Regioni di un sistema di accreditamento non vincolante per specifici profili professionali (si tratta di una disposizione contenuta nella legge n. 135 del 2001, relativa alla liberalizzazione dell'attività di guida turistica, che promuove sistemi di accreditamento non vincolanti per guide specializzate).

Compatibilità comunitaria:

Il disegno di legge in esame può essere considerato conforme alla normativa europea a condizione che non comprima il principio della libertà di concorrenza e quello della libertà di stabilimento stabiliti dal Trattato e dalla normativa comunitaria. Ciò avverrebbe qualora esso introducesse arbitrarie restrizioni allo svolgimento delle attività di consulenza familiare da parte di soggetti muniti dei necessari requisiti professionali. Sotto questo profilo si richiama quanto già sopra osservato in merito alle disposizioni che istituiscono l'elenco provinciale dei centri di composizione familiare.

Necessità dell'intervento per legge:

L'intervento in via legislativa si rende necessario per le norme che istituiscono organismi e strutture nell'ambito della Pubblica Amministrazione e ne definiscono i compiti, e in particolare per la previsione dell'elenco provinciale dei centri di composizione familiare.

Formulazione del testo:

Si segnala qualche incongruenza in merito all'art. 9, comma 1. Il termine dei sessanta giorni non può farsi decorrere dalla pubblicazione, dato che per quella data la legge non sarebbe ancora in vigore, in quanto l'art. 11 stabilisce che essa entri in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione (tra l'altro è incongruo prevedere la presentazione delle domande all'Agenzia regionale, che ancora non sarebbe costituita).

Normativa nazionale e regionale di interesse**Normativa nazionale**

La legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” ha apportato modifiche al libro primo del codice civile riguardante “le persone e la famiglia”, al fine di tutelare massimamente l'interesse dei minori nella regolamentazione dei rapporti di famiglia e favorire l'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione”

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131” sancisce principi fondamentali in materia di professioni, quali quello della libertà professionale e della libertà di concorrenza prevedendo, in ordine all'accesso alle professioni, che “la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali

la cui tutela compete allo Stato”. Precisa che tali principi vincolano la potestà legislativa in materia di professioni, la quale “si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”.

Normativa regionale

La legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” prevede varie forme di intervento regionale a sostegno della famiglia, della maternità e della paternità, nonché contributi regionali a favore di soggetti pubblici e di soggetti privati accreditati che svolgano attività di sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative.

Tra tali attività sono espressamente indicati gli interventi di mediazione familiare nei casi di grave difficoltà del rapporto di coppia; la consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

CODICE CIVILE

Art. 145. Intervento del giudice.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice [\[disp. att. c.c. 41\]](#) il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza [\[c.c. 144\]](#) o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 27, L. 19 maggio 1975, n. 151](#), sulla riforma del diritto di famiglia.

Art. 155. Provvedimenti riguardo ai figli.

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori [\[c.c. 316\]](#). Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito prima dall'[art. 36, L. 19 maggio 1975, n. 151](#) e poi dall'[art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 54](#). L'art. 211 della suddetta legge così dispone: «Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge». Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. Il giudice dà inoltre disposizione circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tenere conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con [sentenza 18-30 luglio 1980, n. 135](#) (Gazz. Uff. 6 agosto 1980, n. 215), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento [all'art. 3, primo comma, Cost.](#) e [all'art. 25, primo comma, Cost.](#); con [sentenza 19-27 luglio 1989, n. 454](#) (Gazz. Uff. 2 agosto 1989, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi; con [sentenza 6-13 maggio 1998, n. 166](#) (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli [artt. 3 e 30 Cost.](#); b) manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli [artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile](#), in riferimento agli [artt. 2, 3, 24 e 30 Cost.](#)

Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore.

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui [all'articolo 155](#), il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui [all'articolo 155](#) per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 54](#).

Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori.

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore [\[c.c. 2\]](#) o alla emancipazione [\[c.c. 390\]](#).

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice [*disp. att. c.c. 38*], sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio ⁽²⁾.

Vedi l'*art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689*, recante modifiche al sistema penale.

Articolo così sostituito dall'*art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151*, sulla riforma del diritto di famiglia.

CODICE PROCEDURA PENALE

Art. 200. Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [c.p.p. 331, 334]:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ⁽¹⁾;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale ⁽²⁾.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Lettera così sostituita dall'*art. 4, L. 7 dicembre 2000, n. 397* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai».

⁽²⁾ Per i dottori commercialisti, vedi l'*art. 5, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067*; per i consulenti del lavoro vedi l'*art. 6, L. 11 gennaio 1979, n. 12*.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con *sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 87* (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità *dell'art. 249 del codice di procedura civile*, in relazione *all'art. 200 del codice di procedura penale*, in riferimento agli *artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.*

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 10

G.U.R.S. 1 agosto 2003, n. 34

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 9/2004 e annotato all'11/4/2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Finalità ed ambiti d'intervento

1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affidamento quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.

3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.

Art. 2 Obiettivi della politica regionale per la famiglia

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed, in particolare, per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a:

a) rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di nuove famiglie;

b) riconoscere l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;

c) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;

d) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;

e) definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo praticata;

f) rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;

g) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;

h) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;

i) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonché dei minori abusati o devianti;

l) assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;

m) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, finalizzandole ad agevolare la loro esistenza ed il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;

n) mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca la universalità di accesso a quelli di sostegno alla persona.

Art. 3 *Interventi e garanzie creditizie*

1. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio, la Regione interviene con contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito predeterminati.

2. Destinatari dell'intervento di cui al comma 1 sono:

a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;

b) famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

2) persona non autosufficiente;

c) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

1) figlio minore di età;

2) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

3) malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.

6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell'intervento di cui al presente articolo.

Art. 4 Interventi abitativi

(modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 9/2004)

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio.

2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni.

3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minore convivente, nonché alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza.

4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri:

- a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare;
- b) carico familiare;
- c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.

5. L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'*esercizio finanziario 2004*. Con decreto del medesimo Assessore si determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell'età dei componenti della famiglia di nuova costituzione.

Art. 5 *Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile*

1. E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati convenzionati di assicurare la realizzazione di programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.

2. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà delle scelte procreatrici nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone.

3. Gli interventi previsti sono volti, in particolare, a:

a) favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre la madre alla interruzione della gravidanza;

b) prevenire le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;

c) garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura della abortività spontanea;

d) predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarietà familiare;

e) prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile;

f) garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;

g) garantire assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di povertà e di marginalità configuri condizioni di rischio educativo per i figli.

Art. 6 Tutela della maternità e della vita nascente

1. La Regione tutela la maternità e sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento favorendo interventi finalizzati a:

- a) prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità alla madre presso famiglie o case alloggio;
- b) assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento;
- c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti come eventi naturali;
- d) assicurare al bambino, in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo.

2. Le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.

3. L'Assessore per la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:

- a) la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;
- b) l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate, per l'individuazione precoce di casi ad alto rischio;
- c) la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.

4. Sulla base di programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di maternità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere allestiscono:

- a) sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantire all'evento nascita ed al parto la massima serenità e naturalezza;
- b) spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a riprodurre la situazione domiciliare e a garantire la presenza continuativa di entrambi i genitori;
- c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
- d) una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle esperienze.

5. Al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali. (6)

Art. 7 Concorso alle spese per le adozioni internazionali

1. L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalità attuative della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 8 Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative

1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilità educative, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, [n. 21](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tali interventi devono prevedere in particolare:

a) iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;

b) promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;

c) iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;

d) sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;

e) interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;

f) consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.

3. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.

Art. 9 Centri di accoglienza

1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.
2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.
3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.
4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. (9)

Art. 10 Buono socio-sanitario

1. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a promuovere, anche mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie denominate buoni socio-sanitari, da corrispondere con carattere periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari i quali comprendano nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi.
2. Il buono può essere, altresì, impiegato dalla famiglia per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, in favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1, offerte da enti ed organismi no profit, accreditati secondo strumenti e modalità in grado di consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una gamma di prestazioni determinate riconducibili alla condizione dell'utente medesimo, nonché una concreta ed effettiva verifica, in rapporto alla natura delle prestazioni stesse richieste dalla famiglia, sull'appropriatezza dell'intervento, sulla qualità dei comportamenti dell'ente erogatore e dei singoli operatori.
3. L'importo del buono non può, in ogni caso, superare per ciascuno dei soggetti, anziano non autosufficiente o disabile grave, l'ammontare dell'indennità di accompagnamento predeterminata dalla disciplina vigente in materia.
4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i livelli di reddito complessivi del nucleo familiare, le modalità per l'accesso al buono e per il suo utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonché il sistema di accreditamento degli organismi eroganti unitamente agli strumenti di verifica e controllo.

Art. 11 Madri di giorno

1. Per "madre di giorno" s'intende una casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido.

2. Le associazioni di solidarietà familiare, ad esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.

3. La madre di giorno svolge la propria attività senza ricevere alcun compenso dalle famiglie degli utenti, che versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.

4. I comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, voucher spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accredito è effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:

a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al comma 3;

b) le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno;

c) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno;

d) le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.

Art. 12 Attività di formazione ed informazione

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza e preferibilmente con l'intervento dei comuni e delle province, promuove, organizza e finanzia:

a) programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della

persona che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o di cura di un componente del nucleo familiare;

b) corsi di formazione per portatori di handicap;

c) corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione della presente legge.

2. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità. I consultori familiari pubblici e privati autorizzati realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelta procreativa, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori e delle convinzioni etiche e della integrità psicofisica delle persone. Nell'ambito di tali programmi è, altresì, data adeguata informazione sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino ed a tutela dei suoi diritti.

Art. 13 Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture sanitarie (11)

1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-fisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati della Regione garantiscono, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia, nonché per i bambini in età scolare, con la classe frequentata.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, in tutti i reparti pediatrici sono individuate modalità organizzative atte a permettere:

a) l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo, a pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera;

b) la presenza dei genitori, o persona di loro fiducia, durante la visita medica di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, le medicazioni ed altre attività terapeutiche, purché precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;

c) l'attività ludico-espressiva del bambino con la destinazione di una stanza del reparto a sala giochi fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita.

3. I medici del reparto ed il personale infermieristico sono tenuti a fornire ai genitori tutte le informazioni sulla natura e il decorso della malattia, sulle prestazioni mediche cui il bambino sarà sottoposto e sui tempi di attuazione, nonché a favorire un rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria dell'ospedale organizza corsi di formazione per il personale adibito ai reparti di pediatria.

4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.

5. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per le attività ambulatoriali e di day hospital di tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.

Art. 14 Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo

1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi locali con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e pianificazione dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche del tempo, nonché il coordinamento degli orari e delle modalità di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative e scolastiche e dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Per "banche del tempo" si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso associazioni di solidarietà familiare.

2. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, altresì, iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, [n. 53](#).

3. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere ai comuni un contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo svolgimento degli incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali fissa criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, prevedendo altresì le linee prioritarie d'intervento per le banche del tempo già costituite e provvede all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.

Art. 15 Sportelli per la famiglia

1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività di interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

3. Le forme di coordinamento di cui al comma 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 16 Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare rivolte a:

- a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
- b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, [n. 383](#) per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. (14)

3. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, [n. 10](#).

4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta del Registro, nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.

Art. 17 Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione

1. Al fine di consentire una permanente implementazione delle politiche regionali socio-assistenziali e socio-sanitarie, nel quadro di un crescente livello d'integrazione e di qualità del sistema di welfare regionale e locale, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attività di comunicazione o divulgazione concernenti l'analisi sociale, socio-economica, socio-culturale e statistica del contesto regionale, l'elaborazione di innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi, l'elaborazione e l'utilizzo di sistemi di verifica e rilevamento della qualità prodotta e percepita, l'impatto delle politiche adottate, la promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il sistema di protezione sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali stipula direttamente convenzioni con singoli esperti di comprovata qualificazione ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private no profit operanti nei settori di riferimento.

Art. 18 Osservatorio permanente sulle famiglie

1. E' istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, in particolare:

a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;

d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

3. La composizione dell'Osservatorio è determinata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza di funzionari dell'Assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.

4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'Osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.

Art. 19 Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 e 18 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, come di seguito suddivisa:

		(migliaia di euro)		
		2003	2004	2005
Art.	6	200	200	200
Art.	7	200	200	200
Art.	8	100	100	100
Art.	9	200	200	200
Art.	10	300	300	300
Art.	14	200	200	200
Art.	17	100	100	100
Art.	18	100	100	100

2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2003, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, valutata in 1.400 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

3. Per le finalità dell'articolo 3, comma 1, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di 600 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2003 ed il limite quinquennale di impegno di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. All'onere relativo all'esercizio finanziario 2003, quantificato in 600 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, quantificata rispettivamente in 2.600 e 4.600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

4. Gli interventi previsti dagli articoli 7 e 14 sono attivati nei limiti delle spese autorizzate dal comma 1 del presente articolo.

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 30

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'*articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131.*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 32.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la *legge 5 giugno 2003, n. 131*, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

Viste le leggi vigenti in materia di professioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, della salute e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Disposizioni generali

1. *Ambito di applicazione.*

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e successive modificazioni.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

Capo II - Principi fondamentali

2. *Libertà professionale.*

1. L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

3. L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del

codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

3. Tutela della concorrenza e del mercato.

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

4. Accesso alle professioni.

1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

5. Regolazione delle attività professionali.

1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista.

Capo III - Disposizioni finali

6. Regioni a statuto speciale.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo I1 della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

7. Norma di rinvio.

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50.

1. Modifiche al codice civile.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155 (*Provvedimenti riguardo ai figli*). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-*bis* (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*). - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-*ter* (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-*quater* (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-*quinquies* (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*). - Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-*sexies* (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

2. Modifiche al codice di procedura civile.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-*ter* (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità

dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

3. Disposizioni penali.

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'[articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898](#).

4. Disposizioni finali.

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'[articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898](#), e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati ⁽²⁾.

(2) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-30 maggio 2008, n. 185](#) (Gazz. Uff. 4 giugno 2008, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva [ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 47](#) (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra [ordinanza 2 - 6 novembre 2009, n. 286](#) (Gazz. Uff. 11 novembre 2009, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art. 4, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 24 febbraio - 5 marzo 2010, n. 82](#) (Gazz. Uff. 10 marzo 2010, n. 10, 1^a Serie speciale), ha ancora dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 25 e 111 della Costituzione.

5. *Disposizione finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità.
Istituzione del sistema regionale delle aree naturali protette.

(DDL nn. 313-274-178-275)

Dossier sui disegni di legge
n. 6/2010

XV Legislatura
Maggio 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità.
Istituzione del sistema regionale delle aree naturali protette.

(DDL nn. 313-274-178-275)

Dossier sui disegni di legge
n. 6/2010

XV Legislatura
Maggio 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in adesione agli indirizzi più avanzati della normativa internazionale e comunitaria, nel far propri gli obiettivi, le finalità ed i contenuti della Convenzione di Rio, delle direttive comunitarie 409/79 'Uccelli' e 92/43 'Habitat', nell'assumere la biodiversità come concetto fondante delle politiche di conservazione, e riconoscere l'importanza prioritaria dell'ambiente naturale in quanto valore universale da tutelare per le generazioni future, giudicando altresì di grande portata l'esperienza maturata in questi decenni nella gestione dei Parchi e delle Riserve ed essendo consapevole del grande valore ambientale, naturalistico e geologico del suo territorio, si pone l'obiettivo di:

- a) ottimizzare, migliorare ed eventualmente ampliare le aree tutelate in vista dell'istituenda Rete Ecologica;
- b) migliorare la tutela, la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale;
- c) consentire migliori condizioni di fruibilità delle aree protette, nell'ambito di uno sviluppo ecocompatibile e di un corretto assetto dei territori interessati;
- d) contribuire alla crescita culturale ed alla sensibilità ambientale dei cittadini;
- e) migliorare l'uso sociale e pubblico dei beni tutelati;
- f) garantire la ricerca scientifica.

2. In coerenza con i principi delle norme di cui al titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, la Regione definisce le modalità per la conservazione della biodiversità dei territori sottoposti a tutela,

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

Nell'attesa dell'emanazione di una organica disciplina urbanistica generale e dell'approvazione del piano urbanistico regionale, nonché dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Regione istituisce, nell'ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, parchi e riserve naturali, per concorrere, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei beni stessi nonché per scopi scientifici.

L'istituzione dei parchi e delle riserve deve essere sostenuta da adeguati interventi finanziari e dovrà salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

favorisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette.

3. Al fine di ampliare, migliorare e coordinare il sistema delle aree protette la Regione, tramite l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il nuovo Piano Regionale delle Aree Protette, di seguito denominato PIRAP, di cui all'articolo 12.

4. Il Piano approvato con D.A.970/91 e successive modifiche ed integrazioni resta integralmente in vigore fino all'approvazione del predetto Pi.R.A.P.

Art. 2.

Definizione di parco e riserva naturale

1. Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

2. Possono essere istituiti in parchi naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici, culturali, economico - sociali e dell'educazione e ricreazione dei cittadini.

3. Possono essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragione di interesse generale e specialmente di ordine scientifico, estetico e educativo sono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine

Art. 2

Nozioni di parco e riserva naturale

Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

In particolare possono essere istituiti in parchi naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociale e dell'educazione e ricreazione dei cittadini.

Possono essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente d'ordine scientifico, estetico ed educativo

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

4. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea, dello Stato e dei trattati e delle convenzioni internazionali.

5. A tal fine, la Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori delle aree naturali protette e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale del sistema regionale delle aree naturali protette.

6. La Regione attua il monitoraggio ed il controllo sull'attività dei soggetti gestori delle aree naturali protette e ne valuta i risultati in relazione alle finalità ed agli obiettivi generali e specifici. In particolare la Regione svolge le seguenti attività propositive:

a) controlla per ciascuna area protetta regionale il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

b) coordina l'applicazione omogenea degli istituti giuridici ed economici dei contratti di lavoro dei dipendenti degli enti parco in armonia con le disposizioni adottate per il personale regionale;

c) coordina l'applicazione omogenea delle normative in materia contabile;

d) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;

e) raccoglie la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

f) pronuncia l'annullamento di provvedimenti assunti dagli organi degli Enti di gestione qualora

vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

si riscontrino vizi di legittimità o decisioni contrastanti con le direttive regionali;

g) promuove la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

h) interviene con verifiche amministrative e con il commissariamento nei casi e con le procedure previste dalla presente legge;

i) svolge attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del Pi.R.A.P.;

l) tiene la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;

m) assolve tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono istituiti:

a) il Centro di documentazione e ricerca sul sistema regionale delle aree naturali protette;

b) la Commissione per l'esercizio di forme di controllo (il Servizio di valutazione e controllo strategico);

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) Comitato tecnico-scientifico del sistema regionale delle aree naturali protette.

Art. 3.

Classificazione del sistema regionale delle aree naturali protette

1. Il Sistema regionale delle aree naturali protette sottoposte a tutela è composto da:

a) i parchi regionali;

b) le riserve regionali;

c) le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) già individuate ai

Art. 7

Tipologia dei territori sottoposti a tutela

In via generale territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

a) parco naturale per la conservazione di ambienti di preesistente, valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale;

b) riserva naturale, per la protezione di uno o più

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

sensi della vigente normativa;

d) i parchi nazionali e le riserve naturali statali eventualmente istituiti sul territorio regionale, previa intesa con la Regione. Essi sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.

2. Il Sistema regionale delle aree protette della Sicilia è così classificato:

a) parchi naturali, caratterizzati da molteplici e rilevanti valenze naturalistiche, paesaggistiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente da conservare per una migliore fruizione sociale, ricreativa e culturale e per una più equilibrata valorizzazione e promozione economica ecocompatibile;

b) riserve naturali, per la protezione di uno o più valori ambientali, o da aspetti geologici, geomorfologici, paleontologici di rilievo o caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi rilevanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico

3. Le riserve naturali sono distinte in:

a) riserva naturale integrale, per la conservazione dell' ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

b) riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi culturali, agricoli e silvo-pastorali;

c) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologico - forestale, geologica, etno-antropologica);

d) riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico animale e/o vegetazionale della Regione.

valori ambientali.

Le riserve naturali vanno distinte in:

1) riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

2) riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti interventi culturali, agricoli e silvo - pastorali, purchè non in contrasto con la conservazione dell'ambiente naturale;

3) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico - forestale, geologica, etnoantropologica;

4) riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni animali e vegetali della Regione.

Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre - parco o pre - riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

In tali aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo - pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonchè alle attività ricreative, turistiche e sportive.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 4.

Finalità del sistema regionale delle aree naturali protette

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in generale, persegue le seguenti finalità:

a) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

b) garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali;

c) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e di fruizione che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

d) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;

e) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;

f) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

g) garantire la qualità delle risorse idriche;

h) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura ambientale;

i) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

j) sviluppare la conoscenza e la ricerca sui beni della tutela e favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle Università sulle tematiche dell'ambiente;

k) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

l) tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, letterario, storico-culturale e architettonico connessi, connesso anche ai patrimoni culturali immateriali, ai luoghi dello spirito narrati, dei saperi e delle produzioni dei beni tutelati dal Registro delle Eredità Immateriali (R.E.I.);

m) attuare misure idonee per conseguire il risparmio energetico, per un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nonché per l'attuazione di iniziative volte al contenimento delle emissioni di gas serra in riferimento al protocollo di Kyoto.

Art. 5. Istituzione di parchi e riserve

1. In attuazione del piano regionale di cui all'articolo 12 della presente legge si provvede all'istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, di seguito denominato CTS, di cui al successivo articolo 9.

2. I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del PIRAP.

3. I decreti di cui al comma 2 contengono la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal CTS per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti rechneranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.

4. Il decreto di istituzione del parco è emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del CTS, sentita la competente commissione legislativa permanente

Art. 6

Istituzione di parchi regionali e riserve naturali

In attuazione del piano regionale di cui all'articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale.

I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'articolo 5.

I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti rechneranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.(7)

Il decreto di istituzione del parco è emanato dall'Assessore regionale per il territorio e

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazioni previste dall'articolo 31 della presente legge, della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione.

6. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 12 della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del CTS, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale.

7. I vincoli biennali già apposti, ancorché scaduti, sono prorogati per un biennio a far data dalla entrata in vigore della presente legge.

8. Le aree già destinate a riserva naturale con decreti assessoriali emanati ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo quanto previsto dalla presente legge, come zone di riserva integrale (zona A) o di riserva generale (zona B).

9. I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro i territori dei parchi cessano di avere efficacia con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco.

l'ambiente, previo parere del Consiglio, regionale sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.

Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazioni previste dall'articolo 8, alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 5, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale.

Art. 6 bis Tabellazioni

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispose la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei divieti da adottare in tutte le aree del territorio della Regione sottoposte al vincolo di cui al precedente articolo, nonchè in quelle individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Alla tabellazione delle aree di cui al comma precedente provvede l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Dopo l'emanazione dei decreti di istituzione dei parchi e delle riserve provvedono rispettivamente

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

l'Ente parco e l'ente gestore della riserva.

Art. 6.

Centro di documentazione

1. Il Centro di documentazione e ricerca sul sistema regionale delle aree naturali protette é finalizzato alla conoscenza del patrimonio tutelato ed alla sua diffusione a fini didattici e culturali. Il centro assicura:

a) l'informazione e la comunicazione istituzionale;

b) la realizzazione di una banca dati regionale specialistica attraverso la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti riferiti al sistema regionale delle aree naturali protette e/o anche riferibili ad altre aree protette nazionali e internazionali;

c) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

d) la promozione di forme di utilizzo didattico e culturale delle aree protette.

2. Il Centro di documentazione e ricerca sul sistema regionale delle aree naturali protette é istituito con provvedimento dell' Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed é costituito da dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti parco.

Art. 7.

Commissione per l'esercizio di forme di controllo

1. La Commissione per l'esercizio di forme di controllo assolve ai compiti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20. In

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

particolare, per il sistema delle aree naturali protette, la Commissione assolve i compiti connessi:

a) al Servizio di valutazione e controllo strategico per la valutazione delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti determinati dall'indirizzo politico espressi dagli organi degli enti parco, in termini di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti da ciascun ente parco. Il Servizio riferisce all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e al Consiglio di ciascun ente parco con relazioni periodiche e con relazione conclusiva annuale. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi di ciascun ente parco;

b) al Nucleo di valutazione interno per l'esercizio di controllo di gestione per la valutazione dei direttori degli enti di gestione delle aree protette e con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti parco ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione. Funge da segretario della commissione un funzionario della Direzione regionale competente.

2. La Commissione per l'esercizio di forme di controllo è costituita, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da cinque membri scelti fra personale con qualifica dirigenziale e/o funzionari direttivi in servizio presso l'Amministrazione regionale. Con il decreto di nomina è designato il Presidente della Commissione. La durata della Commissione è fissata in anni cinque dall'insediamento.

3. Dalla costituzione della Commissione di cui al comma 2, presso ciascun ente parco, cessano di esistere i relativi servizio di valutazione e controllo strategico e il nucleo di valutazione per l'esercizio del controllo di gestione di cui ai

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

regolamenti di organizzazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 8.
Collegio dei Revisori dei conti

1. Per tutti gli enti di gestione delle aree protette è istituito, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, un unico Collegio dei Revisori dei conti con il compito di:

a) esercitare il riscontro contabile sugli atti degli enti parco verificandone la correttezza contabile e amministrativa;

b) certificare i bilanci degli Enti;

c) certificare i contratti decentrati integrativi ai fini del rispetto dei vincoli contrattuali e di bilancio;

d) fornire indirizzi per la corretta ed omogenea applicazione delle norme e delle procedure contabili, fiscali e di gestione finanziaria e di ogni altra funzione prevista dalle vigenti norme;

e) ogni altra funzione prevista dalle vigenti norme.

2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato da tre componenti di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelti tra il personale dipendente dell'amministrazione regionale che abbia i requisiti tecnico-contabili previsti dalla normativa vigente in materia di controllo, verifica e contabilità di enti pubblici.

Art. 9.
Comitato tecnico-scientifico

1. Presso l'Assessorato regionale del territorio

Art. 3
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione

E' istituito presso l'Assessorato regionale del

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

e dell'ambiente è istituito il Comitato Tecnico-Scientifico del sistema regionale delle aree naturali protette, di seguito denominato CTS. Il CTS funge da supporto e consulenza per la politica regionale del sistema delle aree naturali protette.

2. Il CTS è istituito con provvedimento dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che lo presiede.

3. Il CTS è organo consultivo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della Giunta regionale, dell'Assemblea regionale siciliana, degli Enti parco e degli enti gestori delle aree protette.

4. Il CTS su richiesta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, del Governo della Regione, dell'Assemblea regionale siciliana, degli organi degli enti parco e del direttore di ogni ente parco, esprime pareri non vincolanti su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle potenzialità ecologiche della Regione e dei territori delle aree naturali protette siciliane. In particolare il CTS esprime pareri:

a) sul piano regionale delle Aree naturali protette;

b) sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonché sull'ampliamento di quelli esistenti;

c) sulla formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

d) sui piani territoriali degli enti parco di cui al successivo articolo 32 nonché sugli strumenti di pianificazione e di gestione delle aree protette;

e) sugli assetti geomorfologici delle aree naturali protette;

f) sull'introduzione delle specie vegetali e animali non caratteristiche dei luoghi delle singole aree protette;

territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in seguito indicato con l'espressione "Consiglio regionale", presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:

a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente, e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, o suo delegato;

b) da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell'Isola;

c) da sette esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife found (W.W.F. - Fondo mondiale per la natura), dal Club alpino italiano (C.A.I.), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.) e dagli amici della terra;

d) da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

g) sulla cattura di animali e/o di piani di abbattimento controllato di specie selvatiche o inselvatichite e sulla raccolta di vegetali e minerali nelle singole aree protette;

h) sui criteri generali attuativi del regolamento preventivamente determinati dagli enti parco in materia di rilascio dei nulla-osta ai sensi della presente legge;

i) sul regolamento operativo del parco;

l) sulle direttive relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nelle aree protette.

5. Il CTS è composto da:

a) quattro esperti in materie biologiche, naturalistiche e faunistiche e geologiche;

b) tre esperti in materie territoriali, urbanistiche, architettoniche e artistiche;

c) due esperti in materie storiche e geografiche;

d) il dirigente generale (o suo delegato) del Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il dirigente generale (o suo delegato) del Dipartimento delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il dirigente generale (o suo delegato) del Dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, dal dirigente generale (o suo delegato) del Dipartimento urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal dirigente generale (o suo delegato) dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

e) cinque membri, nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle Sezioni regionali delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute ai sensi della legge

vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;

f) da un esperto designato dall'Unione delle Province di Italia (U.P.I.).

I componenti di cui alle lettere b, c, d, e ed f sono scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Le designazioni di cui alle lettere b, c e d devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il Consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purchè in numero non inferiore a otto.

I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'Assessorato regionale

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

8 luglio 1986, n. 349.

6. I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna.

7. I membri di cui alla lettera e) sono scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente. In caso di mancata designazione dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il Comitato è costituito con quelli già designati purché in numero non inferiore a undici.

8. Il CTS è presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente o da un membro del CTS appositamente delegato dall'Assessore in caso di assenza e/o impedimento del Direttore per il territorio e per l'ambiente.

9. I membri del CTS sono nominati con decreto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

10. Il CTS si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente o su richiesta della Giunta regionale, dell'Assemblea regionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

11. Le riunioni del CTS sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il CTS si esprime a maggioranza assoluta dei presenti.

12. Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del CTS, senza diritto di voto, esperti particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno in numero non superiore a tre.

13. Il CTS può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del CTS medesimo.

del territorio e dell'ambiente.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.

Ai componenti il Consiglio regionale spetta, per ogni seduta del Consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4

Compiti del Consiglio regionale

Sono compiti del consiglio regionale:

a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

14. Il CTS dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Esso svolge la propria attività fino all'insediamento del nuovo CTS. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

15. Ai componenti del CTS spetta, per la partecipazione ad ogni riunione, un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale oltre all'eventuale rimborso delle spese di missione entro i limiti del territorio della Regione.

16. Il CTS presenta annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dello esercizio finanziario, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione sull'attività degli enti gestori delle aree protette.

17. La segreteria del CTS è assicurata dal Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

c) esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonché sull'ampliamento di quelli esistenti;

d) controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

e) promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

f) svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

g) tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;

h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

i) predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio vengono esercitati a mezzo di osservazioni e rilievi sui programmi di gestione delle aree protette regionali.

Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del consiglio, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.

Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'Assemblea regionale sull'attività degli enti parco.

**Art. 10.
Incompatibilità**

1. I componenti degli organismi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli enti parco e/o gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

**Art. 11.
Attività di Coordinamento**

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente convoca periodicamente i rappresentanti degli enti parco ed i rappresentanti degli enti gestori delle aree naturali protette al fine di garantire forme di consultazione periodica e di coordinamento effettivo a supporto delle politiche a favore del sistema regionale delle aree protette.

2. Per l'esercizio delle attività di

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

programmazione, coordinamento e controllo gli enti parco e gli enti di gestione delle aree naturali protette trasmettono all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente gli atti di programmazione e di gestione di seguito indicati:

- a) la proposta di statuto dell'Ente e le modificazioni allo stesso;
- b) gli atti di programmazione economico-sociale, di pianificazione territoriale e di pianificazione strategica;
- c) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
- d) la proposta di programma triennale delle opere pubbliche;
- e) il programma operativo recante, per ciascun obiettivo, le strategie di azione, gli interventi e le relative risorse finanziarie;
- f) i piani di lavoro dell'ente ai sensi della vigente normativa contrattuale;
- g) la relazione annuale sull'attività svolta dagli enti con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- h) le convenzioni stipulate con soggetti terzi;
- i) i contratti di lavoro decentrati integrativi;
- j) l'elenco trimestrale delle determinazioni dirigenziali.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di indirizzo e di controllo.

Art. 12.

Il Piano Regionale delle Aree Protette

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente individua le nuove aree da tutelare in aggiunta a quelle già individuate con D.A. 970/91 ed attribuisce a ciascuna area da proteggere una delle categorie della

Art. 5
Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui alla presente legge, con l'indicazione per ciascuna

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

classificazione di cui all'articolo 3, ne definisce la delimitazione ed il regime di protezione da adottare estendendolo eventualmente anche nelle aree adiacenti.

2. Il Piano regionale delle Aree Protette, nel seguito denominato PIRAP, in vista dell'istituenda Rete Ecologica e tenuto conto che la Regione ha la necessità di dotarsi di uno strumento pianificatorio unico in tema di aree protette, contiene oltre le nuove aree da destinare a parchi e riserve anche tutte le aree SIC e ZPS già individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000 e quelle che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente indica in fase di redazione del Piano per le specifiche finalità di cui alla Direttiva 92/43/CEE del 21/05/92, alla Direttiva 79/409/CEE del 02/04/79 e del DPR 08/09/97 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

4. Eventuali varianti possono essere predisposte in osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3.

Art. 13.

Recupero del patrimonio sociale tradizionale

1. Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne regola la fruizione. A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta giorni dalla loro costituzione, un censimento del patrimonio tradizionale esistente. Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso, oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali di ogni tipo.

2. Per il recupero di manufatti in precario

area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.

Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.

Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni. Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 24 bis

Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso

Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico - scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all'articolo 31 bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne regola la fruizione.

A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta giorni dalla loro costituzione, un

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

stato di conservazione i rispettivi proprietari, attenendosi alle direttive dell'ente parco o dell'ente gestore della riserva, possono ottenere contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.

3. Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici di particolare interesse l'ente parco, o l'ente gestore della riserva, può stipulare convenzioni con i relativi proprietari.

4. Secondo le modalità di cui all'articolo 57, i predetti enti potranno provvedere all'acquisizione ed al recupero di quegli immobili o di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvedono altresì all'acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico ed etno-antropologico esistente all'interno del rispettivo territorio.

censimento del patrimonio tradizionale esistente.

Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso, oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali di ogni tipo.

Per il recupero di manufatti in precario stato di conservazione i rispettivi proprietari, i quali dovranno attenersi alle direttive dell'Ente parco o dell'ente gestore della riserva, potranno ottenere contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.

Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici di particolare interesse l'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, potrà stipulare convenzioni con i relativi proprietari.

I predetti enti potranno provvedere all'acquisizione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ed al recupero di quegli immobili o di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvederanno altresì all'acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico ed etno - antropologico esistente all'interno del rispettivo territorio.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 8.500 milioni.

Limitatamente agli anni 1989 e 1990, la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 14.

Tecniche agricole e colturali tradizionali

1. Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, cura, d'intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo - biologiche e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva e che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

2. A tal fine i predetti enti promuovono di intesa con i comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che intendano avvalersene.

3. Lavoratori esperti o personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricole - biologiche possono stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree rientranti nel territorio del parco o della riserva.

4. In applicazione del Regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, gli Enti parco e gli enti gestori delle riserve promuovono tutte le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche.

5. Ai proprietari di terreni, ricadenti entro i territori dei parchi e delle riserve naturali, che mantengono colture tradizionali o che utilizzano tecniche biologiche, gli enti gestori possono erogare contributi, previa presentazione di apposita documentazione, nella misura e con le modalità fissate con il decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva.

Art. 15.

Beni demaniali e patrimoniali

1. Per garantire un più corretto assetto dei

Art. 24 ter

Tecniche agricole e colturali tradizionali

Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, cura, d'intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo - biologiche e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva e che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

A tal fine i predetti enti promuovono di intesa con i comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che intendano avvalersene.

Lavoratori esperti o personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricole - biologiche potranno stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree rientranti nel territorio del parco o della riserva.

In applicazione del Regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, gli Enti parco e gli enti gestori delle riserve promuoveranno tutte le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

territori, l'uso sociale e pubblico dei beni ed al fine di una più efficace politica di fruizione delle aree protette, gli enti gestori delle aree naturali protette stipulano con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste apposite convenzioni e accordi per la migliore utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare sito all'interno del demanio e/o presso gli stessi centri vivaistici ricadenti in area di parco.

2. Alla convenzione è allegato, quale atto propedeutico, il progetto di utilizzazione del bene oggetto di convenzionamento secondo un programma di sviluppo delle attività prefigurate da svolgervi.

Art. 16.

Cooperazione e solidarietà internazionale

1. Gli enti parco possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Art. 17.

Attuazione protocollo di Kyoto

1. La Regione, nelle more della definizione di un più generale quadro normativo finalizzato all'attuazione di misure di contenimento delle emissioni di gas serra, nel quadro di una politica concorrente e sussidiaria, realizza d'intesa con il sistema regionale delle aree naturali protette, ogni più utile iniziativa in applicazione dei principi discendenti dal protocollo di Kyoto ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve elaborano un programma annuale con l'indicazione dei diversi interventi da realizzare, istituiscono il registro

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

verde delle emissioni e possono stipulare accordi e convenzioni con organismi nazionali, internazionali e/o privati e stipulano intese con l'Amministrazione forestale per realizzare opere di rimboschimento o imboscamento di aree di proprietà degli stessi enti parco o del demanio, finalizzate al contenimento del proprio carico ambientale e alla produzione e collocazione sul mercato di certificati verdi.

3. I crediti di carbonio ottenuti con gli interventi di forestazione sono inseriti nel registro verde, in modo da poter mostrare all'utente, le attività finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Art. 18. Attività di divulgazione

1. Al fine di una più ampia conoscenza dei valori naturalistici presenti nel territorio della Regione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato:

a) a provvedere alla divulgazione ed alla conoscenza dei valori ambientali e delle attività svolte in materia di protezione del patrimonio naturale;

b) a favorire la realizzazione, anche mediante convenzione con enti pubblici o con privati specializzati, di pubblicazioni scientifiche e di ricerche, nonché di documentazioni grafiche, fotografiche e audiovisive, relative ai temi ed alle materie di cui alla lettera a);

c) a promuovere, di concerto con l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la conoscenza dell'educazione ambientale delle aree protette nel territorio della Regione.

Art. 19. Rapporti istituzionali

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

1. La Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale delle aree naturali protette la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali e la sua eventuale articolazione regionale.

Art. 20.
Personale del sistema regionale delle aree protette

1. Per l'attuazione della presente legge e per provvedere all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei compiti istituzionali del sistema regionale delle aree naturali protette, la Regione si avvale del personale previsto dalle dotazioni organiche degli enti parco e del personale dipendente dell'Amministrazione regionale - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - preposto al funzionamento dello stesso sistema regionale delle aree naturali protette. Al personale appartenente al sistema regionale delle aree naturali protette continua ad applicarsi lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

2. Nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette può essere attuata la mobilità volontaria di personale dipendente dagli Enti Parco, con l'assenso dell'interessato e previa stipula di specifiche intese fra gli stessi Enti e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Gli Enti parco possono, altresì, utilizzare in assegnazione temporanea o in distacco, personale di altri Enti Parco sia per esigenze funzionali e/o organizzative di natura contingenti o di lunga durata, sia per realizzare e intensificare scambi di esperienze professionali, sia per avvalersi di competenze specifiche maturate nell'ambito di ciascuna amministrazione, sia per sopperire alla temporanea assenza di personale della propria dotazione organica. Alla gestione giuridica ed

Art. 13
Personale dell'Ente parco

L'Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Al personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente Corpo forestale della Regione Siciliana.

Art. 39 bis
Reclutamento del personale per la gestione delle riserve

Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella "B". (43)

Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella "B" sarà

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

alla corresponsione del trattamento economico fondamentale del personale in assegnazione temporanea o in distacco provvede l'Ente di appartenenza. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasferisce all'Ente di appartenenza le risorse finanziarie occorrenti.

4. Al fine di garantire criteri unitari al sistema regionale delle aree naturali protette, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, definisce le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti parco e degli enti di gestione delle aree protette, sulla base dei criteri individuati dalla contrattazione collettiva regionale. Gli Enti adottano le dotazioni organiche con riferimento alle declaratorie definite.

5. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la dotazione organica complessiva del sistema regionale delle aree naturali protette e di ciascun Ente parco e area protetta, tenendo conto delle esigenze funzionali dello stesso sistema e di ciascun Ente.

6. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, restano confermate le dotazioni organiche approvate in attuazione del Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e le stesse costituiscono la dotazione organica complessiva del sistema regionale delle aree naturali protette.

7. Anche ai fini del potenziamento dei compiti di cui alla presente legge, il personale già dipendente dell'Amministrazione regionale transitato nei ruoli degli enti parco ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è riammesso nel ruolo organico di provenienza della Regione, mantenendo la posizione giuridica ed economica posseduti al momento della riammissione.

ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella "A". (44)

Art. 40 **Personale tecnico**

Il personale, di cui al ruolo tecnico della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità della presente legge.

La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata dalla tabella H annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è integrata con le seguenti unità:

- n. 2 dirigenti tecnici botanici;
- n. 2 dirigenti tecnici zoologi;
- n. 2 dirigenti tecnici forestali;
- n. 2 dirigenti tecnici agrari;
- n. 1 dirigente tecnico ingegnere idraulico;
- n. 1 dirigente tecnico chimico.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Titolo II Parchi Naturali Regionali

Art. 21. Organi degli enti parco

1. Gli organi degli enti parco sono i seguenti:
 - a) il Presidente del parco;
 - b) il Consiglio del parco.
2. Sono organi consultivi e di partecipazione:
 - a) la Comunità del parco;
 - b) l'assemblea dei rappresentanti degli interessi diffusi del parco.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio dell'Ente nonché i componenti non elettivi della Comunità del parco, possiedono requisiti di comprovata competenza e/o esperienza nel campo della tutela, conservazione, salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente da dimostrare con adeguati titoli di studio o esperienza amministrativa in enti territoriali o associativi la cui finalità è la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.
4. Il Presidente del parco è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.
5. Il Consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco. I componenti del consiglio possono nominare delegati per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo

Art. 9 bis Organi dell'Ente Parco

(aggiunto dall'art. 9 della L.R. 14/88 nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 71/95)

Sono organi dell'ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

Al presidente competono la legale rappresentanza dell'ente, l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.

Al presidente compete una indennità di carica stabilita con delibera della giunta di governo.

Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco.

I componenti del consiglio possono nominare

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

indeterminato. Il Consiglio del parco elegge nel proprio seno un vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

6. Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del parco l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina del collegio dei revisori. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco.

7. Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

8. Ai componenti degli organi previsti nel presente articolo competono indennità stabilite con delibera della Giunta di governo.

9. Al presidente competono la legale rappresentanza dell'Ente, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio del parco secondo quanto stabilito dal regolamento tipo di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 22.

Competenze e attribuzioni del presidente

1. Al presidente dell'ente parco compete la rappresentanza legale dello stesso, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività.

2. Al presidente spettano le competenze indicate dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non attribuite al consiglio dell'ente. In particolare, il presidente è titolare delle seguenti competenze:

a) attribuisce, sulla scorta del regolamento adottato dal consiglio dell'ente l'incarico di direttore dell'ente;

b) presenta le proposte di deliberazione

delegati per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo indeterminato.

Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico - scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del parco l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina del collegio dei revisori.

Esso è composto di tre membri: uno designato dal medesimo assessore; uno dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze; uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco.

Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti degli organi previsti nel presente articolo competono indennità stabilite con

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

relative agli atti di competenza del Consiglio dell'ente;

c) convoca e presiede il consiglio e la comunità dell'ente;

d) assegna gli obiettivi e le risorse necessarie al Direttore dell'ente e valuta il raggiungimento dei risultati sulla base del programma di attività approvato dal Consiglio dell'Ente;

e) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al Consiglio dell'ente per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta dello stesso;

f) per far fronte a situazioni di urgenza e indifferibilità, adotta i provvedimenti di competenza del consiglio dell'ente, sottoponendoli allo stesso organo, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia. Il Consiglio dell'ente, qualora abbia negato la ratifica o abbia modificato i provvedimenti, adotta i necessari atti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati;

g) riferisce al consiglio in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell'Ente;

h) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'ente e sull'andamento dell'ente;

i) rappresenta l'ente anche in giudizio ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti ed alle controversie;

l) adotta direttive ai fini della migliore attuazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e delle altre deliberazioni del consiglio del parco, nonché per il miglioramento della funzionalità e dell'imparzialità dell'Amministrazione;

m) cura i rapporti con l'Unione europea, con

delibera della Giunta di governo.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

gli altri organismi internazionali, nazionali e regionali, con le organizzazioni degli imprenditori, con gli organismi di informazione;

n) promuove, con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area di competenza;

o) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni;

p) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente.

Art. 23. Consiglio del Parco

1. Il Consiglio del Parco è costituito dal Presidente e da sei componenti designati dalla Comunità del parco anche fra componenti esterni allo stesso consesso.

2. I componenti da designare in seno al Consiglio del parco sono scelti con voto limitato a uno.

3. Fintantoché il Consiglio non è insediato il Presidente del parco assolve le competenze attribuite dalla legge, dallo statuto dell'ente e dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione della comunità del parco. Entro i successivi sessanta giorni, le comunità dei parchi nominano i componenti dei rispettivi Consigli del parco.

5. I componenti del Consiglio del parco non possono esercitare il potere di delega.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge decadono i comitati esecutivi dei parchi già istituiti.

Art. 10 Regolamento del parco

Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all'articolo 18, adotta il regolamento dell'Ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro - silvo - pastorali;

c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) il soggiorno del pubblico;

e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;

f) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche.

Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 24.
Competenze ed attribuzioni del Consiglio del parco

1. Il Consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente.
2. Il Consiglio, tenuto conto dei principi informati alla separazione delle competenze di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) adotta lo statuto ed il regolamento dell'Ente, nonché eventuali modifiche allo stesso;
 - b) adotta il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - c) delibera i regolamenti concernenti l'ordinamento del personale, con la specifica dell'organico;
 - d) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le variazioni da apportare nell'ambito del bilancio preventivo;
 - e) delibera sulla costituzione e partecipazione dell'Ente a società di capitali;
 - f) delibera sugli atti relativi al patrimonio dell'Ente (acquisizioni, vendite, cessioni, permuta, mutui) e variazioni da apportarsi ad esso;
 - g) delibera, previo parere del collegio dei

da realizzarsi nell'ambito del parco.

Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dopo avere acquisito il parere del Consiglio regionale.

Art. 14
Compiti del consiglio del parco

(sostituito dall'art. 13 della L.R. 14/88 e modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 34/96)

Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente:

- a) statuto dell'Ente;
- b) regolamento interno di funzionamento;
- c) bilancio preventivo e consuntivo;
- d) piano territoriale del parco di cui all'articolo 18;
- e) programma pluriennale economico - sociale di cui all'articolo 19;
- f) *programma triennale di intervento; (14)*
- g) regolamento del parco di cui all'articolo 10;
- h) organizzazione degli uffici e servizi;
- i) acquisizione e alienazione di beni immobili.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

revisori dei conti, sulla inesigibilità dei crediti;
h) adotta il piano territoriale di coordinamento, tenuto conto del parere espresso dalla Comunità;

i) adotta il regolamento del Parco;

j) delibera, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il programma triennale di interventi e l'elenco annuale delle opere da realizzare, stabilendone le priorità e provvedendo alle eventuali modifiche;

k) delibera i limiti di somma entro cui i lavori e le provviste possono essere conseguiti in economia;

l) promuove studi ed iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del Parco;

m) richiede pareri al comitato tecnico-scientifico sulle materie previste dalla legge e di propria competenza;

n) ratifica i provvedimenti adottati dal presidente nei casi di urgenza e indifferibilità;

o) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente;

p) adotta il regolamento per l'utilizzazione del simbolo del Parco da parte di soggetti che svolgono attività produttive, commerciali, turistiche e sportive, compatibili con le finalità del Parco stesso e ne concede con apposite convenzioni l'utilizzazione a soggetti, singoli o associati, secondo le modalità e le forme previste nell'apposito regolamento;

q) adotta il regolamento per il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso;

r) delibera il conferimento ad enti o esperti degli incarichi per studi o prestazioni professionali;

s) determina i posti in organico da mettere a concorso, approva le graduatorie e nomina i vincitori;

Il consiglio del parco si riunisce almeno due volte l'anno.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

t) approva le convenzioni con i soggetti, singoli o associati, per l'esercizio di attività a carattere continuativo che siano funzionali alla fruizione turistica, ricreativa e sportiva, da esercitarsi nell'ambito del Parco;

u) stabilisce, su proposta del direttore, le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine, e dispone la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso;

v) delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

**Art. 25.
Comunità del parco**

1. Presso ciascun ente parco, è costituita la Comunità del parco, di seguito denominata Comunità.

2. La Comunità è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente parco.

3. La Comunità, della durata di 5 anni, è composta:

a) dal presidente dell'ente parco;

b) dal presidente della provincia o suo delegato e dai sindaci o loro delegati, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco;

c) dal capo ripartimentale delle foreste e dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio;

d) da un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un agronomo, un giurista esperto di pianificazione territoriale, un economista, un urbanista, un ecologo, indicati dai rettori delle università nel cui ambito ricade prevalentemente il territorio del parco;

e) da n. 4 esperti scelti tra soggetti segnalati dalle associazioni ambientaliste maggiormente

**Art. 26
Comitati di proposta**

Al fine di pervenire all'istituzione dei parchi naturali dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga:

a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'art. 8;

c) l'indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p>rappresentative e riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;</p> <p>f) da cinque componenti eletti dai consiglieri dei comuni ricadenti nell'area protetta le cui modalità di selezione saranno stabilite da apposito regolamento.</p> <p>4. Il Presidente della provincia e i sindaci possono delegare un assessore dell'ente di appartenenza per singola seduta o a tempo indeterminato.</p> <p>5. La Comunità svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del Consiglio;</p> <p>b) esprime parere sul piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;</p> <p>c) esprime parere obbligatorio sullo Statuto;</p> <p>d) esprime parere obbligatorio sul piano territoriale di coordinamento;</p> <p>e) esprime parere obbligatorio, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sul programma triennale di interventi e l'elenco annuale delle opere da realizzare;</p> <p>f) esprime parere obbligatorio sul Regolamento;</p> <p>g) elabora, sentita la comunità dell'ente parco, il Piano economico-sociale, di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>h) esprime parere obbligatorio sui Piani e sui programmi d'intervento annuali;</p> <p>i) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente di gestione;</p> <p>j) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.</p> <p>6. I pareri di cui al comma 5 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.</p> <p>7. La Comunità è convocata dal Presidente del</p>	<p>d) indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro ambientale;</p> <p>e) la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo-colturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare.</p> <p>I comitati di proposta hanno altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali dei territori degli istituendi parchi e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.</p> <p>Ogni comitato istituisce un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei lavori del comitato stesso.</p> <p>Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi affidati</p>
---	---

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

parco almeno due volte l'anno secondo le modalità previste dallo statuto dell'Ente.

8. La Comunità è regolarmente insediata con la metà più uno dei suoi componenti. Lo statuto dell'ente disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni della comunità e fissa i criteri per la validità delle sedute.

9. Le sedute della Comunità sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. La comunità esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti.

Art. 26.

Assemblea dei rappresentanti degli interessi diffusi del parco

1. Presso ogni ente parco, al fine di garantire adeguate forme di partecipazione popolare alla gestione degli stessi enti parco, è costituita l'assemblea dei rappresentanti degli interessi diffusi del parco.

2. L'Assemblea è organo propositivo che si riunisce in pubblica assemblea ed è composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categorie ed associative economiche e produttive, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del parco.

3. I componenti dell'assemblea del parco non possono superare il numero di cinquanta. Ogni organizzazione può essere rappresentata da un solo componente. All'atto della segnalazione ogni organizzazione indica la durata dell'incarico e le modalità di eventuale sostituzione.

4. L'assemblea del parco elegge nel suo seno il presidente ed un ufficio di presidenza.

5. L'Assemblea, con apposito regolamento interno, può stabilire eventuali avvicendamenti alla carica di Presidente e di componente dell'Ufficio di presidenza.

6. L'assemblea del parco si riunisce almeno due volte all'anno, in seduta pubblica, per l'esame

Art. 29

Composizione dei comitati

I comitati di proposta sono nominati entro il 30 dicembre 1981 con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che ne fissa la sede e sono composti da:

- a) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- b) tre esperti designati dall'Università di Catania per il parco dell'Etna, dall'Università di Palermo per il parco delle Madonie, dall'Università di Messina per il parco dei Nebrodi;
- c) quattro esperti designati dall'associazione "Italia nostra", dall'associazione italiana per il World Wildlife Fund, dal Club Alpino Italiano e dalla Lega dell'ambiente;
- d) un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
- e) un rappresentante delle associazioni naturalistiche presenti nel territorio, ove esistano;
- f) un rappresentante dell'ispettorato provinciale

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

7. L'ente parco garantisce i servizi di segreteria e tutto quanto necessario al buon funzionamento dell'assemblea.

8. Nessun compenso spetta ai componenti dell'assemblea né al presidente né ai componenti dell'ufficio di presidenza, tranne il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute in funzione della sola partecipazione alle riunioni dell'assemblea.

Art. 27. Indennità organi dell'ente

1. Il Presidente della Regione, con apposito decreto, previa deliberazione della Giunta di governo, stabilisce le misure massime di indennità da corrispondere agli organi dell'ente, tenuto conto delle disposizioni dei commi successivi.

2. Al Vicepresidente, per il solo periodo di sostituzione del Presidente, è corrisposta una indennità pari a quella corrisposta al Presidente rapportata ai giorni di effettiva supplenza.

3. Agli altri componenti del Consiglio del parco è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione effettiva a ogni seduta di Consiglio o, in ragione giornaliera, per lo svolgimento di eventuali funzioni delegate da parte del presidente. In ogni caso l'ammontare mensile dell'importo complessivo dei gettoni di presenza non può superare un quarto dell'indennità corrisposta al presidente parco.

4. Ai componenti della comunità del parco spetta un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta dell'organo rapportata al gettone di presenza previsto dalla

dell'agricoltura competente per territorio;

g) un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

In caso di mancanza di designazioni dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purchè in numero non inferiore a sei.

Art. 27 bis Gestione dell'Ente parco

La gestione dell'Ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell'Amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 9 bis, assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del consiglio del parco nonchè nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

Le funzioni del direttore del parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i dirigenti o dirigenti superiori dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

normativa vigente a favore del consigliere del comune avente popolazione più alta fra i comuni ricadenti nell'area protetta.

5. A ciascun componente degli organi degli enti parco spetta il rimborso delle spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispetti organi.

6. Ai componenti gli organi dell'ente parco si applicano le norme vigenti per gli enti locali in materia di permessi, aspettative e rimborsi.

Art. 28.

Incompatibilità e norme comuni

1. La carica di Presidente dell'ente parco e di consigliere è incompatibile con le cariche di:

- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia;
- d) deputato o assessore regionale;
- e) consigliere o assessore provinciale;
- f) dipendente dell'Ente;
- g) membro di organismi di controllo sull'attività dell'Ente.

2. La carica di Presidente non è compatibile con la carica di Sindaco e Assessore comunale. La carica di Presidente è inoltre incompatibile con quella di Presidente di altro Ente di gestione di area protetta.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina e può essere

Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all'articolo 27 compete dalla data della nomina, in aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall'articolo 9 bis, quarto comma.

Al direttore del parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

rinominato per un secondo mandato consecutivo.

4. Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente nei casi di mancata convocazione del consiglio del parco nel numero annuo di sedute previste, e di mancata convocazione della comunità del parco nel numero annuo minimo previsto. Decade altresì in caso di mancata attivazione delle procedure volte alla costituzione dell'assemblea del parco ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio del parco.

5. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate all'ente e da questi immediatamente trasmesse all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. In caso di dimissioni del Presidente o alla scadenza del mandato nel periodo di vacatio, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente nelle more che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina un commissario ad acta e fintantoché non si provveda alla nomina del nuovo Presidente.

7. Il consigliere decade automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di Consiglio ed è sostituito da altro consigliere eletto con le medesime procedure.

8. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il membro nominato in sostituzione permane in carica per il periodo residuo di durata del mandato.

Art. 29. Direttore dell'Ente Parco

1. Il Direttore dell'Ente parco:

a) è responsabile della conservazione del Parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco;

b) formula proposte ed esprime pareri al

Art. 12 Funzioni e compiti del direttore del parco regionale

La direzione del parco è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità stabilite

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Presidente del Parco ed agli organi deliberanti collegiali sulle materie di rispettiva competenza;

c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente del parco e dagli organi deliberativi collegiali, secondo le rispettive competenze;

d) dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'ente;

e) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce ai medesimi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;

f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi dell'Ente, nonché quelli relativi alla organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

g) esercita poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

h) dirige, controlla e coordina l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;

i) su delega del Presidente promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;

j) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Ente e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza e propone agli organi di indirizzo politico-amministrativo le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Giustizia Amministrativa, per il tramite dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

k) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione aziendale;

l) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti;

nel regolamento del parco.

Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.

Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico.

Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

m) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Presidente;

n) è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché quelli di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

o) attiva le procedure per la costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli interessi diffusi del Parco.

2. Il Direttore riferisce correntemente agli organi dell'Ente Parco sull'attività svolta ed in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.

3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal Direttore di cui al presente articolo sono definitivi.

4. Ai Direttori degli Enti Parco Regionali, nella qualità di datori di lavoro, sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'articolo 2, del D. L. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza.

5. Il Direttore del Parco partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio del Parco.

Art. 30.
Costituzione dell'Ente parco

1. In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi della presente legge, è costituito, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e

Art. 9
Costituzione dell'Ente parco. Deliberazioni e controlli, patrimonio

In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 27, è costituito, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Ente parco, ente di diritto pubblico,

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p>tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 l'Ente parco adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'Ente stesso.</p> <p>3. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo statuto dell'Ente; b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento previsto dalla presente legge; c) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili; d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione; e) il piano territoriale del parco; f) il regolamento del parco; g) il programma di intervento; h) il programma pluriennale economico-sociale; i) i concorsi per il personale. <p>4. Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.</p> <p>5. Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi.</p> <p>6. Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio</p>	<p>sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.</p> <p>Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente l'Ente parco adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'Ente stesso.</p> <p>Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo statuto dell'Ente; b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'articolo 24; c) l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili; d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione Siciliana; e) il piano territoriale del parco; f) il regolamento del parco; g) il programma di intervento; h) il programma pluriennale economico-sociale; i) i concorsi per il personale; l) l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione della comunità del parco.
---	---

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p>della vigilanza.</p> <p>7. Qualora gli organi dell'Ente parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissari ad acta.</p> <p>8. Non si fa luogo alla diffida di cui al comma 7 nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla presente legge.</p> <p>9. Il patrimonio dell'Ente parco è costituito:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'Ente;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.</p> <p>10. Le entrate dell'Ente parco sono costituite da:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'Ente;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;</p> <p style="margin-left: 20px;">d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazione della Regione, dello Stato, della Unione europea e di enti pubblici e soggetti privati.</p> <p>11. L'Ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonchè di tutti i titoli, atti e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.</p> <p>12. Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'Ente parco, l'Assessore regionale</p>	<p>Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.</p> <p>Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi.</p> <p>Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza.</p> <p>Qualora gli organi dell'Ente parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissari ad acta.</p> <p>Non si fa luogo alla diffida di cui al precedente comma nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla presente legge.</p> <p>Il patrimonio dell'Ente parco è costituito:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'Ente;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.</p> <p>Le entrate dell'Ente parco sono costituite da:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) redditi di beni costituenti il patrimonio</p>
--	--

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

per il territorio e l'ambiente accredita all'Ente le somme previste dal bilancio della Regione. L'Ente parco provvede alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.

13. L'Ente parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico - produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

14. L'Ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti, ad associazioni pubbliche e private, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

15. L'Ente parco può altresì dare in concessione l'uso di beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.

16. E' in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell'Ente parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito del territorio del Parco.

dell'Ente;

b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;

c) dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;

d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazione della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati.

L'Ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonchè di tutti i titoli, atti e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'Ente le somme previste dal bilancio della Regione Siciliana per le finalità istitutive dei parchi regionali, nonchè le somme assegnate al comitato di proposta e non utilizzate alla data di costituzione degli organi del parco.

L'Ente parco provvederà alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.

L'Ente parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico - produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 31.
Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali

1. Il decreto istitutivo del parco regionale tiene conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza. In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, che presentano una relativamente minima antropizzazione. Per tali zone l'Ente parco procede gradualmente all'acquisizione delle relative aree;

b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone

L'Ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti nonchè ad associazioni e privati, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

L'Ente parco può altresì dare in concessione l'uso di beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.

E' in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell'Ente parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito delle zone A, B e C del parco

Titolo II
Disposizioni particolari sui parchi regionali

Art. 8
Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali

Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.

In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, presentanti una relativamente minima antropizzazione.

Per tali zone l'Ente parco procederà gradualmente all'acquisizione delle relative aree;

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro - silvo - pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali. Nelle predette zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;

c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico-ricettive, culturali, aree di parcheggio;

d) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo articolo 34 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco.

Art. 32.

Piano territoriale dei parchi

1. Il consiglio del parco, entro tre mesi dal suo insediamento, procede all'affidamento dell'incarico per la redazione del piano territoriale del parco medesimo, che è adottato nel termine massimo dei successivi nove mesi.

2. Qualora i parchi già istituiti non abbiano provveduto a dotarsi del relativo piano territoriale, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ad accertare i motivi del

b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro - silvo - pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali.

Nelle predette zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;

c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico-ricettive, culturali, aree di parcheggio;

d) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo articolo 10 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco.

Art. 18

Piano territoriale

Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell'organo, procede all'affidamento dell'incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove.

Il piano territoriale del parco definisce:

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p>ritardo ed in caso di inadempienza rispetto ad atti dovuti per legge, provvede in via sostitutiva nei confronti dell'organo inadempiente ai sensi della presente legge.</p> <p>3. Il piano territoriale del parco definisce:</p> <p>a) l'entità reale dell'area boscata;</p> <p>b) le aree percorse o distrutte dagli incendi tutelate ai sensi delle vigenti leggi in materia di incendi boschivi;</p> <p>c) le azioni necessarie per la ricostituzione degli habitat originari e per il recupero dei boschi depauperati o artificiali;</p> <p>d) le aree di inedificabilità assoluta anche fuori dalle zone 'A' del parco;</p> <p>e) le aree inquinate, degradate e manomesse, nonchè le relative azioni per la bonifica ed il recupero;</p> <p>f) gli interventi per favorire l'agricoltura biologica ed ecocompatibile;</p> <p>g) gli interventi per il mantenimento e l'incremento della biodiversità;</p> <p>h) le specie e gli habitat di interesse comunitario presenti nel territorio del parco;</p> <p>i) le specie animali e vegetali rare o minacciate di estinzione che vivono nel territorio del parco e quelle che comunque rivestono interesse naturalistico;</p> <p>j) l'articolazione del relativo territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 31 della presente legge, nel rispetto dei confini di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;</p> <p>k) la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi destinati a parcheggio;</p> <p>l) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del parco;</p> <p>m) le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;</p> <p>n) le aree a destinazione forestale od agricola, con le relative norme di utilizzazione;</p> <p>o) le infrastrutture a servizio dell'agricoltura</p>	<p>a) l'articolazione del relativo territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 8, nel rispetto dei confini di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;</p> <p>b) la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi destinati a parcheggio;</p> <p>c) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del parco;</p> <p>d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona "A" del parco;</p> <p>e) le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;</p> <p>f) le aree a destinazione forestale od agricola, con le relative norme di utilizzazione;</p> <p>g) le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della zootecnica, nelle zone in cui tali attività sono consentite;</p> <p>h) nell'ambito delle zone "C", le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale e l'eventuale previsione di strutture ricettive, commerciali e artigianali;</p> <p>i) i divieti di attività nonchè le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle zone "D".</p> <p>Gli strumenti urbanistici generali comunali che comprendono le zone "D" del parco sono comunicati all'Ente parco il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale termine il parere si intende reso</p>
--	---

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

e della zootecnica, nelle zone in cui tali attività sono consentite;

p) nell'ambito delle zone 'C' e 'D', le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale e l'eventuale previsione di strutture ricettive, commerciali e artigianali.

4. Il Piano territoriale approvato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni e dei privati. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico e generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce in ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione .

5. Dalla data di adozione del Piano territoriale da parte dell'ente parco si applicano le misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa urbanistica.

6. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro tre mesi dall'adozione del piano territoriale, emana apposito decreto di approvazione del piano territoriale di coordinamento adottato dall'ente parco e già trasmesso secondo le procedure vigenti all'atto di adozione.

Art. 33.

Procedure per l'approvazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale del parco è adottato dal consiglio del parco, sentita la Comunità, entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

2. Dopo la sua adozione il piano è depositato, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione del consiglio del parco, presso la sede dell'Ente e presso le segreterie comunali dei comuni interessati ai fini della libera visione del

favorevolmente.

Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell'Ente regionale Parco dell'Etna, nelle more dall'approvazione del piano territoriale.

Si rinvia all'articolo 18, riportato in corrispondenza con l'articolo 32 del disegno di legge, per quanto riguarda la procedura di approvazione del piano.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

pubblico per venti giorni consecutivi.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

4. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano territoriale.

5. In ordine alle prescrizioni esecutive contenute nel piano possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili interessati.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono visualizzate ove possibile su apposite tavole di piano a cura dei progettisti.

7. Il consiglio del parco, sentito il CTS, formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

8. Il piano territoriale del parco è trasmesso dall'Ente parco all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro venti giorni dalla deliberazione sulle osservazioni ed opposizioni.

9. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente approva con proprio decreto il piano territoriale del parco entro centottanta giorni dalla sua presentazione, sentiti il consiglio regionale dell'urbanistica e il CTS.

10. Con il decreto di approvazione possono essere apportate modifiche al piano necessarie per assicurare l'osservanza di leggi statali e regionali nonché le modifiche, non sostanziali, che non comportino revisione dell'impostazione generale del piano territoriale.

11. Nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione parziale, il consiglio del parco vi provvede nel termine di tre mesi. Nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione totale, il consiglio del parco è vi provvede nel termine di sei mesi.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

12. Le prescrizioni del piano sono di diretta ed immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

Art. 34. Regolamento del parco

1. Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all'articolo 32 adotta il regolamento dell'Ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

- a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro-silvo-pastorali;
- c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) il soggiorno del pubblico;
- e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;
- f) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali botaniche e faunistiche.

2. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che accompagnano tutti i progetti di opere e manufatti da realizzarsi nell'ambito del parco. Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

3. Il regolamento è adottato dal consiglio del parco ed è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dopo avere acquisito il parere del CTS.

Art. 10 Regolamento del parco

Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all'articolo 18, adotta il regolamento dell'Ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

- a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro - silvo - pastorali;
- c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) il soggiorno del pubblico;
- e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;
- f) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche.

Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da realizzarsi nell'ambito del parco.

Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dopo avere acquisito il parere del Consiglio regionale.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 35. Programmi di intervento

1. Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo - pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'Ente parco adotta programmi di intervento.

2. Il programma d'intervento è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del CTS.

3. Sino all'istituzione dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula specifici programmi di intervento relativi alle aree ricadenti nei Parchi di nuova istituzione. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.

4. I programmi di cui al presente articolo prevedono:

a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento del Parco;

c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al comma 1.

5. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti parco devono modellare il proprio programma.

Art. 24 Programmi di intervento

Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo - pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'Ente parco adotta programmi di intervento.

Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente misure di intervento tra quelle di cui al sesto comma del presente articolo.

Sino all'istituzione dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula programmi di intervento relativi alle aree di cui all'articolo 30, nei territori destinati agli istituendi parchi dei Nebrodi e delle Madonie.

Conservano validità ed efficacia i programmi di intervento già predisposti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente relativi al territorio del Parco dell'Etna.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.

I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:

a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

b) indennizzi a proprietari e imprenditori per

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

6. Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

7. L'Ente parco o l'ente gestore della riserva promuovono iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche, presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale.

8. Per le finalità di cui al comma 7, i predetti enti possono concedere contributi per il mantenimento ai residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di tali specie.

9. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva, stabilisce l'ammontare annuo e le modalità di erogazione dei contributi suddetti da parte degli enti gestori.

eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'articolo 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;

c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti parco devono modellare il proprio programma.

Art. 25

Procedura per i programmi di intervento

Il programma di cui all'articolo 24 è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Le iniziative di cui all'articolo 24 bis, 24 ter e 24 quater sono inserite nel programma di cui al precedente articolo 24.

Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dell'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 36.

Programma pluriennale economico-sociale

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano territoriale dell'ente parco e dal regolamento del parco, il Consiglio del parco, sentiti la Comunità e l'Assemblea dei rappresentanti degli interessi diffusi del parco, promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine il Consiglio del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Il piano di cui al comma 2 è adottato dal Consiglio del parco ed è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dal ricevimento. L'Assessore può richiedere una sola volta modifiche ed integrazioni, sospendendo i termini di approvazione. Entro i successivi sessanta giorni il piano deve essere esitato.

4. Il piano di cui al comma 2, oltre alla quantificazione delle necessarie risorse occorrenti per la sua attuazione, prevede la realizzazione di:

a) attrezzature, impianti di depurazione, impianti ed attrezzature per il risparmio energetico, per un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nonché per l'attuazione di iniziative volte al contenimento delle emissioni di gas serra in riferimento al protocollo di Kyoto;

Art. 19

Programma pluriennale economico - sociale dell'Ente parco

Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l'Ente parco, sentito il proprio comitato tecnico - scientifico, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

A tal fine, entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predispone un programma pluriennale economico - sociale per la promozione delle attività compatibili nell'ambito del parco.

In particolare attraverso il programma l'Ente può:

a) concedere sovvenzioni a privati o enti locali;

b) predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico - naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convezioni a enti locali o privati residenti;

c) agevolare e promuovere attività agroturistiche e ogni altra iniziativa, anche in forma cooperativa, atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

Il programma è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale da esprimersi entro novanta giorni dalla ricezione del programma stesso.

Eventuali piani o programmi comunali o

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

b) servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;

c) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali, di servizi sociali e culturali;

d) restauro di beni architettonici, culturali e anche di beni naturali;

e) ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;

f) interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare, per i portatori di handicap.

5. Il Piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento al sistema di gestione ambientale EMAS.

6. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sulla scorta dell'approvazione del piano, annualmente, in fase di definizione del bilancio regionale, destina una specifica posta finanziaria per la realizzazione del piano.

7. L'ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

Art. 37.
Priorità di finanziamenti

1. Ai comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti

sovracomunali devono essere compatibili con il programma pluriennale economico - sociale e con le indicazioni contenute nel decreto istitutivo del parco.

La compatibilità di detti piani o programmi con il programma pluriennale economico - sociale dell'Ente parco o, sino all'approvazione di esso, con le finalità della presente legge, è accertata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale.

Art. 25 bis
Priorità di finanziamenti

Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p>interventi, impianti ed opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico - culturale; b) recupero di edilizia rurale tradizionale; c) opere igieniche ed idropotabili; d) viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali; e) agri-turismo ed escursionismo naturalistico; f) strutture turistico - ricettive, ricreative, sportive, culturali. <p>2. Il programma pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso.</p> <p style="text-align: center; color: red;">Art. 38. Programmazione strategica 2007-2013</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione del POIN</p>	<p>opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico - culturale; b) recupero di edilizia rurale tradizionale; c) opere igieniche ed idropotabili; d) viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali; e) agri - turismo ed escursionismo naturalistico; f) strutture turistico - ricettive, ricreative, sportive, culturali. <p>Il programma pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso.</p> <p>2-bis. All'ente gestore dell'area naturale protetta che ha predisposto e approvato il piano di cattura o di abbattimento delle specie selvatiche o inselvatichite presenti nel proprio territorio, è assicurata priorità di finanziamenti da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica, per l'attuazione del piano stesso</p>
---	---

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

(Programma operativo interregionale – attrattori culturali – Natura e turismo), la Regione individua nei parchi esistenti le aree eleggibili e da valere quale proposta di candidatura alla sperimentazione ed alla attuazione degli interventi sia di infrastrutturazione che di applicazione dei regimi d'aiuto a favore del sistema economico e produttivo dallo stesso POIN previsti.

Art. 39.

Cave dismesse nei Parchi

1. Ciascun ente parco, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede al censimento delle aree di cava dismesse o cessate dall'attività esistenti entro i confini del parco. Detto censimento viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. L'ente parco al cui interno ricadono aree di cave dismesse predispone apposito piano di recupero ambientale dei siti dismessi.

3. Il piano prefigura il recupero naturalistico dei siti e, attraverso apposito e specifico studio di fattibilità, l'eventuale utilizzo per scopi scientifici e/o didattici connessi alla conservazione e a una corretta fruizione dell'area protetta.

4. Eventuale materiale di cava preesistente a piazzale può essere utilizzato per le opere necessarie di recupero ambientale utilizzando esclusivamente tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica o per gli interventi edilizi ammessi dal regolamento del parco, nonché per gli interventi da realizzare nei comuni del parco.

Art. 40.

Concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste di concessione e autorizzazione istruite dagli Enti Parco si intendono rilasciate

Art. 35

Limiti e divieti di attività

Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici,

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

qualora i provvedimenti di diniego non siano comunicati agli interessati entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è consentita fino a quando non siano state definite la zonizzazione e le destinazioni d'uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al successivo art. 36.

Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purchè munite di autorizzazione rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'Azienda foreste demaniali.

L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonché delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in relazione alle finalità della presente legge.

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da realizzare all'interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le prescrizioni contenute nella presente legge.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 41.
Orientamento dei consumi

1. Nelle more di una normativa di settore che disciplini organicamente l'orientamento dei consumi, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi della ristorazione collettiva, gli enti parco promuovono, d'intesa con i comuni ricadenti nel parco e con gli operatori del territorio, l'utilizzo delle filiere agroalimentari tipiche e di qualità da riconoscere attraverso l'uso di uno specifico marchio da utilizzare nelle mense scolastiche e nel sistema di ristorazione locale.

Art. 42.
Deroghe

1. Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone 'C' di cui all'articolo 31 della presente legge, possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del CTS.

Art. 43.
Misure di incentivazioni e priorità di finanziamenti

1. La Regione, nell'ambito di ogni singolo programma operativo di spesa messo a bando, garantisce ai comuni il cui territorio è compreso,

Art. 22 bis
Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe

Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone C di cui all'articolo 8, possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale.

Art. 25 bis
Priorità di finanziamenti

Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p>in tutto o in parte, entro i confini di un parco, una quota dell'ammontare complessivo del programma di spesa non inferiore al venticinque per cento per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:</p> <p>a) restauro e/o recupero dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale nonché dei nuclei abitati anche al di fuori dei centri urbani;</p> <p>b) recupero dei nuclei abitati rurali e dell'edilizia rurale tradizionale e agriturismo;</p> <p>c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;</p> <p>d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;</p> <p>e) viabilità rurale connessa alle attività economiche tradizionali;</p> <p>f) valorizzazione delle produzioni tipiche locali;</p> <p>g) processi di filiera per il riconoscimento di marchi di qualità dei prodotti tipici dell'agroalimentare e dell'artigianato;</p> <p>h) attività culturali e sportive nei campi di interesse del parco;</p> <p>i) fattorie didattiche, centri per l'educazione ambientale ed escursionismo naturalistico;</p> <p>j) strutture e/o impianti per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale e derivanti da fonti alternative ai combustibili fossili volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive, di servizio, culturali o sportive compatibili con le finalità istitutive del parco naturale regionale.</p> <p>3. L'ente parco, al fine di determinare un unitario indirizzo di coordinamento sovracomunale coerente con i propri strumenti di pianificazione e di programmazione economico-</p>	<p>opere:</p> <p>a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico - culturale;</p> <p>b) recupero di edilizia rurale tradizionale;</p> <p>c) opere igieniche ed idropotabili;</p> <p>d) viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali;</p> <p>e) agri - turismo ed escursionismo naturalistico;</p> <p>f) strutture turistico - ricettive, ricreative, sportive, culturali.</p> <p>Il programma pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso.</p> <p>2-bis. All'ente gestore dell'area naturale protetta che ha predisposto e approvato il piano di cattura o di abbattimento delle specie selvatiche o inselvatichite presenti nel proprio territorio, è assicurata priorità di finanziamenti da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica, per l'attuazione del piano stesso</p>
---	--

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

sociale, per l'attuazione di iniziative a valenza territoriale riguardanti le attività di cui alle lettere c), d), e), f), g), i) e j) del comma 1, previa deliberazione del Consiglio, può elaborare specifici progetti territoriali e, su mandato dei comuni ricadenti nell'area protetta, può partecipare al bando in forma associata. In tal caso la partecipazione dell'ente parco sostituisce quello di ogni singolo comune.

Art. 44.

Cooperazione e solidarietà internazionale

1. Gli enti parco possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Art. 45.

Servizio di guida del parco

1. L'Ente parco organizza, d'intesa con la Regione, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. Il titolo rilasciato dall'ente parco consente il riconoscimento, ai fini della relativa iscrizione nell'albo regionale, quale guida del parco ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8.

2. L'ente adotta uno specifico regolamento per l'accREDITAMENTO delle guide del parco. Le guide accreditate possono svolgere autonomamente il servizio di guida naturalistica offrendo i propri servizi al pubblico.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Titolo III Riserve Naturali Regionali

Art. 46. Nuove riserve naturali

1. Nelle more dell'approvazione del P.I.R.A.P., previo parere del CTS l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può vincolare per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale.

2. Nelle aree sottoposte al vincolo di cui al comma 1, nelle aree inserite nel Piano regionale di cui al D.A. 970 del 10 giugno 1991, nonché nelle aree delle nuove riserve naturali (zone A e B) comprese nel PIRAP, dalla notifica ai comuni del piano stesso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 47.

3. Nelle predette aree sono sospese tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie relative a nuove opere o variazioni di destinazioni d'uso, ove i relativi lavori non siano iniziati alla data di imposizione del vincolo. Le predette concessioni ed autorizzazioni edilizie sono sottoposte al riesame da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente al fine di verificarne, previo parere del CTS, la compatibilità con le finalità dell'area tutelata sottoposta a vincolo.

4. Per le violazioni dei vincoli di protezione delle aree tutelate ai sensi della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste per le riserve naturali dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Titolo III Norme sulle riserve naturali

Art. 20 Norme per la gestione delle riserve naturali

La gestione delle riserve naturali può essere affidata alle province regionali, all'azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università, previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.

Ai fini della gestione delle riserve l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 47.

Norme di salvaguardia delle riserve

1. A decorrere dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre - riserva diventano inefficaci.

2. Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge.

3. Per le aree di pre - riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.

4. I piani di cui al comma 3 hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione si applicano le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente approva i predetti piani ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del CTS. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

5. L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

6. Dopo la istituzione delle riserve i

Art. 22

Norme di salvaguardia delle riserve

Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre - riserva diventano inefficaci.

Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6, terzo comma.

Per le aree di pre - riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma.

I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica competente che può rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il CTS.

7. Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 5 della presente legge nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'articolo 12 della presente legge, dalla data di notifica ai comuni del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al comma 6.

8. Nelle aree di cui al comma 7 è vietato:

- a) l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) l'accensione di fuochi all'aperto;
- d) la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;
- e) l'esercizio dell'attività venatoria.

9. In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro - silvo - pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 20, lettere a), b), c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

Dopo la istituzione delle riserve i provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre - riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale.

Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6, nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla data di notifica ai comuni del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma. (19)

Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:

- a) l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) l'accensione di fuochi all'aperto;
- d) la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.

In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro - silvo - pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 48.
Piani di gestione delle riserve

1. Ogni riserva si dota di un Piano di gestione riguardante le zone 'A' e 'B'.

2. I Piani di gestione vengono redatti dagli Enti gestori e, nel rispetto delle diverse tipologie dei territori sottoposti a tutela, contengono le previsioni delle opere di conservazione ambientale e degli interventi necessari a garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché tutte le azioni ritenute utili al raggiungimento delle finalità istitutive dell'area tutelata.

3. Il piano può contenere modifiche alla perimetrazione, alla zonizzazione ed al regolamento.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi, previo parere del CTS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e gli elaborati di corredo al piano di gestione, le procedure di pubblicità, le modalità di convocazione della conferenza di servizi per la sua approvazione, i tempi e le modalità per le rielaborazioni parziali o totali o per l'aggiornamento del piano.

5. Gli Enti gestori, sulla base delle disposizioni di cui al comma 4, definiscono, nel termine massimo di quattro mesi, lo schema di massima del piano di gestione sul quale, entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, sono acquisiti i pareri dei Comuni territorialmente interessati e degli Enti preposti alla gestione dei

all'articolo 20, lettera a, b, c della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 34
Gestione della riserva

Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana. L'Azienda si avvale del personale del Corpo forestale della Regione.

L'Azienda delle foreste demaniali può affidare la gestione di alcuni manufatti ad associazioni naturalistiche di riconosciuto valore e ad istituti universitari e di ricerche, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

Art. 36
Regolamento della riserva

La zonizzazione e il regolamento della riserva sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono adottati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il regolamento della riserva deve essere finalizzato alla migliore tutela dell'ambiente, dell'aspetto dei luoghi, della quiete, del silenzio.

Detto regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere del consiglio regionale dei parchi.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

vincoli di natura paesaggistico-ambientale esistenti sui territori tutelati.

6. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, il parere si intende reso favorevolmente e lo schema di massima è trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che lo approva, tenuto conto dei pareri resi e sentito il CTS.

7. Il provvedimento di approvazione dello schema di massima contiene tutte le indicazioni e le prescrizioni cui ottemperare per la redazione definitiva del piano di gestione, nonché il termine, non inferiore a sei mesi, entro cui l'ente gestore provvede alla redazione definitiva del piano.

8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva tramite la nomina di commissari ad acta.

9. Il piano redatto è approvato in sede di conferenza di servizi, convocata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, cui partecipano l'ente gestore dell'area tutelata, i comuni territorialmente competenti e le amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli di natura paesaggistico-ambientale vigenti sul territorio dell'area protetta.

10. Il Piano di gestione approvato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. Il predetto piano costituisce strumento di programmazione e pianificazione degli interventi e delle azioni gestionali ed ha valenza territoriale e di piano urbanistico-paesaggistico-ambientale.

11. L'approvazione del Piano di gestione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro dieci anni.

12. L'ente gestore provvede alla redazione del

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Piano di gestione ed all'acquisizione della documentazione tecnico-scientifica con le risorse economiche accreditate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

13. I Piani di sistemazione ed i Piani di utilizzazione approvati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia sino all'approvazione del Piano di gestione.

Art. 49.
Attività di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva sono affidate al Corpo forestale della Regione.

2. Al Corpo forestale competono l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, l'ordinato svolgimento del turismo escursionistico e naturalista, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

3. Per l'espletamento dei compiti suddetti sono assegnati alla riserva: un dirigente tecnico forestale, un assistente tecnico forestale, un assistente amministrativo, un archivistica dattilografo, sei guardie forestali, un agente tecnico.

4. Il dirigente tecnico forestale è direttore della riserva ed assume le attribuzioni di funzionario delegato.

5. Il direttore della riserva, scelto tra i dirigenti tecnici del Corpo forestale della Regione siciliana, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, previo parere vincolante del consiglio regionale dei parchi.

6. Il personale destinato alla riserva è assegnato dal consiglio di amministrazione

Art. 37
Vigilanza

(abrogato dall'art. 69, comma 7, della L.R. 16/96)

Art. 37 bis
Esercizio della vigilanza

(aggiunto dall'art. 39 della L.R. 14/88)

Le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 21 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, si esercitano anche nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, nonché nelle aree potette.

Art. 39
Norme concernenti il personale di vigilanza

(sostituito dall'art. 40 della L.R. 14/88)

Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Al medesimo personale si applicano le disposizioni dell'articolo 42, primo comma, della

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

dell'Azienda foreste demaniali su proposta del direttore della riserva.

7. Il personale del Corpo forestale assegnato alla riserva segue seminari ed effettua visite di studio, stages in Italia e all'estero in materia naturalistica, paesistica e di tecnica per la conduzione di aree protette. Il periodo complessivo di frequenza dei corsi di aggiornamento non è inferiore a 6 mesi nell'arco di ciascun quinquennio.

Art. 50.

Istituzione di nuove riserve naturali

1. Sono istituite le seguenti riserve naturali:

- a) Bosco di Sperlinga ed alto Salso;
- b) Isola di Capo Passero.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il CTS, emana i decreti istitutivi contenenti la delimitazione, i regolamenti e l'indicazione degli Enti gestori.

legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 400 milioni.

Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 31

Istituzione di riserve naturali

Nelle more della elaborazione del piano regionale di cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente le seguenti riserve:

Provincia di Palermo: Faggeta Madonia, comune di Isnello; Monte Quacella, comune di Polizzi Generosa.

Provincia di Trapani: Isole dello Stagnone di Marsala, comune di Marsala; Foce del fiume Belice e dune limitrofe, comune di Castelvetro; Bosco di Alcamo, comune di Alcamo.

Provincia di Agrigento: Isola di Lampedusa, zona di ovodeposizione tartarughe, comune di Lampedusa; Foce del fiume Platani.

Provincia di Messina: zona Monte Soro (Monti Nebrodi), comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi; le montagne delle Felci e dei porri dell'isola Salina, dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

Provincia di Catania: Lago Trearie (Monti Nebrodi), comune Randazzo; Oasi del Simeto; fiume "Fiumefreddo", comuni di Fiumefreddo e

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Titolo IV Disposizioni Comuni

Art. 51.

Istituzione Albi dei Direttori di Parchi e Riserve

1. Al fine di garantire la necessaria professionalità e competenza nella direzione di aree protette sono istituiti due Albi presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, uno comprendente coloro che hanno i requisiti per essere nominati Direttori dei Parchi (A.D.P.) ed un altro per coloro che hanno i requisiti per essere nominati Direttori di riserva, SIC, ZPS (A.D.R.).

2. Per essere iscritti nell'A.D.P. sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere laureato, da almeno dieci anni, in discipline tecnico/scientifiche e/o giuridico-economiche;

b) avere documentata esperienza lavorativa o di volontariato o di ricerca scientifica, almeno quinquennale nel campo della tutela dell'ambiente.

di Calatabiano; La Timpa, comune di Acireale.

Provincia di Siracusa: Fiume Ciane, comune di Siracusa; Oasi Faunistica di Vendicari, comune di Noto; Saline di Siracusa, comune di Siracusa, Cavagrande del Cassibile, comune di Avola.

Provincia di Ragusa: *Pino d'Aleppo*; Macchia foresta del fiume Irminio.

Ai decreti di costituzione delle predette riserve sono allegate le planimetrie con le relative delimitazioni.

Negli stessi decreti sono indicati i soggetti cui è affidata la gestione.

Art. 31 bis

Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale

Presso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato "Consiglio provinciale scientifico".

Esso è composto:

a) dal presidente dell'Amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

b) dall'assessore provinciale per l'ambiente ovvero dall'assessore provinciale competente in materia;

c) dal soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato;

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

3. Per essere iscritti nell'A.D.R. sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere laureato da almeno cinque anni in discipline tecnico/scientifiche e/o giuridico-economiche;

b) avere documentata esperienza almeno quinquennale in attività lavorative, o di volontariato, o di ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente.

4. I Direttori di riserve già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati per tutto il tempo previsto dal contratto già stipulato e, su richiesta degli stessi, previa attestazione positiva degli Enti Gestori sul servizio prestato, sono iscritti all'A.D.R., previa verifica del possesso dei titoli di cui al comma 3.

5. Nelle more dell'istituzione degli specifici albi i Direttori dei Parchi e delle Riserve sono individuati tra coloro che dimostrano di possedere i requisiti di cui al presente articolo.

d) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, o suo delegato;

e) da sei docenti universitari esperti in materia di gestione degli ambienti naturali: un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle università dell'Isola;

f) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.), Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.) ed Ente fauna siciliana.

Partecipano ai lavori del consiglio provinciale scientifico i direttori delle riserve.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo del ruolo organico della provincia.

I componenti sono nominati con delibera del consiglio provinciale, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Ai componenti il consiglio provinciale scientifico spetta per ogni seduta del consiglio stesso, in quanto dovuto, il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonchè la corresponsione di gettoni di presenza.

Qualora entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli provinciali scientifici non siano stati costituiti, vi provvede

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

in via sostitutiva l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il consiglio provinciale scientifico fornisce alle strutture di gestione delle riserve ogni indicazione tecnica utile a conseguire i fini istituzionali delle aree medesime e ad assicurare le conoscenze scientifiche dei valori fondamentali delle aree protette.

In particolare, il consiglio provinciale scientifico:

a) elabora il piano di sistemazione di ciascuna riserva, che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo, nonché nel regolamento della medesima, ed a rispettare gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

b) svolge, oltre ai compiti ad esso attribuiti dai decreti istitutivi delle riserve, qualsiasi altro compito ad esso affidato dal Consiglio regionale;

c) predispone la relazione annuale sui problemi di tutela ambientale connessi alla gestione delle singole riserve;

d) promuove, d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative dirette ad una più larga conoscenza dei valori naturalistici presenti nelle riserve, o in altre aree ricadenti nell'ambito provinciale;

e) esprime, se richiesto, pareri su argomenti o proposte dell'amministrazione provinciale

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 52. Confini esterni

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il C.T.S. del sistema regionale delle aree naturali protette, emana appositi decreti di ripermimetrazione dei confini esterni delle aree di parco e/o delle aree di riserva prevedendo che il confine esterno dell'area protetta coincida con un elemento fisico certo e rintracciabile sul terreno quale un alveo, una strada, un crinale.

2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Comunità del parco e il CTS, con proprio decreto riconsidera il perimetro esterno dei confini attuali dei parchi siciliani, ricomprendendovi anche i centri urbani dei medesimi comuni.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico-scientifico del sistema regionale delle aree naturali protette ed i comuni interessati, d'intesa con gli enti parco, può includere dentro i confini del parco territori di comuni non facenti parte del parco.

Art. 53. Commissariamento enti parco e enti gestori delle aree protette

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti parco o degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa diffida, invia apposito Commissario ad acta per compiere gli atti obbligatori per legge, nonché quelli relativi alla predisposizione e adozione previsti dagli

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla presente legge.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione per:

- a) gravi inadempienze, omissioni o violazioni di legge;
- b) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con le direttive regionali;
- c) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nomina contestualmente un Commissario straordinario. Il Commissario esercita le funzioni fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

Art. 54.

Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali

1. Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna. I divieti riguardano:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) lo svolgimento all'interno del parco e della riserva di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco o dall'ente gestore della riserva;
- d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;
- e) l'introduzione, da parte di privati, di armi,

Art. 35

Limiti e divieti di attività

Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è consentita fino a quando non siano state definite la zonizzazione e le destinazioni d'uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al successivo art. 36.

Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purchè munite di autorizzazione rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'Azienda foreste demaniali.

L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

f) l'accensione di fuochi all'aperto.

2. Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.

3. Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base alle predette norme.

rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonché delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in relazione alle finalità della presente legge.

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da realizzare all'interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 17

Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali

Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.

In particolare i divieti riguardano:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) la modificazione del regime delle acque; (15)

c) lo svolgimento all'interno del parco e della riserva di attività pubblicitarie non autorizzate

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p style="text-align: center;">Art. 55. Acquisizione di beni</p> <p>1. Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva, mediante richiesta di vendita.</p> <p>2. La medesima facoltà possono esercitare gli Enti parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco.</p> <p>3. Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, l'acquisizione dei manufatti è effettuata sulla base della valutazione dell'Agenzia del Territorio. L'acquisizione dei terreni è effettuata sui valori unitari per ettaro fissati dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali.</p>	<p>dall'Ente parco o dall'ente gestore della riserva;</p> <p>d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;</p> <p>e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;</p> <p>f) l'accensione di fuochi all'aperto.</p> <p>Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.</p> <p>Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni</p> <p>La Regione, al fine di favorire l'acquisizione da parte delle province regionali e dei comuni di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e suburbani, anche attrezzati, può concedere contributi per le spese di acquisizione, di impianto e di gestione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 Norme per l'acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi</p> <p>Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle</p>
---	---

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

<p>4. I valori determinati in base al comma 3, sono aumentati, nel caso di manufatti, del trenta per cento e, nel caso di terreni, del cinquanta per cento. Nel caso di coltivatori a titolo principale l'aumento è pari al settanta per cento.</p> <p>5. Sui valori rivalutati ai sensi del comma 4 sono corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il periodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della corresponsione della somma.</p> <p>6. All'acquisizione dei beni di cui al comma 1 può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>7. Nel procedimento di cui al comma 6 i poteri spettanti alla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. I poteri spettanti agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco previa delibera del Consiglio del parco, ai sensi delle vigenti norme.</p> <p>8. Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco sono destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva sono affidati all'ente gestore che li destina ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.</p> <p>9. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi della presente legge, può, con decreto, disporre l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'Agenzia del Territorio.</p> <p>10. Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione nell'esercizio di attività economiche, sono previsti adeguati interventi in favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.</p> <p>11. Per il raggiungimento dei fini istituzionali</p>	<p>aree di riserva e pre-riserva, mediante richiesta di vendita.</p> <p>La medesima facoltà possono esercitare gli enti parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e pre-parco.</p> <p>Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali.</p> <p>I valori, così come determinati dai precedenti commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di terreni, del 50 per cento.</p> <p>Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il periodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della corresponsione della somma.</p> <p>All'acquisizione dei beni di cui al primo comma può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità previste dalla legge citata e successive modificazioni.</p> <p>In tale ipotesi i poteri spettanti alla Regione sono esercitati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente; quelli spettanti agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco previa delibera del comitato esecutivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.</p> <p>Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree</p>
---	--

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

l'Ente parco e l'ente gestore della riserva possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette.

12. Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al comma 11 continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle regolamentazioni delle aree protette.

13. Qualora per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro - silvo - pastorali, l'Ente parco o l'ente gestore della riserva provvedono al conseguente indennizzo.

14. L'Ente parco o l'ente gestore della riserva provvedono altresì all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

15. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo.

di parco o di pre-parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell'ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o pre-riserva saranno affidati all'ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22, comma settimo, può, con decreto, disporre l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'ente parco e l'ente gestore della riserva possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico, e ricadenti nelle aree protette.

Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al precedente comma continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle regolamentazioni delle aree protette.

Quanto per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno al conseguente indennizzo.

L'ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno altresì all'indennizzo dei danni provocati, all'interno dell'area protetta, dalla

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo.

Art. 56. Attività agricole e silvo-pastorali

1. Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree naturali protette del sistema regionale e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.

2. La qualificazione e valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l'applicazione degli strumenti di programmazione, di pianificazione e di gestione delle aree protette di cui alla presente legge.

3. I soggetti gestori delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole multifunzionali di cui sia verificata la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale.

4. I soggetti gestori stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia idrogeologica o rilevanti ai fini della conservazione degli habitat seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o razze animali autoctone o in via di estinzione.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

5. I soggetti gestori stipulano accordi agroambientali con le associazioni agricole volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità ed all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale ed enogastronomico.

Art. 57.

Gestione delle riserve naturali, SIC, ZPS

1. La gestione delle nuove riserve naturali è affidata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del CTS, ai seguenti Enti gestori: Province regionali, Comuni, Azienda regionale delle foreste demaniali, associazioni naturalistiche, università.

2. Ai fini della gestione delle aree tutelate l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento dell'area tutelata, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, le somme relative alle spese fisse, obbligatorie e di funzionamento nonché quelle relative alla gestione, previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo.

3. Tutti gli affidamenti in gestione di aree protette previsti dalla presente legge, ad esclusione di quelli riguardanti gli enti parco, ancorché effettuati a seguito di previsione di legge, sono disciplinati da apposita convenzione contenente un termine di scadenza, modalità di verifica degli adempimenti e procedure di revoca.

4. Nel caso di affidamenti di più aree allo stesso ente gestore, i rapporti con l'Assessorato

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

regionale del territorio e dell'ambiente possono essere disciplinati da un'unica convenzione, anche al fine di accorpate le gestioni in atto, ottimizzare i costi di gestione e consentire un migliore impiego di risorse umane e strumentali.

Art. 58.

Ticket, servizi a pagamento e vendita materiali

1. Su proposta dell'ente gestore, sentito il CTS, può essere previsto il pagamento di un ticket per i visitatori nelle riserve, SIC, ZPS o in particolari aree dei parchi.

2. L'istituzione del ticket avviene con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e le somme percepite sono utilizzate nella misura del 70 per cento della somma percepita per migliorare la gestione delle aree protette a cui è applicato il ticket. Il restante 30 per cento entra a far parte di un apposito capitolo del bilancio regionale finalizzato esclusivamente a migliorare la gestione delle aree protette.

3. In ogni area protetta è prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione né il pagamento di ticket.

Art. 59.

Tabellazioni

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei divieti da adottare in tutte le aree del territorio della Regione sottoposte a tutela ai sensi della presente legge.

2. Alla tabellazione delle aree di cui al comma 1 provvede direttamente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Dopo l'emanazione dei decreti di istituzione dei parchi e delle riserve provvedono rispettivamente l'Ente

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

parco e l'ente gestore della riserva, anche per le aree SIC e ZPS.

Art. 60.
Abusivismo edilizio

1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non si applica nelle aree di parco e di riserva naturale ed in quelle vincolate ai sensi della presente legge.

2. Per le opere abusive ricadenti nei parchi, nelle riserve e nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi della presente legge, nonché nelle aree SIC e ZPS, ai fini della concessione in sanatoria, è richiesto il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva.

Titolo V
Istituzione del Parco dei Monti Peloritani

Art. 61.
Comitato per l'istituzione del Parco dei Monti Peloritani

1. Al fine di pervenire all'istituzione del Parco dei Monti Peloritani, con la partecipazione della popolazione locale e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessate e presenti nel territorio, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nomina con decreto un comitato avente il compito di predisporre, ai sensi della presente legge una proposta che contenga:

a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 31 della presente legge, che includono le riserve naturali istituite, le aree SIC e ZPS;

c) l'indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;

d) le indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro ambientale;

e) la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo-colturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare;

f) l'individuazione della sede legale provvisoria.

2. Il comitato di proposta ha altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.

3. Il comitato istituisce un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei lavori del comitato stesso.

4. Al fine di agevolare l'elaborazione della proposta, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce la documentazione in suo possesso e concede al comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi affidati.

5. Il comitato è composto da:

a) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) quattro esperti designati dalle università di Catania e Messina;

c) quattro esperti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, ai

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;

e) un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

f) due rappresentanti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

6. Il comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

7. In caso di mancanza di designazioni dei membri entro trenta giorni dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore ad otto.

Art. 62. Istituzione del Parco

1. Entro dodici mesi dalla costituzione il comitato trasmette la proposta di cui all'articolo 61 della presente legge all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta, per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite al Comitato.

2. Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, o in via sostitutiva dal commissario ad acta, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco.

Art. 63. Norme di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'emanazione del

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

decreto istitutivo nell'area del parco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, fatte salve le attività già regolarmente autorizzate e le attività i cui lavori siano iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 64. Costituzione dell'Ente parco

1. La gestione dell'ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali e i dirigenti dell'amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

2. Il presidente, nominato ai sensi della presente legge, assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del consiglio del parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

3. Le funzioni del direttore del parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

4. Al commissario straordinario e al direttore del parco reggente, oltre al trattamento di missione, compete una indennità la cui misura è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

5. A decorrere dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominate A, B e C, quest'ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.

6. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.

7. Dalla costituzione dell'ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al rilascio del preventivo nulla-osta dell'ente parco, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco.

Titolo VI

Tutela e gestione aree SIC e ZPS

Art. 65.

Finalità ed ambiti

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, in attuazione della direttiva 79/409/CEE 'Uccelli' e 92/43/CEE 'Habitat' e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella normativa statale, tutela la biodiversità di specie ed habitat, concorrendo alla realizzazione della Rete ecologica Europea Natura 2000 mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna indicati dagli allegati A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e negli allegati I, III/1, III,2 alla Direttiva Uccelli.

2. La Regione tutela la diversità degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche attraverso:

a) il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di salvaguardia ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

3. I procedimenti disciplinati dalla presente legge sono intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversità, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarità regionali e locali.

Art. 66. Definizioni

1. Si intendono per:

a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, è indigena del territorio regionale o di una sua parte;

b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità, nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;

c) carta della natura regionale: progetto 'Carta della Natura della Regione Siciliana' (decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 829 del 26 luglio 2004 e n. 998 del 9 novembre 2007) elaborata in conformità alla Carta della natura di

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente;

e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale;

f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione;

g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali;

h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali indicati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

- hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

- costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della regione biogeografica alpina;

i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera g) per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziati

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 con un asterisco;

j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;

k) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

l) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;

m) misure di conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente. Dette misure possono comportare appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat presenti nei siti;

n) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte;

o) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale, di documentata presenza naturale in tempi storici, nella quale risulta estinta;

q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai siti

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

della rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP;

r) Rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

t) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati riproduttivamente da altre specie;

u) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- sono in pericolo, con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

nell'area del paleartico occidentale;

- sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

- sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

- sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

v) specie prioritarie: le specie per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziate nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 con un asterisco;

w) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio di riferimento. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

- l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

x) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale e sulle specie

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

- l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato dalla lettera x);

y) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

z) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle specie per cui il sito è designato.

Art. 67.

Compiti della Regione

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna:

a) predisporre il Piano di Gestione per un Sito Natura 2000 o per un raggruppamento di Siti, da adottare in aggiunta alle misure di

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

conservazione di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 settembre 2002 già esistenti, qualora esse non siano sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva 'Habitat' 92/43/CEE;

b) stabilisce i criteri per il raggruppamento di più Siti Natura 2000, qualora necessario, in un unico Piano di gestione in armonia con le geometrie della Rete Ecologica Siciliana di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana n. 25 del 6 dicembre 2004;

c) individua, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della presente legge, i soggetti gestori dei Siti Natura 2000 compresi nei Piani di gestione, i quali elaborano i Piani di gestione;

d) esercita il potere sostitutivo in caso di mancata elaborazione dei Piani di gestione da parte dei soggetti cui competono gli adempimenti previsti con le modalità di cui all'articolo 77 della presente legge;

e) approva i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della presente legge;

f) rende attuative e verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat;

g) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio naturale;

h) dispone la realizzazione di una banca dati all'interno di un sistema GIS sui Siti Natura 2000, mediante la raccolta e l'analisi di dati omogenei georeferenziati vagliati ed aggiornati sulla base delle indagini più recenti, verificandone la correttezza geometrica e la coerenza topologica;

i) promuove iniziative finalizzate al mantenimento e al miglioramento dei Siti Natura

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

2000 e, in generale, della Rete Ecologica Siciliana, l'individuazione dei corridoi ecologici e lo studio dei territori esterni ai Siti natura 2000 al fine di individuare nuovi habitat prioritari;

j) garantisce il costante monitoraggio dello stato degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni attraverso il nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse naturali, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie, ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità avvalendosi anche della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

k) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione e della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

l) promuove il coordinamento tra gli Enti competenti in merito alla pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale;

m) al fine di garantire l'aggiornamento dei dati, sulla base delle misure di monitoraggio, effettua una valutazione periodica dell'idoneità dei Siti all'attuazione degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un aggiornamento dell'elenco dei Siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, sono individuati i Piani di gestione redatti in conformità al DPRS 6 dicembre 2004, n. 25 e che riguardano i Siti Natura 2000 così come individuati con Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente della Regione siciliana n. 502 del 6 giugno 2007.

3. Per i Siti Natura 2000 i cui perimetri ricadono in aree marine protette presenti nel

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

territorio della Regione e che non dispongano di un Piano di gestione ai sensi del successivo articolo 68, la Regione promuove processi di concertazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di predisporre le necessarie misure di conservazione.

Art. 68.

Contenuti dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000

1. I Piani di gestione identificano le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie, definiscono le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie.

2. Il Piano di gestione è costituito, così come definito nelle 'Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000' del decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 settembre 2002, n. 224, da relazioni tecnico-scientifiche ed elaborati cartografici (mappe tematiche) di seguito elencati:

a) quadro conoscitivo: studio delle caratteristiche del sito per le componenti fisiche, biologiche, socio-economiche, archeologiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche;

b) valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie;

c) obiettivi;

d) strategia gestionale.

3. Le cartografie di base da elaborare, costituenti parte integrante del Piano di gestione, sono le seguenti:

a) carta dell'inquadramento territoriale;

b) carta geologica;

c) carta degli habitat aggiornata con i rilevamenti in campo;

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

d) carta dell'uso del suolo (legenda Corine Land Cover);

e) carta di sovrapposizione tra la Carta dell'uso del suolo e la Carta degli habitat delle specie;

f) carta dei vincoli territoriali;

g) carta dei beni architettonici e archeologici;

h) carta delle presenze di insediamenti e di infrastrutture;

i) carta delle azioni e strategie gestionali.

4. Gli elaborati da produrre rispettano le specifiche tecniche (formati, supporti, scale di rappresentazione) impartite con provvedimento dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può definire un maggior dettaglio nei contenuti del Piano di gestione, rispetto a quelli indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 settembre 2002.

6. Nelle more di una disciplina regionale organica sul governo del territorio, gli indirizzi strategici e le misure di conservazione individuate nei Piani di gestione trovano applicazione negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti a scala comunale, provinciale e regionale, che si conformano alle previsioni contenute in detti Piani di gestione. Qualora i Piani di gestione riguardino Siti Natura 2000 i cui territori ricadono in aree naturali protette (Parchi regionali e Riserve naturali), i relativi regolamenti in essi vigenti sono aggiornati adottando le misure di conservazione individuate negli stessi Piani.

Art. 69.

Individuazione del soggetto gestore

1. Ai fini di contenere la spesa pubblica ed ottimizzare le funzioni di gestione del patrimonio

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

naturale già presenti sul territorio regionale, i soggetti gestori dei Siti Natura 2000, compresi in un Piano di gestione, sono individuati negli Enti Parco regionali e nella Regione siciliana, secondo i seguenti criteri di competenza:

a) qualora il territorio pertinente un Piano di gestione ricada interamente o parzialmente all'interno di un Parco regionale, il soggetto gestore è individuato nello stesso Ente Parco;

b) qualora il territorio pertinente il Piano di gestione ricada in più di un Parco regionale, il soggetto gestore è individuato nell'Ente Parco il cui territorio è maggiormente interessato per estensione;

c) qualora il territorio pertinente il Piano di gestione ricada interamente al di fuori di un Parco Regionale, il soggetto gestore sarà individuato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la Regione provvede ad incaricare altri soggetti alla gestione dei Siti Natura 2000, mediante apposita convenzione di affidamento. Detti soggetti sono individuati sulla base della presenza o meno di una riserva naturale regionale, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni e della presente legge, secondo i seguenti criteri di attribuzione:

a) qualora il territorio pertinente il Piano di gestione ricada interamente o parzialmente all'interno di una Riserva Naturale regionale, il soggetto affidatario della gestione è individuato nell'Ente gestore della Riserva;

b) qualora il territorio pertinente il Piano di gestione ricada in più di una Riserva Naturale regionale, il soggetto affidatario della gestione è individuato nell'Ente gestore della Riserva il cui territorio è maggiormente interessato per estensione.

3. Ove non si verifichi nessuna delle

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

condizioni di cui al comma 2, il soggetto affidatario della gestione è individuato secondo i seguenti criteri di attribuzione :

a) qualora il territorio pertinente il Piano di gestione non ricada in una Riserva Naturale regionale e ricada anche parzialmente in un'area del demanio forestale, il soggetto affidatario della gestione è individuato nell'Azienda regionale foreste demaniali;

b) qualora il territorio pertinente il Piano di gestione non ricada in una Riserva Naturale regionale e non ricada, altresì, in un'area del demanio forestale, il soggetto affidatario della gestione è individuato nel Comune interessato;

c) qualora il territorio pertinente il Piano di gestione non ricada né in Riserve Naturali né in demani forestali, ma in più Province regionali, o Comuni il soggetto affidatario della gestione è individuato nel comune il cui territorio è maggiormente interessato per estensione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera b) ed al comma 3, lettera c), fermo restando il criterio della prevalenza territoriale, la gestione avviene previa intesa con gli altri soggetti territorialmente interessati dal Piano di gestione.

5. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio provvedimento, provvede ad individuare i soggetti gestori di cui al presente articolo.

Art. 70.

Funzioni e competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore di cui all'articolo 69 provvede ai seguenti compiti e funzioni:

a) redazione del Piano di gestione, previa consultazione con gli Enti locali territorialmente interessati;

b) attuazione degli interventi e delle strategie gestionali previsti nel Piano di gestione

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

approvato ai sensi dell'articolo 76 della presente legge;

c) attuazione delle misure di conservazione e prevenzione dal degrado di cui all'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' e del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007) e di cui all'articolo 76 della presente legge;

d) monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie e del loro stato di conservazione, con particolare attenzione a quelli prioritari, come disposto all'articolo 74 della presente legge;

e) comunicazioni inerenti le indagini svolte su habitat e specie dei Siti Natura 2000, sui risultati delle misure di conservazione e del monitoraggio, così come disposto all'articolo 75 della presente legge;

f) aggiornamento del Piano di gestione così come disposto all'articolo 76, comma 3, della presente legge;

g) promozione e realizzazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

h) collaborazione con gli Enti preposti all'elaborazione di piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché di atti di programmazione territoriale;

i) predisposizione delle procedure di valutazione d'incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n.13.

Art. 71.

Elaborazione, valutazione e approvazione dei Piani di gestione

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente affida l'elaborazione dei Piani di gestione ai soggetti gestori di cui all'articolo 69 mediante accordo con le parti contraenti. L'accordo definisce gli obiettivi, gli impegni delle parti, le somme assegnate e le modalità di erogazione, i contenuti e le fasi di consegna del Piano di gestione da parte dei soggetti gestori.

2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, verificata la coerenza dei Piani di gestione con gli obiettivi della Direttiva 'Habitat', con le misure di conservazione di cui all'articolo 73 e con i contenuti dell'accordo di cui al comma 1, approva i Piani di gestione, nel rispetto della procedura di Valutazione Ambientale Strategica entro il termine di centottanta giorni dalla loro consegna da parte dei soggetti gestori.

3. L'approvazione del Piano di gestione, nel rispetto della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e, per trenta giorni consecutivi, sul sito web dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati.

Art. 72.

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi e inadempienze

1. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti, i soggetti firmatari dell'accordo, di cui all'articolo 71, comma 1, esperiscono ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente invita il soggetto al quale il ritardo,

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad adempiere agli obblighi assunti. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato di trenta giorni, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

2. In relazione alla gravità ed il perdurare delle inadempienze, il Dirigente generale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente propone la decadenza del soggetto inadempiente dalla partecipazione all'accordo di cui all'articolo 71, comma 1.

3. Nel caso di mancato superamento delle inadempienze, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede, in via sostitutiva, alla predisposizione del Piano di gestione, delegando il Dirigente generale del Dipartimento Territorio e Ambiente che ne dà comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori dell'accordo di cui all'articolo 71, comma 1.

Art. 73.

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente adotta ed assicura per i Siti Natura 2000 le misure di tutela e di conservazione necessarie, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 sentiti gli Enti gestori di cui all'articolo 69.

2. Le misure di tutela e di conservazione individuate ed adottate con i Piani di gestione, garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 65.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

3. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza sulle aree interessate dai perimetri dei Siti Natura 2000 sono esercitate, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, dai soggetti gestori degli stessi e dal Corpo Forestale della Regione.

Art. 74.

Misure di monitoraggio dei Siti Natura 2000

1. Sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, il soggetto gestore di cui all'articolo 69 adotta misure idonee ad eseguire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, con particolare riferimento a quelli prioritari, dandone comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvede l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 75.

Obblighi di comunicazione

1. Il soggetto gestore di cui all'articolo 69 della presente legge comunica annualmente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

a) gli esiti delle indagini compiute ed i risultati del monitoraggio effettuato sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat naturali, con attenzione a quelli prioritari;

b) le informazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, nonché la valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli

Art. 28

Pubblicità degli atti

Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a, quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico - sociale di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

habitat naturali di cui all'Allegato A al DPR 357/97 e delle specie rispettivamente elencate nell'Allegato B al medesimo Decreto e nell'Allegato I alla Direttiva 'Uccelli';

2. L' Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

a) comunica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i nominativi dei soggetti gestori di cui all'articolo 69;

b) trasmette gli esiti delle indagini di cui al comma 1, lettera a), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

c) presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della relazione di cui all'articolo 13, comma 1, del DPR 357/97, un rapporto sull'attuazione della medesima;

d) presenta una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera b), nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.

Art. 76.

Durata ed effetti del Piano di gestione

1. Il Piano di gestione acquista immediata efficacia con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. Gli Enti pubblici rispettano le previsioni contenute nei piani di gestione. Gli indirizzi strategici e le misure di conservazione, presenti nei Piani di gestione, trovano attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dagli stessi Piani. I Piani di gestione prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi

all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di pubblicità e di accesso agli atti, si applicano le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

attuativi.

3. Il Piano di gestione è aggiornato ogni cinque anni dal soggetto gestore di cui all'articolo 69, tenendo conto anche dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 74.

Art. 77.

Ricerca, istruzione ed educazione ambientale per la salvaguardia degli habitat e delle specie

1. La Regione, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con gli Enti locali territorialmente interessati e con i soggetti gestori:

a) concorre alla promozione della ricerca e delle attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche;

b) concorre al loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente e a tal fine avvia e realizza collaborazioni e scambi di informazioni con gli altri paesi dell'Unione Europea;

c) promuove programmi di ricerca per una migliore attuazione del monitoraggio;

d) concorre alla promozione dell'istruzione e dell'informazione sulla esigenza di tutela del patrimonio naturale, delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui alle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 78.

Efficacia atti pregressi

1. Fino all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, è fatta salva l'efficacia degli atti

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

amministrativi emanati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dagli Enti Parco e dagli Enti Gestori delle Riserve naturali, in attuazione della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 79.
Sanzioni amministrative

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 54 comporta l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori, tenuti alla riduzione in pristino dei luoghi ed alla restituzione, ove possibile, di quanto eventualmente asportato dal parco.

2. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

3. Alle irrogazioni delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco, provvede il direttore dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza. Per le violazioni commesse nell'ambito di territori destinati a riserva provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta dell'ente gestore della riserva.

4. Per le violazioni nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo biennale e per quelle inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve provvede l'Assessore per il territorio e l'ambiente, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente articolo nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi delle vigenti norme costituiscono entrata per l'ente parco.

6. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi di cui al comma 5 affluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e

Art. 23
Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.

2. In materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali.

3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del Parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella Tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 2.000.000.

4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

dell'ambiente e sono utilizzati per il finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve stesse.

asportato nelle zone protette.

5. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.

8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la quota assegnata alla Provincia regionale quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1989, n. 689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "Assessorato del territorio e dell'ambiente" sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Art. 80.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 81.
Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009 la spesa di 2.500 migliaia di euro, di cui:

- a) 500 migliaia di euro per la finalità di cui all'articolo 67;
- b) 800 migliaia di euro per la finalità di cui all'articolo 69;
- c) 1.000 migliaia di euro per la finalità di cui all'articolo 71, comma 1;
- d) 200 migliaia di euro per la finalità di cui all'articolo 74, comma 1.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte della disponibilità della UPB 8.2.2.8.2, capitolo 613901, cod. 2001. Per gli esercizi finanziari successivi 2010 e 2011 la spesa valutata in 5000 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 8.2.2.8.2, cod.2001.

3. Per il ciclo di programmazione

territorio e l'ambiente, determina con proprio regolamento gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori.

10. Sono abrogati l'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e l'articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 41
Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell'art. 26, lire 100 milioni per le finalità dell'art. 32 e lire 400 milioni per le finalità dell'art. 33.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

comunitaria 2007-2013 l'Amministrazione regionale provvede anche con le risorse di cui alla programmazione comunitaria.

4. Per lo svolgimento delle attività di competenza dei soggetti gestori di cui all'articolo 70, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite a ciascun soggetto gestore proporzionalmente alla quantità ed all'estensione territoriale dei Piani di gestione di competenza.

Art. 82.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Norme della legge regionale n. 98/81 che non hanno corrispondenza negli articoli del disegno di legge in esame

Art . 11

Comitato tecnico - scientifico

Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico - scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un economista, un urbanista esperto in pianificazione territoriale, un agronomo esperto in materie agrarie e forestali, designati dai singoli consigli delle facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle Università di

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il parco;

b) da sei esperti nelle materie di cui alla lettera a, rispettivamente designati da: Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);

c) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio;

d) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato.

Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato, tra i componenti lo stesso, il presidente del comitato.

I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco.

Art. 15

Compiti del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo del parco:

a) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;

b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio del parco;

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

- c) esegue le deliberazioni del consiglio del parco;
- d) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;
- e) bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;
- f) rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale, turistica e sportiva nell'ambito del parco;
- g) esercita ogni altra competenza non attribuita al consiglio del parco.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Ente parco.

Art. 16

Compiti del comitato tecnico - scientifico

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 14/88 e modificato e integrato dall'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 12/2008)

Il comitato tecnico - scientifico esprime parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all'articolo 10 ed in particolare sulle materie riguardanti:

- a) assetto geomorfologico;
- b) conservazione di ecosistemi;
- c) introduzione di specie vegetali e animali

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

estranee e programmi di ripopolamento animale;

d) cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

e) accesso e transito con veicoli a motore;

f) interventi di sistemazione forestale compresi gli interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;

g) viabilità interna del parco;

h) ristrutturazione e restauro dei fabbricati esistenti di valore storico - architettonico - ambientale;

i) programmi di restauro ambientale.

Le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato tecnico - scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo esercita sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di novanta giorni.

3-bis. Quando il Comitato tecnico scientifico si riunisce per esprimere il parere sul piano di cattura o abbattimento predisposto dall'ente, alle sedute partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria della Regione, competente per il territorio ove ricade l'area naturale protetta.

3-ter. Il Comitato tecnico scientifico, prima di deliberare, acquisisce in ogni caso il parere del

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente.

3-quater. Nel caso in cui il piano è predisposto dall'ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente territorialmente.

Art. 24 quater

Patrimonio faunistico domestico

L'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche, presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale.

.Art. 27

Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco

La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro diciotto mesi dalla loro costituzione.

Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla proposta di cui al presente articolo e sulla accoglibilità delle

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

osservazioni presentate, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 30
Parco dell'Etna

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all'istituendo parco dell'Etna i divieti di attività di cui all'art. 17 sono immediatamente operanti per le zone indicate con i numeri "1" e "2" nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente legge.

Ai fini del rispetto dei suddetti divieti, la vigilanza è esercitata dall'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Le autorizzazioni previste per le attività consentite nella zona "B", alla stregua della previsione dell'art. 8, comma primo, n. 2, della presente legge, sono date per la zona n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, fino alla costituzione degli organi del parco, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali di Catania.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, n. 2, con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto,

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

previo parere del consiglio regionale.

Titolo V

Norme particolari per L'istituzione della riserva orientata dello "zingaro"

Art. 33

Riserva dello Zingaro

Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale orientata dello "Zingaro".

La istituzione della riserva è finalizzata altresì alla promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, nonchè alla ricreazione, alla cultura dei cittadini e all'uso sociale e pubblico dei beni ambientali compresi nell'ambito della riserva, riguardati anche quali beni culturali.

Il territorio della riserva è quello compreso all'interno del perimetro indicato nella carta topografica I.G.M. allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante.

Per l'acquisizione al demanio della Regione dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro della riserva, ad eccezione dei coltivi e degli immobili indicati nella carta topografica allegata alla presente legge, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana opera gli interventi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, in attuazione del programma previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della

TESTI A FRONTE

DDL NN. 313-274-178-275

LEGGE REGIONALE N. 98 DEL 1981

stessa legge regionale.

Art. 38
Norme comuni alla riserva

Per la gestione della riserva si applicano anche le norme relative alle sanzioni ed ai vincoli contenuti nella presente legge.

Art. 42
Norma finale

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale
in materia di appalti

(DDL n. 568)

Dossier sui disegni di legge
n. 7/2010

XV Legislatura
Giugno 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale
in materia di appalti

(DDL n. 568)

Dossier sui disegni di legge
n. 7/2010

XV Legislatura
Giugno 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi e affari europei intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa governativa presentato presso la IV Commissione legislativa allo scopo di modificare la normativa regionale in materia di appalti, e, per certi aspetti, adeguarla a quella statale.

Consta di una scheda di sintesi che illustra l'oggetto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa e contiene elementi per l'istruttoria legislativa nonché di una scheda di lettura che analizza i singoli articoli proposti; il lavoro è corredato da un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia.

INDICE

SCHEMA DI SINTESI	5
Dati identificativi	6
Struttura e oggetto	7
Elementi per l'istruttoria legislativa	11
SCHEMA DI LETTURA	16
NORMATIVA COMUNITARIA DI RILIEVO	62

Scheda di sintesi e di lettura

a cura del Servizio Studi e Affari europei

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consigliere parlamentare: dott.ssa Sabrina Gatto

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco, Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	568
<i>Titolo</i>	<i>Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Ambiente e territorio
<i>Numero di articoli</i>	9
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Il disegno di legge n. 568 recante “*Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti*” si compone di nove articoli ed interviene su diversi aspetti della regolamentazione relativa ai lavori pubblici, ai servizi e alle forniture. L’intervento normativo appare necessario al fine di adeguare l’attuale disciplina, contenuta nella legge regionale n. 7 del 2002, alla normativa nazionale e comunitaria.

Per meglio comprendere quale sia il sistema attualmente vigente e le disposizioni su cui il disegno di legge propone modifiche, appare opportuno svolgere brevi osservazioni sull’applicabilità nella Regione siciliana del nuovo Codice degli appalti.

L’entrata in vigore del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE – ha posto, infatti, la questione dell’immediata efficacia del predetto decreto nell’ordinamento della Regione siciliana, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici.

Il Codice, avendo come punto di riferimento la scelta comunitaria di unificare le discipline in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, nel recepire le citate direttive comunitarie ha colto l’occasione per riorganizzare l’intera normativa italiana in materia di appalti, riunendo in maniera organica le regolamentazioni degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria, e contestualmente abrogando tutta la previgente legislazione interna.

Come anche l'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha avuto modo recentemente di precisare, occorre effettuare una distinzione tra la disciplina concernente le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi, da una parte, e la disciplina relativa agli appalti di lavori, dall'altra.

Per le prime tre tipologie di appalti, il legislatore regionale ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale, richiamando, agli artt. 31, 32, e 33 della legge regionale n. 7/2002, rispettivamente i decreti legislativi nn. 358/92, 157/95 e 158/95, e successive modifiche ed integrazioni: poiché tali normative sono state abrogate dal decreto legislativo n. 163/2006, quest'ultima disciplina risulta immediatamente applicabile in virtù del predetto rinvio "dinamico" alle norme statali, secondo un meccanismo giuridico che, come è noto, consente l'automatico adeguamento della legge regionale alle modifiche eventualmente intervenute nell'ordinamento statale limitatamente alle norme richiamate.

Per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici, invece, l'art. 14, lett. g) dello Statuto della Regione Sicilia, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, prevede una competenza esclusiva della Regione stessa, che ai sensi del nuovo art. 117 Cost. va comunque esercitata "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", e fatte salve le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato.

La legge 11 febbraio 1994 n. 109 ("legge quadro in materia di lavori pubblici") è stata recepita in Sicilia con la legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, il cui art. 1 ha disposto che tale legge dovesse trovare applicazione nel territorio della Regione siciliana nel testo vigente "alla data di approvazione" della stessa l.r. 7/2002. Si è quindi operato un rinvio c.d. "statico", che non consente l'automatica applicazione anche delle modifiche successivamente intervenute alla normativa nazionale richiamata.

Secondo il comma 5 dell'art. 4 del decreto 163, "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione".

Quindi, in definitiva, nella materia dei lavori pubblici il codice dei contratti trova applicazione anche in Sicilia (solo) per quelle materie per le quali anche la Regione non ha alcuna potestà legislativa, come ad esempio per l'arbitrato o per tutto ciò che concerne "giurisdizione e norme processuali" e "giustizia amministrativa" (art. 117, comma 1, lett. l, Cost.) nonché, per le materie oggetto di potestà legislativa regionale, nelle parti – da individuare nel confronto con le direttive comunitarie – in cui detto codice recepisca le predette direttive, come ad esempio per l'istituto del dialogo competitivo (art. 58) o dell'avvalimento (art. 49). Tuttavia anche in quest'ultima ipotesi, quando la Regione eserciterà la propria potestà legislativa dando attuazione alle direttive comunitarie, la normativa statale, dato il carattere della cedevolezza, non troverà più applicazione (ai sensi dell'articolo 117 comma 5 della Costituzione e di quanto conseguentemente previsto dalla legge 11 del 2005, c.d. legge Buttiglione).

Cosa introduce il ddl?

La *ratio* della proposta è quella di unificare per certi settori la disciplina dei servizi e forniture a quella dei lavori pubblici.

I) Si procede, dunque, ad estendere le competenze e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dell'Osservatorio dei lavori pubblici anche alle materie dei servizi e forniture.

II) Si interviene sull'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) provvedendo a estenderne la competenza alle forniture

di beni e ai servizi e a mutarne, conseguentemente, la denominazione in “Ufficio regionale per gli appalti” (URPA).

III) Ulteriori innovazioni riguardano:

- i criteri di aggiudicazione degli appalti;
- le fasi di aggiudicazione ed esecuzione del contratto qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale ovvero amministrativo;
- adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione;
- protocolli di legalità.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

**Rispetto delle competenze legislative statutariamente
e costituzionalmente definite**

Come anticipato, lo Statuto prevede la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di “lavori pubblici eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale” (art. 14, comma 1, lett. g) St.).

Per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi (art. 17 St.), la materia non è espressamente indicata in seno allo Statuto tuttavia in via interpretativa può ricavarsi la potestà legislativa concorrente della Regione. Infatti, l’art. 17 lett. h) dello Statuto, attribuendo alla Regione ed alla sua potestà legislativa concorrente la materia dell’ “assunzione di pubblici servizi”, è stato ritenuto estendibile ai contratti aventi ad oggetto forniture e servizi. In ogni caso, la competenza legislativa concorrente è consacrata all’art. 17 lett. i) St. che sancisce la competenza legislativa concorrente “in tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale”.

Compatibilità comunitaria

La materia degli appalti pubblici è stata fortemente incisa nel corso degli ultimi anni dalla disciplina comunitaria, non solo normativa, ma anche giurisprudenziale.

I principi di concorrenza, di non discriminazione, di sussidiarietà, di proporzionalità e di legittimo affidamento costituiscono l'asse portante dell'impalcatura di derivazione comunitaria in materia di appalti.

Lo scopo della disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici, ivi compresi i settori esclusi, è proprio quella di assicurare a tutti gli operatori la possibilità di operare in condizioni di reale concorrenzialità.

Una questione di particolare rilievo si pone in relazione al recepimento delle direttive comunitarie, il cui campo di applicazione è limitato ai contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, fissato in ragione delle diverse tipologie negoziali.

Mentre in ambito statale, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di riforma della disciplina comunitaria degli appalti pubblici sono state recepite con il d.lgs. n. 163 del 2006, profili di problematicità sorgono in merito all'obbligo di recepimento che deve essere assolto dalle singole regioni. Tra l'altro per le regioni a statuto speciale la legge n. 11 del 2005 non ha previsto l'intervento sostitutivo dello Stato laddove vi sia inerzia da parte delle Regioni nel recepire direttive comunitarie. Tuttavia, la legge n. 62 del 2005 ha disposto che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale entrano in vigore per le stesse regioni alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

SI SEGNALA: il legislatore statale ha da ultimo emanato il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 di recepimento della **c.d. direttiva ricorsi** (2007/66/CE). La direttiva introduce, tra l'altro, la clausola *stand still*, consistente nell'introduzione di un termine sospensivo operante tra il momento dell'aggiudicazione e quello della stipula del contratto: la possibilità di stipulare il contratto rimane congelata per un certo periodo di tempo decorrente dal momento dell'aggiudicazione. In tal modo viene data la possibilità alle imprese che si ritengono lese nelle proprie situazioni soggettive, di avviare utilmente una procedura di ricorso in una fase in cui le violazioni possono essere ancora corrette.

Si suggerisce di considerare l'opportunità di recepire la suddetta direttiva in seno al disegno di legge in esame, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità delle disposizioni ivi contenute.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

- **Necessità dell'intervento con legge**

Il provvedimento propone modifiche a norme in materia di appalti previste da disposizioni di rango legislativo.

Si giustifica, pertanto, l'utilizzazione dello strumento legislativo.

Normativa nazionale di interesse

- **Decreto legislativo 8/8/1994, n. 490**, Disposizioni attuative della legge n. 47 del 1994, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata;

- **DPR 3/6/1998, n. 252**, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- **DPR 21/12/1999, n. 554**, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- **Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163**, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53**, di recepimento della **c.d. direttiva ricorsi** (2007/66/CE).

Normativa comunitaria di interesse

- **Direttiva 2009/81/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- **Regolamento CE n. 1177/2009** della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
- **Direttiva 2007/66/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio sul miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
- **Direttiva 2004/17/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

- **Direttiva 2004/18/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Formulazione del testo

Per una migliore formulazione del testo si suggerisce ogni qualvolta il testo del disegno di legge intervenga su articoli della legge regionale n. 7 del 2002, di operare il rinvio ai corrispondenti articoli della legge n. 109 del 1994 così come recepita dalla legge regionale n. 7 del 2002.

SCHEDA DI LETTURA

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 1.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

I. All'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubricazione viene variata in 'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture' e sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

<p>Articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29</p>	<p>Disegno di legge n. 568</p>
<p>17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità,</p>	<p>'17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio d'intesa con l'Autorità:</p> <p>a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;</p> <p>b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi,</p>

<p>alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza trimestrale.</p>	<p>forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dall'Osservatorio regionale, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell'Osservatorio regionale, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a venticinquemilaottocentoventidue euro. La sanzione è elevata a cinquantunomilacinquecentoquarantacinque euro se sono forniti dati non veritieri”.</p>
<p>18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici</p>	<p>‘18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio regionale che li trasmette all'Autorità.</p>
<p>20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.</p>	<p>‘20. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto, fermo l'obbligo della collaborazione con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.</p>
<p>21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo</p>	<p>‘21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo</p>

<p>1997, <u>n. 6</u>, e successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.</p>	<p>1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, trasformato con l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, in Osservatorio regionale dei lavori pubblici, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p>
<p>22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente.</p>	<p>‘22. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per le infrastrutture e le mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata in almeno cinquanta unità</p>
<p>23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.</p>	<p>‘23. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell'articolo 2, solo all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente con l'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.</p>
<p>24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.</p>	<p>‘24. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio centrale e garantisce l'accesso agli altri osservatori regionali ed ai vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare</p>

	le informazioni.
<p>25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione</p>	<p>'25. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.</p>
<p>26 . L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;</p> <p>b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;</p> <p>c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi statali;</p> <p>d) promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;</p> <p>e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;</p> <p>f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;</p> <p>g) cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;</p> <p>h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;</p> <p>i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso le</p>	<p>'26. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell'Osservatorio le attività relative:</p> <p>1) alla gestione e all'aggiornamento dei contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;</p> <p>2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;</p> <p>3) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente;</p> <p>4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) del presente articolo e dalle</p>

<p>competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;</p> <p>j) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.</p>	<p>norme comunitarie e statali;</p> <p>b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale, assicurando la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;</p> <p>c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché promuove la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addette, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti; 2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative; 3) la promozione di iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici; 4) il supporto, su richiesta della stazione appaltante, per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara; <p>d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;</p> <p>e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;</p>
---	---

	<p>f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;</p> <p>g) espleta la pubblicazione informatica del 'Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di cui alla presente normativa' includente, le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;</p> <p>h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;</p> <p>i) cura la vigilanza e il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;</p> <p>l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;</p> <p>m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell'Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;</p> <p>n) richiede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l'Osservatorio</p>
--	--

	comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini sanzionatori.’;
27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.	Al comma 27 le parole ‘dei lavori pubblici’ sono sostituite dalle parole ‘dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’;
28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica <i>Ufficio speciale osservatorio regionale dei lavori pubblici.</i>	Al comma 28 le parole ‘lavori pubblici’ sono sostituite dalle parole ‘contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’;
29. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.	Il comma 29 è soppresso

NOTA:

Si segnala, innanzitutto, che il riferimento normativo citato nel primo comma è errato, quello corretto è l’articolo 3 della l.r. 7/2002.

In ogni caso, al primo comma sarebbe più corretto citare il riferimento normativo in tal modo: “articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni”.

La norma muta la denominazione dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici in “Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” ed interviene a ridisciplinare le competenze

L’Osservatorio, ferme restando le attuali competenze, fungerà non solo da soggetto terminale di tutta la complessa attività che investe gli appalti pubblici, ma anche come soggetto tenuto:

- a creare un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese, i dati relativi all'impiego della manodopera e alla tutela e sicurezza del lavoro;

- a concorrere nell'adozione di atti di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre Regioni, nella promozione della qualità delle procedure e della qualificazione degli operatori economici;
- ad elaborare linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
- a monitorare i contratti;
- a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi;
- alla pubblicazione degli atti di appalto;
- alla creazione e funzionamento del sito informatico;
- alla collaborazione nella determinazione dei costi standardizzati per titolo di lavoro.

La disposizione non pone profili di legittimità. Per una migliore comprensione delle modifiche che si intende introdurre si rinvia alla precedente tabella, dove si possono leggere a confronto il testo della legge vigente ed il testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 2.

Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici

1. All'articolo 7 bis, come inserito dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni commi 8, 15, 16, 17, 18	Disegno di legge n. 568
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.	Al comma 8 le parole 'per i lavori pubblici' sono sostituite con le parole 'per le infrastrutture e la mobilità';
15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici	Il comma 15 è sostituito dal seguente: '15. La Commissione regionale è nominata dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ed è composta: dal dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, trasporti e mobilità, o da suo delegato, che ne assume le funzioni di presidente, da due dirigenti dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dall'avvocato generale della Regione o da suo delegato, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici'
16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.	Il comma 16 è sostituito dal seguente: '16. Al presidente della commissione è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.';
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un	Il comma 17 è sostituito dal seguente:

dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.	'17. Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un dirigente dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, designato dal presidente della Commissione regionale.';
18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.	Al comma 18 le parole 'per i lavori pubblici' sono sostituite dalle parole 'per le infrastrutture e la mobilità'.

NOTA:

Al primo comma sarebbe più corretto citare il riferimento normativo in tal modo:

Articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione non pone profili di legittimità. Per una migliore comprensione delle modifiche che si intende introdurre si rinvia alla precedente tabella, dove si possono leggere a confronto il testo della legge vigente ed il testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 3.

Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

Articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1, 4, 5, 5bis	Disegno di legge n. 568
<i>Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici</i>	All'articolo 7 ter della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubricazione viene variata in 'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi' e sono apportate le seguenti modifiche
1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.	al comma 1 le parole 'di lavori pubblici' sono sostituite dalle parole 'di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di seguito denominato U.R.P.A.';
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.	al comma 4 le parole 'a 1.250 migliaia di euro' sono sostituite dalle parole 'a 750 mila euro, per servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore a 400 mila euro';
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.	al comma 5 le parole 'a 1.250 migliaia di euro' sono sostituite dalle parole 'a 750 mila euro, per servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiori a 400 mila euro';
5-bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di	il comma 5 bis è sostituito dal seguente: '5 bis. Per gli appalti pubblici di cui ai commi 4 e 5, gli enti indicati nell'articolo 2, comma 2, lettera a), che vi provvedono a mezzo del responsabile del procedimento, sono tenuti ad avvalersi dell'U.R.P.A..

<p>una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.</p>	<p>Gli stessi enti, su proposta del responsabile del procedimento e deliberazione della Giunta e/o dell'organo esecutivo per gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) possono avvalersi, senza necessità di alcuna motivazione, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto, e le sezioni sono tenute a dare seguito alla loro richiesta.';</p>
	<p>dopo il comma 5 bis sono inseriti i seguenti:</p> <p>5 ter. Ciascun U.R.P.A. svolge anche una funzione di supporto nei confronti degli altri U.R.P.A., a ciascuno dei quali è dato costituire commissioni, secondo quanto previsto dal comma 9 bis, per accelerare le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori e/o opere, servizi e forniture. In tal caso, il presidente della sezione anche centrale avvia il procedimento per la costituzione della commissione che deve provvedere all'espletamento della gara.</p> <p>5 quater. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale e previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.</p> <p>5 quinquies. Per gli appalti pubblici da affidarsi a cura dell'U.R.P.A., ivi compresi quelli per i quali è richiesto l'intervento dello stesso ufficio, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono tenuti a stabilire l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente e a trasmettere al predetto ufficio, il progetto e/o piano, il capitolato d'oneri e il provvedimento di approvazione.</p> <p>5 sexies. Tutti gli atti successivi alla trasmissione di cui al comma 5 quinquies per pervenire all'affidamento dell'appalto</p>

	<p>pubblico, fino all'aggiudicazione provvisoria o, nel caso di procedure ristrette, per la formazione della graduatoria, rientrano nella competenza dell'U.R.P.A. che, a tal fine, entro giorni venti predispone il bando di gara, in conformità al bando tipo, indicandovi il procedimento e il criterio di aggiudicazione. Il bando predisposto è inoltrato al responsabile unico del procedimento dell'ente interessato per la pubblicazione secondo le modalità indicate nell'articolo 23 ed è restituito immediatamente, da quest'ultimo, sottoscritto con dichiarazione di avvenuta pubblicazione.</p> <p>5 septies. I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione provvisoria o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di procedura ristretta, sono trasmessi dall'U.R.P.A. subito dopo la decorrenza dei termini previsti nell'articolo 18, comma 1, all'ente appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, per l'approvazione. Al responsabile del procedimento è assegnato il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento, per l'approvazione, salva la possibilità per lo stesso di provvedere negativamente con motivata determinazione. Qualora entro il termine di cui sopra, pervengano reclami o contestazioni e il responsabile del procedimento li ritenga fondati, il medesimo provvede a restituire i verbali per le ulteriori determinazioni dell'U.R.P.A. Quest'ultimo Ufficio subito dopo l'adozione delle predette determinazioni provvede alla trasmissione all'ente appaltante. L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all'appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.</p> <p>5 octies. Con l'approvazione di cui al comma 5 quater, l'aggiudicazione diviene</p>
--	---

	<p>definitiva. Gli atti successivi all'aggiudicazione o alle determinazioni della commissione dell'U.R.P.A., ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previsti dalle vigenti disposizioni, sono posti in essere dal responsabile del procedimento della stazione appaltante.</p> <p>5 nonies. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione’;</p>
<p>6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.</p>	<p>Il comma 6 è abrogato</p>
<p>7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.</p>	<p>Il comma 7 è abrogato</p>
<p>8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.</p>	<p>Il comma 8 è abrogato</p>
<p>9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure: a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito</p>	<p>al comma 9, lettera a) le parole ‘un dirigente amministrativo dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo’ sono sostituite con le parole ‘un dirigente, anche a riposo, dell' Amministrazione regionale o dell' Amministrazione statale’;</p>

<p>albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;</p> <p>b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;</p> <p>c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza</p>	<p>h) al comma 9, lettera b) le parole ‘dei lavori pubblici’ sono sostituite con le parole ‘delle infrastrutture e della mobilità’;</p>
<p>9-bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.</p>	<p>al comma 9 bis le parole ‘Il presidente di ciascuna sezione provinciale’ sono sostituite con le seguenti ‘Il componente della sezione provinciale di cui alla lettera a) che assume il ruolo di Presidente’ e le parole ‘dei lavori pubblici’ sono sostituite con ‘delle infrastrutture e della mobilità’;</p>
	<p>alla fine del comma 9 ter è aggiunto il seguente periodo: ‘Qualora, impossibilitato a costituire la seconda commissione per assenza o impedimento del dirigente di cui alla lettera b) sopra citata o del dirigente supplente ovvero, qualora sorga la necessità, dipendente dalla circostanza che le due commissioni siano impegnate nell'espletamento di gare di appalto, il componente presidente chiede all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di potersi avvalere del supporto dei dirigenti della sezione centrale o di altra sezione provinciale, al fine di costituire una sub commissione. L'Assessore, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità, con proprio decreto, designa il dirigente o i dirigenti che andranno a far parte, per lo specifico appalto pubblico, della seconda o ulteriore commissione, scegliendoli tra i dirigenti che svolgono il ruolo di componenti di commissione nei predetti uffici ovvero tra i dirigenti</p>

	dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, limitatamente alle figure di cui alle lettere a) e b) sopra citate. Con lo stesso decreto viene indicato anche il presidente dell'ulteriore commissione oltre la seconda';
10. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, <u>n. 1</u> , recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici".	al comma 10 dopo le parole 'dei lavori' sono aggiunte le seguenti ', dei servizi e delle forniture';
<i>12-bis. Con provvedimento dell'Ispettore generale dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.</i>	al comma 12 bis le parole 'dell'Ispettore generale dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici' sono sostituite dalle seguenti 'del dirigente generale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità';
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9 fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis.	al comma 13 le parole 'per i lavori pubblici' sono sostituite con le parole 'per le infrastrutture e la mobilità';
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni <i>ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due.</i> Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale	al comma 15 le parole 'di lavori pubblici' sono sostituite con le parole 'delle infrastrutture e della mobilità';

<p>scadenza. L'incarico di componente della commissione, <i>fatto salvo quanto disposto al primo periodo</i>, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico</p>	
	<p>dopo il comma 19 è inserito il seguente:</p> <p>‘19 bis. L'uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono assicurati dalla Conferenza dei presidenti, convocata dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità o, per sua delega, dal dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso di almeno quarantotto ore. Nei casi di urgenza, su richiesta motivata di uno dei presidenti delle sezioni provinciali, la Conferenza è indetta con preavviso di ventiquattro ore. Compongono la Conferenza: l'Assessore, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, il dirigente dell'Osservatorio, il presidente della sezione centrale e i presidenti delle sezioni provinciali. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità o, in sua assenza, dal dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti. La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria della sezione centrale o da altro funzionario delegato dal presidente della sezione centrale. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni della Conferenza, quando riguardino atti di indirizzo o istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della sezione centrale’.</p>

NOTA:

Al primo comma sarebbe più corretto citare il riferimento normativo in tal modo:

Articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni

La disposizione non pone profili di legittimità. Per una migliore comprensione delle modifiche che si intende introdurre si rinvia alla precedente tabella, dove si possono leggere a confronto il testo della legge vigente ed il testo del disegno di legge.

Si segnala che al comma 3 dell'art 7 ter: “ *L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi.*” dovrebbe essere adeguato alle modifiche introdotte dalla l.r. 19/2008, sostituendo “dei lavori pubblici” con “delle infrastrutture e della mobilità”

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 4.

Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici

Articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni , commi 1 bis, 1bis1, 1bis2, 1bis4, 1bis5, 3.	Disegno di legge n. 568
<p>1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro 5.000.000 di DSP (100) con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. <i>Relativamente ai</i></p>	<p>Il comma 1 bis è sostituito dal seguente:</p> <p>‘1 bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto all'offerente al quale è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, la stazione appaltante o la sub-commissione eventualmente istituita, richiede, per iscritto, all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. La stazione appaltante, ovvero la sub-commissione, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi</p>

<p><i>soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi individuata con le modalità di cui ai commi 1 bis 1 e 1 bis 2. Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</i></p>	<p>dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, salva la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità della offerta, in base ad elementi specifici, che appaia anormalmente bassa.';</p>
<p><i>1-bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.</i></p>	<p>il comma 1 bis 1 è sostituito dal seguente: '1 bis 1. Relativamente agli appalti di lavori pubblici di valore pari o inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, l'amministrazione può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, aggiudicando l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come determinata al precedente comma. Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.';</p>
<p><i>1-bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto</i></p>	<p>il comma 1 bis 2 è abrogato;</p>

<p><i>alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.</i></p>	
<p><i>1-bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.</i></p>	<p>il comma 1 bis 4 è abrogato;</p>
<p><i>1-bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto, di cui all'articolo 7 ter, la sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente dei servizi dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attività, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.</i></p>	<p>il comma 1 bis 5 è abrogato;</p>
<p>3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso</p>	<p>il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato d'oneri o il bando di gara devono indicare i</p>

<p>metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.</p>	<p>criteri di valutazione e precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui sopra impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara o nel capitolato d'oneri l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che sono indicati nel bando di gara. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.'</p>
---	--

NOTA:

Al primo comma sarebbe più corretto citare il riferimento normativo in tal modo:

Articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17 della l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Con il disegno di legge in esame vengono, sostanzialmente, recepiti gli articoli 86, 87 e 88 del Codice degli appalti.

La disposizione interviene in un settore particolarmente delicato e sul quale si è sollevato un acceso dibattito per la discrasia tra l'impostazione statale e quella che si applica in Sicilia. Al fine di meglio comprendere il testo, si ritiene di dovere svolgere alcune considerazioni sul sistema nazionale e sul sistema che attualmente ha trovato applicazione in Sicilia.

SISTEMA VIGENTE IN SICILIA: l'attuale normativa relativa al criterio di aggiudicazione per appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria prevede l'applicazione di un meccanismo matematico il cui effetto è quello di

determinare un restringimento dell'arco delle offerte valide, sino a giungere ad una assoluta identità delle offerte di ribasso proposte dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione. In particolare l'attuale criterio di aggiudicazione prevede che in prima battuta le offerte siano elencate in ordine crescente. Successivamente viene effettuato il cosiddetto 'taglio delle ali', pari al 50 per cento delle offerte ammesse. Le offerte ricadenti nel 'taglio delle ali' sono individuate mediante una particolare procedura che prevede l'estrazione di un numero compreso fra 11 e 40. Il numero così individuato indica la percentuale delle offerte di minor ribasso che ricadranno nel 'taglio delle ali'. Tale numero viene poi sottratto al numero 50 e il risultato indica la percentuale di offerte di maggior ribasso che verranno eliminate dal calcolo della media di aggiudicazione. Tale procedimento dovrebbe mirare a scoraggiare eventuali cordate tendenti a condizionare il calcolo della media finale. Dopo il 'taglio delle ali' viene calcolata la media delle offerte rimaste e lo scarto medio aritmetico delle medesime. Al fine di calcolare la media di aggiudicazione lo scarto medio aritmetico così calcolato e sommato alla media delle offerte rimaste dopo il 'taglio delle ali' se il numero estratto è compreso fra 11 e 24; è invece sottratto alla media se il numero citato è compreso fra 26 e 40. Non viene preso in considerazione se il numero estratto è 25. Il risultato di tali operazioni individua la media di aggiudicazione e l'appalto viene così assegnato all'impresa che ha proposto l'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale media.

Il complesso criterio di aggiudicazione per gli appalti sotto la soglia comunitaria (< € 4.845.000), introdotto dalla L.R. 16/2005 - la quale ha innovato la procedura di determinazione automatica della soglia di anomalia, prevedendo un particolare sorteggio delle quote di offerte di maggiore e di minore ribasso da escludere con il sistema del cd. "taglio delle ali"- introdotto al fine di ostacolare la presentazione di offerte collegate, ha comportato incertezze applicative e interpretative che sono state oggetto di un contrasto giurisprudenziale, contrasto risolto dal CGA con l'ordinanza n. 740 dell'8 settembre 2006, il cui contenuto è stato avallato e diffuso dall'Assessorato Lavori pubblici della Regione Siciliana con la circolare 18 settembre 2006: <<l'art. 21 della legge n. 109/94, per come recepita in Sicilia (e da ultimo modificata dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16), prevede, al comma 1, che l'offerta (sia) espressa in cifra percentuale di ribasso, con ciò indirizzando l'esegesi nel senso della possibile identificazione tra offerta e percentuale di ribasso (anziché tra offerta ed importo monetario risultante da tale ribasso). Ritenuto che l'altra esegesi astrattamente possibile (che identifica, invece, l'offerta con l'importo monetario conseguente al ribasso sulla base d'asta), comporterebbe l'aggiudicazione in favore della più elevata delle offerte anomale, cioè di importo monetario inferiore alla soglia di anomalia (per quale risultante dall'unica media da calcolarsi ai sensi della seconda parte del comma 1-bis dello stesso art. 21), sicché il risultato di siffatta opzione esegetica sembrerebbe porsi alquanto fuori sistema>>

SISTEMA ADOTTATO A LIVELLO NAZIONALE:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

(art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. [Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio].

87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; articolo unico, L. n. 327/2000)

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro];

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999)

1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.
- 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. [La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile].
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.

(art. 29, L n. 109/1994, artt. 79, 80, 81 D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3

Criteri per la scelta dell'offerta migliore:

L'art. 81 del codice dei contratti, recante la disciplina dei **criteri per la scelta dell'offerta migliore**, pone su un piano di parità il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tanto per i lavori, che per le forniture e i servizi, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici.

A differenza del passato, si applicano adesso criteri di aggiudicazione identici per lavori, forniture e servizi. La decisione del legislatore pone la necessità di affrontare problemi

molto delicati, non tanto in materia di lavori, quanto piuttosto in materia di forniture di beni e di servizi.

La scelta fra i due criteri, lasciata alla libera valutazione della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, deve essere manifestata nel bando di gara (e stabilita nella determina a contrarre).

I due criteri di aggiudicazione sono applicabili a tutte le tipologie di gara, dunque tanto nelle procedure aperte, che ristrette o negoziate.

Però, c'è una scelta di fondo del codice, contenuta nel comma 4 dell'art. 55, che ha valore solo indicativo e non obbligatorio per le stazioni appaltanti, la scelta di correlare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla procedura ristretta, allo scopo di consentire una maggiore stabilità delle gare.

Infatti, se il criterio prescelto dall'amministrazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il concorrente non si limita a formulare un'offerta ma offre anche un apporto, in termini di progettazione, che normalmente comporta dei costi, per cui è preferibile il meccanismo della procedura ristretta, in modo tale che i concorrenti ammessi a formulare l'offerta economicamente più vantaggiosa siano solo quelli che abbiano già superato la prova della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

L'art. 81, al terzo comma, attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La norma, espressione di un principio di opportunità, deve essere posta in relazione con un'altra norma del codice, l'art. 56 comma 4, il quale stabilisce che <<Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81 comma 3>>.

In sostanza, dal combinato disposto delle due norme appena citate la stazione appaltante ha due possibili strade da seguire:

1. non prevedere nulla nel bando. In tal caso trova automaticamente applicazione l'art. 81 co. 3 e dunque è in facoltà della stazione appaltante non aggiudicare l'appalto, a prescindere dal numero delle offerte presentate. L'esercizio di tale facoltà comporta un obbligo di motivazione a carico di chi se ne avvale;
2. prevedere nel bando che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola, ovvero di due, offerte valide. In questo caso la mancata aggiudicazione diventa una scelta vincolata, che dunque non va motivata.

Controllo di anomalia:

Per il **controllo di anomalia** delle offerte quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, in base all'art. 86, valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Il controllo di anomalia non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

In ogni caso, anche quando le offerte ammesse siano inferiori a cinque, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (co. 3).

La circostanza che le offerte si collocano oltre la soglia di sospetta anomalia non ne comporta l'esclusione automatica (salvo che, come si dirà, non si tratti di appalti sotto soglia e l'Amministrazione lo abbia previsto nell'atto che disciplina la gara).

La stazione appaltante potrà provvedere all'esclusione solo all'esito di un'ulteriore verifica, in contraddittorio con i concorrenti interessati.

L'art. 122, comma 9, prevede una norma derogatoria per i contratti sotto la soglia comunitaria: in tali ipotesi la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, fermo restando che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.

L'esclusione automatica è dunque consentita come mera facoltà per la stazione appaltante, previa indicazione nel bando.

Il controllo di anomalia in Sicilia:

Il controllo di anomalia, così descritto dal codice, si applica in Sicilia solo per le forniture di beni e servizi e, per quanto riguarda i lavori pubblici, solo sopra la soglia comunitaria.

Sotto la soglia, in materia di lavori pubblici, si applica la procedura di esclusione automatica, come descritta dall'art. 21 del testo coordinato, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anomale è disciplinato dall'art. 88 del codice.

La stazione appaltante – e, per essa, il responsabile della procedura, individuato ai sensi dell'art. 10 del codice - formula per iscritto la richiesta di giustificazioni alla prima migliore offerta, indicando le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitando l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

A questo punto la stazione appaltante procede all'esame delle giustificazioni fornite dall'offerente, eventualmente mediante una commissione appositamente costituita, e, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Solo se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Dopo avere sottoposto a verifica la prima migliore offerta, se la stessa viene esclusa, la stazione appaltante procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE

In vigore dall'1 gennaio 2010 le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici.

Il **Regolamento (CE) N. 1177/2009** della Commissione del 30 novembre 2009 (pubblicato sulla G.U.U.E. n. 314/64 del 1° dicembre 2009) ha modificato le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Le nuove soglie sono le seguenti:

Lavori €4.845.000,00 (precedente €5.150.000,00);

Servizi e forniture (settori ordinari) €193.000,00 (precedente €206.000,00);

Servizi e forniture (amministrazioni statali) €125.000,00 (precedente €133.000,00);

Servizi e forniture (settori speciali) €387.000,00 (precedente €412.000,00)

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 5.

Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario

Articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni , commi 1, 2, 3, 4, 5.	Disegno di legge n. 568
<p>Art. 21 bis Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario (introdotto dall'art. 18 della L.R. 7/2002, nel testo integrato dall'art. 16 della L.R. 7/2003)</p> <p>1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.</p> <p>2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.</p> <p>3. In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.</p> <p>4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.</p> <p>5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione</p>	<p>1. L'articolo 21 bis, introdotto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, con la modifica della rubricazione come riportata nel presente articolo, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>'21 bis. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1.</i> L'aggiudicazione provvisoria deve essere pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non feriali nella sede degli enti dove è svolta la gara. All'aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria, deve essere data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.</p> <p>2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima è immediatamente trasmessa all'organo competente all'approvazione.</p> <p>3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nei cinque giorni di cui al comma 2, il presidente di gara è tenuto a decidere entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.</p>

<p>nel merito del giudizio.</p>	<p>4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi e le contestazioni afferiscano a questioni applicative di norme particolarmente complesse. Decorso il termine, eventualmente prorogato, citato in precedenza, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere immediatamente trasmesso all'organo competente all'approvazione. Quest'ultimo organo, tuttavia, ove dovesse essere destinatario di rilievi o contestazioni prodotti dopo la trasmissione del verbale di aggiudicazione provvisoria, è tenuto a decidere sugli stessi e, ove ne dovesse riconoscere la fondatezza, ritrasmette immediatamente gli atti al presidente di gara, per le conseguenti valutazioni e determinazioni sul procedimento di gara.</p> <p>In caso di conferma dei risultati dell'aggiudicazione provvisoria, da effettuare nei tre giorni successivi dalla ricezione degli atti da parte dell'Organo competente, il presidente rimette i risultati che si intendono definitivi, salvi diversi provvedimenti adottabili dal citato Organo competente, qualora non dovesse condividere le determinazioni del presidente di gara.</p> <p>5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori ovvero a richiedere la fornitura o il servizio all'aggiudicatario risultante dal provvedimento dell'organo competente approvativo dell'aggiudicazione provvisoria, senza attendere nel merito del giudizio</p>
---------------------------------	--

NOTA:

Al primo comma sarebbe più corretto citare il riferimento normativo in tal modo:

Articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 18 della l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni

L'articolo 21 bis legge 109 del 1994, così come recepito in Sicilia, ha introdotto in ambito regionale un particolare **meccanismo di formazione dell'aggiudicazione definitiva** e di conoscenza legale del verbale di gara contenente l'aggiudicazione, che vale anche ai fini della decorrenza del termine per la proposizione di ricorso giurisdizionale.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto consegue all'adozione e pubblicazione del relativo verbale, che diviene definitivo in caso di mancata effettuazione di rilievi o di contestazioni nei sette giorni (nel ddl in esame il termine è ridotto a 5 gg) successivi a quello di espletamento della gara. Secondo la giurisprudenza (CGA n. 141/2008) la provvisorietà dell'aggiudicazione significa esclusivamente, a differenza del sistema di cui alla legge 109 del 1994 in vigore a livello statale, che l'aggiudicazione non è provvedimento definitivo, e quindi è soggetto al peculiare sistema di ricorso amministrativo ma, decorsi i termini ovvero respinto il ricorso, esso acquista la valenza di un atto definitivo. Se, invece, viene proposto reclamo e l'ente appaltante non adotta alcuna decisione il verbale diviene definitivo decorsi 10 giorni dalla proposizione del reclamo stesso. Nel testo che si propone di riformare si accorciano i tempi procedurali, da 10 a 5 giorni e muta pure il riferimento all'organo competente: presidente di gara.

SUL PUNTO: sarebbe preferibile sostituire il riferimento al "presidente di gara" con il "responsabile del procedimento" ovvero con "l'autorità che presiede alla gara", al fine di evitare dubbi applicativi qualora le operazioni di gara siano espletate da una commissione e la decisione sul reclamo venga affidata ad un organo monocratico.

La norma potrebbe far sorgere profili di incompatibilità comunitaria, richiedendo il diritto comunitario la predisposizione di mezzi certi per la comunicazione dei provvedimenti adottati nel corso delle procedure di affidamento, ed, in particolare, per la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ancorando all'esistenza di dette forme di comunicazione la conoscenza del provvedimento stesso ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Il meccanismo confermato dal disegno di legge per la conoscenza legale dell'aggiudicazione, anche ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per la notifica del ricorso al TAR, non sembra poter sopravvivere al vaglio di compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto alla luce della direttiva ricorsi, 2007/66/CE.

NORMATIVA NAZIONALE SULL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

11. Fasi delle procedure di affidamento.

(artt. 16, 17, 19, R.D. n. 2440/1923; art. 109, D.P.R. n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) (37)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. La stazione appaltante, previa verifica dell'**aggiudicazione provvisoria** ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.

6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.

8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei

lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (38).

10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 (39).

10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 (40).

10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare (41).

11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

(38) Comma così modificato prima dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs 20 marzo 2010, n. 53.

(37) Indicazioni così modificate dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs 20 marzo 2010, n. 53.

(39) Gli attuali commi da 10 a 10-ter così sostituiscono l'originario comma 10, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto.

(40) Gli attuali commi da 10 a 10-ter così sostituiscono l'originario comma 10, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto.

(41) Gli attuali commi da 10 a 10-ter così sostituiscono l'originario comma 10, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto.

12. *Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.*

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. n. 20/1994; art. 7, co. 15, L. n. 109/1994)

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri

soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 6.

Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

1. All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	Disegno di legge n. 568
<p>1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo dell'ispettorato tecnico lavori pubblici, sentita una commissione, nominata con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, composta da:</p> <p>a) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;</p> <p>b) il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici od un suo delegato;</p> <p>c) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;</p> <p>d) due dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui uno è il dirigente del servizio competente per materia dell'ispettorato tecnico, e da due dirigenti dell'ispettorato tecnico regionale, tutti designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;</p> <p>e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro</p>	<p>Al comma 1 le parole 'per i lavori pubblici' sono sostituite dalle seguenti 'per le infrastrutture e la mobilità'; le parole 'dell'ispettorato tecnico dei lavori pubblici' sono sostituite dalle parole 'del Dipartimento regionale per le infrastrutture, i trasporti e la mobilità';</p> <p>b) al comma 1, la lettera a) è così sostituita:</p> <p>'a) il dirigente generale del Dipartimento regionale per le infrastrutture, i trasporti e la mobilità, che la presiede, o suo delegato;';</p> <p>c) al comma 1, la lettera b) è soppressa;</p> <p>d) al comma 1, la lettera c) è soppressa;</p> <p>e) al comma 1, la lettera d) è così sostituita:</p> <p>'d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale per le infrastrutture, i trasporti e la mobilità, scelti dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;';</p> <p>f) al comma 1, alle lettere e), f) e i) le parole 'per i lavori pubblici' sono sostituite dalle parole 'per le infrastrutture e la mobilità'.</p>

<p>nel settore delle costruzioni edili, scelto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;</p> <p>f) un rappresentante delle associazioni delle società cooperative, scelto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;</p> <p>g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni; (2)</p> <p>h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali;</p> <p>i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, designato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.</p>	
---	--

NOTA:

L'articolo introduce delle modifiche in merito alla composizione della Commissione che l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità deve sentire al fine di emanare il decreto contenente le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

‘Art. 16 bis. *Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori* - 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, per la sua tutela, per la sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organi paritetici.

2. Nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore a euro 5 milioni, la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare l'organizzazione del lavoro.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005 quelle altre riguardanti gli appalti pubblici di cui al documento ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione’, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. L'utilizzo predetto va effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni	Disegno di legge n. 568
Art. 20 Procedure di scelta del contraente 1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto. 2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto	‘Art. 16 bis. <i>Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori</i> - 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, per la sua tutela, per la sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organi paritetici.

<p>posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata o <i>cottimo-appalto di cui all'articolo 24 bis</i> esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.</p> <p>4. L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.</p> <p>5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo, <i>ad eccezione di quelle di cottimo-appalto</i>, da tutti gli enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, <u>n. 145</u>. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione.</p>	<p>2. Nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore a euro 5 milioni, la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare l'organizzazione del lavoro.</p> <p>3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005 quelle altre riguardanti gli appalti pubblici di cui al documento 'Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione', condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. L'utilizzo predetto va effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.</p>
--	--

NOTA:

Al primo comma sarebbe più corretto citare il riferimento normativo in tal modo:

Articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 16 della l.r. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 8.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 568

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Sono abrogate tutte le disposizioni della normativa regionale sugli appalti pubblici incompatibili con la presente legge.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NOTE:

Si segnala che la norma prevedendo l'immediata entrata in vigore potrebbe creare problemi di applicabilità in capo alle pubbliche amministrazioni che devono adeguare il proprio operato alle nuove disposizioni.

NORMATIVA COMUNITARIA DI RILIEVO

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2007

che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽⁴⁾, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel

settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾, riguardano le procedure di ricorso in materia di appalti aggiudicati rispettivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽⁶⁾, e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽⁷⁾. Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE mirano a garantire l'effettiva applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

(2) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE pertanto si applicano unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee a prescindere dalla procedura di evidenza pubblica utilizzata e dai mezzi con cui si indice una gara, compresi i concorsi di progettazione, i sistemi di qualificazione e i sistemi dinamici di acquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto rientri o meno nel campo di applicazione *ratione personae* e *ratione materiae* delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

(3) Le consultazioni delle parti interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno evidenziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri. A causa di tali carenze i meccanismi di cui

⁽¹⁾ GU C 93 del 27.4.2007, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 146 del 30.6.2007, pag. 69.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2007.

⁽⁴⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

⁽⁶⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

⁽⁷⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE non permettono sempre di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. Di conseguenza le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l'obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. È opportuno quindi modificare le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE aggiungendo le precisazioni indispensabili per raggiungere i risultati perseguiti dal legislatore comunitario.

- (4) Fra le carenze constatate figura in particolare l'assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d'aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d'aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo ad un'effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest'ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto.
- (5) Per la durata del termine sospensivo si dovrebbe tener conto dei diversi mezzi di comunicazione dell'aggiudicazione. Se si fa ricorso a mezzi di comunicazione rapidi può essere previsto un termine più breve che nel caso in cui ci si avvalga di altri mezzi di comunicazione. La presente direttiva prevede soltanto termini sospensivi minimi. Gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere termini superiori al termine minimo. Gli Stati membri sono altresì liberi di decidere quale termine si debba applicare se sono utilizzati congiuntamente vari mezzi di comunicazione.
- (6) Il termine sospensivo dovrebbe concedere agli offerenti interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d'aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso. Quando la decisione di aggiudicazione è loro notificata, gli offerenti interessati dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti, che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace. Lo stesso vale di conseguenza per i candidati se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non hanno messo tempestivamente a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda.
- (7) Tali informazioni pertinenti comprendono in particolare una relazione sintetica dei motivi pertinenti, come disposto all'articolo 41 della direttiva 2004/18/CE e all'articolo 49 della direttiva 2004/17/CE. Dato che il termine so-

sospensivo varia da uno Stato membro all'altro, è inoltre importante che gli offerenti e i candidati interessati siano informati del termine effettivo a loro disposizione per esperire la procedura di ricorso.

- (8) Questo tipo di termine sospensivo minimo non deve essere applicato se la direttiva 2004/18/CE o la direttiva 2004/17/CE non esigono la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in particolare in tutti i casi di urgenza estrema di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/18/CE o all'articolo 40, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2004/17/CE. In tali casi è sufficiente prevedere procedure efficaci di ricorso dopo la conclusione del contratto. Analogamente, un termine sospensivo non è necessario se l'unico offerente interessato è quello cui è aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati. In questo caso non vi sono altri partecipanti alla procedura d'appalto che abbiano interesse a ricevere la notifica e a beneficiare del termine sospensivo che consente loro di presentare un ricorso efficace.
- (9) Infine, nel caso di contratti basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione, un termine sospensivo obbligatorio potrebbe minare i vantaggi in termini di efficacia che si è inteso conseguire con queste procedure d'appalto. Pertanto gli Stati membri, anziché introdurre un termine sospensivo obbligatorio, dovrebbero poter prevedere la privazione di effetti quale sanzione effettiva a norma dell'articolo 2 *quinquies* di entrambe le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, per la violazione dell'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE.
- (10) Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2004/17/CE, gli appalti basati su un accordo quadro non esigono la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In tali casi il termine sospensivo non dovrebbe essere obbligatorio.
- (11) Qualora uno Stato membro faccia obbligo ad una persona che intende avviare una procedura di ricorso di informarne l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, è necessario rendere chiaro che ciò non dovrebbe pregiudicare il termine sospensivo o qualsiasi altro termine da applicare ai fini del ricorso. Inoltre, qualora uno Stato membro faccia obbligo alla persona interessata di presentare innanzitutto un ricorso presso l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, occorre che questa persona disponga di un termine minimo ragionevole per adire l'organo responsabile delle procedure di ricorso prima della conclusione del contratto nel caso in cui intenda contestare la risposta o la mancata risposta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

- (12) La proposizione di un ricorso poco prima dello scadere del termine sospensivo minimo non dovrebbe privare l'organo responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo indispensabile per intervenire, in particolare per prorogare il termine di sospensione per la conclusione del contratto. È pertanto necessario prevedere un termine sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l'organo di ricorso si sia pronunciato sulla domanda. Ciò non dovrebbe impedire all'organo di ricorso di formulare una valutazione preliminare circa la ricevibilità del ricorso come tale. Gli Stati membri possono decidere che tale termine scada quando l'organo di ricorso abbia preso una decisione circa la domanda di provvedimenti cautelari, anche riguardo a un'ulteriore sospensione della stipula del contratto, o quando l'organo di ricorso abbia preso una decisione sul merito della questione, in particolare sulla domanda di annullamento delle decisioni illegittime.
- (13) Per contrastare l'aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che secondo la Corte di giustizia rappresenta la violazione più grave del diritto comunitario degli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da un'aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto. La carenza di effetti non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest'ultimo.
- (14) La privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle possibilità di competere. Le aggiudicazioni mediante affidamenti diretti illegittimi ai sensi della presente direttiva dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai sensi della direttiva 2004/18/CE. Ciò corrisponde a una procedura senza previa indizione di una gara ai sensi della direttiva 2004/17/CE.
- (15) Le possibili motivazioni per l'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi della presente direttiva possono includere le deroghe di cui agli articoli da 10 a 18 della direttiva 2004/18/CE, l'applicazione dell'articolo 31, dell'articolo 61 o dell'articolo 68 della direttiva 2004/18/CE, l'aggiudicazione di appalti di servizi a norma dell'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE o la legittima aggiudicazione di un appalto interno («in-house») secondo l'interpretazione della Corte di giustizia.
- (16) Lo stesso dicasi per gli appalti che rispettano le condizioni per una esclusione o un regime speciale a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell'articolo 62 della direttiva 2004/17/CE, per i casi che comportano l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE o per l'aggiudicazione di appalti di servizi a norma dell'articolo 32 della direttiva 2004/17/CE.
- (17) Una procedura di ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
- (18) Per impedire violazioni gravi del termine sospensivo obbligatorio e della sospensione automatica, che sono presupposti essenziali per ricorsi efficaci, si dovrebbero applicare sanzioni effettive. Gli appalti conclusi in violazione del termine sospensivo e della sospensione automatica dovrebbero pertanto essere considerati in linea di principio privi di effetti se in presenza di violazioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2004/17/CE nella misura in cui tali violazioni abbiano influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto.
- (19) In caso di altre violazioni di requisiti formali, gli Stati membri potrebbero considerare inadeguato il principio della privazione di effetti. In questi casi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere sanzioni alternative. Queste ultime dovrebbero consistere soltanto nell'irrogazione di sanzioni pecuniarie da pagare ad un organismo indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o nella riduzione della durata del contratto. Spetta agli Stati membri definire le disposizioni particolari concernenti le sanzioni alternative e le relative modalità di applicazione.
- (20) La presente direttiva non dovrebbe escludere l'applicazione di sanzioni più rigorose a norma del diritto nazionale.
- (21) Nel prevedere che gli Stati membri fissino le norme atte a garantire che un appalto sia considerato privo di effetti si mira a far sì che i diritti e gli obblighi dei contraenti derivanti dal contratto cessino di essere esercitati ed eseguiti. Le conseguenze che derivano dalla privazione di effetti di un contratto dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale. Pertanto il diritto nazionale può, ad esempio, prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali (*ex tunc*) o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (*ex nunc*). Ciò non dovrebbe condurre a una mancanza di forti sanzioni se gli obblighi derivanti da un contratto sono già stati adempiuti interamente o quasi interamente. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni alternative che tengano conto in che misura il contratto rimane in vigore conformemente al diritto nazionale. Il diritto nazionale dovrà determinare inoltre le conseguenze riguardanti il possibile recupero delle somme eventualmente versate nonché ogni altra forma di possibile restituzione, compresa la restituzione in valore qualora la restituzione in natura non sia possibile.

- (22) Per garantire la proporzionalità delle sanzioni applicate, gli Stati membri possono tuttavia consentire all'organo responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o in toto gli effetti nel tempo quando, nelle circostanze eccezionali della fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune esigenze imperative legate ad un interesse generale. In tali casi dovrebbero invece applicarsi sanzioni alternative. L'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore dovrebbe esaminare tutti gli aspetti pertinenti per stabilire se esigenze imperative legate ad un interesse generale impongano che gli effetti del contratto siano mantenuti.
- (23) In casi eccezionali l'utilizzazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE è permessa immediatamente dopo l'annullamento dell'appalto. Se in questi casi, per esigenze imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, i restanti obblighi contrattuali possono in tale fase essere rispettati soltanto dall'operatore economico al quale è stato aggiudicato il contratto, potrebbe essere giustificato invocare delle esigenze imperative.
- (24) Per quanto concerne l'efficacia di un contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione quali esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate. Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente all'appalto in questione non dovrebbero costituire un'esigenza imperativa.
- (25) Inoltre, la necessità di garantire nel tempo la certezza giuridica delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori impone di fissare un termine minimo ragionevole di prescrizione o decadenza dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il contratto è privo di effetti.
- (26) Per evitare l'incertezza giuridica che può derivare dalla privazione di effetti, gli Stati membri dovrebbero prevedere una deroga diretta ad escludere ogni profilo di privazione di effetti anche nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore considerano che l'aggiudicazione mediante affidamento diretto di un qualsiasi contratto senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita conformemente alla direttiva 2004/18/CE e alla direttiva 2004/17/CE e hanno applicato un termine sospensivo minimo che consente mezzi di ricorso efficaci. La pubblicazione volontaria che dà avvio al termine sospensivo non implica alcuna estensione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/18/CE o dalla direttiva 2004/17/CE.
- (27) Dato che la presente direttiva rafforza le procedure di ricorso nazionali, specie nei casi di aggiudicazione mediante affidamento diretto illegittimo, gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi di questi nuovi meccanismi. Per motivi di certezza giuridica, la possibilità di far valere la privazione di effetti di un contratto è limitata ad un determinato periodo. L'effettività di tali termini dovrebbe essere rispettata.
- (28) Il rafforzamento dell'efficacia dei ricorsi nazionali dovrebbe incoraggiare gli interessati ad avvalersi maggiormente delle possibilità di ricorso con procedura d'urgenza, prima della conclusione del contratto. In tali circostanze occorre riorientare il meccanismo correttore sui casi gravi di violazione della legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici.
- (29) Il sistema volontario di attestazione stabilito dalla direttiva 92/13/CEE, che permette agli enti aggiudicatori di far constatare la conformità delle loro procedure d'aggiudicazione degli appalti in occasione di esami periodici, è rimasto praticamente inutilizzato. Esso non può dunque realizzare l'obiettivo di prevenire un numero considerevole di violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici. D'altro canto, l'obbligo di garantire la disponibilità permanente di organismi accreditati a tal fine, imposto agli Stati membri dalla direttiva 92/13/CEE, può comportare costi amministrativi di gestione che non sono più giustificati vista l'assenza di domanda reale da parte degli enti aggiudicatori. Per tali motivi è opportuno abolire questo sistema di attestazione.
- (30) Analogamente, il meccanismo di conciliazione di cui alla direttiva 92/13/CEE non ha suscitato un reale interesse da parte degli operatori economici. Ciò è dovuto non solo al fatto che non permette di per se stesso di ottenere provvedimenti provvisori vincolanti tali da impedire tempestivamente la conclusione illegittima di un contratto, ma anche alla sua natura difficilmente compatibile con il rispetto dei termini particolarmente brevi dei ricorsi diretti ad ottenere i provvedimenti provvisori e di annullamento delle decisioni illegittime. La potenziale efficacia del meccanismo di conciliazione è stata inoltre ulteriormente indebolita dalle difficoltà incontrate nella compilazione di un elenco completo e sufficientemente esteso di conciliatori indipendenti di ogni Stato membro, disponibili in qualsiasi momento e in grado di trattare le domande di conciliazione a brevissima scadenza. Per tali motivi è opportuno abolire questo meccanismo di conciliazione.
- (31) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, adeguate rispetto all'obiettivo perseguito, coinvolgendo il comitato consultivo per gli appalti pubblici nella determinazione della portata e della natura di tali informazioni. Solo la diffusione di tali informazioni può infatti permettere di valutare correttamente gli effetti delle modifiche introdotte dalla presente direttiva dopo che sarà trascorso un periodo di tempo significativo dall'attuazione di quest'ultima.

(32) La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti negli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia della presente direttiva entro i tre anni successivi al termine per la sua attuazione.

(33) Le misure necessarie per l'attuazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(34) Poiché, per le ragioni esposte, l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare l'efficacia delle procedure di ricorso concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, rispettando in particolare il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, tavole di concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(36) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all'articolo 47, primo e secondo comma, di detta Carta.

(37) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è modificata come segue:

1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (*), a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 *septies* della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 2 quater.

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l'amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:

- a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 *quinquies* e 2 *sexies* possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, e all'articolo 2 *quinquies*, paragrafi 4 e 5.

4. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

5. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.

6. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

7. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 *quinquies* a 2 *septies*, gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 2 bis a 2 *septies*, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'organo di ricorso.

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

(*) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Termine sospensivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 *quater*.

2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione

dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso.

I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti interessati.

La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:

- una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, della medesima, e
- una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:

- a) se la direttiva 2004/18/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- b) se l'unico offerente interessato ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati;
- c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33 di tale direttiva.

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 *quinquies* e 2 *septies* della presente direttiva, se:

— è violato l'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o l'articolo 33, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/18/CE, e

— il valore stimato dell'appalto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un'amministrazione aggiudicatrice nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* senza che ciò sia consentito a norma della direttiva 2004/18/CE;

b) in caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/18/CE, se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto;

c) nei casi di cui all'articolo 2 ter, lettera c), secondo comma della presente direttiva qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro e su un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di altre sanzioni ai sensi dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2.

Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l'altro, i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell'operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, non si applichi quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita a norma della direttiva 2004/18/CE,
- l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di cui all'articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto, e
- il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non si applichi quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o all'articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE,
- l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell'appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino, della presente direttiva, e
- il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

1. In caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, che non è contemplata dall'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell'articolo 2 *quinqüies*, paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

dicatrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:

- l'irrogazione di sanzioni pecuniarie all'amministrazione aggiudicatrice, oppure
- la riduzione della durata del contratto.

Gli Stati membri possono conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice e, nei casi di cui all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

Articolo 2 septies

Termini

1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 1, debba avvenire:

- a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:
 - l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, e degli articoli 36 e 37 della direttiva 2004/18/CE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure
 - l'amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, di detta direttiva. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 *ter*, lettera c), della presente direttiva;
- b) e in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fatto salvo l'articolo 2 *quater*.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Meccanismo correttore

1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 *se*, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE.

2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.

3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

- a) la conferma che la violazione è stata riparata;
- b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o
- c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'amministrazione aggiudicatrice di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una

conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.»;

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

L'avviso di cui all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

- a) denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) descrizione dell'oggetto dell'appalto;
- c) motivazione della decisione dell'autorità aggiudicatrice di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata presa la decisione di aggiudicazione dell'appalto; e
- e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'autorità aggiudicatrice.

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 (*) (di seguito "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

5) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Attuazione

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 3.»

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Riesame

Entro il 20 dicembre 2012 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (*), a meno che tali appalti siano esclusi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell'articolo 62 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE, le decisioni prese dagli enti ag-

giudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 *septies* della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all'articolo 2 *quater*.

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l'ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

(*) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) è inserito il titolo «Requisiti per le procedure di ricorso»;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 *quinquies* e 2 *sexies* possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, e all'articolo 2 *quinquies*, paragrafi 4 e 5.

3 *bis*. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 *quinquies* a 2 *septies* gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che,

dopo la conclusione di un contratto a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo, o degli articoli da 2 *bis* a 2 *septies*, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.»;

d) al paragrafo 9, primo comma, l'espressione «giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato» è sostituita da «giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato»;

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 *bis*

Termine sospensivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 *ter*.

2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di ricorso.

I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti interessati.

La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:

- una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, e
- una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:

- a) se la direttiva 2004/17/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- b) se l'unico offerente interessato ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati;
- c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15 della direttiva 2004/17/CE.

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 *quinquies* e 2 *septies* della presente direttiva, se:

- è stato violato l'articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/17/CE, e
- il valore stimato del contratto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell'ente aggiudicatore è stata inviata all'offerente o al candidato, se la

spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'ente aggiudicatore è stata inviata all'offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell'ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell'ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è almeno di dieci giorni civili a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi.

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

- a) se l'ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* senza che ciò sia consentito a norma della direttiva 2004/17/CE;
- b) in caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/17/CE, se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto;
- c) nei casi di cui all'articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, della presente direttiva, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di altre sanzioni a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'ente aggiudicatore abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2.

Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l'altro, i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell'operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applichi quando:

— l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita a norma della direttiva 2004/17/CE,

— l'ente aggiudicatore ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di cui all'articolo 3 *bis* della presente direttiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto, e

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applichi quando:

— l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 15, paragrafi 5 e 6 della direttiva 2004/17/CE,

— l'ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell'appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino della presente direttiva, e

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 2 *sexies*

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

1. In caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, che non è contemplata dall'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell'articolo 2 *quinqüies*, paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'ente aggiudicatore decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni sono:

— l'irrogazione di sanzioni pecuniarie all'ente aggiudicatore, oppure

— la riduzione della durata del contratto.

Gli Stati membri possono conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell'ente aggiudicatore e, nei casi di cui all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

Articolo 2 septies

Termini

1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 1, debba avvenire:

a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— l'ente aggiudicatore ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 43 e 44 della direttiva 2004/17/CE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure

— l'ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 *ter*, lettera c), della presente direttiva;

b) in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fermo restando l'articolo 2 *quater*.»;

4) gli articoli da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

L'avviso di cui all'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

a) denominazione e recapito dell'ente aggiudicatore;

b) descrizione dell'oggetto dell'appalto;

c) motivazione della decisione dell'ente aggiudicatore di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto; e

e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore.

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 (*) (di seguito "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Meccanismo correttore

1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE o in relazione all'articolo 27, lettera a), di tale direttiva per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.

2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.

3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

a) la conferma che la violazione è stata riparata;

- b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o
- c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.»

- 6) gli articoli da 9 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 12

Attuazione

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 3.

Articolo 12 bis

Riesame

Entro il 20 dicembre 2012 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento

europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.»;

- 7) l'allegato è soppresso.

Articolo 3

Trasposizione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 dicembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 68,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽⁴⁾ il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti

pubblici e alle quali si applica l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall'accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4) Le direttive 2004/17/CEE, 2004/18/CEE e 2009/81/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 16 è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

2) il testo dell'articolo 61 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
- b) al paragrafo 2, l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 7 è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽³⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- b) alla lettera b), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
- c) alla lettera c), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- 2) all'articolo 8, il primo comma è così modificato:
- a) alla lettera a), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
- 3) all'articolo 56, l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- 4) all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- 5) l'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
- c) alla lettera c), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Costituzione dell'Istituto regionale
per lo sviluppo delle attività produttive

(DDL n. 605)

Dossier sui disegni di legge
n. 8/2010

XV Legislatura
Settembre 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Costituzione dell'Istituto regionale
per lo sviluppo delle attività produttive

(DDL n. 605)

Dossier sui disegni di legge
n. 8/2010

XV Legislatura
Settembre 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi e Affari europei intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa governativa presentato presso la III Commissione legislativa allo scopo di riformare la normativa regionale in materia di insediamenti di attività produttive.

Consta di una scheda di sintesi che illustra l'oggetto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa e contiene elementi per l'istruttoria legislativa nonché di un testo a fronte che mette a raffronto la normativa vigente con la disciplina che si propone di introdurre, correlati da note di lettura. il lavoro è corredato da un'appendice normativa.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	5
Dati identificativi	6
Struttura e oggetto	7
Elementi per l'istruttoria legislativa	12
 TESTO A FRONTE CON NOTE	 17
 DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	 62
LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. 1	62
LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10, artt. 4, 6, 7, 9, 36 e 37	79
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 71, artt. 3 e 58	86
L. 3 novembre 1952, n. 1902	88
D.P.R. 6-6-2001 n. 380, art. 12	89
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327	90
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163	90
D.P.R. 20-10-1998 n. 447, art. 5	91

Scheda di sintesi e di lettura

a cura del Servizio Studi e Affari europei

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco, Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	605
<i>Titolo</i>	<i>Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Attività produttive - Industria
<i>Numero di articoli</i>	38
<i>Commissione competente</i>	III
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Natura giuridica

L'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è delineato quale ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive.

Si prevede la soppressione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti e il subentro dell'IRSAP in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

Funzioni

Le funzioni dell'IRSAP possono essere distinte fondamentalmente nelle seguenti categorie:

- funzioni programmatiche;
- funzioni amministrative;
- realizzazione delle infrastrutture ed erogazione di servizi alle imprese.

Funzioni programmatiche: sulla base delle direttive con cui annualmente l'Assessore regionale per le attività produttive definisce le linee guida in tema di sviluppo, l'IRSAP elabora il Programma triennale degli interventi e delle attività.

Funzioni amministrative:

A) L'Istituto adotta il **piano regolatore di ogni area**. I comuni adeguano conseguentemente il proprio piano regolatore.

Il piano è:

- predisposto dagli uffici periferici;
- adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
- approvato dall'assessorato territorio e ambiente.

B) L'Istituto procede alle **espropriazioni** per pubblica utilità.

C) L'Istituto rilascia l'**autorizzazione unica** per l'avvio e lo svolgimento di attività produttive nelle aree.

L'autorizzazione è rilasciata dai singoli uffici periferici dell'Istituto.

Tali uffici, tramite conferenze di servizi, provvedono a tutta la fase istruttoria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del dirigente dell'area amministrativa dell'ufficio.

L'autorizzazione è relativa alla realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, di competenza dei comuni, ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, vengono trasferite in capo all'Istituto, che le esercita tramite gli uffici periferici.

D) L'Istituto provvede all'**assegnazione delle aree**.

L'istruttoria relativa alle istanze per l'assegnazione delle aree da parte delle imprese è svolta dagli uffici periferici che hanno, altresì, il compito di redigere una graduatoria delle istanze accolte.

La graduatoria è poi approvata dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria possono essere presentati all'Assessore regionale per le attività produttive.

Realizzazione delle infrastrutture ed erogazione di servizi

- All'Istituto sono attribuiti tutti i poteri relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere che vi provvede, anche per il tramite degli uffici periferici, nel rispetto della normativa dettata dal codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006).
- La gestione delle infrastrutture e dei servizi viene affidata agli uffici periferici.
- Un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione determina le quote da porre a carico degli operatori economici insediati nelle varie aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture

N.B.

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti, iniziali e successivi, operati dalla Regione siciliana, da contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio. Segnatamente, a titolo di conferimento iniziale, sono trasferiti all'IRSAP i beni, mobili e immobili, necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, già di proprietà – o in uso – dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Quali mezzi finanziari sono indicati:

- rendite patrimoniali, inclusi i proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
- proventi derivanti dalle attività svolte (gestione delle infrastrutture, servizi alle imprese, studi e ricerche).
- contributi dalla Regione, dai comuni, dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati.

Per quanto concerne i contributi si veda la voce **compatibilità comunitaria**.

Organi

Sono previsti quali organi dell'Istituto la consulta delle attività produttive, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori.

Organizzazione amministrativa

L'istituto è articolato in quattro uffici periferici. Ciascun ufficio periferico si compone di due strutture – una di area tecnica e una di area amministrativa – cui sono preposti dirigenti.

I compiti degli uffici periferici sono i seguenti:

- istruttoria delle istanze relative alla attività imprenditoriali da svolgere nelle aree di competenza;
- rilascio (da parte del dirigente dell'area amministrativa, su proposta del dirigente dell'area tecnica) dell'autorizzazione unica per la realizzazione degli interventi richiesti;
- predisposizione dei piani regolatori d'area;
- gestione dei servizi e delle infrastrutture;
- istruttoria relativa delle istanze per l'assegnazione delle aree da destinare ad insediamenti di attività produttive. Hanno, altresì, il compito di redigere una graduatoria delle istanze accolte che poi è approvata dal Consiglio di amministrazione. Eventuali ricorsi avverso tale atto possono essere presentati all'Assessore regionale per le attività produttive.
- ogni altra funzione assegnata o delegata dall'IRSAP.

Personale

Si prevede che il personale con contratto a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi ASI, assunto mediante procedure selettive di evidenza pubblica o in applicazione di norme di legge, transiti in un ruolo temporaneo ad esaurimento , per la successiva formazione dell'organico dell'Istituto e degli uffici periferici.

I dirigenti di prima fascia in forza presso i Consorzi ASI sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento, sono preferiti per l'assegnazione degli incarichi di direzione dell'area amministrativa degli uffici periferici

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

**Rispetto delle competenze legislative statutariamente
e costituzionalmente definite**

Il disegno di legge proposto interviene prevalentemente sui materie in cui la Regione siciliana dispone di competenza legislativa esclusiva. Si tratta, in particolare delle seguenti:

- industria (art. 14, lett. *d* dello Statuto);
- incremento delle produzione agricola e industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali (art. 14, lett. *e* dello Statuto) ;
- urbanistica (art. 14, lett. *f* dello Statuto) ;
- lavori pubblici (art. 14, lett. *g* dello Statuto) ;
- espropriazione per pubblica utilità (art. 14, lett. *s* dello Statuto).

Suscita qualche perplessità l'articolo 8 che impone ai comuni di corrispondere annualmente all'IRSAP un contributo la cui misura è individuata con decreto assessoriale. Desta perplessità sul fronte della compatibilità costituzionale il fatto che la misura del contributo non sia determinata dalla legge ma venga demandata a un decreto assessoriale, fonte di rango secondario.

Va inoltre verificato se tale norma non leda l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali dall'art. 119 della Costituzione.

Nell'impianto della normativa precedente i comuni contribuivano nella misura stabilita dagli statuti dei consorzi e gli statuti erano adottati dal consiglio generale cui i comuni partecipavano in quanto enti consorziati (v. art. 4 lett. b) e art. 6 co. 2 della l.r. n. 1/1984).

Piu in generale, le norme proposte attribuiscono all'IRSAP le competenze prima svolte dai consorzi di sviluppo industriale nei cui organi erano ampiamente rappresentati gli enti locali. Oggi tale rappresentanza è fortemente ridotta per cui va tenuto presente il contenuto di tali norme sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

La compatibilità comunitaria delle norme proposte andrebbe valutata sotto due profili. Il primo concerne i contributi che riceve l'IRSAP; il secondo profilo, invece, attiene ai vantaggi che possono conseguire le imprese che operano nelle aree di competenza dell'IRSAP e derivanti dai servizi offerti dal medesimo istituto.

Circa i contributi regionali destinati all'IRSAP, è opportuno quindi effettuare una distinzione sulla base delle loro finalità. Invero, l'articolo 7 del disegno di legge in esame prevede sia contributi per lo svolgimento delle finalità istituzionale dell'ente sia contributi per il funzionamento.

Le norme sugli aiuti di Stato sono applicabili tutte le volte che un ente svolga attività di impresa suscettibile di alterare la concorrenza, sia esso ente pubblico o privato, qualora riceva contributi pubblici per lo svolgimento della predetta attività. Andrà dunque verificato, volta per volta, che tipo di funzioni svolge il consorzio.

A) Contributi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3.

Non è chiara la finalità del contributo, se esso, cioè, sia volto ad abbattere i costi di gestione delle imprese insediate – in tale ipotesi si configurerebbe come un aiuto indiretto alle imprese stesse - ovvero se esso sia un aiuto concesso all'Istituto per lo svolgimento della propria attività di impresa pubblica.

La norma andrebbe dunque sotto questo profilo formulata più chiaramente.

Per quanto concerne la seconda ipotesi, si ricorda che in tema di impresa pubblica la normativa comunitaria di riferimento è costituita dalle disposizioni relative ai servizi di interesse economico generale e alla trasparenza delle relazioni fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

In generale, la compensazione per un servizio di interesse economico generale non dovrebbe essere considerata un aiuto di Stato qualora non ecceda quanto necessario per coprire i costi netti del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi.

Dunque, fermo restando il necessario approfondimento della questione, potrebbe essere compatibile con il diritto comunitario un contributo all'Istituto purché non determini una sovracompensazione per i servizi che l'Istituto rende alle imprese.

B) Contributi per le spese di funzionamento.

Al fine di valutare la compatibilità comunitaria di tale contributo vanno distinte le funzioni esercitate dall'istituto:

- funzioni di tipo amministrativo (autorizzazioni per lo svolgimento di nuove attività di impresa, redazione piani regolatori, ecc.): tale agevolazione non sarebbe configurabile come aiuto di Stato in quanto volta a ristorare i

consorzi esclusivamente per l'attività pubblica da essi svolta e non per l'erogazione dei servizi alle imprese;

- funzioni relative all'erogazione di servizi alle imprese: va approfondita la possibilità di erogare il contributo, eventualmente inserendo la clausola che preveda il divieto di sovracompensazione, secondo quanto osservato sopra.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

- **Necessità dell'intervento con legge**

L'intervento con legge si rende necessario poiché la materia in oggetto è attualmente regolata con legge.

Inoltre, con il disegno di legge in esame si attribuiscono funzioni amministrative che, come è noto, ai sensi del principio di legalità dell'azione amministrativa, devono essere disciplinate con legge.

Normativa nazionale di interesse

Legge 3 novembre 1952, n. 1902

D.P.R. 6-6-2001 n. 380, art. 12

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

D.P.R. 20-10-1998 n. 447, art. 5

Normativa comunitaria di interesse

Orientamenti di settore sugli aiuti di Stato alle imprese

Formulazione del testo

All'articolo 24 comma 6: il rinvio corretto è all'articolo 23 comma 2 e non all'articolo 21 comma 2.

All'articolo 33 comma 2 : il rinvio corretto è all'articolo 13 lettera g) e non alla lettera h).

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>TITOLO I Natura, composizione, scopi</p> <p>Art. 1. Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive</p> <p>1. Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive - IRSAP, di seguito denominato anche 'Istituto', disciplinato dalle disposizioni di cui alla presente legge.</p> <p>2. Le aree destinate ad insediamenti industriali ed affidate ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale sono quelle di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive e sentita la Giunta regionale, è possibile istituire, modificare e sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive ed industriali.</p>	<p>Art. 1 Ambito normativo.</p> <p>Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, i quali sono tutti regolati dalle norme della presente legge.</p> <p>Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con gli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto del Presidente della Regione, possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che saranno regolati dalle disposizioni della presente legge.</p>	<p>Art. 1</p> <p>La normativa vigente prevede che, ai fini dell'istituzione di nuove aree, debba essere sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Mentre il ddl 605 non contempla alcun tipo di coinvolgimento dell'Assemblea.</p>
<p>Art. 2. Natura giuridica</p> <p>1. L'Istituto regionale per sviluppo industriale è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, al coordinamento ed alla tutela dell'Assessorato regionale delle attività</p>	<p>Art. 2 Natura giuridica e composizione</p> <p>I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria, che la esercita ai</p>	<p>Art. 2</p> <p>L'Istituto è delineato come ente pubblico non economico che, accanto alle funzioni amministrative, autorizzative e ai poteri autoritativi relativi ai piani regolatori, alle</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.</p>	<p>sensi della presente legge.</p> <p>Ai consorzi possono partecipare, oltre alla Regione siciliana, enti locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza degli industriali.</p>	<p>espropriazioni, ai programmi di intervento, svolge attività di realizzazione delle infrastrutture delle aree produttive, di gestione dei servizi comuni di promozione delle attività imprenditoriali e degli investimenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. Scopi e finalità</p> <p>1. L'Istituto promuove, nell'ambito delle aree destinate alle attività produttive ed industriali di competenza, l'insediamento delle imprese attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.</p> <p>2. Per il conseguimento di tali finalità, l'Istituto svolge le seguenti attività:</p> <p>a) elabora, adotta e gestisce i piani regolatori delle aree delle attività produttive;</p> <p>b) acquisisce gli immobili utili alla costruzione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare per lo svolgimento delle attività produttive ovvero per lo svolgimento di servizi da fornire alle imprese insediate;</p> <p>c) progetta e realizza le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Scopi</p> <p>I consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti.</p> <p>Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:</p> <p>a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;</p> <p>b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali;</p> <p>c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell'industria ovvero atte a favorirne la localizzazione;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Fra i compiti dell'IRSAP non si menziona la gestione delle opere infrastrutturali e dei servizi destinati alle imprese insediate nelle aree; tuttavia l'articolo 33, comma 2, del ddl affida tale gestione all'IRSAP per il tramite degli uffici periferici. Pertanto, sarebbe conveniente coordinare il contenuto delle predette disposizioni.</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>d) progetta e realizza gli edifici da destinare a sede dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata secondo le modalità previste dalla presente legge;</p> <p>e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;</p> <p>f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extranazionale, per la realizzazione dei propri scopi;</p> <p>g) svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalle leggi regionali e statali.</p> <p>3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono tramite la stipula di apposita convenzione, delegare all'Istituto le funzioni amministrative inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.</p>	<p>d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi regionali e dalle leggi nazionali.</p>	
<p>TITOLO II Patrimonio, mezzi finanziari e gestione</p> <p>Art. 4. Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai conferimenti iniziali e da quelli successivi operati dalla Regione Siciliana, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio, nonché dalle riserve comunque costituite.</p> <p>2. A titolo di conferimento iniziale, la Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente</p>	<p>Art. 4 Mezzi finanziari.</p> <p>I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:</p> <p>a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'art. 29 della presente legge;</p> <p>b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura determinata negli statuti;</p> <p>c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed internazionali per contributi di</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>legge, procede a trasferire all'Istituto i beni mobili strumentali nonché i titoli di proprietà dei cespiti e delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale, già di proprietà o in uso ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. Mezzi finanziari</p> <p>1. I mezzi finanziari dell'Istituto regionale per lo sviluppo industriale sono i seguenti:</p> <p>a) rendite del proprio patrimonio;</p> <p>b) proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o locazione, anche finanziaria, degli immobili e dei rustici;</p> <p>c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e dai servizi collettivi resi agli operatori economici insediati nelle aree;</p> <p>d) ogni altro provento derivante da prestazioni, attività, studi, ricerche effettuate dall'Istituto;</p> <p>e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione, anche ai sensi dell'articolo 7, nonché dai contributi previsti dall'articolo 8;</p> <p>f) contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri pubblici e privati;</p> <p>g) ogni eventuale altro contributo, donazione e lascito da parte sia di soggetti pubblici sia privati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. Gestione</p> <p>1. La gestione economico-finanziaria dell'Istituto deve essere improntata a criteri di efficienza,</p>	<p>funzionamento ovvero per la realizzazione di opere infrastrutturali interessanti gli agglomerati industriali o connesse con l'attuazione di progetti speciali;</p> <p>d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge o per l'espletamento di particolari compiti d'interesse regionale;</p> <p>e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla locazione finanziaria dei rustici;</p> <p>f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei;</p> <p>g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da quelli versati dalla Regione siciliana;</p> <p>h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia di enti che di privati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38 Contabilità e servizi di cassa e tesoreria.</p> <p>I consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare bilanci - tipo predisposti dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di concerto con</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>efficacia ed economicità d'azione.</p> <p>2. L'Istituto è tenuto conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio.</p> <p>3. Con successivo decreto adottato di concerto tra l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per l'economia, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell'Istituto il quale prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione di tutti i documenti contabili dell'Istituto nonché eventuali criteri di controllo di gestione economico-finanziaria cui l'Istituto ed il Collegio dei revisori devono attenersi. Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento l'Istituto applica in quanto compatibili le norme in materia di contabilità della Regione.</p>	<p>l'Assessore regionale dell'industria, nonché ad applicare le norme di contabilità regionali e, in quanto compatibili, quelle statali.</p> <p>È fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso ad anticipazioni di cassa.</p> <p>In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente gli oneri finanziari delle anticipazioni restano a carico dei responsabili.</p> <p>Per l'attuazione del primo comma del presente articolo l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire una commissione di quattro componenti che assicuri la partecipazione di due funzionari in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria.</p> <p>A tutti i componenti della commissione di cui al precedente comma saranno corrisposti i compensi nella misura determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 7. Contributi regionali</p> <p>1. L'Assessorato delle attività produttive è autorizzato a concedere, nei limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio regionale, un contributo all'Istituto per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. L'Assessorato delle attività produttive è altresì autorizzato a concedere, sempre nei limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio regionale, un contributo all'Istituto per le spese di funzionamento.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'esito della positiva valutazione del programma d'intervento, dettagliato per ogni singola area d'investimento, specificamente predisposto dall'Istituto per l'ottenimento di tale contributo. Il programma di intervento è sottoposto all'Assessorato delle attività produttive entro il 31 maggio di ogni anno in relazione al contributo per l'anno successivo e ciò al fine dell'inserimento nel bilancio di previsione della Regione del contributo.</p> <p>3. Della corretta e coerente utilizzazione del contributo di cui al presente articolo deve essere data esplicita rendicontazione. In ogni caso, il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 Contributi.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:</p> <p>a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;</p> <p>b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;</p> <p>c) ... ;</p> <p>d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Va valutata la compatibilità dei contributi regionali all'IRSAP con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Le norme sugli aiuti di Stato infatti sono applicabili tutte le volte che un ente svolga attività di impresa suscettibile di alterare la concorrenza, sia esso ente pubblico o privato, qualora riceva contributi pubblici per lo svolgimento della predetta attività. Andrà dunque verificato, volta per volta, che tipo di funzioni svolge il consorzio.</p> <p>Contributo per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3.</p> <p>Non è chiara la finalità del contributo, se esso, cioè, sia volto ad abbattere i costi di gestione delle imprese insediate – in tale ipotesi si configurerebbe come un aiuto indiretto alle imprese stesse - ovvero se esso sia un aiuto concesso all'istituto per lo svolgimento della propria attività di impresa pubblica. La norma andrebbe dunque sotto questo profilo formulata più chiaramente.</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>Collegio dei revisori ogni anno, ovvero quando espressamente richiesto dall'Assessorato delle attività produttive, relaziona sull'andamento dell'utilizzo di tale contributo evidenziando eventuali criticità.</p>	<p>sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.</p> <p style="text-align: center;">Art. 33 Contributi per servizi consortili.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla lett. d) dell'art. 29 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale anche per la gestione di servizi consortili svolti da società fra enti pubblici ed imprese private, esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle previste dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.</p> <p>La misura del contributo non potrà superare la percentuale di partecipazione del consorzio.</p> <p>Gli organici debbono essere mantenuti, dalle società di gestione dei servizi, nel numero di dipendenti accertato alla data del 30 novembre 1983 ed alla stessa data in servizio presso gli impianti.</p>	<p>Si ricorda che in tema di impresa pubblica la normativa comunitaria di riferimento è costituita dalle disposizioni relative ai servizi di interesse economico generale e alla trasparenza delle relazioni fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.</p> <p>In generale, la compensazione per un servizio di interesse economico generale non dovrebbe essere considerata un aiuto di Stato qualora non ecceda quanto necessario per coprire i costi netti del servizio nonchè un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi. Dunque, fermo restando il necessario approfondimento della questione, potrebbe essere compatibile con il diritto comunitario un contributo all'Istituto purché non determini una sovracompensazione per i servizi che l'Istituto rende alle imprese.</p> <p>Contributo per le spese di funzionamento. Al fine di valutare la compatibilità comunitaria di tale contributo vanno distinte le funzioni esercitate dall'istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzioni di tipo amministrativo (autorizzazioni per lo svolgimento di nuove attività di impresa, redazione piani regolatori, ecc.): tale agevolazione non sarebbe configurabile come aiuto di Stato in quanto volta a ristorare i consorzi esclusivamente per l'attività pubblica da essi svolta e non per l'erogazione dei servizi alle imprese; - funzioni relative all'erogazione di servizi alle imprese: va approfondita la possibilità di erogare il contributo, eventualmente inserendo la clausola che preveda il divieto di sovracompensatività, secondo quanto osservato sopra.

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p align="center">Art. 8. Contributi comunali</p> <p>1. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui all'articolo 1, comma 2, inseriscono nei propri bilanci il contributo da corrispondere annualmente all'Istituto secondo la percentuale individuata ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è definito il contributo annuo da corrispondere da parte dei comuni di cui al comma 1. La quantificazione del predetto contributo è effettuata in percentuale, per ogni singolo comune interessato, ai proventi derivanti dall'imposta comunale sugli immobili.</p>		<p align="center">Art. 8</p> <p>Va verificato se tale norma non leda l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali dall'art. 119 della Costituzione.</p> <p>Desta perplessità sul fronte della compatibilità costituzionale anche il fatto che la misura del contributo non sia determinata dalla legge ma venga demandata a un decreto assessoriale, fonte di rango secondario.</p> <p>Nell'impianto della normativa precedente i comuni contribuivano nella misura stabilita dagli statuti dei consorzi e gli statuti erano adottati dal consiglio generale cui i comuni partecipavano in quanto enti consorziati (v. art. 4 lett. b) e art. 6 co. 2 della l.r. n. 1/1984).</p>
<p align="center">TITOLO III Organi e controlli</p> <p align="center">Art. 9. Organi dell'Istituto</p> <p>1. Sono organi dell'Istituto regionale per lo sviluppo industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la consulta delle attività produttive; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente; d) il collegio dei revisori. <p>2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.</p>	<p align="center">Art. 5 Enumerazione e durata.</p> <p>Organi dei consorzi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il consiglio generale; b) il comitato direttivo; c) il presidente; d) il collegio dei revisori. <p>Gli organi consortili durano in carica cinque anni.</p>	
<p align="center">Art. 10. La Consulta delle attività produttive</p> <p>1. La Consulta delle attività produttive è nominata con decreto del Presidente della</p>		<p align="center">Art. 10</p> <p>La Consulta è un organo consultivo in cui sono rappresentati la Regione, gli enti locali, le</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le attività produttive. E' composta da nove membri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale, professionale, tecnica o economica nel settore delle attività produttive. I predetti membri possono essere rinominati per una sola volta.</p> <p>2. Due membri della Consulta sono indicati dall'associazione degli industriali che risulti maggiormente rappresentativa nel territorio regionale. Quattro membri sono indicati dalle associazioni che risultino maggiormente rappresentative nel territorio regionale, rispettivamente, in numero di uno per ognuna delle seguenti categorie: commercianti, artigiani, cooperative e agricoltori. Un membro è indicato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale. Un membro è indicato attingendo ad una terna di nominativi predisposta dalle associazioni siciliane dei comuni e delle province. Un membro è espressione della Regione ed è scelto tra i dirigenti dell'amministrazione regionale ovvero tra i funzionari direttivi che abbiano comprovata esperienza almeno quinquennale quale amministratore di enti pubblici regionali ovvero di società partecipate dalla Regione stessa.</p>		<p>associazioni sindacali e le categorie produttive.</p> <p>L'organo di rappresentanza nella normativa precedente era costituito dal consiglio generale i cui compiti erano del tutto diversi e sovrapponibili a quelli dell'attuale consiglio di amministrazione.</p> <p>Nomina: con decreto del Presidente della regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le attività produttive.</p> <p>Composizione: nove membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due indicati dall'associazione degli industriali che risulti maggiormente rappresentativa nel territorio regionale; - quattro indicati dalle associazioni delle seguenti categorie (uno per ciascuna): commercianti, artigiani, cooperative, agricoltori; - un membro è indicato dalle associazioni sindacali; - un membro è indicato attingendo ad una terna di nominativi predisposta dalle associazioni siciliane dei comuni e delle province; - un membro indicato dalla Regione siciliana tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o tra i funzionari direttivi.
<p>Art. 11. Compiti e funzioni della Consulta delle attività produttive</p> <p>1. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le materie di competenza del consiglio di amministrazione. All'uopo, lo schema di deliberazione del consiglio di amministrazione viene sottoposto alla Consulta almeno venti giorni prima</p>		<p>Art. 11.</p> <p>La Consulta è organo consultivo generale del consiglio di amministrazione. I pareri espressi dalla medesima sono vincolanti in caso di:</p> <p>a) adozione dei piani regolatori delle aree;</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>della data fissata per l'adozione della stessa da parte del Consiglio di amministrazione; la Consulta esprime il proprio parere entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della stessa.</p> <p>2. Nelle materie di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 13, il parere della Consulta è vincolante.</p>		<p>b) approvazione dei piani triennali degli interventi e delle attività.</p>
<p>Art. 12. Il Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. E' composto da 5 membri di cui due espressione delle organizzazioni produttive, entrambi tratti da terne proposte dalle medesime organizzazioni. Gli altri tre membri sono esperti di comprovata esperienza.</p>	<p>Art. 6 Consiglio generale.</p> <p>Il consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o associazioni consorziate e della Regione siciliana.</p> <p>Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato ad uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo stesso; gli altri enti partecipano con un loro rappresentante.</p> <p>La Regione siciliana partecipa con due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale per l'industria.</p> <p>Al consiglio generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui due designati dalle associazioni provinciali degli industriali ed uno dall'associazione piccole e medie industrie, competenti per territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative.</p> <p>Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei</p>	<p>Art. 12.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è espressione delle categorie produttive ed è inoltre composto da tre esperti.</p> <p>Non è prevista alcuna partecipazione da parte della Regione o degli enti locali, che era invece prevista in seno al consiglio generale dalla normativa precedente e che svolgeva compiti analoghi a quelli dell'attuale consiglio di amministrazione..</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>componenti il consiglio medesimo.</p> <p>Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, il cui numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il consiglio generale. Tale quorum sarà, peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni del comitato direttivo.</p> <p>Per la validità di tutte le altre deliberazioni del consiglio generale è richiesta la presenza dei due quinti dei componenti in carica.</p> <p>Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere eletto, si procederà, entro 7 giorni dalla prima votazione, ad uno nuovo scrutinio per il quale sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Partecipazione dei comuni.</p> <p>I comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza di cui all'art. 6 della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Comitato direttivo.</p> <p>Il comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti delle associazioni degli industriali di cui al quarto comma dell'art. 6.</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>"Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo".</p> <p>Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo comma dell'art. 6.</p> <p>Qualora dovesse essere eletto alla carica di presidente uno dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due rappresentanti della Regione siciliana, il comitato direttivo risulterà composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da 7 componenti più il presidente.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13. Compiti e funzioni del Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'Istituto:</p> <p>a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;</p> <p>b) adotta i piani regolatori delle aree;</p> <p>c) approva i piani triennali degli interventi e delle attività;</p> <p>d) approva i bilanci di previsione ed i consuntivi;</p> <p>e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Compiti del consiglio generale.</p> <p>Il consiglio generale:</p> <p>a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto - tipo di cui al successivo art. 14;</p> <p>b) adotta il piano regolatore dell'area del consorzio;</p> <p>c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo art. 22;</p> <p>d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal comitato direttivo e, in sede di approvazione di bilancio, procede all'aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto dal quarto comma dello art. 22 della presente legge;</p> <p>e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione di altri enti al consorzio. La ratifica dovrà</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute dagli operatori economici interessati;</p> <p>g) determina le quote da porre a carico degli operatori economici insediati nelle varie aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;</p> <p>h) adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente ovvero ad altro organo dell'Istituto.</p>	<p>avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera al consiglio generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;</p> <p>f) delibera in materia di regolamento organico del personale e di regolamento di servizi;</p> <p>g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e da ogni altra legge statale o regionale concernente la materia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Compiti del comitato direttivo.</p> <p>Il comitato direttivo è l'organo esecutivo del consorzio.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;</p> <p>b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone l'attuazione al presidente del consorzio;</p> <p>c) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma del successivo art. 23 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria delle istanze per l'assegnazione e la susseguente vendita dei terreni dandone comunicazione al consiglio generale;</p> <p>d) determina la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente;</p> <p>e) delibera sull'ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo quanto stabilito dalla lett. e) del</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>precedente art. 8;</p> <p>f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi quelli di carattere finanziario;</p> <p>g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione siciliana, con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore dell'attività del consorzio, nonché con gli enti consorziati;</p> <p>h) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma del successivo art. 27, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma del medesimo articolo;</p> <p>i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo art. 32;</p> <p>l) nomina il direttore del consorzio;</p> <p>m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salve le specifiche competenze del consiglio generale.</p>	
<p>Art. 14. Presidente</p> <p>1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i relativi lavori. Il presidente può restare in carica solo per due mandati consecutivi.</p> <p>2. Il presidente è nominato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive tra i membri del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Art. 15.</p>	<p>Art. 11 Presidente.</p> <p>Il presidente è il legale rappresentante del consorzio.</p> <p>Presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli stessi.</p> <p>In caso di assenza od impedimenti del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo a norma del terzo comma dell'art. 9 della presente legge.</p>	<p>Art. 14</p> <p>Nomina: è scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive; può restare in carica per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>Compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rappresenta legalmente l'Istituto; - convoca e presiede il consiglio di amministrazione dirigendone i lavori; - esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione - redige e predisporre gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio.

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>Compiti e funzioni del Presidente</p> <p>1. Il Presidente:</p> <p>a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;</p> <p>b) redige e predispone gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio;</p> <p>c) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.</p> <p>2. Il Presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente, scelto dallo stesso presidente tra i membri del Consiglio. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza.</p>		
<p>Art. 16. Direttore generale</p> <p>1. Il direttore generale dell'Istituto è nominato dall'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti dell'amministrazione regionale siciliana di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.</p> <p>2. Il direttore generale, sulla scorta della distinzione tra organo d'indirizzo e di amministrazione, è vertice amministrativo e svolge le funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Art. 13 Direttore del consorzio.</p> <p>Il direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'art. 5 della presente legge e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria. Coordina, altresì, l'organizzazione consortile e i relativi servizi.</p>	
<p>Art. 17. Collegio dei revisori</p> <p>1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto</p>	<p>Art. 12 Collegio dei revisori.</p> <p>Il collegio dei revisori è nominato con decreto dello</p>	<p>Art. 17</p> <p>Composizione: presidente, due membri effettivi, due membri supplenti</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>dall'Assessore regionale per le attività produttive ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti sono designati dall'Assessore regionale per l'economia.</p> <p>2. Tutti i componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra iscritti agli ordini dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero dal registro dei revisori contabili.</p> <p>3. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione dell'invito, da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive, alla designazione di competenza dell'Assessore regionale per l'economia, l'Assessore regionale per le attività produttive provvede autonomamente alla scelta anche dei componenti del Collegio dei revisori la cui designazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è competenza dell'Assessore regionale per l'economia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18. Compiti e funzioni del Collegio dei revisori</p> <p>1. Il Collegio dei revisori esercita un generale controllo sulla correttezza amministrativa e gestionale dell'Istituto. A tal fine i membri del Collegio dei revisori possono in qualsiasi momento accedere a tutti gli atti e i documenti adottati dagli altri organi dell'Istituto.</p> <p>2. Il Collegio dei revisori svolge il controllo contabile sulla gestione dell'Istituto ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul consuntivo. Tali documenti contabili devono essere inviati al Collegio almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di amministrazione fissata per la loro approvazione.</p> <p>3. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno</p>	<p>Assessore regionale per l'industria ed è composto da tre componenti:</p> <p>a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti da almeno 5 anni;</p> <p>b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo Assessorato;</p> <p>c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato.</p> <p>Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; partecipa alle riunioni del consiglio generale e può assistere alle riunioni del comitato direttivo.</p>	<p>Nomina: con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive. L'Assessore regionale per l'economia designa uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Compiti del collegio dei revisori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo sulla correttezza amministrativa e gestionale; - controllo contabile sulla gestione dell'istituto; - parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul consuntivo - diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. All'uopo, il Collegio è obbligatoriamente invitato ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto apposito verbale.		
<p style="text-align: center;">Art. 19. Compensi</p> <p>1. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono stabiliti, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati dalle vigenti norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.</p> <p>2. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spettano compensi in misura pari al 40 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.</p> <p>3. Con il decreto di cui al comma 1 è possibile fissare l'ammontare del gettone di presenza da corrispondere ai membri della Consulta. In ogni caso, l'ammontare massimo dei gettoni di presenza percepiti dai membri della Consulta non può superare il trenta per cento dei compensi stabiliti per i componenti del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. I compensi ed i gettoni di presenza previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Compensi.</p> <p>I compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonché i compensi ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi del successivo art. 17, sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20. Statuto</p> <p>1. Lo statuto dell'Istituto deve essere adottato entro novanta giorni dalla costituzione degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Norme statutarie.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto - tipo cui dovranno adeguarsi i singoli consorzi</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>attività produttive.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui lo statuto non venga adottato entro il termine di cui al comma 1 da parte degli organi dell'Istituto, l'Assessore regionale per le attività produttive nomina un commissario ad acta, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, per la sua adozione.</p> <p>3. Con le stesse modalità sono approvate eventuali successive modifiche dello statuto.</p> <p>4. Nell'ipotesi di modifiche necessarie per adeguamento a sopravvenuta norma di legge, nel caso di accertata e prolungata inerzia da parte dell'Istituto, si applica in quanto compatibile il comma 2.</p>	<p>entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi.</p> <p>Lo statuto - tipo dovrà, fra l'altro, specificare le competenze dei diversi organi nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, nonché le procedure atte a regolamentare le attività degli organi medesimi.</p> <p>Lo statuto - tipo è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.</p> <p>Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale.</p> <p>I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione del loro statuto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21. Controlli</p> <p>1. L'Istituto regionale per lo sviluppo industriale è ente soggetto al controllo ed alla vigilanza da parte dell' Assessorato regionale delle attività produttive.</p> <p>2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo sono inviate al predetto Assessorato munite del parere all'uopo reso dal collegio dei revisori. Entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione dei predetti documenti contabili da parte dell' Assessorato, quest'ultimo per profili sia di legittimità che di merito, può annullare le deliberazioni ed ordinare all'Istituto di provvedere alla loro riapprovazione.</p> <p>3. Entro il termine di cui al precedente comma, per una sola volta, l'Assessorato può richiedere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Controlli.</p> <p>1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.</p> <p>2. Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti possono essere annullate dall'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>L'Assessorato regionale delle attività produttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercita il controllo e la vigilanza sull'IRSAP; - può annullare, sia per profili di legittimità sia per profili di merito, le delibere di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'IRSAP ed ordinare che si provveda alla loro riapprovazione; - può disporre ispezioni; - esercita i controlli sul programma triennale degli interventi e delle attività.

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>integrazioni documentali utili all'istruttoria. Il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.</p> <p>4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, i documenti contabili si intendono approvati senza prescrizioni.</p> <p>5. In ogni caso, anche ai fini di cui al successivo articolo, l'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre ispezioni nominando all'uopo propri dirigenti ovvero funzionari direttivi.</p>	<p>ove richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni di cui al presente comma si intendono approvate ed esecutive.</p> <p>3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità.</p> <p>4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del presente articolo.</p>	
<p align="center">Art. 22. Interventi sostitutivi</p> <p>1. L'Assessore regionale per le attività produttive, quando accerti persistenti violazioni di legge o dello statuto ovvero riscontri gravi irregolarità amministrative nel funzionamento dell'Istituto anche sotto il profilo del difetto di rendicontazione in ordine all'utilizzo dei fondi regionali erogati, scioglie, previa contestazione e sentita la Giunta regionale, gli organi dell'Istituto e nomina un Commissario straordinario che assume la gestione dell'Istituto sino al rinnovo degli organi secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo Statuto; il Commissario deve essere scelto fra i</p>	<p align="center">Art. 17 Interventi sostitutivi.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative nel funzionamento del consorzio, può sciogliere, previa contestazione, sentita la Giunta regionale, gli organi consortili e procedere alla nomina di un commissario, scelto fra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, per la gestione dello ente fino al rinnovo del consiglio generale.</p> <p>Il commissario è nominato per un periodo non superiore a 6 mesi; trascorso tale termine, tutti gli atti compiuti sono</p>	<p align="center">Art. 22</p> <p>Scioglimento degli organi dell'istituto:</p> <p>Soggetto competente: Assessore regionale per le attività produttive</p> <p>Ipotesi: - persistenti violazioni di leggi o dello statuto; - - gravi irregolarità amministrative.</p> <p>Procedura: scioglimento degli organi dell'Istituto, previa contestazione e sentita la giunta regionale, e nomina di un Commissario straordinario scelto fra i dirigenti in servizio</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>dirigenti in servizio dell' Amministrazione regionale.</p> <p>2. Il Commissario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi; trascorso termine, tutti gli atti compiuti sono nulli.</p> <p>3. L'Assessore regionale per le attività produttive, in caso di inadempimento da parte degli organi dell'Ente di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l'Istituto si sia reso inadempiente.</p>	<p>nulli.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria, in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l'ente si è reso inadempiente.</p>	<p>dell'Amministrazione regionale.</p> <p>Nomina di un commissario ad acta</p> <p>Soggetto competente: Assessore regionale per le attività produttive</p> <p>Ipotesi: inadempimento, da parte degli organi dell'Ente, relativo ad atti obbligatori per legge o per statuto</p> <p>Procedura: nomina di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti</p>
<p>TITOLO IV Uffici periferici</p> <p>Art. 23. Istituzione degli uffici periferici dell'Istituto</p> <p>1. Per l'istruttoria delle istanze volte alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, e per il rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio unico, l'Istituto si avvale degli uffici periferici all'uopo costituiti.</p> <p>2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 si articolano in due strutture di dimensione intermedia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche, di cui una di area tecnica e l'altra di area amministrativa. Con successivo decreto del direttore generale, sentiti i dirigenti dell'area amministrativa degli uffici periferici, è definita</p>		<p>Artt. 23 e 24</p> <p>Gli uffici periferici sono 4.</p> <p>Ogni ufficio periferico si articola in due strutture di dimensione intermedia, organizzate sul modello delle aree in cui si articolano i dipartimenti degli assessorati regionali (ciò in virtù del richiamo all'articolo 4 della legge regionale n. 10/2000):</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'area tecnica; - un'area amministrativa. <p>A loro volta le aree (sempre sul modello dell'organizzazione interna dei dipartimenti regionali) si articolano in unità operative di base: tali articolazioni sono definite con decreto del</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>l'articolazione interna per unità operative di base in relazione alle esigenze di ogni singolo ufficio periferico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24. Numero e competenza territoriale degli uffici periferici</p> <p>1. Sono istituiti quattro uffici periferici in relazione alle seguenti macro-aree territoriali: Sicilia occidentale, Sicilia centro-meridionale; Sicilia nord-orientale; Sicilia sud-orientale.</p> <p>2. L'ufficio periferico della Sicilia occidentale è competente in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle province regionali di Palermo e Trapani. L'ufficio ha sede in Palermo.</p> <p>3. L'ufficio periferico della Sicilia centro-meridionale è competente in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle province regionali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. L'ufficio ha sede in Caltanissetta.</p> <p>4. L'ufficio periferico della Sicilia nord-orientale è competente in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle province regionali di Catania e Messina. L'ufficio ha sede in Catania.</p> <p>5. L'ufficio periferico della Sicilia sud-orientale è competente in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle province regionali di Siracusa e Ragusa. L'ufficio ha sede in Siracusa.</p> <p>6. Gli uffici periferici sopra individuati dirigono e gestiscono le attività di loro competenza in relazione alle aree di riferimento. Gli stessi si servono, quali uffici periferici distaccati, organizzati come unità operative di base, delle strutture e del personale già esistente presso i soppressi Consorzi</p>		<p>direttore generale dell'istituto, e si servono, salva diversa successiva definizione, quali uffici periferici distaccati, delle strutture e del personale già esistente presso i Consorzi ASI che non siano sede di ufficio periferico</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>ASI che non siano sede di ufficio periferico ai sensi dei commi precedenti, ferma restando l'articolazione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 25.</p> <p>Funzioni e competenze degli uffici periferici</p> <p>1. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'Istituto, provvedono alla completa istruttoria di tutte le istanze, domande e richieste volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'articolo 34.</p> <p>2. Il dirigente dell'Ufficio preposto all'area amministrativa, su proposta del dirigente dell'area tecnica, completata l'istruttoria di cui all'articolo 34, provvede al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e/o attivazione dell'intervento richiesto secondo quanto previsto dalla presente legge.</p> <p>3. Gli uffici predispongono i piani regolatori d'area di cui all'articolo 29 in relazione ad ogni singola area omogenea di cui all'articolo 1, comma 2, soggetti alla successiva valutazione ed approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Gli uffici svolgono tutte le funzioni e competenze assegnate e delegate dall'Istituto anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>Compiti degli uffici periferici</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria delle istanze relative all'avvio o allo svolgimento di attività imprenditoriali da svolgere nelle aree produttive; - rilascio (da parte del dirigente dell'area amministrativa, su proposta del dirigente dell'area tecnica) dell'autorizzazione unica per la realizzazione degli interventi richiesti; - predisposizione dei piani regolatori d'area; - ogni altra funzione assegnata o delegata dall'IRSAP in particolare con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree; - istruttoria relativa alla presentazione delle istanze per l'assegnazione delle aree. Gli uffici hanno, altresì, il compito di redigere una graduatoria delle istanze. La graduatoria è poi approvata con delibera del Consiglio di amministrazione.

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p style="text-align: center;">TITOLO V Linee guida regionali</p> <p style="text-align: center;">Art. 26. Linee guida regionali in tema di sviluppo</p> <p>1. Al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale ed al fine di dettare le linee guida a cui dovrà indirizzarsi l'attività dell'Istituto con riferimento alle iniziative economiche ed industriali di cui alla presente legge, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento all'anno successivo, l'Assessore regionale per le attività produttive emana un'apposita direttiva. Con la predetta direttiva vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola macro-area di cui all'articolo 24.</p> <p>2. Nella formulazione degli indirizzi di cui al comma 1 è garantita la massima partecipazione degli attori economico-sociali coinvolti nel processo di implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.</p> <p>3. Per i fini di cui al comma 2, entro il 30 giugno di ogni anno, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è convocata apposita conferenza consultiva alla quale partecipano di diritto il presidente dell'Istituto, o suo delegato, ed i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria ed i rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello regionale, previamente indicati da tali associazioni. Potranno essere altresì invitati, anche su motivata istanza dell'interessato, tutti gli enti pubblici o privati rappresentanti di interessi diffusi inerenti alle</p>		<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro il 30 novembre di ogni anno: l'Assessore regionale per le attività produttive emana le direttive contenenti gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Istituto; - Entro il 30 giugno di ogni anno: si convoca la conferenza consultiva presso l'Assessorato regionale delle attività produttive, con il compito di formulare proposte in merito all'attività programmatica; alla conferenza partecipano il presidente dell'Istituto e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria e delle associazioni sindacali. Possono essere invitati anche gli enti pubblici o privati rappresentanti di interessi diffusi - Entro il 30 luglio di ogni anno: l'Assessore regionale per le attività produttive elabora uno schema di direttiva, a cui dovrà allegarsi il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>finalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Entro il successivo 30 luglio, esaminate e sintetizzate, ove possibile, le proposte avanzate in sede di conferenza di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per le attività produttive elabora lo schema di direttiva il quale è trasmesso alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. La predetta Conferenza esprime il proprio motivato parere non vincolante, con eventuali indicazioni, entro e non oltre il successivo 30 settembre. Superato tale termine il parere si ha per positivamente rilasciato scevro da indicazioni.</p> <p>5. Esaurite le attività di cui ai precedenti commi, spetta all'Assessore regionale per le attività produttive coordinare tutte le indicazioni pervenute secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 ed adottare la direttiva di cui al comma 1. Solo nell'ipotesi in cui, nel termine di cui al comma 4, dovesse pervenire parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive può, ove lo ritenga opportuno, convocare la conferenza di cui al comma 3 al fine di illustrare i rilievi contenuti nel parere della Conferenza permanente. Le attività di sintesi e coordinamento spettano in ogni caso all'Assessore regionale per le attività produttive per l'adozione della direttiva di cui al comma 1 anche nell'ipotesi in cui dovesse essere riconvocata la conferenza di cui al comma 3.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27. Attuazione delle linee guida</p> <p>1. L'Istituto, nell'attuazione degli scopi e delle finalità di cui alla presente legge, deve attenersi alle linee guida di cui all'articolo 26.</p>		

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>2. L'eventuale grave e persistente difformità tra gli interventi ed i programmi disposti dall'Istituto rispetto alle linee guida è oggetto di valutazione ai fini dell'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 22, comma 1.</p>		<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27</p> <p style="text-align: center;">Attuazione delle linee guida</p> <p>Compito dell'Istituto è rendere operative le linee guida contenute nella direttiva emanata dall'Assessore regionale per le attività produttive.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Programma triennale, piani regolatori, espropriazioni e gestione dei terreni e dei rustici</p> <p style="text-align: center;">Art. 28. Programma triennale degli interventi e delle attività</p> <p>1. L'Istituto, sulla scorta delle indicazioni dettate dalle linee guida di cui all'articolo 26, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni singola macro-area ovvero, ove particolare esigenze dovessero richiederlo, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività produttive, prevede, tra l'altro, quanto segue:</p> <p>a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;</p> <p>b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area o macro-area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione;</p> <p>c) un piano economico-finanziario, anche di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 Programmi di intervento.</p> <p>Entro tre mesi dall'approvazione definitiva del piano regolatore, il consorzio adotta un programma triennale di interventi che trasmette all'Assessorato regionale dell'industria e che contiene:</p> <p>1) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per essere destinate ad insediamenti industriali;</p> <p>2) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutture;</p> <p>3) l'indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da realizzare.</p> <p>Nella prima applicazione della presente legge i programmi di cui al comma precedente sono adottati dai consorzi entro 6 mesi dalla data di insediamento dei nuovi organi statutari.</p> <p>I programmi di intervento di cui al presente articolo sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Programma triennale degli interventi e delle attività.</p> <p>La disposizione prevede, quale strumento di pianificazione dell'azione dell'Istituto, il programma triennale degli interventi. Contiene gli indirizzi che si intendono perseguire durante il triennio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio indicando il piano economico-finanziario, anche di massima, che individui, per ogni singolo intervento ed attività, la fonte di finanziamento. - l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area o macro-area e le misure volte a incentivare tale vocazione; <p>Il programma è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e trasmesso all'Assessorato attività produttive ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo ai sensi dell'articolo 21 del ddl.</p> <p>Il programma deve essere aggiornato</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>massima, che individui, per ogni singolo intervento ed attività, la fonte di finanziamento.</p> <p>2. Il programma è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre dell'anno di riferimento e per il successivo triennio. Lo stesso è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all'articolo 21.</p> <p>3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'Istituto apporta le modifiche al programma che si dovessero rendere necessarie anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'articolo 26.</p>	<p>formulati in rapporto ai tipi di insediamento industriale prevedibile, tenuto conto delle domande che risultino già presentate, delle caratteristiche degli insediamenti industriali esistenti nella zona, della ricettività e delle prospettive di sviluppo della zona medesima e della realtà territoriale circostante.</p> <p>I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente in rapporto alle domande di insediamento presentate nonché all'evoluzione delle condizioni e prospettive di sviluppo di cui al precedente comma.</p> <p>Su richiesta motivata di più imprese insediate, il programma di intervento di cui al presente articolo, anche in occasione degli aggiornamenti annuali, può prevedere la realizzazione di ulteriori infrastrutture, impianti o servizi anche ad uso polivalente, al servizio di più imprese, che risultino commisurati alle esigenze delle imprese insediate, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità degli insediamenti medesimi, nonché delle concrete possibilità di utilizzazione.</p>	<p>annualmente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29. Piani regolatori d'area</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a dieci anni decorrenti dall'intervenuta approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Efficacia dei piani regolatori.</p> <p>In applicazione dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell'ambito della Regione siciliana, agli effetti dell'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p>Al fine di pianificare le opere in maniera omogenea per ogni area destinata ad insediamento industriale, il consiglio di amministrazione dell'Istituto adotta il piano regolatore d'area, dopo l'elaborazione sviluppata da parte dei singoli uffici periferici. Riguardo al contenuto dei piani, essi devono prevedere le aree da destinare alle opere ed alle infrastrutture a servizio delle imprese e le aree da destinare agli insediamenti delle diverse</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>2. Il piano, in quanto strumento urbanistico di regolazione generale dell'area, deve prevedere, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 26, la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.</p> <p>3. La delibera di approvazione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, approva definitivamente il singolo piano regolatore d'area inviando lo stesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere della Commissione regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato. Il piano approvato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>5. Dalla data di approvazione del piano regolatore di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale già previsti dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.</p> <p>I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia fino al compimento del decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che la concede, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica, in caso di sopravvenute motivate ragioni tecniche e/o economiche che richiedano la modifica del piano.</p> <p>I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia.</p> <p>Ferma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi compresi quelli già previsti dall'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale</p>	<p>categorie di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi ai terzi.</p> <p>Il piano può prevedere prescrizioni e vincoli di destinazione di durata decennale. Prima dell'approvazione, al fine di garantire il principio di partecipazione all'azione pubblica e di trasparenza, viene avviato un procedimento di pubblicazione, che consente la presentazione di eventuali osservazioni.</p> <p>Sugli organi competenti ad occuparsi delle varie fasi di stesura del piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ufficio periferico elabora e predispone una bozza di piano; - l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva il piano; - il consiglio di amministrazione dell'Istituto adotta il piano. <p>Le previsioni dei piani prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, che devono essere adeguati entro 6 mesi dall'approvazione del piano de quo.</p> <p>NOTE: Si suggerisce una migliore formulazione del comma 4 in relazione all'adozione e approvazione definitiva del piano: andrebbe precisato infatti che il consiglio di amministrazione dell'Istituto adotta il piano che è poi approvato dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Si rileva, inoltre, che la Commissione regionale dell'urbanistica, a cui si chiede l'espressione del parere, è stata sostituita dalla legge regionale n. 71 del 1978 dal Consiglio regionale dell'urbanistica</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>6. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo devono adeguare il proprio piano regolatore, ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell' organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su impulso dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provveda in sostituzione degli organi comunali inadempienti.</p>	<p>dell'urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione.</p> <p>Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione, il consorzio è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.</p> <p>Le spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei consorzi. Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.</p> <p>Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione agli insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto, sia come prestazione di servizi e manutenzioni.</p> <p>La quota di aree prevista al comma precedente non può superare il 15 per cento della superficie complessiva.</p> <p>I piani regolatori vigenti saranno adeguati alle norme del presente articolo entro 120 giorni dalla costituzione degli organi consortili.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 20 Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali.</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>L'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, è così sostituito: "Le licenze di costruzione e le concessioni edilizie, rilasciate per la realizzazione di impianti industriali o artigianali, hanno efficacia, ai fini del rilascio del certificato di conformità richiesto per poter usufruire dei benefici di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, purchè i relativi lavori risultino ultimati, almeno al rustico, alla data di pubblicazione della presente legge".</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30. Espropriazioni</p> <p>1. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l'approvazione del piano ai sensi dell'articolo 29, vengono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.</p> <p>2. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Espropriazioni.</p> <p>Tutte le opere occorrenti per l'attuazione da parte dei consorzi industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di ciascuna opera.</p> <p>Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte a cura dei consorzi industriali, con le procedure previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.</p> <p>Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza dell'Assessore regionale per l'industria.</p> <p>L'espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali è completata dal consorzio entro un triennio dalla data di approvazione definitiva del piano regolatore e, per i consorzi i cui piani regolatori risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un triennio da tale data.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>Mediante l'approvazione del piano vengono individuate le opere e le aree da destinare ad insediamenti industriali. La mera individuazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle stesse e l'avvio del procedimento espropriativo, così come è disciplinato nel Testo unico delle espropriazioni del 2001. Ente espropriante è lo stesso Istituto.</p> <p>Prezzo del bene</p> <p>In merito al valore di scambio da attribuire al bene espropriando, la Corte Costituzionale ha statuito <i>che i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori</i> (Corte Cost. 348/2007)</p>
		Art. 31

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 31. Assegnazione dei terreni e dei rustici</p> <p>1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.</p> <p>2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione di cui è data comunicazione agli interessati.</p> <p>3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.</p> <p>4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive.</p> <p>5. Nella formazione della graduatoria si tiene conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'articolo 26 ed al programma di cui all'articolo 28, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.</p> <p>8. Gli atti di vendita dei terreni, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi sostenuti dall'Istituto per l'eventuale esproprio, devono prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 Assegnazione e vendita dei terreni.</p> <p>Le istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.</p> <p>Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati.</p> <p>Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.</p> <p>Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo comma all'Assessore regionale per l'industria.</p> <p>Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.</p> <p>Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano più elevati indici di occupazione.</p> <p>Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale, nonché termini perentori per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p>L'attività istruttoria relativa alla presentazione delle istanze per l'assegnazione delle aree da destinare ad insediamenti di attività produttive è demandata agli uffici periferici, che hanno, altresì, il compito di redigere una graduatoria delle istanze accolte. Eventuali ricorsi avverso tale atto possono essere presentati all'Assessore regionale per le attività produttive.</p> <p>Come anticipato, l'attività di esproprio delle aree è a carico dell'Istituto, che a sua volta dovrà procedere all'individuazione dei soggetti assegnatari, che acquisteranno ad un prezzo non inferiore ai costi sostenuti per l'eventuale esproprio. L'atto di vendita dovrà contenere come condizione risolutiva il rispetto del vincolo di destinazione dell'insediamento all'attività produttiva per un termine non inferiore a cinque anni.</p> <p>Al comma 10 occorre verificare la legittimità o meno della revoca dalla vendita. Sarebbe più opportuno qualificare tale atto quale recesso.</p> <p>Si rileva: nella relazione che precede il ddl in si accenna a titoli preferenziali di assegnazione a favore di imprese che risultino state danneggiate da atti della criminalità organizzata, tuttavia nel testo non vi è riferimento alcuno a tali titoli preferenziali. Una simile disposizione è invece contenuta nella normativa previgente all'articolo 27 bis.</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni devono, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.</p> <p>9. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 8, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può valutare la possibilità di consentire il mutamento della destinazione impressa all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 10.</p> <p>10. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 8 e fermo restando quanto previsto dal comma 9, con delibera del Consiglio di amministrazione, è disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato. Essa è pubblicata, a cura dell'Istituto, presso la conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di vendita revocato.</p>	<p>l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola volta e per non più di 18 mesi, con delibera motivata del comitato direttivo, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati.</p> <p>Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente.</p> <p>Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato. La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non avvenuta ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. Essa sarà pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dello atto di vendita revocato.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai consorzi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi contratti.</p>	
<p align="center">Art. 32. Oneri per urbanizzazione e costruzione</p> <p>1. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia urbanistica ed</p>	<p align="center">Art. 24 Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione.</p>	<p align="center">Art. 32</p> <p>Prevede un dimezzamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge sono dimezzati.</p>	<p>Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.</p> <p>Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì, esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 25 Prezzo dei terreni.</p> <p>Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 26 Acquisizione dei terreni.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.</p> <p>Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 27 Infrastrutture ed altre opere.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:</p> <p>a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;</p> <p>b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;</p> <p>c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge;</p> <p>d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei;</p> <p>e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale.</p> <p>Il finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno</p> <p>Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.</p> <p>Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere.</p> <p>Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 27-bis</p> <p>1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.</p> <p>2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 28 Manutenzione straordinaria.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a finanziare opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle aree e dei nuclei realizzate tanto con fondi regionale, quanto con fondi di enti o di organismi statali, nonché interventi che abbiano il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità.</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p style="text-align: center;">Art. 30 Provvidenze per insediamenti artigiani.</p> <p>Tutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore degli insediamenti industriali sono estese agli insediamenti artigiani.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 33. Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi</p> <p>1. L'Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici, provvede alla progettazione ed esecuzione di tutte le opere e servizi di cui alla presente legge. Si applica per i servizi, per le forniture e per i lavori, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. La gestione di tutte le infrastrutture e servizi destinati alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, spetta all'Istituto per i tramite degli uffici periferici. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento che detti le modalità di corresponsione del contributo di cui all'articolo 13, lettera h).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Esecuzione delle opere.</p> <p>All'esecuzione delle opere consortili provvedono i consorzi con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale n. 105 del 1982.</p> <p>Nell'ambito della Regione siciliana la società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i rustici industriali e tutte le opere atte a favorire la localizzazione degli investimenti produttivi;</p> <p>b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.</p> <p>Per il raggiungimento delle suddette finalità il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 10.000 milioni per il triennio 1984-86, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p>All'Istituto sono attribuiti tutti i poteri relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere che vi provvede, anche per il tramite degli uffici periferici, nel rispetto della normativa dettata dal codice degli appalti.</p> <p>La gestione delle infrastrutture e dei servizi viene affidata agli uffici periferici.</p> <p>Si rinvia ad un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione la determinazione delle modalità di corresponsione delle quote da porre a carico degli operatori economici insediati nelle varie aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture. (il riferimento alla lettera h) dell'articolo 13 non è corretto, va piuttosto citata la lettera g)).</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>Detto incremento è destinato esclusivamente allo aumento della quota del capitale sociale della società di cui al primo comma del presente articolo, cui deve corrispondere un aumento di pari importo da parte della FIME.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 Gestione delle infrastrutture.</p> <p>La gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio; restano salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi ed imprese private esistenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>L'Assessore regionale per l'industria, con modalità da determinarsi in apposito decreto, provvede annualmente ad approvare i costi di gestione sostenuti dal consorzio nell'anno precedente ed adeguatamente documentati.</p> <p>Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito regolamento le modalità di pagamento degli oneri a carico delle imprese fruitrici di cui alla lett. d) dell'art. 29 della presente legge.</p> <p>I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad istituire servizi associati di interesse interaziendale per la gestione di particolari attività quali quelle previste all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge.</p> <p>Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono garantire agli organi consortili una gestione finanziaria autonoma ed autosufficiente.</p> <p>Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in ordine alla compatibilità di detti servizi con i fini generali propri del consorzio medesimo.</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 34.</p> <p>Attivazione dei nuovi insediamenti produttivi</p> <p>1. Le funzioni relative all'attivazione di nuove iniziative produttive, nell'ambito delle aree di cui alla presente legge, già affidate ai comuni ai sensi degli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono esercitate dall'Istituto, per il tramite degli uffici periferici, secondo quanto stabilito dai citati articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.</p> <p>2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per l'attivazione di nuove iniziative produttive nell'ambito delle aree di cui alla presente legge, presso la sede di ogni ufficio periferico è istituito uno sportello unico per il rilascio di dette autorizzazioni presieduto dal dirigente dell'Area tecnica. Lo sportello unico provvede al coordinamento degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio attraverso l'indizione, da parte del predetto dirigente dell'Area tecnica, della conferenza di servizi, e, conseguentemente, provvede all'esito dell'istruttoria, a proporre al dirigente dell'Area amministrativa il rilascio dell'autorizzazione unica.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale variante anche al piano regolatore dell'area, è approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relativa proposta di delibera di variante da parte dell'ufficio periferico. Trascorso infruttuosamente detto termine, si procede senza diffida ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della presente legge.</p> <p>4. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto, per il tramite dell'ufficio</p>		<p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p>Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, di competenza dei comuni, ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, vengono trasferite in capo all'Istituto, che le esercita tramite gli uffici periferici.</p> <p>Si interviene a modificare il procedimento amministrativo relativo all'avvio di un'attività produttiva, istituendo lo sportello unico per le attività produttive presso i singoli uffici periferici.</p> <p>L'Istituto dunque esercita svariate funzioni amministrative prima esercitate dai Comuni. Va tenuto presente, nell'esame della norma, il principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.</p> <p>Si affida allo sportello il compito di indire conferenze di servizi ovvero di provvedere a tutta la fase istruttoria, che solo in un secondo momento sarà sottoposta al vaglio del dirigente dell'area amministrativa, competente a rilasciare un'autorizzazione unica.</p> <p>Un'ulteriore funzione, attualmente esercitata dai comuni, viene affidata all'IRSAP: il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo.</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>periferico, è competente altresì al rilascio del relativo titolo edilizio richiesto per la realizzazione del nuovo insediamento produttivo il quale deve comunque essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. L'eventuale parere della commissione edilizia competente, ove necessario, è reso all'interno della conferenza di servizi di cui ai precedenti commi. Il titolo edilizio di competenza dell'Istituto è ricompreso all'interno dell'autorizzazione unica di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>5. In ogni caso, esclusa l'ipotesi di cui al comma 3, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, l'operatore economico istante può inviare una dichiarazione di inizio attività con la quale dichiara, tra l'altro, che trascorsi ulteriori trenta giorni dalla ricezione della predetta dichiarazione da parte dell'ufficio periferico, avvia le attività oggetto di richiesta di autorizzazione unica attestando la conformità dell'intervento a tutte le prescrizioni vigenti, siano esse normative, regolamentari e di piano. Trascorso tale ultimo termine, l'autorizzazione unica s'intende tacitamente assentita.</p> <p>6. Resta in ogni caso salva la possibilità dell'Istituto, per il tramite dell'ufficio periferico competente, di adottare motivato provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di trenta giorni di cui al comma 5, ovvero, trascorso tale termine, di revocare e/o annullare l'autorizzazione tacitamente assentita ordinando contestualmente l'immediata sospensione dell'attività e segnalando la circostanza alla competente autorità giudiziaria laddove rilevi la non conformità dell'intervento a tutte le prescrizioni vigenti.</p>		

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p style="text-align: center;">Art. 35 Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.</p> <p>Per la realizzazione del progetto obiettivo di cui allo art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e allo art. 55 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per il biennio 1984-85, di cui lire 50 mila milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 35 mila milioni per l'esercizio finanziario 1985, da destinare ad interventi finanziari per il completamento delle opere di infrastrutturazione.</p> <p>La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle esigenze di completamento delle singole aree in relazione ai processi di industrializzazione in corso o prevedibili.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 36 Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari.</p> <p>Gli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti per la costituzione degli organi di cui all'art. 5 della presente legge entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.</p> <p>Scaduto detto termine, l'Assessore regionale per l'industria provvederà alla nomina di commissari, scelti tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, che provvederanno, in via sostitutiva e per un periodo non superiore a due mesi, ai suddetti adempimenti nonché alla</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>ordinaria gestione dei consorzi.</p> <p>Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo comma e dai commissari, in data successiva alla scadenza dei termini previsti nei precedenti due commi, sono nulli.</p> <p>Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione dei propri rappresentanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, dalla normale scadenza degli organi statutari o dallo scioglimento di cui al precedente art. 17.</p> <p>Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per ciò che concerne gli enti pubblici, l'Assessore regionale competente per materia, su richiesta del presidente, del commissario o del presidente uscente in sede di normale, periodico rinnovo.</p> <p>In caso di mancata designazione da parte di enti od associazioni private, si procederà ugualmente, scaduto il termine di cui al quarto comma, alla costituzione degli organi statutari.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 37 Personale dei consorzi.</p> <p>I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento - tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'industria.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p style="text-align: center;">Trasferimento dei beni patrimoniali dalle zone industriali regionali.</p> <p>I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto</p>	

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	<p>luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.</p> <p>Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetto enti che cureranno lo espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.</p> <p>Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità .</p> <p>È abrogato l'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;">Art. 35. Disposizioni finali</p> <p>1. È abrogata la legge regionale 7 gennaio 1984, n. 1, e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti.</p> <p>2. L'Istituto subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale. I beni mobili ed immobili già facenti parte del patrimonio dei suddetti Consorzi, non strumentali all'attività dell'Istituto come disciplinata dalla presente legge, sono acquisiti al patrimonio della Regione che può disporre l'alienazione.</p> <p>3. Il personale con contratto a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale, assunto mediante procedure</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Norme abrogate.</p> <p>Sono abrogati l'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e gli articoli 11 e 12 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Disposizioni finali</p> <p>Si prevede l'abrogazione della legge n. 1 del 1984, con la relativa soppressione dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, disponendo sui rapporti attivi e passivi e sul personale. In particolare, il personale assunto mediante procedure selettive e nel rispetto di disposizioni legislative transita nel ruolo della pianta organica dell'Istituto.</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>selettive di evidenza pubblica o in applicazione di norme di legge, transita in un ruolo temporaneo e ad esaurimento, per la successiva formazione dell'organico dell'Istituto e degli uffici periferici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36. Disposizioni transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore, in deroga a quanto previsto dall' articolo 24 e compatibilmente con le attività di cui all'articolo 37, sono istituiti tanti uffici periferici quanti sono i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. I dirigenti di prima fascia in forza presso i disciolti Consorzi, collocati in apposito ruolo ad esaurimento, vengono preferiti per l'assegnazione dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e per l'assegnazione degli incarichi di direzione dell'area amministrativa degli uffici periferici. Resta salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche.</p> <p style="text-align: center;">Art. 37. Ulteriori disposizioni transitorie</p> <p>1. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario scelto tra i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti Consorzi ASI in carica per un periodo non inferiore a cinque anni.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 36 Disposizioni transitorie</p> <p>Al fine di consentire la riorganizzazione amministrativa dell'apparato burocratico, gli attuali consorzi sono trasformati in uffici periferici dell'istituto per un periodo non superiore ai due anni successivi all'entrata in vigore della legge. Si tratta di un regime solo transitorio, visto che nel testo del ddl si prevede l'istituzione di soli 4 uffici periferici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 37 Ulteriori disposizioni transitorie</p> <p>Si prevede lo scioglimento degli organi consortili in carica e la nomina di un commissario straordinario che si occupi di tutta la fase di passaggio dei rapporti attivi e passivi in capo ai sopprimendi consorzi.</p>

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
<p>2. Il commissario straordinario si sostituisce agli organi ordinari dei consorzi, essendo competente anche all'adozione degli atti di straordinaria amministrazione, e provvede ad avviare le procedure per la rilevazione dello stato patrimoniale e finanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario deve:</p> <p>a) rilevare lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;</p> <p>b) individuare le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori;</p> <p>c) redigere, entro tre mesi dalla nomina, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.</p> <p>3. Il commissario straordinario, entro due mesi dalla conclusione delle operazioni di cui al comma 2, propone un progetto di trasferimento all'Istituto, secondo quanto stabilito dalla presente legge, di tutti i rapporti attivi e passivi, dei beni mobili ed immobili e del personale del soppresso Consorzio. Il progetto di trasferimento è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive entro un mese dalla sua trasmissione da parte del commissario. Tale approvazione comporta il definitivo subentro dell'Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio, il definitivo trasferimento dei beni e del personale e sancisce la chiusura delle operazioni di liquidazione dei soppressi Consorzi ASI.</p> <p>4. Al commissario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio.</p>		

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE																																				
	<p style="text-align: center;">Art. 41 Disposizioni finanziarie.</p> <p>Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio 1984-85, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo di cui alla seguente tabella: (importi espressi in milioni di lire)</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Anno 1984</th> <th style="text-align: right;">Anno 1985</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art. 26</td> <td style="text-align: right;">21.000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 27, lett. a), b), d), e)</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 27, lett. c)</td> <td style="text-align: right;">3.500</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 28</td> <td style="text-align: right;">2.700</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> </tr> <tr> <td>Art. 29, lett. a)</td> <td style="text-align: right;">5.050</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 29, lett. b)</td> <td style="text-align: right;">3.250</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 29, lett. c)</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 29, lett. d)</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 34</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>Art. 35</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">171.500</td> <td style="text-align: right;">137.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984 e 1985, previsti, rispettivamente, in lire 171.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e in lire 137.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi destinati al finanziamento di altri interventi", mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.</p> <p>Gli oneri successivi all'anno finanziario 1985 saranno determinati, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione</p>		Anno 1984	Anno 1985	Art. 26	21.000	25.000	Art. 27, lett. a), b), d), e)	75.000	50.000	Art. 27, lett. c)	3.500	4.000	Art. 28	2.700	2.500	Art. 29, lett. a)	5.050	5.000	Art. 29, lett. b)	3.250	4.000	Art. 29, lett. c)	4.000	5.000	Art. 29, lett. d)	3.000	4.000	Art. 34	4.000	3.000	Art. 35	50.000	35.000	Totale	171.500	137.500	
	Anno 1984	Anno 1985																																				
Art. 26	21.000	25.000																																				
Art. 27, lett. a), b), d), e)	75.000	50.000																																				
Art. 27, lett. c)	3.500	4.000																																				
Art. 28	2.700	2.500																																				
Art. 29, lett. a)	5.050	5.000																																				
Art. 29, lett. b)	3.250	4.000																																				
Art. 29, lett. c)	4.000	5.000																																				
Art. 29, lett. d)	3.000	4.000																																				
Art. 34	4.000	3.000																																				
Art. 35	50.000	35.000																																				
Totale	171.500	137.500																																				

DDL 605	LEGGE REGIONALE N. 1/1984	NOTE
	all'effettivo fabbisogno.	
<p align="center">Art. 38. Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione</p>	<p align="center">Art. 42</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. 1

G.U.R.S. 7 gennaio 1984, n. 1

Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/2008 e annotato al 6/2/2006)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Natura, composizione, scopi e mezzi finanziari

Art. 1 *Ambito normativo*

Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione Siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, i quali sono tutti regolati dalle norme della presente legge.

Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con gli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto del Presidente della Regione, possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che saranno regolati dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2 *Natura giuridica e composizione*

I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria, che la esercita ai sensi della presente legge.

Ai consorzi possono partecipare, oltre alla Regione Siciliana, enti locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza degli industriali.

Art. 3 *Scopi*

I consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti.

Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:

a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;

- b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali;
- c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell'industria ovvero atte a favorirne la localizzazione;
- d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi regionali e dalle leggi nazionali.

Art. 4 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:

- a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'art. 29 della presente legge;
- b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura determinata negli statuti;
- c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed internazionali per contributi di funzionamento ovvero per la realizzazione di opere infrastrutturali interessanti gli agglomerati industriali o connesse con l'attuazione di progetti speciali;
- d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge o per l'espletamento di particolari compiti d'interesse regionale;
- e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla locazione finanziaria dei rustici;
- f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei;
- g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da quelli versati dalla Regione Siciliana;
- h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia di enti che di privati.

Titolo II

Organi consortili e controlli

Art. 5 Enumerazione e durata

Organi dei consorzi sono:

- a) il consiglio generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

Gli organi consortili durano in carica cinque anni. (1)

Note:

(1)

Fermo restando la durata in carica di 5 anni del Comitato direttivo annotato, lo stesso per effetto dell'art. 26, comma 7, della L.R. 4/2003, resta comunque prorogato sino alla nuova nomina da parte dell'organo istituzionale predetto e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 6 Consiglio generale (2)

Il consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o associazioni consorziate e della Regione Siciliana.

Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato ad uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo stesso; gli altri enti partecipano con un loro rappresentante.

La Regione Siciliana partecipa con due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale per l'industria.

Al consiglio generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui due designati dalle associazioni provinciali degli industriali ed uno dall'associazione piccole e medie industrie, competenti per territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative.

Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il consiglio medesimo.

Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, il cui numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il consiglio generale. Tale quorum sarà, peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni del comitato direttivo.

Per la validità di tutte le altre deliberazioni del consiglio generale è richiesta la presenza dei due quinti dei componenti in carica.

Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere eletto, si procederà, entro 7 giorni dalla prima votazione, ad uno nuovo scrutinio per il quale sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

Note:

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 87 del 21 febbraio 1992-9 marzo 1992, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato nella parte in cui prevede che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali nei consigli generali dei consorzi siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali.

Art. 7 Partecipazione dei comuni

I comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 8 *Compiti del consiglio generale*

Il consiglio generale:

- a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto-tipo di cui al successivo art. 14;
- b) adotta il piano regolatore dell'area del consorzio;
- c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo art. 22;
- d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal comitato direttivo e, in sede di approvazione di bilancio, procede all'aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto dal quarto comma dell'art. 22 della presente legge;
- e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione di altri enti al consorzio. La ratifica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera al consiglio generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;
- f) delibera in materia di regolamento organico del personale e di regolamento di servizi;
- g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e da ogni altra legge statale o regionale concernente la materia.

Art. 9 *Comitato direttivo*

(modificato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 9/86)

Il comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti delle associazioni degli industriali di cui al quarto comma dell'art. 6.

Uno dei rappresentanti della Regione Siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo.

Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo comma dell'art. 6.

Qualora dovesse essere eletto alla carica di presidente uno dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due rappresentanti della Regione Siciliana, il comitato direttivo risulterà composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da 7 componenti più il presidente.

Art. 10 *Compiti del comitato direttivo*

Il comitato direttivo è l'organo esecutivo del consorzio.

In particolare:

- a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;
- b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone l'attuazione al presidente del consorzio;
- c) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma del successivo art. 23 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria delle

istanze per l'assegnazione e la susseguente vendita dei terreni dandone comunicazione al consiglio generale;

d) determina la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente;

e) delibera sull'ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo quanto stabilito dalla lett. e del precedente art. 8;

f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi quelli di carattere finanziario;

g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione Siciliana, con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore dell'attività del consorzio, nonché con gli enti consorziati;

h) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma del successivo art. 27, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma del medesimo articolo;

i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo art. 32;

l) nomina il direttore del consorzio;

m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salve le specifiche competenze del consiglio generale.

Art. 11 *Presidente*

Il presidente è il legale rappresentante del consorzio.

Presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli stessi.

In caso di assenza od impedimenti del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo a norma del terzo comma dell'art. 9 della presente legge.

Art. 12 *Collegio dei revisori*

Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed è composto da tre componenti:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti da almeno 5 anni;

b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo Assessorato;

c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato.

Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; partecipa alle riunioni del consiglio generale e può assistere alle riunioni del comitato direttivo.

Art. 13 *Direttore del consorzio*

Il direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'art. 5 della presente legge e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria. Coordina, altresì, l'organizzazione consortile e i relativi servizi.

Art. 14 Norme statutarie

L'Assessore regionale per l'industria predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto-tipo cui dovranno adeguarsi i singoli consorzi entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi.

Lo statuto-tipo dovrà, fra l'altro, specificare le competenze dei diversi organi nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, nonché le procedure atte a regolamentare le attività degli organi medesimi.

Lo statuto-tipo è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale.

I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione del loro statuto.

Art. 15 Controlli

(sostituito dall'art. 52, comma 1, della L.R. 17/2004)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.

2. Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti possono essere annullate dall'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni di cui al presente comma si intendono approvate ed esecutive.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del presente articolo.

Art. 16 Compensi

I compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonché i compensi ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi del successivo art. 17, sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5.

Art. 17 *Interventi sostitutivi*

L'Assessore regionale per l'industria, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative nel funzionamento del consorzio, può sciogliere, previa contestazione, sentita la Giunta regionale, gli organi consortili e procedere alla nomina di un commissario, scelto fra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, per la gestione dell'ente fino al rinnovo del consiglio generale.

Il commissario è nominato per un periodo non superiore a 6 mesi; trascorso tale termine, tutti gli atti compiuti sono nulli.

L'Assessore regionale per l'industria, in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l'ente si è reso inadempiente.

Titolo III

Piani regolatori, espropriazioni ed insediamenti industriali

Art. 18 *Efficacia dei piani regolatori*

(integrato dall'art. 49, comma 2, della L.R. 9/86)

In applicazione dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell'ambito della Regione Siciliana, agli effetti dell'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale già previsti dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia fino al compimento del decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che la concede, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica, in caso di sopravvenute motivate ragioni tecniche e/o economiche che richiedano la modifica del piano.

I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio.

Art. 19 *Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia*

Ferma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi compresi quelli già previsti dall'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione.

Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione, il consorzio è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

Le spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei consorzi. Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione agli insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto, sia come prestazione di servizi e manutenzioni.

La quota di aree prevista al comma precedente non può superare il 15 per cento della superficie complessiva.

I piani regolatori vigenti saranno adeguati alle norme del presente articolo entro 120 giorni dalla costituzione degli organi consortili.

Art. 20 Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali

L'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, è così sostituito:

"Le licenze di costruzione e le concessioni edilizie, rilasciate per la realizzazione di impianti industriali o artigianali, hanno efficacia, ai fini del rilascio del certificato di conformità richiesto per poter usufruire dei benefici di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, purchè i relativi lavori risultino ultimati, almeno al rustico, alla data di pubblicazione della presente legge".

Art. 21 Espropriazioni

Tutte le opere occorrenti per l'attuazione da parte dei consorzi industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di ciascuna opera.

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte a cura dei consorzi industriali, con le procedure previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza dell'Assessore regionale per l'industria.

L'espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali è completata dal consorzio entro un triennio dalla data di approvazione definitiva del piano regolatore e, per i consorzi i cui piani regolatori risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un triennio da tale data.

Art. 22 Programmi di intervento

Entro tre mesi dall'approvazione definitiva del piano regolatore, il consorzio adotta un programma triennale di interventi che trasmette all'Assessorato regionale dell'industria e che contiene:

- 1) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per essere destinate ad insediamenti industriali;
- 2) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutture;
- 3) l'indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da realizzare.

Nella prima applicazione della presente legge i programmi di cui al comma precedente sono adottati dai consorzi entro 6 mesi dalla data di insediamento dei nuovi organi statutari.

I programmi di intervento di cui al presente articolo sono formulati in rapporto ai tipi di insediamento industriale prevedibile, tenuto conto delle domande che risultino già presentate, delle caratteristiche degli insediamenti industriali esistenti nella zona, della ricettività e delle prospettive di sviluppo della zona medesima e della realtà territoriale circostante.

I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente in rapporto alle domande di insediamento presentate nonché all'evoluzione delle condizioni e prospettive di sviluppo di cui al precedente comma.

Su richiesta motivata di più imprese insediate, il programma di intervento di cui al presente articolo, anche in occasione degli aggiornamenti annuali, può prevedere la realizzazione di ulteriori infrastrutture, impianti o servizi anche ad uso polivalente, al servizio di più imprese, che risultino commisurati alle esigenze delle imprese insediate, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità degli insediamenti medesimi, nonché delle concrete possibilità di utilizzazione.

Art. 23 *Assegnazione e vendita dei terreni*

Le istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.

Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati.

Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo comma all'Assessore regionale per l'industria.

Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.

Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano più elevati indici di occupazione.

Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere

prorogati, una sola volta e per non più di 18 mesi, con delibera motivata del comitato direttivo, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. (3)

Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente.

Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato. La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non avvenuta ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. Essa sarà pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di vendita revocato.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai consorzi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi contratti.

Note:

(3)

L'art 18 della L.R. 9/2006 ha previsto che i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia concedono autorizzazioni in sanatoria ai soggetti che non abbiano ottemperato alla data del 30 giugno 2005 agli obblighi di cui al presente comma ad eccezione dell'obbligo di realizzare entro i termini previsti lo stabilimento.

Art. 24 Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione

Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì, esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 25 Prezzo dei terreni

Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione. (4)

Note:

(4)

Vedi Decr. Ass. Industria 19/03/2001: "Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 2000."

Vedi Decr. Ass. Industria 04/11/99: "Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 1999."

Vedi Decr. Ass. Industria 08/06/98: "Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 1998."

Vedi Decr. Ass. Industria 13/08/97: "Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 1997."

Art. 26 Acquisizione dei terreni (5) (6) (7)

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.

Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.

Note:

(5)

Vedi l'art. 70, commi 1 e 2, della L.R. 4/2003: "Rimborso anticipazioni consorzi ASI".

(6)

Vedi l'art. 81, comma 5, della L.R. 4/2003: "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di area attrezzate per attività produttive".

(7)

Si rimanda all'art. 68 della L.R. 17/2004: "Riassegnazioni anticipazioni in favore delle ASI".

Art. 27 Infrastrutture ed altre opere (8) (9)

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:

- a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;
- b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;
- c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge;
- d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei;
- e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale.

Il finanziamento delle opere di cui alle lettere a, b e c del precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.

Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Note:

(8)

Vedi Decr. Ass. Industria 02/12/98: "Approvazione del programma annuale di interventi di cui all'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1."

Vedi Decr. Ass. Industria 18/12/97: "Approvazione del programma annuale di interventi per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1."

(9)

Vedi l'art. 81, comma 5, della L.R. 4/2003: "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di area attrezzate per attività produttive".

Art. 27 bis

(introdotto dall'art. 10 della L.R. 15/2008)

1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.

2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 28 Manutenzione straordinaria

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a finanziare opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle aree e dei nuclei realizzate tanto con fondi regionale, quanto con fondi di enti o di organismi statali, nonchè interventi che abbiano il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità.

Art. 29 Contributi (10)

(modificato dall'art. 38 della L.R. 15/93, integrato e modificato dall'art. 29, comma 2, della L.R. 10/99 e modificato dall'art. 72 della L.R. 6/2001)

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:

a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;

b) *contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza;*

c) ----- (lettera abrogata) (11)

d) *contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte. (12)*

Note:

(10)

Vedi l'art. 70, commi 1 e 2, della L.R. 4/2003: "Rimborso anticipazioni consorzi ASI".

(11)

Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 15/93.

(12)

Con Decr. Ass. Industria 27 aprile 2005 sono stati stabiliti i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla lettera annotata.

Art. 30 Provvidenze per insediamenti artigiani

Tutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore degli insediamenti industriali sono estese agli insediamenti artigiani.

Titolo IV

Realizzazione delle opere e gestione delle infrastrutture

Art. 31 Esecuzione delle opere

All'esecuzione delle opere consortili provvedono i consorzi con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Gestione delle infrastrutture

La gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio; restano salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi ed imprese private esistenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

L'Assessore regionale per l'industria, con modalità da determinarsi in apposito decreto, provvede annualmente ad approvare i costi di gestione sostenuti dal consorzio nell'anno precedente ed adeguatamente documentati.

Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito regolamento le modalità di pagamento degli oneri a carico delle imprese fruitrici di cui alla lett. d dell'art. 29 della presente legge.

I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad istituire servizi associati di interesse interaziendale per la gestione di particolari attività quali quelle previste all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge.

Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono garantire agli organi consortili una gestione finanziaria autonoma ed autosufficiente.

Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in ordine alla compatibilità di detti servizi con i fini generali propri del consorzio medesimo.

Art. 33 Contributi per servizi consortili

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla lett. d dell'art. 29 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale anche per la gestione di servizi consortili svolti da società fra enti pubblici ed imprese private, esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle previste dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La misura del contributo non potrà superare la percentuale di partecipazione del consorzio.

Gli organici debbono essere mantenuti, dalle società di gestione dei servizi, nel numero di dipendenti accertato alla data del 30 novembre 1983 ed alla stessa data in servizio presso gli impianti.

Art. 34 Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale n. 105 del 1982

Nell'ambito della Regione Siciliana la società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, persegue le seguenti finalità:

- a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i rustici industriali e tutte le opere atte a favorire la localizzazione degli investimenti produttivi;
- b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.

Per il raggiungimento delle suddette finalità il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 10.000 milioni per il triennio 1984-86, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Detto incremento è destinato esclusivamente all'aumento della quota del capitale sociale della società di cui al primo comma del presente articolo, cui deve corrispondere un aumento di pari importo da parte della FIME.

Art. 35 Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42

Per la realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e all'art. 55 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per il biennio 1984-85, di cui lire 50 mila milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 35 mila milioni per l'esercizio finanziario 1985, da destinare ad interventi finanziari per il completamento delle opere di infrastrutturazione.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle esigenze di completamento delle singole aree in relazione ai processi di industrializzazione in corso o prevedibili.

Titolo V

Norme transitorie e finali

Art. 36 Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari

Gli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti per la costituzione degli organi di cui all'art. 5 della presente legge entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Scaduto detto termine, l'Assessore regionale per l'industria provvederà alla nomina di commissari, scelti tra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, che provvederanno, in via sostitutiva e per un periodo non superiore a due mesi, ai suddetti adempimenti nonché alla ordinaria gestione dei consorzi.

Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo comma e dai commissari, in data successiva alla scadenza dei termini previsti nei precedenti due commi, sono nulli.

Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione dei propri rappresentanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, dalla normale scadenza degli organi statutari o dallo scioglimento di cui al precedente art. 17.

Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per ciò che concerne gli enti pubblici, l'Assessore regionale competente per materia, su richiesta del presidente, del commissario o del presidente uscente in sede di normale, periodico rinnovo.

In caso di mancata designazione da parte di enti od associazioni private, si procederà ugualmente, scaduto il termine di cui al quarto comma, alla costituzione degli organi statutari.

Art. 37 Personale dei consorzi

I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento-tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'industria.

Art. 38 Contabilità e servizi di cassa e tesoreria

I consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare bilanci-tipo predisposti dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di concerto con l'Assessore regionale dell'industria, nonché ad applicare le norme di contabilità regionali e, in quanto compatibili, quelle statali.

E' fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso ad anticipazioni di cassa.

In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente gli oneri finanziari delle anticipazioni restano a carico dei responsabili.

Per l'attuazione del primo comma del presente articolo l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire una commissione di quattro componenti che assicuri la partecipazione di due funzionari in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria.

A tutti i componenti della commissione di cui al precedente comma saranno corrisposti i compensi nella misura determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 39 Trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali regionali

(sostituito dall'art. 33 della L.R. 34/88)

I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetti enti che cureranno l'espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.

Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità.

Art. 40 Norme abrogate

Sono abrogati l'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e gli articoli 11 e 12 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.

Art. 41 Disposizioni finanziarie

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio 1984-85, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo di cui alla seguente tabella:

Anni	1984	1985
	(in milioni di lire)	
Art. 26	21.000	25.000
Art. 27, lett. a, b, d, e	75.000	50.000
Art. 27, lett. c	3.500	4.000
Art. 28	2.700	2.500
Art. 29, lett. a	5.050	5.000
Art. 29, lett. b	3.250	4.000
Art. 29, lett. c	4.000	5.000
Art. 29, lett. d	3.000	4.000
Art. 34	4.000	3.000
Art. 35	<u>50.000</u>	<u>35.000</u>
<i>Totale</i>	171.500	137.500

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984 e 1985, previsti, rispettivamente, in lire 171.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e in lire 137.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi destinati al finanziamento di altri interventi", mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Gli oneri successivi all'anno finanziario 1985 saranno determinati, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

Art. 42

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 1984.

NICITA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10, artt. 4, 6, 7, 9, 36 e 37

G.U.R.S. 17 maggio 2000, n. 23

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Art. 4 Tipologia delle strutture operative

(integrato dall'art. 56, comma 18, della L.R. 6/2001 e modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 20/2003)

1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.

3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

4. ----- (*comma abrogato*) (1)

5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.

6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia (2), con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio. (3) (4) (5) (6)

7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di

rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia. (7) (8)

Note:

(1) *Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 20/2003*

(2) Per effetto dell'art. 2 della L.R. 20/2001 "*Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori*" di cui al presente comma, "*è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità.*"

(3) L'art. 3 della L.R. 20/2001 dispone, al 1° comma, che "*Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui*" al presente comma "*viene, altresì, individuata la dotazione di personale addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei capi di Gabinetto, da destinare a supporto dei predetti uffici, ferma restando la retribuzione annua onnicomprensiva prevista dalle vigenti norme contrattuali.*" ed al 2° comma che "*Con il provvedimento di costituzione dell'ufficio di cui al comma 1, posto alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione, vengono, altresì, individuate le unità di personale, da destinare a supporto del predetto ufficio, addette alla guida delle vetture di servizio di ciascuno degli ex presidenti della Regione che siano deputati regionali in carica, alle quali si applica la medesima retribuzione annua onnicomprensiva prevista per il personale di cui al comma 1.*"

(4) Al fine di assicurare la piena rispondenza dell'attività gestionale agli indirizzi politico-programmatici regionali, di accrescere l'integrazione e il coordinamento tra le strutture operative dell'Amministrazione e di favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa, è istituito dall'art. 5, commi 1-5, della L.R. 20/2001, presso la Presidenza della Regione il Comitato di coordinamento dei dipartimenti (CODIPA).

(5) Ai sensi dell'art. 58, comma 4, della L.R. 6/2001, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans, provvede la segreteria generale.

(6) Vedi l'art. 11 della L.R. 1/2006 che ha ridotto il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

(7) Ai sensi dell'art. 58, comma 4, della L.R. 6/2001, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans, provvede la segreteria generale.

(8) Per le specificità dell'Ufficio si rimanda all'art. 5, comma 2, della L.R. 5/2005, come modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 19/2008.

Art. 6 Ordinamento della dirigenza

1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture.

3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, [n. 2](#), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, [n. 29](#) e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, [n. 29](#), e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento.

6. La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalità di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le modalità di cui all'articolo 33 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, [n. 29](#).

7. Gli organi amministrativi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.

Art. 7 Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione

(integrato dall'art. 127, comma 35, della [L.R. 17/2004](#))

1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;

f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10;

h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;

l) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata;

m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sull'attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.

3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi.

4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale o *Ragioniere generale*.

Art. 9 Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali (1)

(integrato dall'art. 96 della L.R. 2/2002 e modificato dall'art. 11, comma 7, della L.R. 20/2003, nel testo modificato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 19/2008)

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.

3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.

5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.

7 bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza. (2)

7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti. (3)

8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del *trenta per cento* della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.

Note:

(1) In ordine ai rinnovi contrattuali, previsti dall'articolo annotato, vedi la disposizione di cui all'art. 11, comma 8, della L.R. 20/2003.

(2) Con sentenza n. 104 del 19/23 marzo 2007, la corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del comma annotato, nella parte in cui è previsto che gli incarichi dirigenziali di livello non generale possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto. Ciò in quanto la norma viola sia il principio di ragionevolezza sia il principio del giusto procedimento stante che, l'avvicendamento dei titolari di incarichi dirigenziali non di vertice è fatto dipendere dalla discrezionale volontà del direttore generale, nominato dal nuovo Governo regionale, con ciò aggiungendo una ulteriore causa di revoca - peraltro senza che sia previsto obbligo di valutazione e di motivazione - a quelle di cui all'art. 10, comma 3, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, che sono connesse all'esito negativo della valutazione circa il conseguimento di risultati e obiettivi da parte del dirigente.

(3) Con sentenza n. 104 del 19/23 marzo 2007, la corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del comma annotato, nella parte in cui è previsto che gli incarichi dirigenziali di livello non generale possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto. Ciò in quanto la norma viola sia il principio di ragionevolezza sia il principio del giusto procedimento stante che, l'avvicendamento dei titolari di incarichi dirigenziali non di vertice è fatto dipendere dalla discrezionale volontà del direttore generale, nominato dal nuovo Governo regionale, con ciò aggiungendo una

ulteriore causa di revoca - peraltro senza che sia previsto obbligo di valutazione e di motivazione - a quelle di cui all'art. 10, comma 3, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, che sono connesse all'esito negativo della valutazione circa il conseguimento di risultati e obiettivi da parte del dirigente.

Art. 36 Sportello unico

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, [n. 112](#).

Art. 37 Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico. Esso è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, [n. 447](#), ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree.

3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.

4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.

5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, [n. 15](#).

6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, [n. 447](#), partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 71, artt. 3 e 58

G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica.

Art. 3 Pubblicazione, osservazioni e opposizioni

Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 58 Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica

(integrato dall'art. 9 della L.R. 40/95)

E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti:

- a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonché sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica;
- b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.

Il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del primo comma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed a quelli delle isole minori. Per i comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti il parere sulle varianti ai medesimi piani viene reso dai gruppi di lavoro competenti per territorio della

Direzione regionale dell'urbanistica. In quest'ultimo caso, qualora le varianti interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente Sovrintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende reso favorevolmente.

La denominazione "commissione regionale urbanistica" contenuta nella rubrica "Assessorato regionale dello sviluppo economico" di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita con "consiglio regionale dell'urbanistica".

L. 3 novembre 1952, n. 1902

Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori ⁽²⁾.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1952, n. 286.

⁽²⁾ Provvedimento abrogato dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* con la decorrenza ivi indicata.

Articolo unico.

[A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'*art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato ⁽³⁾.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano ⁽⁴⁾.

Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma ⁽⁵⁾.

Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano ⁽⁶⁾.

Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati ⁽⁷⁾.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica] ⁽⁸⁾.

⁽³⁾ Così sostituito dall'*art. 4, L. 21 dicembre 1955, n. 1357*. Vedi, ora, il comma 3 dell'*art. 12* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

⁽⁴⁾ Vedi, ora, il comma 4 dell'*art. 12* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

⁽⁵⁾ Vedi, ora, il comma 3 dell'*art. 12* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

(6) Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).

(7) Il terzo comma del presente articolo, già sostituito dall'articolo unico, [L. 30 luglio 1959, n. 615](#) è stato successivamente sostituito con gli attuali commi terzo, quarto e quinto, dall'[art. 1, L. 5 luglio 1966, n. 517](#).

(8) Provvedimento abrogato dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) con la decorrenza ivi indicata.

D.P.R. 6-6-2001 n. 380, art. 12

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

12. (L) *Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.*

(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2) Il presente testo unico, rettificato con [Comunicato 14 settembre 2001](#) (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#) e nel [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326](#). Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(3) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'[art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411](#) e poi al 31 dicembre 2002 dall'[art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166](#). Vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo articolo. Successivamente lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'[art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122](#), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L'[art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 12 dell'[art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186](#) e dal comma 25 dell'[art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239](#), ha disposto che le norme del presente testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. Per l'espropriazione dei beni culturali vedi l'[art. 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#).

(si omette il testo del provvedimento)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive [2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera *bb*) del comma 1 dell'[art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6](#). Il [D.M. 25 giugno 2008](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali. Il [D.M. 25 gennaio 2010](#) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei seguenti servizi in Italia: *a*) raccolta del risparmio tramite i conti correnti; *b*) prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati; *c*) servizi e attività di investimento; *d*) servizi di pagamento e trasferimento di denaro.

D.P.R. 20-10-1998 n. 447, art. 5

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301.

5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come modificato dall'*articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127*, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale ⁽¹⁴⁾.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della *legge 17 agosto 1942, n. 1150*, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-*bis* della *legge 7 agosto 1990, n. 241* ⁽¹⁵⁾.

(14) Comma così modificato dall'*art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440*.

(15) Periodo aggiunto dall'*art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440*. Si tenga presente che il comma 3-*bis* dell'*art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241*, richiamato dal presente periodo, non esiste più dopo la sostituzione dell'intero articolo 14 ad opera dell'*art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340*



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia

(DDL n. 553)

Dossier sui disegni di legge
n. 9/2010

XV Legislatura
Novembre 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio
e di affari europei

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia

(DDL n. 553)

Dossier sui disegni di legge
n. 9/2010

XV Legislatura
Novembre 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI.....	8
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	9
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	16
D.L. 25-6-2008 N. 112	17
L.R. LIGURIA 28-10-2008 N. 39	22
L.R. CAMPANIA 21-1-2010 N. 2.....	24

Scheda di sintesi e di lettura

a cura del Servizio Studi e Affari europei

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco, Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	553
<i>Titolo</i>	<i>Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia</i>
<i>Iniziativa</i>	Consigli comunali
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	17
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La materia dei servizi pubblici locali è uno dei settori sensibili che ha reso necessario ripetuti interventi da parte del legislatore, anche a seguito dell'interesse mostrato dalle Istituzioni comunitarie.

In merito alle relazioni tra servizi pubblici locali e riparto di competenze l'attenzione si è rivolta soprattutto al potere di disciplina legislativa delle forme giuridiche di gestione dei servizi.

Questo, peraltro, in relazione alla natura e alla rilevanza economica o meno può dirsi che sia l'oggetto specifico dell'art. 113 del T.U. degli enti locali (D.lgs n. 267 del 2000) e dell'ormai annullato art. 113 bis. La risposta al quesito appare problematica alla luce della circostanza che la Costituzione, con riferimento ai comuni e alle province, parla di funzioni proprie e conferite, di funzioni attribuite e di funzioni fondamentali . Dei servizi pubblici non viene fatta alcuna menzione. Anche nella lettera "m" del comma 2 dell'art. 117 Cost. si fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, e solo indirettamente si comprende che dietro le prestazioni si collocano i servizi.

Tuttavia, la disciplina dei livelli essenziali rappresenta un oggetto diverso dalla disciplina delle forme di gestione e da quella dei singoli settori dei servizi. La lacuna può essere colmata riconducendo i servizi al loro aspetto funzionale, dal momento che in questo modo può essere considerata qualunque attività svolta dai poteri pubblici e finalizzata a determinati scopi. Di conseguenza, la questione dei servizi pubblici locali coincide con la definizione delle funzioni dei comuni e delle province. A tal proposito, chiarificatrice risulta la pronuncia n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale, laddove non considera la materia dei servizi pubblici locali riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali, né a quella in tema di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" (art. 117, secondo comma, lettera *p*), giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale.

L'orientamento è nel senso di ricondurre la materia dei servizi pubblici locali alla competenza statale sulla "**tutela della concorrenza**" (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.), senza che ciò escluda interventi normativi delle Regioni e senza che ciò legittimi lo Stato ad intervenire con norme di eccessivo dettaglio, che porrebbero in essere una illegittima compressione dell'autonomia regionale, ingiustificata e non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza.

Da ultimo, è intervenuta la Corte costituzionale con la pronuncia n. 325 del 2010, che si è occupata dei seguenti punti:

- 1) tra i servizi di interesse economico-generale e servizi pubblici di rilevanza economica vi sarebbe una sostanziale coincidenza ed omogeneità: sarebbero due identiche categorie giuridiche;
- 2) il diritto comunitario consentirebbe, ma non imporrebbe, ai servizi di interesse economico generale, l'affidamento della gestione ad un soggetto di diritto pubblico;
- 3) in virtù del suddetto assunto, lo Stato italiano con l'art. 23 bis avrebbe scelto con autonoma decisione politica (norma a questo punto non "comunitariamente necessaria") il proprio modello di gestione, escludendo appunto il ricorso ad un ente di diritto pubblico;
- 4) l'art. 35, comma 8 della l. n. 448 del 2001, e successive modifiche, escluderebbero la possibilità di affidare la gestione del servizio all'azienda speciale;
- 5) i servizi di interesse economico generale, in quanto rientranti nella materia della tutela della concorrenza, sarebbero di individuazione e competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sostiene la Corte, in tale pronuncia, che in ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, [Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia](#)) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno il medesimo contenuto. Lo stesso comma 1 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, di cui si è chiesto di dichiarare l'illegittimità – nell'intento di disciplinare i «servizi pubblici locali di rilevanza economica» per favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a

quello di «servizi di interesse generale in ambito locale» di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.

Compatibilità comunitaria

Il diritto comunitario non conosce una nozione di servizio pubblico. Si rinvencono invece sia nel Trattato che nel Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale, le nozioni di servizio di interesse economico generale e servizio di interesse generale. In particolare, come precisa il citato Libro bianco, l'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che è invece utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. L'espressione "servizi di interesse economico generale" è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato, che peraltro non ne detta una definizione, così come non la si ritrova nella normativa derivata.

Sulle molteplici nozioni di servizi di interesse generale si distingue, da un lato quelli di natura commerciale, finanziati principalmente dall'utente, che il trattato CE, in conformità al relativo articolo 16, identifica come servizi di interesse economico generale (SIEG); dall'altro, quelli di natura non commerciale, finanziati principalmente con fondi pubblici o sociali, che si potrebbero considerare come servizi di interesse generale non economico, come ad esempio i servizi di interesse generale che assolvono esclusivamente funzioni sociali o di prerogativa delle autorità pubbliche.

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato»;

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.

Secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla Corte Cost. con la sentenza n. 325 del 2010 la disciplina comunitaria del SIEG e quella del SPL divergono, invece, in ordine all'individuazione delle eccezioni alla suddetta regola.

Una prima differenza è rappresentata dalla gestione diretta del SPL da parte dell'autorità pubblica. La normativa comunitaria la ammette nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico. In tale ipotesi l'ordinamento comunitario, rispettoso dell'ampia sfera discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la decisione dello Stato sia frutto di un "errore manifesto". La censurata disciplina nazionale, invece, rappresenta uno sviluppo del diverso principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del SPL da parte dell'ente locale; divieto introdotto dai non censurati art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) e art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Da quanto precede, è dunque evidente che: a) la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale; b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall'ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto.

Una seconda differenza riguarda l'affidamento della gestione del servizio alle società miste, cioè con capitale in parte pubblico ed in parte privato (cosiddetto PPP, partenariato pubblico e privato). La normativa comunitaria consente l'affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario» (in tal senso, in particolare, il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato. Il testo originario dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 non prevede una disciplina specifica per tale tipo di affidamento e dà per scontato che la suddetta modalità di scelta del socio rientri nella regola comunitaria dell'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale gara abbia ad oggetto la scelta del socio privato invece dell'affidatario. La disciplina interna e quella comunitaria sul punto sono, dunque, identiche. Anche il testo vigente dello stesso art. 23-bis è conforme alla normativa comunitaria, nella parte in cui consente l'affidamento diretto della gestione del servizio, «in via ordinaria», ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto: scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi). La stessa nuova formulazione dell'art. 23-bis si discosta, però, dal diritto comunitario nella parte in cui

pone l'ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita «una partecipazione non inferiore al 40 per cento». Tale misura minima della partecipazione (non richiesta dal diritto comunitario, come sopra ricordato, ma neppure vietata) si risolve in una restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e, quindi, la sua previsione perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Ne consegue, anche in questo caso, la piena compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.

Normativa nazionale di interesse

L'assunzione dei servizi stessi da parte degli enti locali è stata disciplinata dal T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi possono essere gestiti direttamente o indirettamente dall'ente locale: la gestione diretta viene esercitata in economia e mediante azienda municipalizzata; la gestione indiretta, invece, mediante la concessione e la partecipazione a società per azioni.

Si tratta di modelli gestionali che hanno subito diversi interventi normativi dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 fino alle recenti riforme del 2009, dovuti all'interesse avuto dalle Istituzioni comunitarie al fine di garantire la tutela della concorrenza.

In particolare la legge n. 142 ha impresso una forte impronta autonomistica a favore degli enti locali, attribuendo loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali i comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, vi provvedono nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Da tale elenco emerge il tentativo del legislatore di distinguere i servizi pubblici locali a seconda che siano rivolti alla produzione di beni ovvero alla realizzazione di fini sociali.

Il Testo Unico sugli Enti Locali adottato con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 ha rappresentato la prima sistematizzazione normativa. Oltre a definire il servizio pubblico locale (art.112), sono state individuate le modalità di gestione (art. 113):

1. in economia, utilizzando le risorse dell'Ente locale senza individuarne una parte formalmente ed espressamente dedicata alla gestione del servizio;
2. in concessione a terzi;
3. per il tramite di una azienda speciale, "anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale";
4. a mezzo di istituzione, "per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale";
5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
6. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

L'attuale disciplina è dettata dall'art. 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008.

I servizi idrici

I servizi idrici rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali, e le modalità di affidamento degli stessi sono dettate dall'articolo 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008.

Al fine di comprendere la disciplina vigente, si opera una breve rassegna storica dell'istituto.

All'inizio degli anni Novanta del XX secolo, con l'approvazione della legge n. 36/1994, i servizi idrici sono stati i primi, tra i vari servizi di pubblica utilità, a costruire oggetto di una disciplina di radicale riforma e modernizzazione del settore. Da allora, molteplici interventi normativi, ora nell'ambito di un riassetto del comparto ambientale, ora nel quadro di misure di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali, hanno ulteriormente modificato quella disciplina, cercando di portare a compimento i processi di trasformazione avviati dalla legge n. 36/1994.

Da ultimo, l'approvazione del c.d. decreto Ronchi, la legge n. 166/2009, che ha modificato ed integrato le disposizioni previste dall'articolo 23-bis del decreto legge 112/2008, mira alla definizione di un nuovo e più chiaro quadro ordinamentale, che faciliti lo sviluppo industriale e competitivo dei servizi

pubblici locali, ivi compresi quelli idrici, e consenta un maggior grado di soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività.

La riforma introduce una chiara identificazione delle modalità di affidamento a regime, mediante gara per l'esternalizzazione del servizio o per la selezione di un partner privato nell'ambito di una società a capitale misto. Contemporaneamente, si opera una più precisa delimitazione della possibilità di ricorrere alla gestione *in house*. Laddove ricorrano condizioni preventivamente vagliate da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In questo contesto, si procede anche ad una puntuale determinazione della scadenza degli affidamenti in essere. Nel contempo, sono posti alcuni vincoli alle attività che possono essere svolte dai soggetti beneficiari di affidamenti diretti.

Di fronte a queste misure, l'insieme degli operatori oggi esistente è chiamato a un processo di radicale riorganizzazione, allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi idrici resi ai cittadini. Il quadro dei soggetti pubblici e privati attivi nel settore, infatti, si presenta estremamente variegato. Vi figurano ancora gestioni dirette, aziende speciali e consorzi; imprese totalmente pubbliche e organizzazioni cooperative; società quotate nei mercati regolamentati e vere e proprie multinazionali. La neutralità rispetto alla forma di gestione è prevista a regime solo per gli imprenditori selezionati mediante gara, mentre le altre modalità dovranno necessariamente essere ricondotte a modelli di partenariato pubblico-privato o, in via eccezionale, di gestione *in house*.

Se è vero che il lato dell'offerta spesso contribuisce a disegnare anche quello delle istituzioni pubbliche che domandano e regolano il servizio, è altrettanto vero che la sola modifica della platea degli operatori non può risolvere tutte le criticità del settore, che si traducono oggi in servizi agli utenti erogati in modo non di rado inadeguato, con sprechi di risorse e inefficienze di gestione, con gravi disparità territoriali, dietro il pagamento di un prezzo le cui dinamiche sono spesso slegate dalla quantità e della qualità del servizio offerto.

Molte di queste criticità dipendono anche dalle lacune e dalle contraddizioni del disegno istituzionale oggi vigente. Si pensi al non chiaro riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, di cui è sintomo il continuo conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale.

Oppure alla sovrapposizione delle prerogative statali, regionali e locali, per quanto riguarda più specificamente il piano amministrativo e gestionale.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Art. 23-bis. *Servizi pubblici locali di rilevanza economica* [\(89\)](#) [\(98\)](#)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' *articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione*, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, e dell' *articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e della *legge 23 agosto 2004, n. 239*, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della *legge 2 aprile 1968, n. 475*, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato *articolo 46-bis* sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale. [\(90\)](#)

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,

nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. ⁽⁹¹⁾

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. ⁽⁹¹⁾

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. ⁽⁹¹⁾

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4. ⁽⁹²⁾

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. [\(93\)](#) [\(99\)](#)

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio,

svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. ⁽⁹³⁾

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, al fine di: ⁽⁹⁴⁾

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; ^{(95) (97)}

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' *articolo 118 della Costituzione*, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

[e] disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; ⁽⁹⁶⁾]

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo

⁽¹⁰⁰⁾.

11. L' *articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[\(89\)](#) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

[\(90\)](#) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99* e, successivamente, dall'*art. 15, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(91\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(92\)](#) Comma inserito dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(93\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(94\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(95\)](#) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 1, lett. f), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(96\)](#) Lettera abrogata dall'*art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(97\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325](#) (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della prima parte della presente lettera, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e».

[\(98\)](#) Vedi, anche, il comma 1-ter dell'*art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(99\)](#) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'*art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

[\(100\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il [D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168](#).

L.R. Liguria 28-10-2008 n. 39

Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Pubblicata nel B.U. Liguria 29 ottobre 2008, n. 15, parte prima.

Art. 4

Affidamenti del servizio.

1. [Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli [articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006](#), in applicazione alla [direttiva 93/36/CEE](#) del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture)] ⁽³⁾.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l'AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa.

3. L'AATO, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 7, avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15-bis, del [d.lgs. 267/2000](#) e dell'[articolo 2, comma 38, della l. 244/2007](#).

4. [L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'[articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000](#) e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006] ⁽⁴⁾.

5. [Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15-bis, del [d.lgs. 267/2000](#); a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere] ⁽⁵⁾.

6. [L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15-bis, del [d.lgs. 267/2000](#), al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito] ⁽⁶⁾.

7. Per le finalità di cui al comma 5, nonché di quelle poste dal [d.lgs. 152/2006](#), l'AATO disciplina i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti, prevedendo la stipula di appositi atti convenzionali, ovvero altre forme di collaborazione, volte ad assicurare l'integrazione delle diverse gestioni.

8. Entro il termine decorrente dall'individuazione del gestore unico ai sensi del presente articolo l'AATO, sentiti i soggetti interessati, approva gli accordi di collaborazione tra i diversi gestori, verificandone l'idoneità a garantire il raggiungimento dell'unitarietà, nell'intero Ambito, del sistema di gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti.

9. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ATO, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione della lettera c) del comma 5 dell'*articolo 113 del [d.lgs. 267/2000](#)* o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione della lettera b) del comma 5 dell'*articolo 113 del [d.lgs. 267/2000](#)*.

10. Le infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli enti locali, di cui all'articolo 143 del [d.lgs. 152/2006](#), sono affidate in concessione d'uso gratuito al gestore fatto salvo quanto regolato nell'ambito dell'atto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Tramite la sottoscrizione di accordi fra Autorità può essere definito un sistema integrato fra Ambiti o zone di Ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei servizi di cui alla presente legge.

12. Devono essere comunque salvaguardati, anche nel corso degli affidamenti dei servizi, i livelli occupazionali e le posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

13. L'AATO assicura, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per i consumi domestici essenziali secondo prefissati scaglioni di reddito, come previsto dall'*articolo [154, comma 6 del \[d.lgs. 152/2006\]\(#\)](#)*. La Regione provvede alla costituzione di un fondo per ulteriori agevolazioni da erogare a soggetti economicamente svantaggiati secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, destinando a ciò il 20 per cento dei canoni di cui all'*articolo [43 della \[legge regionale 4 agosto 2006, n. 20\]\(#\)](#)* (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

14. [L'AATO definisce i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla [legge regionale 2 luglio 2002, n. 26](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)] ⁶².

[\(3\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[\(4\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[\(5\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[\(6\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[\(7\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

L.R.	Campania	21-1-2010	n.	2
------	----------	-----------	----	---

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010.
Pubblicata nel B.U. Campania 21 gennaio 2010, n. 7.

Art. 1

1. [La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell'acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell'azionariato a partecipazione pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere. I proventi ricavati dalla

utilizzo del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi della risorsa idrica e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. Tali proventi sono iscritti dal corrente esercizio finanziario all'Unità previsionale di base (UPB) 11.81.80 della entrata e destinati al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. "Difesa Suolo" concernenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico regionale] ⁴

La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Dossier sui disegni di legge
n. 10/2010

XV Legislatura
Novembre 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Dossier sui disegni di legge
n. 10/2010

XV Legislatura
Novembre 2010

Servizio Studi e affari europei
Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali
dott.ssa Arianna Gerardi, consigliere parlamentare ad interim
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio, consigliere parlamentare
dott. Salvatore Cantone, consigliere parlamentare ad interim

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333
mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	5
Dati identificativi.....	6
Struttura e oggetto.....	18
Elementi per l'istruttoria legislativa	21
SCHEDA DI LETTURA.....	25
APPENDICE	37
<i>COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, art. 51</i>	<i>39</i>
<i>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286, art. 2</i>	<i>41</i>
<i>DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, artt. 71 e 75.....</i>	<i>43</i>
<i>STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA art. 3</i>	<i>46</i>
<i>LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35</i>	<i>49</i>
<i>LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14.....</i>	<i>63</i>
<i>DECRETO PRESIDENZIALE 20 agosto 1960, n. 3, artt. 5, 18, 38 e 51</i>	<i>74</i>
<i>LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 7</i>	<i>79</i>
<i>LEGGE REGIONALE 3 giugno 2005, n. 7.....</i>	<i>99</i>
<i>LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 22</i>	<i>121</i>
<i>CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 del 2010.....</i>	<i>132</i>
<i>CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.379 del 2004.....</i>	<i>145</i>
<i>CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 422 del 1995.....</i>	<i>159</i>
<i>PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO - N. 11074/2004</i>	<i>168</i>

Il presente dossier si propone di fornire elementi utili per la comprensione e l'approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge n. 85 "Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione". Esso consta di una scheda di sintesi che illustra l'oggetto del provvedimento e le motivazioni del provvedimento e contiene elementi per l'istruttoria legislativa; in particolare vengono approfonditi i profili attinenti il rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite Incidenza sull'ordinamento giuridico, il coordinamento con la normativa vigente, la necessità dell'intervento con legge, la normativa nazionale e regionale di interesse e di riferimento.

Il lavoro è, inoltre, corredato di un'appendice contenente materiale di documentazione atto a meglio comprendere ed ad inquadrare nel contesto normativo e giurisprudenziale le problematiche affrontate.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi e affari europei

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	85
<i>Titolo</i>	<i>Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	213
<i>Titolo</i>	<i>Norme per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia regionale e per l'attribuzione dei seggi nei consigli comunali e provinciali.</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	7
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	256
<i>Titolo</i>	<i>Nuovi criteri per l'assegnazione dei seggi negli enti locali</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	278
<i>Titolo</i>	<i>Norme per l'attribuzione dei seggi nei consigli comunali e provinciali e per l'elezione diretta dei Presidenti dei consigli di circoscrizione</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	296
<i>Titolo</i>	<i>Riordino della composizione degli organi istituzionali degli enti locali, decentramento amministrativo e contenimento della spesa pubblica</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	299
<i>Titolo</i>	<i>Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	441
<i>Titolo</i>	<i>Norme sulla composizione delle giunte negli enti locali</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni e enti locali
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	480
<i>Titolo</i>	<i>Norme sullo status degli amministratori pubblici e introduzione della figura del consigliere supplente</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni e enti locali
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	505
<i>Titolo</i>	<i>Norme per la previsione della doppia scheda per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia e per la costituzione del seggio unico</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	550
<i>Titolo</i>	<i>Introduzione della doppia scheda per l'elezione dei sindaci e dei presidenti di provincia. Multi preferenze e voto di genere</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	593
<i>Titolo</i>	<i>Norme per la previsione della doppia scheda per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia regionale e per la costituzione del seggio unico</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	637
<i>Titolo</i>	<i>Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, riguardante le nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni
<i>Numero di articoli</i>	9
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 85 (cui sono stati abbinati, per l'affinità della materia, i d.d.l. 213-256-278-296-441-480-505-550-593-637) è composto da sei articoli, che propongono una serie di **“Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione”**, al fine di razionalizzare l'attuale disciplina delle elezioni locali, allineandola a quella prevista a livello nazionale, e per altri aspetti a quella relativa alle elezioni regionali.

Si rileva preliminarmente che il presente dossier non si occupa degli altri disegni di legge abbinati al ddl n. 85, i quali principalmente vertono sulla materia relativa alle elezioni presso gli enti locali (ad esempio vedasi quelle relative all'introduzione della doppia scheda), ma che riguardano anche altre problematiche analoghe o comunque connesse alla materia degli enti locali quali i disegni di legge relativi alla composizione delle giunte, all'istituzione della figura del consigliere supplente o altre fattispecie.

Le disposizioni contenute nella proposta legislativa n. 85, scelta come testo base dalla I Commissione legislativa si propongono, in particolare, di ridisegnare l'attuale sistema di elezione dei consigli provinciali, di riequilibrare la rappresentanza dei due sessi nelle liste e negli organi elettivi, di ampliare la possibilità di scelta democratica da parte degli elettori anche con riferimento alle personalità da eleggere, di estendere anche agli immigrati la possibilità di una partecipazione alla formazione degli organi amministrativi locali.

Non più attuale, invero, appare l'obiettivo perseguito dall'articolo 1.

Va, infatti, segnalato che le previsioni ivi contenute, brevemente descritte di seguito, sono superate in quanto di contenuto identico a quelle di cui all'art. 15 della legge regionale n. 22 del 2008.

Tale disposizione, al fine di evitare un'eccessiva proliferazione di liste nelle elezioni locali, apporta talune integrazioni all'art. 4, comma 3 e all'art. 7, comma 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 introducendo una soglia di sbarramento, rispettivamente, nelle elezioni dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e nelle elezioni dei consigli provinciali. Si prevede in particolare che non siano ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi e che i voti riportati da tali liste non vengano computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale.

Significative appaiono invece le disposizioni dell'**art. 2**, che propongono modifiche al sistema elettorale relativo alle elezioni provinciali, per le quali l'attuale normativa contenuta nella legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 delinea, analogamente a quanto previsto per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana, un metodo proporzionale attenuato da taluni correttivi quali la previsione di una clausola di sbarramento e di un premio di maggioranza. In proposito il disegno di legge sembra piuttosto suggerire un avvicinamento al modello adottato dalla normativa nazionale per gli enti locali di maggiore dimensione (comuni al di sopra dei 15.000 abitanti e province) ove, ai sensi degli articoli. 71-75 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, si applica il sistema maggioritario per

l'attribuzione del 60 per cento dei seggi eventualmente spettanti alla lista o coalizione di liste collegate al sindaco o al Presidente di Provincia, e il metodo proporzionale D'Hondt per l'assegnazione dei seggi rimanenti.

In particolare, l'art. 2, comma 1 apporta modifiche ai commi 5, 6 dell'art. 7 della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 i quali attualmente prevedono che "per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro", e che analogo meccanismo venga applicato ai fini dell'attribuzione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate. In luogo del sistema oggi prescelto, basato sulla determinazione del quoziente elettorale, ottenuto dalla divisione della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia, e successivamente sulla divisione della cifra elettorale di ciascuna lista per lo stesso quoziente, si introduce il metodo ideato dal matematico D'Hont. Tale metodo, che offre indubbi vantaggi in termini di rigore e precisione, si basa sulla successiva divisione della cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per uno, per due, per tre... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e sulla assegnazione dei seggi alle varie liste in base alla graduatoria dei quozienti così ottenuti. Si consente in tal modo di evitare la successiva ripartizione dei seggi non assegnati che talvolta dà luogo a distorsioni applicative in relazione al territorio di riferimento rispetto ai seggi da assegnare, ripartizione a volte necessaria nel sistema elettorale proporzionale puro.

Viene modificato anche il comma 7 dello stesso art. 7 della l.r. n. 35/97. Quest'ultimo attualmente prevede un premio di maggioranza a favore della lista o del gruppo di liste collegate al candidato che sia stato eletto Presidente della Provincia, alla quale va comunque garantito il 60 per cento dei seggi nel Consiglio (sempre che tale lista o gruppo di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi e che nessuna altra lista o gruppo di liste abbia già superato il 50 per cento dei voti validi). Tale disciplina rimane sostanzialmente invariata.

La norma attuale, peraltro, precisa che "per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppo di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti (*ossia secondo il sistema proporzionale oggi vigente, prima descritto*)". Il disegno di legge in esame dispone invece che "i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5". Come si vede, la modifica che viene proposta intende limitare l'applicazione del nuovo sistema proporzionale basato sul metodo D'Hondt all'assegnazione dei seggi tra le liste o gruppi di liste diverse da quella (o quelle) collegate al presidente eletto. Tale disposizione, analoga a quella contenuta nell'art. 75, comma 9 dell'art. 75 del d.lgs. 267/2000, sembrerebbe evidenziare un carattere misto del sistema elettorale proposto, che si delinerebbe come un sistema essenzialmente maggioritario per l'assegnazione dei seggi alla lista o gruppo di liste collegate al candidato vincente, e proporzionale per la distribuzione dei restanti seggi tra le altre forze politiche.

Il comma 2 dell'art. 2, apportando modifiche all'art. 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, fissa inoltre dettagliate disposizioni relative alla distribuzione proporzionale dei seggi tra le diverse liste all'interno dei singoli collegi elettorali in cui è suddivisa la circoscrizione provinciale. Si stabiliscono, in particolare, criteri per la determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna lista in ciascun collegio, anche con riguardo ad eventuali seggi residui, e per la attribuzione degli stessi, nell'ambito di una stessa lista, ai diversi candidati. Nel comma 4 si stabilisce che ai fini

elettorali la circoscrizione provinciale sia suddivisa in due o più collegi, in base alla dimensione demografica, sino a un massimo di cinque.

L'art. 3, allo scopo di favorire la presenza di donne nelle liste, inserisce nella citata legge regionale n. 35 del 1997 due articoli relativi alla rappresentanza di genere, volti ad introdurre, rispettivamente nelle elezioni dei consigli comunali e provinciali, il limite di due terzi alla presenza di un genere nelle liste dei candidati. A queste previsioni è collegata l'altra secondo la quale, nel procedimento preparatorio, sono ruscate le liste in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi, ad opera della commissione elettorale, per le elezioni comunali, e dell'ufficio elettorale circoscrizionale, per le elezioni provinciali (commi 2 e 3).

L'art. 4 amplia il potere di scelta degli eletti da parte dei cittadini, anche nell'ottica di un rafforzamento della presenza femminile nelle istituzioni locali, introducendo nel sistema elettorale per i consigli comunali la possibilità di esprimere più un voto di preferenza, sino a un massimo di tre, di cui uno di genere, pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo. In tal modo viene concessa la facoltà di una preferenza multipla condizionata, la cui validità è subordinata alla condizione che una delle preferenze sia di genere; al contempo la sanzione di invalidità, in caso di mancato rispetto dell'obbligo della preferenza di genere, non colpisce la prima preferenza espressa, facendo salva la volontà dell'elettore.

L'art. 5, nella prospettiva di una graduale estensione agli immigrati dei diritti di partecipazione politica a livello locale, attribuisce anche agli stranieri legalmente residenti, che siano cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei Consigli circoscrizionali. Il godimento di tali diritti è riservato a coloro che abbiano compiuto diciotto anni e che alla data dell'elezione risultino legalmente residenti in un comune della Regione da almeno tre anni, ai fini del diritto di voto, o da almeno cinque anni ai fini del diritto elettorale passivo.

<p>ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame rientra, per quanto attiene alla materia che ne costituisce oggetto, nell'ambito della competenza regionale. E' noto infatti che la Regione Sicilia detiene, ai sensi dell'art. 14, lett. o) dello Statuto regionale, una competenza esclusiva in materia di "regime degli enti locali", nella quale è pacificamente compresa la potestà legislativa in materia di elezioni locali.

Resta da valutare se le singole disposizioni in esso contenute risultino conformi al dettato costituzionale e alle previsioni statutarie.

Quanto alla previsione di una soglia di sbarramento (art. 1), al di là degli accennati rilievi in merito alla ripetitività della norma rispetto a quella già contenuta nella legge regionale n. 22 del 2008, essa non dà luogo a dubbi di legittimità. E' noto, del resto, come il meccanismo della "soglia di sbarramento", che è certamente uno dei più frequentemente utilizzati al fine di attenuare il rischio di frammentazione insito nell'utilizzazione del sistema elettorale proporzionale, sia stato adottato anche per le elezioni regionali con la legge regionale n. 7 del 2005, che ha inserito nella legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 un articolo 1.bis, il cui comma 5 esclude dall'assegnazione dei seggi "le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi".

Nemmeno sembrano suscitare dubbi di legittimità le previsioni contenute nell'art. 2, relativo al sistema elettorale per le elezioni dei consigli provinciali.

Quanto all'art. 3 e alla previsione, in esso contenuta, di misure "positive" a tutela delle pari opportunità nel diritto di accesso alle cariche elettive, tali norme appaiono coerenti con i principi costituzionali e con le previsioni statutarie. E' appena il caso di ricordare che l'art. 51 della Costituzione, al primo comma, impegna la Repubblica a promuovere con appositi provvedimenti la pari opportunità tra donne ed uomini nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Il nostro Statuto regionale, da parte sua, ha fatto proprio tale principio prevedendo, in relazione alla legge che disciplina le consultazioni elettorali per l'Assemblea regionale siciliana, che "al fine di conseguire l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali". In proposito va ricordato che la giurisprudenza costituzionale, dopo un'iniziale presa di posizione nel senso della illegittimità di qualsivoglia misura volta a fissare quote o riserve nelle liste dei candidati in ragione del sesso (sent. n. 422 del 1995, riportata in appendice), ha successivamente mutato il proprio orientamento, sancendo che non contrastano con la "regola dell'irrilevanza giuridica del sesso" in materia di elettorato passivo, disposizioni che si limitino a disciplinare le modalità di composizione delle liste di candidati: viceversa, potrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni da cui automaticamente scaturisse l'effetto dell'elezione di un certo numero di candidati del sesso tradizionalmente meno rappresentato (sent.n. 49 del 2003). In base a tali affermazioni della Corte, i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei

generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla “partità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale”.

Pertanto, non suscitano perplessità le disposizioni volte a garantire l’equilibrio tra i sessi nelle liste elettorali, stabilendo il limite di due terzi alla inclusione nelle stesse di candidati di uno stesso genere. Osserviamo anzi che essa risulta analoga a quanto previsto, per le elezioni regionali, dall’art. 14, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, nonché a disposizioni introdotte in tutte le altre Regioni che hanno adottato una propria legge elettorale.

Occorre invece riflettere sulla previsione relativa all’obbligo dell’elettore di esprimere, in caso di preferenza multipla, almeno un voto di genere, per verificare se essa possa ipoteticamente avere delle conseguenze sui risultati elettorali, conducendo forzatamente ad una maggiore presenza femminile negli organi rappresentativi locali, ovvero se essa si limiti ad attribuire ai candidati dell’uno all’altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri. In proposito appare illuminante una recente sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 4 del 2010, riportata in appendice) nella quale il giudice delle leggi ha considerato legittima una disposizione contenuta nella legge elettorale della Regione Campania (legge 27 marzo 2009, n. 4) con la quale si attribuisce all’elettore la possibilità di esprimere fino a due preferenze, e si stabilisce che in caso di espressione di due preferenze una deve riguardare il candidato di genere maschile e l’altra il candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. In tale pronuncia la Corte ha ritenuto che tale norma, volta ad introdurre la c.d. “preferenza di genere” si limiti a predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano direttamente o indirettamente incidere sull’esito delle scelte elettorali dei cittadini. In particolare, il carattere facoltativo della norma, che rimette alla libera scelta degli elettori la possibilità di esprimere una duplice preferenza, fa sì che essa possa considerarsi una misura promozionale, ma non coattiva. Ci sembra che tali considerazioni della Corte possano considerarsi valide anche per la disposizione che qui si esamina, che appare anzi ancor più attenuata rispetto a quella contenuta nella legge campana, in quanto non solo la espressione di una preferenza multipla è meramente facoltativa, ma anche il vincolo relativo al genere si riferisce ad un solo voto rispetto ai tre che è possibile esprimere.

In merito alla attribuzione agli immigrati del diritto di voto nelle elezioni dei consigli circoscrizionali, va segnalato che la Corte costituzionale (sent. n. 379 del 2004, riportata in appendice) ha ritenuto preclusa alle Regioni la competenza relativa all’estensione agli stranieri del diritto di voto nelle elezioni statali, regionali e locali, riconoscendo peraltro alle stesse Regioni la possibilità di coinvolgere in altre forme di partecipazione e consultazione soggetti che prendono parte alla vita associata, anche a prescindere dalla titolarità dell’elettorato attivo (nella stessa sentenza veniva in particolare sancita la legittimità di una norma statutaria che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei *referendum* regionali). Decisiva appare dunque la collocazione del voto nella elezione dei consigli circoscrizionali nell’ambito dell’esercizio del diritto elettorale a livello locale, che renderebbe illegittima la previsione in esame, o nell’ambito di un più generico diritto di partecipazione alla vita pubblica locale, che condurrebbe a ritenere la norma legittima. Sembra invero di dover optare per la prima soluzione, con la conseguenza di ritenere tale disposizione estranea all’ambito di competenza regionale.

Si rileva che su questa materia anche il Consiglio di Stato si è pronunciato a sezioni riunite con parere n. 11074/2004, riportato in appendice affermando che la condizione giuridica degli stranieri e una loro eventuale ammissione al voto, anche a livello comunale, costituiscono materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente:

Si è già segnalato che l'art. 1 presenta un contenuto identico a quello dell'art. 15 della legge regionale n. 22 del 2008. Pertanto, onde evitare una duplicazione di norme, sarebbe opportuno sopprimere tale articolo, ovvero riformularlo richiamando il predetto art. 15 della l.r. 22/2008. Peraltro, va in ogni caso evidenziata l'esigenza di eliminare un' incongruenza nelle disposizioni in esso contenute: queste, infatti, fanno riferimento alla determinazione del "quoziente elettorale circoscrizionale" (laddove si afferma che "al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi"), ma in realtà tale valore risulterebbe ormai privo di rilievo per le elezioni provinciali qualora venisse adottato il meccanismo, di cui al successivo articolo, basato sul metodo D'Hondt. Pertanto, anche se si volesse preferire un semplice rinvio all'art. 15 della legge n. 22/2008, quest'ultimo, qualora venisse adottato il nuovo metodo, necessiterebbe comunque di essere modificato nel comma 2 che richiama, appunto, il quoziente elettorale circoscrizionale ai fini dell'assegnazione dei seggi a livello provinciale.

Necessità dell'intervento con legge

Il ricorso alla legge si rende necessario in considerazione del fatto che le norme contenute nel disegno di legge propongono modifiche a disposizioni di rango legislativo. Esso è altresì richiesto dalla delicatezza della materia, inerente alle elezioni degli organi di governo locali nonché ai diritti di partecipazione politica dei cittadini in ambito locale.

Formulazione del testo:

Non emergono notazioni particolari circa la formulazione del testo.

Normativa nazionale e regionale di interesse:

Normativa nazionale:

- Art. 2, co. 2 D.lgs. n. 286 del 1998

Normativa regionale:

- Legge regionale 9 maggio 1969, n. 14

-Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

- Legge regionale 3 giugno 2005, n. 7

- Legge regionale 2008, n. 22

- Decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana)

SCHEDA DI LETTURA

Scheda di lettura
a cura della dott.ssa Arianna Gerardi, consigliere parlamentare – Capo ufficio I
Commissione legislativa

**Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione**

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Art. 1.

Soglia di sbarramento

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

'3 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi'.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

'4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi'.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame è già oggetto di specifica disposizione legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge regionale n. 22 del 2008.

La norma introduce la soglia di sbarramento del 5 per cento per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e per le elezioni dei consigli provinciali. Si prevede, in altri termini, che le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi non possano partecipare all'assegnazione dei seggi.

Si segnala che analoga disciplina è contenuta nell'articolo 1 bis della legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dall'art. 2 della legge regionale n. 7 del 2005, per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

**Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione**

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Art. 2.

Modalità di attribuzione dei seggi per l'elezione dei consigli provinciali

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, e 7 sono così sostituiti:

'5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 . . . , sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.'

2. All'articolo 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3, 4 e 5 sono così sostituiti:

'3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi

riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.'

3. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

'8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.'

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Ai fini dell'elezione dei componenti dei consigli delle province regionali, la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi, sino ad un massimo di cinque, aventi dimensione demografica, calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento, tendenzialmente omogenea.'

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'utilizzo del metodo D'Hondt, in luogo del metodo proporzionale puro attualmente in uso, per l'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista e gruppi di liste collegate ai candidati alla carica di presidente della provincia.

Il metodo D'Hondt, nell'ambito della famiglia dei metodi proporzionali, consiste nella divisione dei voti totali di ciascuna lista dei candidati in un collegio per 1,2,3,4..... fino al numero dei seggi da assegnare al collegio.

Nel caso in cui la lista o gruppi di liste collegate al candidato proclamato eletto non abbia ottenuto il 60 per cento dei voti validi è comunque prevista l'assegnazione di un premio di maggioranza, semprechè altra lista o gruppo di liste collegate non abbia ottenuto il 50 per cento dei voti validi e la lista o il gruppo di liste collegate al presidente eletto abbia ottenuto non meno del 40 per cento dei voti validi.

Il comma 1 della norma introduce pertanto una disciplina innovativa dell'attuale contenuto dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997.

Introdotta il metodo D'Hondt, secondo quanto previsto dal comma 1, la distribuzione dei seggi nei singoli collegi è affidata agli uffici elettorali provinciali, in conformità ai criteri conseguenti alla scelta del predetto metodo (il comma 2 sostituisce i numeri 3,4,5 del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1969).

Il comma 3 introduce una disposizione di carattere sistematico, statuendo che il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997 è sostituito da apposita disposizione che fa rinvio all'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1969, in conseguenza delle modifiche proposte nei precedenti commi.

Viene infine prevista la suddivisione delle circoscrizioni provinciali in collegi in funzione della omogenea dimensione demografica e non più del numero degli abitanti, ai fini della elezione dei componenti dei consigli provinciali (comma 4).

**Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione**

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Art. 3.

Rappresentanza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 1 bis. – 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere, a pena di invalidità della lista, può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa.'

b) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 6 bis. – 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere, a pena di invalidità della lista, può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa.'

2. Al primo comma dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

'f) ricusa le liste in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti delle stesse.'

3. Al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

'g) ricusa le liste in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti delle stesse.'

L'articolo 3 introduce un criterio volto ad evitare fattori discriminanti nella formazione delle liste per la elezione dei consigli comunali e provinciali, stabilendo che nessun genere possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (comma 1).

I commi 2 e 3 prevedono come naturale conseguenza delle statuizioni contenute nel comma 1 che le liste che contravvenissero alle misure appena indicate vengano ruscate dai competenti organi: trattasi, rispettivamente, della commissione elettorale in relazione alle elezioni comunali, dell'ufficio elettorale circoscrizionale in relazione alle elezioni provinciali (commi 2 e 3).

**Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione**

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Art. 4.

Multipreferenza e voto di genere

1. All'articolo 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole 'L'elettore può manifestare un'unica preferenza' con le parole 'L'elettore può manifestare sino ad un massimo di tre preferenze, di cui una di genere pena la nullità delle preferenze ulteriori rispetto alla prima,';

b) il comma 4 è soppresso;

c) al comma 8 sostituire le parole 'Qualora vengano espressi più voti di preferenza' con le parole 'Qualora vengano espressi più di tre voti di preferenza'.

2. L'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

'Art. 4 – 1. Ciascun elettore può esprimere sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.'

3. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

'3 bis. Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul relativo contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.'

b) all'articolo 4, comma 2, nel secondo periodo sostituire le parole 'può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato' con le parole 'può esprimere inoltre sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati';

c) all'articolo 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole 'Ciascun elettore' alle parole 'da lui votata.', con il seguente: 'Ciascun elettore può esprimere sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.'.

La norma in commento introduce il meccanismo della preferenza multipla per le elezioni nei consigli comunali. Più specificamente è statuita la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, ma è specificato che almeno una debba essere di genere, a pena di nullità di quelle espresse dopo la prima.

Tale previsione consente dunque di non invalidare l'intera operazione ma soltanto le manifestazioni di volontà espresse dopo la prima.

**Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione**

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Art. 5.

Diritto di voto degli immigrati nei consigli circoscrizionali

1. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi hanno il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.

2. Sono requisiti per l'elettorato attivo l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere legalmente residente in un comune della Regione da almeno tre anni alla data dell'elezione. Sono requisiti per l'elettorato passivo l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere legalmente residente in un comune della Regione da almeno cinque anni alla data dell'elezione, non aver riportato condanne penali per reati dolosi.

La disposizione stabilisce che ai cittadini non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi è riconosciuto il diritto di voto ed è riconosciuto il diritto ad essere eletti nelle elezioni dei consigli circoscrizionali. Requisiti per il riconoscimento di tali diritti, alla data della consultazione elettorale, sono: maggiore età e residenza in un comune della Regione per un certo periodo. Si richiede altresì, quale requisito per l'accesso all'elettorato passivo, la mancanza di condanne penali per reati dolosi. A tal proposito va rilevato che, sebbene la materia elettorale rientri tra le competenze esclusive della Regione ai sensi dell'articolo 14, lettera o) dello Statuto, secondo una recente decisione delle SS.UU. del Consiglio di Stato (parere n. 11074/2004) la condizione giuridica degli stranieri e la loro eventuale ammissione al voto, anche per le elezioni comunali, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

**Modifiche alla normativa
vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione**

(DDL NN. 85-213-256-278-296-299-441-480- 505-550-593-637)

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

APPENDICE

Appendice
a cura del Servizio Studi e affari europei
Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali
Segretario parlamentare documentarista: Maria Rosa Del Bosco Rizzone

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [Cost. 3, 56, 58, 84, 97, 104, 106, 135; disp. att. Cost. XIII]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1.

L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2001, n. 26.

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286, art. 2

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 139/L G.U.R.I. 18 agosto 1998, n. 191

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 e annotato al 1° aprile 2010)

Art. 2 Diritti e doveri dello straniero

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e

hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, artt. 71 e 75

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 162/L G.U.R.I. 28 settembre 2000, n. 227

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 30 luglio 2010, n. 122 e annotato al 3 agosto 2010)

Art. 71 Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di

cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Art. 75 Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA art. 3

Approvato con R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

TITOLO I

Organi della regione

Sezione I - Assemblea regionale

3. L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali ⁽⁴⁾.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni ⁽⁵⁾.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma ⁽⁶⁾.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione ⁽⁷⁾.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica ⁽⁸⁾.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione ⁽⁹⁾.

L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo ⁽¹⁰⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

(5) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'*art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63)* e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'*art. 1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87)*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«

Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al

consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(6) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«

Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(7) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«

Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(8) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«

Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(9) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«

Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(10) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35

G.U.R.S. 17 settembre 1997, n. 51

Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. (1)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 22/2008 e annotato al 16/12/2008)

Note:

(1)

L'art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 della presente legge disciplina, altresì, l'elezione del consiglio circoscrizionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/97.

Art. 1 Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati".

Art. 2 Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 3 Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 4 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (2)

(integrato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 22/2008)

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 . . . , sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Note:

(2)

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 4 e 7 del presente articolo, trovano applicazione, anche per le elezioni del consiglio circoscrizionale, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 41/97.

Art. 5 Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale

1. L'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. - La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati".

2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.

Art. 6 Elezione del presidente della provincia regionale

(integrato dall'art. 1 della L.R. 6/98)

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto votare per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare *all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo* il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 7 Elezione del consiglio provinciale

(modificato e integrato dall'art. 2 della L.R. 6/98 e integrato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 22/2008)

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 Nomina delle giunte

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni (3). La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni".

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni".

Note:

(3)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 25/2000, che stabilisce la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale in cinque anni, modificando in tal senso l'art. 1, comma 2, della L.R. 7/1992, la durata della giunta viene elevata, di conseguenza, a cinque anni.

Art. 9 Determinazione del numero dei componenti le giunte delle province regionali

(abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2008) (4)

[1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10.]

Note:

(4)

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2008 a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive.

Art. 10 Mozione di sfiducia

(sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25/2000)

1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.

Art. 11 Cessazione dalle cariche

(modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 25/2000)

1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile.

2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale. (5)

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del sindaco, del Presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

Note:

(5)

In ordine alla interpretazione autentica del comma annotato vedi l'art. 4 della L.R. 6/98.

Art. 12 Predisposizione dei modelli di schede di votazione (6)

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.

Note:

(6)

Per i modelli delle schede di votazione per l'elezione dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali si rimanda al Decr. Ass. EE.LL. 11/10/97; per i modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali si rimanda al Decr. Ass. EE.LL. 28/4/98.

Art. 13 Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione

(modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 41/97)

[1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente:

"3. - Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori ammessi al primo turno. A tal fine si provvederà da parte dei comuni alla tempestiva consegna di nuovo certificato elettorale e non oltre il secondo giorno antecedente quello di votazione che, ove tecnicamente necessario, potrà essere predisposto preventivamente. Nel caso in cui non sia possibile la tempestiva consegna del nuovo certificato a tutti gli elettori, il sindaco dovrà darne immediata comunicazione ai presidenti di seggio, i quali ammetteranno al voto coloro che presenteranno il certificato elettorale già utilizzato al primo turno ed anche coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali in dotazione al seggio elettorale e con un documento di identità ammesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3".] (7)

Note:

(7)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 7/1992 ed del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 26/1993, operata dall'art. 4 comma 2 della L.R. 3/2002.

Art. 14 Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale

1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Art. 15 Modifiche ed integrazioni di norme

(integrato dall'art. 3 della L.R. 6/98)

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";

d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. E' altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;

g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";

h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati".

2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.

4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48";

c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;

d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.

5. Alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;

b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;

c) gli articoli 8 e 9 sono abrogati;

d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo";

e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto";

f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

Art. 16 Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali

(modificato dall'art. 56, comma 24, della L.R. 6/2001)

1. ----- (comma abrogato) (8)

2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

"Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado".

3. Alla fine dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

"Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado".

Note:

(8)

Comma abrogato dall'art. 56, comma 24, della L.R. 6/2001.

Art. 17

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun comune e ciascuna provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.

2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14

G.U.R.S. 10 maggio 1969, n. 22

Elezione dei *consigli delle province regionali*. (1) (2)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/1998 e annotato al 8/5/1998)

Note:

(1)

Titolo modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 26/93.

(2)

In ordine all'elezione del consiglio provinciale vedi anche le nuove disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. 35/97.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi

(modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 26/93)

Ai fini dell'elezione dei *consiglieri delle province regionali*, la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non superiore ai centocinquantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più comuni della stessa provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici, finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della provincia per il numero dei consiglieri ad essa assegnati a norma dell'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16. (3)

Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla provincia.

Note:

(3)

L'art. 132 dell'OREL (D.L.P. 6/55) è stato abrogato dall'art. 61 della L.R. 9/86.

Art. 2 Collegi elettorali

La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'art. 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali.

Art. 3 Sistema elettorale

(modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 26/93 e abrogato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 35/97) (4)

Note:

(4)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. 35/97.

Art. 4 Espressione del voto

(sostituito dall'art. 30 della L.R. 7/92)

1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo.

Art. 5 Eleggibilità

(sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 26/93)

1. Sono eleggibili a consiglieri delle province regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Art. 6 Cause di incompatibilità

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Se la elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti sopra specificati, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale. In tali casi si procede immediatamente alla surroga degli stessi.

Art. 7 Cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:

- 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;**
- 2) i componenti della commissione provinciale di controllo ed i funzionari e impiegati regionali che esercitano il controllo sulla provincia e su quei settori per i quali la provincia applica il decentramento dell'amministrazione regionale o svolge funzioni amministrative delegate dalla Regione;**
- 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllati o sovvenzionati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti e aziende;**
- 4) gli impiegati ed i componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, esistenti nell'ambito della provincia;**
- 5) coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o che non hanno reso ancora il conto;**
- 6) coloro che hanno lite pendente con la provincia;**
- 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;**
- 8) gli amministratori della provincia e delle istituzioni di assistenza e beneficenza poste sotto il suo controllo, dichiarati responsabili con decisione definitiva in via amministrativa o in via giudiziaria;**
- 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;**
- 10) i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;**
- 11) i membri del Parlamento nazionale e dell'Assemblea regionale siciliana;**
- 12) i membri della Giunta provinciale amministrativa, nonché i funzionari e gli impiegati degli uffici dipendenti dell'amministrazione centrale dello Stato, limitatamente a quei settori per i quali la provincia assolve a compiti e servizi demandati dallo Stato.**

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopre la carica di Presidente della giunta provinciale o di assessore provinciale è sospeso fino all'esito del giudizio se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente.

Art. 8 *Convocazione dei comizi*

(modificato dall'art. 2 della L.R. 12/78 e dall'art. 4 della L.R. 74/79)

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei sindaci o dei commissari della provincia.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

Art. 9 Ufficio elettorale circoscrizionale (5)

Presso la pretura del comune capoluogo di collegio si costituisce, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Note:

(5)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 29/77, la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene effettuata dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione.

Art. 10 Ufficio elettorale provinciale (6)

Il tribunale del capoluogo della provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Note:

(6)

Si rimanda all'art. 7 del Decr. Ass. EE.LL. 03/02/94: "*Ufficio elettorale provinciale*".

Art. 11 *Presentazione delle candidature*

(modificato dall'art. 12 della L.R. 26/93) (7)

1. *Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.*

2. *Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.*

3. *Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita, e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi.*

4. *Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.*

5. *Nessuno può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè accettare la candidatura per più di due collegi, anche appartenenti a province diverse, pena la nullità della elezione.*

6. *La presentazione della lista deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni presso la cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio.*

7. *Insieme con la lista devono essere presentati:*

a) *un modello di contrassegno in triplice esemplare;*

b) *l'atto di ogni candidato di accettazione della candidatura, in cui è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Va inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;*

c) *i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;*

d) *la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge;*

e) *la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati nonchè il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;*

f) *i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali del collegio.*

I sindaci devono, nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

8. Può anche essere presentata, contestualmente, una dichiarazione di coalizione di liste, per la realizzazione di un programma comune. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione.

La coalizione di liste è ammessa al riparto dei seggi di cui al comma 1, n. 2 bis, dell'articolo 18.

9. La cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Note:

(7)

Vedi le nuove disposizioni contenute negli artt. 5 e 7 della L.R. 35/97.

Art. 12 Esame delle liste e delle candidature (8)

(modificato dall'art. 13 della L.R. 26/93)

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;

c) cancella dalla lista i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 11, comma 7 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;

e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

f) elimina le coalizioni di liste per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 11 comma 8.

1 bis. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un

termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Note:

(8)

La verifica dell'ufficio elettorale circoscrizionale prevista nell'articolo che si annota viene effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 26/93.

Art. 13 Comunicazione delle decisioni e stampato del manifesto con le candidature

Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai sindaci dei comuni interessati perchè provvedano alla affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

Art. 14 Designazione dei rappresentanti di lista

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 11 o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei comuni del mandamento perchè le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della provincia la quale ne rilascia ricevuta.

Art. 15 Poteri e doveri del rappresentante di lista

Il rappresentante di lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 16 Schede di votazione

(abrogato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 35/97)

Art. 17 Operazioni successive allo scrutinio

Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio. Indi il presidente procede alla formazione:

- 1) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;**
- 2) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero, bollo o firma dello scrutatore;**
- 3) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.**

I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui ai numeri 1) e 2) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio elettorale provinciale.

Il plico di cui al numero 3) deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la prefettura.

Art. 18 Determinazione delle cifre elettorali (di lista ed individuale), ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi (9)

(modificato dall'art. 14 della L.R. 26/93, nel testo modificato dall'art. 15, comma 5, lett. f), della L.R. 35/97, integrato dall'art. 3 della L.R. 6/98)

L'ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'art. 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole sezioni della provincia;

2) ----- (*numero abrogato*) (10)

2 bis) ----- (*numero abrogato*) (11);

3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la "graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale.

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza del candidato.

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato più anziano di età.

Note:

(9)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. 35/97.

(10)

Numero abrogato in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 14, comma 1, della L.R. 26/93, operata dall'art. 15, comma 5, lett. f), della L.R. 35/97, integrato dall'art. 3 della L.R. 6/98.

(11)

Numero abrogato in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 14, comma 1, della L.R. 26/93, operata dall'art. 15, comma 5, lett. f), della L.R. 35/97, integrato dall'art. 3 della L.R. 6/98.

Art. 19 Proclamazione degli eletti

Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria

prevista dal n. 5) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20 Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale

L'Ufficio elettorale provinciale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di casi di ineleggibilità degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nei verbali debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5) dell'art. 18. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal presidente dell'ufficio alla segreteria dell'amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo di provincia; il terzo esemplare viene trasmesso all'ufficio elettorale della Regione Siciliana.

Art. 21 Comunicazione ai consiglieri eletti, alla segreteria della provincia e alla prefettura

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della provincia e alla prefettura che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

Art. 22 Consigliere eletto in più collegi

Il consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza.

Art. 23 Spese

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 38/79, integrato dall'art. 1 della L.R. 53/80 e modificato dall'art. 7 della L.R. 42/81)

Le spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, fatta eccezione di quelle indicate nei commi successivi, sono a carico delle amministrazioni interessate.

Sono, in ogni caso, a carico della Regione Siciliana:

a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali, quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, per la manutenzione e la rinnovazione

dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, delle pubblicazioni, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nonchè le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle per la spedizione di plichi da parte degli uffici elettorali di sezione.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali il personale in servizio presso lo stesso Assessorato, impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente *dal 15 gennaio* al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse.

Le spese di cui ai punti a e b del secondo comma, in considerazione dell'urgenza, possono essere effettuate seguendo la procedura di cui all'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 24 *Contemporaneità di elezioni*

(abrogato dall'art. 5 della L.R. 74/79)

Art. 25

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 13302 e 13303 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 26

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste nella presente legge.

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 agosto 1960, n. 3, artt. 5, 18, 38 e 51

G.U.R.S. 30 agosto 1960, n. 37

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 3/2002 e annotato al 23/12/2000)

Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana

Art. 5

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11 art. 62; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5)

(modificato e integrato dagli artt. 1, 3 e 4 della L.R. 51/72)

ABROGATO dall'art. 26, comma 2, della L.R. 26/93)

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

- 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate.
- 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza o il controllo sul comune, nonchè i membri delle Commissioni provinciali di controllo;
- 3) *coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende.*
- 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del comune.
- 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune o non ne hanno ancora reso il conto;
- 6) coloro che hanno lite pendente con il comune;
- 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo.
- 8) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
- 9) *coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, hanno ricevuto la notifica prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.*

10) i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 5) e 6) non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte d'Appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947 n. 1058.

La causa di ineleggibilità già prevista dal n. 9) dell'art. 5 del presente testo unico, nonchè le cause di ineleggibilità previste ai nn. 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse entro sei mesi dalla data in cui egli ne viene a conoscenza.

Fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali non sono eleggibili a consiglieri comunali i delegati regionali delle attuali amministrazioni provinciali.

Art. 18

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)

(modificato dall'art. 28 della L.R. 26/93 e integrato dall'art. 2 della L.R. 32/94)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste;

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti non politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

[Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Giustizia Amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa.] (2)

(1) Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 5-8 maggio 1995, n. 145, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato.

Art. 36

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nonché da quelle di cui all'art. 34 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta (1);

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati; delle proteste fatte e delle decisioni prese.

(1) L'art. 32 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ha soppresso le parole: "a pena di nullità della votazione".

Art. 38

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 35)

(sostituito e unificato con il successivo art. 39, dall'art. 29 della L.R. 7/92 e modificato dall'art. 15, comma 1, lett. h), della L.R. 35/97)

1. -----(*comma abrogato*) (3)

2. -----(*comma abrogato*) (3)

3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

4. Non può essere espressa più di una preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. E' inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge. (4)

(3) *Commi abrogati dall'art. 15, comma 1, lett. h), della L.R. 35/97. Vedi le nuove disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 4, della L.R. 35/97.*

(4) *Si ricorda che la L.R. 35/97 ha introdotto la scheda unica di votazione per il sindaco e per il consiglio comunale. Pertanto per l'espressione di voto si rinvia anche a quanto stabilito dall'art. 2, nonché dall'art. 4, comma 2, della stessa L.R. 35/97.*

Art. 51

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(modificato dall'art. 6 della L.R. 9/70)

L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

----- (comma abrogato) (1)

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni, dell'ufficio centrale, prendendo parte della sala riservata all'ufficio.

(1) *Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 9/70. La materia è ora disciplinata dalla L.R. 18/89.*

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 7

G.U.R.S. 29 agosto 1992, n. 40

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 22/2008 e annotato al 16/12/2008)

Capo I

PROCEDIMENTO PER L'ELEZIONE A SUFFRAGIO POPOLARE DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA REGIONE

Art. 1 Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili

(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25/2000)

1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. *La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni.*

3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli. (1)

Note:

(1)

Per quanto concerne la pubblicità delle spese di propaganda elettorale si rinvia all'art. 53 della L.R. 26/93.

Art. 2 Periodo di svolgimento delle elezioni

(modificato dall'art. 35 della L.R. 26/93 e abrogato dall'art. 15, comma 4, lett. a), della L.R. 35/97)

Art. 3 Condizioni di eleggibilità

(modificato dall'art. 1 della L.R. 32/94, integrato dall'art. 7 della L.R. 41/96 e modificato dall'art. 15, comma 4, lett. b), della L.R. 35/97)

1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco. (2)

3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge. (3)

4. *Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.*

5. ----- (comma abrogato) (4)

Note:

(2)

Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità vedasi gli artt. 9 e 10 della L.R. n. 31/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli artt. 55-70 del D.L.vo 267/2000.

(3)

Per l'interpretazione della disposizione contenuta nel presente comma si rimanda all'art. 112 della L.R. 17/2004.

(4)

Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 32/94.

Art. 4 Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: "né essere candidato alla carica di sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale".

Art. 5 Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco

(abrogato dall'art. 1, comma 6, lett. b), della L.R. 22/2007)

Art. 6 Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16

(sostituito dall'art. 36 della L.R. 26/93)

1. Nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16. (5)

Note:

(5)

Le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4, comma 2, della L. 16/1992 sono state abrogate dal D.L.vo n. 267/2000.

Per la normativa in materia cfr. artt. 58 e 59 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 7 Candidatura

(modificato dall'art. 37 della L.R. 26/93 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 35/97)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. *Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.*

7. *E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.*

8. *I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.*

9. *La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.*

Art. 8 Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio

(integrato dall'art. 38 della L.R. 26/93)

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato. (6)

2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

Note:

(6)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 35/97: "Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti".

Art. 9 Secondo turno di votazione (7)

(modificato e integrato dagli artt. 39 e 50 della L.R. 26/93)

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. *Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.*

3. *Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.*

4. *Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.*

4-bis. *Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare.*

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7.

5-bis. *La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.*

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 7.

8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età.

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta *alla prima tornata elettorale utile* dall'accertamento dei risultati. *Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55*

dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Note:

(7)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. 35/97: "Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti".

Art. 10 Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

(modificato dall'art. 13 della L.R. 35/97, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 41/97 e dall'art. 4, comma 2, della L.R. 3/2002)

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. ----- (*comma abrogato*) (8)
4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'art. 9, il numero di voti ivi previsti.

Note:

(8)

Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 3/2002.

Art. 11 Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16.
3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 12 Giunta comunale

(modificato dall'art. 40 della L.R. 26/93, dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 35/97)

1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni (9). La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. (10)

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.

5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.

7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età. (11)

8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Note:

(9)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 25/2000, che stabilisce la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale in cinque anni, modificando in tal senso l'art. 1, comma 2, della L.R. 7/1992, la durata della giunta viene elevata, di conseguenza, a cinque anni.

(10)

Gli assessori che non presentano le dichiarazioni sulla loro situazione patrimoniale prescritte dalla L.R. 15/11/1982, n. 128, decadono dalla carica (art. 54 L.R. 26/93)

(11)

La sostituzione del sindaco da parte dell'assessore più anziano di età, a prescindere dalla data di nomina, deroga all'ordine di anzianità stabilito dall'articolo 171, 2° comma, dell'Ordinamento degli enti locali in base al quale per gli investiti di cariche non elettive come, appunto, in caso di nomina, l'ordine di anzianità fa riferimento, di solito, all'età solo in caso di "nomina contemporanea". Nell'ambito della giunta, quindi, non si tiene conto della data di nomina.

Art. 13 Competenze del sindaco (12)

(integrato dall'art. 41, commi 1 e 2, della L.R. 26/93)

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. *Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonchè dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.* (13)

2. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

3. *Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.*

Note:

(12)

Altre attribuzioni si ritrovano nell'art. 36 della Legge 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dalla L.R. 30/2000. Si riporta il testo dell'articolo come coordinato dalla redazione.

"Art. 36 - Legge 142/90 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia

(modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30/2000)

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono (il consiglio e) la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici (nonchè all'esecuzione degli atti).

2. -----

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. ----- (non recepito)

5. ----- (non recepito)

6. ----- (non recepito)

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla."

(13)

In materia di nomine, designazioni e revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni si rimanda all'art. 4 della L.R. 32/1994, nel testo integrato dall'art. 9 della L.R. 7/1996.

Art. 14 Incarichi ad esperti (14)

(modificato e integrato dall'art. 41, comma 3, della L.R. 26/93, modificato dall'art. 4 della L.R. 38/94, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/96 e modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R. 6/97)

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;

b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;

c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente.

Note:

(14)

Vedi l'art. 6, comma 3, della L.R. 30/2000, relativo alla decadenza delle nomine fiduciarie.

Art. 15 Giuramento (15)

[1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia.

2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.]

Note:

(15)

La norma è superata in quanto si applica l'art. 4, comma 1, della Legge 127/97, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, della L.R. 23/98 (oggi confluito nell'art. 50, comma 11, del D.L.gs 267/2000 - T.U.EE.LL.), sicchè il giuramento è prestato davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

Art. 16 Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte (16)

(modificato dagli artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, della L.R. 26/93 e abrogato dall'art. 15, comma 4, lett. d), della L.R. 35/97)

Note:

(16)

La nuova disciplina è prevista dall'art. 11 della L.R. 35/97, come successivamente mod.

Art. 17 Relazione sullo stato di attuazione del programma

(modificato dall'art. 127, comma 22, della L.R. 17/2004)

1. *Ogni anno* il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonchè su fatti particolarmente rilevanti.

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 18 Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco (17)

(modificato dall'art. 50, comma 2, della L.R. 26/93 e abrogato dall'art. 15, comma 4, lett. d), della L.R. 35/97)

Note:

(17)

Vedi le nuove disposizioni contenute negli artt. 10 "Mozione di sfiducia" e 11 "Cessazione dalle cariche" della L.R. 35/97 come successivamente mod.

TESTO STORICO Art. 18 Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco

1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:

L'elettore intende confermare l'attuale sindaco?

SI

NO

4. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

7. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.

12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

Art. 19 Presidenza del consiglio comunale

(modificato dall'art. 43 della L.R. 26/93)

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente *e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.*

5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.
(18) (19)

Note:

(18)

Si rimanda all'art. 6 della L.R. 30/2000 che modificando la L.R. 48/1991 e di conseguenza la Legge 142/1990 ha stabilito che *"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente"*.

(19)

In materia vedi anche l'art. 5 della L.R. 32/1994.

Art. 20 Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

(modificato dall'art. 44 della L.R. 26/93)

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto. (20)

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto. (21) (22) (23)

Note:

(20)

L'intervento non incide sulla legittimità degli atti consiliari che è finalizzato ad ulteriori e diretti rapporti dell'esecutivo nell'adozione degli atti fondamentali dei consigli.

(21)

Si rimanda all'art. 6 della L.R. 30/2000 che modificando la L.R. 48/1991 e di conseguenza la Legge 142/1990 ha stabilito che *"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente"*.

(22)

In materia vedi anche l'art. 5 della L.R. 32/1994.

(23)

Si rimanda anche alla Circ. Ass. EE.LL. 13 aprile 2001, n. 2: "*Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Norme sull'ordinamento degli enti locali. Innovazioni della precedente legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.*"

Capo II

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI, PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEI COMUNI E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 21 Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario

(articolo superato) (24)

Note:

(24)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 17, comma 1, del D.P. 3/60, operata con l'art. 15, comma 1, lett. d), della L.R. 35/97. Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 2 della L.R. 35/97.

Art. 22 Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.

1. -----*(comma superato)* (25)

2. Le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

Note:

(25)

Comma superato per effetto dell'art. 15, comma 1, lett. i), della L.R. 35/97, che ha abrogato l'art. 45 del D.P.Reg. Sic. 3/60.

Art. 23 Attribuzione dei seggi (26)

(modificato dall'art. 44 della L.R. 26/93 e abrogato dall'art. 15, comma 4, lett. d), della L.R. 35/97)

Note:

(26)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 2 della L.R. 35/97.

Art. 24 Composizione della giunta (27) (28)

(modificato dall'art. 76, comma 4, della L.R. 20/2003 e abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2008)

[1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente: "La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: quattro per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti; otto per i comuni con popolazione sino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti".]

Note:

(27)

Per i comuni compresi nella fascia tra 3.000 e 10.000 abitanti cfr. l'art. 4 della L.R. 25/2000 come mod.

(28)

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2008 a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive.

Art. 25 Dimissioni

1. L'art. 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale n. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Dimissioni

1. Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso".

Art. 26 Competenze

(modificato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 26/93 e dall'art. 56, comma 38, della L.R. 6/2001)

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte all'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco.

2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.

3. ----- (comma abrogato) (29)

Note:

(29)

Comma abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 26/93.

Art. 27 Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/1990 così come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

Capo III

MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA E DEI CONSIGLI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 28 Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana

1. L'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 44

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

7. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.

9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato".

Art. 29 Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali

1. Gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi, per l'elezione dei consigli comunali della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, sono sostituiti dal presente articolo:

"Sezione II

DISPOSIZIONI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 38

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista. (30)

2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. (31)

3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

4. Non può essere espressa più di una preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. E' inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge".

Note:

(30)

I commi 1 e 2 dell'art. 38 del D.P. 3/1960 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, lett. h), della L.R. 35/97.

(31)

I commi 1 e 2 dell'art. 38 del D.P. 3/1960 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, lett. h), della L.R. 35/97.

Art. 30 Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali

1. L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo".

Art. 31 Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali

1. Il comma primo dell'art. 8, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, recante norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali, è sostituito dal seguente:

"Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi della lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo".

Art. 32 Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione

(articolo superato) (32)

Note:

(32)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 12 della L.R. 35/97.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dall'approvazione della presente legge, è istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.
2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.
3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 34 Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco. (33)

Note:

(33)

Per quanto concerne la pubblicità delle spese di propaganda elettorale si rinvia all'art. 53 della L.R. 26/93.

Art. 35 Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci

1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.
2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 48/1991.

Art. 36 Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali

1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 142/1990, come introdotta dal comma 1 dell'art. 1, lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

Art. 37 Norme di rinvio

(sostituito dall'art. 47 della L.R. 26/93)

1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

Art. 38 Termine esame statuti

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 44/1991, aggiungere il seguente periodo: "Il termine per l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciali è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di sessanta giorni".

Art. 39 Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della provincia

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

Art. 40

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2005, n. 7

G.U.R.S. 10 giugno 2005, n. 25

Norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali.

Titolo I

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29

Art. 1 Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale - 1. Il Presidente della Regione Siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale."

Art. 2 Sistema elettorale

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. - Sistema elettorale - 1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

-
6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.
 7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.
 8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.
 9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.
 10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
 11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.
 12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter.".

Art. 3 Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 1 ter. - Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali - 1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.

2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata.".

Art. 4 Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 1 quater. - Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione - 1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 5 Seggi spettanti ai collegi provinciali

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione - 1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente."

2. In sede di prima applicazione della presente legge, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla allegata Tabella, che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 6 Elezione dei deputati nei collegi provinciali

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. - Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale - 1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;

b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58."

2. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai commi dal quinto al nono.

Art. 7 Seggi attribuiti con sistema maggioritario

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 2 ter. - Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale - 1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;

b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procede poi nel modo seguente:

a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

8. Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultati dopo la virgola.

9. Ogniquale volta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;

c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;

d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;

e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati."

Art. 8 Modalità di esercizio del diritto di voto

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - Modalità di esercizio del diritto di voto - 1. L'esercizio del voto è un dovere civico.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.

4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.

5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.

6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto."

Art. 9 Caratteristiche della scheda di votazione

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. - Caratteristiche della scheda di votazione - 1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste."

Art. 10 *Composizione delle liste provinciali e regionali*

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3 ter. - Composizione delle liste provinciali e regionali - 1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale."

2. L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 11

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 12 *Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura*

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 10 bis. - Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura - 1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali."

2. All'articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso l'inciso da "ovvero, in caso di scioglimento" a "comizi elettorali".

Art. 13 Disposizioni sul deposito dei contrassegni

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno.

2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata."

Art. 14 Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali

1. L'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: "Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali."

2. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono anteposti i seguenti commi:

"01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti.

02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà.

03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni.

07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.".

3. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

4. Sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. - Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali - 1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.".

Art. 16 Pari opportunità e disciplina delle candidature

1. L'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature - 1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;

b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali."

Art. 17 Presentazione delle liste regionali

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. - Presentazione delle liste regionali - 1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.

4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.

7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.

8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di

aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Siciliana;

d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale."

Art. 18 *Presentazione delle liste nei collegi provinciali*

1. L'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato:

"Presentazione delle liste nei collegi provinciali."

2. I commi dal primo al quinto dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14 bis;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Siciliana.

4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13."

3. Il secondo periodo del settimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

Art. 19 Abrogazione

1. Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. - Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali - 1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:

a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;

b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;

c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.

3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.

4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;

d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;

e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;

f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Siciliana;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante."

Art. 21 Ufficio centrale regionale

1. L'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato:

"Ufficio centrale regionale".

2. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 22 Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17 bis. - Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati - 1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16 bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali."

Art. 23 Esame ed ammissione delle liste regionali

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17 ter. - Esame ed ammissione delle liste regionali - 1. L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis, procede all'esame delle liste regionali.

2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana;

d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14 bis;

e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1 bis.

3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;

b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14 bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.

6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14 bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 bis.

10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati.".

Art. 24 Ulteriori adempimenti

1. L'articolo 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - 1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana."

Art. 25 Atti degli uffici centrali circoscrizionali

1. I commi terzo e quinto dell'articolo 58 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale."

Art. 26 Elezioni plurime

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 59 bis. - Casi di elezioni plurime degli stessi candidati - 1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale."

Art. 27 Surrogazioni di deputati

1. L'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - Surrogazioni di deputati - 1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei

commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

3. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento.

Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni."

Titolo II

(Titolo soppresso ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15)

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 36

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 37

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 38

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 39 Termine per la decisione della Commissione regionale per il referendum confermativo

1. Al secondo alinea del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, sostituire le parole "entro dieci giorni" con le parole "entro quaranta giorni".

Art. 40

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella allegata

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: RIPARTO DI 80 SEGGI. 4.968.991:80 = 62.112 (QUOZIENTE)

Provincia	Popolazione	Quoziente	Resto	Seggi
Agrigento	448.053	7	13.269	7
Caltanissetta	274.035	4	25.587	4
Catania	1.054.778	16	60.986	17
Enna	177.200	2	52.976	3
Messina	662.450	10	41.330	11
Palermo	1.235.923	19	55.795	20
Ragusa	295.264	4	46.816	5
Siracusa	396.167	6	23.495	6
Trapani	425.121	6	52.449	7
<i>Totale</i>	4.968.991	74	-	80

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 22

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 24 dicembre 2008, n. 59

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

N.d..R. L'Assessorato famiglia, politiche sociali e autonomie locali con Circ. 20 febbraio 2009, n. 1 ha diramato istruzioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/2009 e annotato al 22/09/2010)

Titolo I

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 1 *Composizione delle giunte comunali e provinciali*

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".

Art. 2 *Adeguamento degli statuti*

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.

2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Sono abrogate le seguenti norme: l'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall'articolo 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 3 *Definizione di amministratori locali*

1. All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "Per amministratori" sono aggiunte le parole ", ai soli fini del presente capo,";
- b) sono abrogate le parole "e i vicepresidenti".

Art. 4 *Aspettative*

1. L'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. *Aspettative* - 1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31".

Art. 5 *Indennità e gettoni di presenza*

1. All'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,";
- b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici

o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione"; (1)

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio";

g) il comma 7 è abrogato;

h) il comma 9 è abrogato;

i) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

"12 bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.".

2. I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Divieto di cumulo di indennità

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

"Art. 19 bis. Divieto di cumulo - 1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.

4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione".

Art. 7 Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

Art. 8 Disposizioni in materia di permessi e licenze

1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "dei consigli circoscrizionali," sono abrogate;

b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.".

Art. 9 Spese di viaggio

1. L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. Rimborso delle spese di viaggio - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con

decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 10 *Adesione a forme associative*

1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

3. A decorrere dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.

5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze

linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

Art. 11 *Circoscrizioni di decentramento*

1. L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 13. Circoscrizioni di decentramento comunale - 1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

a) servizi demografici;

b) servizi sociali e di assistenza sociale;

c) servizi scolastici ed educativi;

d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.

8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.

3. I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 12 *Indennità commissari ad acta*

1. All'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è inserito il seguente comma:

"2 bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati."

2. Con successivo decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.

Art. 13 *Commissari straordinari*

1. Nel primo comma dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

2. Nel primo comma dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite.

4. I commissari straordinari, nell'espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali;

- nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali.

5. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

Art. 14 Commissari straordinari delle IPAB

1. I soggetti nominati commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se all'atto del conferimento dell'incarico svolgono le medesime funzioni presso un'altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe;
- per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe;
- per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe.

3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

Titolo II

SOGLIA DI SBARRAMENTO NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA REGIONE. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15 Soglia di sbarramento

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"3 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della

determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.".

Art. 16 *Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali*

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni provinciali avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Art. 17 *Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31*

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:

"La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

Art. 18 *Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet (2)*

(integrato dall'art. 10 della L.R. 6/2009)

1. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.

2. E' fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali.

2-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi titolo fino a quando l'azienda pubblica non abbia ottemperato.

2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l'istituzione del servizio di cui al comma 1 e la nomina del responsabile del procedimento.

2-quater. L'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis.

Art. 19 *Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali*

1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità.

Art. 20 *Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali*

1. Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia.

2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente della provincia.

Art. 21 Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali

1. Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti norme che disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione.

Art. 22 Competenze gestionali degli assessori comunali

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

2. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23 Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni

1. L'indennità prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, già accantonate a partire dal 1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1.

Art. 24

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 25 Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP

1. L'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari spetta un

compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2002.

Art. 26 Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

SCOMA

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 del 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 giugno 2009, depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione e dell'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

1.1.— Il ricorrente, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni impugnate, si sofferma sulle ragioni di censura dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009. In particolare, le norme indicate violerebbero l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in quanto prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o a coalizioni di liste provinciali, mentre l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 stabilisce che, «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo

122 della Costituzione», sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

Al riguardo, la difesa erariale evidenzia come, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, il nuovo statuto della Regione Campania non fosse stato ancora promulgato e quindi non fosse entrato in vigore. Di conseguenza, la Regione non avrebbe potuto emanare norme elettorali confliggenti con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 (è richiamata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003).

1.2.— Sono impugnati anche gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, nella parte in cui prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il suddetto premio di maggioranza è individuato nella misura del sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

A tal proposito, il ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle formulate con riferimento alla precedente questione, rilevando che il premio di maggioranza stabilito dalle norme censurate non è previsto dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale, come già detto, si applica fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali regionali.

La difesa erariale aggiunge che le norme impuginate non riguardano aspetti di dettaglio ma profili relativi alla composizione del Consiglio regionale, con conseguente incidenza sui meccanismi di formazione delle maggioranze. Il ricorrente, inoltre, richiama la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), evidenziando come essa preveda un premio di maggioranza nella misura di trecentoquaranta seggi alla Camera dei deputati e del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati a ciascuna Regione al Senato.

1.3.— Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 4, comma 3, della legge regionale in esame, il quale dispone: «L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

La difesa erariale ritiene che la norma in questione, «presumibilmente ispirata alla idea politica delle "quote rosa"», si risolva «in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo».

In particolare, sotto il primo profilo, sarebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto la norma introdurrebbe «una limitazione disuguagliante» nell'espressione del voto per la seconda preferenza. In altre parole, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso sarebbero «discriminati e resi disuguali» nel momento in cui l'elettore esprime la seconda preferenza. Sarebbe violato anche l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata prevedrebbe un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e quindi «un'impropria ragione di ineleggibilità».

Sotto il profilo dell'elettorato attivo, l'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 si porrebbe in contrasto con l'art. 48 Cost., in quanto la limitazione di genere per la seconda preferenza renderebbe il voto non libero.

2.— Nel giudizio si è costituita la Regione Campania eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

2.1.— Quanto ai primi due motivi di ricorso, la resistente osserva come essi si fondino su presupposti ricostruttivi analoghi, posto che la Regione, secondo la difesa erariale, non avrebbe potuto approvare norme elettorali in contrasto con le disposizioni statali vigenti, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. Solo per tale ragione, la legge reg. n. 4 del 2009, nella parte in cui presenta un contenuto confliggente con quanto stabilito dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, sarebbe illegittima.

2.1.1.— La difesa regionale ricostruisce il procedimento di approvazione della legge elettorale (legge reg. n. 4 del 2009) e dello statuto (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6), precisando che il 20 febbraio 2009 lo statuto della Regione Campania è stato approvato in seconda deliberazione, il successivo 26 febbraio si è provveduto alla relativa pubblicazione notiziale, ai fini di un'eventuale richiesta di referendum (che non vi è stata), il 28 maggio 2009 lo statuto medesimo è stato promulgato, il 3 giugno 2009 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il 18 giugno è entrato in vigore.

Nel frattempo, la legge elettorale è stata pubblicata in data 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo; dunque, il relativo iter di formazione si è concluso dopo che il testo statutario era stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, ma prima che esso fosse promulgato ed entrasse in vigore.

Al riguardo, la resistente evidenzia come l'Avvocatura generale dello Stato contesti soltanto una «illegittimità formale, per così dire temporale», nell'adozione di una disciplina, «in quanto indirettamente condizionata dalla scelta di sistema affidata allo statuto che (allora) non risultava ancora entrato in vigore».

La difesa regionale si sofferma, quindi, sulla ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale sarebbe volto ad evitare che, in assenza dello statuto e della conseguente individuazione della forma di governo regionale, gli elettori possano essere chiamati a rinnovare il Consiglio con una disciplina elettorale non del tutto coerente con il sistema ancora in vigore.

L'ipotesi anzidetta sarebbe però ormai irrealizzabile nel caso di specie, in quanto il nuovo statuto, successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge reg. n. 4 del 2009 (datata 21 maggio 2009), è stato promulgato e pubblicato, entrando in vigore lo stesso giorno (18 giugno 2009) in cui è stato depositato presso la Corte costituzionale il presente ricorso.

La Regione Campania aggiunge che, pertanto, l'applicazione della legge elettorale impugnata avverrà nella vigenza del nuovo statuto e nel rispetto delle finalità che il legislatore costituzionale ha inteso fissare.

Per le ragioni anzidette, la resistente ritiene che il ricorso sia, per questa parte, improcedibile «per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la situazione, nell'attualità, impedisce il verificarsi dell'“evento temuto”».

2.1.2.— Ancora con riguardo alle censure mosse in relazione all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, la difesa regionale evidenzia come sarebbe stato irragionevole attendere l'entrata in vigore dello statuto prima di affrontare l'iter costitutivo della nuova legge elettorale, potendosi prospettare l'eventualità di un rinnovo del Consiglio regionale e dell'elezione del Presidente della Giunta con il precedente sistema elettorale ma nella vigenza di una nuova (ed eventualmente diversa da quella attuale) forma di governo.

Al riguardo, la Regione Campania ritiene di aver seguito il percorso corretto, delineato dalla norma costituzionale transitoria. In particolare, osserva la difesa regionale, l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 non vieta, in assenza del nuovo statuto, l'approvazione di una nuova legge elettorale, ma prevede

che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali» l'elezione del Presidente e del Consiglio avvenga secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e dalla disciplina transitoria prevista dal citato art. 5.

In definitiva, secondo la resistente, «la mancata approvazione dello statuto unitamente alle leggi elettorali costituisce condizione per l'applicazione della norma transitoria in un determinato ambito territoriale». Di conseguenza, il rapporto fra le due fonti (legge elettorale regionale e disposizione transitoria) non sarebbe configurabile in termini di «validità/invalidità», ma di «applicazione/disapplicazione», potendo la nuova legge elettorale regionale trovare applicazione solo dopo l'entrata in vigore dello statuto.

Sulla base delle anzidette considerazioni, la difesa regionale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

2.1.3.— Nel merito, la resistente deduce l'infondatezza delle questioni concernenti la previsione di un collegamento del candidato Presidente della Giunta regionale a liste o a coalizioni di liste provinciali, e di un premio di maggioranza pari al sessanta per cento dei seggi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Regione Campania rileva come l'Avvocatura generale faccia «inspiegabilmente riferimento» alla legge n. 270 del 2005, concernente le norme elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sulla questione degli spazi consentiti al legislatore regionale, nell'ipotesi in cui non siano ancora entrati in vigore i nuovi statuti, la difesa della Regione richiama la sentenza n. 196 del 2003, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili gli interventi regionali riguardanti «aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999». Secondo la resistente, la previsione contenuta nell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, secondo cui «sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali», riguarderebbe un «profilo procedurale» e sarebbe conseguenza di una «modalità organizzativa del corpo elettorale e dei seggi scelta dalla legislazione statale, ma che non attiene ai principi fondamentali e non modifica il sistema».

A conclusioni analoghe la Regione Campania giunge con riferimento alle norme che prevedono un premio di maggioranza. Dopo aver ribadito l'inconferenza del richiamo alla legge n. 270 del 2005, la resistente sottolinea come la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) si limiti ad enunciare, tra i principi fondamentali in materia, quello della «individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze» (art. 4, comma 1, lettera a).

2.2.— Infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, la resistente evidenzia come la norma impugnata riguardi esclusivamente l'esercizio della facoltà di espressione della seconda preferenza e sia finalizzata a «garantire, anche di fatto, oltre che astrattamente, il paritario accesso alle cariche elettive, attraverso provvedimenti positivi». Al riguardo, sono richiamati la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003 ed alcuni interventi di innovazione del quadro normativo: la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che ha modificato gli statuti speciali attribuendo alle leggi elettorali delle Regioni ad autonomia differenziata il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi; l'art. 117, settimo comma, Cost., introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),

che reca un'analoga previsione; infine, la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione).

In definitiva, secondo la resistente, la disciplina regionale impugnata si inserirebbe con coerenza in un contesto normativo complessivamente volto a promuovere la effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

3.— In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1.— In particolare, con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2009, la resistente ribadisce l'inammissibilità delle questioni prospettate e sottolinea come, nelle more del presente giudizio, la legge elettorale, pubblicata dopo l'approvazione dello statuto in seconda deliberazione, non abbia trovato applicazione. Paradossalmente, invece, l'eventuale accoglimento del presente ricorso obbligherebbe a far svolgere le elezioni regionali, ormai prossime, sulla base di regole (quelle statali) non coerenti con il mutato quadro statutario.

La difesa regionale aggiunge che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale vanificherebbe in modo irragionevole l'attività legislativa posta in essere dalla Regione in materia elettorale, proprio allo scopo di dare attuazione al nuovo statuto. Si evidenzia, inoltre, come la ratio della previsione dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 sia quella di realizzare una piena integrazione fra la normativa elettorale e la forma di governo delineata dal nuovo statuto; obiettivo, che, con il presente ricorso, rischia di «essere posto in discussione, ma, per così dire, a parti invertite (applicazione della normativa elettorale originaria, in vigenza del nuovo statuto)».

Secondo la Regione Campania, l'unico interesse del Governo, nella circostanza in esame, poteva essere quello di ottenere la garanzia circa la non applicazione della nuova legge elettorale in assenza del nuovo statuto. Pertanto, a tutto concedere, la difesa erariale avrebbe dovuto impugnare l'art. 12 della legge reg. n. 4 del 2009 nella parte in cui non rinvia gli effetti della legge in parola all'entrata in vigore del nuovo statuto. Al contrario, il citato art. 12 non è stato censurato; peraltro, siffatta evenienza è ormai del tutto superata, stante l'entrata in vigore dello statuto regionale.

Nel merito, la Regione Campania insiste per l'infondatezza del ricorso, riprendendo le medesime argomentazioni già sviluppate nell'atto di costituzione.

3.2.— In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge impugnata, la difesa regionale ritiene che la valutazione compiuta dal ricorrente non colga il *proprium* della normativa in esame, la quale non limita affatto la libera determinazione e non impone scelte ma «offre possibilità ulteriori all'elettorato» (attraverso l'eventuale seconda preferenza) ed in questa eventualità persegue un obiettivo del tutto coerente con il quadro costituzionale (artt. 51 e 117 Cost.), comunitario ed internazionale in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

3.2.1.— La resistente sottolinea inoltre il carattere «neutro» del sistema di preferenza previsto, che è finalizzato a dare attuazione ai nuovi disposti costituzionali, «svolgendo una funzione chiaramente antidiscriminatoria». Al riguardo, la difesa regionale assume che: a) il legislatore campano avrebbe potuto prevedere soltanto una preferenza, senza che ciò potesse qualificarsi come limite al diritto di voto; pertanto, la norma in esame ha consentito un'opportunità in più, assicurando la piena libertà per l'elettore di avvalersi o meno di tale possibilità; b) la condizione apposta all'esercizio della seconda

preferenza non si traduce nella previsione di un requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; infatti, il divieto di una doppia preferenza omogenea opera indistintamente sia nell'ipotesi di due preferenze di genere maschile, sia di due preferenze di genere femminile; c) la sanzione dell'annullamento riguarda esclusivamente la seconda preferenza e non l'espressione del voto tout court.

3.2.2.— La Regione Campania passa, quindi, all'esame delle sentenze n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003 della Corte costituzionale, evidenziando come nella seconda pronunzia siano state valorizzate le «novità di sistema» introdotte nel lasso di tempo intercorso fra le due decisioni. In particolare, la resistente osserva che nella sentenza n. 422 del 1995 la Corte, pronunciandosi negativamente sulle c.d. quote rosa, ha posto l'accento sul principio di eguaglianza formale, sull'illegittimità dell'individuazione di ulteriori requisiti di eleggibilità o candidabilità dei cittadini e sul limite delle misure legislative «diseguali», che non possono incidere sui contenuti stessi dei diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione.

Quanto alla sentenza n. 49 del 2003, la difesa regionale ritiene che il percorso argomentativo seguito dalla Corte si sia arricchito di ulteriori, significativi contenuti per effetto dei mutamenti del quadro costituzionale introdotti dalle leggi cost. n. 2 e n. 3 del 2001. La Regione Campania evidenzia come la Corte costituzionale abbia utilizzato i seguenti argomenti nel pervenire ad una pronunzia di non fondatezza: a) le norme impugnate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; b) non è prevista alcuna misura di «disuguaglianza» allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati o di compensare tali svantaggi attraverso vantaggi attribuiti con legge; c) non si introducono differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura; d) non è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva; e) non è garantito un determinato risultato elettorale.

Con particolare riguardo agli argomenti di cui ai punti b) e c), la resistente riprende la distinzione, operata in dottrina, tra «azioni positive» e «norme antidiscriminatorie», rilevando come le norme impugnate siano riconducibili a quest'ultima categoria, trattandosi di «azioni positive atipiche», caratterizzate da una formulazione neutra, senza cioè l'individuazione dei soggetti al cui vantaggio sono finalizzate.

Sempre in relazione alla sentenza n. 49 del 2003, la Regione Campania sottolinea come la Corte abbia affermato che la finalità di conseguire una «parità effettiva» fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è «positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale» e che tale esigenza è espressamente riconosciuta pure nel contesto normativo internazionale e comunitario. Infine, la resistente riprende le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale nella pronunzia in esame, là dove ha definito le norme oggetto di quel giudizio come «misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi». La qualificazione di «misura minima» lascerebbe presumere, secondo la difesa regionale, «una maggiore apertura anche rispetto a meccanismi elettorali differenti», ritenuti legittimi non solo per le modifiche costituzionali, ma per un contesto di sensibilità costituzionale diverso.

La resistente ricorda altresì che, dopo la sentenza n. 49 del 2003, il legislatore costituzionale è nuovamente intervenuto in materia con la legge cost. n. 1 del 2003, la quale ha integrato l'art. 51 Cost., prevedendo la promozione «con appositi provvedimenti» delle pari opportunità tra donne e uomini. La difesa regionale, richiamando il dibattito parlamentare svoltosi in occasione dell'approvazione della citata legge costituzionale e le opinioni espresse dalla maggior parte della dottrina, sottolinea come la finalità di siffatta modifica sia quella di «dare copertura costituzionale proprio agli ulteriori interventi (anche azioni positive) di riequilibrio delle presenze dei due sessi in ambito politico».

In proposito, è citata l'ordinanza n. 39 del 2005, la quale, secondo la difesa regionale, confermerebbe che la modifica dell'art. 51 Cost. non costituisce una mera specificazione dell'art. 3, primo comma, Cost. ma legittima l'adozione di azioni positive.

3.2.3.— Da quanto appena detto – e dall'esame della normativa elettorale sia della Camera dei deputati e del Senato, sia di altre Regioni – la resistente deduce la coerenza della normativa impugnata rispetto al contesto normativo vigente; in particolare, la Regione Campania sottolinea la possibilità per l'elettore di esercitare la propria preferenza in maniera incondizionata, con la conseguenza che il sistema elettorale di preferenza censurato non incide sui diritti fondamentali dell'elettore medesimo.

In definitiva, la difesa regionale ritiene che la legge impugnata: a) si ponga come norma «antidiscriminatoria» e non come «azione positiva» (sebbene il mutamento del quadro costituzionale renda legittima anche quest'ultima), in quanto fa riferimento indifferentemente ad entrambi i generi e quindi da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto ad un altro; b) non introduca alcun ulteriore requisito di eleggibilità o di candidabilità, in quanto entrambi i generi sono egualmente eleggibili sulla base dei requisiti prescritti; c) non incida sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, non essendovi alcun collegamento con le «categorie» rappresentate; d) escluda qualsiasi garanzia di risultato.

3.2.4.— Infine, la Regione Campania rileva come la normativa impugnata si inserisca in un più ampio contesto normativo (comunitario ed internazionale), segnato dalla previsione di strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini.

Sono richiamati, in proposito: a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la legge 14 marzo 1985, n. 132; b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato; c) l'art. 2 del Trattato 7 febbraio 1992 (Trattato sull'Unione europea); d) la decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che «La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee»; e) la raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a «sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione», per realizzare l'obiettivo della «partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale»; f) la raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, la quale, fra l'altro, invita gli Stati membri ad adottare «riforme legislative intese a stabilire soglie di parità per le candidature alle elezioni locali, regionali, nazionali e sopranazionali», e precisa, al paragrafo 3, che «l'obiettivo non dovrebbe essere solamente che almeno il 40% dei seggi siano riservati a ciascuno dei rappresentanti dei due sessi, ma piuttosto che almeno il 40% delle donne ed il 40% degli uomini vengano eletti».

3.2.5.— Per le ragioni suesposte la Regione Campania ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, sia infondata rispetto a tutti i parametri invocati. In primo luogo, la norma impugnata non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la sua formulazione «neutra» risulta coerente con il principio di eguaglianza formale.

Non sarebbe violato l'art. 48 Cost., in quanto il voto dell'elettore è del tutto libero, anzi questi può scegliere se esprimere una sola preferenza o aggiungerne una seconda, che si pone come misura antidiscriminatoria e quindi non idonea a garantire un determinato risultato elettorale, ma funzionale al riequilibrio tra i generi.

Infine, non sarebbe rinvenibile alcuna violazione dell'art. 51 Cost., specie nell'attuale formulazione risultante dall'integrazione operata dalla legge cost. n. 1 del 2003, in quanto la norma censurata contribuisce, in maniera equilibrata, ad attuare l'obiettivo di democrazia paritaria, previsto nello stesso art. 51.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione e dell'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

2.— Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, e gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2.1.— Le censure mosse dal ricorrente alle suddette norme si basano essenzialmente sulla asserita violazione dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, là dove stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma dell'art. 122 Cost., nel testo modificato dalla medesima legge cost. n. 1 del 1999, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

La ratio della citata norma costituzionale transitoria è evidente: il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale – la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni – e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. È noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.

2.2.— Nel caso di specie, tale rischio di incoerenza è scongiurato sia per motivi attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedimentali del nuovo statuto della Regione Campania (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6) e della legge elettorale, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi.

Lo statuto è stato approvato, in prima deliberazione, il 12 giugno 2008 ed in seconda deliberazione il 20 febbraio 2009. Il 26 febbraio 2009 è stata effettuata la pubblicazione notiziale dello stesso, ai fini di un'eventuale richiesta referendaria. Lo statuto è stato promulgato il 28 maggio 2009, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 3 giugno 2009, ed è entrato in vigore il successivo 18 giugno.

La legge elettorale campana è stata approvata dalla Commissione speciale statuto il 3 febbraio 2009, dal Consiglio regionale il 12 marzo 2009 ed è stata promulgata il successivo 27 marzo. La stessa è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Come si vede, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta dall'art. 123, secondo comma, Cost. L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali.

Occorre inoltre notare che, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale (21 maggio 2009), lo statuto non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria, che in concreto poi non vi è stata. Esistevano quindi le condizioni che giustificavano il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giacché ben poteva accadere che lo statuto venisse respinto dal corpo elettorale, con la conseguenza che la legge elettorale sarebbe rimasta in vigore, ma scoordinata rispetto allo stesso statuto. Per quest'ultimo sarebbe stato necessario un nuovo procedimento di approvazione, con possibili varianti rispetto alle scelte precedenti in tema di forma di governo, che avrebbero potuto presentare aspetti contraddittori o comunque di difficile integrazione e complementarità con le regole elettorali predisposte in funzione dello statuto ormai perento. Il Governo aveva pertanto fondate ragioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale su un atto normativo che, al momento dell'impugnazione, avrebbe potuto rimanere isolato, non integrato con lo statuto e quindi in contrasto con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999.

Gli eventi successivi – e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato – hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.

Il coordinamento e l'integrazione dello statuto e della legge elettorale trovano una conferma sostanziale negli artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, della stessa legge elettorale, ove è citato l'art. 27 del nuovo statuto, in base al quale il Presidente della Giunta regionale è membro del Consiglio regionale.

Per le considerazioni sopra esposte, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. Campania n. 4 del 2009.

3.— La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 non è fondata.

3.1.— La questione riguarda una norma che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede la cosiddetta "preferenza di genere". In particolare, la disposizione censurata dispone che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La norma prima citata trova fondamento nell'art. 5 del nuovo statuto della Regione Campania, non impugnato dal Governo, che, nel comma 3, ultimo inciso, così recita: «Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive».

La finalità della nuova regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con l'art. 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con l'art. 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La prima norma costituzionale citata dispone che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La seconda norma costituzionale stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

3.2.— I mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive possono essere di diverso tipo. La tecnica prescelta dalla norma censurata nel presente giudizio è quella di predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini. Questa Corte ha escluso che possano essere legittimamente introdotte nell'ordinamento misure che «non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi» (sentenza n. 422 del 1995).

Tenendo ferma questa fondamentale statuizione, la Corte costituzionale, dopo l'introduzione del nuovo testo dell'art. 117 Cost., ma in data anteriore alla modifica dell'art. 51 Cost., ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale» (sentenza n. 49 del 2003).

3.3.— Occorre quindi chiedersi se la norma censurata nel presente giudizio in qualche modo prefiguri il risultato elettorale, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima, oppure attribuisca ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri.

Si deve innanzitutto notare che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore.

Da quanto esposto si traggono due conseguenze, in ordine ai limiti posti dalla giurisprudenza di questa Corte all'introduzione di strumenti normativi specifici per realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica.

La prima è che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste eventualità – tutte consentite in astratto dalla normativa censurata – dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva.

Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata dall'art. 48 Cost., si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate. Non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo. Parimenti non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'elettore campano viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali – limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali – introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione.

I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base

alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

4.— La sentenza n. 422 del 1995 di questa Corte sottolineava che al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica «si può [...] pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare». Norme come quella oggetto del presente giudizio possono solo offrire possibilità di scelta aggiuntive agli elettori, ma non garantiscono – né potrebbero farlo – che l'obiettivo sia raggiunto, giacché resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero frustrare l'intento del legislatore regionale, perpetuando la situazione esistente, che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza sia nella Regione Campania sia, più in generale, nelle assemblee elettive della Repubblica italiana. L'aleatorietà del risultato dimostra che quello previsto dalla norma censurata non è un meccanismo costrittivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie prima citate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera *f*); 13, comma 1, lettera *a*); 15, comma 1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45 comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, dello statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, e pubblicato nel B.U.R. n. 130 del 16 settembre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15 ottobre 2004, depositato il 21 ottobre 2004 e iscritto al n. 99 nel registro ricorsi del 2004, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera *f*); 15, comma 1; 13, comma 1, lettera *a*); 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, per violazione degli articoli 1; 3; 48; 49; 97; 114; 123; 117, secondo comma, lettere *a*), *f*), *l*), *p*); 117, terzo comma; 117, quinto comma, anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*); 118, primo e secondo comma; 121, secondo comma; 122, primo comma; 123; 126; 138 della Costituzione.

2. – Il Governo impugna, innanzi tutto, l'art. 2, comma 1, lettera *f*), e l'art. 15, comma 1, della delibera statutaria. La prima di queste disposizioni prevede che la Regione assicuri, “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”. La seconda, invece, prevede che la Regione, “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei *referendum* e nelle altre forme di consultazione popolare”.

Secondo il ricorrente tali disposizioni contrasterebbero, innanzi tutto, con l'art. 48 della Costituzione, ai sensi del quale lo *status* di elettore andrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente ai cittadini. A questo riguardo l'Avvocatura dello Stato aggiunge che solo la legge statale potrebbe validamente riconoscere il diritto di voto. In secondo luogo, ad essere violato risulterebbe anche l'art. 1 Cost., dal momento che tale norma, individuando nel popolo il soggetto detentore della sovranità, farebbe implicito riferimento al concetto di cittadinanza, requisito necessario per esercitare quei diritti nei quali si sostanzia l'esercizio della sovranità. Ancora, le disposizioni impugnate violerebbero anche l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, che attribuiscono allo Stato la competenza esclusiva in relazione alle materie degli organi dello Stato e delle relative leggi elettorali, nonché in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane.

A risultare violato, inoltre, sarebbe anche l'art. 122, primo comma della Costituzione, ove si ritenesse che nel “sistema di elezione” degli organi rappresentativi regionali sia ricompresa anche la definizione del relativo corpo elettorale. Infine, nel ricorso si afferma che la disposizione della delibera statutaria impugnata contrasterebbe con l'art. 121, secondo comma della Costituzione, in quanto vincolerebbe il Consiglio regionale a fare proposte di legge alle Camere nelle materie diverse da quelle affidate alla competenza delle Regioni, mentre l'esercizio di detto potere non potrebbe essere in alcun modo vincolato dallo statuto.

3. – Viene impugnato anche l'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria, che prevede che la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, provveda direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”. Ciò determinerebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso, in quanto la disposizione censurata, per l'esercizio della prevista facoltà, non porrebbe “la condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano entrati internazionalmente in vigore”. Inoltre, la generica previsione che la Regione debba uniformarsi alle “norme di procedura previste dalla legge” la renderebbe contrastante con l'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto avrebbe dovuto essere precisato che questa legge dovesse essere statale.

4. – Sono anche censurati gli artt. 17 e 19 della delibera statutaria.

La prima di queste disposizioni prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche “associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale”, per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno inoltre essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie.

Tale previsione, ad avviso del ricorrente, contrasterebbe innanzi tutto con l'art. 97 Cost., poiché comporterebbe aggravati procedurali non coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In secondo luogo, l'obbligo di motivazione violerebbe “i principî in tema di attività normativa e principalmente quello dell'irrelevanza della motivazione della norma”.

La seconda delle due disposizioni considerate prevede un “diritto di partecipazione” al procedimento legislativo per “tutte le associazioni” che ne facciano richiesta. Ciò determinerebbe, secondo l'Avvocatura generale, la violazione dell'art. 121 della Costituzione e contrasterebbe anche con altre disposizioni della medesima delibera statutaria, secondo le quali il Consiglio regionale è organo della “rappresentanza democratica” regionale nel quale si sviluppa “il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni”, poiché la norma in oggetto produrrebbe una “alterazione” del “sistema di democrazia rappresentativa” e del ruolo dei partiti politici che operano legittimamente nelle assemblee legislative.

5. – Viene impugnato anche l'art. 24, comma 4, della delibera statutaria, il quale prevede che “la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento”: tale disposizione, anzitutto, contrasterebbe con l'art. 114 della Costituzione, in quanto menomerebbe l'autonomia degli enti locali. Inoltre, violerebbe l'art. 118 della Costituzione, in quanto quest'ultimo impedirebbe di “affidare temporaneamente” le funzioni amministrative, in particolar modo ad enti – quali i comuni, le province e le città metropolitane – che di esse sono qualificati come “titolari”.

6. – Nel ricorso viene inoltre contestata la legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della delibera statutaria, il quale dispone che l'Assemblea legislativa individui, “in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato”, le funzioni della Città metropolitana dell'area di Bologna: ciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, contrasterebbe con quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, “che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

7. – Anche l'art. 28, comma 2, della delibera statutaria – il quale prevede che “l'Assemblea (...) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (...)” – è oggetto di impugnazione. La legittimità costituzionale di tale disposizione è contestata in quanto quest'ultima, pur non contenendo alcuna indicazione circa le conseguenze della mancata approvazione del programma, menomerebbe “di per sé la legittimazione ed il ruolo del Presidente”. Ciò non risulterebbe «coerente con l'elezione diretta del Presidente (...), in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo (...), in relazione alla quale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale».

Da ciò l'affermata violazione del canone della “armonia con la Costituzione”.

8. – Sarebbe costituzionalmente illegittimo, inoltre, l'art. 45, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale. Tale disposizione violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione, che dispone che i casi di incompatibilità dei componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali devono essere disciplinati dalla legge regionale nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

9. – Viene impugnato anche l'art. 49, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che la Giunta disciplini l'esecuzione dei regolamenti comunitari “nei limiti stabiliti dalla legge regionale”. Tale norma, «omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo», violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

10. – Da ultimo, secondo il ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittimo anche l'art. 63, comma 3, della delibera statutaria, il quale prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ciò violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto porrebbe «una disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e dei suoi aspetti fondamentali: temi, questi, da ritenersi affidati alla competenza esclusiva statale in quanto rientranti nella materia 'ordinamento civile'».

11. – La Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio con atto depositato il 25 ottobre 2004, nel quale si limita a richiedere che la Corte costituzionale respinga il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria in cui, ribadendo che tutte le censure mosse avverso la propria delibera statutaria sarebbero prive di fondamento, svolge le proprie argomentazioni al riguardo.

Le questioni concernenti gli articoli 2 e 15 – che, secondo il ricorso del Governo prevederebbero il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri – sarebbero infondate, in quanto non terrebbero conto della limitazione generale posta dalle stesse norme impugnate attraverso l'espressione “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute”.

Quanto in particolare all'art. 15 della deliberazione statutaria, la difesa regionale osserva che sarebbe già possibile e legittima una sua parziale attuazione legislativa, poiché la Regione avrebbe già la facoltà di disciplinare il *referendum* consultivo su provvedimenti regionali, e con riguardo a questi sarebbero ipotizzabili modalità di voto tali da distinguere il voto dei cittadini elettori da “quello delle altre classi di popolazione consultate”. Sarebbe inoltre pacifico che lo statuto regionale non conferirebbe né consentirebbe il conferimento agli immigrati della qualifica di “elettore”, ma solo di “prendere parte a procedure per le quali, appunto, tale qualifica generale non sia costituzionalmente necessaria”.

Infondate sarebbero le censure concernenti la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, dal momento che le norme statutarie impugnate non si applicherebbero ad alcun organo statale, né si riferirebbero alle procedure elettorali di Comuni, province e città metropolitane. Inesistente sarebbe inoltre l'asserito contrasto con l'art. 122, primo comma, della Costituzione, poiché tale censura potrebbe riferirsi solo all'art. 2 dello statuto, che però avrebbe carattere di norma programmatica in quanto fisserebbe semplicemente un obiettivo e non autorizzerebbe affatto una attuazione illegittima.

12. – Con riferimento alle censure relative all'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria, la difesa regionale osserva come la disposizione, nel fare riferimento agli accordi “stipulati”, abbia inteso riferirsi a quelli “conclusi ed efficaci”. Tale significato sarebbe confermato dal richiamo, contenuto nello stesso articolo, alle norme di procedura previste dalla legge, nel cui rispetto dovrebbe avvenire l'esecuzione degli accordi. Questa legge sarebbe sicuramente quella statale, e non già quella regionale, come sostenuto nel ricorso del Governo, dal momento che ove la delibera statutaria avesse voluto riferirsi alla legge regionale lo avrebbe detto espressamente.

13. – Quanto alle censure aventi ad oggetto gli artt. 17 e 19 della delibera statutaria, la Regione sostiene che l'istruttoria pubblica per la formazione degli atti normativi o amministrativi di carattere generale, nonché l'obbligo di motivazione costituirebbero non già violazioni, ma modalità di attuazione dell'art. 97 Cost., per di più già sperimentati a livello regionale. Istituti del genere sarebbero ben noti sia alla tradizione di altri Paesi che al sistema italiano, ove è contemplato l'istituto dell'inchiesta pubblica; né sarebbe da trascurare quanto già previsto da alcune leggi regionali.

Anche la previsione del dovere di motivazione, come dovere di tener conto degli esiti dell'istruttoria pubblica, non sarebbe affatto irragionevole; ciò sarebbe confermato anche da analogha previsione generalizzata nei trattati europei.

Infondata sarebbe, ancora, l'asserita violazione di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*). L'art. 3 di tale legge, infatti, non vieterebbe la motivazione per gli atti normativi e amministrativi generali, ma si limiterebbe a non renderla obbligatoria. L'art. 13, d'altra parte, non proibirebbe forme di partecipazione o di programmazione in relazione agli atti normativi e amministrativi generali. E ciò a prescindere dal fatto che comunque tale legge non sarebbe idonea a fungere da parametro di legittimità costituzionale dello statuto regionale.

Analoghe considerazioni varrebbero con riferimento alle censure relative all'art. 19 della delibera statutaria, il quale porrebbe regole obiettive per assicurare “un confronto con i portatori dei diversi interessi sociali”.

14. – La censura rivolta contro l'art. 24, comma 4, della delibera statutaria, nella parte in cui prevede il conferimento di funzioni agli enti locali, predeterminandone la durata, si baserebbe su un fraintendimento: infatti non si disporrebbe che la Regione debba conferire le funzioni con durata limitata, ma semplicemente si manterrebbe “alla legge regionale la possibilità di farlo, quando l'oggetto e le circostanze lo richiedano”, conformemente ai principî affermati dall'art. 118 della Costituzione.

15. – Quanto all'art. 26, comma 3, della delibera statutaria, impugnato in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sarebbe “palese” l'inesistenza di alcuna invasione delle competenze statali, dal momento che la norma statutaria prevederebbe espressamente che tanto la delimitazione dell'area metropolitana di Bologna, quanto la individuazione delle funzioni della Città metropolitana debbano avvenire in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato. Dunque, “la Regione individuerà le funzioni degli enti locali per quanto di sua competenza”.

16. – Le censure rivolte nei confronti dell'art. 28, comma 2, della delibera impugnata, che dispone che l'Assemblea discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione, atterrebbero al merito delle scelte statutarie in relazione alla forma di governo e non indicherebbero quale specifica norma costituzionale sarebbe stata violata.

In ogni caso l'art. 28 individuerrebbe il punto di equilibrio, nel rispetto dell'art. 126 della Costituzione, tra due organi, il Presidente della Giunta e il Consiglio, entrambi di investitura popolare. L'omessa previsione delle conseguenze istituzionali della mancata approvazione del programma di governo, sarebbe giustificata dal fatto che esse sarebbero del tutto assenti. La difesa regionale osserva, inoltre, che disposizioni analoghe sarebbero contenute nel testo unico degli enti locali, nonché in alcuni statuti comunali.

17. – Con riferimento ai motivi di impugnazione dell'art. 45, comma 2, che stabilisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, la Regione ne afferma l'infondatezza, dal momento che la disposizione non atterrebbe alla materia elettorale, ma alla definizione della forma di governo regionale, specificamente affidata alle determinazioni statutarie. Diversa sarebbe la *ratio* delle incompatibilità “esterne” – quale, ad esempio, quella tra appartenenza al Consiglio o alla Giunta regionale e appartenenza al Parlamento – che avrebbero la funzione di garantire l'effettività e l'imparzialità dello svolgimento della funzione, e quella delle incompatibilità “interne” – quale appunto quella prevista dalla norma censurata – le quali atterrebbero al modo di conformare i rapporti tra gli

organi fondamentali della Regione. La scelta su tale conformazione sarebbe riservata alla Regione e lo statuto costituirebbe la fonte più adatta a compierla.

18. – L'impugnazione dell'art. 49, comma 2, secondo la Regione Emilia-Romagna, sarebbe il frutto di una errata interpretazione: la disposizione, infatti, non riguarderebbe i rapporti tra fonti regionali e le leggi statali, bensì i rapporti tra legge e regolamento regionale, al fine di dare attuazione ai regolamenti comunitari, consentendo alla legge regionale di affidare alla potestà regolamentare la disciplina attuativa eventualmente necessaria.

19. – Infine, infondati sarebbero anche i motivi di impugnazione riferiti all'art. 62, comma 3, dal momento che tale disposizione non abiliterebbe la legge regionale ad interferire sul “rapporto di lavoro nei suoi aspetti di rapporto di diritto civile”. Lo statuto lascerebbe infatti impregiudicato il problema dei limiti entro cui la legge regionale possa intervenire a disciplinare il rapporto di lavoro.

20. – Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza ha presentato un'ampia memoria, nella quale si limita a ribadire analiticamente i rilievi di costituzionalità sollevati nel ricorso introduttivo.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera *f*); 15, comma 1; 13, comma 1, lettera *a*); 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, per violazione degli articoli 1; 3; 48; 49; 97; 114; 123; 117, secondo comma, lettere *a*), *f*), *l*), *p*); 117, terzo comma; 117, quinto comma, anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*); 118, primo e secondo comma; 121, secondo comma; 122, primo comma; 123; 126; 138 della Costituzione.

In particolare l'art. 2, comma 1, lettera *f*), e l'art. 15, comma 1, della delibera statutaria, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che la Regione assicuri, “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”, e che la Regione, “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei *referendum* e nelle altre forme di consultazione popolare”, violerebbero: a) l'art. 48 della Costituzione, in quanto lo *status* di elettore andrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente ai cittadini; b) l'art. 1 della Costituzione, dal momento che tale norma farebbe implicito riferimento al concetto di cittadinanza, requisito necessario per esercitare quei diritti nei quali si sostanzia l'esercizio della sovranità; c) l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, in quanto contrasterebbero con l'attribuzione al legislatore statale della competenza esclusiva in relazione agli organi dello Stato e alle relative leggi elettorali, nonché in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane; *d*) l'art. 122, primo comma, della Costituzione, ove si ritenesse che nel “sistema di elezione” degli organi rappresentativi regionali sia ricompresa anche la definizione del relativo corpo elettorale; e) l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, in quanto vincolerebbe il Consiglio regionale nella sua possibilità di fare proposte di legge alle Camere, mentre l'esercizio di detto potere non potrebbe essere in alcun modo vincolato dallo statuto.

L'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria, che prevede che la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, provvede direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel "rispetto delle norme di procedura previste dalla legge", violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, in quanto "per l'esercizio della prevista facoltà non pone la condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano entrati internazionalmente in vigore"; contrasterebbe inoltre con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in quanto non specificerebbe che la legge contenente le norme procedurali alle quali la Regione deve uniformarsi deve essere una legge statale.

L'art. 17 della delibera statutaria, che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche "associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale", per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno poi essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie, violerebbe l'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui comporterebbe aggravii procedurali non coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 19 della delibera statutaria, che prevede un "diritto di partecipazione" al procedimento legislativo in capo a "tutte le associazioni" che ne facciano richiesta, violerebbe: l'art. 121 della Costituzione, e il principio di autonomia del Consiglio regionale ivi sancito; il "principio di coerenza" di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe conforme al sistema di democrazia rappresentativa realizzato dalle altre disposizioni della medesima delibera statutaria; l'art. 1, secondo comma e l'art. 49 Cost., "il quale ultimo presuppone che i fattori di politica generale (...) costituiti dai partiti siano sottesi nel funzionamento delle assemblee legislative".

L'art. 24, comma 4, della delibera statutaria, il quale prevede che "la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento", violerebbe l'art. 114 della Costituzione, in quanto menomerebbe l'autonomia degli enti locali e l'art. 118 della Costituzione. Quest'ultima disposizione impedirebbe infatti di "affidare temporaneamente" dette funzioni, in particolar modo ad enti, quali i Comuni, le Province e le Città metropolitane, che di esse sono qualificati come "titolari".

L'art. 26, comma 3, della delibera statutaria, il quale dispone che l'Assemblea legislativa individua, "in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato", le funzioni della Città metropolitana dell'area di Bologna, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, "che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".

L'art. 28, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che "l'Assemblea (...) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (...)", violerebbe il canone di "armonia con la Costituzione", in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instaurerebbe "irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo (...), in relazione alla quale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale".

L'art. 45, comma 2, della delibera statutaria, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione, in quanto tale norma dispone che i casi di incompatibilità dei componenti della Giunta nonché dei

consiglieri regionali devono essere disciplinati dalla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

L'art. 49, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che la Giunta disciplini l'esecuzione dei regolamenti comunitari “nei limiti stabiliti dalla legge regionale”, violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, poiché ometterebbe “di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato”.

L'art. 62, comma 3, della delibera statutaria, che prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto porrebbe «una disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e dei suoi aspetti fondamentali: temi, questi, da ritenersi affidati alla competenza esclusiva statale in quanto rientranti nella materia “ordinamento civile».

2. – Occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative all'art. 2, comma 1, lettera f), della delibera statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone l'obiettivo di assicurare “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”.

Va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 – ivi compreso quello della Regione Emilia-Romagna – si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto “necessario” ed un contenuto “eventuale” dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali “legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima” (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire.

Ma la citata sentenza ha rilevato come sia opinabile la “misura dell'efficacia giuridica” di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principî tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinviene proprio nell'art. 2, comma 1, lettera *f*), della delibera statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone l'obiettivo di assicurare “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”; tale disposizione non comporta né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.

3. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 13, comma 1, lettera *a*), non sono fondate.

La disposizione impugnata, pur molto sintetica, appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale: il riferimento all'attuazione degli accordi internazionali “stipulati” dallo Stato e non anche “ratificati” non potrebbe certo legittimare un'esecuzione da parte regionale prima della ratifica che fosse necessaria ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano.

D'altra parte, una formula come quella utilizzata appunto nell'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria può riferirsi anche all'attuazione di accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengano in materia regionale, restando ovviamente fermi i poteri statali di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Al tempo stesso, l'affermato “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”, non può che essere interpretato, sia in base al tenore letterale, sia in base ad una lettura conforme al dettato costituzionale, che come riferito alle “norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato” di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione; e ciò prima ancora della considerazione delle argomentazioni formali portate dalla difesa regionale, secondo la quale la menzione di una legge nel testo statutario impugnato si riferirebbe alla legge dello Stato.

4. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 15, comma 1, non sono fondate.

A differenza dell'art. 2, comma 1, lettera *f*), di cui al precedente punto 2, l'art. 15, comma 1, si configura come una norma relativa ad un ambito di sicura competenza regionale (“diritti di partecipazione”), che la Regione potrà esercitare “nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute”.

Quest'ultima espressione della disposizione impugnata manifesta con chiarezza l'insussistenza di una attuale pretesa della Regione di intervenire nella materia delle elezioni statali, regionali e locali, riconoscendo il diritto di voto a soggetti estranei a quelli definiti dalla legislazione statale, od inserendo soggetti di questo tipo in procedure che incidono sulla composizione delle assemblee rappresentative o sui loro atti. Al tempo stesso, invece, resta nell'area delle possibili determinazioni delle Regioni la scelta

di coinvolgere in altre forme di consultazione o di partecipazione soggetti che comunque prendano parte consapevolmente e con almeno relativa stabilità alla vita associata, anche a prescindere dalla titolarità del diritto di voto o anche dalla cittadinanza italiana.

Appare significativo, ad esempio, che nella medesima deliberazione statutaria sia individuabile un'esplicita disposizione in tal senso nell'art. 21, comma 1, lettera *a*) (non impugnato dal Governo), poiché si attribuisce il diritto di proposta relativo a *referendum* consultivi anzitutto a “ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione”. E ciò analogamente a quanto già previsto a livello degli enti locali per ciò che riguarda le “circoscrizioni di decentramento comunale” (cfr. art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Questa materia dovrà comunque trovare regolamentazione in leggi regionali, soggette anche al sindacato di questa Corte.

5. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 17 sono infondate.

La previsione che “nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica” rappresenta l'inserimento anche a livello statutario di istituti già sperimentati e funzionanti, anche in alcune delle maggiori democrazie contemporanee. Infondati sono quindi i rilievi sollevati nel ricorso governativo, che muovono da una pretesa violazione dei canoni di buona amministrazione per gli atti di natura amministrativa, o della riserva del potere legislativo al Consiglio regionale per gli atti legislativi: questi istituti, infatti, non sono certo finalizzati ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche. D'altra parte, a riprova della preminenza dell'interesse pubblico all'efficace funzionamento delle istituzioni legislative ed amministrative, il quarto comma dello stesso art. 17 impugnato affida alla legge regionale la regolamentazione delle “modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento”.

Né, tanto meno, è condivisibile l'opinione che il giusto riconoscimento per il ruolo fondamentale delle forze politiche che animano gli organi rappresentativi possa essere contraddetto dal riconoscimento di alcune limitate e trasparenti procedure di consultazione da parte degli organi regionali dei soggetti sociali od economici su alcuni oggetti di cui siano particolarmente esperti.

Quanto ai rilievi relativi al fatto che in tal caso “il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie”, anche volendosi in questa sede prescindere dalla contestabile configurabilità della legge sul procedimento amministrativo come parametro di costituzionalità, basta considerare che l'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), non impone, ma certo non vieta, la motivazione degli atti normativi; ed in ogni caso – come ben noto – la motivazione degli atti amministrativi generali, nonché di quelli legislativi è la regola nell'ordinamento comunitario: sembra pertanto evidente che la fonte statutaria di una Regione possa operare proprie scelte in questa direzione.

6. – Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 19, concernenti le modalità di consultazione da parte degli organi consiliari dei soggetti associativi “le cui finalità siano improntate a scopi di interesse generale” e che chiedano di partecipare ad alcune fasi preliminari del procedimento legislativo e della “definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali”; al contrario, la normativa prevede semplicemente alcune procedure per cercare di garantire (in termini più

sostanziali che nel passato) ad organismi associativi rappresentativi di significative frazioni del corpo sociale la possibilità di essere consultati da parte degli organi consiliari. La normativa non appare neppure tale da ostacolare la funzionalità delle istituzioni regionali e la stessa previsione di una futura disciplina per la formazione di un albo e di un “protocollo di consultazione” potrà permettere comunque di graduare le innovazioni compatibilmente con la piena efficienza delle istituzioni regionali.

Inoltre, il riconoscimento dell'autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici non viene affatto negato da una disciplina trasparente dei rapporti fra le istituzioni rappresentative e frazioni della cosiddetta società civile, secondo quanto, d'altronde, già ampiamente sperimentato da alcuni decenni sulla base degli statuti regionali vigenti.

7. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 24, comma 4, non sono fondate.

Il conferimento agli enti locali di funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni tramite apposite leggi regionali presuppone, con tutta evidenza, non solo una previa valutazione da parte del legislatore regionale delle concrete situazioni relative ai diversi settori alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale esistente nel territorio regionale, ma anche la perdurante ricerca del migliore possibile modello di organizzazione del settore. Tutto ciò quindi presuppone anche la possibilità di modificare questa legislazione sulla base dei risultati conseguiti (ciò che comunque è implicito nella stessa attribuzione alla legge regionale del potere di conferire queste funzioni), se non pure l'eventuale sperimentazione di diversi modelli possibili.

Le censure di costituzionalità sollevate dal ricorso muovono, invece, da una lettura non condivisibile degli articoli. 114 e 118 della Costituzione, dal momento che sembrano ipotizzare l'esistenza di rigidi vincoli per il legislatore regionale nell'attuazione dell'art. 118 della Costituzione ed una sostanziale equiparazione fra funzioni degli enti locali “proprie” e “conferite”, invece ben distinte dal secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

8. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 26, comma 3, non è fondata.

Il testo di questa disposizione subordina espressamente l'esercizio dei poteri regionali (“delimitazione dell'area metropolitana di Bologna”, “costituzione della città metropolitana”, “individuazione delle sue funzioni”) al rispetto della “disciplina stabilita dalla legge dello Stato” e non si può quindi dedurre la volontà della Regione di contraddire la competenza statale esclusiva in tema di determinazione “delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. D'altra parte il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, nell'affidare il potere di “conferimento” delle funzioni amministrative anche alla legge regionale, si riferisce espressamente pure alle Città metropolitane.

9. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 28, comma 2, non è fondata.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la previsione che il Consiglio regionale debba discutere ed approvare il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione ed annualmente verificarne l'attuazione si porrebbe in contrasto «con l'elezione diretta del Presidente (di cui sembra ridurre i poteri di indirizzo), in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo». Di conseguenza una disposizione del genere “non può ritenersi in armonia con la Costituzione”.

Al contrario, va considerato che la determinazione della forma di governo regionale da parte degli statuti non si esaurisce nella individuazione del sistema di designazione del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione. Nel caso che venga scelto, come fa la delibera statutaria in oggetto, il sistema della elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, ciò ha quale sicura conseguenza l'impossibilità di prevedere una iniziale mozione di fiducia da parte del Consiglio, nonché la ulteriore conseguenza delle dimissioni della Giunta e dello scioglimento del Consiglio (art. 126, terzo comma, della Costituzione) nel caso di successiva approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

Entro questi limiti, peraltro, si esplica l'autonomia statutaria, che ben può disciplinare procedure e forme del rapporto fra i diversi organi regionali, più o meno riducendo l'area altrimenti lasciata alla prassi o alle relazioni meramente politiche: ciò in particolare rileva nei rapporti fra Consiglio regionale, titolare esclusivo del potere legislativo (ivi compresa la legislazione di bilancio), nonché di alcuni rilevanti poteri di tipo amministrativo, e i poteri di indirizzo politico del Presidente della Regione che si esprimono, tra l'altro, anche nella predisposizione del fondamentale "programma di governo" della regione.

Appare evidente che proprio la mancata disciplina nella delibera statutaria di conseguenze di tipo giuridico (certamente inammissibili, ove pretendessero di produrre qualcosa di analogo ad un rapporto fiduciario), derivanti dalla mancata approvazione da parte del Consiglio del programma di governo del Presidente, sta a dimostrare che si è voluto semplicemente creare una precisa procedura per obbligare i fondamentali organi regionali ad un confronto iniziale e successivamente ricorrente, sui contenuti del programma di governo; confronto evidentemente ritenuto ineludibile e produttivo di molteplici effetti sui comportamenti del Presidente e del Consiglio: starà alla valutazione del Presidente prescindere eventualmente dagli esiti di tale dialettica, così come starà al Consiglio far eventualmente ricorso al drastico strumento della mozione di sfiducia, con tutte le conseguenze giuridiche previste dall'art. 126, terzo comma, della Costituzione.

10. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 45, comma 2, è fondata limitatamente al terzo periodo del comma.

L'articolo 122 della Costituzione riserva espressamente alla legge regionale, "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica", la determinazione delle norme relative al "sistema di elezione" e ai "casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali", senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità "esterne" ed "interne" all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria nella sentenza n.2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti a cui si riferisce espressamente l'art. 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del terzo periodo del secondo comma dell'art. 45, del resto, può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.

11. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 49, comma 2, non è fondata.

Il Governo censura l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 49 della delibera statutaria, che prevede la possibilità che la Giunta regionale disciplini con regolamento, “nei limiti stabiliti dalla legge regionale”, l'esecuzione di regolamenti comunitari, la cui applicazione evidentemente esiga l'adozione di apposite normative: la censura muove dalla constatazione che questa disposizione statutaria non richieda il “necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo”, ciò che costituirebbe violazione dell'art. 117, quinto comma della Costituzione.

L'art. 49 della delibera statutaria disciplina in generale i rapporti fra le leggi ed i regolamenti regionali, dando per presupposta la titolarità da parte della Regione dei poteri normativi nelle varie materie e pertanto non pone anche in questa sede il problema dei limiti sostanziali e procedimentali di questi ultimi; d'altra parte, mentre il riconoscimento del potere delle Regioni di dettare discipline per l'applicazione dei regolamenti comunitari risale all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*), nulla di difforme è stato previsto dalla legislazione statale di attuazione del nuovo Titolo V, né appare necessario ribadire l'esistenza dei poteri sostitutivi ora previsti dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003.

12. – La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 62, comma 3, non è fondata.

Il rilievo di costituzionalità muove da una lettura del riferimento alla “legge” nel terzo comma dell'art. 62 della delibera statutaria, come “legge regionale”: da tale interpretazione il ricorrente desume che “la norma prevede una disciplina regionale del lavoro del personale regionale” e che quindi viola l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione. Se, invece, si considera che in altri commi dello stesso articolo là dove si è inteso fare riferimento al potere normativo della Regione, si è scritto “legge regionale”, il terzo comma assume il significato di una disposizione meramente ricognitiva del rapporto fra legislazione e contrattazione, alla luce dei principî costituzionali, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004;

2) *dichiara* l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *f*), della predetta delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), e dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;

4) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;

5) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei “principi in tema di attività normativa”;

6) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione;

7) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 114 e 118 della Costituzione;

8) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

9) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione del canone di “armonia con la Costituzione” di cui all'articolo 123 della Costituzione;

10) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;

11) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maio Giovanni contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Maio Giovanni;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. - L'elettore Giovanni Maio, iscritto nelle liste del comune di Baranello, avente popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ha impugnato avanti il T.A.R. Molise le operazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in quanto, tra i trentasei candidati al consiglio comunale complessivamente presentatisi nelle tre liste in competizione, era presente una sola donna, in violazione dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993 n. 81, secondo cui "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi".

2. - Il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso la sentenza del T.A.R. Molise, che aveva respinto il ricorso interpretando la citata disposizione come una proposizione legislativa priva di valore precettivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima in riferimento agli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione.

3. - Il giudice a quo premette, ai fini della rilevanza della questione, che in altre precedenti decisioni la disposizione impugnata (nel testo anteriore alla modifica apportata con legge 15 ottobre 1993, n. 415) è già stata interpretata nel senso della precettività della norma sulla rappresentanza dei sessi, salvo deroghe da motivare in sede di presentazione delle liste, che, nel caso di specie, non sono state in alcun modo addotte.

Il Consiglio di Stato ritiene, altresì, che la modifica della disposizione, operata dalla legge n. 415 del 1993 mediante la soppressione della locuzione "di norma", e l'attribuzione di inequivocabile valore precettivo alla proposizione, non possa non riflettersi sull'interpretazione della formula originaria, sia pure considerando che la successiva legge avrebbe trovato altrimenti il modo di eludere la necessità di rappresentanza dei sessi proclamata nella legge di pochi mesi prima: mentre infatti la legge n. 81, con la dizione "nessuno dei due sessi può essere .. rappresentato in misura superiore ai due terzi", faceva implicito riferimento al numero dei candidati in lista, e quindi imponeva la presenza di candidati d'ambo i sessi, la successiva dizione, "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati", facendo riferimento al numero di consiglieri comunali da eleggere, e facendo coincidere la presenza massima dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati da porre in lista, consente la presentazione di liste con candidati di un solo sesso.

4. - Ritenuto dunque il valore precettivo della disposizione, anche prima della modificazione apportata dalla citata legge n. 415, il collegio remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 81 del 1993, il quale avrebbe per la prima volta introdotto nella legislazione elettorale la nozione di "rappresentanza dei sessi".

La questione di legittimità viene sollevata in primo luogo con riferimento al principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e ribadito, in materia elettorale, dall'art. 51, primo comma. Il principio di eguaglianza, secondo cui "tutti ..sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso .. ", si porrebbe, infatti, come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate dall'art. 3.

5. - D'altra parte, prosegue il remittente, escluso che nel caso in esame il sesso costituisca una situazione obiettivamente giustificante la sua assunzione ad elemento di una fattispecie normativa, non sembra neppure che si possa dare rilievo al sesso in base alla regola cosiddetta di "eguaglianza sostanziale", di cui al secondo comma dell'art. 3, come, verosimilmente, è stato intendimento del legislatore.

La regola secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese, non potrebbe che riferirsi, ad avviso del remittente, agli ostacoli di ordine materiale la cui esistenza vanifica o limita, per taluni, i diritti astrattamente garantiti a tutti, ma non ai pregiudizi ed agli atteggiamenti di disfavore da cui taluni o molti possono essere affetti nei confronti di persone appartenenti a un sesso o a una data razza, religione, o madrelingua. Il principio di eguaglianza davanti alla legge, inoltre, sarebbe vanificato se, in nome di una pretesa eguaglianza sostanziale, il legislatore potesse assumere disposizioni di favore in ragione delle diverse condizioni personali elencate nel primo comma, o in ogni caso assumere quelle diverse condizioni personali come elemento di discriminazione fine a se stessa. Sotto questo profilo, osserva il remittente, non sembra esservi nessuna differenza tra l'escludere uno dei due sessi da determinati uffici o cariche, e il prevederne obbligatoriamente la presenza, ove questa non sia richiesta da esigenze oggettive.

6. - Analoghe considerazioni vengono espresse per quanto riguarda l'eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive proclamata dall'art. 51, primo comma; al riguardo il Consiglio di Stato osserva che il costituente ha ritenuto opportuno (con riferimento alla situazione di allora, nella quale le donne erano escluse dalle cariche elettive e dalla maggior parte degli uffici pubblici) precisare che il diritto di accesso alle cariche e agli uffici si riferiva ai cittadini "dell'uno o dell'altro sesso"; ma, acquisito ciò, non può ritenersi che l'eguaglianza tra i sessi nelle cariche elettive significhi qualcosa di diverso dalla indifferenza del sesso ai fini considerati nella disposizione costituzionale, e in particolare che detta

eguaglianza sia qualcosa che debba essere "attuato" mediante la positiva previsione del sesso come condizione di accesso alle cariche elettive.

7. - L'art. 51, primo comma, verrebbe in considerazione anche sotto altro profilo.

Il giudice a quo osserva che il diritto di accesso alle cariche elettive comporta il divieto di stabilire titoli o condizioni positive per l'accesso alle cariche stesse, diversi dai requisiti previsti in via generale per il godimento dei diritti politici e dall'assenza di cause di ineleggibilità; ma una volta stabilite le cause di ineleggibilità, il legislatore non potrebbe poi contemplare, fra le condizioni per la assunzione di cariche elettive e per la partecipazione alle relative competizioni, l'appartenenza all'uno o all'altro dei due sessi, ad una razza, religione, gruppo linguistico, ovvero il possesso di determinate altre caratteristiche o condizioni personali.

La disposizione elettorale in esame introdurrebbe, quindi, un concetto di "rappresentanza dei sessi" che, se legittimo, dovrebbe essere applicato non tanto alla composizione delle liste di candidati nei sistemi plurinominali quanto piuttosto alla composizione degli organi elettivi: di ciò, osserva il Collegio remittente, ci si è resi ben conto, dal momento che nei lavori preparatori è stato enunciato che la rappresentanza dei sessi nelle liste ha una portata limitata rispetto alla espressione di preferenze separate per candidati dei due sessi o, comunque, alla presenza dei due sessi tra gli eletti.

8. - Ciò posto, prosegue il giudice a quo, un'eventuale rappresentanza collettiva di un gruppo linguistico, razziale o religioso, negli organi elettivi, deve necessariamente trovare fondamento nel patto costituzionale, costituendo essa una deroga al principio di eguaglianza dei cittadini; il che, sottolinea il Consiglio di Stato, non è riscontrabile nell'attuale ordinamento, anche ammesso che una regola siffatta sia mai concepibile.

9. - Infine, il remittente ravvisa il contrasto della disposizione impugnata con la regola di libertà politica sancita dall'art. 49 della Costituzione: norma che consentirebbe soltanto ai cittadini di essere arbitri di determinare gli interessi da rappresentare in sede politica, e quindi anche di costituire gruppi e movimenti che si prefiggano di esaltare gli interessi di coloro che si trovino in determinate condizioni personali, tra cui sesso, razza, o religione.

Posto, quindi, che le liste elettorali presentate dagli elettori sono null'altro che i partiti politici nel momento elettorale, ad avviso del remittente, il legislatore non potrebbe limitare le scelte dei presentatori delle liste elettorali, e imporre che le liste stesse contengano, in tutto o in parte, candidati di un determinato sesso, o aventi qualsiasi altra caratteristica, fisica, intellettuale o morale, diversa dal possesso dei requisiti, positivi o negativi, di eleggibilità.

10. - Ha presentato atto di costituzione Maio Giovanni, appellante nel giudizio a quo, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

La parte privata ritiene, in sostanza, che la norma di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale non impone incondizionatamente l'obbligo di proporzione tra i sessi nelle liste ma solo di motivare adeguatamente i casi in cui tale proporzione non può essere raggiunta.

A questo conseguirebbe l'assenza di qualsiasi lesione ai principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 49 e 51.

Le stesse argomentazioni evidenziate dall'amministrazione resistente, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate dai presentatori delle liste nell'ottenere l'accettazione di candidature da parte di

elettrici, mentre evidenzia l'assenza di qualsiasi danno per i presentatori (potendo essi stessi motivare tali ragioni, ottenendo la deroga), comproverebbero la sussistenza di legittime ragioni, sotto il profilo costituzionale, perseguite dal legislatore.

Né potrebbe disconoscersi sia il ruolo che l'effetto dispiegato dalla norma, e cioè quello di rimuovere, ove correttamente interpretata ed applicata, gli ostacoli che, per tradizione o costume o per altri motivi di natura socioeconomica impediscono di fatto, in particolare al sesso femminile, di prendere parte alla vita politica locale, relegandone le potenzialità e le capacità di impegno in un contesto marginale, e riconoscendo di fatto, al sesso maschile, un vero e proprio monopolio all'interno della vita politica di tanti comuni e piccole realtà locali.

11. - In assenza della citata norma, osserva la parte privata, verrebbe vanificata l'attuazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, il quale diverrebbe un'inutile ripetizione del primo comma, ovvero del principio valido, ma tuttavia superato dal sistema giuridico-costituzionale, dell'"eguaglianza formale", ovvero di una eguaglianza di per sé inidonea a garantire ai cittadini "pari opportunità" ed "uguali diritti", quanto meno nelle disposizioni "di partenza", e conseguentemente anche in sede di elettorato attivo (opportunità di scelta) e passivo (diritto di accesso alle cariche: art. 51 della Costituzione).

12. - Né potrebbe invocarsi un principio di libertà politica (art. 49 della Costituzione) nel senso di esaltare gli interessi di coloro i quali si trovino in determinate condizioni personali, ivi compreso il sesso, la razza, la religione e via dicendo, essendo tali scelte o incostituzionali o, se legittime sotto tale ultimo profilo, sempre ammissibili, previa congrua motivazione in sede di presentazione della lista e di ammissione della stessa, essendo riconosciuta, grazie alla locuzione "di norma", ove argomentata, qualsiasi legittima volontà, se costituzionalmente tutelata.

Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 dal titolo "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". La disposizione, che si riferisce all'elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, recita: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi". Ad avviso del giudice remittente detta norma contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione.

Questa Corte, pertanto, è chiamata a decidere se la norma che stabilisce una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati, sia compatibile col principio di eguaglianza enunciato nel primo comma dell'art. 3 e confermato, per quanto riguarda specificamente l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, dal primo comma dell'art. 51; nonché col diritto di tutti i cittadini, garantito dall'art. 49, "di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"; diritto di cui la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni costituisce essenziale estrinsecazione.

2. - Il Consiglio di Stato si è dato carico, in primo luogo, dell'interpretazione della norma; questione del resto posta come unico motivo d'appello contro la sentenza del T.A.R. della Basilicata sul quale il giudice a quo deve pronunciarsi.

Il legislatore, nello stabilire la quota di riserva per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati al consiglio comunale, ha usato la locuzione "di norma", espressione che, secondo il giudice di primo grado, indicava il carattere solo programmatico e d'indirizzo della disposizione. Il giudice d'appello, invece, uniformandosi a proprie precedenti decisioni, ritiene che essa abbia carattere precettivo, e che tale lettura venga confermata dalla successiva modifica legislativa intervenuta con la legge 15 ottobre 1993, n. 72. Non vi sono motivi per discostarsi da questa interpretazione, del resto già enunciata dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

3. - Si può quindi passare all'esame del merito della questione, valutando in primo luogo, congiuntamente, per la loro intima connessione, i profili di violazione dell'art. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

La questione è fondata.

Sostiene il giudice remittente che il principio di eguaglianza secondo cui "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3, primo comma) si pone "prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate".

Tale regola, è a sua volta ribadita, in materia di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma: "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"; eguaglianza che, secondo il giudice remittente, non può avere significato diverso da quello dell'indifferenza del sesso ai fini considerati.

Detta lettura del dettato costituzionale non può non essere condivisa. Essa corrisponde infatti al significato letterale ed esplicito della formula adottata, ed al suo collegamento con il primo comma dell'art. 3. Anzi, proprio con riferimento alla formulazione di questa norma, potrebbe apparire superflua la specificazione "dell'uno e dell'altro sesso", essendo di per sé sufficiente l'espressione "tutti i cittadini"; ma è invece comprensibile che i costituenti - così come già nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, ..." - abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. Va tenuto conto del contesto storico in cui essi operavano: le leggi vigenti escludevano le donne da buona parte degli uffici pubblici, e l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945 (decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23), era stato per la prima volta esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea costituente. Anche dai lavori preparatori e dal raffronto del testo della Carta costituzionale con quello proposto dalla commissione dei settantacinque, si ricava che si volle sottolineare l'eguaglianza fra i due sessi, nel significato prima ricordato, senza possibilità di dubbi: fu aggiunta la menzione delle cariche elettive, e fu soppresso l'inciso "conformemente alle loro attitudini" nel timore che potesse giustificare il mantenimento di esclusioni discriminatrici nei confronti delle donne.

4. - Posto dunque che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità". Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione

delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati.

5. - Tanto basta per dichiarare la illegittimità costituzionale della norma sottoposta al giudizio di questa Corte, nondimeno alcune ulteriori considerazioni possono chiarire ancor meglio altri aspetti della questione.

Risulta dai lavori preparatori, che la disposizione che impone una riserva di quota in ragione del sesso dei candidati, seppure formulata in modo per così dire "neutro", nei confronti sia degli uomini che delle donne, è stata proposta e votata (dopo ampio e contrastato dibattito) con la dichiarata finalità di assicurare alle donne una riserva di posti nelle liste dei candidati, al fine di favorire le condizioni per un riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee comunali. Nell'intendimento del legislatore, pertanto, la norma tendeva a configurare una sorta di azione positiva volta a favorire il raggiungimento di una parità non soltanto formale, bensì anche sostanziale, fra i due sessi nell'accesso alle cariche pubbliche elettive; in tal senso essa avrebbe dovuto trarre la sua legittimazione dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

6. - Non è questa la sede per soffermarsi sul dibattito dottrinale, storico e politico che si è sviluppato intorno ai concetti di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale, e conseguentemente al nesso che intercorre fra il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

Certamente fra le cosiddette azioni positive intese a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunità fra i sessi: ultime tra queste quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile). Ma se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali.

In particolare, in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato.

È ancora il caso di aggiungere, come ha già avvertito parte della dottrina nell'ampio dibattito sinora sviluppatosi in tema di "azioni positive", che misure quali quella in esame non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio questo, come si è posto in evidenza, è il tipo di risultato espressamente escluso dal già ricordato art. 51 della Costituzione, finendo per creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate.

7. - Questa Corte nel corso degli anni dal suo insediamento ad oggi, ogni qual volta sono state sottoposte al suo esame questioni suscettibili di pregiudicare il principio di parità fra uomo e donna, ha operato al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, giudicando favorevolmente ogni misura intesa a favorire la parità effettiva. Ma, val la pena ripetere, si è sempre trattato di misure non direttamente incidenti sui diritti fondamentali, ma piuttosto volte a promuovere l'eguaglianza dei punti di partenza e a realizzare la pari dignità sociale di tutti i cittadini, secondo i dettami della Carta costituzionale.

C'è ancora da ricordare che misure quali quella in esame si pongono irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio supremo della nostra Repubblica.

È opportuno, infine, osservare che misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare. Determinante in tal senso può risultare il diretto impegno dell'elettorato femminile ed i suoi conseguenti comportamenti.

Del resto, mentre la convenzione sui diritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953, e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979, prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini, il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 169 del 1988, ha invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili; è significativo che l'appello sia stato indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, riconoscendo così, in questo campo, l'impraticabilità della via di soluzioni legislative.

Spetta invece al legislatore individuare interventi di altro tipo, certamente possibili sotto il profilo dello sviluppo della persona umana, per favorire l'effettivo riequilibrio fra i sessi nel conseguimento delle cariche pubbliche elettive, dal momento che molte misure, come si è detto, possono essere in grado di agire sulle differenze di condizioni culturali, economiche e sociali.

Resta comunque escluso che sui principi di eguaglianza contenuti nell'art. 51, primo comma, possano incidere direttamente, modificandone i caratteri essenziali, misure dirette a raggiungere i fini previsti dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

8. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, restando assorbito l'ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale sollevato in ordine all'art. 49.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 7, primo comma, ultimo periodo della stessa legge 25 marzo 1993, n. 81, che contiene l'identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Trattandosi di disposizioni sostitutive contenenti misure analoghe in contrasto coi principi affermati nella odierna decisione devono parimenti essere dichiarate costituzionalmente illegittime le nuove formulazioni degli stessi art. 5, secondo comma, ultimo periodo, e art. 7, primo comma, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Ritiene inoltre la Corte che debba esser fatta ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 nei confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso; misure, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative ivi comprese quelle contenute in leggi regionali, la cui illegittimità costituzionale deve ritenersi conseguenziale per la sostanziale identità dei contenuti normativi, non potendo certamente essere lasciati spazi di incostituzionalità (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in materia quale quella elettorale, dove la certezza del diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale anche delle norme seguenti:

art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277;

art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario);

artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma e 43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo, (corrispondenti alle rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

art. 6, primo comma, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale);

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

art. 7, primo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);

art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);

artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma, e 43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo (corrispondenti alle rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

art. 6, primo comma, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO - N. 11074/2004

Adunanza 6 luglio 2005 Sezioni I e II

CONSIGLIO DI STATO

ADUNANZA DELLA SEZIONE PRIMA E SECONDA 6 LUGLIO 2005

Vista la nota del Ministero dell'interno prot.n.1883/L. 142/1 bis/5.3 del 12 ottobre 2004, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto.

Visto il parere delle Sezioni riunite Prima e Seconda n.11074/2004 del 16 marzo 2005;

ESAMINATI gli atti e udito i relatori Consiglieri Marcello Borioni e Luigi Carbone;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'ammissibilit  degli stranieri non comunitari all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni comunali.

Preso atto che la Seconda Sezione si era espressa sullo stesso tema con riferimento ad un quesito posto dalla Regione Emilia-Romagna (parere n.8007/2004), il Presidente del Consiglio di Stato ha assegnato l'affare alla trattazione congiunta della Prima e della Seconda Sezione. Con parere interlocutorio n.11074/04, le Sezioni riunite hanno chiesto alla Regione Emilia-Romagna di esprimersi sulle nuove argomentazioni fornite dal Ministero dell'interno.

Acquisite le osservazioni della Regione, il quesito   stato esaminato dalle due Sezioni riunite nell'adunanza del 13 luglio 2005.

CONSIDERATO:

I - E' chiara, nella nostra societ  civile, la forte rilevanza assunta dal problema della migliore integrazione di persone , che, soprattutto a scopo di lavoro, giungono in Italia da Paesi esterni all'Unione Europea.

Nella consapevolezza del significativo contributo che queste persone danno allo sviluppo della collettivit  da piu' parti si levano voci e si spiegano iniziative, sicuramente commendevoli, perche' ad esse siano assicurati diritti civili e politici di maggior spessore.

Si iscrivono in questo quadro, insieme alle iniziative di cui alla vicenda che ne occupa, confortata dalle analitiche considerazioni della Regione Emilia-Romagna, i disegni di legge presentati da piu' parti politiche, le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, gli inviti pressanti ed argomentati intesi a riconoscere ai soggetti residenti, ancora privi di cittadinanza europea, il diritto di elettorato attivo e passivo nelle circoscrizioni, intanto, comunali.

Sintomatica   anche l'interpretazione che questo Consiglio di Stato ha dato delle norme che appresso saranno esaminate, consapevole, insieme, della opportunit  di rimediare ad una lacuna dell'ordinamento e della gravit  ed urgenza della questione.

Pur condividendo siffatta consapevolezza le Sezioni Riunite I e II non ritengono che, allo stato, possa affermarsi il cennato diritto di elettorato di cui manca e un esplicito riconoscimento e, come ha ritenuto la stessa Sezione II nel parere del 28 luglio 2004, ogni necessaria conformazione che ne consenta la identificazione e l'esercizio.

La Costituzione, dalla quale si deve muovere, pone precetti sicuramente rilevanti in materia.

Gli art. 48 e 51 espressamente coniugano, con la cittadinanza, il diritto di elettorato e di accesso agli uffici ed alle cariche pubbliche con norme letteralmente positive di riserva di legge.

Per sua parte, l'art. 10 prescrive che “ la condizione giuridica dello straniero “ il suo status, cioè, civile e politico, “ e’ regolata dalla legge in conformita’ delle norme e dei trattati internazionali “ che, ai sensi dell’art. 80, se “sono di natura politica“ o “importano... modificazioni di leggi “sono ratificati previa autorizzazione legislativa dalle Camere.

L’art. 117, infine, pur nel quadro dell’ampia autonomia riconosciuta dal nuovo testo del Titolo V, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie, tra l’altro, della “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea”, della “immigrazione “, della “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane”.

Pare che le riassunte norme siano, da una parte, univocamente coordinate tra loro e, d’altra parte, di contenuto tale da far ritenere gia’ a livello letterale, che cosi’ la condizione giuridica degli stranieri come, in particolare, una loro eventuale ammissione al voto, anche a livello comunale, costituiscono materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato che puo’ delegare, eppero’ solo alle Regioni, eventuale regolamentazione subordinata.

Esclusa in fatto quest’ultima eventualita’, deve convenirsi che, come per altro prevalentemente si ritiene, il discusso diritto di elettorato puo’ configurarsi soltanto: a- se si rinviene, nell’ordinamento statale, solo competente, il relativo riconoscimento ovvero b – se si espunge la “circostrizione” dal novero degli organi di governo e degli uffici pubblici comunali.

Non e’ sufficiente, invero, genericamente richiamarsi alla natura “autonoma” degli enti e degli statuti comunali, posto che cosi’ nel vigente Titolo V come nelle precedenti stesure l’autonomia e’ in ogni caso coniugata e da coniugare con gli altri principi fissati dalla Costituzione, compresi, per quanto qui rileva, quelli sopra ricordati che indubbiamente concorrono a definirne i contenuti. II - Le norme cui si fa riferimento, per assicurare la tesi della positiva attribuzione ai comuni della potesta’ di disciplinare, nei propri statuti, il controverso diritto di elettorato sono, essenzialmente 1) l’art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, in tema di partecipazione popolare alla vita pubblica locale;2) l’art. 17 dello stesso T.U.O.E.L. in tema di circoscrizioni di decentramento comunale;3) l’art. 9 D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, in tema di carta di soggiorno e di condizione dello straniero.

La prima norma conferma che “i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale” e che “nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche’ procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi...”.

La norma si chiude, quindi con l’affermazione che “lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, ed al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”.

A parte quest'ultima concreta sollecitazione di quel generico "favor" cui si riferisce la Regione Emilia-Romagna e che, come s'è detto, emerge in più circostanze a riguardo della condizione dei residenti non cittadini, non v'è traccia, nella norma, della equiparazione dello straniero ai fini in argomento e, anzi, potrebbe dedursi, dalla precisazione del comma 3 che, con espressione tecnica non equivoca, si riferisce ai soli "cittadini" e dalla considerazione separata, nel comma 5, "dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti", una diversità di condizioni di questi ultimi già nei confronti delle forme di consultazione e di partecipazione assicurate ai cittadini.

In favore degli stranieri è soltanto prevista, per altro in armonia ai principi già posti da norme vigenti in un periodo nel quale era pacificamente escluso il controverso diritto di voto dei cittadini dei Paesi esterni all'Unione, la promozione di "forme di partecipazione alla vita pubblica locale", forme che, per quanto ampie, in nessun modo possono riferirsi al diritto di elettorato certo non configurabile nei confronti dei comuni, che sono i soggetti cui l'art. 8 in rassegna si riferisce.

Quanto alla seconda norma, l'art. 17 recita, nel comma 4, che "gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento". Può condividersi, pur con le riserve suggerite dall'art. 8, che in tale testo si intenda per popolazione l'insieme degli "abitanti" considerato nei commi precedenti le cui "esigenze" è ovvio sono "rappresentate" dagli organi delle circoscrizioni. Non si coglie, per contro, e deve escludersi, l'asserito necessario nesso tra la rappresentanza organica della popolazione, come sopra intesa, e la forma delle elezioni posto che mentre queste ultime sono soltanto uno dei possibili mezzi di emersione degli interessi individuali e collettivi (v. art. 8) la predetta rappresentanza comprende, per legge, anche le esigenze di coloro che per qualsiasi ragione non sono ammessi al voto.

Il riferimento, per altro, alle "forme" delle elezioni, ai modi, cioè, del procedimento elettorale, in nessun modo autorizza a ritenere che, al di là di esse, il comune possa riconoscere un diritto politico che anche nel contesto dell'art. 17 non si considera assolutamente e che, per quanto riguarda gli stranieri in discorso, è persino escluso dal possibile "rinvio alla normativa applicabile ai comuni" (v. comma 5). Quanto, infine, all'art. 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4, lettera d, se abilita lo straniero soggiornante a "partecipare", così come ha confermato il rammentato art. 8 comma 5, "alla vita pubblica locale" chiarisce che lo stesso esercita "anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del Capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992".

La norma ribadisce a chiare lettere la necessità che la legittimazione all'elettorato sia espressamente prevista dall'ordinamento - in conformità ai precetti costituzionali ricordati sopra - e precisa che tale previsione deve armonizzarsi con quella del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo. Nel dare atto che questo Capitolo C è stato espressamente escluso dall'autorizzazione di ratifica di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203, che limita l'autorizzazione ai Capitoli A e B, in fatto ratificati, si è tuttavia proposto di interpretare l'espressione dell'art. 9 in maniera, anche qui, "evolutiva".

La legge, cioè, avrebbe fatto propri i contenuti del Capitolo C, non ratificato, con un procedimento di ricezione, per così dire, implicito. La tesi è, come ognuno vede, piuttosto ardita e, mentre immediatamente prospetta una ben fondata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 80 Cost., non trova alcun visibile fondamento nell'anodina formula dell'art. 9 e sortisce effetti la cui ammissibilità è negata dai suoi stessi sostenitori. Ben vero, il cennato Capitolo C tratta dell'impegno dello Stato "a concedere" allo straniero a determinate condizioni "il diritto di voto e di eleggibilità" alle elezioni locali..., non solo, perciò, alle elezioni per le circoscrizioni comunali, ma alle stesse elezioni comunali e, insieme, ad ogni altra elezione che possa dirsi "locale".

Non pare che un risultato di tale portata possa attribuirsi ad una espressione legislativa certamente consapevole della attuale mancanza (o, meglio, rifiuto) di ratifica del Capitolo C; dei contenuti necessari del procedimento di ratifica; dello stato dell'ordinamento in punto di diritto di voto; ad una espressione legislativa, in sintesi, in alcun modo positiva del riconoscimento di cui si tratta. Questo riconoscimento, esplicitamente necessario a fronte delle visitate norme costituzionali, manca dunque del tutto nell'ordinamento statale cui spetta in maniera esclusiva, come sopra si e' visto, e di effettuarlo e, insieme, di conformare il relativo diritto.

Tale conformazione, la cui necessita' emerge insieme dalla varieta' delle condizioni riferibili agli stranieri residenti e dalla esigenza di ponderare con riferimento ad esse le correlate situazioni dei cittadini (si veda la stessa Convenzione di Strasburgo, insieme alle leggi concessive, anche per gli stessi cittadini europei nonche' per i cittadini italiani residenti all'estero, del diritto di voto), e' comunque assente nelle norme degli articoli 8, 17 e 9 sopra analizzate cosi' che se pure, come si e' escluso, l'ordinamento rivelasse un qualche precetto nel senso ipotizzato dovrebbe pur sempre attendersi un intervento statale, o di delega alle Regioni (v. art. 117 Cost.), di conformazione del diritto.

Deve escludersi che i diritti politici, nei quali si inquadra agevolmente il diritto di voto nelle elezioni amministrative, possano avere un contenuto differenziato nell'ambito della Repubblica e che possano percio', come e' implicito nella tesi della legittimazione degli statuti comunali, espandersi o comprimersi via via che ci si trasferisce sul territorio.

E' appena il caso di sottolineare che non solo manca, nell'ordinamento, la necessaria disciplina relativa alla concessione e conformazione del diritto di voto dei cittadini di Stati esterni all'Unione Europea ma sono presenti nell'ordinamento stesso, norme che consentono di escludere che, a tutt'oggi, siffatto diritto sia stato riconosciuto nei sensi e nei modi costituzionalmente dovuti.

Si e' rammentato il positivo, espresso rifiuto di ratifica del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo; si e' verificato il mancato esercizio della potesta' statale, non delegata ne' delegabile; si e' sottolineata la carenza di competenza statutaria dei Comuni; si e' considerato che le stesse norme invocate a contrario depongono nel senso della attuale inesistenza del diritto; si e' considerato che esso e' stato sempre concesso, persino ai cittadini residenti all'estero e ai cittadini europei, con provvedimento legislativo espresso e compiuto.

Si e' visto, infine, che nella prassi, anche parlamentare, emerge con forza la diffusa convinzione che tale sia, ad oggi, lo stato della questione e che ad essa debba porsi urgente e conveniente rimedio nelle sedi e nei modi costituzionalmente propri.

III - Ci si deve dare carico, benché la tematica sembri a questo punto perdere rilievo, della tesi che, come sopra si e' precisato, nega che la circoscrizione eserciti funzioni politiche e di governo ovvero assolva a pubbliche funzioni in materie tali da ritenersi precluse ai non cittadini e che riduce la stessa circoscrizione, in sostanza, al mero esercizio di attivita' soprattutto partecipative e consultive. La tesi non puo' essere condivisa.

Le circoscrizioni sono, a mente del piu' volte citato art. 17, organi necessari nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, eventuali nei comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti, e di rilievo pubblico tale che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, possano essere disposte "accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale" e fatto rinvio "alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione".

Le materie attribuite al Sindaco, quale ufficiale di governo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) b) c) e d), nonché indicate dall'art. 14 TUOEL, tutte materie di indubbia ed essenziale natura pubblica, possono essere delegate al Presidente del Consiglio circoscrizionale. A quest'ultimo Consiglio possono essere delegate, e nella prassi sono delegate, ulteriori funzioni pubbliche del Comune, che pur quando limitate, come nel Comune di Forlì, ("ai lavori pubblici, alle aree verdi circoscrizionali, ai servizi comunali che si svolgono nella circoscrizione, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto ed alla gestione dei beni destinati e ad attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative"; v. art. 51) sono funzioni di rilevante interesse pubblico e tali da valutare e comporre interessi, privati e pubblici, di notevole spessore, così politico come amministrativo.

Le deliberazioni circoscrizionali, "a tutti gli effetti atti del comune" (art. 51 co. 5), partecipano, all'evidenza, della natura di questi ultimi e concorrono a caratterizzare un organo che, in quanto "di decentramento" non può che condividere il munus publicum che caratterizza il comune, e che consegue, peraltro, ad un procedimento elettorale, di per se' connotazione evidente dell'esercizio di funzioni e rappresentative e pubbliche.

Le stesse attribuzioni in materia di partecipazione e consultazione non sembrano, infine, estranei all'ufficio pubblico del quale è investita la circoscrizione. Non è minimizzando la funzione delle circoscrizioni che si rende un buon servizio alle realtà locali e al contenuto dei diritti di voto cui aspirano, il più delle volte a giusto titolo, gli stranieri residenti.

P.Q.M . Nei sensi che precedono e' il parere.

Il Segretario delle Sezioni Riunite

(Licia Grassucci)

Il Presidente delle Sezioni Riunite

(Giovanni Ruoppolo)





ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e affari europei
Servizio Bilancio



Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010

(DDL nn. 471-471 bis/A)

Dossier sui disegni di legge
n. 11/2010

XV Legislatura
APRILE 2010

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Arianna Gerardi*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino e dott.ssa Maria
Cristina Pensavecchio*

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del
territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria
Lo Verde.*

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia.

Servizio Bilancio

Direttore: dott. Francesco Ajello

Capo Ufficio Bilancio, fondi comunitari ed extraregionali: Dott. Pecoraro Salvatore

Consigliere parlamentare: dott. Rosario Amato

Segretario parlamentare: sig.ra Maria Piera Cangelosi

Coadiutore parlamentare: Mariella Militello.

Il presente prospetto, a cura del Servizio studi e affari europei¹ e del Servizio Bilancio², ciascuno per le parti di competenza, mira a fornire una sintesi dei contenuti del disegno di legge nn. 471-471 bis/A “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010”, con particolare riferimento ai profili di criticità delle norme in esame.

¹ Il Servizio Studi e Affari europei ha curato i commenti agli articoli 7, 12, 19, da 21 a 24, da 26 a 45, da 50 a 56, 69, 70, da 72 a 85, da 87 a 141, 143.

² Il Servizio Bilancio ha curato i commenti agli articoli da 1 a 6, da 8 a 11, da 13 a 18, 20, 25, da 46 a 49, da 57 a 68, 71, 86, 142.

Art 1 Risultati differenziali	Secondo le risultanze del prospetto allegato alla manovra finanziaria, si rende necessario prevedere un ulteriore comma con le autorizzazioni relative al ricorso al mercato di cui agli articoli 55 e 85 dell'articolato per un totale complessivo di 165 milioni di euro.
Art. 2 Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti	Reca disposizioni di vario tenore in materia di residui attivi, passivi e perenti.
Art. 3 Fondi globali e tabelle	Circa l'abrogazione della tabella H si rimanda al commento all'articolo 143.
Art. 4 Assegnazioni agli enti locali 2010-2012	Per il 2010, tra parte corrente e parte in conto capitale, l'assegnazione per i comuni è pari a 866,6 milioni di euro e per le province è pari a 46 milioni di euro.
Art. 5 Fondo residui attivi	Istituisce un fondo destinato a far fronte agli effetti della cancellazione dei residui attivi dal bilancio regionale.
Art. 6 Tassa annuale di concessione regionale per istituzione di fondo chiuso	Il proprietario del fondo che intenda vietare nello stesso l'attività venatoria deve pagare una tassa di concessione governativa pari a 10 euro per ettaro.
Art. 7 Canoni demaniali marittimi	La determinazione di nuovi canoni demaniali marittimi che la legge demanda ad un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente viene fatta decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 8 Tariffe in materia di motorizzazione	Nel prospetto allegato alla finanziaria il capitolo di entrata 1984 relativo ai cespiti tributari in oggetto contabilizza tra le maggiori entrate 800 migliaia di euro.
Art. 9 Tasse sulle concessioni governative regionali	Il prospetto allegato alla finanziaria non contabilizza maggiori entrate relative a tali cespiti tributari.
Art. 10 Istituzione IRAP	Con la legge finanziaria per il 2008, l'IRAP ha assunto la natura di tributo proprio delle Regioni ed è istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con legge regionale. Con il D.L. n. 207 del 2008, il termine dell'1 gennaio 2009, è stato differito all'1 gennaio 2010. Con le norme in commento, viene quindi istituita l'IRAP con decorrenza 1 gennaio 2010, quale tributo proprio della Regione, affidando ad un decreto presidenziale l'adozione del relativo regolamento attuativo. Inoltre, la norma in esame ha refluenze rispetto alle previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 "Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata" che

	<p>destina il gettito aggiuntivo derivante dagli innalzamenti delle aliquote IRAP e dell'addizionale IRPEF al finanziamento del fondo sanitario alla stregua dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale e dal piano di rientro sottoscritto.</p> <p>Le minori entrate non sono quantificate.</p>
<p>Art. 11 Fondo di rotazione IRFIS</p>	<p>Riduce i fondi a gestione separata dell'Irfis per 25 milioni di euro. Una precedente riduzione di 50 milioni di euro è stata effettuata con l'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3.</p>
<p>Art. 12 Contributo per il ristoro dei danni all'ambiente</p>	<p>Problemi di costituzionalità</p> <p>Introduce una forma di indennizzo a favore della Regione da parte di quelle imprese che, dismessa la propria attività, abbiano arrecato danni all'ambiente.</p> <p>Non sono chiari i presupposti e i parametri relativi al ristoro.</p>
<p>Art. 13 Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi</p>	<p>Secondo l'articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2004 il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti nel territorio della Regione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione un'aliquota di prodotto, pari al 7 per cento della produzione ottenuta.</p> <p>La norma in esame eleva tale percentuale al 12% della produzione ottenuta.</p> <p>Nel prospetto allegato alla finanziaria il capitolo di entrata 2612 relativo ai cespiti tributari in oggetto contabilizza tra le maggiori entrate 1.250 migliaia di euro.</p>
<p>Art. 14 Norme in materia di residui attivi e passivi</p>	<p>L'articolo prevede che l'Assessorato dell'Economia annualmente presenti alla Commissione bilancio una relazione sulla consistenza dei residui.</p>
<p>Art. 15 Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici</p>	<p>In sede di prima applicazione intende accertare eventuali situazioni debitorie al dicembre 2009 del settore pubblico regionale allargato, con una relazione del Governo da presentarsi entro giugno (2010). A regime prevede una relazione annuale sulla situazione economico-finanziaria del settore pubblico allargato.</p>
<p>Art. 16 Patto di stabilità regionale</p>	<p>La norma intende applicare, a livello regionale, il modello del Patto di stabilità interno, ed imporre, pertanto, agli istituti, aziende, agenzie, consorzi organismi ed enti facenti parte del settore pubblico allargato, ed alle società a partecipazione totale o maggioritaria dalla Regione, i più rigidi parametri, in ordine alla limitazione della spesa, cui la Regione è soggetta per il rispetto del Patto di stabilità interno con lo Stato.</p>

	Si esprimono perplessità in ordine all'applicazione delle disposizioni alle società partecipate.
Art. 17 Misure del contenimento della spesa nel settore pubblico regionale	L'articolo incide sulla regolamentazione dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, (fatta eccezione delle aziende sanitarie ed ospedaliere e dei policlinici), fissando dei limiti massimi stabiliti in 50 mila euro per i componenti degli organi di amministrazione e 25 mila per i componenti degli organi di vigilanza e controllo. Nell'ambito di tali limiti, con decreto del Presidente della Regione, sono individuate 3 fasce entro cui classificare i predetti organismi sulla base di criteri di territorialità e funzionalità.
Art. 18 Contenimento delle spese per il personale regionale	Nel triennio 2010-2013, per gli istituti e gli enti del settore pubblico allargato, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non può eccedere il 15 % del monte salari tabellare. Per i predetti enti è fatto divieto erogare salari accessori e indennità varie in favore di tutto il personale in misura superiore al 31 dicembre 2009 e in misura superiore a quanto previsto per le analoghe qualifiche del personale regionale.
Art. 19 Acquisto di beni e servizi	Problemi di formulazione Comma 1: la norma è relativa alle strutture dell'Amministrazione regionale: si segnala l'opportunità di introdurre esplicito riferimento alla norma nazionale, analogamente a quanto previsto al terzo comma. Comma 3: attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di emanare una direttiva per realizzare economie di scala, divenendo il centro di monitoraggio degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni regionali e di tutti gli enti che godano di una partecipazione regionale. Si uniforma il sistema regionale al sistema nazionale, che individua la Consip ovvero una diversa società con cui si stipula una convenzione, come soggetto contraente in sostituzione della stessa amministrazione. Più correttamente le funzioni andrebbero

	attribuite all'Assessorato della funzione pubblica piuttosto che al Dipartimento.
Art. 20 Riordino delle società a totale partecipazione della Regione	Indica 11 aree strategiche per ciascuna delle quali l'assessore regionale per l'economia individua, previo parere vincolante della Commissione bilancio, una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale (rispetto al testo originario è stato aggiunto il settore idrico) dismettendo le partecipazioni strategicamente non rilevanti. Resta ancora da precisare: <ol style="list-style-type: none"> 1) le conseguenze rispetto ai settori strategicamente rilevanti per i quali in atto la Regione non detiene quote maggioritarie nelle società partecipate; 2) se la norma imponga la dismissione anche delle quote delle società a partecipazione minoritaria in settori strategici. Al comma 5 è necessario sostituire le parole "al presente articolo" con le parole "al comma 4".
Art. 21 Personale Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale	Problemi di formulazione Garantisce la tutela occupazionale dei lavoratori delle società Terme di Sciacca e di Acireale poste in liquidazione. Manca il raccordo con l'art. 20. Manca inoltre una previsione relativa alla collocazione del personale.
Art. 22 Spese per collaborazioni e consulenze	Prevede che l'efficacia dei contratti di consulenza con l'Amministrazione regionale o con enti sottoposti a tutela o vigilanza della Regione decorra dalla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione dei dati relativi al consulente, all'incarico e al compenso attribuito.
Art. 23 Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni.	Si tratta di una norma volta alla riduzione della spesa pubblica regionale.
Art. 24 Trasferimenti in favore della RESAIS S.p.a.	Disciplina la natura dei trasferimenti effettuati in favore della RESAIS S.p.a., consentendo alla stessa di poterli considerare alla stregua di acconto a valere sui futuri trasferimenti.
Art. 25 Taglia oneri amministrativi	Prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale entro sei mesi, di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi al fine di ridurre tali oneri del 25 per cento entro la fine del 2012. Ciascun Assessore deve adottare un piano di riduzione degli oneri
Art. 26 Progetti obiettivo in favore degli enti locali	La disposizione autorizza la spesa di 70 milioni di euro a favore degli enti locali, a valere sulle risorse del PAR FAS Sicilia 2007/2013.

	La norma va letta in combinato disposto con la tabella di cui all'allegato 2.
Art. 27 Misure di sostegno per il ricovero di minori	Determina in 30 milioni di euro annui la quota delle risorse assegnate agli enti locali destinata al rimborso ai comuni delle spese per il ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria. Le spese devono essere documentate dal provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in istituto.
Art. 28 Contributi alle province per erogazione di servizi socio-assistenziali	<p>Problemi di formulazione</p> <p>La norma va riformulata più correttamente al fine di evitare problemi applicativi. Si segnala in ogni caso che, al comma 2, il riferimento corretto è alla legge regionale n. 6/2009 anziché alla legge regionale n. 13/2009.</p> <p>L'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, su cui interviene la norma, dispone al primo comma: “Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale”.</p> <p>Il secondo comma stabilisce: “Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.720 migliaia di euro”.</p> <p>Nel testo proposto, tale secondo comma verrebbe modificato in modo da destinare alle stesse finalità le risorse per esse stanziare dalla ultima legge finanziaria regionale, adeguandole dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge.</p>
Art. 29 Premialità per assegnazioni agli enti locali	Si tratta di estendere al 2010 l'applicazione del meccanismo di premialità previsto dalla legge n. 17 del 2004 per i comuni che abbiano completato il programma operativo volto al disbrigo delle pratiche di sanatoria. Il parametro cui si fa riferimento sembra essere

	<p>quello previsto dall'art. 76, comma 2 della legge regionale n. 2 del 2002, che di seguito si riporta.</p> <p>Co. 2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti).</p>
<p>Art. 30 Interventi di somma urgenza</p>	<p>Prevede la destinazione di 1 milione di euro per gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità per le alluvioni dell'anno 2007 nei comuni della provincia di Messina e Siracusa, a valere sulla quota delle risorse assegnate agli enti locali riservata ai piccoli comuni colpiti da calamità.</p> <p>Nota: si segnala che gli articoli 30, 31, 33 e 34 riguardano la medesima materia. Si rileva pertanto l'opportunità di prevedere un'unica disposizione.</p>
<p>Art. 31 Assegnazione risorse agli enti locali per calamità naturali</p>	<p>Prevede la destinazione di 12 milioni di euro per gli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza verificatesi negli anni 2008 e 2009, a valere sulla quota delle risorse assegnate agli enti locali riservata ai piccoli comuni colpiti da calamità.</p> <p>Nota: si segnala che gli articoli 30, 31, 33 e 34 riguardano la medesima materia. Si rileva pertanto l'opportunità di prevedere un'unica disposizione.</p>
<p>Art. 32 Assegnazioni per interventi a tutela dell'ordine pubblico</p>	<p>L' art. 11 della legge regionale n. 6 del 2009 prevede "Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria" e così dispone:</p> <p>"1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di tre</p>

	<p>esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi.</p> <p>2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.</p> <p>3. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni”.</p>
<p>Art. 33 Contributi agli enti locali colpiti da calamità naturali</p>	<p>Autorizza l'Assessore per le autonomie locali ad erogare un contributo di 1 milione di euro, prioritariamente a soggetti privati, per gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità per gli eventi dell'anno 2008 verificatisi nelle province di Messina e Catania, a valere sulla quota delle risorse assegnate agli enti locali riservata ai piccoli comuni colpiti da calamità.</p> <p>Nota: si segnala che gli articoli 30, 31, 33 e 34 riguardano la medesima materia. Si rileva pertanto l'opportunità di prevedere un'unica disposizione.</p>
<p>Art. 34 Misure di sostegno ai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per gli eventi calamitosi dell'1 ottobre 2009</p>	<p>L'art. 76, comma 4 della legge n. 2/2002 prevede che “una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o</p>

	<p>di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.”</p> <p>Nota: si segnala che gli articoli 30, 31, 33 e 34 riguardano la medesima materia. Si rileva pertanto l'opportunità di prevedere un'unica disposizione.</p>
<p>Art. 35 Tariffe servizio idrico</p>	<p>Si prevede che la quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, sia versata alla provincia territorialmente competente al fine di sostenere le spese relative all'accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a tutela.</p> <p>La disposizione su cui si interviene assegnava tale quota alla comunità montana o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni.</p> <p>Valutare il comma 2 che dispone l'abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale n. 10/1999.</p>
<p>Art. 36 Interpretazione autentica dell'art. 39 della legge regionale 145/1980 e dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2000</p>	<p>Prevede che il rimborso delle spese legali per procedimenti civili penali e amministrativi, già riconosciuto a dipendenti regionali e pubblici amministratori dichiarati esenti da responsabilità, spetti anche a sindaci e presidenti di province per le spese legali sostenute in giudizi elettorali nei quali è stata accertata l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a loro carico.</p>
<p>Art. 37 Canone ricognitorio delle concessioni demaniali marittime</p>	<p>Problemi di formulazione</p> <p>Non è chiara la finalità della norma in relazione ai presupposti e ai soggetti.</p> <p>Il canone ricognitorio (corrispettivo che rappresenta la somma dovuta come <i>riconoscimento</i> del diritto di proprietà del Comune su un bene oggetto di una concessione) sui beni demaniali marittimi si applica solo a favore di quegli enti che non abbiano un interesse economico.</p>
<p>Art. 38 Fondo trattamento di quiescenza</p>	<p>Si tratta di una proroga ad un limite di spesa. Sostanzialmente, il differimento di un anno del</p>

	termine consente di recuperare per il 2010 risorse pari a 59 milioni di euro.
Art. 39 Recupero di contributi dovuti da enti e dirigenti della Regione	La norma va formulata in modo più chiaro quanto al contenuto ed all'ambito soggettivo di applicazione. E' inoltre necessaria una attenta valutazione sotto il profilo degli oneri finanziari.
Art. 40 Retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali	La norma è diretta a stabilire un tetto massimo all'ammontare delle pensioni considerate.
Art. 41 Norme in materia di trattamento pensionistico del personale regionale	La norma va attentamente valutata sotto il profilo degli oneri che essa comporta.
Art. 42 Interpretazione autentica in materia di trattamento di quiescenza dei dirigenti regionali	Tale disposizione prevede che il trattamento di quiescenza e previdenza dei dirigenti regionali che hanno ricoperto l'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per i rifiuti e per le acque sia riconosciuto solo nel caso di cessazione contestuale del rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale e con l'Agenzia.
Art. 43 Norme in materia di incarichi presso enti pubblici	Problemi di costituzionalità Sembrirebbe opportuno formulare la norma in modo più chiaro, allo scopo di definire meglio a quale tipo di incarichi ci si intenda riferire. Appare in ogni caso utile tenere presenti, ai fini della definizione di ciò che si intenda per "incarichi di natura politica", le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte costituzionale la quale, in relazione al meccanismo dello spoils system, ha affermato che lo stesso è legittimo in relazione agli incarichi relativi alle posizioni apicali della Pubblica Amministrazione, nonché agli altri incarichi nei casi in cui vi sia "un rapporto istituzionale diretto e immediato con l'organo politico" ovvero i cui l'incarico risulti il frutto di una "scelta fiduciaria", cioè effettuata sulla base di valutazioni soggettive di consonanza politica con il titolare dell'organo che lo nomina. Quest'ultimo requisito, in particolare, risulta escluso qualora le nomine presuppongano una forma di selezione che, per quanto non abbia natura concorsuale, sia comunque basata sull'apprezzamento oggettivo (sent. Corte Cost. n. 34/2010).
Art 44 Contributi per la manutenzione di Palazzo ex Ministeri	Si tratta di interventi di manutenzione finanziati con fondi FAS 2007 – 2013 per 2,5 milioni di euro.
Art. 45 Fondo speciale regionale di compartecipazione ai fondi speciali per la	Problemi di costituzionalità La norma suscita dubbi sotto i seguenti profili:

<p>sicurezza</p>	<p>a) si fa riferimento alla circostanza che nel fondo debbano confluire beni confiscati alla mafia ma va verificato se, in base alla normativa vigente, tali beni siano nella disponibilità della Regione;</p> <p>b) si destinano fondi alle prefetture, che però sono organi statali.</p>
<p>Art. 46 Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro</p>	<p>Viene creato un limite di impegno decennale di 50 milioni di euro per il ripiano delle passività dei comuni relative a servizio integrato dei rifiuti. l'intervento regionale avviene attraverso il sistema delle anticipazioni da restituire in dieci anni. Tali anticipazioni vengono erogate secondo due modalità: per i comuni che hanno pagato almeno il 70 per cento dei loro costi o che hanno un livello di raccolta differenziata pari o superiore a quella prevista dalla recente legge di riforma del sistema dei rifiuti, nella misura integrale. Per gli altri comuni in misura proporzionale al rapporto tra totale costi del servizio e pagamenti. Sono previste premialità per i comuni virtuosi.</p>
<p>Art. 47 Ordinanze con tingibili e urgenti in materia di rifiuti</p>	<p>La norma autorizza il Presidente della Regione ad anticipare agli EE. LL. le risorse finanziarie per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità ed igiene pubblica determinate dalla impossibilità degli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura del servizio. La disposizione si applica anche alle ordinanze in corso. per tali finalità è destinato ogni anno il 20 per cento del capitolo 215701 dato 2010 166,444 milioni di euro.</p>
<p>Art. 48 Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti</p>	<p>Provvista finanziaria per la redazione del Piano regionale dei rifiuti e del capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti.</p>
<p>Art. 49 Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani</p>	<p>Problemi di costituzionalità</p> <p>Il comma 1 riapre il termine per la definizione agevolata delle irregolarità e omissioni del versamento del tributo in oggetto. Il comma 2 modifica i termini di decadenza entro i quali la provincia può notificare l'avviso di accertamento con la liquidazione dell'imposta (in caso di omessa dichiarazione) ovvero della maggiore imposta (in caso di dichiarazione infedele o inesatta).</p>
<p>Art. 50 Gestione integrata del servizio idrico</p>	<p>Problemi di applicabilità e di legittimità</p> <p>Il comma 2 potrebbe creare problemi di applicabilità rispetto alla normativa nazionale.</p> <p>La norma intende adeguarsi al mutato assetto normativo nazionale, in seguito alla</p>

	<p>soppressione delle Autorità d'ambito. Sebbene la norma faccia riferimento alla risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta per mancanza del soggetto gestore del servizio, la disposizione affida ad un atto discrezionale, ovvero alla revoca, la scelta della decadenza delle aggiudicazioni e dei relativi provvedimenti in essere.</p> <p>Per le eventuali gestioni affidate mediante l'affidamento <i>in house providing</i> si rinvia alla recente riforma delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali, ovvero la gestione in tal modo affidata ha un'efficacia limitata al 31 dicembre 2010.</p>
<p>Art. 51 Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità</p>	<p>Viene prevista l'istituzione di un Comitato consultivo, che tuteli gli interessi collettivi degli utenti in materia di servizio idrico.</p>
<p>Art. 52 Sedi decentrate dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti</p>	<p>In un'ottica di decentramento amministrativo, vengono istituite sedi decentrate del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Qualche perplessità suscita la mancanza di nuovi oneri a seguito della apertura di nuove sedi.</p>
<p>Art. 53 Norme in materia di linee e impianti di energia elettrica</p>	<p>Problemi di formulazione</p> <p>Sono disciplinati alcuni aspetti della procedure relative alla costruzione e all'utilizzo di linee e impianti elettrici.</p> <p>Il primo aspetto concerne l'accesso ai fondi interessati ai fini degli studi e delle indagini necessarie.</p> <p>Il secondo aspetto della disciplina proposta riguarda invece il regime amministrativo prevedendo, per alcune categorie di linee e impianti elettrici, la sola denuncia di inizio attività.</p> <p>Ai commi 14 e 15 si escludono dall'ambito di applicazione di alcune norme statali sulle comunicazioni elettroniche talune fattispecie.</p> <p>La formulazione della norma desta qualche perplessità sotto più profili. In primo luogo sarebbe opportuno precisare con maggiore chiarezza che le procedure delineate sono relative alle sole linee elettriche e non anche agli impianti di produzione di energia elettrica.</p> <p>Al secondo comma si escludono dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento le linee e gli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale come individuata dall'articolo 1-ter del decreto legge n. 239/2003. Tuttavia al fine di individuare l'estensione della competenza della Regione siciliana occorre fare riferimento alle norme di</p>

	<p>attuazione dello Statuto le quali stabiliscono che essa riguardi le linee elettriche con potenza inferiore a 120.000 volts, prescindendo dunque dall'appartenenza o meno delle linee alla rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Alla lettera e) del comma 12 non si comprende se la tensione degli impianti individuata sia 25.000 o 250.000 volts.</p> <p>Infine, va segnalato come non vi sia una piena corrispondenza tra il contenuto del comma 16 e la disposizione statale cui intende derogare.</p> <p>Si ritiene, data la complessità della materia e il forte intreccio con competenze statali, che il contenuto della norma debba essere oggetto di maggiore studio e approfondimento da parte della commissione parlamentare di merito.</p>
<p>Art. 54 Obblighi di immissione al consumo di biocarburanti</p>	<p>Problemi di costituzionalità e di compatibilità comunitaria</p> <p>Si impone a, decorrere dall'1 gennaio 2011, in attuazione di una legge statale, l'obbligo ai produttori di carburanti diesel e benzina di immettere in consumo biocarburanti e/o additivi riformulanti di origine agricola derivati da biomassa.</p> <p>La quota indicata tuttavia è inferiore a quella individuata dalla normativa nazionale.</p> <p>Suscita qualche perplessità inoltre la previsione che la biomassa debba essere prodotta nel territorio regionale; invero, la legge statale non contiene alcun riferimento all'origine geografica dei prodotti e, più in generale, potrebbero profilarsi dei profili di contrasto con la normativa comunitaria e, in particolare, con il divieto di restrizione delle importazioni.</p> <p>Si stabilisce che tutte le forme di energia di origine agricola utilizzate dalla stessa impresa agricola che le ha prodotte, o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole e connesse, siano esenti da accise e da ogni altra imposta di fabbricazione.</p> <p>Occorrerebbe verificare quale sia il soggetto passivo dei tributi citati al fine di comprendere se siano legittime le esenzioni previste.</p> <p>Infine, si impone a province e comuni l'impiego di biocarburanti o additivi riformulanti nel trasporto pubblico in misura non inferiore la 5, 75% dei carburanti annualmente utilizzati.</p> <p>Si ritiene, data la complessità della materia e il forte intreccio con competenze statali, che il</p>

	<p>contenuto della norma debba essere oggetto di maggiore studio e approfondimento da parte della commissione parlamentare di merito.</p>
<p>Art. 55 Misure urgenti di sostegno all'occupazione</p>	<p>Commi 1, 2 e 3 Prevedono, in apposita tabella, la determinazione della pianta organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, ad esclusione del personale del Corpo forestale della Regione. La rideterminazione è prevista in caso di modifiche derivanti da disposizioni normative e contrattuali.</p> <p>Commi 4, 5, 6 e 7 Autorizzano l'utilizzazione, fino al 31 dicembre 2010, del personale a contratto della protezione civile, del personale a contratto dei consorzi di bonifica, di lavoratori socialmente utili e del personale a contratto del dipartimento Acqua e Rifiuti. Prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dei contratti di specifico personale del Dipartimento dell'ambiente selezionato con procedure di evidenza pubblica. Si prevede l'incremento di 1 milione di euro dei fondi destinati a politiche attive del lavoro in contesti di degrado sociale. A copertura delle proroghe di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 vengono stanziati 36,251 milioni di euro.</p>
<p>Art. 56 Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione Soggetti beneficiari</p>	<p>Problemi di compatibilità comunitaria</p> <p>Comma 3, lett. b): il regolamento CE 800/2008 esclude dall'esenzione altri settori che invece la norma sembra includere fra i beneficiari dei contributi. La medesima norma, se letta in combinato disposto con l'art. 65, potrebbe essere compatibile con la disciplina sugli aiuti, sarebbe tuttavia più opportuno riformularla. Viene riconosciuto e disciplinato il credito di imposta per iniziative volte al sostegno dell'occupazione attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse a valere sul FSE. Viene data copertura nel bilancio regionale alla convenzione con l'Agenzia per le entrate per un importo annuo di 800 migliaia di euro.</p>
<p>Art. 57 Definizioni</p>	<p>Viene riconosciuto e disciplinato il credito di imposta per iniziative volte al sostegno dell'occupazione attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse a valere sul FSE. Viene data copertura nel bilancio regionale alla</p>

	convenzione con l'Agenzia per le entrate per un importo annuo di 800 migliaia di euro.
Art. 58 Misura dell'agevolazione	Vedi nota all' articolo 57
Art. 59 Incremento della base occupazionale	Vedi nota all' articolo 57
Art. 60 Modalità applicative	Vedi nota all' articolo 57
Art. 61 Condizioni di ammissibilità	Vedi nota all' articolo 57
Art. 62 Modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta	Vedi nota all' articolo 57
Art. 63 Cause di decadenza	Vedi nota all' articolo 57
Art. 64 Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni	Vedi nota all' articolo 57
Art. 65 Norme di salvaguardia comunitaria	Vedi nota all' articolo 57
Art. 66 Risorse finanziarie	Vedi nota all' articolo 57
Art. 67 Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative	Vedi nota all' articolo 57
Art. 68 Regolazioni contabili	Vedi nota all' articolo 57
Art. 69 Misure per contrastare la povertà	<p>Problemi di compatibilità comunitaria</p> <p>Nella parte in cui si prevede che le mense scolastiche e ospedaliere debbano assicurare che almeno il 50% dei prodotti alimentari somministrati sia prodotto in Sicilia: invero, tale disposizione appare violare il divieto di misure restrittive delle importazioni e, più in generale, le norme europee in materia di concorrenza.</p> <p>Problemi di formulazione</p> <p>Non sono chiari l'ambito e la portata della seconda parte della disposizione: si consentirebbe agli artigiani residenti nei piccoli comuni di mostrare e vendere i propri prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali ed artigianali, divenendo sufficiente una comunicazione all'ufficio del commercio.</p>
Art. 70 Interventi concernenti le politiche sociali	Si tratta di una precisazione all'articolo 21 comma 15 della legge finanziaria regionale n. 19 del 2005, concernente Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie

	<p>locali. Tale comma, in particolare, stabilisce che nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione.</p> <p>Con la modifica proposta si intende precisare che la legislazione cui si fa riferimento è quella regionale e nazionale.</p>
<p>Art. 71 Esenzione IRPEF per lavoratori in cassa integrazione</p>	<p>Problemi di costituzionalità</p> <p>Si rileva che la normativa istitutiva dell'Addizionale regionale all'IRPEF (art. 50, comma 3, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.) non prevede la facoltà delle Regioni di istituire esenzioni ma attribuisce alle stesse la facoltà di modificare le aliquote nell'ambito della forbice stabilita dal medesimo comma 3.</p> <p>Inoltre, la norma in esame ha refluenze rispetto alle previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b) – della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 <i>“Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata”</i> che destina il gettito aggiuntivo derivante dagli innalzamenti delle aliquote IRAP e dell'addizionale IRPEF al finanziamento del fondo sanitario alla stregua dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale e dal piano di rientro sottoscritto.</p> <p>Le minori entrate sono quantificate in manovra per 4 milioni di euro.</p>
<p>Art. 72 Istituzione e finanziamento di Zone franche urbane</p>	<p>Problemi di costituzionalità e di formulazione</p> <p>Si tratta di aiuti alle imprese nei limiti del <i>de minimis</i>.</p> <p>Il comma 2 va riformulato poiché presenta profili di incostituzionalità: si potrebbe, piuttosto, prevedere un meccanismo di rimborso degli oneri fiscali.</p> <p>I commi 7, 8 e 9 vanno riformulati più chiaramente.</p>
<p>Art. 73 Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di zone franche per la legalità</p>	<p>Problemi di compatibilità comunitaria</p> <p>Si prevede di cassare il riferimento alla procedura comunitaria d'autorizzazione</p>

dell'aiuto previsto nonché all'eventualità di concedere gli aiuti in *de minimis* nell'ipotesi di negativa definizione della suddetta procedura.

L' art. 3 della legge regionale n. 15 del 2008 recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata", relativo a "Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL)", **così dispone:**

"1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

a) imposte sui redditi;

b) contributi previdenziali;

c) imposta comunale sugli immobili.

3. Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.

4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'economia, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.

5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".

6. L'elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio

	<p>finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.</p> <p>8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.”.</p>
<p>Art. 74 Piano triennale opere pubbliche</p>	<p>Detta una deroga rispetto alla contestuale approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, la cui adozione entro il 30.06.2010 può avvenire separatamente dal bilancio di previsione. La medesima disposizione, con data diversa, è inserita nell’art. 31 della legge regionale n. 6/2009.</p>
<p>Art. 75 Agevolazioni in favore di cooperative edilizie</p>	<p>Si prevede lo stanziamento della somma di 5.000 migliaia di euro per contributi alle cooperative edilizie.</p>
<p>Art. 76 Gestione dei porti</p>	<p>La norma estende al periodo 2007-2013 la previsione relativa alla nomina da parte del Presidente della Regione di un’ autorità di gestione portuale per i porti di preminente interesse regionale, specificando che essi devono essere classificati da II categoria, II classe in poi.</p>
<p>Art. 77 Accordo di programma per manutenzione e costruzione di strade provinciali</p>	<p>Attraverso lo strumento dell’accordo di programma ed a valere sulle risorse FAS vengono destinati per ciascuna provincia 10 milioni di euro tranne che per la provincia di Messina, per la quale lo stanziamento è pari a 25 milioni di euro</p>
<p>Art. 78 Contributi alla provincia di Agrigento per strade di collegamento</p>	<p>Il contributo, pari a 1,5 milioni di euro è assegnato sulle risorse FAS ed è relativo a costi di progettazione esecutiva</p>
<p>Art. 79 Contributo taxi</p>	<p>Gli oneri complessivi gravanti sul 2010 per 4 annualità di contributi (2206-2009) sono pari a 5,2 milioni di euro</p>
<p>Art. 80 Norme in materia di trasporto aereo</p>	<p>Problemi di compatibilità comunitaria e di formulazione del testo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Va indicato, alla luce della riforma degli assessorati, l’Assessore competente: Infrastrutture e mobilità o turismo sport e spettacolo? 2) L’aiuto non è delineato: la norma andrebbe dunque notificata e va quindi introdotta la clausola di salvaguardia perché si tratta di aiuto da notificare; 3) L’aiuto dovrà essere delineato con successivo atto amministrativo: anch’esso da notificare. Sotto il profilo del rispetto delle competenze interne sarebbe rispettoso del principio di

	<p>legalità delineare l'aiuto con norma di legge;</p> <p>4) Le condizioni di ammissibilità degli aiuti in questo settore sono stabilite dagli Orientamenti comunitari di settore (Comunicazione Commissione 2005/C312/01);</p> <p>5) La norma presenta oneri non quantificati e non indica la copertura finanziaria.</p> <p>Si precisa, inoltre, che il comma 9 non potrebbe avere efficacia in assenza del Regolamento previsto dal comma 4 della legge 342/2000, che dovrebbe determinare le modalità applicative. Pertanto, far decorrere l'efficacia impositiva di tale imposta dall'entrata in vigore della presente legge provocherebbe un contrasto normativo.</p> <p>Andrebbe opportunamente approfondita l'istruttoria nella commissione legislativa competente.</p>
Art. 81 Norme in materia di trasporto pubblico locale	Si recepisce la deroga in materia di affidamenti del servizio di trasporto pubblico locale. Continuano ad avere applicazione i contratti di affidamento attualmente in vigore.
Art. 82 Interventi di formazione permanente e di formazione continua	Prevede l'assunzione delle spese per gli interventi di formazione permanente e continua nell'ambito del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo – Obiettivo convergenza 2007/2013 della Regione, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione, nonché alla normativa nazionale di esecuzione della disciplina europea.
Art. 83 Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione	Si incrementano le risorse destinate al funzionamento delle sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione.
Art. 84 Piano di attività extrascolastiche per le scuole in aree a rischio	Prevede l'adozione e il finanziamento, da parte del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione, per un importo di 40 milioni di euro a valere sul Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 della Regione, di un piano di intervento per attività extrascolastiche pomeridiane da svolgersi in tutte le scuole in aree a rischio di marginalità sociale e territoriale. Prevede anche l'attivazione, da parte dei comuni con l'eventuale intervento sostitutivo della Regione, di un servizio mensa collegato alle attività extrascolastiche nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Art. 85	Autorizza l'Assessore per l'istruzione e la

Contributi alle università e alla scuola superiore di eccellenza di Catania	formazione professionale a concedere, mediante l'erogazione di mutui, un contributo di 15 milioni di euro alle università siciliane e un contributo di un milione e mezzo di euro alla scuola superiore di eccellenza di Catania per investimenti relativi all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili, nonché all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili, nonché ad altri tipi di investimenti individuati dalla legge finanziaria statale per l'anno 2004.
Art. 86 Bilancio Norme in materia di contributi all'associazione PROSAM	La norma cambia il beneficiario di un contributo regionale di 25 migliaia di euro erogato dall'Assessorato beni culturali, sostituendo alla Associazione Proteo la Associazione Prosam.
Art. 87 Fondo di solidarietà regionale	Aiuto in conformità al regolamento di esenzione agricoltura per i danni da avversità atmosferiche in agricoltura sia come cofinanziamento degli interventi statali che come intervento autonomo.
Art. 88 Interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite	Si tratta di un aiuto da notificare. Contiene una clausola di salvaguardia.
Art. 89 Accordo di filiera vitivinicola	
Art. 90 Domenica di eccellenza	La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2 è effettuata con la utilizzazione di trasferimenti statali.
Art. 91 Norme in materia di agriturismo	Si demanda ad un decreto del Presidente della Regione l'individuazione delle norme attuative della legge sull'agriturismo. Si estende l'applicazione dell'art. 3 (Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente della legge) della legge sul "piano casa" agli immobili che l'imprenditore agricolo intenda destinare esclusivamente ad azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.
Art. 92 Canoni irrigui	Si vieta ai consorzi di bonifica l'aumento dei canoni irrigui per il 2010.
Art. 93 Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica	Si confermano per l'anno 2010 le garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica. Appare necessaria la quantificazione degli oneri relativa al corrente esercizio finanziario.
Art. 94 Enoteca regionale della Sicilia	Si istituisce l'Enoteca regionale ed una rete di enoteche locali. Viene concesso ai comuni un contributo commisurato alla presenza negli stessi di enoteche regionali o comunali. La copertura è data per 200 migliaia di euro sul

	2010 e per 400 migliaia di euro rispettivamente per il 2011 ed il 2012
Art. 95 Trasferimento al comune di Scicli delle strutture del mercato del fiore di Donnalucata	Si trasferiscono al Comune di Scicli le strutture del mercato del fiore di Donnalucata.
Art. 96 Contributi alle aziende agro-silvo pastorali	Prevede il cofinanziamento di interventi disposti dalla normativa nazionale. Andrebbe approfondita l'operatività dell'intervento anche sotto il profilo della compatibilità comunitaria.
Art. 97 Interventi a favore delle vittime dell'attacco libico al motopeschereccio "Luna rossa" avvenuto in data 6 marzo 2010	Si prevede un contributo straordinario di 20.000 euro per i marittimi del motopeschereccio Luna Rossa vittima di un attacco della Marina militare libica.
Art. 98 Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità	
Art. 99 Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone	Modifica la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto ciechi "Opere riunite I. Florio e A. Salamone" di Palermo, con effetto dal primo rinnovo. Prevede la decadenza immediata dell'attuale CdA e l'insediamento di un Commissario straordinario fino alla nomina, da parte dell'Assessore per la famiglia, del nuovo CdA. Note: Comma 1: è necessaria una riformulazione per sostituire l'art. 2 della legge regionale n. 16/1995. Comma 2: attualmente la nomina del CdA spetta all'Assessore per i beni culturali.
Art. 100 Disposizioni in materia di assistenza al ricovero di grandi invalidi di guerra	Prevede, in caso di ricovero ospedaliero di grandi invalidi di guerra ciechi o amputati, la permanenza continuativa dell'accompagnatore, su richiesta della famiglia.
Art. 101 Sostegno alle relazioni familiari	Aggiunge gli oratori tra i destinatari dei contributi concessi dall'Assessore per la famiglia per interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali.
Art. 102 Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti	Estende l'ambito di applicazione dei contributi regionali già previsti a sostegno dei centri di accoglienza di donne vittime di maltrattamenti e dei figli minori, comprendendo anche i centri di accoglienza dei figli disabili, a prescindere dall'età.
Art. 103 Contributi alle associazioni USEF e CSNA	Concede alle associazioni Unione Siciliana Emigrati e Famiglie (USEF) e Confederazione Siciliani Nord America (CSNA) un contributo di 150 mila euro per le spese di funzionamento e gestione.
Art. 104 Farmacie rurali	Prevede che la spesa per l'indennità concessa ai titolari di farmacie rurali nelle isole minori sia

	determinata in apposita tabella della legge finanziaria, relativa agli importi di spesa per le leggi di spesa permanente.
Art. 105 Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali	Prevede la sostituzione del parere di conformità alle norme igienico-sanitarie per le opere soggette a permesso di costruire, attualmente di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, con una autocertificazione di un professionista abilitato, in caso di interventi di edilizia residenziale. Per le opere soggette a denuncia di inizio attività, prevede la sostituzione del parere con una relazione di un professionista abilitato che attesti anche la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle norme di sicurezza. Nota: al comma 2 è necessaria una riformulazione per chiarire il contenuto della relazione.
Art. 106 Abbattimento ticket sanitario	Problemi di costituzionalità Si determina il valore della soglia di situazione economica al di sotto della quale si applica il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e si rinvia ad apposito decreto assessoriale per la definizione delle modalità applicative.
Art. 107 Rifugi sanitari e prevenzione del randagismo	Determina una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 per la prevenzione del randagismo, a valere sui fondi FAS 2007-2013 assegnati alla Regione. Prevede l'utilizzazione dei fondi statali assegnati alla Regione per le finalità di prevenzione del randagismo e non ancora utilizzati, nel rispetto dei criteri di ripartizione tra regione ed enti locali stabiliti dalla normativa statale.
Art. 108 Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali	Problemi di compatibilità comunitaria Va chiarito se si tratta del rifinanziamento della l.r. n. 11 marzo 2005 n. 10. Andrebbero definite le modalità dell'intervento, anche in relazione ai beneficiari delle somme. Qualora tali beneficiari siano le imprese agricole, segnatamente gli allevatori, va verificata la compatibilità comunitaria con la disciplina degli aiuti alle imprese.
Art. 109 Norme di potenziamento delle attività sportive di interesse regionale	Si autorizza la concessione di un contributo annuale di 500 migliaia inserendo lo stesso per gli anni successivi al 2010 in tabella "G".
Art. 110 Sostegno alle manifestazioni turistiche di	Viene autorizzata per il 2010 una spesa pari a 3 milioni di euro.

rilevanza regionale	Inoltre, a valere sulle risorse FAS, è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per le ASI della Sicilia. Occorre verificare la compatibilità di tale autorizzazione rispetto al Piano attuativo regionale FAS 2007 – 2013.
Art. 111 Osservatorio sulle attività teatrali	
Art. 112 Reti di monitoraggio ambientale	Anche con particolare riferimento alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, la norma richiede alcuni approfondimenti in ordine alla quantificazione degli oneri e sulle forme tecniche di copertura finanziaria.
Art. 113 Istituzione di parchi naturalistico-geominerari	Prevede l'istituzione di parchi, laddove si trovino giacimenti minerari metalliferi dimessi. La norma rientra tra le competenze regionali.
Art. 114 Istituzione del Parco naturale dei Monti Peloritani	Dispone l'istituzione del Parco dei Monti Peloritani, costituendo un comitato di proposta nominato dall'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.
Art. 115 Rendicontazione degli enti di gestione delle riserve naturali	
Art. 116 Norme su concessioni e autorizzazioni demaniali	Problemi di costituzionalità e di formulazione La disposizione stabilisce che il decreto presidenziale con il quale è stato approvato il PEARS e i suoi allegati costituiscono i principi in attuazione dei quali la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2001/77/CE. In primo luogo va segnalato che parti del PEARS sono state recentemente annullate dal TAR Sicilia. La direttiva citata poi è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE. Si ritiene, data la complessità della materia e il forte intreccio con competenze statali, che il contenuto della norma debba essere oggetto di maggiore studio e approfondimento da parte della commissione parlamentare di merito.
Art. 117 Cessione dell'area attrezzata di Punta Cugno all'ASI di Siracusa	L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito all'ASI di Siracusa l'area attrezzata di Punta Cugno sita nel comprensorio marittimo del porto di Augusta.
Art. 118 Serre fotovoltaiche	Problemi di legittimità e di formulazione La norma desta perplessità in quanto piuttosto generica nella formulazione, soprattutto al comma 2. Si stabilisce che per la costruzione e l'esercizio di serre fotovoltaiche da ubicare in terreni agricoli non sottoposti a nessun vincolo non

	<p>occorra né concessione né autorizzazione in quanto sarà sufficiente una comunicazione di inizio attività ai comuni e all'Assessorato dell'energia.</p> <p>Il comma 2 prevede inoltre l'esonero da oneri regionali, provinciali e comunali.</p>
<p>Art. 119 Microcredito</p>	<p>Sono previsti due tipi di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito alle micro, piccole e medie imprese nell'ambito dell'utilizzo del Fondo Jeremie; - credito alle famiglie.
<p>Art. 120 Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi</p>	<p>Aiuto in de minimis per la patrimonializzazione dei consorzi fidi.</p>
<p>Art. 121 Norme in materia di riordino dei confidi</p>	<p>Problemi di costituzionalità</p> <p>Non è chiaro se il comma 2 ponga un obbligo a carico delle banche ove recita “la banca (e il confidi) non possono richiedere ulteriori garanzie reali”. In tal caso, la materia esorbita dalla competenza regionale.</p> <p>La disposizione è analoga a quella prevista dall'articolo 142, comma 16.</p>
<p>Art. 122 Modifica articolo 1 della l.r. 21/2008 in materia di provvedimenti in favore dei consorzi fidi</p>	<p>Sarebbe opportuna una migliore formulazione.</p>
<p>Art. 123 Modifiche all'art. 8 della l.r. 23/2008 in materia di aiuti alle imprese</p>	<p>Problemi di formulazione</p> <p>Il contenuto della lett. a) del comma 1 disciplina il medesimo oggetto del successivo art. 124, consolidamento passività onerose, dettando una disposizione dal contenuto diverso.</p> <p>I contributi per il consolidamento di passività onerose, previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 23/2008, non sono più limitati alle passività contratte entro il 30 giugno 2008 ma si estendono a tutte quelle già in essere alla data che sarà stabilita con successivo decreto dell'assessore alle attività produttive.</p> <p>Poiché la norma amplia la base oggettiva dell'aiuto, andrebbe verificata la copertura finanziaria della norma.</p> <p>Si tratta di un aiuto sotto forma di garanzia, concesso in de minimis.</p>
<p>Art. 124 Modifiche all'art. 8 della l.r. 23/2008. Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose</p>	<p>Problemi di formulazione</p> <p>Il contenuto dell'articolo disciplina il medesimo oggetto dell'art. 123, comma 1, lett. a) dettando una disposizione dal contenuto diverso.</p> <p>I contributi per il consolidamento di passività onerose, previsti dall'art. 8 della legge</p>

	<p>regionale n. 23/2008, non sono più limitati alle passività contratte entro il 30 giugno 2008 ma si estendono a tutte quelle già in essere alla data dei sei mesi precedenti alla presentazione dell'istanza.</p> <p>Poiché, fra l'altro, amplia la base oggettiva dell'aiuto, andrebbe verificata la copertura finanziaria della norma.</p>
<p>Art. 125 Rilancio produttivo del settore industriale</p>	<p>L'Assessorato delle attività produttive è autorizzato, sentito il Comune di Termini Imprese, d'intesa con l'Assessorato dell'economia, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma e previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'ARS, a utilizzare la somma di 150 milioni di euro per opere e interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.</p>
<p>Art. 126 Dismissione beni immobili</p>	<p>Si stabiliscono di diritti di prelazione in due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a parità di offerta, a favore degli enti locali nel cui territorio siano ubicati immobili oggetto del processo di dismissione di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17; - a favore dei locatari dei rustici industriali di proprietà delle ASI e/o della Regione qualora questi siano venduti mediante asta pubblica.
<p>Art. 127 Norme in materia di compensi dei presidenti dei consorzi ASI</p>	<p>Occorre determinare la quantificazione degli oneri e le relative coperture finanziarie.</p> <p>La norma parametrizza i compensi dovuti ai presidenti dei consorzi ASI ai compensi previsti per i presidenti degli IACP.</p> <p>Attualmente la norma recita:</p> <p>“1. L'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2002.”.</p>
<p>Art. 128 Norme in materia di espropriazione</p>	<p>I consorzi per le aree di sviluppo industriale sono a tutt'oggi enti pubblici titolari di funzioni pubbliche di interesse generale, per il perseguimento delle quali dispongono anche del potere di promuovere procedure ablatorie;</p>

	onde essi rientrano a pieno titolo nel novero delle “autorità” di cui all’ art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Pertanto, la norma non suscita problemi applicativi.
Art. 129 Centri di assistenza alle cooperative	Per una parte si tratta di un aiuto in de minimis alle imprese cooperative per assistenza tecnica.
Art. 130 Norme per il sostegno alle cooperative	Problemi di compatibilità comunitaria e di formulazione al comma 5 Il comma 5 innalza la soglia per la concessione per gli aiuti in de minimis a 500.000 euro senza tuttavia rispettare le procedure previste dalla relativa Comunicazione della Commissione europea. Non è chiaro, fra l’altro, se si riferisca ai soli aiuti previsti dall’articolo o a tutti gli aiuti concessi dall’IRCAC. La norma andrebbe pertanto riformulata chiarendone ambito applicativo e riscrivendola nel seguente modo: <i><<1. Gli aiuti di cui alla presente legge e alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.>>.</i>
Art. 131 Bilanci dell’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC)	Problemi di compatibilità comunitaria Al comma 1 la norma concede un aiuto al funzionamento alle imprese per il consolidamento dei debiti. Andrebbe aggiunta la clausola “de minimis”.
Art. 132 Sportelli informativi IRCAC	Si autorizza l’IRCAC a “completare” l’apertura di sportelli informativi nelle province in cui non è presente e a trasformare l’attuale sportello informativo di Catania in sede secondaria.
Art. 133 Norme sulla rappresentatività delle cooperative legalmente riconosciute	Problemi di formulazione L’articolo 133 è sostitutivo dell’articolo 21 della legge regionale n. 20/2005 il quale a sua volta inserisce dei commi nel corpo dell’articolo 57 legge regionale n. 17/2004. La formulazione dell’articolo 133 tuttavia non

	contiene l'alinea con il riferimento all'articolo 57 della legge regionale n. 17/2004.
Art. 134 Controlli sulle cooperative	Problemi di formulazione Non è chiaro se con il secondo comma dell'art. 134 si vogliono sostituire le certificazioni con l'attività di vigilanza per le sole società cooperative oppure anche per le società di capitali. Invero, il suddetto comma introduce un secondo comma all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20/2007 che concerne sia le società cooperative sia le società di capitali; tuttavia, l'attività di vigilanza che dovrebbe sostituire le certificazioni dovrà essere svolta ai sensi di normative che riguardano solamente le cooperative.
Art. 135 Norme sulle cooperative giovanili	
Art. 136 Istituzione di un fondo regionale di garanzia per l'artigianato	Problemi di compatibilità comunitaria Si istituisce presso Artigiancassa s.p.a. un fondo regionale di garanzia per l'artigianato finalizzato alla cogaranzia e alla controgaranzia di operazioni effettuate dai confidi in favore di imprese artigiane. Il fondo può essere alimentato da risorse nazionali, regionali e comunitarie. L'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie pubbliche configura già un aiuto alle imprese.
Art. 137 Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani	Problemi di compatibilità comunitaria e di quantificazione degli oneri Viene fissato un limite di impegno quinquennale pari a 10 milioni annui a partire dal 2010. La norma prevede aiuti alle imprese per una serie di interventi previsti da leggi regionali di cui alcuni privi di compatibilità comunitaria, in quanto aiuti al funzionamento oltre che abrogati dalla legge regionale n. 32 del 2000. Andrebbe inserita la "clausola de minimis" . Sono compatibili gli aiuti di cui agli articoli: - art. 43 l.r. 32/2000: aiuto in <i>de minimis</i> agli investimenti e al funzionamento scaduto al 31/12/2006; - art. 52 l.r. 32/2000: aiuto in <i>de minimis</i> per i crediti di gestione. Tale aiuto è compatibile e vigente, recentemente novellato dalla l.r. 9/2009. Tutti gli altri aiuti richiamati sono incompatibili con la disciplina comunitaria.

	Desta perplessità sotto il profilo degli oneri finanziari il comma 2.
Art. 138 Interventi in favore delle imprese artigiane	Si autorizza l'Assessore regionale per le attività produttive, nelle more dell'attuazione del decentramento amministrativo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 112/1998, a prorogare la convenzione stipulata con l'Artigiancassa s.p.a. allineandola alla durata della Convenzione stipulata a livello nazionale con il Ministero dell'economia.
Art. 139 Ripianamento esposizioni debitorie in favore delle imprese artigiane	Si autorizza l'Assessorato regionale delle attività produttive a concedere aiuti in de minimis, per il tramite della CRIAS, alle imprese artigiane, contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie (comprese tra 15.000 e 100.000 euro) maturate alla data del 31 dicembre 2009.
Art. 140 Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina	Autorizza l'Assessore per le attività produttive a concedere un contributo di un milione di euro all'Ente Fiera del Mediterraneo di Palermo e un contributo di 350 mila euro all'Ente Fiera di Messina per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale in servizio e delle competenze spettanti ai revisori dei conti alla data del 31 dicembre 2008. A favore dell'Ente Fiera del Mediterraneo è previsto un ulteriore contributo di 100 mila euro per le spese urgenti e indifferibili. Prevede anche l'avvio delle procedure per il passaggio del personale dell'Ente Fiera del Mediterraneo alla società Multiservizi SpA.
Art. 141 Sostegno all'editoria locale	Nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti de minimis, la Regione concede contributi nella misura massima del 50% delle spese sostenute per l'energia elettrica, l'utenza telefonica e gli abbonamenti alle agenzie di stampa. I destinatari degli aiuti saranno individuati con un successivo decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta.
Art. 142 Abrogazioni e modifiche di norme	Comma 1 Proroga, per gli enti locali, del termine riguardante la copertura dei posti mediante concorsi per soli titoli. Comma 2 L'articolo 8, comma 3 della l.r. n. 2/1992 prevede qualora l'impegno annuale sia inferiore alle obbligazioni da pagare l'integrazione dallo stanziamento del capitolo mediante prelevamento dal fondo di riserva il successivo comma 4 dell'articolo 8 che si intende abrogare prevede che per l'integrazione

del fondo si adottino le procedure di cui all'articolo 12, primo comma, della legge n. 478/78, norma quest'ultima recentemente abrogata dal legislatore statale.

Comma 3

In materia di economie sugli stanziamenti dei capitoli con vincolo di specifica destinazione, stabilisce che esse possano essere riscritte in bilancio con le modalità previste dall'articolo 55 della l.r. n. 6/2001 le quali prevedono il decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro.

Comma 4

In materia di residui passivi, stabilisce che le economie di spesa possano essere riprodotte in bilancio con le modalità previste dall'articolo 55 della l.r. n. 6/2001 che prevedono il decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro.

Comma 5

In tema di variazioni di bilancio cui è autorizzato il ragioniere generale della Regione, sostituisce il riferimento alla legge n. 468/78 con quello alla legge n. 196/2009 concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Comma 6

In tema di variazioni di bilancio concernenti la reinscrizione di somme perente, le riproduzioni di economie l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa sostituisce il riferimento all'articolo 7 della legge n. 468/78.

Comma 7

Il comma modifica l'articolo 9 della l.r. n. 21/2007 il quale prevede che per gli stanziamenti di bilancio relativi alla legge sulla formazione professionale si applichino le disposizioni concernenti i fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. La norma in vigore prevede che gli stanziamenti possano essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge e all'occupazione, ivi comprese le finalità del fondo unico del precariato cui si aggiungono con il presente comma il finanziamento integrativo dei progetti speciali. Ulteriore

modifica, a seguito della riforma della struttura dell'amministrazione regionale, riguarda il potere di proposta dell'utilizzo dei fondi della l.r. n. 24/1976 per le finalità in precedenza descritte che si intende attribuire all'assessore regionale per la formazione professionale ed a quello per il lavoro.

Comma 8

Eleva il limite massimo previsto dall'articolo 40 della l.r. n. 30/1997 entro il quale l'Assessore regionale della sanità può corrispondere direttamente quanto vantato a titolo di retribuzione al personale della società concessionaria del servizio di elisoccorso già occupato alla data del 30 giugno 1995.

Comma 9

Sopprime le "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione; coordinamento dei sistemi informativi" tra le competenze dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Comma 10

In attuazione della norma nazionale concernente la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, il termine del 31 gennaio 2004, previsto (dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 21/2008) per il trasferimento nell'area speciale transitoria ad esaurimento della RESAIS S.p.A. del personale dei consorzi agrari è riaperto sino al 31 dicembre 2009.

Comma 11

Specifica che i confidi, per i quali il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 11/2007 disciplina il contenuto obbligatorio degli statuti, devono essere in possesso dei parametri indicati all'articolo 3 della stessa legge. Appare opportuno precisare se ci si intenda riferire ai parametri di cui al comma 5 bis o si intenda richiamare altri commi (quali il 5 ter).

Comma 12

Riguarda l'articolo concernente le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni garantite dai confidi. Si distingue tra operazioni creditizie a tasso fisso e a tasso variabile per determinare la base di calcolo del contributo regionale.

	<p>Comma 13 Stabilisce che il costo massimo delle operazioni agevolate dai confidi riconosciuti dalla Regione sia determinato con decreto dell'assessore regionale per l'economia.</p> <p>Comma14 Abroga l'articolo della l.r. n. 11/2005 concernente il Fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi.</p> <p>Comma 15 Integra le fattispecie per le quali le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche quando le attività sono intraprese mediante denuncia di attività.</p> <p>Comma 16 (da verificare sul piano della tecnica legislativa se inserire il comma alla fine dell'articolo o dopo il comma 5 ter).</p> <p>Comma 17 L'art. 22 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 ha ad oggetto "Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile". Le disposizioni contenute nel punto uno del comma 5 undecies hanno lo scopo di consentire alle cooperative giovanili di accedere ai prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato e, qualora le stesse fossero impossibilitate a prestare garanzie reali, la Regione potrebbe intervenire con fideiussioni pari al 100 per cento. Il punto due, consente la concessione di mutui trentennali per l'acquisto di fondi rustici. Le disposizioni contenute nel comma 5 duodecies consentono di prolungare da dieci a venti anni e rinegoziare i mutui in essere.</p>
<p>Art. 143 Trasferimenti annuali in favore di enti</p>	<p>Si abolisce la tabella "H" la cui norma a supporto recita: <i>"alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale"</i> e si provvede alla istituzione di un elenco trasposto in bilancio la cui quantificazione avverrà annualmente con la legge di bilancio.</p>
<p>Art. 144 Bilancio Effetti della manovra e copertura finanziaria</p>	
<p>Art. 145 Norma finale</p>	



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



*Piano straordinario di interventi per la riqualificazione
del centro storico di Favara*
(DDL n. 533)

Note sui disegni di legge
n. 1/2010

XV Legislatura
Marzo 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

*Piano straordinario di interventi per la riqualificazione
del centro storico di Favara*
(DDL n. 533)

Note sui disegni di legge
n. 1/2010

XV legislatura
Marzo 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA DI SINTESI

Il disegno di legge n. **533** recante **“Piano straordinario di interventi per la riqualificazione del centro storico di Favara”** interviene al fine di avviare un programma volto al risanamento ed al recupero edilizio del centro storico di Favara, a seguito dei noti e tragici accadimenti che hanno interessato il paese.

La disciplina ivi prevista è di natura programmatica, autorizzando l'istituzione di una Commissione per il risanamento e individuandone i relativi compiti.

In particolare, alla Commissione sono attribuiti compiti consultivi, di programmazione e di proposta nella individuazione dei beni che devono essere oggetto di riqualificazione e di una diversa destinazione d'uso. E' compito pure della commissione la definizione delle tipologie di interventi.

La proposta in esame contiene una disciplina analoga a quella della legge regionale n. 61 del 1981, laddove il legislatore è intervenuto per dettare norme relative al recupero edilizio del centro storico di Ragusa. Similmente ed in tempi più recenti, sono state introdotte forme di agevolazione finanziaria a favore di proprietari di immobili ubicati nei centri storici di tutti i comuni del territorio regionale.

L'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2009, infatti, fornisce una copertura finanziaria tale da consentire ai proprietari di edifici situati in zone classificate “A” nei piani regolatori e nelle zone cosiddette di netto storico di stipulare contratti di mutuo a tasso agevolato, per tutte le opere necessarie ad un risanamento edilizio.

Le disposizioni in esame, invece, non individuano gli strumenti e le risorse mediante i quali è possibile operare.

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La proposta legislativa coinvolge parti di diverse materie, tra cui l'edilizia, l'urbanistica e governo del territorio. Si tratta di materie riservate alla competenza esclusiva della Regione: articolo 14, lettere f) e g) dello Statuto.

Si osserva, tuttavia, che l'aprevisione ex comma 3, articolo 3, suscita qualche perplessità in merito alla possibilità che i pareri della Commissione si possa considerare sostitutivi dei pareri espressi dagli organi competenti, qualora tali pareri abbiano ad oggetto materie "sensibili" quali la tutela del paesaggio o dell'ambiente (si veda la legge sul procedimento amministrativo, artt. 15 e segg. Della legge 10 del 1991 e successive modifiche).

Si segnala che la disciplina sui centri storici è oggetto di previsione da parte del Codice dei beni culturali (D.lgs n. 42 del 2004).

Compatibilità comunitaria

Profili di contrasto possono sorgere al mancato rispetto della normativa sulle valutazioni ambientali, che trovano il loro fondamento nella normativa comunitaria.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 61

G.U.R.S. 18 aprile 1981, n. 19

Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 4/2003 e annotato al 21/4/1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Norme programmatiche

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a perseguire il risanamento, il recupero edilizio, la salvaguardia della integrità dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici nonché la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico di Ragusa Ibla e dei quartieri limitrofi, delimitati come zona A e zona B 1 nel piano regolatore generale approvato con il decreto assessoriale n. 183 del 2 dicembre 1974.

Art. 2 Concorsi di idee

Il comune di Ragusa può bandire concorsi nazionali di idee per l'approfondimento dei problemi derivanti dall'attuazione della presente legge e dei piani particolareggiati relativi alle zone A e B 1 del piano regolatore generale.

I disciplinari dei bandi sono predisposti dal comune, previo parere della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata nel periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 300 milioni.

Art. 3 Mezzi per conseguire le finalità del risanamento

Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1 il comune di Ragusa si avvale della consulenza di apposita Commissione, disciplinata dal seguente art. 4, e dei finanziamenti e contributi regionali previsti dalla presente legge.

Almeno l'ottanta per cento dei finanziamenti previsti dalla presente legge deve essere destinato agli interventi da effettuare nella zona A.

Tale riserva non si applica per gli stanziamenti previsti dalla lett. c del successivo art. 9.

Art. 4 Commissione per il risanamento

(modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 30/84, integrato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 40/95, modificato dall'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 9/2002 e dall'art. 139, comma 59, della L.R. 4/2003)

Presso il comune di Ragusa è istituita la Commissione per il risanamento delle zone A e B 1 del piano regolatore generale, di cui al precedente art. 1, così composta:

- a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato;
- c) ----- (*lettera abrogata*) (1)
- d) da due architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal Rettore dell'Università di Catania;
- f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica designato dal Rettore dell'Università di Palermo;
- g) da esperti in materia urbanistica, in storia dell'arte, designati da ciascun gruppo consiliare rappresentato al comune di Ragusa; (2)
- h) dall'ingegnere capo del comune o da un suo delegato;
- i) dall'ufficiale sanitario del comune;
- l) *dai presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa centro;*
- m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università di Messina;
- n) dall'ingegnere capo del genio civile o da un tecnico suo delegato.

Un funzionario amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario.

La Commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento dei compiti ad essa affidati.

Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Gli esperti di cui alla lettera g) cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Alle nuove nomine si provvede entro trenta giorni dalla cessazione. (3)

Art. 5 *Attribuzioni della Commissione per il risanamento*

La Commissione di cui al precedente art. 4 svolge i seguenti compiti:

- a) formula, sulla base dei finanziamenti previsti dalla presente legge, programmi quinquennali da attuarsi a mezzo di programmi stralcio annuali per tutti gli interventi previsti dal successivo art. 7;
- b) propone l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori ad enti ed istituti pubblici nonché a liberi professionisti specializzati in materia di restauro;
- c) indica i criteri in base ai quali devono essere effettuati da parte dei privati opere di restauro, consolidamento, ristrutturazione edilizia e relativa procedura per l'ottenimento dei mutui;
- d) individua la tipologia edilizia da adottare nel centro storico per la realizzazione di alloggi popolari;
- e) esprime parere su tutti i progetti per l'attuazione dei programmi di intervento pubblico di cui alla precedente lett. a qualunque sia il loro importo;
- f) esprime parere sulle istanze di contributo di privati e sui progetti relativi, determinando l'importo ammissibile;
- g) esprime pareri su quanto altro necessario per l'attuazione della presente legge.

L'approvazione in linea tecnico-amministrativa dei progetti di cui alle precedenti lettere e ed f può avvenire anche in deroga delle prescrizioni del P.R.G. vigente e del piano particolareggiato purchè le soluzioni progettuali proposte costituiscano, a giudizio della maggioranza dei 3/4 i componenti la Commissione, miglioramenti delle previsioni degli strumenti urbanistici.

I pareri resi dalla Commissione in ordine agli interventi pubblici e privati da effettuarsi nelle zone indicate dall'art. 1 della presente legge sostituiscono ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale.

Le riunioni della Commissione sono pubbliche.

Art. 6 *Funzionamento della Commissione per il risanamento*

La Commissione si riunisce ogni qualvolta il suo presidente la convoca e in ogni caso almeno due volte al mese.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, oltre alla corresponsione dell'indennità di missione, pari a quella vigente per i dirigenti dell'Amministrazione regionale, per i commissari che risiedono fuori Ragusa.

I pareri della Commissione possono essere adottati a maggioranza dei presenti salvo il caso di deroga alle misure del P.R.G. e del piano particolareggiato già disciplinato dal precedente art. 5.

La Commissione può deliberare con la presenza di sette membri.

Art. 7 *Interventi ammessi*

Gli interventi nel centro storico e nelle zone adiacenti di Ragusa Ibla, così come delimitate dal precedente art. 1, devono in generale essere conformi alle previsioni del P.R.G. vigente e del piano particolareggiato, dopo l'adozione da parte del consiglio comunale e la sua approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, salvo le deroghe previste dal precedente art. 5 e informati alle direttive contenute nella legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Gli interventi predetti sono:

- a) acquisizione, consolidamento, ristrutturazione e restauro di edifici privati di particolare valore storico artistico e monumentale da destinare agli usi pubblici previsti dal piano particolareggiato. Possono essere altresì acquisiti immobili diruti o non abitabili per essere destinati dopo la loro sistemazione ad edilizia residenziale pubblica;
- b) acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in base alle previsioni del piano particolareggiato, nonché di quelle soggette, secondo le indicazioni del P.R.G. e della presente legge, a risanamento idrogeologico;
- c) consolidamento e restauro conservativo di chiese, chiostri, oratori, conventi adibiti o da adibire al culto e/o centri di servizi pubblici o di uso pubblico sociali e culturali;
- d) restauro delle opere d'arte mobili esistenti negli edifici di cui alle precedenti lettere a e c;
- e) risanamento e consolidamento delle latomie esistenti e sistemazione idrogeologica della vallata Santa Domenica da attuarsi anche previa espropriazione delle aree necessarie;
- f) risanamento igienico-sanitario e ristrutturazione dell'edilizia privata da recuperare ivi comprese le botteghe, i laboratori artigianali, gli edifici destinati al tempo libero e gli alberghi;
- g) acquisizione di immobili fatiscenti o diruti e relative pertinenze per essere utilizzati, secondo le indicazioni del piano particolareggiato, per la costruzione di alloggi popolari da assegnare agli eventuali espropriati o per consentire il temporaneo abbandono di immobili da risanare. Le tipologie edilizie e l'uso di materiali da adottare nel centro storico devono essere tali da armonizzarsi con l'ambiente circostante;
- h) esecuzione o ripristino di sedi viarie, fognature, rete idrica, rete elettrica e rete telefonica, impianti di pubblica illuminazione, il tutto da realizzare con criteri diretti alla valorizzazione degli ambienti nei quali si opera;
- i) acquisizione di immobili che costituiscano superfetazione di edifici ed ambienti monumentali storici artistici, da demolire per restituire gli anzidetti edifici agli ambienti esistenti all'epoca storica di appartenenza.

L'edilizia popolare si dovrà rivolgere esclusivamente al recupero di quartieri fatiscenti mediante operazioni di ristrutturazione conservativa.

Art. 8 *Attribuzioni del consiglio comunale*

I programmi quinquennali e annuali, i progetti di opere pubbliche deliberati dalla Commissione nonché i criteri di progettazione da osservarsi da parte di privati per il recupero del patrimonio edilizio esistente, sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

L'approvazione dei programmi, per le parti che incidono sulla proprietà privata, nonché dei progetti di opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

L'approvazione in linea tecnica di eventuali deroghe alle previsioni del piano regolatore generale e del piano particolareggiato da parte della Commissione, è resa esecutiva con deliberazione del consiglio comunale.

Per le deroghe non si applicano le procedure previste dalle leggi 21 dicembre 1955, n. 1357 e 6 agosto 1967, n. 765.

Le concessioni per l'esecuzione di lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione edilizia da parte dei privati sono rilasciate dal Sindaco su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 4.

Art. 9 *Finanziamenti e contributi*

(abrogato ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004)

Art. 10 *Contributi ai privati*

(modificato dall'art. 2 della L.R. 30/84)

Per l'esecuzione da parte dei privati degli interventi previsti dalla lett. f del precedente art. 7 sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta con il limite massimo di lire quaranta milioni per ogni intervento. Tale limite può essere aggiornato annualmente dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al cinque per cento, a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al quattro per cento, a carico di cooperative a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case popolari al tre per cento.

I contributi di cui sopra sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma per i rispettivi soggetti beneficiari.

Per le finalità del secondo comma del presente articolo, è autorizzato per ciascuno degli anni 1982-1983-1984 e 1985 il limite venticinquennale di impegno rispettivamente di lire 500 milioni, di lire 500 milioni, di lire 800 milioni e di lire 1.000 milioni.

Per le finalità del terzo comma è autorizzata la spesa di lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Art. 11 *Realizzazione alloggi popolari*

Il comune di Ragusa per la realizzazione di alloggi popolari di cui alla lett. g del precedente art. 7 è autorizzato a contrarre mutui, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 100 milioni per il 1982, di lire 150 milioni per il 1983 e di lire 200 milioni per il 1984.

Art. 12 *Appalti*

Per l'esecuzione di opere pubbliche previste nella presente legge si applicano le disposizioni in materia vigenti.

Qualora la natura delle opere da eseguire richieda specializzazioni e competenze particolari si potrà fare ricorso ad appalti - concorso. In tal caso lo schema di bando e l'elenco delle imprese da invitare viene redatto dalla Commissione di cui all'art. 4 della presente legge ed approvato con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto della procedura prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche e integrazioni, e dalla legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Per il restauro di cose mobili può essere fatto ricorso alla trattativa privata con enti pubblici o privati di riconosciuta competenza a livello nazionale.

Tutte le espropriazioni vengono effettuate dal comune nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13 *Fondo di gestione per spese generali. Assunzioni a termine*

(modificato dall'art. 6 della L.R. 30/84 e abrogato ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004)

Art. 14 *Collaudo delle opere*

Il collaudo delle opere pubbliche e dei lavori effettuati da privati in base a contributo è effettuato da commissioni composte da funzionari tecnici e amministrativi degli Assessori regionali del territorio e dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali e del bilancio e delle finanze, entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Le commissioni di cui al precedente comma sono nominate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su richiesta del sindaco del comune.

Art. 15 Oneri di urbanizzazione

(modificato ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004)

----- (comma abrogato) (4)

----- (comma abrogato) (5)

Restano salve le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1978, n. 71, di cui al precedente comma relativamente ai contributi sul costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 16 Interventi nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati

Gli interventi di cui alle lettere a, b, c dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e gli interventi di cui alla lett. c del precedente art. 7 della presente legge possono essere effettuati anche nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati nel rispetto del piano regolatore generale e della vigente normativa urbanistica per i centri storici.

Il consiglio comunale può autorizzare, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 4, interventi urgenti nel campo dell'edilizia anche nella fase di formazione e di approvazione dei piani particolareggiati, secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi.

Fino a quando non opererà la Commissione di cui all'art. 4 della presente legge, gli interventi di cui al precedente comma saranno autorizzati con le modalità della vigente normativa.

Art. 17 Programmi edilizi economici e popolari

Il 30 per cento dei fondi complessivi assegnati al comune di Ragusa per gli interventi di edilizia sovvenzionata è destinato al finanziamento dei programmi di edilizia economica e popolare previsti dai programmi particolareggiati di cui all'art. 1 della presente legge.

A tal fine l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è tenuto ad includere in via prioritaria Ragusa nell'elenco dei comuni in cui devono essere effettuati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente a norma della lett. c dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 18 Incentivazione attività economiche (6)

Nel periodo 1982-1985 il contributo annuo assegnato al comune di Ragusa a norma dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è aumentato del 30 per cento rispetto alla misura stabilita annualmente.

Il 50 per cento di tale maggiore assegnazione affluirà ad un apposito capitolo del bilancio del comune e sarà destinato al finanziamento di un programma quinquennale per il potenziamento delle infrastrutture civili e dei servizi sociali, culturali, ricreativi e per il tempo libero negli ambiti territoriali indicati come zona A e zone B 1 dal piano regolatore generale.

Il restante 50 per cento affluirà ad un altro capitolo del bilancio del comune e sarà destinato al finanziamento di un programma per incentivare l'insediamento, negli ambiti delimitati come zone A e zona B 1 dal piano regolatore generale, di attività economiche con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) artigianato artistico e di pregio;
- b) antiquariato e restauro;
- c) ristoranti e trattorie;
- d) gallerie d'arte;
- e) esercizi per la vendita di prodotti tipici locali;
- f) teatri e cinema;
- g) strutture ricettive per il turismo e altre il cui insediamento sia ritenuto da incentivare e favorire da parte del comune.

Art. 19 *Organi amministrativi preposti alla gestione degli interventi*

I programmi sono redatti dalla Commissione di cui all'art. 4 della presente legge e approvati con deliberazione del consiglio comunale.

La misura e le modalità di erogazione dei contributi, previsti dall'art. 18 saranno stabilite da apposite norme predisposte dalla Commissione prevista dall'art. 4 della presente legge e saranno approvate con deliberazione del consiglio comunale.

L'elenco nominativo dei beneficiari dei contributi erogati a norma del precedente art. 18 sarà comunicato bimestralmente al consiglio comunale.

Il provvedimento amministrativo con cui viene concesso il contributo viene pubblicato nell'albo pretorio con le modalità previste dall'ordinamento regionale degli enti locali.

Art. 20

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma". (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 21

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 6

G.U.R.S. 20 maggio 2009, n. 22

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 3/2010 e annotato al 18/11/2009)

Art. 33 *Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee*

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Norme a sostegno dell'editoria

(DDL n. 369, n. 428 e n. 535)

Note sui disegni di legge

n. 2/2010

XV Legislatura

Marzo 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Norme a sostegno dell'editoria

(DDL n. 369, n. 428 e n. 535)

Note sui disegni di legge

n. 2/2010

XV Legislatura

Marzo 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA DI SINTESI

I disegni di legge n. 369, n. 428 e n. 535 contengono norme a sostegno dell'editoria e, in particolare, prevedono aiuti a favore dei soggetti operanti in tale settore.

Differiscono in vari aspetti e in primo luogo nell'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi proposti e nel tipo di interventi e investimenti finanziabili.

Il disegno di legge n. 428 si differenzia inoltre dagli altri due poiché prevede l'adozione di un "Piano triennale di sviluppo e qualificazione del sistema della comunicazione" e l'attribuzione di ulteriori compiti al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione siciliana (CORECOM).

Si riporta di seguito una tabella comparativa dei beneficiari previsti dai tre disegni di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DESTINATARI DEGLI AIUTI

369	428	535
<p data-bbox="225 344 357 371">Articolo 2</p> <p data-bbox="70 416 515 741">Soggetti esercenti impresa giornalistica, costituita anche in forma no-profit, che effettuano informazione dedicata a fatti locali o a temi riguardanti la realtà sociale, economica e storico-culturale della Sicilia, con le seguenti modalità (editoria locale):</p> <p data-bbox="70 786 515 999">a) attraverso il mezzo televisivo o radiofonico con diffusione territoriale in aree con popolazione residente compresa tra 100.000 e 1.500,000 abitanti;</p> <p data-bbox="70 1043 515 1368">b) a mezzo stampa con una tiratura compresa tra 5.000 e 20.000 copie, di cui almeno il 70 per cento effettivamente distribuite, anche mediante spedizione postale, fornendo certificazione idonea dell'avvenuta distribuzione e/o spedizione;</p> <p data-bbox="70 1413 515 1581">c) produzione editoriale telematica con diffusione a mezzo rete internet con un minimo di 1.000 contatti certificati per ogni numero prodotto.</p>	<p data-bbox="727 344 863 371">Articolo 4</p> <p data-bbox="539 416 1051 629">Soggetti, aventi sede legale ed operativa nella Regione - società, fondazioni, cooperative, associazioni - che operano nel settore della comunicazione, in particolare nel campo del servizio pubblico, che:</p> <p data-bbox="539 674 1051 842">a) svolgano attività editoriale con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura regionale ed alla promozione di nuovi e giovani autori; .</p> <p data-bbox="539 887 1051 1055">b) editino quotidiani e periodici a diffusione locale, regolarmente registrati in tribunale ed iscritti al Roc, con copertura territoriale almeno sovracomunale;</p> <p data-bbox="539 1099 1051 1178">c) gestiscano mezzi di informazione locale radiofonica e televisiva;</p> <p data-bbox="539 1223 1051 1279">d) editino quotidiani e periodici on line;</p> <p data-bbox="539 1323 1051 1402">e) producano e distribuiscano opere cinematografiche ed audiovisive.</p> <p data-bbox="539 1447 1051 1682">2. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i soggetti di cui sopra la cui attività produttiva sia certificata sulla base delle caratteristiche necessarie per ottenere i contributi previsti dalla normativa nazionale.</p> <p data-bbox="539 1727 1051 2096">3. La presente legge si applica in via esclusiva all'editoria locale, alla emittenza radiofonica e televisiva ed informatica locale, che si caratterizzino per la produzione di elevati contenuti, che presentino una copertura pubblicitaria non superiore al 40 per cento degli spazi per l'editoria e del 20 per cento degli spazi e che abbiano dimensioni aziendali secondo quanto</p>	<p data-bbox="1241 344 1377 371">Articolo 4</p> <p data-bbox="1075 416 1552 775">Gli interventi di cui all'articolo 3 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e ad associazioni editoriali iscritte all'anagrafe delle Onlus con sede legale ed attività produttiva in Sicilia, che editano testate giornalistiche regolarmente registrate aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p data-bbox="1075 819 1552 1055">a) il periodico di riferimento è edito con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, al momento della richiesta di contributo, deve risultare iscritto al registro degli operatori di comunicazione;</p> <p data-bbox="1075 1077 1552 1290">b) il periodico è edito con frequenza non quotidiana, salvo i periodici online purché non collegati a quotidiani cartacei e purché regolarmente registrati come testata giornalistica;</p> <p data-bbox="1075 1312 1552 1368">c) il periodico non figura come supplemento di quotidiani;</p> <p data-bbox="1075 1391 1552 1693">d) la testata è edita con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci uscite per i mensili, cinque uscite per i bimestrali, o deve contenere almeno cinquecento articoli l'anno regolarmente firmati per i periodici online;</p> <p data-bbox="1075 1715 1552 1906">e) i periodici cartacei devono avere copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e tiratura non inferiore alle mille copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;</p> <p data-bbox="1075 1928 1552 2096">f) i periodici devono essere finalizzati prioritariamente all'informazione locale ed alla valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale</p>

	<p>previsto dal regolamento di cui all'articolo 8.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Gli interventi, in particolare, devono prioritariamente:</p> <p>a) incentivare i progetti delle imprese che investono in risorse umane con particolare riguardo ai giovani e alle donne;</p> <p>b) favorire le aggregazioni dell'editoria e dell'emittenza locali per la produzione e la diffusione di contenuti comuni;</p> <p>c) sostenere le imprese aventi forma giuridica cooperativa o non profit.</p>	<p>della Sicilia e delle Istituzioni operanti nella Regione;</p> <p>g) i giornali cartacei devono avere le seguenti caratteristiche editoriali:</p> <p>1) impaginazione in colonne;</p> <p>2) foliazione di almeno dodici pagine;</p> <p>3) pluralità di contenuti informativi;</p> <p>h) i periodici online devono avere le seguenti caratteristiche editoriali:</p> <p>1) contenere articoli di informazione, originali e firmati, su pagine web distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori di ricerca;</p> <p>2) presenza in redazione di almeno un giornalista professionista e di non meno di cinque pubblicisti regolarmente iscritti all'albo professionale;</p> <p>3) destinazione di almeno il 40 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca, sulle attività culturali e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 25 per cento di pubblicità su base annua.</p>
--	--	---

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La materia degli aiuti alle imprese, nella fattispecie editoriali, rientra nella competenza esclusiva della Regione siciliana, articolo 14, lettera d) industria e commercio.

L'articolo 117 comma 3 della Costituzione, inoltre, attribuisce alle Regioni competenza concorrente nella materia dell'ordinamento della comunicazione.

DDL N. 389

Non vi sono profili di incompatibilità costituzionale.

DDL N. 428

Articolo 3: prevede che l'Assemblea regionale siciliana, su proposta della Giunta regionale, definisca un <<piano triennale di sviluppo e qualificazione del sistema della comunicazione regionale>>. Tale disposizione desta perplessità in quanto l'Assemblea, in virtù delle proprie attribuzioni istituzionali, potrebbe adottare un piano con legge ovvero esprimersi con un atto di indirizzo in merito a un piano redatto dalla Giunta. Difficile appare ipotizzare una terza procedura quale quella delineata dalla norma in commento.

Articolo 6: sia ai fini del rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa che al fine di stabilire la necessaria copertura finanziaria, la norma dovrebbe delineare con maggiore puntualità gli interventi di aiuto alle imprese.

DDL N. 535

Articolo 3, comma 1, lett. e): prevede l'istituzione di un Fondo finanziario per l'aiuto a <<giornalisti condannati in sede giurisdizionale, non per dolo, al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli sulle testate di appartenenza>>.

La predetta disposizione suscita dubbi di compatibilità con le norme costituzionali di tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, con la tutela del diritto

all'onore, di cui all'articolo 22, e in generale con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico in materia civile e penale. Invero, dalla sua applicazione discenderebbe una disparità di trattamento tra chi ha subito una condanna per illeciti collegati all'esercizio della professione di giornalista e chi li ha compiuti in occasione di altre attività.

Articolo 4, commi 2 e 3: si riferiscono al Fondo di cui sopra, per cui valgono le considerazioni svolte.

Articolo 3, comma 5: stabilisce che la Giunta e l'Assemblea regionale siciliana debbano garantire un minimo del 40% di inserzioni istituzionali a favore dei soggetti destinatari degli interventi>>: l'imposizione di obblighi aventi, peraltro, riflessi finanziari in capo all'Assemblea Regionale Siciliana suscita perplessità, in ordine al rispetto dell'autonomia statutariamente garantita all'Assemblea medesima.

Sarebbe inoltre più appropriato riferire il predetto obbligo alla Regione, piuttosto che alla Giunta, organo del Governo regionale.

Compatibilità comunitaria

DDL N. 389

Non sembrano prospettarsi profili di contrasto con la normativa comunitaria. Gli interventi sono previsti nei limiti della disciplina comunitaria sugli *aiuti de minimis*, e, correttamente, si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti *de minimis* alle imprese operanti in qualsiasi settore eccetto quelli indicati all'articolo 1 del medesimo regolamento.

DDL N. 428

Articoli 2 lett. b), 4 comma 1: l'obbligo per i beneficiari degli aiuti di stabilire la sede legale in Sicilia contrasta con il principio di libertà di stabilimento sancito dal Trattato UE.

Il disegno di legge non delinea chiaramente i regimi di aiuto che si intendono istituire né, in particolare, se essi saranno erogati in *de minimis* o in esenzione oppure in notifica, poiché il disegno di legge demanda l'individuazione degli aiuti a un successivo regolamento.

Sarebbe opportuno chiarire quantomeno se gli aiuti saranno erogati in *de minimis* ovvero apporre la clausola di salvaguardia comunitaria.

DDL N. 535

Articolo 4 comma 1: l'obbligo per i beneficiari degli aiuti di stabilire la sede legale in Sicilia contrasta con il principio di libertà di stabilimento sancito dal Trattato UE.

Per il resto non sembrano prospettarsi profili di contrasto con la normativa comunitaria. Gli interventi sono previsti nei limiti della disciplina comunitaria sugli *aiuti de minimis*, e, correttamente, si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti *de minimis* alle imprese operanti in qualsiasi settore eccetto quelli indicati all'articolo 1 del medesimo regolamento.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Istituzione dell'elenco della guide enogastronomiche e delle risorse agroalimentari e dell'elenco dei ristoranti di qualità. Circuiti gastronomici.

(DDL n. 537)

Note sui disegni di legge
n. 3/2010

XV Legislatura
Giugno 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Istituzione dell'elenco della guide enogastronomiche e delle risorse agroalimentari e dell'elenco dei ristoranti di qualità. Circuiti gastronomici.

(DDL n. 537)

Note sui disegni di legge
n. 3/2010

XV legislatura
Giugno 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA DI SINTESI

La proposta di legge in esame mira all'istituzione dell'Elenco delle guide enogastronomiche e delle risorse agroalimentari regionali e dell'Elenco dei ristoranti regionali di qualità nonché dei Circuiti di ristoranti.

In particolare, all'Elenco delle guide enogastronomiche e delle risorse agroalimentari regionali può accedere chi abbia il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e dimostri di operare nel settore enogastronomico o agroalimentare “in posizione qualificata da almeno cinque anni”; si prevede poi che l'Assessorato pubblichi l'elenco delle guide nel proprio sito web e che lo pubblicizzi nell'ambito della propria “comunicazione e degli eventi cui partecipa” .

Per iscriversi all'elenco dei ristoranti regionali di qualità l'esercente deve dimostrare, tra gli altri elementi, di usare prodotti agroalimentari di qualità, secondo la classificazione comunitaria per almeno il 60 per cento, di cui almeno la metà di provenienza siciliana.

Per quanto concerne il circuito dei ristoranti di qualità, si prevede che ogni circuito debba essere composto da almeno quindici ristoranti dislocati in almeno quattro province. Sono poi elencati una serie di requisiti stabilendo che ogni ristorante debba possederne almeno quattro. Tra i suddetti requisiti figurano la somministrazione di prodotti di qualità secondo la classificazione comunitaria per almeno il 60 per cento, di cui almeno la metà di provenienza siciliana, un carta dei vini con almeno venti aziende siciliane e un'offerta di olii di almeno cinque aziende siciliane.

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame prevede una serie di strumenti volti a valorizzare i prodotti enogastronomici di qualità pertanto si può ritenere che intervenga in un ambito coperto dalla competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di “incremento della produzione agricola e industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali” (art. 14 Statuto, lett. e).

Compatibilità comunitaria

All'articolo 2, comma 7, si prevede che le spese collegate all'ottenimento della certificazione del sistema di qualità siano considerate tra i costi ammissibili ai fini dell'erogazione degli aiuti di Stato; sembrerebbe opportuno prevedere se essi debbano essere concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti *de minimis* ovvero in esenzione oppure inserire la clausola di salvaguardia comunitaria.

Laddove si stabilisce che tra i requisiti per l'accesso all'Elenco dei ristoranti regionali di qualità e al Circuito dei ristoranti l'uso di una certa percentuale di prodotti regionali, potrebbe prospettarsi un contrasto con il diritto dell'Unione europea sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di concorrenza.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Proroga di termini di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20,
in materia di edilizia agevolata e convenzionata
(DDL n. 98)

Note sui disegni di legge
n. 4/2010

XV Legislatura
Marzo 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Proroga di termini di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20,
in materia di edilizia agevolata e convenzionata
(DDL n. 98)

Note sui disegni di legge
n. 4/2010

Note sui disegni di legge
n. 4/2010

XV legislatura
2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Da una disamina del disegno di legge n. 98 del 26.06.2008 emergono profili interpretativi degni di nota.

Come si legge nella relazione introduttiva, tale proposta di legge si prefigge l'obiettivo di fare chiarezza su una materia, quale quella del condono edilizio, che ha suscitato incertezze interpretative ed applicative dovute ad un mancato coordinamento tra la normativa nazionale e regionale, e maggiormente aggravate da ripetute pronunce giurisprudenziali.

Negli ultimi anni, infatti, si sono succeduti diversi condoni, paesaggistici ed edilizi, ordinari e straordinari. Da ultimo, il legislatore nazionale è intervenuto con il condono edilizio, di carattere temporaneo ed eccezionale, disciplinato all'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003 e recepito in ambito regionale dall'art. 24 l.r. n. 15 del 2004.

La legge n. 326 del 2003 detta misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

La legge è stata oggetto di una pronuncia di parziale incostituzionalità (sent. n. 196 del 2004) per avere invaso sfere di competenze regionali.

La Corte ha affermato che nella disciplina del condono edilizio di tipo straordinario, di cui trattasi del disegno di legge in oggetto, convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto riguarda gli aspetti relativi alle sanzioni penali e la competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di governo del territorio. L'imposizione di uniformi condoni straordinari, che non tengano in adeguata considerazione le diverse legislazioni urbanistiche regionali e le stesse condizioni urbanistiche ed edilizie dei diversi territori, opererebbe, inoltre la compromissione di poteri di gestione dell'assetto urbanistico ed edilizio dei Comuni, nonché l'ordinario e limitato potere di sanatoria edilizia.

In relazione, quindi, alla disciplina del condono edilizio, per la parte non inerente ai profili penalistici, restano sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali solo alcuni profili di principio, trattandosi di materia con potestà concorrenti.

Per tutti i restanti profili è necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo.

Le numerose dichiarazioni di parziale illegittimità dell'art. 32 della legge n. 326 del 2003 hanno avuto il fine di valorizzare il ruolo delle Regioni nel modulare l'ampiezza del condono edilizio.

Se ciò è da ritenersi applicabile alle regioni a statuto ordinario, risulta evidente come le Regioni a statuto speciale abbiano ancora più margini di gestione, soprattutto in Sicilia, dove le materie

dell'urbanistica e dell'edilizia sono materie che non soggiacciono alla potestà concorrente, bensì esclusiva.

Pertanto, l'intervento normativo che si richiede con il presente disegno di legge intende colmare la lacuna in materia di opere edilizie in aree soggette a vincoli.

Dalla lettura del testo risulta che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora il vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione dell'opera.

Il primo aspetto relativo alla tipologia delle opere che possono essere sanate, come affermato dalla stessa Corte costituzionale, rientra pienamente nella competenza regionale: le Regioni hanno la potestà di stabilire se escludere dalla sanatoria le opere soggette a vincolo di inedificabilità assoluta ovvero relativa.

Offre, invece, spunti di riflessione il momento dell'imposizione del vincolo. Il disegno di legge prevede, infatti, che non possono essere sanate le opere qualora il vincolo sia stato imposto prima dell'esecuzione delle stesse.

A tal proposito va rilevato, secondo quanto emerge da un parere espresso dall'ufficio legislativo e legale della Regione come l'amministrazione regionale finora si sia, invece, allineata all'orientamento giurisprudenziale costante, secondo il quale occorre tenere conto del vincolo esistente al momento in cui viene esaminata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo stesso.

Si rammenta, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa (Adunanza plenaria Consiglio di Stato sent. n. 20 del 1999) ha sostenuto che, in applicazione di un principio generale secondo cui la P.A. deve tenere conto delle norme vigenti al tempo in cui la stessa provvede, un vincolo di inedificabilità non può essere considerato inesistente soltanto perchè è stato imposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva. Si legge nella sentenza che l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo.

Un'ulteriore questione che va rilevata riguarda la formulazione del secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge in oggetto.

Tale disposizione prevede che trovi applicazione la disciplina prevista dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 37 del 1985.

Secondo quanto chiarito dall'Ufficio legislativo e legale, con l'art. 24 della l.r. n. 15 del 2004, invece, il legislatore regionale ha manifestato la chiara volontà di aderire al condono negli stessi termini disciplinati dalla legge nazionale. Il rinvio operato dal legislatore regionale all'art. 32, D.L. n. 269 del 2003 deve essere interpretato con rinvio all'intera disciplina statale, con conseguente esclusione della normativa regionale di cui alla l.r. n. 37 del 1985.

Trovano, dunque, applicazione anche in Sicilia gli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 così come modificati dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 e non come modificati dalla l.r. n. 37 del 1985 (parere n. 27 del 2007).



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di affari istituzionali



Norme in materia di sospensione di amministratori di enti locali
(ddl n. 620)

Note sui disegni di legge
n. 5/ 2010

XV Legislatura
Ottobre 2010



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi e Affari europei

Ufficio per l'attività legislativa in materia di affari istituzionali

Norme in materia di sospensione di amministratori di enti locali
(ddl n. 620)

Note sui disegni di legge
n. 5/ 2010

XV Legislatura
Ottobre 2010

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Dott.ssa Arianna Gerardi, Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di

Dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio, consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

Note sul ddl n. 620

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame suscitano non pochi dubbi di legittimità costituzionale. Si tratta infatti di confermare in Sicilia l'applicabilità delle cause di sospensione di diritto dei titolari di organi elettivi locali previste dall'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, estendendole alle ipotesi di applicazione delle misure cautelari previste negli articoli 281 (divieto di espatrio), 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (obbligo di dimora) del codice di procedura penale.

Le accennate perplessità si ricollegano anzitutto alla incerta possibilità di ritenere compresa nella competenza regionale in materia di elezioni locali la previsione di ipotesi di cessazione dalla carica elettiva diverse e ulteriori rispetto a quelle considerate nella legge statale, in quanto l'ampliamento di tali fattispecie appare suscettibile di comportare un'interferenza su un diritto costituzionalmente garantito, ossia quello di elettorato passivo, che nel caso specifico si manifesta essenzialmente sotto il profilo del diritto alla permanenza nella carica elettiva.

Può, infatti, ricordarsi come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia da sempre evidenziato che *“la competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia elettorale incontra dei limiti invalicabili nei precetti costituzionali ed in quelli statuiti dalle leggi statali”*, ed in particolare che *“attraverso l'esercizio di quella potestà, specie in una materia (come quella dell'elettorato passivo) in cui è particolarmente avvertito il bisogno di una uniforme disciplina per tutti i cittadini e per tutto il territorio nazionale, la Regione non può dar vita a norme che comportino deroghe, non giustificate e non razionali, alla legislazione elettorale statale”* (Corte Cost. 19 giugno 1969, n. 108). Nella stessa pronuncia, in particolare, la Corte sanciva che *“la Regione siciliana, nell'esercizio della sua potestà primaria, non può... prevedere nuove o diverse cause di ineleggibilità a consigliere comunale e a*

consigliere provinciale, se non in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si presentino diverse, messe a confronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale”.

Ulteriori richiami all’esigenza di non comprimere in maniera irragionevole il diritto di elettorato passivo possono altresì trovarsi nella sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), ossia sul precedente testo legislativo in materia, poi riprodotto dal ricordato T.U. sugli enti locali. Qui la Corte ha sancito che *“la verifica di legittimità costituzionale deve effettuarsi innanzitutto alla luce del diritto di elettorato passivo, che l’art. 51 della Costituzione assicura in via generale, e che questa Corte ha ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 della Costituzione (sentenze nn. 571 del 1989 e 235 del 1988). Né tale controllo può arrestarsi dinanzi all’osservazione che esiste un nesso di strumentalità tra la non candidabilità e i valori di rilievo costituzionale testé ricordati: le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (sentenza n. 467 del 1991, cons. dir., n. 5; sui limiti posti a diritti inviolabili da esigenze di conservazione dell’ordine pubblico, v., fra le varie, le sentenze nn. 138 del 1985 e 102 del 1975)”*. Prosegue la Corte: *“ le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 del 1972, fino alle sentenze nn. 571*

del 1989 e 344 del 1993)”. In particolare la Corte rileva che: *“Finalità di ordine cautelare - le uniche che possono farsi valere in presenza di un procedimento penale non ancora conclusosi con una sentenza definitiva di condanna - valgono a giustificare misure interdittive provvisorie, che incidono sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei titolari di uffici, e anche dei titolari di cariche elettive, ma non possono giustificare il divieto di partecipare alle elezioni.*

Tuttavia nella stessa sentenza si osserva che: *“L'art. 15 della legge in esame è d'altronde inficiato da interna contraddizione. Quelle stesse situazioni che - se presenti al momento dell'elezione - determinano, ai sensi del comma 1, l'ineleggibilità di coloro che vi si trovano, qualora invece sopravvengano dopo l'elezione comportano la mera sospensione dell'eletto, e non la decadenza (comma 4-bis), mentre questa consegue solo alla condanna definitiva (comma 4-quinquies). Sono dunque evidenti l'incongruenza e la sproporzione di una misura irreversibile come la non candidabilità, in forza di quei presupposti ai quali la legge attribuisce fisiologicamente - ove sopravvenuti - l'effetto meramente sospensivo. **La previsione della sospensione appare adeguata a tutelare le pubbliche funzioni, mentre la non candidabilità risulta sproporzionata rispetto ai valori salvaguardati dalla legge n. 16, con particolare riguardo al buon andamento e alla libera autodeterminazione degli organi elettivi locali (sentenze nn. 118 del 1994 e 407 del 1992), sì che è illegittima anche alla luce del principio di ragionevolezza”.***

Nella stessa pronuncia, quindi, la Corte ritiene non pienamente assimilabili le previsioni inerenti ai limiti alla eleggibilità e alla candidabilità, e quelle relative alla sospensione dalla carica, giungendo a concludere che: *“**La declaratoria di illegittimità costituzionale non tocca la disposizione dell'art. 15, comma 4-bis, che sancisce la sospensione di diritto degli eletti per i quali sopraggiunga una delle situazioni di cui al medesimo art. 15, comma 1”.*** Si può dunque osservare che la censura della Corte colpisce le limitazioni legislative al diritto elettorale passivo sotto il profilo dell'accesso alle cariche elettive, mentre non riguarda il diritto alla permanenza nella carica elettiva, qualora la sanzione che viene configurata non sia

già la decadenza ma una semplice sospensione dalla carica, il cui effetto è destinato a cessare *ope legis* nel caso in cui venga emessa sentenza, anche non definitiva, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Resta comunque l'esigenza, alla luce delle affermazioni della Corte precedentemente richiamate, che le ipotesi di sospensione introdotte appaiano circoscritte, ragionevoli, proporzionate e fondate su obiettive e specifiche esigenze di tutela dell'interesse generale. Va in definitiva operato, come evidenziato anche dalla stessa Corte costituzionale in una successiva pronuncia, un equo bilanciamento tra l'interesse pubblico a prevenire e combattere i pericoli di inquinamento delle amministrazioni da parte delle organizzazioni criminali, e il diritto soggettivo dell'amministratore a mantenere la propria carica. In tale valutazione va certo tenuto conto che il sacrificio, sia pur temporaneo, di tale diritto, verrebbe qui imposto a soggetti per i quali, non essendo ancora intervenuta una condanna definitiva, continua ad operare la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma della Costituzione¹.

Ulteriori perplessità sussistono, peraltro, sulla possibilità che simile apprezzamento possa essere rimesso al legislatore regionale, in considerazione del fatto che la norma proposta potrebbe configurare un'invasione della competenza esclusiva statale in tema di ordine pubblico.

Tali dubbi sono confermati dal parere n. 210/92 reso il 23.6./21.7.1992 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana su richiesta dell'Assessorato regionale agli Enti Locali.

Il C.G.A. ha ritenuto che "la sede normativa in cui la sospensione e la decadenza sono state ricondotte assume un particolare rilievo. Significa che, di fronte al dilagare delle infiltrazioni della criminalità nell'organizzazione degli enti locali (e delle pubbliche Amministrazioni in genere) l'istituto è stato attratto in un'orbita nuova, in cui la finalità di tutelare il prestigio ed il decoro della funzione e della carica pubblica

¹ V. Corte costituzionale, sent. n. 206 del 1999, in cui peraltro la Corte si è espressa sulla legittimità di una norma che prevedeva la sospensione automatica dal servizio per i dipendenti di amministrazioni pubbliche colpiti da condanna penale o rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione.

ricoperta è secondaria rispetto al valore preminente di tutela dell'ordine pubblico. La potestà legislativa regionale in materia, di cui all'art. 14, lettera "o" dello Statuto, perciò non può ricomprendere l'istituto della sospensione e della decadenza degli amministratori locali che risulta ad esso sottratta in virtù del limite dell'ordine pubblico", la cui tutela corrisponde ai superiori interessi dello Stato ed è ad esso riservato.

Peraltro, si fa presente che la Corte Costituzionale, intervenendo in proposito, ha ritenuto che con la legge in esame "le finalità che si sono intese perseguire sono la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche". (C.Cost. sentenza n. 407 del 21-29 ottobre 1992).

Negli stessi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato condividendo le considerazioni svolte dai giudici della Consulta sulle finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l'istituto della sospensione di diritto (Ad. generale, 30 novembre 1992, n. 172).

In ordine all'attività esercitata dal Prefetto nella fattispecie de qua, è il caso di rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ritenuto che l'istituto della sospensione del diritto - disciplinato dall'art. 15, co. 4 bis della L. n. 55/90, come modificato dalla L. n. 16/92 - "non può avere altra natura che quella di atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione determinatasi, privo di qualsiasi elemento di carattere valutativo e discrezionale" e sia pertanto riconducibile alla categoria dei cd. atti dovuti.

Quanto, infine, alle caratteristiche proprie delle misure cautelari non custodiali, sotto l'aspetto processual-penalistico, esse rispondono a esigenze rieducative diverse da quelle alle quali sono preordinate le altre misure, e pertanto presentano caratteristiche autonome.

In particolare, ai fini della determinazione della pena da eseguire, ex art. 657 c.p., non è consentito tener conto del periodo in cui l'imputato è stato sottoposto all'obbligo di

dimora e all'obbligo di presentazione alla p.g, a differenza di quanto invece è previsto per la custodia cautelare in carcere.

Le misure cautelari non custodiali, a differenza delle altre, dunque, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non sono convertibili in pena.